

ANNO XXIV - N. 6

NOVEMBRE - DICEMBRE 1972

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1972

ABBONAMENTI

ANNO L. **8.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.500**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/2640

Stampato in Italia - Printed in Italy

Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(2219063) Roma, 1973 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag. 905
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	» 1058
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	» 1071
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	» 1097
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini - Rota e Carlo Bafile)	» 1125
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	» 1219
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte)	» 1229

Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

LEGISLAZIONE	pag. 159
RECENSIONI	» 168
INDICE BIBLIOGRAFICO	» 172
CONSULTAZIONI	» 173
NOTIZIARIO	» 206

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

- CARAFÀ R., *Insindacabilità in s.g. degli atti della Corte dei conti* I, 1098
- GARGIULO U., *Le questioni pregiudiziali alla valutazione nelle imposte indirette: procedimento e decisione* I, 1128
- TERRANOVA A., *Recensione del libro di E. ZAMPETTI - G. IPSEVICH, Burocrazia, mezze maniche e computer, Pan Editrice, Milano, 1972* II, 168

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Occupazione di fondi per l'esecuzione o manutenzione di opere destinate a regolare il regime delle acque pubbliche - Controversie - Competenza dei tribunali regionali delle acque - Sussiste, 1219.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

- Legittimatio ad processum - Amministrazione competente - Individuazione - Onere limitato ai terzi, 1071.

APPALTO

- Appalto di opere militari - Decisioni dell'Amministrazione sulle riserve dell'appaltatore - Obbligo dell'Amministrazione di motivare le decisioni di rigetto - Insussistenza, 1221.
- Appalto di opere militari - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi per fatti accertabili in ogni tempo - Onere della tempestiva riserva - Sussiste, 1221.

ARBITRATO

- Appalto - Appalto di opere militari - Natura processuale del termine previsto per la proposizione della domanda di arbitrato - Sussiste - Applicabilità della sospensione per il periodo feriale dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, previste dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742 - Sussiste, 1221.

ASSICURAZIONI

- Surrogazione verso il terzo danneggiato - Concorso di colpa dell'assicurato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 990.

ATTO AMMINISTRATIVO

- Atti confermativi - Reiezione di nuova istanza basata su elementi diversi - Non è atto confermativo - Impugnativa - Ammissibilità, 1113.
- Controllo - Atti regionali - Friuli-Venezia Giulia - Controllo Corte dei Conti - Diniego di visto del Consigliere Delegato - Deferimento alla Sezione del controllo - Legittimità, con nota di R. CARAFA, 1097.

AUTOVEICOLI ED AUTOLINEE

- Disciplina dei contratti di compravendita - Casi e procedura per la vendita - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 944.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Concessioni - Giurisdizione dei Tribunali amministrativi regionali - Diritti di applicabilità, 1069.
- Concessioni amministrative e contratti di diritto privato - Distinzione - Effetti sulla giurisdizione, 1064.
- Impiego pubblico e privato - Diritti patrimoniali - Diniego con deliberazione negativa di controllo della Corte dei Conti - Giurisdizione del C.d.S., con nota di R. CARAFA, 1097.
- Poteri della P. A. - In merito a funzioni di prevenzione e di polizia - Discrezionalità - Insussistenza di diritti soggettivi alla tutela - Difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria, 1058.

CONTRATTI AGRARI

- Affitto di fondi rustici - Sistema di determinazione dei canoni in base al reddito dominicale - Legittimità costituzionale - Insufficienza dei criteri di rivaluta-

zione ed inclusione degli affittuari imprenditori - Illegittimità costituzionale, 1045.

CONTRATTI PUBBLICI

- Attività della P.A. relativa alla fase di esecuzione dei contratti - Competenza in materia, 1070.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

- Magistrato - Conferimento di uffici direttivi - Autolimitazione del Consiglio superiore - Inosservanza - Illegittimità - Fattispecie, 1117.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizi per conflitto di attribuzione - Pubblicazione del provvedimento impugnato meramente facoltativa - Irrilevanza sul termine del ricorso - Inammissibilità, 922.

CORTE DEI CONTI

- Funzione di controllo - Organo ausiliario del Governo - Conseguenza, con nota di R. CARAFA, 1097.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - L. n. 1902 del 1952 - Contrasto con gli artt. 42 e segg. Cost. - Manifesta infondatezza, 1107.
- Regioni - Competenza - Passaggio di funzioni statali - Disciplina legislativa - Questione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza, 1107.
- V. anche *Assicurazioni, Autoveicoli e autolinee, Contratti agrari, Corte Costituzionale, Fallimento, Farmacia, Imposta di registro, Imposte doganali, Imposte e tasse in genere, Istruzione pubblica, Lavoro, Leggi, decreti e regolamenti, Locazione, Pensioni, Privilegio, Procedimento civili*

le, Procedimento penale, Reato, Regione, Responsabilità civile, Sicilia, Stampa.

EDILIZIA

- Costruzione edilizia - Licenza di costruzione - Edificio illegittimamente costruito - Sequestro - Ammissibilità, 1229.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Momento - Prima dell'inizio del procedimento di approvazione del piano - Legittimità, 1111.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Presupposti - Approvazione del piano regolatore - Sufficienza - Piani particolareggiati - Non occorrono, 1111.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Carattere recettizio - Attualità - Accertamento - Riferimento alla data di notifica, 1111.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Motivazione - Elementi da valutare - Carenza di motivazione - Illegittimità 1111.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Parere della Commissione edilizia comunale - Non occorre, 1111.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Presupposti - Insostenibilità dell'onere finanziario per l'attuazione del piano - Non occorre, 1111.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Rapporti con le espropriazioni connesse al piano regolatore - Esclusione, 1111.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Tempestività - Accertamento - Momenti di riferimento, 1111.
- Piano regolatore - Sospensione quinquennale ex l. n. 517 del 1966 - Decorrenza quinquennio - effetti, 1111.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Cooperativa edilizia - Soci - Cooperative fra dipendenti pubblici e Cooperative promiscue - Cittadinanza italiana - È prescritta solo per le prime, 1116.

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

- Beni soggetti a conversione in virtù della legislazione eversiva - Automatica devoluzione al demanio dello Stato - Presa di possesso da parte dell'Amministrazione - Effetti, 1080.
- Leggi eversive - Beni immobili acquisiti al Demanio dello Stato - Successiva legislazione concordataria - Irretroattività, 1080.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

- Espropriazione - Linea ferroviaria - Mancanza delle autorizzazioni per cavalcavia e ponti - Irrelevanza, 1118.
- Immobile detenuto senza titolo dalla P.A. - Risarcimento del danno - Esecuzione dell'opera pubblica - Effetti, 1090.
- Indennità - Determinazione - Deposito presso la Cassa DD.PP., 1087.

FALLIMENTO

- Bancarotta semplice - Omessa tenuta dei libri contabili - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 929.
- Mancata audizione degli interessati da parte del Tribunale - Illegittimità costituzionale, 929.

FARMACIA

- Sconto obbligatorio dei medicinali agli Enti mutualistici - Aleatorietà della rivalsa verso il produttore - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 905.
- Sconto obbligatorio dei medicinali agli Enti mutualistici - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 905.

FILIAZIONE

- Obbligazione alimentare - Vincolo di sangue tra genitori e figlio non riconoscibile nato all'estero - Sentenza straniera di condanna agli alimenti - Dichiarazione di efficacia - Ammissibilità, 1094.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Cessazione della materia del contendere - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Impugnazione - Sopravvenienza del piano regolatore - Non fa cessare la materia del contendere, 1110.
- Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Sopravvenienza del piano regolatore - Non fa cessare la materia del contendere, 1107.
- Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Concorso - Bando - Impugnabilità immediata - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie, 1105.
- Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Deliberazione di controllo della Corte dei Conti - Deliberazione negativa - È impugnabile, con nota di R. CARAFA, 1097.
- Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Deliberazione di controllo della Corte dei Conti - Deliberazione negativa - Su atto regionale - Ammissibilità del ricorso, con nota di R. CARAFA, 1097.
- Ricorso giurisdizionale - Notificazione all'Autorità emanante - Deliberazione di controllo della Corte dei Conti su atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ricorso - Notificazione alla Corte dei Conti, con nota di R. CARAFA, 1097.

IMPIEGO PUBBLICO

- Concorso - Concorso per titoli - Limitazione in merito alla pubblicazione - Illegittimità, 1105.

- Concorso - Criteri di massima - Punteggio unico per voci eterogenee - Illegittimità, 1105.
- Concorso - Titoli - Valutazione - Pubblicazioni - Lavori in collaborazione - Valutabilità - Limiti, 1105.
- Concorso per titoli - Valutazione - Pubblicazioni - Lavori in collaborazione - Lavori di un candidato in collaborazione con un Commissario di esame - Non sono valutabili, 1105.
- Interesse - In tema di concorso - Valutazione titoli - Fattispecie - Valutazione di titoli anche a favore del ricorrente - Sussiste interesse, 1105.
- Stipendi, assegni e indennità - Avvocati dello Stato - Comandati presso la Regione Friuli-Venezia Giulia - Propine - Sono computabili, con nota di R. CARAFA, 1097.
- Stipendi, assegni e indennità - Diritto - Pensionabilità dell'emolemento - Non occorre - Fattispecie - Avvocato dello Stato comandato presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, con nota di R. CARAFA, 1097.
- lo 6^{ter} - Efficacia retroattiva - Esclusione, 1182.
- Atti sottoposti a condizione sospensiva - Successione di leggi nel tempo - Legge vigente al momento dell'avveramento della condizione - È applicabile, 1149.
- Azione giudiziaria avverso le decisioni delle Commissioni - Decorrenza dalla data di notifica - Scelta esclusiva dell'Amministrazione - Illegittimità costituzionale, 1053.
- Concessione di pubblico servizio - Acqua, gas e energia elettrica - Somma pagata dal concedente una tantum per spese di impianto - Tassazione ex art. 28 tariffa A legge di registro - Esclusione - Costituisce corrispettivo della concessione tassabile, 1194.
- Contratti verbali di appalto - Registrazione di ufficio - Esclusione della prova testimoniale contraria - Illegittimità costituzionale, 977.
- Decreto ingiuntivo - Percezione dell'imposta graduale quando diviene esecutivo - Omissione - Atto non registrato - Prescrizione ventennale, 1162.
- Imposta speciale sulle automobili nuove - Prima immatricolazione di automobili acquistate anteriormente all'estero - Si estende, 1160.
- Imposta sulle sentenze - Riforma della sentenza - Irrepetibilità dell'imposta - Illegittimità costituzionale, 1055.
- Lavoro autonomo - Prestazione di attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione - È assimilabile all'appalto, 1158.
- Privilegio - Priorità sulle ipoteche - Ipoteche iscritte anteriormente - Esclusione, 1170.
- Responsabilità solidale di parti contendenti e di procuratori legali - Illegittimità costituzionale, 957.
- Simulazione - Atto dissimulato - Irrilevanza ai fini della tassazione - Impugnazione della Finanza - Difetto di legittimazione, 1215.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Agevolazioni per la fusione di società ex elettriche - Limite - Capitale della società risultante dalla fusione non superiore al doppio del capitale delle società ex elettriche - Criteri di determinazione, 1185.
- Agevolazioni per la ricostruzione edilizia - Sono limitate alle attività di ricostruzione specificamente regolate nel d.l. 10 aprile 1947, n. 261, 1146.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Ambulatorio - Si estende, 1209.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Aree inedificabili destinate a strade - Esclusione, 1182.
- Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Aree soggette a limitazioni urbanistiche - L. 7 febbraio 1968, n. 26, articolo

- Società per azioni - Unico azionista - Trasferimento del pacchetto azionario - Imposta di trasferimento sui beni della società - Esclusione, con nota di C. BAFILÉ, 1172.
- Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova contraria della provenienza del prezzo e del suo impiego - Necessità, 1203.
- Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo pagato - Liberalità rispetto al maggior valore del bene - Negozio misto - Ammissibilità - Requisiti, 1203.
- Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo pagato risultante dall'atto - Prova della provenienza del prezzo in relazione al maggior valore del bene accertato successivamente - Non è richiesta, 1203.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Canone corrisposto al Comune di Chianciano dalla Società concessionaria delle terme demaniali - Entrata di diritto pubblico - Non è tassabile, 1175.
- Presupposto del tributo - Provvigioni a favore della S.I.A.E. sui proventi riscossi - Costituiscono reddito tassabile, 1166.
- Spese pluriennali - Detraibilità in più esercizi - Accantonamento di somme per costituire un fondo pensioni - Ripartizione dell'accantonamento in più esercizi - Detrazione della spesa nello stesso numero di esercizi, 1166.

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

- Presunzione per mobili, denaro e gioielli - Inventario - Beni esistenti nella casa dell'autore della successione - Esclusione di alcuni di essi - Invalidità dell'inventario, 1192.
- Presunzione per mobili, denaro e gioielli - Inventario - Requisiti - Contestazione da parte dell'Amministrazione - Ammissibilità, 1191.

IMPOSTE DOGANALI

- Imposte di fabbricazione - Qualità del prodotto difforme dal dichiarato - Accertamento nei laboratori chimici dell'Amministrazione - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità della questione, 982.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Accertamento - Natura, 1152.
- Concetto di tributo - Canone corrisposto al Comune di Chianciano dalla Società concessionaria delle terme demaniali - Non ha natura tributaria, 1175.
- Condanna dell'Amministrazione Alle spese - Imposta di registro Imposta suppletiva - Inapplicabilità della regola dell'art. 148 legge di registro, 1188.
- Condanna dell'Amministrazione alle spese - Imposta generale sull'entrata - Rinuncia alla pretesa entro il novantesimo giorno - Esclusione, 1188.
- Diritti erariali sugli spettacoli - Spettacoli sportivi - Compensi pagati dalla RAI per la ripresa di manifestazioni - Non vi sono soggetti, 1201.
- Imposta di registro - Decisione Commissione distrettuale - Ingiunzione per il pagamento dell'imposta complementare sul valore non definitivamente accertato - Legittimità - Impugnazione di nullità della decisione - Irrilevanza, 1153.
- Imposte indirette - Accertamento di maggior valore - Motivazione - Requisiti, 1152.
- Imposte indirette - Avviso di accertamento - Funzione di *provocatio ad opponendum* - Termine per l'impugnativa - Decorrenza - Decadenza dal « diritto di contestare il valore notificato » - Successiva ingiunzione di pagamento - Inammissibilità di ulteriore sindacato non solo sul valore accertato, ma anche sulla legittimità dei criteri di valutazione e della procedura di accertamento, con nota di U. GARGIULO, 1125.

- Imposte indirette - Controversie in tema di valutazione e controversie in tema di applicazione della legge - Procedimento e decisione delle une e delle altre - Questione pregiudiziale alla valutazione - Procedimento e decisione (fattispecie in tema di accessione ex art. 47 l.r.), con nota di U. GARGIULO, 1126.
 - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Successioni - Dichiarazione suppletiva di valore contenuta nel ricorso alla commissione distrettuale - Non è idonea ad escludere l'obbligo degli interessi sulla parte dell'imposta afferente al valore dichiarato, 1211.
 - Imposte indirette - Questione di valutazione e questioni relative all'applicazione della legge - Procedimento e decisione delle une e delle altre - Questione pregiudiziale alla valutazione - Nozione - Fattispecie, con nota di U. GARGIULO, 1126.
 - Imposte indirette - Questioni di diritto pregiudiziali alla valutazione - Nozione - Procedimento e decisione delle questioni pregiudiziali e delle questioni scindibili - Ammissibilità, per le questioni scindibili dell'azione giudiziaria in autonomo giudizio nonostante sia intervenuta la decisione definitiva sulla valutazione e possibilità di caducazione pro parte di tale decisione - Fattispecie, con nota di U. GARGIULO, 1127.
 - Imposte indirette - Questioni di valutazione e questioni di diritto pregiudiziali alla valutazione - Procedimento e decisione - Nozione di questione pregiudiziale - Fattispecie, con nota di U. GARGIULO, 1128.
 - Imposte indirette - Valutazione automatica dei fondi rustici - Atti diversi dal trasferimento - Divisione - Inapplicabilità, 1151.
 - Legge delega per la riforma tributaria - Violazione delle competenze regionali - Mancanza di interesse attuale - Inammissibilità della questione, 937.
 - Stato contribuente - Imposte erariali - Esclusione - Enti assimilati - Non sono soggetti alle imposte erariali, 1141.
 - Titoli azionari - Atti amministrativi regionali derogatori al principio della nominatività - Ricorso per conflitto di attribuzione - Inammissibilità, 938.
- ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA**
- Ente ospedaliero - Consiglio di amministrazione - Composizione - Decreto del Presidente della Repubblica - Prima del passaggio della competenza alla Regione - Legittimità, 1121.
 - Ente ospedaliero - Consiglio di amministrazione - Composizione - Sostituzione dei membri non eletti con quelli eletti dalla Regione - Legittimità, 1121.
- ISTRUZIONE PUBBLICA**
- Istruzione superiore - Concorsi a cattedre universitarie - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione, 1036.
- LAVORO**
- Norme sui licenziamenti individuali - Inapplicabilità ai dirigenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 961.
- LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI**
- Decreto-legge - Mancata conversione in legge - Disciplina dei rapporti pregressi - Sanatoria retroattiva - Ammissibilità, 906.
- LOCAZIONE**
- Proroga relativamente agli immobili urbani - Collegamento con i dati dell'imposta complementare - Illegittimità costituzionale - Altre ipotesi - Infondatezza, 985.

OPERE PUBBLICHE

- Rapporti col piano regolatore - Armonizzazione - Criterio - Fattispecie - Ferrovia Roma-Firenze - Contrasto col piano regolatore di Roma - Non sussiste, 1117.

PENSIONI

- Riversibilità a favore del marito - Condizioni dell'inabilità e della convivenza a carico - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 954.
- Riversibilità delle pensioni ordinarie - Determinazione della nullatenenza in base al reddito non superiore a L. 240.000 annue - Illegittimità costituzionale, 989.

PRIVILEGIO

- Privilegio speciale dell'INPS - Modifica dell'ordine di prelazione - Applicazione nei procedimenti in corso - Illegittimità costituzionale, 979.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Appello - Eccezioni non accolte in primo grado - Riproposizione - Forma, 1090.
- Azione risarcitoria - Domande relative a distinti danni determinati da un unico evento - Proposizione in separato giudizio - Ammissibilità, 1090.
- Compenso al consulente tecnico - Liquidazione senza contraddittorio e senza motivazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 973.
- Disponibilità delle prove - Fatto notorio - Cognizioni tecniche - Non sono tali - Indennità di espropriazione per p.u. - Valutazione - Criteri equitativi - Presupposto, 1087.
- Esecuzione mobiliare - Vendita con incanto senza nuova determinazione del prezzo base - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 981.

- Impugnazioni - Acquiescenza anteriore alla pubblicazione della sentenza - Inammissibilità, 1076.

- *Legittimatio ad causam* - Eredità giacente - Legittimazione del curatore - Successione dello Stato - Effetti, 1071.

- Obbligazioni e contratti - Cauzione per la ricerca di sostanze minerali - Contestazione giudiziale - Competenza territoriale - *Forum destinatae solutionis* - Domicilio del debitore, 1076.

- Ordinanze collegiali - Natura e funzioni - Responsabilità, 1071.

- Regolamento di competenza - Deposito scritture difensive - Termine ordinatorio, 1076.

- Regolamento di competenza - Gravame per le spese - Inammissibilità, 1076.

PROCEDIMENTO PENALE

- Accertamento da parte del Tribunale fallimentare - Trasmigrazione nel processo penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 930.

- Arresto in flagranza - Reato di ubriachezza - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 975.

- Competenza per connessione - Spostamento dei procedimenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 952.

- Difesa di ufficio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1039.

- Diritti del difensore ad estrarre copia degli atti - Pagamenti diritti di cancelleria - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1039.

- Formula di proscioglimento per insufficienza di prove - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 970.

- Misura di sicurezza detentiva - Trattenimento in carcere del condannato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 920.

- Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - In genere - Contestazione di truffa aggravata

- ta - Condanna per frodi in pubbliche forniture - Legittimità, 1231.
- Sentenza della Corte di Cassazione - Inoppugnabilità assoluta - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 993.
- Sentenze, ordinanze, decreti - Correzione di errori materiali - Mancata previsione della assistenza di un difensore - Illegittimità costituzionale, 966.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di beneficenza pubblica - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1002.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di fiere e mercato - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 995.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1013.

REATO

- Esercizio abusivo di gioco non di azzardo - Determinazione dell'autorità di P.S. - Violazione della riserva di legge e del principio di eguaglianza - Esclusione, 941.
- Proscioglimento per totale infermità di mente - Ricovero in manicomio giudiziario per un periodo minimo - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 929.
- Recupero delle spese di mantenimento in carcere - Applicazione anche per la carcerazione preventiva - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 991.
- Scriminante dell'ordine superiore - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 968.
- Truffa - Atto di disposizioni patrimoniali - Può avere carattere omissivo, 1237.

REGIONE

- Regione Marche - Approvazione del conto consuntivo per il 1970 - Illegittimità costituzionale, 922.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1024.
- Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1009.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Configurabilità di un obbligo della p.A. per evitare danni cagionati da cosa in custodia - Correlativo diritto soggettivo del danneggiato, 1058.
- Prescrizione del diritto al risarcimento - Sentenza istruttoria di proscioglimento - Decorrenza dalla data di irrevocabilità - Legittimità costituzionale, 951.

SEQUESTRO

- Sequestro penale - Finalità, 1229.

SICILIA

- Composizione dei comitati provinciali e regionali I.N.P.S. - Mancata rappresentanza della Regione - Illegittimità costituzionale, 919.
- Concessione di impianti di raffinazione oli minerali - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Appartenenza del potere alla Regione, 922.
- Controversie per l'elezione dell'Assemblea regionale - Deferimento ai Tribunali amministrativi regionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 947.
- Legge regionale - Modalità di pagamento dell'IGE - Illegittimità costituzionale, 920.

- Legge regionale di applicazione della legge statale sulle enfiteusi - Disciplina dei rapporti privati - Competenza preclusa alle Regioni - Illegittimità costituzionale, con nota di M. SAVARESE, 1041.
- Potestà tributaria Imposta sulle società - Esclusione dalla imposta per le imprese armatoriali - Disapplicazione dei relativi decreti regionali - Potere non spettante allo Stato, 1053.
- Tributi doganali - Riscossione delle risorse proprie della Comunità economica europea - Mo-

difica dei capitoli di bilancio - Conflitto di attribuzione - Inammissibilità, 918.

STAMPA

- Riposo settimanale degli addetti - Fissazione obbligatoria tra la domenica e i lunedì - Illegittimità costituzionale, 926.

TRUFFA

- Artifici e raggiri diretti a conseguire abbuoni dell'imposta di fabbricazione - Sussistenza del reato, 1237.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

18 maggio 1972, n. 92	pag.	905
24 luglio 1972, n. 144	»	905
18 maggio 1972, n. 94	»	918
18 maggio 1972, n. 96	»	919
18 maggio 1972, n. 98	»	920
15 giugno 1972, n. 102	»	920
15 giugno 1972, n. 103	»	922
15 giugno 1972, n. 104	»	922
15 giugno 1972, n. 105	»	926
15 giugno 1972, n. 106	»	929
27 giugno 1972, n. 110	»	929
27 giugno 1972, n. 111	»	937
27 giugno 1972, n. 112	»	938
27 giugno 1972, n. 113	»	941
27 giugno 1972, n. 114	»	944
27 giugno 1972, n. 115	»	947
27 giugno 1972, n. 116	»	951
27 giugno 1972, n. 117	»	952
6 luglio 1972, n. 119	»	954
6 luglio 1972, n. 120	»	957
6 luglio 1972, n. 121	»	961
6 luglio 1972, n. 122	»	966
6 luglio 1972, n. 123	»	968
6 luglio 1972, n. 124	»	970
6 luglio 1972, n. 125	»	973
6 luglio 1972, n. 126	»	975
12 luglio 1972, n. 128	»	977
12 luglio 1972, n. 129	»	979
12 luglio 1972, n. 130	»	981
12 luglio 1972, n. 131	»	982
12 luglio 1972, n. 132	»	985
12 luglio 1972, n. 133	»	989
12 luglio 1972, n. 134	»	990
12 luglio 1972, n. 135	»	991
12 luglio 1972, n. 136	»	993
24 luglio 1972, n. 138	»	995
24 luglio 1972, n. 139	»	1002
24 luglio 1972, n. 140	»	1009
24 luglio 1972, n. 141	»	1013
24 luglio 1972, n. 142	»	1024
24 luglio 1972, n. 143	»	1036
27 luglio 1972, n. 149	»	1039

27 luglio 1972, n. 154	pag. 1041
27 luglio 1972, n. 155	> 1045
21 dicembre 1972, n. 184	> 1053
21 dicembre 1972, n. 186	> 1053
29 dicembre 1972, n. 200	> 1055

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 360	pag. 1125
Sez. Un., 16 ottobre 1971, n. 2926	> 1126
Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647	> 1126
Sez. I, 9 giugno 1972, n. 1804	> 1141
Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1857	> 1146
Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1858	> 1149
Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1861	> 1151
Sez. Un., 15 giugno 1972, n. 1888	> 1152
Sez. I, 19 giugno 1972, n. 1959	> 1188
Sez. I, 22 giugno 1972, n. 2042	> 1158
Sez. I, 23 giugno 1972, n. 2091	> 1160
Sez. II, 7 luglio 1972, n. 2274	> 1071
Sez. Un., 13 luglio 1972, n. 2349	> 1127
Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2393	> 1076
Sez. I, 26 luglio 1972, n. 2561	> 1162
Sez. I, 27 luglio 1972, n. 2566	> 1166
Sez. I, 27 luglio 1972, n. 2567	> 1170
Sez. I, 28 luglio 1972, n. 2577	> 1172
Sez. I, 28 luglio 1972, n. 2578	> 1175
Sez. I, 28 luglio 1972, n. 2583	> 1182
Sez. I, 7 agosto 1972, n. 2644	> 1185
Sez. I, 9 agosto 1972, n. 2654	> 1128
Sez. I, 11 agosto 1972, n. 2667	> 1188
Sez. I, 11 agosto 1972, n. 2683	> 1191
Sez. I, 29 agosto 1972, n. 2713	> 1194
Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2848	> 1080
Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2851	> 1201
Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2853	> 1203
Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2858	> 1219
Sez. I, 9 ottobre 1972, n. 2941	> 1209
Sez. I, 9 ottobre 1972, n. 2949	> 1211
Sez. I, 13 ottobre 1972, n. 3024	> 1215
Sez. Un., 14 ottobre 1972, n. 3060	> 1058
Sez. Un., 14 ottobre 1972, n. 3062	> 1064
Sez. I, 16 ottobre 1972, n. 3090	> 1087
Sez. I, 19 ottobre 1972, n. 3131	> 1090
Sez. I, 19 ottobre 1972, n. 3133	> 1094
Sez. Un., 8 novembre 1972, n. 3348	> 1069

LODO ARBITRALE

29 aprile 1972, n. 23 (Roma)	pag. 1221
--	-----------

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE**CONSIGLIO DI STATO**

Sez. IV, 6 giugno 1972, n. 501	pag. 1097
Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 622	» 1105
Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 626	» 1107
Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 629	» 1110
Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 636	» 1113
Sez. IV, 11 luglio 1972, n. 702	» 1116
Sez. IV, 27 luglio 1972, n. 767	» 1117
Sez. IV, 29 agosto 1972, n. 768	» 1117
Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 828	» 1121

GIURISDIZIONI PENALI**CORTE DI CASSAZIONE**

Sez. III, 11 novembre 1971, n. 2690	pag. 1229
Sez. VI, 19 febbraio 1972, n. 879	» 1231
Sez. II, 10 agosto 1972, n. 368	» 1237

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

LEGISLAZIONE

I) Norme dichiarate incostituzionali	pag. 159
II) Questioni dichiarate non fondate	» 160
III) Questioni proposte	» 161

RECENSIONI	pag. 168
----------------------	----------


INDICE BIBLIOGRAFICO	pag. 172
--------------------------------	----------

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

Agricoltura	pag. 173	Edilizia economica e popolare	pag. 183
Alberghi	» 173	Enti e beni ecclesiastici	» 184
Amministrazione pubblica	» 173	Esecuzione fiscale	» 184
Antichità e belle arti	» 174	Esecuzione forzata	» 185
Appalto	» 174	Espropriazione per p.u.	» 185
Associazione	» 175	Fallimento	» 186
Autoveicoli	» 176	Farmacie	» 188
Bellezze artistiche e naturali	» 176	Ferrovie	» 188
Beneficenza e assistenza	» 176	Giudizio civile e penale	» 189
Catasto	» 176	Idrocarburi	» 189
Circolazione stradale	» 176	Igiene e sanità	» 190
Competenza e giurisdizione	» 177	Impiego privato	» 190
Comuni e province	» 177	Impiego pubblico	» 190
Comunità economica europea	» 177	Importazione ed esportazione	» 191
Concessioni amministrative	» 178	Imposta di bollo	» 191
Concorsi	» 178	Imposta di fabbricazione	» 191
Contabilità generale dello Stato	» 178	Imposta di registro	» 192
Contenzioso tributario	» 180	Imposta di ricchezza mobile	» 193
Contrabbando	» 180	Imposta di successione	» 193
Contributi e finanziamenti	» 181	Imposta generale sull'entrata	» 194
Dazi doganali	» 182	Imposte dirette	» 194
Debito pubblico	» 182	Imposte e tasse	» 195
Demanio	» 182	Imposte ipotecarie	» 195
Difesa dello Stato	» 183	Imposte varie	» 196

Interessi	pag. 196	Regioni	pag. 201
Istruzione	> 196	Responsabilità civile	> 202
Lavoro	> 197	Sanzioni amministra-	
Lotto e lotterie	> 197	tive	> 202
Mezzogiorno	> 197	Scambi e valute	> 202
Militari	> 198	Società	> 203
Miniere	> 198	Strade	> 203
Piani regolatori	> 199	Telefono	> 203
Poste e telecomunica-		Titoli di credito	> 204
zioni	> 199	Transazione	> 204
Previdenza e assistenza	> 199	Trasporto	> 204
Prezzi	> 200	Trattati e convenzioni	
Procedimento civile	> 200	internazionali	> 204
Procedimento penale	> 201	Turismo e Sport	> 205
Reati finanziari	> 201	Violazioni tributarie	> 205
NOTIZIARIO		pag. 206	

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

I

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 92 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Oggioni - Sbarigia (avv. Ligi), ENPAS (avv. Carbone) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Farmacia - Sconto obbligatorio dei medicinali agli Enti mutualistici - Aleatorietà della rivalsa verso il produttore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 53; l. 4 agosto 1955, n. 692, art. 4; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32).

Non è fondata, con riferimento al principio di capacità contributiva, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 4 agosto 1955, n. 692, nonché dell'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, che prevedono lo sconto obbligatorio, da parte dei farmacisti, sui medicinali acquistati dagli enti mutualistici, salvo la rivalsa, per la quota a loro carico, nei confronti dei produttori (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 144 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Oggioni - Soc. Armour Erba ed altre (avv. Sandulli, Balladore-Pallieri, Barile, Acquarone, Bettoni), ENPAS, ENPAIA, INAM (avv. Sorrentino, Jemolo) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Soprano).

Farmacia - Sconto obbligatorio dei medicinali agli Enti mutualistici - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 53, 23, 32, 41 e 43; l. 4 agosto 1955, n. 692, art. 4; d.l. 26 ottobre 1970, n. 45, art. 32).

(1-2-3) La prima questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 25 maggio 1971 dalla Corte d'appello di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 22 settembre 1971).

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa Sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.

Leggi, Decreti e Regolamenti - Decreto-legge - Mancata conversione in legge - Disciplina dei rapporti progressi - Sanatoria retroattiva - Ammissibilità.

(Cost., art. 77; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 43; l. 18 dicembre 1970, n. 1035, articolo unico).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza, di legittima imposizione tributaria e di libertà di impresa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, l. 4 agosto 1955, n. 692, nonchè dell'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, che prevedono lo sconto obbligatorio da parte delle imprese produttrici, sui medicinali acquistati dagli Enti mutualistici (2).

Non è fondata, con riferimento alla normativa costituzionale sulla decretazione di urgenza, per i casi di mancata conversione da parte del Parlamento, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della l. 18 dicembre 1970, n. 621, che attribuisce efficacia ai rapporti sorti anteriormente sulla base del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, non convertito in legge (3).

I

(*Omissis*). — 2. - Un primo gruppo di censure, come si è esposto in narrativa, riguarda l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, con cui fu istituito lo sconto a favore degli enti mutualistici; l'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, con cui è stata aumentata la misura dello sconto, e l'art. 43 del d.l. 27 agosto 1970, n. 621, non convertito in legge, di cui l'art. 32 suddetto riproduce peraltro esattamente il contenuto, ed è riferito alla lamentata violazione, sotto vari profili, del principio di eguaglianza sancito dall' art. 3 della Costituzione.

Le questioni come sopra sollevate non sono fondate, anzitutto sotto l'aspetto con cui si lamenta l'ingiustificata sperequazione a danno dei produttori di medicinali destinati all'uso dei mutuati nei confronti di quelli che, invece, producono farmaci destinati al consumo ordinario. Trattasi evidentemente di due situazioni non omogenee, per la diversa destinazione dei prodotti, diretti a categorie di consumatori caratterizzate da essenziali differenze obiettive, quali appunto, da un lato, gli assistiti

La seconda questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse: il 14 luglio 1971 dal pretore di Trento (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 novembre 1971); il 10 novembre 1971 dal pretore di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1972); il 16 dicembre 1971 dal giudice conciliatore di Bogliasco (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 22 marzo 1972); il 24 gennaio 1972 dal pretore di Firenze in tre procedimenti civili (*Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1972).

da enti mutualistici, che per la loro particolare condizione di lavoratori e la correlativa situazione di inferiorità economica, lo Stato, in attuazione dei suoi compiti istituzionali sanciti dagli artt. 32 e 38 della Costituzione, ha giustamente considerato degni di una particolare prestazione; e, dall'altro, i consumatori ordinari, cui per la intrinseca diversità della loro posizione, non si è ritenuto di estendere tale particolare protezione.

La razionalità della differenziazione per quanto riguarda l'assoggettamento agli sconti, scaturisce strettamente da tale diversità, perchè risponde indubbiamente ad un criterio accettabile dal punto di vista logico l'imporre lo sconto, destinato a finanziare l'assistenza mutualistica farmaceutica, proprio sui prezzi dei medicinali che sono destinati a quel tipo di assistenza. Questa Corte ha già ritenuto infondato un analogo profilo di illegittimità quando, con la sentenza n. 70 del 1960, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza per effetto della imposizione dello sconto in esame a carico della sola categoria dei produttori di medicinali, rinvenendone la giustificazione nel fatto che trattasi di quella categoria di industriali la cui attività si ricollega in particolare all'assistenza farmaceutica e, come tale, ritenuta da legislatore, nella sua discrezionalità, la più idonea a sostenere in parte l'onere.

Quest'ultimo profilo di illegittimità è stato di nuovo sottoposto anche presentemente alla Corte, che peraltro non ritiene di discostarsi dalla precedente decisione, poichè l'incremento della mutualità, che avrebbe provocato un aggravamento della situazione economica dei produttori, non costituisce un elemento idoneo, pur se fosse dimostrato, a mutare i termini logici della questione.

Tali argomenti valgono anche relativamente all'altra censura di illegittimità, secondo cui l'incidenza dello sconto sarebbe indipendente dalla proporzione fra il volume della vendita di farmaci destinati o no ai mutuati, il che rappresenta sostanzialmente una ulteriore specificazione ed articolazione di quanto testè esaminato.

Neppure appare violato l'invocato principio di eguaglianza per effetto della dedotta limitazione dello sconto a beneficio di alcuni soltanto degli enti mutualistici esistenti.

Deve osservarsi, anzitutto, che con il decreto n. 745 del 1970 (art. 32) le norme circa la concessione dello sconto sono state estese agli altri numerosi enti mutualistici ivi indicati, oltre quelli già compresi nell'art. 4 della legge del 1955.

Inoltre va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il confronto fra il trattamento previdenziale di categorie diverse non può prescindere dalla considerazione di ordine generale che ogni tipo di assicurazioni, non escluse quelle sociali, è necessariamente disciplinato da un sistema proprio di norme e di clausole in funzione di svariati fattori (numero degli assicurati, frequenza e gravità dei rischi, durata dei rapporti, misura delle retribuzioni e così via), i quali influiscono sensibil-

mente sulle condizioni assicurative, e la cui analisi sfugge, per la sua natura di circostanza di fatto, al controllo della Corte costituzionale (sent. n. 44 del 1965). La non omogeneità delle situazioni previdenziali esclude, pertanto, in linea di principio, che le differenze in esse riscontrabili concretino, per ciò solo, la violazione del principio di eguaglianza, il che è tanto più vero con riferimento alle ipotesi attualmente in esame.

Infatti, la censura, anche se riferita ad enti non specificamente indicati, sembrerebbe tuttavia riguardare i Comuni e le istituzioni locali di assistenza, i quali non risultano compresi nell'elenco degli enti beneficiari dello sconto. Ma è di tutta evidenza la diversità delle situazioni raffrontate, sol che si consideri che gli enti esclusi erogano prestazioni sostanzialmente diverse da quelle cui sono tenuti gli enti mutualistici, specialmente per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci che vengono in tali casi forniti da farmacie proprie o convenzionate, o direttamente dagli ospedali, a cui giungono già convenientemente scontati.

D'altra parte, è noto che la legge n. 692 del 1955 fu ispirata alla finalità sociale di estendere ai pensionati di invalidità e vecchiaia il trattamento assistenziale di malattia, e, come risulta dal testo della stessa legge (art. 2) il legislatore seguì, al riguardo, il criterio di attribuire agli enti il compito di provvedere alla erogazione delle prestazioni per quei soggetti che, prima del pensionamento, erano da essi enti rispettivamente assistiti. Con ciò è già individuabile un chiaro motivo specifico della indicazione analitica degli enti beneficiari dello sconto disposto appunto quale mezzo al fine di agevolare i nuovi compiti assistenziali, e si evidenzia così quella razionale giustificazione che, come si è detto, costituisce sufficiente motivo per escludere che la diversità di disciplina adottata per regolare situazioni diverse si ponga in contrasto col principio di eguaglianza.

Non ha poi, ad avviso della Corte, maggior pregio la censura secondo cui il principio di eguaglianza sarebbe violato per la irrazionalità che vizierebbe la imposizione di cui all'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, che prevede il prezzo fisso per i medicinali e che è stato dettato dalla opportunità di sottrarre questo delicato settore alla concorrenza, e quindi ad eventuali ribassi di prezzo, nel timore che questi ultimi potessero in qualche modo influire sulla qualità dei prodotti e, di conseguenza, sulla salute pubblica.

Ed invero, mentre è agevole rinvenire una sostanziale coincidenza di fini fra le disposizioni ora menzionate, poiché entrambe tendono, sia pure attraverso mezzi diversi, alla tutela della salute pubblica, non potendosi certo dubitare che tale sia lo scopo anche dello sconto in esame, devesi ritenere che la disposizione sullo sconto non si pone, comunque, in contrasto con l'esigenza rappresentata dal citato art. 125, poiché trattasi di sconto non rimesso alla discrezionalità del fabbricante, ma disposto con legge per i fini di finanziamento della mutualità e, quindi, operante

in un campo del tutto diverso da quello nel quale invece è destinato ad incidere il citato art. 125.

3. - Devesi ora procedere alla trattazione della questione sollevata in relazione alla presunta violazione del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione, data l'influenza che le considerazioni da svolgere al riguardo, possono avere circa la soluzione di talune delle altre questioni prospettate.

La illegittimità, sotto il detto profilo, è stata sostanzialmente dedotta sulla base di argomentazioni tendenti a dimostrare la eccessività dello sconto imposto a carico dei produttori, che inciderebbe in misura percentualmente eguale su tutte le aziende, indipendentemente dalla loro potenzialità economica e dalla proporzione delle vendite dei prodotti soggetti allo sconto e, comunque, finirebbe col compromettere la redditività delle aziende.

Questa tesi è stata sostenuta altresì da considerazioni relative al sistema di determinazione dei prezzi dei medicinali da parte del CIP (Comitato interministeriale prezzi), in base alle quali si afferma che, in concreto, il detto organo non potrebbe tener conto della incidenza dello sconto, sia perché il prezzo dovrebbe essere riferito esclusivamente ai costi di produzione dei medicinali, e quindi indipendentemente da un fattore estrinseco e successivo quale lo sconto *ex lege*, sia perché, comunque, non potrebbe conoscersi l'effettiva incidenza dello sconto sull'economia dell'azienda, se non in relazione all'effettivo volume delle vendite, sia perché, a tutto concedere, l'imposizione dovrebbe essere riferita alla capacità contributiva attuale dell'azienda, e non a quella che potrebbe risultare da eventuali e futuri correttivi operati sui prezzi, che concorrerebbero a modificare la situazione economica solo successivamente, e di non poco, all'assoggettamento delle imprese allo sconto.

Occorre anzitutto ricordare, con riguardo alle obiezioni mosse dall'Avvocatura dello Stato e dalla difesa degli istituti mutualistici, circa l'applicabilità nella specie della invocata norma costituzionale e riferite alla asserita natura non tributaria dell'imposizione in discorso, che appunto escluderebbe l'operatività del principio della capacità contributiva, che questa Corte con la sentenza n. 70 del 1960, dopo avere riconosciuto nello sconto la sostanza di un sacrificio pecuniario derivante dalla privazione di una parte dell'utile altrimenti spettante ai produttori, che si traduce in prelievo di ricchezza a carico dei soggetti ed a favore di enti pubblici, istituito con atto dell'autorità e senza il concorso del soggetto passivo, ne ha ravvisato la natura giuridica di prestazione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 della Costituzione.

Questa Corte inoltre con la sentenza n. 92 del 1972, occupandosi dello sconto sulla vendita dei medicinali imposto dalla stessa norma ora denunciata a carico di farmacisti, ha ritenuto applicabile in materia il

citato art. 53 Cost. espressamente riconoscendo la conformità delle norme al « sistema delle leggi tributarie quando prevede che l'intera obbligazione di sconto ricade in primo tempo e luogo sul farmacista, salvo successiva rivalsa sul produttore » ed altrettanto esplicitamente ravvisando un evidente parallelismo fra la situazione del farmacista e quella del sostituto d'imposta, « rispondente a criteri di tecnica tributaria, basati sulla finalità di agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi ».

Ed è appena il caso di aggiungere che l'imposizione dello sconto trova piena analogia in quella serie di prestazioni coattive che sono imposte per sopperire ai fini pubblici riservati allo Stato o affidati ai suoi organi speciali o ad enti che lo Stato stesso crea o riconosce per il conseguimento dei fini stessi, essendo evidenti la sussistenza del fine pubblico, quale è appunto la tutela della salute, anche se riferita ad una individuata categoria di soggetti: la destinazione del provento ad enti pubblici, nonché la coattività della prestazione, che si concreta nel diritto alla riscossione dell'importo dello sconto da parte dell'ente e che, sostanzialmente, si atteggia come un vero e proprio contributo, promanante direttamente dalla legge.

Non vi è dubbio, quindi, che nella specie si versi in materia regolata dall'art. 53 della Costituzione.

Peraltro, la questione è infondata nel merito.

Questa Corte, occupandosi di analoga questione sollevata proprio in relazione alla lamentata eccessività degli sconti imposti ai farmacisti, con la citata sentenza n. 92 del 1972 ha già ritenuto che per capacità contributiva deve intendersi l'idoneità soggettiva all'obbligazione d'imposta deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata, senza che spetti al giudice della legittimità delle leggi valutare e determinare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore, salvo il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme.

Applicando anche al caso in esame il riferito principio, ne segue che è precluso alla Corte, sia quell'esame analitico delle varie componenti della situazione economica delle aziende in funzione della incidenza dello sconto sui loro bilanci, pur così diffusamente compiuto dalla difesa delle società produttrici e che riflette precipuamente la valutazione del margine di utile loro spettante in relazione al calcolo delle componenti del prezzo nella determinazione che ne effettua l'organo competente; sia, a maggior ragione, la valutazione della situazione economica generale del settore e particolare delle singole aziende. Ed invero, non può negarsi, nella specie, la realtà del presupposto del tributo, identificabile nella concreta esistenza del prezzo di vendita, mentre la misura dell'obbligazione appare conforme al precetto costituzionale, perchè è rapportata

percentualmente al presupposto stesso di cui rappresenta una funzione, e risulta così direttamente da esso deducibile.

È certamente possibile che dal maggiore o minore equilibrio del rapporto fra tali elementi nascano, in pratica, conseguenze di natura economica afferenti la redditività delle imprese, e quindi la loro stessa funzionalità, ma trattasi di elementi che, giusta il criterio di massima sopra richiamato, sfuggono al controllo di legittimità costituzionale, riflettendo un giudizio sulla equità ed opportunità della legge che andrebbe ad incidere nel campo riservato all'esclusivo apprezzamento del legislatore, il quale, del resto, ne assume ovviamente piena e intera responsabilità politica.

4. - La difesa delle imprese ha particolarmente insistito, a questo proposito, sull'impossibilità di apportare un correttivo alla gravità della imposizione in sede di determinazione del prezzo base dei medicinali, da parte del CIP e, per questa via, ha prospettato la irrazionalità del sistema collegando casualmente la presunta illegittimità della norma impugnata alla circostanza che essa si inserirebbe in un sistema di determinazione dei prezzi che renderebbe arbitraria ed irrazionale la disciplina legislativa.

Ma, anzitutto, si deve osservare che, nella interpretazione che ne è stata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, e da quella ordinaria, non è dato rinvenire elementi che suffraghino la lamentata impossibilità di valutare la incidenza dello sconto sulla situazione economica delle aziende ai fini della determinazione del prezzo, e rivelino così la presenza del vizio lamentato, ed anzi è dato desumere il contrario.

L'art. 2 del d.l.l. n. 363 del 1946, si limita infatti a prevedere genericamente una fase istruttoria del procedimento di determinazione dei prezzi, affidato alla Commissione centrale prezzi, che ha facoltà di avanzare proposte al CIP e l'art. 13 del d.l.c.p.s. n. 896 del 1947 accenna all'accertamento dei costi delle merci, dei servizi e delle prestazioni che il CIP può affidare ad ispettori all'uopo nominati, che hanno facoltà di prendere in esame registri, libri e corrispondenza delle imprese interessate, oltre che ad indagini, accertamenti e rilievi che lo stesso Comitato può richiedere ad uffici statali, ai fini dell'espletamento del suo compito istituzionale, che resta definito dall'art. 1 del d.l.l. n. 347 del 1944 nel « coordinamento e nella disciplina dei prezzi » e che si concreta (art. 4 dello stesso d.l.l.) nella facoltà di determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed alla esportazione, nonché i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità.

Questa disciplina legislativa, dettata dalla esigenza di unificazione e perequazione dei prezzi ai fini della tutela della stabilità della moneta e del valore reale dei salari, pur nella sua lata formulazione, prevede

dunque una fase di accertamento di elementi obiettivi, che si estende indubbiamente alla totalità dei fattori economici che incidono sui prezzi (sent. 103 del 1957). E la pur ampia discrezionalità del CIP richiede comunque l'uso dei criteri tecnici il cui ambito, come pure questa Corte ha già avuto occasione di affermare espressamente con la menzionata sentenza, è segnato « dall'accertamento del costo delle merci con un margine di utile ».

Ciò vuol dire, anzitutto, che è necessario che le attività del CIP come ha riconosciuto ripetutamente la giurisprudenza del Consiglio di Stato, si svolgano in forme tali da garantirne la piena legittimità attraverso l'osservanza dei criteri suddetti e mediante l'emanazione di provvedimenti motivati congruamente, in modo da consentire un'efficace applicazione dell'ordinario sindacato di legittimità; e, più precisamente, può affermarsi che il provvedimento del CIP trova limiti indubbiamente anche nel sistema economico in cui è destinato ad operare e deve tener conto, quindi, delle regole proprie di un'economia di mercato per cui il prezzo deve essere remunerativo, cioè determinato, in considerazione anche della realizzazione di un profitto da parte delle imprese.

Comunque, anche nella ipotesi che si trattasse di un sistema non del tutto armonizzato con la disposizione legislativa impugnata nei sensi lamentati dalle case produttrici, tratterebbesi in ogni modo di una prassi amministrativa, certamente suscettibile di adeguamento alla nuova situazione economica del settore, e concretantesi in provvedimenti amministrativi impugnabili avanti al Consiglio di Stato e mai potrebbe inferirsene la illegittimità delle norme impuginate sotto il profilo delineato, dato che la determinazione dei prezzi obbedisce a criteri che non costituiscono certo applicazione delle stesse norme impuginate, le quali, come è pacifico, riguardano esclusivamente l'imposizione dello sconto. L'art. 33 del decreto 26 ottobre 1970 offre, d'altra parte, un diretto ed idoneo strumento legislativo di adeguamento nel senso indicato, con la espressa attribuzione al CIP sia del compito di effettuare, entro il 31 ottobre 1971, e successivamente ogni tre anni, una indagine sul rapporto fra costi di produzione ed i prezzi dei medicinali, sia di effettuare entro il 31 dicembre dello stesso anno una revisione dei prezzi di tutti i medicinali sulla base di un nuovo meccanismo di determinazione dei prezzi da stabilirsi dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica). E proprio l'ampia documentazione di studi ed indagini prodotta in atti è valida testimonianza della concretezza della materia che si offre agli organi competenti per la realizzazione di tale comando legislativo.

Nè può portare a diversa conclusione la lamentata circostanza, secondo cui l'adeguamento in discorso avverrebbe comunque solo in un momento successivo all'entrata in vigore dello sconto, perchè tale successione temporale, insita del resto nel tipo di fenomeno economico in esame, rappresenta, comunque, un elemento di fatto che, anche per la

brevità dei tempi di adeguamento legislativamente previsti, non è tale da indurne l'arbitrarietà o l'irrazionalità del sistema. Neppure può giovare alla tesi della difesa delle imprese produttrici la prospettata impossibilità tecnica di procedere ad una determinazione dei prezzi che sia frutto di una valutazione preventiva della incidenza dello sconto. Invero, è da considerare che non mancano elementi su cui fondare le determinazioni in discorso se, come è noto, la scienza economica conosce la previsione (in quanto esista, come nella specie indubbiamente esiste), di una linea assegnabile al divenire di determinati fatti economici, tale da garantire un sufficiente margine di attendibilità, specie se di ordine particolare, cioè relativa a questo o quel settore circoscritto dell'economia di un dato Paese, dove è più agevole tener conto delle principali circostanze più direttamente influenti, con riferimento alle condizioni dell'industria in date fasi del ciclo produttivo, ovvero alla stima delle disponibilità e dei bisogni, da cui dipende appunto il futuro andamento del mercato. Circostanze, le quali possono indubbiamente, una volta riaccostate e coordinate, servire come base a concrete, anche se prudenti, prospettive d'insieme.

Tutte le considerazioni sopra esposte valgono ad escludere l'irrazionalità della disciplina impugnata in relazione al sistema di determinazione dei prezzi e valgono quindi anche ad escludere la fondatezza della questione di legittimità prospettata, sotto l'ulteriore particolare profilo, della violazione dell'art. 3 Cost. per effetto della asserita valutabilità soltanto *ex post* della incidenza dello sconto sui prezzi e conseguentemente sulla situazione economica delle singole imprese.

5. - Quanto premesso rende altresì agevole la soluzione delle questioni sollevate con riferimento alla presunta violazione degli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione.

Tali censure, infatti, sono sostanzialmente tutte fondate sulla pretesa eccessiva entità dello sconto in funzione del criterio con cui è fissato il prezzo e sulle conseguenze del lamentato squilibrio che si verificherebbero quando l'antieconomicità della produzione dovesse provocare o la cessazione della attività delle imprese, incidendo così sulla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), o la concentrazione in oligopoli della produzione stessa, dando luogo alla denunziata situazione di contrasto con i requisiti previsti per la riserva di legge o il trasferimento di imprese allo Stato od enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti (art. 43 Cost.); o, infine, il deterioramento qualitativo o la riduzione delle disponibilità dei medicinali, con le possibili conseguenze negative per la salute pubblica, in violazione della relativa garanzia costituzionale (articolo 32 Cost.).

Anche qui, in realtà, si configura nelle censure un contrasto non tanto tra le norme impugnate e gli invocati principi e garanzie costituzionali, quanto tra questi ed il sistema di determinazione dei prezzi ad opera del CIP: e valgono le considerazioni sopra svolte per escludere l'influenza di tali elementi in ordine alla fondatezza delle questioni sollevate.

D'altra parte, l'infondatezza delle censure riferite ai principi di cui agli artt. 41 e 43 Cost. è evidente anche sotto altro aspetto, ove si tenga presente la definizione dello sconto come prestazione patrimoniale, cui la Corte è pervenuta con la già menzionata sentenza n. 70 del 1960, definizione dalla quale consegue ovviamente che la materia in esame rientra nella sfera di applicazione dell'art. 23 Cost. ed è pertanto estranea all'art. 41 Cost., che disciplina, invece, la iniziativa economica privata, ed all'art. 43 Cost., che a sua volta consente alla legge, fra l'altro, la possibilità di attribuire a enti pubblici, per ragioni di utilità generale, e in esclusiva, determinate categorie di imprese. La Corte, del resto, con la ripetuta sentenza n. 70 del 1960 ebbe già a dichiarare infondata la questione sollevata contro l'art. 4 della legge del 1955 sotto il profilo della violazione dell'art. 41 Cost. proprio perché la ritenne assorbita per i suddetti motivi.

A proposito, poi, della questione sollevata in relazione all'art. 32 Cost. è altresì da osservare che i paventati effetti negativi sulla salute, si configurano solo come eventuali accidentalità di fatto, al di fuori della previsione normativa impugnata ed in contrasto con la disciplina della produzione farmaceutica, che si svolge previa registrazione di ogni singolo prodotto, successiva al rigoroso esame ed alla approvazione da parte degli organi sanitari competenti (Ministero della sanità) e che è tutelata, comunque, da precise norme penali. Onde anche sotto questo profilo trattasi di materia non suscettibile di raffronto con le norme costituzionali invocate.

6. - Parimenti infondata è la censura sollevata in relazione alla presunta violazione dell'art. 23 Cost., sotto altro particolare profilo.

L'illegittimità dovrebbe riscontrarsi nella assoluta discrezionalità che la norma impugnata attribuirebbe agli enti mutualistici per quanto riguarda la scelta del sistema di assistenza indiretta, con l'acquisto di medicinali presso i normali canali commerciali e la relativa applicazione dello sconto, in luogo della gestione diretta della distribuzione dei medicinali stessi, e nel contrasto che così si concreterebbe con l'invocato precetto costituzionale.

La riserva di legge di cui all'art. 23, peraltro, ha lo scopo di garantire che la determinazione degli estremi della prestazione imposta sia

effettuata in sede legislativa onde garantire il cittadino dagli abusi che una troppo lata discrezionalità in materia potrebbe provocare da parte del potere esecutivo. Ora, dopo la sentenza n. 70 del 1960, che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 4 della legge n. 692 del 1955 solo per quella parte che consentiva al Ministro della sanità di fissare discrezionalmente la misura dello sconto anche in eccedenza alla misura ivi prevista, la norma è, sotto questo aspetto, in armonia col dettato costituzionale, risultando gli altri elementi della prestazione predeterminati dalla legge. Ed il fatto che la imposizione patrimoniale in esame così delimitata nella sua potenziale incisività, possa essere resa operante a seguito di scelta degli enti espressamente a ciò autorizzati dalla legge stessa non attiene al momento impositivo della prestazione, coperto interamente dalla norma legislativa, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi, rispetto all'esigenza garantistica che sta alla base della norma costituzionale, è indifferente, una volta che, come si è detto, la prestazione risulti sufficientemente precisata dalla legge.

Ai fini del rispetto della norma costituzionale invocata non è pertanto necessario che la legge detti criteri direttivi agli enti mutualistici per quanto riguarda la adozione dell'uno o dell'altro sistema di assistenza.

7. - Infine, anche la censura concernente il presunto contrasto dell'articolo unico della legge 1035 del 1970 con l'articolo 77 Cost. è infondata.

Si afferma sostanzialmente nelle ordinanze del pretore di Firenze che, aderendo alla interpretazione estensiva della norma impugnata sostenuta dagli enti mutualistici nei giudizi principali, si riconoscerebbe il diritto degli stessi a conseguire il beneficio dello sconto per il periodo di vigenza del decreto non convertito 27 agosto 1970, n. 621, relativamente ai rapporti « svoltisi interamente ed esauritisi » sotto la vigenza del decreto stesso.

Ed il giudice *a quo*, sia pure implicitamente, mostra di aderire a tale tesi interpretativa perchè proprio nella detta estensione ravvisa la violazione dei limiti di cui all'art. 77 della Costituzione alla regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito e, motivando sul punto della rilevanza, accenna al riguardo esplicitamente che vi è contesa fra le parti circa « la decorrenza » dello sconto obbligatorio.

Se è vero che, come afferma la difesa degli enti mutualistici, si pone nella specie una questione di interpretazione delle norme impuginate di competenza del giudice *a quo* è anche vero che, sia pure implicitamente, lo stesso giudice ha mostrato di accogliere quella interpretazione della

norma che egli ritiene contraria al precetto costituzionale, ed ha quindi adempiuto al suo obbligo, il che rende ammissibile la questione stessa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa degli enti.

Peraltro, quanto al merito, è sufficiente ricordare che questa Corte, con la sentenza n. 89 del 1966, ha già riconosciuto che l'art. 77 Cost. si propone soltanto lo scopo di regolare le conseguenze della mancata conversione dei decreti-legge, senza porre alcun limite alla facoltà del legislatore stesso di disciplinare, secondo una scelta demandata alla sua valutazione politica, i rapporti sorti sulla base dei decreti non convertiti. In altri termini, la disposizione costituzionale non pone al potere di regolamentazione retroattiva in discorso altri limiti se non quelli rappresentati dal rispetto delle altre norme e principi costituzionali, che, sotto il profilo ora in esame, non vengono in discussione, tanto più che la norma impugnata rappresenta la fedele traduzione, in termini di legislazione ordinaria, del precetto costituzionale, attribuendo essa testualmente efficacia « ai rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del d.l. 27 agosto 1970, n. 621 ».

Indipendentemente quindi dalla maggiore o minore estensione dell'efficacia della norma impugnata, la cui determinazione resta nel campo riservato alla competenza del giudice *a quo*, la questione deve essere dichiarata infondata. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 1. - La questione di legittimità costituzionale è sollevata dall'ordinanza di rinvio nei seguenti termini.

Dal principio (affermato da questa Corte con sentenza n. 70 del 1970) che lo sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali è configurabile come prestazione patrimoniale ai sensi dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, come prelievo, ai fini pubblici, di parte dell'utile spettante ai produttori ed ai farmacisti, deriverebbe la conseguenza che la misura di detto sconto debba essere praticata « in ragione della capacità contributiva » dei soggetti gravati, secondo l'art. 53 della Costituzione. Il che non si verificherebbe nella situazione legislativa in esame (art. 4, comma terzo, legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato, solo per le percentuali di sconto, con l'art. 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034). Ciò per duplice motivo: a) perchè, dovendo il farmacista anticipare la quota di sconto stabilita a carico del produttore, si darebbe luogo ad una prestazione aggiunta, con l'onere della rivalsa ed il rischio di un suo esito negativo; b) perchè, rimanendo

in tal modo indeterminata l'entità della prestazione del farmacista, verrebbe alterato il rapporto proporzionale tra prestazione imposta e capacità contributiva del soggetto gravato, in contrasto con il suindicato art. 53 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Va dato atto che l'ordinanza di rinvio, in conformità ad affermata giurisprudenza, muove dalla premessa di base che la disposizione impugnata debba interpretarsi nel senso che, non la frazionata, ma l'intera obbligazione di sconto ricada, in primo tempo e luogo, sul farmacista, salvo successiva rivalsa sul produttore. La questione di costituzionalità è coerentemente sollevata in dipendenza di questa premessa interpretativa.

Ciò posto, la Corte esclude, tuttavia, che si tratti di disposizione anomala, divergente dal sistema delle leggi tributarie. Al contrario, il sistema comporta ed ammette che, come riconosciuto in via generale dall'art. 14 del testo unico sulle imposte dirette, « chi, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento della imposta, in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili, ha diritto di rivalsa ».

La configurazione di « sostituti d'imposta », in luogo e vece di altri soggetti, con i quali intercorrano rapporti giuridico-economici, risponde a criteri di tecnica tributaria, basati sulla finalità di agevolare l'accertamento e la riscossione dei tributi. A tale fine, quei rapporti, di fronte ai beneficiari del tributo, vengono considerati in modo unitario, onde eliminare difficoltà pratiche.

Tale l'esempio fornito dalla situazione in esame, in cui, nell'ambito dei rispettivi rapporti tra le parti, la posizione del farmacista di fronte al rapporto interno con gli istituti ed enti beneficiari dello sconto, assume diretta e palese connessione, diversamente dalla posizione distaccata e meno evidenziata dei soggetti produttori dei medicinali di provenienza. Il che spiega e giustifica la concentrazione dell'obbligo di prestazione in unico soggetto, salvo a questi regolare successivamente, dal lato esterno al suaccennato rapporto con enti ed istituti, il suo personale stato creditorio.

3. - Questi concetti vanno ora integrati con le seguenti considerazioni, particolarmente attinenti all'art. 53 della Costituzione di cui si è denunciata la violazione.

Si assume che il collegamento tra imposizione e capacità contributiva viene qui ad essere distorto, per effetto della dilatazione del carico tributario, con alterazione in eccesso del risultato quantitativo. Ma l'as-

sunto non considera, nel suo preciso contenuto, il concetto di capacità contributiva, quale delineato uniformemente nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 45 del 1964; nn. 16 e 50 del 1965; n. 89 del 1966; n. 97 del 1968).

Per capacità contributiva deve intendersi l'idoneità soggettiva alla obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al quale la prestazione è collegata. Questo collegamento ad un presupposto condiziona esclusivamente, e nello stesso tempo esaurisce, il riconoscimento di detta idoneità.

Ciò senza che spetti al giudice della legittimità delle leggi valutare e determinare, in funzione dell'art. 53 Cost., l'entità e la proporzionalità dell'onere tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore (sentenze n. 89 del 1966; n. 124 del 1971): salvo il controllo di legittimità sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme, ipotesi da escludersi nel caso in esame per le ragioni spiegate al numero precedente. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 94 - *Pres. Chiarelli - Rel. Benedetti - Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino, Virga) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese)*.

Sicilia - Tributi doganali - Riscossione delle risorse proprie della Comunità economica europea - Modifica dei capitoli di bilancio - Conflitto di attribuzione - Inammissibilità.

(Cost., art. 134; d.P.R. 16 aprile 1971, n. 321).

È inammissibile per tardività il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente della Regione Siciliana contro la circolare 22 marzo 1971, n. 155 del Ministero delle Finanze, sulla istituzione di nuovi capitoli di bilancio per la riscossione dei tributi propri della Comunità economica europea, in attuazione del d. P. R. 16 aprile 1971, n. 321 (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare 22 marzo 1971, n. 155 del Ministero delle Finanze avente ad oggetto « istituzione di nuovi capitoli di entrate e modifica alla denominazione di altri capitoli nel corrente esercizio finanziario 1971 ».

La decisione ripropone il problema sull'ammissibilità delle impugnative di atti esecutivi rispetto ad altri non impugnati. Per i precedenti in materia della Corte, vedasi *Foro it.* 1972, I, 1920.

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 96 - Pres. Chiarelli - Rel. Crisafulli - Presidente Regione Siciliana (avv. Sansone, Villari) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Composizione dei comitati provinciali e regionali I.N.P.S. - Mancata rappresentanza della Regione - Illegittimità costituzionale.

(St. Reg. Sic. art. 17 lett. f, 20; d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, artt. 34, 33).

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 34 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella parte in cui non prevedono, rispettivamente, che l'amministrazione regionale siciliana sia rappresentata in seno ai comitati provinciali e regionali dell'INPS (1).

(*Omissis*). — Considerato: che gli artt. 17, lett. f), e 20 dello Statuto della Regione siciliana attribuiscono alla Regione stessa potestà legislativa e amministrativa in materia di « previdenza ed assistenza sociale »;

che, in ottemperanza a tali norme statutarie, l'art. 4 del d. P. R. giugno 1952, n. 1138, nell'operare il trasferimento alla Regione del decreto esercizio delle funzioni amministrative in detta materia, sta esplicitamente che l'Amministrazione regionale sia rappresentata dagli organi locali degli enti ed istituti pubblici esplicanti attività rientranti;

tra questi enti è compreso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in ordine al quale, tuttavia, l'art. 34 del decreto legislativo n. 639, concernente la composizione dei relativi Comitati provinciali, omette di prevedere in seno ad essi la rappresentanza della Regione;

la mancata rappresentanza non potrebbe ritenersi in alcun modo assorbita da una tesi dubitativamente prospettata dalla difesa dello Stato, in quanto i titolari degli Uffici provinciali del lavoro e della massima parte dei dipendenti quanto chiamati ad esercitare, nella Regione, anche funzioni di natura all'uopo posti alle dipendenze della Regione, giacché, in ogni altra considerazione di ordine più generale, nella Regione gli Uffici provinciali del lavoro partecipano ai comitati provinciali, quale ed istituzionale figura di organi dell'Amministrazione regionale.

La questione era stata sollevata dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza 10 novembre 1971, n. 181 (*Gazz. Uff.* 22 dicembre 1971, n. 323). Con la precedente sentenza 18 maggio 1972, n. 97, la Corte ha poi annullato, per incompetenza in sede di conflitto di attribuzione, sei decreti di costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S., senza la rappresentanza della Regione.

Vedi, ora, la legge 11 agosto 1972, n. 466, che colma la lacuna aperta dalla sentenza in rassegna.

side-
cui si
ontribu-
del carico
o. Ma l'as-

zione statale di cui fanno valere gli interessi, che potrebbero anche, in ipotesi, essere in conflitto con quelli dell'Amministrazione regionale; che deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo n. 639 del 1970, limitatamente alla sua applicazione nella Regione siciliana e nella parte in cui omette di prevedere, e quindi esclude, che la Regione stessa sia rappresentata nei Comitati provinciali dell'INPS, e la pronuncia va estesa, in applicazione dell'art. 27 della l. 11 marzo 1953, n. 87, al precedente art. 33, relativo al Comitato regionale per la Sicilia, che, per identici motivi ed entro i medesimi limiti, contrasta del pari con la competenza costituzionalmente attribuita in materia alla Regione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 18 maggio 1972, n. 98 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Crisafulli - Commissario dello Stato per la Regione siciliana (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione siciliana (avv. Ottaviano).

Sicilia - Legge regionale - Modalità di pagamento dell'IGE - Illegittimità costituzionale.

(St. Reg. Sic. art. 17; l. reg. 24 marzo 1972).

È costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana 24 marzo 1972, recante modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte a seguito di ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana contro la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1972 recante « Modalità di pagamento dell'imposta generale sull'entrata afferente a fattispecie tributarie maturate nel territorio della Regione ».

Per le decisioni citate in motivazione (n. 9 del 1957 e n. 14 del 1962) vedasi *Foro it.*, 1957, I, 340; id. 1962, I, 1061, vedi, anche, Corte cost. 21 giugno 1971, n. 138, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1,965).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 giugno 1972, n. 102 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Reale - Orlandi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Procedimento penale - Misura di sicurezza detentiva - Trattenimento in carcere del condannato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 13; c.p.p. art. 633, terzo comma).

Non è fondata, con riferimento alla tutela della libertà personale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 633 codice di proce-

dura penale, relativa al trattenimento in carcere del condannato ad una misura di sicurezza detentiva, ancorchè abbia già espiato la pena (1).

(*Omissis*). — 2. - Secondo la prospettazione dell'ordinanza la legittimità dell'art. 633, terzo comma, del c.p.p. è posta in dubbio sul presupposto che ne venga integrata la disposizione con la norma regolamentare che risulta dettata dal Governo, con il procedimento e con la forma propria della normazione secondaria regolamentare, di cui all'art. 7 della l. n. 100 del 1926 (sent. n. 40/1970; 72 e 91/1968 di questa Corte), al fine di stabilire le concrete modalità esecutive del trasferimento del condannato dall'istituto di pena ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola.

Ma dalla stessa prospettazione risulta chiaramente il vizio che ne inficia la correttezza logico-giuridica.

È principio generale, infatti, non essere consentito all'interprete di identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, secondo la gerarchia delle fonti del diritto positivo (art. 1 Disp. sulla legge in generale), valore inferiore e secondario; disposizioni, cioè, che non possono contenere norme contrastanti con quelle della legge (art. 4, primo comma, Disp. cit.).

Al contrario, alla legge deve riconoscersi, nell'ordinamento, posizione gerarchica e funzione prevalente, che la pone quale dato inderogabile di raffronto ai fini della conformità ad essa della norma regolamentare.

È perciò da escludersi il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l'esecuzione della legge medesima.

Orbene, limitando l'esame al solo comma terzo dell'art. 633 c. p. p., in relazione al quale lo stesso giudice *a quo* non ha enunciato autonome censure, è evidente che questa norma, nella genericità della sua formulazione, non risulta in contrasto col precetto costituzionale dell'art. 13. E ciò in quanto ne esula il significato che, come si è rilevato, si pretende desumere dalla concessione, erroneamente supposta, con la norma di cui all'art. 266, secondo comma, seconda parte, del citato Regolamento; il significato cioè che, se la persona sottoposta a misura di sicurezza preventiva sia già detenuta in espiazione di pena in uno stabilimento ordinario, vi debba rimanere, anche a pena espiata, fin quando l'Autorità di pubblica sicurezza non la prelevi per l'internamento altrove. — (*Omissis*).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 31 marzo 1970 dal pretore di Voltri sull'incidente di esecuzione proposto da ORLANDI MAURO (*Gazzetta Uff.* n. 143 del 10 giugno 1970).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 giugno 1972, n. 103 - Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Marche (n. c.).

Regione - Regione Marche - Approvazione del conto consuntivo per il 1970 - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 125, 119; l. reg. 24 novembre 1971).

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Marche 24 novembre 1971, sull'approvazione del conto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio 1970 (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale 22 luglio 1971, riapprovata dal Consiglio regionale delle Marche il 24 novembre 1971, recante « Approvazione del conto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio 1970 ».

Sulle conseguenze della mancata istituzione della Commissione di controllo, vedasi Corte cost. 1 marzo 1972, n. 36 in questa *Rassegna*, 1972, I, 179.

CORTE COSTITUZIONALE, 15 giugno 1972, n. 104 - Pres. Chiarelli - Rel. De Marco - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Jemolo, Orlando-Cascio).

Corte Costituzionale - Giudizi per conflitto di attribuzione - Pubblicazione del provvedimento impugnato meramente facoltativa - Irrilevanza sul termine del ricorso - Inammissibilità.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39; r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 2).

Sicilia - Concessione di impianti di raffinazione oli minerali - Conflitto di attribuzione con lo Stato - Appartenenza del potere alla Regione.

(St. Reg. Sic., art. 14, lett. d, 20).

Nei giudizi per conflitto di attribuzione, dovendosi applicare il regolamento di procedura davanti al Consiglio di Stato, non è rilevante, ai fini della identificazione del dies a quo per l'impugnativa, la pubblicazione del provvedimento, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, non prescritta da alcuna legge o regolamento, ma meramente facoltativa (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 21 dicembre 1971, per conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito del decreto 21 maggio 1971, n. 537, con il quale l'Assessore per l'industria e il commercio aveva concesso alla ISAB S.p.A. di installare

Spettamo alla Regione Siciliana i poteri relativi alla materia della concessione di impianti ed esercizio di raffinerie di oli minerali (2).

(*Omissis*). — 1. - In via pregiudiziale occorre esaminare la eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Regione.

Al riguardo si rileva:

Ai sensi del secondo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni e Stato e altre Regioni debbono essere proposti nel termine di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Per il precedente art. 22, poi, nel procedimento davanti alla Corte costituzionale (esclusi i procedimenti e giudizi di accusa) si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento di procedura per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

In materia di pubblicazione di atti o provvedimenti amministrativi, l'art. 2 di tale regolamento (approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642) dispone testualmente: « Qualora si pretende che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi di individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuto notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (del regno) o nel *Bollettino* degli annunci legali per la provincia ».

e gestire nel Comune di Melilli un impianto per la raffinazione di oli minerali.

La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1968, n. 105 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 1, 879) aveva chiarito che il termine per la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione da parte dello Stato contro atti regionali va riferito esclusivamente all'organo legittimato a proporlo, cioè al Presidente del Consiglio dei Ministri, a nulla rilevando la pregressa conoscenza dell'atto da parte della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, le quali non possono considerarsi incorporate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con sentenza 16 dicembre 1960, n. 74, in *Foro it.*, 1961, I, 378, il Giudice costituzionale aveva stabilito che nell'impugnativa per conflitto di attribuzione da parte dello Stato di un decreto del Presidente della Regione (siciliana), non riferentesi in alcun modo allo Stato stesso e, quindi, non soggetto a specifica notificazione, il termine per ricorrere decorreva dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* regionale.

In applicazione del principio generale di diritto processuale secondo cui l'atto che può formare oggetto di impugnazione deve essere portato a conoscenza del soggetto, cui la legge attribuisce la potestà di agire, il termine per proporre ricorso per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione e fra Regioni, avanti la Corte costituzionale, decorre, fuori dalle

Che l'atto impugnato nella specie, anche se adottato con la forma di decreto assessoriale, sia un semplice atto amministrativo (concessione) e non di governo non è contestato.

Poichè lo Stato non vi è direttamente contemplato, non doveva essergli notificato.

È stato, però, pubblicato, non risulta se d'ufficio o a richiesta di interessato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, seconda parte.

Per l'art. 15 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione siciliana, adottate con d.l.c.p.s. 25 marzo 1947, n. 204, nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* di detta Regione debbono essere pubblicati gli annunci e gli avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione e, su richiesta degli interessati, gli annunci e gli avvisi di cui è obbligatoria la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non risulta che ci sia legge o regolamento regionale da cui quella pubblicazione fosse prescritta.

Deve, dunque, ritenersi che si tratti di una pubblicazione non obbligatoria ma facoltativa, alla quale, per ovvie considerazioni, non può attribuirsi l'effetto contemplato nel sopra trascritto art. 2 del regolamento di procedura per il Consiglio di Stato.

Non può, in conseguenza, ritenersi che il termine per l'impugnativa in esame dovesse decorrere da quella pubblicazione, ma deve, invece,

ipotesi di pubblicazione imposta da una specifica norma, dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento riferite agli organi legittimati alla proposizione del ricorso (Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Giunta regionale). Siffatto orientamento, già delineato con sentenza 30 dicembre 1958, n. 82, in *Giur. cost.*, 1958, 1003, rimane attualmente confermato; nell'ipotesi di specie era stato, poi, adottato, con la forma del decreto assessoriale, un atto di concessione avente natura amministrativa e non di governo, nel quale lo Stato non era contemplato; atto non soggetto per espressa disposizione normativa a pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della regione.

(2) Riprendendo i concetti già enunciati nella già citata sentenza n. 82 del 1958, la Corte ha confermato il principio secondo cui essendo la specifica materia regolata dal d.l. 2 novembre 1933, n. 1741, conv. nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 e dal regolamento approvato con r.d. 20 luglio 1934, n. 1303, contenenti soprattutto norme di prevenzione per la pubblica incolumità ed evasioni fiscali, non è necessario che la Regione provveda a previi accordi anche con il Ministro per l'industria e commercio.

È auspicabile che *de iure condendo* si tenga conto della necessità di siffatti accordi, posto che la materia degli idrocarburi è da considerarsi di preminente interesse nazionale, soggetta a programmazione generale, suscettibile di regolamentazioni comunitarie in via di elaborazione; alle quali è lo Stato a doversi uniformare. Per una disciplina del genere, sempre in tema di impianti di distributori di carburanti, cfr. la successiva sentenza della Corte 27 luglio 1972, n. 151, di cui *infra*.

riconoscersi che dovesse decorrere da quello della conoscenza che il Presidente del Consiglio ne ha avuto attraverso la nota del Ministero dell'industria e commercio del 21 ottobre 1971, in atti depositata, rispetto alla quale il ricorso risulta tempestivo.

Nè può in contrario invocarsi la sentenza n. 74 del 1960 di questa Corte, perchè l'atto che formava oggetto del giudizio con tale sentenza definito — decreto del Presidente della Regione di annullamento d'ufficio per motivi di interesse pubblico di un provvedimento amministrativo definitivo — era un decreto del Governo regionale, la cui pubblicazione nella prima parte della *Gazzetta Ufficiale* della Regione è prescritta espressamente dal sopra citato art. 15 del d.l.c.p.s. n. 204 del 1947.

L'esaminata eccezione risulta, pertanto, infondata.

2. - Nel merito il ricorso è infondato.

La questione circa il trasferimento all'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana dei poteri relativi alla materia della concessione di impianto ed esercizio di raffinerie di oli minerali è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo che, allo stato della legislazione, non fosse configurabile un concerto tra Assessore regionale e Ministro e che, quindi, dovendo la potestà del Ministro per l'industria e commercio in materia essere esercitata di concerto con il Ministro per le finanze ed, eventualmente, con il Ministro per la marina mercantile, le competenze dei quali non erano state trasferite alla Regione, non potesse ammettersi la possibilità giuridica per l'Assessore all'industria e commercio della Regione di provvedere.

Ma questa Corte, con sentenza 18 dicembre 1958, n. 82, respinse tale tesi, in sostanza, affermando:

1) che la materia è tuttora disciplinata soltanto dal decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 (conv. nella legge 8 febbraio 1934, n. 367) e dal relativo regolamento approvato con r.d. 20 luglio 1934, n. 1303;

2) che non possono porsi ai poteri attribuibili alle Regioni da norme costituzionali limiti che non siano costituzionalmente giustificati;

3) che l'esigenza del concorso nell'emanazione del provvedimento, voluto dalla legge, di altre Amministrazioni centrali dello Stato, i cui poteri non siano stati trasferiti alla Regione, può ben essere manifestato senza la forma tipica del concerto, mediante accordi tra Stato e Regione.

Nel caso in esame, l'Assessore regionale, uniformandosi scrupolosamente alla citata sentenza, come risulta dalla premessa dell'impugnato decreto, prima di emmetterlo, ha ottenuto il consenso non soltanto del Ministro per le finanze e di quello per la marina mercantile, ma anche dello Stato Maggiore della Difesa e di tutti gli organi statali, che, ai sensi del regolamento n. 1303 del 1934 possono avere interesse, anche indiretto, nella materia.

A sostegno del gravame viene, perciò, prospettata una nuova tesi che, logicamente, dovrebbe condurre alla negazione di ogni competenza in materia da parte della Regione, ma che, in concreto, sembra limitata alla richiesta che la Regione provveda previo accordo anche col Ministro per l'Industria e Commercio.

Come si è esposto in narrativa, infatti, si sostiene:

— che la materia degli idrocarburi e degli impianti che li concernono è di innegabile, preminente interesse nazionale;

— che, pertanto, deve formare oggetto di una programmazione globale, che abbracci tutto il territorio nazionale, anche ai fini di una organica e funzionale collocazione territoriale degli impianti;

— che la materia presenta anche una notevole rilevanza nei rapporti con il MEC tanto che è in corso l'elaborazione di un regolamento, al quale l'Italia, quale membro della Comunità, dovrebbe uniformarsi.

Anche questa tesi, peraltro, risulta completamente destituita di giuridico fondamento.

Come è stato affermato anche nella sopra citata sentenza n. 82 del 1958, la competenza attribuita in materia alla Regione dal relativo Statuto trova limiti soltanto nelle leggi costituzionali dello Stato.

A tutt'oggi, sul piano della legislazione, la materia è disciplinata soltanto dal d.l. n. 1741 del 1933 e relativo regolamento, che non hanno certo carattere di leggi costituzionali.

Per giunta, tale disciplina ha chiaramente per oggetto soprattutto la sorveglianza diretta ad evitare evasioni fiscali e la garanzia della pubblica incolumità.

Ne consegue che le deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, pur apprezzabili, in senso astratto e forse anche *de jure condendo*, non hanno in atto alcuna base concreta sul piano legislativo ordinario e tanto meno su quello costituzionale.

Non si possono, pertanto, in base ad esse disapplicare norme che, invece, come si è posto più volte in rilievo hanno indiscusso carattere costituzionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 giugno 1972, n. 105 - Pres. Chiarelli - Rel. Crisafulli - Pasini (avv. Amigoni), Galli (avv. Sorrentino e Bovio).

Stampa - Riposo settimanale degli addetti - Fissazione obbligatoria tra la domenica e il lunedì - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 21; l. 22 febbraio 1934, n. 370; artt. 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 28).

Sono costituzionalmente illegittime, con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero, le disposizioni della l. 22 febbraio 1934,

n. 370 che fissano obbligatoriamente il riposo settimanale degli addetti alle aziende editrici di giornali fra le ore 13 della domenica e le ore 14 del lunedì (1).

(*Omissis*). — 3. - A giudizio della Corte, le disposizioni fin qui ricordate sono tra loro interdipendenti, formando nel loro insieme un sistema unitario che conduce — obiettivamente — al risultato di impedire, dalle ore 13 della domenica alle 12 del lunedì, la libera diffusione e circolazione delle notizie e delle opinioni, sia a mezzo della stampa periodica, sia attraverso altri mezzi equipollenti, eccezion fatta per il mezzo radiofonico (oggi, radiotelevisivo).

Tuttavia, poichè alcune tra esse, e specificamente gli artt. 13 e 14, appaiono rivolte al fine primario di garantire che il riposo settimanale dei dipendenti dalle agenzie giornalistiche e similari abbia sempre e necessariamente luogo la domenica, deve essere qui preliminarmente rilevato che una siffatta rigida disciplina non potrebbe, oggi, ritenersi imposta dal principio costituzionale che tutela il diritto (irrinunciabile) dei lavoratori al riposo settimanale (oltre che alle ferie annuali). Nessun accenno alla domenica o ad altro giorno determinato si rinviene, infatti, nel terzo comma dell'art. 36, che — come questa Corte ha già avuto occasione di affermare nelle sentenze n. 150 del 1967 e n. 146 del 1971 — si limita ad enunciare il principio del riposo settimanale, senza regolarne l'esercizio e senza prescrivere, per tutte le possibili ipotesi, una rigorosa periodicità.

Sgombrato così il campo dell'indagine da insussistenti esigenze di rispetto dell'art. 36, la cui attuazione bene può assumere, invece, forme più elastiche e comunque differenziate secondo la varia natura propria di ciascuna attività, deve riconoscersi per il particolare regime dettato per la stampa periodica, per le agenzie di notizie ed altrettanti mezzi di diffusione del pensiero contrasta con l'art. 21 Cost., che solennemente proclama uno tra i principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico, garantendo a « tutti » il diritto di manifestare liberamente

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze: 30 novembre 1970 del pretore di Trieste (*Gazzetta Uff.* n. 42 del 17 febbraio 1971); 31 dicembre 1970 del pretore di Bari (*Gazzetta Uff.* n. 99 del 21 aprile 1971); 18 marzo 1971 del pretore di Bologna (*Gazzetta Uff.* n. 151 del 16 giugno 1971); 5 aprile 1971 del pretore di Napoli (*Gazzetta Uff.* n. 170 del 7 luglio 1971), 6 agosto 1971 del pretore di Milano (*Gazzetta Uff.* n. 323 del 22 dicembre 1971); 30 settembre 1971 del pretore di Torino (*Gazzetta Uff.* n. 23 del 26 gennaio 1972).

Per precedenti giurisprudenziali e dottrinali relativi, in specie, alla tutela del riposo settimanale (art. 36, 3° comma, Cost.), all'art. 21 Cost., al sequestro di giornale, vedasi *Foro it.* 1972, I, 1912.

il proprio pensiero « ogni mezzo di diffusione » e dettando per di più ulteriori e specifiche norme a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile ai fini dell'informazione dei cittadini e quindi della formazione di una pubblica opinione avvertita e consapevole.

Naturalmente, che « tutti » abbiano diritto di manifestare il proprio pensiero « con ogni mezzo », non può significare che tutti debbano avere, in fatto, la materiale disponibilità di tutti i possibili mezzi di diffusione, ma vuol dire, più realisticamente, che a tutti la legge deve garantire la giuridica possibilità di usarne o di accedervi, con le modalità ed entro i limiti resi eventualmente necessari dalle peculiari caratteristiche dei singoli mezzi o dalla esigenza di assicurare l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o dalla tutela di altri interessi costituzionalmente apprezzabili, giusta i criteri di cui questa Corte ha fatto applicazione in varie occasioni (sentenze n. 59 del 1960, n. 48 del 1964, n. 11 del 1968).

4. - Ora, come risulta dalla analitica esposizione che se n'è fatta qui sopra al punto 2, le disposizioni della legge del 1934, di cui è questione, contengono una disciplina ispirata a criteri del tutto opposti rispetto a quelli innanzi precisati. Per un verso, e con particolare riguardo alla stampa periodica, determinano, infatti, un rigoroso sistema di limiti temporali alla diffusione, manifestamente eccedenti rispetto al fine di realizzare il riposo settimanale dei lavoratori addetti al settore ed in nessun modo giustificati da esigenze di tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. Per altro verso, spingendosi oltre l'ambito della stampa periodica, giungono sino a inibire (art. 26, primo comma) l'uso di una serie indefinita di altri mezzi di diffusione al pubblico (quali potrebbero essere, ad esempio, notiziari parlati, filmati, ecc.) nel corso di un periodo di tempo press'a poco coincidente con quello durante il quale è sospesa la pubblicazione dei giornali.

Ne risulta perciò, dal lato attivo, indebitamente compressa la libertà di manifestazione (libertà di dare e divulgare notizie, opinioni, commenti); e ne risulta altresì menomato — dal punto di vista, invece, dei destinatari della manifestazione — l'interesse generale, anch'esso indirettamente protetto dall'art. 21, alla informazione; il quale, in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee.

5. - L'accennato contrasto delle disposizioni denunciate con l'art. 21 Cost. ne comporta la declaratoria di illegittimità costituzionale, restando assorbiti gli altri profili dedotti nelle ordinanze. Fa eccezione il secondo

comma dell'art. 14, che si limita a stabilire le regole del riposo settimanale per turno nei confronti del personale addetto alla vendita dei giornali, in ordine al quale la questione di legittimità costituzionale deve dichiararsi non fondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 15 giugno 1972, n. 106 - Pres. Chiarelli - Rel. Mortati - Nieddu (n. c.).

Reato - Reato e pena - Proscioglimento per totale infermità di mente - Ricovero in manicomio giudiziario per un periodo minimo - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.p. art. 222).

Non è fondata, con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 codice penale, che stabilisce il periodo minimo di ricovero in manicomio giudiziario per l'imputato prosciolto per totale infermità di mente (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 9 settembre 1971 dal giudice istruttore del Tribunale di Nuoro (*Gazzetta Uff.* n. 37 del 9 febbraio 1972).

Per le precedenti decisioni sul problema di legittimità costituzionale della presunzione di pericolosità sociale (art. 204, primo e secondo comma, cod. pen.), Corte cost. 10 marzo 1966, n. 19 in *Foro it.*; 1966, I, 349, Corte cost. 9 giugno 1967, n. 68, idem 1967, I, 1366).

Circa il contrasto dell'art. 224, secondo comma, cod. pen. con l'art. 3 Cost. nella parte in cui rende automatico il ricovero in riformatorio giudiziario di tutti i minori di anni 14, resi colpevoli di delitti, cfr. Corte cost. 20 gennaio 1971, n. 1, in questa *Rassegna* 1971, I, 1, 213.

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 110 - Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi - Antinori (n. p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Fallimento - Mancata audizione degli interessati da parte del Tribunale - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 24; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 147, 162, 195).

Fallimento - Bancarotta semplice - Omessa tenuta dei libri contabili - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217).

Procedimento penale - Accertamento da parte del tribunale fallimentare - Trasmigrazione nel processo penale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; c.p.p. artt. 19, 21).

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione del diritto di difesa, le seguenti disposizioni della legge fallimentare (r. d. 16 marzo 1942, n. 267): art. 147, comma primo, nella parte in cui non prevede l'obbligatoria convocazione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili, nei cui confronti produce effetti il fallimento della società; art. 162, comma primo, nella parte in cui non prevede analoga convocazione del debitore richiedente il concordato preventivo; art. 195, comma secondo, nella parte in cui non prevede analoga convocazione del debitore nella procedura di accertamento dello stato di insolvenza per la liquidazione coatta amministrativa (1).

Non è fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, comma primo e secondo, della legge fallimentare, sul reato di bancarotta semplice (2).

Non è fondata, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 21 codice di procedura penale, in base ai quali fanno stato, nel processo penale, gli accertamenti effettuati da parte del tribunale fallimentare (3).

(Omissis). — 3. - Sulla legittimità costituzionale dell'art. 147, comma primo, della legge fallimentare, e sempre con riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, vengono avanzati dubbi dal tribunale di Milano con l'ordinanza del 23 aprile 1970. Ad avviso del giudice *a quo* la dedotta illegittimità costituzionale risiederebbe nel fatto che la norma non prevede che siano personalmente sentiti o comunque previamente avvertiti i soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata.

La Corte ritiene che in relazione alla norma in esame ed a fondamento della pronuncia che di seguito viene adottata, valgono i motivi posti a base della citata sentenza n. 141 del 1970 nonché della sentenza

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse: il 13 febbraio 1970 dal Tribunale di Roma (*Gazzetta Uff.* n. 125 del 20 maggio 1970); il 16 aprile 1970 dal Tribunale di Potenza (*Gazzetta Uff.* 222 del 2 settembre 1970); il 23 aprile 1970 dal Tribunale di Milano (*Gazzetta Uff.* n. 106 del 28 aprile 1971); l'11 marzo 1971 dal pretore di Siracusa (*Gazzetta Uff.* n. 163 del 30 giugno 1971); il 23 marzo 1971 dal Tribunale di Bologna (*Gazzetta Uff.* n. 259 del 13 ottobre 1971); il 24 giugno 1971 dal pretore di Verona (*Gazzetta Uff.* n. 297 del 24 novembre 1971);

n. 142 dello stesso anno (con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, comma secondo, nella parte in cui « non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento »). La circostanza che la norma dell'art. 15, di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale nei sensi sopra detti, sia una norma di portata generale e quindi applicabile anche all'ipotesi del fallimento delle società, non è di ostacolo all'accoglimento della tesi sostenuta dal giudice *a quo* che per il primo comma dell'art. 147 il tribunale possa non sentire personalmente o non previamente avvertiti i soci illimitatamente responsabili in quanto tali. Era in facoltà ed ora, dopo la pubblicazione della sentenza n. 141 del 1970, è obbligo del tribunale di « disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa », e ciò tanto se il debitore sia un imprenditore individuale quanto se lo stesso sia una società. Ma in questo secondo caso, e nella specifica ipotesi di società con soci a responsabilità illimitata, è tuttavia vigente la norma denunciata che riguarda i soci illimitatamente responsabili in quanto tali, e non nella loro eventuale qualità di amministratori o liquidatori della società.

Giustamente il tribunale di Milano ritiene che in caso di fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, non basti la convocazione dell'imprenditore collettivo in camera di consiglio prima della dichiarazione di fallimento, ovvero di alcuno dei soci avervi la rappresentanza della società perchè, qualora si operi in codesti modi, può essere soddisfatto il diritto di difesa della società, ma non quello di tutti i soci, soggetti personalmente al fallimento.

Stante ciò, la Corte è dell'avviso che il diritto di difesa debba essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalità di tutela dell'interesse pubblico a cui essa è preordinata, per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di difensori, in confronto della società e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicità dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettabilità all'esecuzione fallimentare. E conseguentemente ritiene che la norma denunciata sia illegittima costituzionalmente nella parte in cui non prevede che

il 7 luglio 1971 dal pretore di Napoli (*Gazzetta Uff.* n. 311 del 9 dicembre 1971); il 2 luglio 1971 dal pretore di Mantova (*Gazzetta Uff.* n. 323 del 22 dicembre 1971); il 20 aprile 1971 della Corte di Appello di Milano (*Gazzetta Uff.* n. 323 del 22 dicembre 1971).

Per la dottrina cfr. NUVOLONE, *Fallimento* (nota), in *Enciclopedia del diritto*, 1967, XVI, 180; per qualche riferimento giurisprudenziale v. *Foro it.* 1972, I, 1902.

prima della dichiarazione del fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la detta sentenza.

Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza e tempestività proprie della procedura fallimentare e con le finalità di giustizia, a cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente coordinato.

4. - Deve parimenti essere dichiarata fondata nei limiti di cui appresso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma primo e secondo, della legge fallimentare, sollevata dal tribunale di Potenza e dalla Corte d'appello di Milano con ordinanze rispettivamente del 16 aprile 1970 e del 20 aprile 1971.

Secondo il primo giudice, la norma sarebbe in contrasto con l'art. 24, comma secondo, sotto due profili: anzitutto, perchè prevede come facoltativa l'audizione del debitore che abbia proposto domanda di ammissione al concordato preventivo, e prima della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza; e perchè non prevede per il debitore, durante questa stessa fase, l'assistenza del difensore; ed in secondo luogo, perchè dichiara non soggetto a reclamo il decreto di inammissibilità.

Relativamente al primo profilo, ricorrono, e non è il caso quindi che siano ripetuti, i motivi posti nel precedente numero a base della pronuncia di parziale illegittimità dell'art. 147, comma primo. Non può dirsi, in effetti, sufficiente, per garantire il diritto di difesa del debitore, la semplice facoltatività della sua audizione. Nè rilevano in senso contrario peculiari caratteristiche della fase preliminare del procedimento di concordato preventivo; è vero che il debitore è posto in grado di far conoscere le proprie ragioni e richieste con la domanda di ammissione alla procedura, ma dopo che questa ha avuto inizio, al debitore non è consentito più di svolgere utili difese. Anzi, va tenuto presente che non costituiscono sufficienti garanzie per il debitore le possibilità che secondo la giurisprudenza gli sono date di proporre reclamo ex articolo 111 della Costituzione avverso il decreto di inammissibilità, qualora a questo non segua la dichiarazione di fallimento, o di impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento, perchè il reclamo può proporsi solo per violazione di legge, e dall'eventuale sentenza di revoca del fallimento residuano in danno del debitore evidenti effetti pregiudizievoli. E si deve quindi ritenere costituzionalmente illegittima la norma *de qua* nella parte in cui non prevede che il tribunale prima di decidere sulla ammissibilità della proposta, debba invitare il debitore istante a comparire in camera di consiglio perchè possa essere sentito.

Risulta non fondato l'assunto dello stesso tribunale di Potenza, che la norma in oggetto sia costituzionalmente illegittima perché non è prevista l'assistenza ad opera di difensore. È, nel sistema, anche a proposito dei procedimenti speciali, e delle fasi preliminari o sommarie di più ampi procedimenti giurisdizionali, infatti, che la parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. In mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve quindi ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita. E pertanto il lamentato vizio a proposito della norma *de qua* non sussiste.

È invece inammissibile la questione là ove è mossa doglianza in relazione alla non reclamabilità del decreto con cui il debitore non venga ammesso alla procedura di concordato preventivo. È di tutta evidenza, infatti, che manca per il giudice *a quo* ogni interesse alla dichiarazione d'illegittimità della norma sul punto in esame, dato che, qualora la Corte dovesse ravvisare la dedotta illegittimità, la pronuncia in quanto afferente ad una norma non applicabile dal tribunale, non inciderebbe in alcun modo sul procedimento in corso.

Rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 162 in relazione al primo profilo, risulta non meritevole di accoglimento la prospettazione che della questione viene effettuata dalla Corte di appello di Milano, per la quale si avrebbe la violazione dell'art. 24, comma secondo, per il fatto che la norma denunciata, nel suo secondo comma, non prevede che il tribunale debba disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima di procedere alla dichiarazione del fallimento.

Infatti, il decreto di inammissibilità della domanda di concordato preventivo e la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore istante sono i modi e i mezzi di formazione ed esteriorizzazione dell'unica o contestuale volontà dell'ufficio di talchè, prescritto che del debitore debba essere disposta la comparizione in camera di consiglio, prima che il tribunale possa emettere il decreto, il diritto alla difesa è assicurato anche in relazione all'eventuale dichiarazione di fallimento.

5. - Sarebbe, infine, in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, l'art. 195, comma secondo, della legge fallimentare nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa, in contraddittorio con la parte che abbia richiesto la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, e con l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa stessa.

La questione, sollevata dal tribunale di Bologna con ordinanza del 23 marzo 1971, è fondata.

La norma dell'art. 195, comma secondo, dispone che, prima di provvedere, il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa. Ma non prevede per lo stesso tribunale l'obbligo di disporre la comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore perchè questo possa esercitare il diritto di difesa. L'imprenditore, quindi, non è posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorità governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.

La norma denunciata è perciò illegittima costituzionalmente nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore per l'esercizio del diritto di difesa, prima che il tribunale stesso si pronuncii sulla richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

6. - Non è invece fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, in riferimento all'articolo 24, comma secondo, della Costituzione.

Secondo il pretore di Mantova si avrebbe una paralisi della difesa nel procedimento penale a carico di un imputato del reato previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, della legge fallimentare, come conseguenza della paralisi della funzione primaria del giudice penale che in base ai detti artt. 19 e 21 è vincolato « a tener fermo un presupposto (« status » di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in un procedimento non garantito da adeguato contraddittorio » per non esservi previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Senonchè l'asserita impossibilità e difficoltà per l'imputato di difendersi non sussiste. Proprio tenendosi conto delle norme impugnate, e sul presupposto della loro applicabilità alla specie, non può ammettersi che l'imprenditore commerciale, il quale, dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, sia imputato del reato di bancarotta semplice, subisca una menomazione del proprio diritto di difesa. Infatti, in ordine alle condizioni oggettive e soggettive necessarie e sufficienti per la dichiarazione di fallimento, esso imprenditore ha a propria disposizione i mezzi e i modi più adeguati per dimostrarne l'inesistenza o la non sufficienza, sia nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento sia avverso la relativa sentenza e sino all'eventuale passaggio in giudicato di essa. Con la dichiarazione di parziale illegittimità degli artt. 15 e 147, comma primo, e in base al disposto dell'art. 147, secondo comma (alla luce della citata sentenza n. 142 del 1970), il tribunale è tenuto a convocare in camera di consiglio l'imprenditore commerciale e i soci illimitatamente

responsabili perchè ogni interessato possa esercitare il proprio diritto di difesa, anche con l'assistenza tecnica, nei limiti consentiti dalla natura e funzione del procedimento. E, d'altra parte, attraverso l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, all'imprenditore è assicurata un'ampia difesa.

Non si vede, d'altronde, come ed in che senso l'esercizio del diritto di difesa venga limitato in dipendenza del fatto che nel procedimento civile di fallimento non è obbligatoria la presenza del pubblico ministero, la cui partecipazione ad ogni processo civile, per altro, non è imposta dal vigente sistema costituzionale.

7. - Il pretore di Verona per i primi due commi dell'art. 217 della legge fallimentare ed i pretori di Siracusa, di Napoli e di Mantova solo per il secondo comma dello stesso articolo, avanzano dubbi di legittimità costituzionale, assumendo che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la norma risultante dai detti commi, considerata in sè ed in relazione ad istituti quali l'amnistia e la prescrizione, ed allo specifico provvedimento di clemenza di cui al d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283.

Con le ordinanze di remissione si ritiene in primo luogo, premesso che l'oggetto della pretesa punitiva statutale consisterebbe non tanto nel comportamento (mancata od irregolare tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili obbligatorie) quanto nell'insolvenza del debitore, che soggetti trovantisi in pari condizioni (e cioè imprenditori commerciali che non abbiano osservato il detto obbligo di comportamento) vengono trattati differentemente in base e a seconda delle proprie vicissitudini economiche.

Si rileva in secondo luogo che, dovendosi intendere il reato in oggetto consumato alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, si avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento anche in relazione al momento consumativo del reato che dipenderebbe dal gioco delle più varie circostanze o di fattori del tutto casuali o indipendenti dalla volontà dell'agente, ovvero dalla solerzia o celerità degli organi giudiziari preposti alla procedura concorsuale di fallimento.

Codeste ragioni, ad avviso della Corte, non hanno sufficiente fondamento e quindi non possono essere condivise.

Spetta al legislatore di dire se, come e quando un dato fatto costituisca reato. Rientra nell'ambito della sua discrezionalità la valutazione degli interessi meritevoli di tutela, e così pure la diversificazione, nel trattamento giuridico, di situazioni che, pur presentando notevoli elementi in comune, non siano identiche.

A proposito dell'ipotesi criminosa dell'art. 217, comma secondo, e giusta l'interpretazione che ne dà la Corte di cassazione, il legislatore ha ritenuto che il semplice comportamento dell'imprenditore commerciale, consistente nella mancata, irregolare o incompleta tenuta dei libri

e delle altre scritture contabili, in violazione dell'obbligo posto dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile, non metta in pericolo il bene che con quella ipotesi ha inteso tutelare; ed ha invece ravvisato come attuale, codesta messa in pericolo solo se e all'atto in cui l'imprenditore commerciale venga dichiarato fallito. L'attività dell'imprenditore commerciale, per gli interessi che tocca o su cui incide, è fonte per lo stesso suo autore di responsabilità, collegata al rischio dell'impresa. Ed in relazione ad essa, appare quindi razionale che solo alcuni dei comportamenti che quella attività integrano, siano penalmente riprovati e che lo siano se ed in quanto si presentino con una certa gravità.

Il legislatore avrebbe potuto considerare la dichiarazione di fallimento tra l'altro come semplice condizione di procedibilità o di punibilità, ma ha invece voluto — come è riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione — richiedere l'emissione della sentenza per l'esistenza stessa del reato. E ciò perchè, intervenendo la sentenza dichiarativa del fallimento, la messa in pericolo di lesione del bene protetto si presenta come effettiva ed attuale.

Stante ciò, è fuor di luogo parlare di soggetti che si trovano in pari condizioni e di trattamenti giuridici differenziati. L'art. 217, comma secondo, prende in considerazione un'unica o unitaria situazione di fatto (della quale, come si è detto, fa parte integrante ed essenziale la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale) e per essa opera una unitaria previsione del fatto come reato, e delle sanzioni penali.

E del pari non ha ragione di essere l'assunto che, potendo influire in ordine al momento consumativo del reato fattori del tutto casuali o indipendenti dalla volontà dell'imprenditore commerciale, la ripetuta norma dell'art. 217, comma secondo, dia vita ad una discriminazione nel trattamento giuridico. Giova al riguardo considerare ancora una volta che la norma pone in essere una sola previsione valida per tutti gli imprenditori commerciali soggetti al fallimento, per cui questi commettono il reato solo quando siano dichiarati falliti. E l'eventualità che per imprenditori commerciali che abbiano cessato contemporaneamente la loro attività, la data del commesso reato debba coincidere con quella della dichiarazione di fallimento relativa a ciascuno di essi è del tutto consequenziale.

Considerati, per ciò, insoddisfacenti gli argomenti addotti in generale a sostegno della pretesa disparità di trattamento, vanno egualmente disattese le ragioni che a detta dei giudici di merito militerebbero a dimostrazione di quella disparità in casi particolari ed in relazione a dati istituiti.

Come non ricorre una disparità di trattamento nell'ipotesi sopra ricordata di imprenditori commerciali che, pur cessando l'attività contemporaneamente, commettano il reato di bancarotta semplice in momenti diversi perchè dichiarati falliti sotto differenti date, così per quan-

to in precedenza detto, quella disparità non sussiste neppure nella ipotesi estrema di più soci illimitatamente responsabili che, pur avendo svolto una unica attività di impresa, vengano dichiarati falliti in tempi diversi (secondo le previsioni dei primi due commi dell'art. 147) e quindi commettono il reato *de quo* nei detti tempi. Dato il carattere personale della responsabilità penale, questa non può non essere ricollegata, per il singolo socio, all'effettivo ed attuale pericolo di lesione del bene protetto e specificamente alla dichiarazione di fallimento che lo riguarda; e d'altra parte, è innegabile l'autonomia dei singoli fallimenti dei vari soci.

Non si ravvisa, infine, alcuna disparità di trattamento mettendo a raffronto le ipotesi fin qui considerate (ed altre analoghe, prospettate anch'esse nelle ordinanze di remissione) nonchè quella di soggetti imputati in forza di altre ipotesi criminose, e per il caso in cui si renda necessario accertare il momento consumativo del reato, in vista dell'applicazione di amnistie e indulti ed in particolare del d. P. R. n. 283 del 1970. Ciò che caratterizza il modo di accertamento del momento consumativo del reato, come si è visto, non pone la previsione criminosa di cui all'articolo 217, comma secondo, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e quindi è logicamente coerente e conseguenziale che possano essere diversi i momenti di consumazione del reato anche quando le attività prefallimentari dell'imprenditore siano state contemporanee o siano finite nello stesso tempo.

Posto ciò, è del tutto giustificato che dell'amnistia o indulto o di un dato provvedimento di clemenza possano giovare solo i soggetti per i quali i momenti consumativi dei rispettivi reati intervengano entro il termine di efficacia del singolo provvedimento.

E va infine considerato che la denuncia di incostituzionalità che qui viene esaminata concerne unicamente l'art. 217, commi primo e secondo. — (*Omissis*).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 111 - Pres. Chiarelli - Rel. Fragali - Presidente Regione Siciliana (avv. Sorrentino), Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Benvenuti) Presidente Regione Sardegna (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Imposte e tasse in genere - Legge delega per la riforma tributaria - Violazione delle competenze regionali - Mancanza di interesse attuale - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 134, 76; l. 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 13).

Sono inammissibili, per mancanza di interesse attuale, i ricorsi proposti dalle Regioni della Sicilia, del Trentino-Alto Adige e della Sar-

degna avverso la norma della legge delega per la riforma tributaria (art. 10, secondo comma, n. 13, l. 9 ottobre 1971, n. 825) che pone fra i criteri direttivi al Governo l'abrogazione delle leggi regionali derogative alla nominatività dei titoli azionari (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 112 - Pres. Chiarelli - Rel. Fragali - Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Sardegna (avv. Guarino) e Presidente Regione Sicilia (avv. Sorrentino).

Imposte e tasse in genere - Titoli azionari - Atti amministrativi regionali derogatori al principio della nominatività - Ricorso per conflitto di attribuzione - Inammissibilità.

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39. l. reg. Sardegna 12 aprile 1957, n. 10; l. reg. Sicilia 8 luglio 1958, n. 32).

Sono inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dallo Stato contro provvedimenti amministrativi delle Regioni Sardegna

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte dalla Regione Siciliana, dalla Regione Sardegna, dalla Regione Trentino-Alto Adige, con ricorsi notificati il 13 novembre 1971. La denuncia di costituzionalità concerneva l'art. 10, secondo comma, n. 13, della legge statale 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega al Governo per l'attuazione legislativa della riforma tributaria. Il citato articolo pone, fra i criteri direttivi d'esercizio del potere di delegazione, l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività dei titoli azionari previste nelle leggi di regioni a statuto speciale.

Il Giudice costituzionale ha accolto la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa dello Stato.

La legge di delegazione, infatti, è legge *strumentale*, come fonte del potere del Governo ed è solo *indirettamente* o *mediatamente* legge materiale — cfr. LIGNOLA, *La delegazione legislativa*, Milano, 1950, 151 — anzi, può dirsi, lo è solo condizionatamente all'affettivo esercizio della delega. Se il termine prefissato scade, la legge delegante, benché formalmente e sostanzialmente valida, è *inutiliter data*. Pertanto il controllo di legittimità costituzionale, ammesso per le leggi *formali* recanti disposizioni in senso *materiale* — cfr. REDENTI, *Legittimità delle leggi e Corte costituzionale*, Milano, 1957, 20 — non è esercitabile in ipotesi nelle quali le conseguenze connesse all'esercizio della funzione legislativa sono quiescenti e condizionate.

Corollario di siffatta premessa è l'ammissibilità della denuncia costituzionale in via principale della legge delegata con termine scaduto rispetto alla legge delegante, derivando, appunto, l'attualità della lesione dalla predetta legge delegata.

La sentenza citata nel testo — Corte cost. 24 febbraio 1964, n. 13 — leggersi in *Giur. costit.*, 1964, 96 (nota di CRISAFULLI).

e Sicilia, autorizzativi dell'emissione di titoli azionari al portatore, in leggi regionali sulla deroga alla nominatività obbligatoria dei titoli azionari (2).

I

(*Omissis*). — 3. - Tutti e tre i ricorsi hanno per oggetto una norma della su menzionata legge statale, che accordò al Governo delegazione per la riforma tributaria. Precisamente hanno per oggetto uno dei criteri che il Governo deve seguire nell'attuazione della potestà attribuitagli: la legge delegata dovrebbe infatti abrogare le leggi regionali che hanno portato deroga al principio della nominatività dei titoli azionari.

Le Regioni sostengono che le loro leggi sono atti di esercizio di una competenza statutaria che lo Stato non può conculcare; ma non avvertono che i loro ricorsi investono una norma che non porta lesione attuale a quella competenza, perchè ne è destinatario il Governo dello Stato, non le Regioni. Determina infatti l'oggetto dell'attività delegata e ne dà un limite, senza innovare direttamente e immediatamente l'ordinamento preesistente, cioè l'ordinamento costituito dalle Regioni. Cosicchè potrà discutersi della validità delle leggi delegate, dopo che il Governo avrà esercitato la potestà che gli è stata conferita, ma non oggi della validità della legge delegante.

(2) I ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificati il 23 dicembre 1971 ed il 12 gennaio 1972, con i quali era stata sottoposta all'esame della Corte con prospettazione di conflitto di attribuzione e deduzione, in via incidentale, come mezzo al fine, dell'illegittimità costituzionale della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della legge regionale siciliana 8 luglio 1948, n. 32, sono stati esaminati sotto il profilo formale dell'ammissibilità dell'impugnazione.

Sul punto, v. Corte cost. 18 maggio 1972, n. 94 in questa *Rassegna*, I, 1, pag 918.

Circa l'incostituzionalità di una disciplina regionale dei titoli azionari che deroghi al principio della nominatività non possono qui che ribadirsi i concetti già esposti nelle difese dinanzi alla Corte. Sostanzialmente, come può leggersi nelle premesse di fatto della decisione, secondo lo Stato non rientra nella potestà legislativa delle Regioni modificare la disciplina di materie giuridiche, come quelle della società e dei titoli di credito, che hanno, nell'ordinamento generale, una loro regolazione unitaria.

Per la riaffermazione recente da parte della Corte Costituzionale, della esclusione di ogni competenza regionale in tema di rapporti privatistici, cfr. la sentenza 27 luglio 1972, n. 154, di cui *infra*, 1041.

In altre parole, la legge di delegazione legislativa è soltanto fonte di un potere governativo, ha valore preliminare e, per non essere legge materiale interessante la Regione, dovrà essere integrata dall'atto di esercizio della delegazione. Il suo controllo di legittimità è strumentale a quello relativo alla legittimità della legge delegata; non può essere cioè promosso come fine a se stante, tanto più che non si può escludere in via di fatto che il termine della delegazione trascorra inutilmente.

Nè si obietti che vi è lesione attuale dell'interesse delle Regioni perchè la norma impugnata, ponendo al Governo la direttiva di disporre l'abrogazione di leggi regionali, implicitamente afferma che lo Stato sia a ciò competente: vale anche per tale obiezione, proposta nella discussione orale, il rilievo per cui la norma, concernendo unicamente i rapporti fra Parlamento e Governo, incide sulla competenza rivendicata dalle Regioni condizionatamente all'attuazione concreta della potestà delegata.

In altra occasione la Corte ha deciso che la lesione di un diritto o di un interesse sorge dalla legge delegata, non da quella delegante; ed ha giudicato ammissibile la denuncia in via principale di questa seconda legge quando già erano decorsi i termini per la denuncia della incostituzionalità. — (*Omissis*).

II

1. - Con riferimento a decreti del Presidente della Giunta regionale sarda e rispettivamente dell'Assessore regionale siciliano per l'industria e il commercio, che hanno autorizzato l'emissione di nuove azioni al portatore di società commerciali aventi sede nelle rispettive isole o hanno prorogato o confermato autorizzazioni anteriori o concesso lo svincolo della cauzione depositata a garanzia degli adempimenti che ineriscono ad autorizzazioni del genere, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atti notificati rispettivamente il 23 dicembre 1971 ed il 12 gennaio 1972, ha ricorso a questa Corte per conflitto di attribuzione e ha dedotto, in via incidentale, come mezzo al fine, l'illegittimità costituzionale rispettivamente della legge regionale sarda 12 aprile 1957, n. 10, e della legge regionale siciliana 8 luglio 1948, n. 32, su cui si basavano i decreti suindicati.

Il Presidente del Consiglio ha dedotto che non rientra nella potestà legislativa delle Regioni modificare, in relazione alle singole attività di propria competenza, la disciplina di materie giuridiche, come quelle delle società e dei titoli di credito, che hanno, nell'ordinamento generale, una loro regolamentazione unitaria ispirata a propri principi e a individuate esigenze generali.

La legge 9 ottobre 1971, n. 825, accordando al Governo una delegazione legislativa per la riforma tributaria, ha posto fra i principi direttivi l'abolizione delle deroghe al principio della nominatività obbligatoria dei titoli azionari previsti nelle leggi di regioni a statuto speciale; le due leggi regionali denunciate sono in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, perchè creano sperequazioni nel sistema di accertamento tributario fra cittadini di diverse regioni;

b) con l'art. 53, secondo comma, della Costituzione, perchè frustrano le finalità della riforma tributaria, che sono rivolte ad attuare il precetto costituzionale della progressività del carico tributario;

c) con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione, perchè solo alle leggi dello Stato può essere riconosciuta l'idoneità a garantire, disciplinare e limitare la proprietà privata;

d) con il limite territoriale di efficacia delle leggi regionali, perchè le azioni emesse dalle società esistenti nelle due isole possono circolare liberamente fuori dal territorio regionale, e fuori da tale territorio essere acquistate, negoziate, cedute, così che la legge regionale si sovrapporrebbe geograficamente, oltre che nella sostanza, al procedimento di accertamento fiscale apprestato dalla legge dello Stato.

La legge sarda contrasta con l'art. 4, lett. a, dello Statuto speciale della Sardegna e quella siciliana con l'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Sicilia; i quali, è vero, danno alle rispettive Regioni competenza in materia di industria e di commercio, ma, dovendosi escludere il criterio finalistico nelle delimitazioni di tale competenza, ne fanno escludere la disciplina derogatrice alla regola della nominatività dei titoli azionari, che attiene direttamente a rapporti di diritto privato e strumentalmente alla riforma tributaria, esclusi dalla competenza regionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 113 - Pres. Chiarelli - Rel. Capalozza - Paci (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Reato - Esercizio abusivo di gioco non di azzardo - Determinazione dell'autorità di P. S. - Violazione della riserva di legge e del principio di eguaglianza - Esclusione.

(Cost., art. 25, 3; c.p., art. 723; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110).

Non è fondata, sia con riferimento alla riserva di legge in materia penale che al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 723 codice penale e all'art. 110 t.u. leggi di P.S., che

affidano all'autorità di P.S. la determinazione dei giochi non d'azzardo, passibili di divieto al loro esercizio (1).

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Livorno ha sottoposto alla Corte la questione se gli artt. 723 del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza — concernenti, rispettivamente, l'esercizio abusivo dei giochi non d'azzardo, proibiti dall'autorità amministrativa, ed il potere di quest'ultima di stabilire quali giochi siano da vietare — violino l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto la valutazione della pubblica amministrazione sulla pericolosità dei giochi sfuggirebbe, non essendo strettamente tecnica, al controllo di mera legittimità del giudice ordinario e attribuirebbe all'amministrazione la potestà a creare autonomamente nuove figure di illecito; e l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini delle varie provincie, a causa del differenziato apprezzamento dei questori circa la proibizione dei giochi, nell'ambito della loro competenza territoriale.

2. - Non è violato il principio della riserva di legge di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

È da premettere che l'elencazione dei giochi non d'azzardo da parte della pubblica amministrazione risponde — come ha esattamente osservato l'Avvocatura dello Stato — ad una valutazione da cui non esula il carattere tecnico, ove si attribuisca a tale espressione un significato non meramente meccanico; e che gli atti e i provvedimenti amministrativi di siffatto carattere, connessi a precetti penali posti a garanzia della loro osservanza, sono da ritenere legittime manifestazione dell'attività normativa dell'amministrazione: per cui il precetto penale risulta costituito dalla generica imposizione di obbedienza a quegli atti e provvedimenti (si vedano, fra le altre, le sentenze di questa Corte n. 103 del 1957; n. 4 del 1958; nn. 36 e 96 del 1964).

La Corte, inoltre, — senza prendere posizione sul controverso problema se, inosservato che sia l'atto o provvedimento dell'autorità amministrativa, cui sia collegata la sanzione penale comminata da una norma, il precetto penalmente sanzionato vada identificato in questa norma o in quell'atto o provvedimento — ha avuto già occasione di affermare che non è violato il principio della riserva di legge in ma-

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 27 novembre 1969 dal pretore di Livorno (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1970).

Per precedenti giurisprudenziali e dottrinari specie in materia di repressione penale del giuoco d'azzardo, v. *Foro it.* 1972, I, 2741; cfr. Corte cost. 4 maggio 1972, nn. 80, 81 in questa *Rassegna*, I, 571, 741.

teria penale « quando sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato — non importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge — a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena » (sentenza n. 26 del 1966; vedasi anche la sentenza n. 168 del 1971).

Condizioni, queste, che si realizzano nel caso che ne occupa, dappoichè sono, sia pure concisamente, soddisfatti i requisiti sopra enunciati, essendo indicati la competenza a provvedere e i destinatari, l'oggetto e i motivi del divieto.

Del resto, è tutt'altro che pacifica la tesi che la descrizione integrale del fatto tipico debba essere esaurita dalla legge, cioè che alla legge debba essere attribuito il monopolio della determinazione delle fattispecie penalmente sanzionate: con la citata sentenza n. 36 del 1964 di questa Corte si è precisato, a proposito della specificazione del contenuto di definiti elementi del fatto di reato (elencazione degli stupefacenti da parte dell'autorità amministrativa), che « il precetto penale, ai fini della riserva di legge, riceve intera la sua enunciazione con la imposizione del divieto, il quale contiene una idonea indicazione della condotta vietata e dell'oggetto materiale del delitto ».

3. - D'altro canto, le attività previste nelle norme denunciate non sono liberamente consentite ai singoli in un pubblico esercizio, bensì sono subordinate al rilascio al gestore di una autorizzazione (art. 194 r.d. 6 maggio 1940, n. 635), la quale rientra, appunto, nei compiti di istituto e nella sfera discrezionale dell'autorità di polizia: autorizzazione che, se può essere negata, può a maggior ragione essere limitata per motivi di « pubblico interesse » (art. 110, primo comma, t.u. n. 773 del 1931), il cui concetto (come si desume dall'art. 100, primo comma, dello stesso t.u.) sinteticamente comprende l'ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume e la sicurezza dei cittadini.

4. - È da aggiungere che spettano pur sempre all'interessato, oltre alla garanzia del reclamo, del ricorso e degli altri rimedi di giurisdizione amministrativa (sentenza n. 88 del 1968), quella del sindacato del giudice ordinario sulla conformità del divieto all'ordinamento giuridico (citata sentenza n. 168 del 1971).

5. - Parimenti infondata è l'assunta violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E, invero, l'oggetto del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza concerne situazioni differenziate, tanto per le particolarità delle varie zone in cui i giochi possono essere svolti, quanto per la diversa localizzazione geografica in cui i giochi — anche con nome diverso nelle singole zone — sogliono essere praticati.

A giusta ragione, l'Avvocatura dello Stato deduce che non vanno trascurati dall'autorità amministrativa il fattore cronologico (esigenze nascenti da ricorrenze festive, religiose, civili, di fiere, di mercati, ecc.), il fattore topografico (pubblici esercizi siti in prossimità di chiese, scuole, ospedali, ecc.), il fattore ambientale (diffusione del vizio del gioco, ecc.).

Di qui la razionalità della competenza attribuita al questore, nell'ambito della sua provincia, di rilasciare, nella sfera dei suoi poteri discrezionali, l'autorizzazione all'esercizio dei giochi non d'azzardo (chè quelli d'azzardo, al pari delle scommesse, sono incondizionatamente proibiti: artt. 718, 721 c.p.; 108, secondo comma, e 110, secondo comma, t.u. delle leggi di pubblico sicurezza), nonchè di statuire quali di essi siano da vietare nel pubblico interesse. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 114 - Pres. Chiarelli - Rel. Oggioni - Soc. Commerciale Finanziaria (avv. Napolitano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Autoveicoli e Autolinee - Disciplina dei contratti di compravendita - Casi e procedura per la vendita - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24; r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, art. 7, comma secondo, terzo e quarto).

Non sono fondate, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 sulla disciplina dei casi e delle modalità di vendita degli autoveicoli, per inadempienza dell'acquirente con pagamento rateale (1).

(*Omissis*). — 3. - Nel merito va, anzitutto, rilevato che, premessa delle norme denunciate è l'art. 2 della stessa legge speciale, che accorda al venditore di autoveicoli un privilegio legale mobiliare, iscritto e certificato dal pubblico registro automobilistico, per il prezzo o per la parte di prezzo pattuito e non corrisposto interamente all'atto della vendita.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 31 marzo 1970 dal pretore di Recanati (*Gazzetta Uff.* n. 184 del 22 luglio 1970).

Cfr. GUERRIERI, *Autoveicoli*, in *Enciclopedia del diritto*, 1959, IV, 572; Corte Cost. 5 maggio 1967, n. 59, di cui in motivazione, *Foro it.* 1967, I, 1348 (nota).

Anche il codice civile testualmente dà atto di tale privilegio all'articolo 2810, ultimo comma, aggiungendo che esso debba più propriamente « essere considerato come ipoteca mobiliare », rimandando per il resto alla legge speciale. Il che si riannoda alla finalità che con questa legge si è inteso conseguire, nel senso di agevolare la diffusione degli autoveicoli, garantendo e moralizzando il loro commercio.

È in dipendenza di tutto ciò, che, con eccezione ai principi generali in tema di esecuzione, richiedenti la previa formazione di un titolo esecutivo, interviene il decreto del pretore, che non è, in se stesso, titolo esecutivo, ma ne anticipa gli effetti.

Coerentemente, l'opposizione al decreto, prevista nel denunciato art. 7, assume natura di opposizione, pertinente allo svolgersi di un procedimento tipicamente esecutivo.

Stante questi rilievi, che sono conformi a dottrina e giurisprudenza, va ovviamente esclusa da questo procedimento ogni carattere monitorio, per mancanza dei requisiti di cognizione di un rapporto obbligatorio nonché di conseguente ingiunzione e condanna.

Chiusa questa fase processuale, rimangono pur sempre « salvi i diritti del debitore in prosieguo di giudizio » (art. 7, quarto comma).

4. - Secondo l'ordinanza di rinvio, la decadenza dal beneficio del termine di dilazione, comminata dall'art. 7, primo comma, ed operante, a detta dell'ordinanza, anche nella ipotesi di cui al comma secondo, sarebbe costituzionalmente illegittima perchè collegata a singoli inadempienti, anzichè alla constatazione di uno stato di « insolvenza », ossia di uno stato generale di incapacità economica, richiesto, invece, dalla legge ordinaria (art. 1186 cod. civ.).

La questione non è fondata.

La sanzione, a carico del compratore, della decadenza dal beneficio del termine rateale di pagamento, è stabilita nell'art. 7 solo in relazione alla ipotesi di cui al primo comma, che riguarda l'alienazione non consentita dell'autoveicolo o di parti di esso, ovvero la diminuzione delle garanzie a favore del venditore.

Diversa è l'ipotesi del secondo comma, che riguarda il mancato pagamento di singole rate scadute. Qui l'inadempimento autorizza il ricorso del creditore alla procedura esecutiva, della quale il debitore può evitare gli effetti, pagando non l'intero prezzo residuo ma soltanto le rate scadute. Tale limitata conseguenza è stata espressamente riconosciuta da questa Corte con sentenza n. 59 del 1967, in via di interpretazione e chiarimento del sistema creato dall'art. 7.

Pertanto, viene, nel caso, a mancare la premessa della decadenza di termine, su cui è basata la questione di illegittimità costituzionale, come sopra sollevata in relazione al secondo comma dell'art. 7.

5. - L'ordinanza solleva altra questione, basata sulla violazione dei diritti di difesa del debitore, che deriverebbe dal fatto che il decreto del pretore, emesso ai sensi dell'art. 7, comma secondo, disponendo contestualmente il sequestro e la vendita dell'autoveicolo, verrebbe ad eliminare « un apprezzabile intervallo » fra l'uno e l'altro atto.

La questione è parimenti non fondata.

Va ricordato, anzitutto, che con la già citata sentenza n. 59 del 1967 la Corte ha posto in rilievo che il fatto che l'acquirente di autoveicolo normalmente ne ha usato, che è debitore del prezzo ed è sottoposto a privilegio su di esso veicolo in virtù di atto scritto e registrato, legittima « la singolare rapidità degli atti processuali di sequestro e vendita forzata ».

A parte tale considerazione d'ordine sistematico, la Corte ora osserva che tra sequestro e vendita non v'è quella immediatezza supposta in ordinanza. Infatti, giusta il secondo comma dell'art. 7, il decreto del pretore dispone soltanto i preliminari dell'ancora eventuale vendita, tra cui, con suo discrezionale apprezzamento, il giorno a ciò destinato.

Ma l'ordine di esecuzione del decreto di vendita rimane distanziato dal sequestro per tutto l'intervallo di tempo corrente tra l'opposizione consentita al debitore dopo la notifica del decreto, e l'udienza che fa seguito alla opposizione, lo svolgimento in essa della prova del pagamento delle rate scadute e, solo nel caso di prova negativa, la emanazione, da parte del pretore, dell'ordine di esecuzione, ai sensi del quarto comma dell'art. 7.

L'esercizio del diritto di difesa, pertanto non risulta nè eluso nè menomato.

6. - Successiva questione è proposta dall'ordinanza in relazione al punto dell'art. 7, secondo comma, che conferisce al pretore la determinazione delle modalità della vendita. Si assume che, non essendo prescritta in proposito l'audizione del debitore per consentirgli le eventuali « osservazioni », diversamente dalla legge ordinaria (artt. 530 e 569 cod. proc. civ.), si darebbe luogo a disparità di trattamento ed a violazione dei diritti di difesa.

La questione non è fondata.

La specialità della normativa in esame e le sue particolari finalità non comportano identificazione di situazioni non omogenee. D'altra parte, le disposizioni di attuazione (r.d. n. 1814 del 1927) puntualizzano all'art. 27 le due alternative modali della vendita (trattative private o pubblici incanti) affidate alla scelta del pretore, con provvedimento motivato « tenuto conto delle circostanze che possono assicurare il migliore rendimento col minor costo ». Mentre, poi, per la vendita a trattative private si dettano dettagliate formalità, per la vendita ai pubblici

incanti, si rimanda « alle disposizioni al riguardo stabilite dal codice di procedura civile ». Ciò senza contare che, in sede di giudizio d'opposizione, nulla vieta che il debitore, qualora non dia dimostrazione del suo adempimento in sanatoria, possa esporre, in subordine, le sue « osservazioni » circa le modalità della vendita.

7. - Infine, l'ordinanza solleva questione di incongruità del termine (perentorio) di dieci giorni dalla notifica del decreto pretorile, assegnato al debitore per proporre opposizione.

La questione è parimenti non fondata.

In primo luogo, il confronto con il maggior termine di venti giorni assegnato all'opponente in procedimento ordinario di ingiunzione (articolo 641 c.p.c.) non è pertinente, poichè, a parte che detto termine, quando concorrano giusti motivi, è riducibile dal giudice sino a cinque giorni (secondo comma detto articolo) il procedimento qui in esame si differenzia dal monitorio, come spiegato al precedente n. 3.

In secondo luogo, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 159 del 1969), la congruità di un termine va valutata, non solo in rapporto all'interesse di chi è obbligato a rispettarlo, ma anche in rapporto alla funzione, assegnata a questo o quel termine nell'ordinamento giuridico.

Nel caso in esame, come già precisato nella citata sentenza n. 59 del 1967, il termine è stabilito in funzione di un rapido svolgimento degli atti processuali, anche per evitare che l'opposizione formi pretesto per evitare il pagamento del prezzo: nonchè, è da aggiungere, in funzione di esigenze di difesa, che ben possono essere soddisfatte in modo non complesso, mediante la prova documentale (art. 7 quarto comma) del pagamento, anche in via di sanatoria, della somma dovuta. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 115 - Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio - Pres. Regione Siciliana (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Sicilia - Controversie per l'elezione dell'Assemblea regionale - Defrimento ai Tribunali amministrativi regionali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 66; St. reg. sic., art. 3; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 6, 40).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che attribuiscono ai Tribunali amministrativi regionali la competenza a conoscere,

in primo grado, delle controversie relative all'elezione dell'Assemblea regionale (1).

(*Omissis*). — 1. - Gli artt. 6 e 40 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono stati impugnati dalla Regione siciliana limitatamente alla parte in cui tali disposizioni attribuiscono al tribunale amministrativo regionale e, in secondo grado, al Consiglio di giustizia amministrativa la competenza a decidere sui ricorsi relativi a controversie concernenti le operazioni per le elezioni regionali. Nel proporre la relativa questione di legittimità costituzionale, la ricorrente assume che in base allo Statuto quella competenza spetta in via definitiva ed assoluta — e con la conseguente esclusione di ogni ingerenza degli organi giurisdizionali dello Stato — alla stessa Assemblea regionale, così come, in forza dell'art. 66 della Costituzione, appartiene esclusivamente a ciascuna delle due Camere del Parlamento il giudizio sui titoli di ammissione dei propri componenti.

2. - La Corte ritiene di dover in primo luogo ribadire, secondo i principi enunciati fin dalla sentenza n. 66 del 1964, che nel sistema costituzionale il Parlamento e l'Assemblea regionale siciliana occupano posizioni nettamente diversificate, sicchè le peculiari prerogative che abbiano a riconoscersi al primo non si estendono per ciò stesso alla seconda. Sulla validità di questa premessa, del resto, la Regione non muove obiezioni, giacchè, relativamente alla materia in esame, essa rivendica un identico regime non già in virtù di una generica equiparazione dell'Assemblea regionale alle Assemblee legislative nazionali, sibbene in forza di una ben determinata statuizione statutaria — quindi, di rango costituzionale — dalla quale, a suo avviso, discenderebbe l'applicabilità alla Regione di quella stessa riserva di giudizio sui titoli di ammissione

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso proposto dal Presidente della Regione siciliana il 12 gennaio 1972 con il quale veniva chiesta la dichiaratoria di illegittimità costituzionale della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui, per il combinato disposto degli artt. 6 e 40, essa attribuisce, in prima istanza, al Tribunale amministrativo regionale e, in grado di appello, al Consiglio di giustizia per la Regione siciliana la competenza a conoscere delle controversie in materia di operazioni per l'elezione del Consiglio regionale.

Nel corso del giudizio dinanzi al giudice costituzionale l'Avvocatura ha sottolineato che già precedentemente (sentenza n. 66 del 1964 - *Foro it.*, 1964, I, 1327) era stata respinta la tesi dell'equiparazione dell'Assemblea regionale siciliana al Parlamento nazionale, essendo necessaria sia l'osservanza dell'art. 24 Cost. (sent. n. 143 del 1968, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1, 931), sia la necessità della subordinazione dello Statuto ai principi generali e fondamentali della Costituzione (sent. n. 6 del 1970, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1, 18).

dei consiglieri regionali che l'art. 66, per quanto riguarda deputati e senatori, attribuisce rispettivamente alle due Camere. Più specificamente, la ricorrente ritiene di poter rinvenire nel disposto dell'art. 3 del suo Statuto la ragione di fondo dell'illegittimità costituzionale dell'impugnata legge statale: rinviando ai « principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche » quella norma statutaria non si limiterebbe ad assegnare alla Regione la competenza legislativa esclusiva in tema di elezioni regionali, ma renderebbe operante per l'Assemblea regionale il principio dell'insindacabilità, anche giurisdizionale, delle determinazioni adottate da quel corpo deliberante, nello stesso modo in cui ex art. 66 Cost. quell'insindacabilità caratterizza le analoghe attribuzioni del Parlamento.

La Corte ritiene che siffatta tesi sia da respingere. Vero è che l'art. 3 dello Statuto, fissato il numero dei deputati regionali e posta la regola che essi debbano essere eletti a suffragio « universale, diretto e segreto », affida alla Regione la competenza legislativa sulle elezioni della propria Assemblea. E, tuttavia, è appunto dalla identificazione dei limiti obiettivi di siffatta materia — prima ancora che dai principi costituzionali ai quali la sua regolamentazione deve portar rispetto — che discendono conclusioni contrarie a quelle prospettate dalla difesa regionale. Non si vuol certo disconoscere che una qualche connessione esista fra « elezioni » e « giurisdizione sulle elezioni » nè si contesta che nella storia della legislazione tale connessione si è manifestata talvolta nell'inclusione in un unico testo legislativo di entrambe le discipline. Ma ciò non toglie che si tratta di materie affatto diverse, le quali possono appartenere a diverse sfere di attribuzioni, come inevitabilmente deve accadere quando a qualche Regione sia stato conferito il potere legislativo attinente alla materia elettorale. È, infatti, principio fermo della giurisprudenza della Corte che alle Regioni, anche se a statuto speciale, non spetta competenza alcuna in tema di giurisdizione

Più in particolare è stato evidenziato che: il D.L.C.P.S. n. 204 del 1947 ebbe carattere transitorio; esso, comunque, andrebbe armonizzato con i principi costituzionali sopravvenuti: il concetto di « definitività » della pronuncia dell'Assemblea, desunto da norme legislative e regolamentari regionali, non può essere inteso nel senso di esclusione di una successiva fase giurisdizionale (incostituzionalità della disciplina in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost.).

Per quanto concerne la competenza che la legge impugnata attribuisce ai tribunali amministrativi regionali la difesa dello Stato ha ricordato sia che la Corte costituzionale (v. sentenza n. 49 del 1968, in questa *Rassegna*, 1968, I, 1) in relazione alle sezioni per il contenzioso elettorale istituite dalla legge n. 1447 del 1966, aveva ritenuto che l'illegittimità riguardasse solo il modo di formazione e di provvista di nuovi organi giurisdizionali e non già la loro competenza sulle operazioni elettorali, sia che dalla legge n. 108 del 1968 non si poteva dedurre altro se non la generale esigenza dell'osservanza dell'inderogabile precetto della tutela giurisdizionale.

(salvo le ben limitate attribuzioni che nella sentenza n. 4 del 1956 furono riconosciute alla Regione del Trentino-Alto Adige a proposito dei masi chiusi e con specifico riferimento alle peculiarità di tale istituto). E perciò non può revocarsi in dubbio che, in applicazione di tale principio, come non sono ammissibili leggi regionali sulla giurisdizione, così non è ammissibile che leggi regionali escludano la giurisdizione, giacché anche questa esclusione si risolverebbe in una interferenza su materia che alla Regione non appartiene.

È nell'ambito di queste premesse che va interpretato il rinvio operato dall'art. 3 dello Statuto siciliano ai « principi fissati dalla Costituyente in materia di elezioni politiche », al quale non si può assegnare altro significato che non sia quello di circoscrivere il quadro entro il quale deve essere esercitata la competenza legislativa in materia elettorale. Una diversa interpretazione — non suffragata dalla formulazione letterale della disposizione statutaria — non solo dovrebbe prescindere dalla suddetta, precisa individuazione della materia attribuita alla Regione, ma si porrebbe in sicuro contrasto col principio costituzionale secondo il quale la tutela giurisdizionale è a tutti garantita (art. 24 Cost.) ed è affidata agli organi previsti dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione.

3. - Siffatta conclusione — che è l'unica che sia idonea ad assicurare la necessaria coerenza fra Statuto siciliano e Costituzione (secondo una esigenza affermata da questa Corte a fondamento delle statuizioni contenute nella sent. n. 6 del 1970) — non è infirmata dalle considerazioni che la Regione svolge a proposito delle norme legislative e regolamentari pertinenti alla materia *de qua*. Ed infatti, una volta ribadito che le Regioni non hanno competenza in tema di giurisdizione (né per regolarla né per escluderla) e che la Regione siciliana anche nell'esercizio delle sue attribuzioni sulle elezioni deve rispettare i principi costituzionali, le disposizioni contenute nella legge statale che disciplinò le prime elezioni regionali (d.l.c.p.s. 25 marzo 1947, n. 204), nella legislazione regionale (legge reg. 20 marzo 1951, n. 29) e nel Regolamento interno dell'Assemblea (specialmente nell'art. 41) devono essere interpretate in un modo che le renda compatibili con la Costituzione: di tal che il « giudizio definitivo » sui reclami elettorali, la « convalida delle elezioni », la « incontestabilità » della pronunzia finale e così via sono tutte espressioni che correttamente vanno riferite alla fase conclusiva del complesso procedimento elettorale e che qualificano come definitivi gli atti relativi nel senso che questi concludono, appunto, quel procedimento: non certo nel senso della preclusione di una successiva fase giurisdizionale, nella quale le situazioni subietive degli interessati possano trovare quella tutela che la Costituzione a tutti riconosce.

4. - Risultando pertanto che con le disposizioni impugnate lo Stato ha esercitato una competenza propria senza recar lesione alla sfera di attribuzioni spettanti alla Regione siciliana, il ricorso deve essere respinto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 116 - Pres. Chiarelli -
Rel. Fragali - Algeri (n. c.).

Responsabilità civile - Prescrizione del diritto al risarcimento - Sentenza istruttoria di proscioglimento - Decorrenza dalla data di irrevocabilità - Legittimità costituzionale.

(Cost., art. 3, 24; c.c., art. 2947, terzo comma).

Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, codice civile, che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento danni da reato dalla data in cui acquista irrevocabilità la sentenza istruttoria di proscioglimento (1).

(*Omissis*). — Facendo decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilità la sentenza istruttoria di proscioglimento, l'art. 2947, terzo comma, del

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 25 maggio 1970 dal pretore di Voghera (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 16 settembre 1970).

V. ANDRIOLI (*Foro it.*, 1972, I, 2996) avverte l'esigenza di una maggiore coerenza nella specifica materia.

Con sentenza 4 marzo 1970, n. 34 (in questa *Rassegna*, 1970, 1, I), la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo, per violazione degli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost., l'art. 297, primo comma c.p.c., ravvisandosi la necessità che per la decorrenza del termine utile alla richiesta di fissazione della nuova udienza, dovesse tenersi conto non soltanto della cessazione della causa sospensiva, ma anche della conoscenza di quell'evento.

La combinazione della citata decisione con la presente — secondo l'A. — potrebbe causare assurde conseguenze nell'ipotesi in cui il processo civile sia rimasto sospeso in attesa della definizione di quello penale, poi chiuso con sentenza istruttoria.

La conoscenza di tale provvedimento rileverebbe ai fini della riassunzione del processo civile mentre la semplice irrevocabilità della predetta sentenza istruttoria non seguita da effettiva conoscenza per la parte rimasta estranea al processo penale ed attrice in quello civile, determinerebbe l'inizio della prescrizione.

codice civile non ha menomato, come invece ritiene il pretore, il diritto di difesa della parte danneggiata.

È vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza predetta; ma è vero altresì che la norma impugnata implicitamente impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua azione civile, così da essere in grado di meglio seguire il corso dell'istruttoria, e, a seguito della sentenza di questa Corte 15 gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza indicati.

Si è obiettato che la norma non è coerente con quella che regola l'ipotesi di archiviazione della *notitia criminis*, la quale fa decorrere la prescrizione del diritto al danno dalla data di estinzione del reato.

L'incoerenza non esiste, perchè la norma opposta regola una ipotesi in cui il procedimento penale non è stato iniziato e non contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima è l'ipotesi in cui l'azione penale è stata promossa e si deve concludere con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1972, n. 117 - Pres. Chiarelli - Rel. Rossi - Lippi (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Procedimento penale - Competenza per connessione - Spostamento dei procedimenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 25, primo comma; c.p.p., artt. 413, 439).

Non è fondata, con riferimento al principio della precostituzione del giudice, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439 codice di procedura penale, che consentono lo spostamento di competenza in caso di connessione dei processi (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 2 aprile 1970 dal pretore di Volterra (*Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 15 luglio 1970).

Come rilevato nelle difese svolte dinanzi al Giudice costituzionale la questione sollevata, solo formalmente riferita all'art. 439 c.p.p., concerneva nella sostanza l'istituto della connessione dei procedimenti ed il conseguente potere del giudice di valutare se la riunione degli stessi fosse opportuna sotto il profilo della speditezza processuale, per il dubbio che siffatta facoltà di apprezzamento violasse il principio del giudice naturale.

(*Omissis*). — Il pretore di Volterra, di fronte a una istanza per la riunione di due procedimenti a carico dello stesso imputato, uno dei quali pendente davanti altro giudice, si domanda se l'art. 439 c.p.p. non contrasti col dettato dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella misura in cui attribuirebbe al giudice del dibattimento il potere di disporre la riunione di processi pendenti innanzi giudici diversi, determinando così lo spostamento della competenza per territorio, in violazione del principio secondo cui nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.

Non si vede come la questione, se limitata al solo art. 439 c.p.p., potrebbe aver rilevanza nel caso, posto che si trattava di due procedimenti davanti a giudici diversi, uno dei quali processi (bancarotta semplice) era in fase istruttoria e l'altro (emissione continuata di assegni a vuoto) era in fase dibattimentale, talchè l'istanza di riunione sarebbe stata improponibile, secondo la comune giurisprudenza.

Mai poichè l'ordinanza fa riferimento sostanziale agli artt. 413 c.p.p., 45 e seguenti stesso codice, investendo l'intero problema della competenza per connessione, è necessario scendere all'esame del merito.

La connessione è un criterio razionale per determinare la competenza, nei casi espressamente indicati dalla legge. Di vero il *simultaneus processus*, sempre nelle ipotesi previste dal codice di procedura penale, giova alla speditezza dei giudizi, al miglior accertamento dei fatti, alla coerenza delle decisioni, all'interesse delle parti e in modo particolare a quello dell'imputato.

Con diverse sentenze (n. 130 dell'anno 1963, n. 1 dell'anno 1965, n. 15 dell'anno 1970, n. 139 dell'anno 1971) questa Corte ha rilevato che la nozione di giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni le quali derogano a tale competenza sulla

La Corte costituzionale già precedentemente, nell'escludere il contrasto tra le norme che disciplinano l'istituto della connessione ed il principio del giudice naturale, aveva posto in risalto che il potere di apprezzamento attribuito al giudicante perchè concili l'esigenza di evitare la cognizione distinta dei procedimenti con il criterio della speditezza processuale, non è un potere svincolato da limiti, perchè esso è esercitabile nei soli casi regolati dalla legge, e non dà luogo ad una scelta insindacabile. Insegnamento ribadito dalla stessa Corte in successive decisioni, nelle quali era stata riconosciuta la legittimità costituzionale degli spostamenti di competenza conseguenti a provvedimenti regolati da precise disposizioni e non insindacabili.

Vedi, su tali proposizioni, Corte cost. 13 luglio 1963, n. 130 in *Foro it.*, 1963, I, 1602; Corte cost. 22 giugno 1971, n. 139 in questa *Rassegna*, I, 1.

Per le sentenze indicate in motivazione, oltre le due precedenti e per la dottrina sulla competenza per connessione, cfr. *Foro it.*, 1972, I, 2737.

base di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in giuoco dal processo.

Il principio della precostituzione del giudice, sancito nel primo comma dell'art. 25 Cost., è rispettato allorchè l'organo giudicante sia istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, né risulta violato nei casi nei quali la legge preveda la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice a uno diverso, purchè anch'esso precostituito, allorchè tali come quello costituzionale dell'indipendenza ed imparzialità, o quello spostamenti siano necessari per assicurare il rispetto d'altri principi, dell'ordine e coerenza nella decisione di cause fra loro connesse.

Il giudice che viene a conoscere, in forza delle norme sulla connessione, di un processo che senza di essa dovrebbe venir deciso da altro magistrato, è pure esso giudice naturale e precostituito.

Arbitrio e violazione del principio del giudice naturale ci sarebbero se il giudice potesse disporre la riunione dei giudizi fuori dei casi indicati negli artt. 45 e 413 c.p.p.; se egli non avesse obbligo di motivare; se le parti non potessero discutere, presentando istanze e conclusioni.

Un margine di relativa discrezionalità nell'accertare la sussistenza delle condizioni volute dalla legge è inseparabilmente connesso all'esercizio del potere-dovere d'interpretazione proprio del giudice, ma si tratta di una discrezionalità regolata, razionalmente indispensabile e del tutto legittima. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 119 - *Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi - Luciano* (avv. Dottarelli).

Pensioni - Riversibilità a favore del marito - Condizioni dell'inabilità e della convivenza a carico - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; l. 15 febbraio 1958, n. 46, art. 11, sesto comma).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato nella parte in cui esclude la riversibilità a favore del marito della titolare, se questi non sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie (1).

(1) La questione era stata sottoposta al Giudice costituzionale con ordinanze emesse: il 17 ottobre 1970 dalla Corte dei Conti - Sezione terza pensioni civili (*Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 30 giugno 1971); il 17 ottobre 1970 dalla Corte dei Conti - Sezione terza pensioni civili (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 7 luglio 1971).

(*Omissis*). — 1. - La Corte dei conti, in sede giurisdizionale, con le due ordinanze indicate in epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o pensionata la pensione di reversibilità spetta al marito quando questi sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e a carico della moglie.

Unica essendo la questione sottoposta all'esame della Corte, i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con una sola sentenza.

2. - Secondo la Corte dei conti la norma denunciata, messa a raffronto con quanto dispone lo stesso art. 11 per il caso di morte del dipendente o pensionato e nei confronti della vedova, porrebbe in essere, a proposito della spettanza del diritto alla reversibilità, una disciplina differenziata, basata unicamente sulla diversità di sesso dell'avente causa. Si fa al riguardo notare che, mentre per il vedovo della dipendente o pensionata statale viene richiesto al sopradetto fine, e tra l'altro, che esso sia inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie al momento della di lei morte, queste condizioni non è necessario che sussistano perchè quello stesso diritto sia riconosciuto alla vedova del dipendente o pensionato statale. E da ciò si deduce che la rilevata disparità di trattamento, « tra due soggetti forniti di eguali mezzi economici propri », sia « connessa alla differenza di sesso » o più semplicemente che la norma denunciata sancisca, ai fini della pensione di reversibilità, « una palese disparità di trattamento tra il vedovo e la vedova, basandola unicamente sulla differenza di sesso ».

3. - La questione, così proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non è fondata.

Il giudice *a quo*, come si è ora ricordato, riconduce la disparità di trattamento alla differenza di sesso, nei due casi, degli aventi diritto alla reversibilità, o puramente e semplicemente o argomentando dall'ipotesi che la vedova ed il vedovo siano forniti di eguali mezzi economici propri. Ma è da ritenersi che presupponga su un piano più generale come unica o eguale la situazione di fatto e di diritto del coniuge del dipendente o pensionato statale: altrimenti non potrebbe ascrivere solo alla differenza di sesso la diversità della disciplina giuridica.

Ma, a quest'ultimo riguardo, e per valutare la validità dell'implicita premessa, è necessario tenere nella dovuta considerazione che con l'art. 104 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari

approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, venne riconosciuto alla vedova dell'impiegato o pensionato statale il diritto alla reversibilità del trattamento di quiescenza maturatosi in favore del marito o da questo già acquisito, e che tale diritto ha trovato definitiva disciplina nei primi due commi del citato art. 11 della legge n. 46 del 1958; e che, con quest'ultima legge, il diritto alla reversibilità è stato concesso ad altri soggetti, tra cui il vedovo della dipendente o pensionata.

Si è operato in tal modo un ampliamento della cerchia e del numero degli aventi diritto alla reversibilità, attraverso una graduale evoluzione della normativa.

Il legislatore del 1958, subordinando l'acquisto del diritto da parte del marito della dipendente o pensionata deceduta alla sussistenza, tra l'altro, delle dette due condizioni, non ha introdotto nell'ambito dell'istituto della reversibilità — come invece ritiene la Corte dei conti — modifiche sostanziali circa i criteri di riconoscimento del diritto, ma ha solo dettato una disciplina distinta e articolata della materia.

Per ciò, nulla può dedursi circa la asserita illegittimità costituzionale della norma in questione dal semplice fatto che siano differenti i trattamenti per il coniuge superstite nei due casi di decesso del marito o della moglie.

Occorre, invece, risalire alla premessa implicita dalla quale — come si è detto — su un piano generale procede il giudice *a quo* nel sottoporre la questione.

Ora codesta premessa, in realtà, non è valida.

Non è consentito infatti ritenere che sia unica o unitaria la situazione di fatto e di diritto del coniuge del dipendente o pensionato statale. Non si può non considerare tra l'altro che, sia all'epoca in cui è entrata in vigore la legge n. 46, sia attualmente, i lavoratori subordinati di sesso maschile occupati nell'agricoltura, nell'industria e nelle altre attività erano e sono più dei due terzi dell'intero complesso delle forze di lavoro operanti in quei settori; che in relazione agli stessi anni tra i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici è certamente prevalente il numero di quelli di sesso maschile; e che analoghe considerazioni potrebbero farsi a proposito della titolarità di redditi non derivanti da lavoro subordinato.

Tutto ciò comporta la minore probabilità che sia il marito anziché la moglie a dipendere economicamente dal coniuge, dipendente o pensionato statale, e fa sì che tale situazione possa ritenersi normale ed essere assunta a base della previsione normativa *de qua*.

Appare conseguentemente razionale che l'accertamento in fatto dello stato di bisogno sia richiesto solo per il marito e non anche per la moglie. Ed è del pari giustificata la previsione del requisito dell'ina-

bilità a proficuo lavoro, specie se si ponga mente alla normale coesistenza di tale stato con la vivenza a carico dell'altro coniuge.

Conclusivamente, la norma in esame è perciò il riflesso di una situazione di fatto e giuridica che non è comune a tutti i coniugi dei dipendenti o pensionati, e trova nella peculiarità sopra messa in evidenza la sua logica ragione d'essere. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 120 - Pres. Chiarelli - Rel. Reale - Ciscato (n.c.), Ministero delle Finanze e Presidente Consiglio dei Ministri (Vice avv. gen. dello Stato Tracanna).

Imposta di registro - Responsabilità solidale di parti contendenti e di procuratori legali - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 53; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93, n. 2).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento al principio della capacità contributiva, l'art. 93, n. 2 della vigente legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) nella parte in cui dichiara solidalmente tenuti verso l'amministrazione finanziaria le parti istanti nei giudizi civili relativamente alle tasse di registro in sentenze e convenzioni cui esse siano rimaste estranee, ed i procuratori legali relativamente alle tasse giudiziali (1).

(*Omissis*). — Con l'art. 93, n. 2, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, (la c.d. legge di registro) si dispone che, salvo gli obblighi dei funzionari e delle persone indicate negli artt. 80, 81, 82, 83, 84 e 86, sono inoltre solidalmente tenute verso l'Amministrazione dello Stato, per il pagamento delle « tasse sulle sentenze, sui decreti, provvedimenti ed altri atti giudiziari, nei procedimenti contenziosi in materia civile e

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 26 febbraio 1970 dal Tribunale di Venezia (*Gazzetta Uff.* n. 267 del 21 ottobre 1970).

La sentenza Corte Cost. 18 maggio 1972, n. 92 leggesi in questa *Rassegna*, 1972, I, 1, pag.

Per l'art. 93, n. 2, legge di registro, cfr. fra gli altri, AZZARITI, *Le imposte di registro*, 1959, nn. 9 segg.; GUGLIELMI e AZZARITI, *L'imposta di registro*, nn. 35 segg.; in giurisprudenza Cass. 25 febbraio 1967, n. 433, *Foro it.*, 1967, I, 2141 (nota).

commerciale, le parti istanti e quelle che fanno uso delle sentenze, dei decreti ed altri atti, ed i rispettivi loro procuratori, nonchè le parti a carico delle quali siano state poste le relative spese in proporzione della loro condanna nelle medesime »; la responsabilità dei procuratori è però limitata alle tasse giudiziali.

Il tribunale di Venezia, nel corso di un giudizio di opposizione alla liquidazione dell'imposta di registro su una sentenza riguardante varie parti con pluralità di domande principali e riconvenzionali, ha denunciato la illegittimità della norma suddetta, in riferimento al principio della capacità contributiva (art. 53, primo comma, Cost.). E ciò in primo luogo sul riflesso che l'obbligo del pagamento della c.d. imposta di titolo, riguardante (ai sensi dell'art. 72 della legge di registro) convenzioni sui cui si basano le domande oggetto della pronuncia giudiziale, grava solidalmente su tutte le parti istanti, anche se estranee alle convenzioni enunziate in sentenza; in secondo luogo, in quanto viene estesa ai procuratori delle parti l'obbligazione solidale relative alle c.d. tasse giudiziali.

Le questioni sollevate non concernono, quindi, le ulteriori disposizioni del citato art. 93, n. 2, le quali prevedono l'obbligazione per la imposta di titolo sia a carico delle parti che fanno uso delle sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali, sia delle parti nei confronti delle quali sia stata pronunciata condanna alle spese processuali.

2. - In ordine alla prima questione si rileva nell'ordinanza che l'art. 93, n. 2, nella genericità del suo dettato, consente una interpretazione per effetto della quale l'obbligo d'imposta viene a gravare anche su soggetti estranei alle convenzioni su cui si basano domande giudiziali da essi non proposte o pendenti davanti allo stesso giudice a seguito della riunione di procedimenti separatamente instaurati.

Ciò in contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione.
La questione è fondata.

3. - Il precetto enunciato nell'art. 53, primo comma, della Costituzione, per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, in ragione della loro capacità contributiva, va interpretato quale specificazione del generale principio di uguaglianza, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale. Sul piano garantistico costituzionale esso deve essere inteso come espressione della esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza.

In riferimento a tali indici, costituenti il presupposto dell'imposizione tributaria, i soggetti rivelano, come questa Corte ha più volte affermato, capacità contributiva e idoneità alla obbligazione d'imposta,

deducibile esclusivamente dal collegamento fra i soggetti medesimi e le fattispecie cui la norma tributaria attribuisce tale efficacia, secondo valutazioni riservate al legislatore. Il che, secondo il disposto dell'art. 53, comma primo, Cost., cui deve riconoscersi, disattendendosi l'assunto dell'Avvocatura dello Stato, valore precettivo e non meramente programmatico e applicabilità anche in materia d'imposte indirette, non esclude tuttavia il controllo della legittimità della norma sotto il profilo dell'assoluta arbitrarietà ed irrazionalità. Concetto quest'ultimo che la Corte ha avuto occasione di affermare anche nella recente sentenza n. 92 del 1972.

In materia di imposte indirette, in particolare, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltre che del debitore principale, anche di altri soggetti, non direttamente partecipi dell'atto assunto come indice di capacità contributiva. In tali casi, peraltro, occorre che una siffatta imposizione risulti legittimata da rapporti giuridico-economici, intercorrenti fra i soggetti predetti, rapporti idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa.

Alla stregua di tali criteri non può ravvisarsi il presupposto dell'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro sul titolo, preventivamente non registrato, nella mera situazione processuale in cui versi il soggetto rimasto estraneo alla convenzione considerata in sentenza e che abbia formulato domande non aventi immediato fondamento sulla convenzione stessa. Situazione che l'ordinanza del giudice *a quo* delinea nelle due fattispecie in esame, con riferimento all'imposizione del tributo solidalmente a carico di parti convenute e relativa alla registrazione di un contratto di mutuo dedotto in causa quale titolo legittimamente, in via surrogatoria, l'esercizio di diritti di credito contro le medesime parti, ancorchè rimaste estranee al contratto, nonchè in riferimento ad analoghe imposizioni relative a contratti intercorsi fra altre parti, con vincolo di solidarietà basato, in questo secondo caso, sulla semplice circostanza formale delle unicità del processo, a seguito della riunione discrezionalmente disposta dal giudice, di procedimenti distintamente promossi dagli interessati.

E non vale opporre, come si fa dall'Avvocatura dello Stato, la speciale configurazione unitaria dell'imposizione di registro come tributo sugli atti privati o giudiziali, tale cioè da non ammettere il frazionamento del contenuto e l'individuazione, nel suo contesto, di presupposti d'imposta oggettivamente e soggettivamente diversi.

Non esattamente è invocato in proposito l'effetto c.d. documentativo e rappresentativo della sentenza rispetto alle convenzioni in essa richiamate e soggette all'imposta di titolo.

Tale effetto, invero, mentre esprime la funzione probatoria documentale svolta dalla sentenza a seguito degli accertamenti che in essa siano contenuti, non comporta sicuramente estensione dei limiti soggettivi di rilevanza degli atti e delle convenzioni dedotte, così come l'eventuale efficacia della cosa giudicata formatasi sugli accertamenti che le concernono, senza alcun vincolo di inscindibilità, non potrebbe riguardare dal lato attivo o passivo i soggetti delle pretese non aventi causa dalle convenzioni medesime.

Deve pertanto, e nei sensi suindicati, essere dichiarata la illegittimità dell'art. 93, n. 2, nella disposizione in cui si consente l'imposizione del tributo di registro anche sulle parti che abbiano proposto domande principali e riconvenzionali, ma che siano rimaste del tutto estranee al titolo considerato nella sentenza o in altro provvedimento giurisdizionale, titolo assunto quale indice rivelatore di ricchezza soggetta a prelievo fiscale.

4. - La seconda questione riguarda i procuratori costituiti in giudizio cui la norma impugnata, come sopra accennato, impone l'obbligo di pagamento limitatamente alle così dette tasse giudiziali e in solido con le parti istanti o che fanno uso delle sentenze o degli altri provvedimenti giudiziari.

Alla norma stessa è rivolta la censura di incompatibilità con il principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacchè, si assume, non sussisterebbe nei confronti dei soggetti predetti un indice di collegamento con il presupposto dell'imposta, sufficiente a giustificare l'imposizione. L'interesse dei procuratori alla retribuzione delle prestazioni professionali risulterebbe, infatti, del tutto indipendente da quelli regolati con la sentenza soggetta a registrazione e considerati dalla legge come parametro dell'imposizione.

La questione è fondata.

5. - In merito alla estensione dell'obbligazione solidale per le tasse giudiziali a carico dei procuratori che si siano costituiti in giudizio in rappresentanza dei propri clienti, si è rilevato dall'Avvocatura che essi sono chiamati a rispondere dell'adempimento di un'obbligazione tributaria riferibile ad un presupposto di cui sono partecipi soltanto i rispettivi clienti.

Si riconosce, cioè, essere i procuratori estranei a quelle situazioni e fatti di cui la sentenza dà atto ed ai quali la legge ha riguardo ai fini della imposizione tributaria.

Essi sono indicati, tuttavia, quali soggetti passivi di una misura fiscale, inquadrata nell'ambito di una responsabilità d'imposta, il cui tratto saliente è quello di garanzia e rafforzamento dell'adempimento del debito altrui.

La loro responsabilità risulta così preordinata all'interesse del fisco alla realizzazione del credito d'imposta, senza che emerga dall'interpretazione della norma in questione alcun elemento che valga a collegare razionalmente, come invece avviene per altre categorie di responsabili d'imposta, l'obbligazione dei procuratori al presupposto del tributo.

Senza attardarsi nelle dispute circa la definizione della posizione giuridica dei soggetti in questione, va ricordato che le prestazioni del procuratore legale sono dall'ordinamento considerate servizio di pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24).

Agli stessi procuratori l'ordinamento impone l'obbligo di assumere il patrocinio legale; la legge stessa, per vero, prevede il rifiuto dell'incarico « per giusto motivo », ma appare quanto meno dubbio, al lume dei principi giuridici e di deontologia professionale, che sia sempre giustificato il diniego di prestazioni legali in caso di mancato o di inadeguato deposito dei fondi occorrenti per sostenere le spese giudiziali ed in particolare quelle, il cui ammontare oltre tutto non è agevolmente preventivabile, inerenti alla registrazione del provvedimento così come invece è preveduto in altri casi di legge.

Da quanto sopra emerge che il rapporto intercorrente fra il procuratore legale e il cliente, per quanto concerne la rappresentanza giudiziale, non consente alcun razionale collegamento con il presupposto del tributo di registro. Nè un simile collegamento può basarsi su di un supposto interesse del procuratore alla decisione; interesse che è, invece, diretto al conseguimento dei compensi preveduti dalle tariffe vigenti ed ha fondamento nella prestazione professionale e non certo nella pronuncia giudiziale.

Da queste considerazioni deriva che l'art. 93, n. 2, della legge di registro deve essere dichiarato illegittimo per la parte in cui pone a carico dei procuratori legali la responsabilità per il pagamento delle c.d. « tasse giudiziali ». — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 121 - Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi - Gualtieri (avv. Mazzei e Simi) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Tarin).

Lavoro - Norme sui licenziamenti individuali - Inapplicabilità ai dirigenti - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; l. 15 luglio 1955, n. 604, art. 10).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 15 luglio 1966,

n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella parte in cui esclude che le norme stesse si applichino ai dirigenti (1).

(Omissis). — 2. - Si assume dai tre pretori che, disponendo il citato art. 10 che le norme della legge di cui fa parte, « si applicano nei confronti di prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art. 2095 del codice civile », le stesse norme non siano applicabili nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato aventi la qualifica di dirigenti.

Per codesti prestatori di lavoro subordinato si avrebbe una disciplina legislativa diversa da quella dettata per gli impiegati ed operai.

E siccome le situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti e degli impiegati ed operai sarebbero eguali, il trattamento differenziato in tal modo posto in essere, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza.

3. - Si ritiene anzitutto che siano eguali le situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti, da una parte e degli impiegati ed operai, dall'altra.

L'eguaglianza delle due situazioni discenderebbe, secondo il pretore di Milano, dagli artt. 2060, 2086, 2094, 2095, 2096 e seguenti del codice civile, e 96 e 98 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice; e dagli artt. 4, 6 e 10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul contratto di impiego privato; e secondo il pretore di Reggio Calabria, dalle norme che allo stato regolano la categoria dei dirigenti amministrativi e tecnici e cioè dai detti artt. 2060, 2086, 2094 e 2095 del codice civile e dal detto r.d.l. n. 1825 del 1924, nonchè dal r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1; dall'art. 3 del regolamento approvato con r.d. 10 settembre 1923, n. 1955; dall'art. 3 del regolamento approvato con il r.d. 10 settembre 1923, n. 1056; dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1; e dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 4.

Senonchè, a parte il fatto che da alcune delle anzidette fonti (come dagli artt. 2060, 2094 e 2096 e seguenti del codice civile e dal r.d.l. n. 1825 del 1924) nulla può ricavarsi in favore dell'asserita uguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti e delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato, gli artt. 2086 e 2095 del codice civile, e quest'ultimo unitamente agli artt. 95 e 96 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, precisano che nell'ambito

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse: il 1° agosto 1970 dal pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 7 aprile 1971); il 9 luglio 1971 dal pretore di Marano di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 13 ottobre 1971); il 31 agosto 1971 dal pretore di Reggio Calabria (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 22 dicembre 1971).

Per precedenti, specie dottrinali, cfr. *Foro it.*, 1972, I, 2731.

dell'impresa accanto all'imprenditore vi sono i prestatori di lavoro subordinato e che questi si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai, sulla base dei requisiti di appartenenza alle singole categorie determinati dalle leggi speciali e dalle norme di autonomia collettiva in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell'impresa.

Anteriormente al 1942 i dirigenti avevano trovato una prima, anche se non specifica, considerazione nella legge 15 giugno 1893, n. 295, art. 14, comma secondo, in cui sia pure ai limitati effetti di essa, i direttori e gli amministratori di fabbriche o imprese industriali che davano abitualmente lavoro a non meno di 50 operai, erano posti sullo stesso piano degli industriali. Al personale direttivo delle aziende, poi si erano riferiti il r.d.l. n. 692 del 1923 sull'orario di lavoro e i relativi regolamenti approvati con i rr.dd. nn. 1955 e 1956 del 1923. Ancora, la legge sull'impiego privato (r.d.l. n. 1825 del 1924, convertito nella legge n. 562 del 1926) aveva riservato agli impiegati di grado più elevato un trattamento di maggior favore in caso di licenziamento. Inoltre, il r.d.l. 1° luglio 1926, n. 1130, aveva prescritto che il personale dirigente dovesse far parte di associazioni sindacali autonome distinte da tutte le altre, ma inserite nell'organizzazione degli imprenditori. Ed infine al personale avente funzioni direttive con responsabilità dell'andamento dell'azienda o dei servizi, non erano state applicate le norme di cui alla legge n. 370 del 1934 sul riposo domenicale e settimanale e neppure quelle poste con la legge 10 gennaio 1935, n. 112, sull'istituzione del libretto di lavoro.

Il legislatore del 1942, con le sopracitate norme, quindi ha preso atto di una realtà giuridica e normativa già esistente ed ha tenuto altresì conto della specifica e distinta regolamentazione collettiva.

Successivamente a quella data e fino ad oggi, sul piano legislativo e su quello della contrattazione collettiva, ha avuto conferma e sviluppo il precedente orientamento volto a fare dei dirigenti una categoria a sè stante di prestatori di lavoro subordinato. Di codesto indirizzo sono sicuri segni l'esclusione dei dirigenti dalla disciplina del cosiddetto blocco dei licenziamenti (d.g.lgt. 21 agosto 1945, n. 523; d.lg.lgt. 9 novembre 1945, n. 788, e d.lg.lgt. 8 febbraio 1946, n. 50) e dall'obbligo della assunzione tramite gli uffici di collocamento (art. 11, terzo comma, n. 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264); nonchè la possibilità di richiesta nominativa per l'assunzione di impiegati amministrativi e tecnici con mansioni direttive in agricoltura (art. 11, comma secondo, lett. a, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83); ed infine, la mancata applicazione delle forme di previdenza previste per gli altri dipendenti; e così pure delle limitazioni poste dalla legge n. 230 del 1962.

In sede sindacale, poi, i dirigenti godono di un inquadramento autonomo; e gli atti di autodisciplina collettiva (sino al contratto collettivo nazionale del 29 luglio 1970 per i dirigenti di aziende industriali) pongono del pari discipline autonome (ed in quanto assoggettate al regime della legge n. 741 del 1959, operanti *erga omnes* con la valorizzazione della categoria sul piano normativo) .

Tutto ciò conduce a ritenere che la categoria dei dirigenti presenta peculiari caratteristiche che sono oggetto di una disciplina particolare e trova riscontro nella definizione che del dirigente viene offerta in giurisprudenza ed in termini, nella sostanza, sufficientemente costanti.

A caratterizzare la categoria dei dirigenti si ritiene che concorrono la collaborazione immediata con l'imprenditore per il coordinamento aziendale nel suo complesso od in un ramo importante di esso; il carattere fiduciario della prestazione; l'ampio potere di autonomia nell'attività direttiva; la supremazia gerarchica su tutto il personale dell'azienda o di un ramo importante di essa, anche senza poteri disciplinari, ma sempre con poteri organizzativi; la subordinazione esclusiva all'imprenditore o ad un dirigente superiore; e l'esistenza di un potere di rappresentanza extra o infraziendale.

Ora, tali aspetti del fenomeno che peraltro non devono in concreto tutti specificamente concorrere perchè il prestatore di lavoro subordinato possa e debba essere qualificato dirigente, servono certamente, in una loro considerazione complessiva, a evidenziare la particolare posizione che il dirigente ha nell'ambito dell'impresa ed a fare intendere come di codesta posizione sia dato cogliere l'essenza solo attraverso la valutazione delle relazioni che intercorrono tra l'imprenditore ed il dirigente tra questo e gli altri prestatori di lavoro subordinato.

È a tal riguardo appena il caso di osservare come le categorie dei dirigenti, degli impiegati e degli operai non determinino dei salti nella scala gerarchica dei prestatori di lavoro e come invece si passi da una categoria all'altra e particolarmente da quella degli impiegati a quella dei dirigenti, attraverso qualifiche intermedie. Con ciò, però, non si mette in forse la realtà e legittimità della categoria in esame, con le sue note caratterizzanti le quali sono affatto evidenti solo che l'impresa nella quale il dirigente sia inserito, posseda date dimensioni. Anche se non rimane escluso, tenuto conto che in sede collettiva le norme dettate per il rapporto di impiego valgono anche per i dirigenti, in quanto compatibili (art. 17 del citato contratto collettivo nazionale del 1970 per i dirigenti di aziende industriali), che, sempre nei limiti della compatibilità ed evidentemente in relazione alle note che caratterizzano la categoria dei dirigenti ed alle circostanze del singolo caso, possano valere per gli stessi le norme legislative dettate per gli impiegati.

Al dirigente, in sostanza, che occupa il posto più elevato nella scala gerarchica dei prestatori di lavoro subordinato, è assicurata nell'impresa una posizione che trova nel potere direttivo la sua più vera qualificazione. L'imprenditore, singolo o collettivo, ha nel dirigente il collaboratore che lo sostituisce o lo assiste nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie, e l'esecutore, con discrezionale responsabilità, delle sue direttive.

Appare per ciò essenziale che in tal caso tra l'imprenditore ed il dirigente s'instauri e si mantenga un rapporto di reciproca fiducia e di positiva valutazione, ed è in armonia con codesta esigenza che il rapporto possa venir meno per determinazione unilaterale solo che soggettivamente vengano considerate cessate le condizioni idonee a soddisfare la detta esigenza.

Si può pertanto ritenere, senza bisogno di far ricorso a formule o qualità che non sempre rispecchiano la realtà effettuale del fenomeno colto nel suo complessivo accadere, che la situazione dei dirigenti non è di per sé eguale o assimilabile a quella degli impiegati ed operai.

4. - Non si può ritenere d'altra parte che il legislatore del 1966 abbia ecceduto dai suoi poteri in sede di valutazione della situazione materiale e giuridica dei dirigenti considerata in sé e raffrontata a quella degli impiegati ed operai.

In effetti il rapporto di lavoro dei dirigenti presenta caratteristiche ed offre garanzie per cui può ben essere considerato come speciale; e proprio tali caratteristiche e garanzie sono le note differenziali nei confronti dell'ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Analogamente a quanto è avvenuto per le altre categorie di lavoratori subordinati, per i dirigenti la legge n. 604 ha sostanzialmente tenuto conto dello stato della regolamentazione collettiva. Per essi in particolare si è avuta la conferma della pertinenza di una disciplina che leggi anche recenti (come la n. 230 del 1962), contratti collettivi e accordi resi esecutivi *erga omnes* e contratti collettivi successivi avevano posto in essere.

Dato ciò e considerato altresì che le norme che regolavano il rapporto dirigenziale non sono state abrogate nè espressamente nè tacitamente, appare del tutto consequenziale e logico che sul terreno dello scioglimento unilaterale del rapporto dirigenziale, continuino ad aver vigore le regole legislative e convenzionali preesistenti, fermo rimanendo che le stesse si accrescano e si evolvano per la migliore tutela della categoria, in forza delle nuove e più recenti pattuizioni di autonomia collettiva ed eventualmente con disposizioni legislative, in coerenza con la specialità della materia.

5. - Il pretore di Reggio Calabria ritiene che l'art. 10 sia illegittimo costituzionalmente tra l'altro nella parte in cui esclude che sia applicabile ai dirigenti l'art. 9 in forza del quale « l'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro ».

Decisa nei sensi anzidetti la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 in generale, e cioè affermato che la disciplina relativa ai licenziamenti unilaterali per giusta causa e per giustificato motivo non si riferisce, e senza alcun contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ai dirigenti, il regime dell'indennità di anzianità per codesta categoria di prestatori di lavoro è fissato, in termini sostanzialmente eguali a quelli posti dall'art. 9 della legge n. 604, e con portata generale, dall'art. 2120 del codice civile, così come risulta a seguito delle sentenze n. 75 del 1968 e n. 204 del 1971, e, per i dirigenti di imprese industriali, dall'art. 12 (nel testo risultante dalla sentenza n. 7 del 1971 di questa Corte) del contratto collettivo nazionale del 31 dicembre 1948 reso efficace *erga omnes* dal d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483.

La questione quindi, anche sotto il profilo in esame, non può non apparire infondata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 122 - Pres. Chiarelli - Rel. Capalozza - Romano (n. c.).

Procedimento penale - Sentenze, ordinanze, decreti - Correzione di errori materiali - Mancata previsione della assistenza di un difensore - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 24, 3; c.p.p., art. 149, comma primo).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi di difesa e di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149, primo comma, codice procedura penale, nella parte in cui non prevede che all'interessato, il quale non abbia un difensore di fiducia, sia nominato un difensore di ufficio, e che sia notificato al difensore l'avviso della data di discussione (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 26 ottobre 1970 dal Pretore di Napoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1971).

Il Giudice costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 83, richiamata in motivazione (in questa *Rassegna*, 1969, I, 1, 611) aveva già rilevato che l'art. 149, primo comma, codice procedura penale, con il quale è disciplinato il procedimento per la correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti, prescrivendo la citazione, se possibile, della parte che vi ha interesse, con la limitazione posta da detto

(*Omissis*). — 1. - Il pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura penale, nelle parti in cui non prevede la nomina d'ufficio di un difensore, ove l'interessato non l'abbia nominato di fiducia, nè la notifica al difensore dell'avviso del giorno fissato per la discussione, in riferimento agli artt. 3 24 della Costituzione.

2. - È da premettere che l'ammissibilità della procedura di correzione *ex art.* 149 c.p.p. è ritenuta dal giudice a quo sulla base dell'art. 82 dello stesso codice, implicitamente richiamato dall'art. 476, che prevede, nel n. 1, la rettificazione delle generalità dell'imputato o di altre persone nella sentenza (e il decreto penale ha carattere sostanziale di sentenza).

Vero è, però, che l'interessata è rimasta estranea, già nella fase cognitiva, al rapporto processuale di specie, sicchè mancherebbe il presupposto (richiesto dalla giurisprudenza della Cassazione) della immutabilità della condizione dell'imputato, non esistendo qui una precedente condizione processuale. Problema che, per quanto non rientri nella promossa questione, è tuttavia da tenere presente, perchè vi sono casi in cui sarebbe posta in essere una lesione particolarmente vistosa del diritto di difesa, qualora questo non fosse pienamente garantito, nel procedimento disciplinato dal denunciato art. 149, nel duplice aspetto personale e tecnico-professionale.

3. - Per ciò che attiene alla difesa personale, questa Corte si è già pronunciata con su sentenza n. 83 del 1969, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 149, primo comma, cod. proc. pen., limitatamente all'inciso « se possibile », sotto il profilo dell'art. 24 Cost., per far sì che venga garantita — a tutte le parti — la possibilità di opporsi, mediante l'esercizio del diritto di difesa, alla richiesta correzione.

Ma gli è che tale esercizio non sarebbe pieno, se non fosse dato ingresso al difensore: tra l'altro, essendo l'ordinanza, che dispone la correzione, ricorribile in cassazione, il pretore ha esattamente rilevato che, con la esclusione del difensore, « si viene a sottrarre all'imputato il diritto di poter proporre l'impugnazione anche tramite il difensore stesso, *ex art.* 192, ultimo comma, cod. proc. pen. ».

inciso non attua in ogni caso il principio del contraddittorio e pertanto viola l'art. 24 della Costituzione.

Per la sentenza 18 maggio 1970, n. 69 relativa alla necessità, nell'incidente di esecuzione, della nomina di un difensore di ufficio, in mancanza di uno di fiducia, v. in questa *Rassegna*, 1970, I, 1, 501.

La sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, leggesi in questa *Rassegna*, 1971, I, 1, 14.

4. - Se si accede alla tesi che il modello di tutti i procedimenti incidentali, compreso quello della correzione dell'errore materiale, sia l'incidente di esecuzione previsto dagli artt. 628 e seguenti cod. proc. pen., va richiamata la sentenza n. 69 del 1970 di questa Corte, la quale ha deciso che, nell'incidente di esecuzione, è necessaria la nomina del difensore d'ufficio, quando non ve ne sia già uno di fiducia.

5. - Comunque, si faccia o non si faccia richiamo agli artt. 628 e seguenti cod. proc. pen., l'art. 24 Cost. postula l'esigenza della nomina obbligatoria del difensore (e, nel primo caso, della notificazione dell'estratto dell'ordinanza, a mente dell'art. 631 c.p.p.; nel secondo caso, della notifica dell'avviso dell'avvenuto deposito, a mente dell'art. 151, terzo comma, dello stesso codice).

6. - La norma denunciata viola anche l'art. 3 Cost. per la diversa posizione attribuita al pubblico ministero e alle altre parti, dato che, ai sensi dell'art. 76 c.p.p., nel corso di ogni procedimento penale, il giudice non può, a pena di nullità (art. 185, n. 2, c.p.p.), deliberare, se non sia stato sentito il pubblico ministero, tenuto a proporre richieste motivate e conclusioni specifiche (salvo, s'intende, le eccezioni allorchè il procedimento sia di competenza pretoria). Si richiama, all'uopo, la sentenza n. 190 del 1970 di questa Corte (vedasi pure la sentenza n. 62 del 1971).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 123 - *Pres. Chiarelli - Rel. Oggioni - Casilli (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).*

Reato - Discriminante dell'ordine superiore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 28, 3; c.p., art. 51, ultimo comma).

Non è fondata, sia con riferimento al principio della responsabilità personale dei funzionari pubblici, sia con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, codice penale, che prevede la non punibilità dell'agente per ordine superiore non sindacabile (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal Pretore di Castelnuovo di Garfagnana (*Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 2 settembre 1970). Per riferimenti vari, cfr. *Foro it.*, 1972, I, 2727.

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

Il richiamo all'art. 28 della Costituzione, per desumerne, premessa l'equivalenza tra responsabilità « diretta » e responsabilità « personale », l'assoluta inderogabilità di quest'ultima, dovendo prevalere in ogni caso il principio di legalità sul principio di autorità, non è richiamo idoneo a sostenere l'assunto di incostituzionalità.

Infatti, l'art. 28 non generalizza ma espressamente riconduce il concetto di responsabilità a quanto dispongono le leggi penali, civili e amministrative: cioè, come questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 2 del 1968, la norma « rinvia alle leggi ordinarie, che codesta responsabilità disciplinano variamente per categorie o per situazioni ». Ciò, analogamente a quanto dispone l'art. 97, comma secondo, della Costituzione nel comprendere le « responsabilità proprie dei funzionari » come elementi essenziali ai singoli ordinamenti dei pubblici uffici.

Il rinvio alle leggi ordinarie significa, pertanto, rinvio alla disciplina positiva cui è assoggettata, nelle leggi stesse, la responsabilità soggettiva dei funzionari e dei dipendenti, anche in considerazione di regole particolari, che, in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità.

Come precisato nella suindicata sentenza di questa Corte, la disciplina dei limiti può essere variamente individuata anche per categorie di soggetti o per speciali situazioni.

Tale, appunto, come esempio caratterizzante, che inerisce, nel caso, all'oggetto del procedimento *a quo*, la categoria e la situazione di quegli organi, che, come l'Arma dei Carabinieri, fanno parte, direttamente o per equiparazione, dell'Amministrazione militare dello Stato.

Per questi organi vigono norme particolari che pongono come primario il dovere di obbedienza dell'inferiore in grado al superiore, restringono il potere di sindacato degli ordini attinenti al servizio, puniscono il rifiuto, l'omissione e il ritardo nella loro esecuzione. Ciò risulta testualmente dagli artt. 40 e 173 del codice penale militare di pace, che costituiscono, rispettivamente, adattamenti specifici della situazione normativa generale di cui agli artt. 51, ultimo comma, e 329 del codice penale.

Ne consegue che l'art. 51, ultimo comma, c.p., in luogo d'essere in contraddizione con l'art. 28 della Costituzione, viceversa fa parte di un sistema che vi si adegua, in quanto entrambi gli articoli contengono un richiamo alla « legge » come regolatrice di determinati rapporti e non come espressione di un principio uniforme e livellatore.

Il dubbio, prospettato nell'ordinanza, secondo cui il riconoscimento della legittimità dell'art. 51, ultimo comma, c.p. condurrebbe all'inammissibile conseguenza di ritenere legittima la compressione di fondamentali diritti di libertà individuale, non è fondato.

Va considerato che l'esenzione da pena accordata dall'art. 51 agli esecutori di ordini illegittimi (sempre subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni, il cui accertamento spetta al giudice di merito) non discrimina il fatto in sè. Invero, mentre, da un lato, il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, risponde « sempre » del reato, dall'altro lato la responsabilità dell'esecutore è affermata in via di principio (terzo comma) salvo esclusione per errore di fatto dell'agente (stesso comma) o per situazione speciale prevista da legge (ultimo comma).

3. - Quanto si è osservato al punto precedente, vale ad escludere la fondatezza della questione, anche sotto il profilo di cui all'art. 3 della Costituzione. La denunciata disparità di trattamento non esiste, sia se considerata in rapporto a categorie affini, ma non uguali nel loro ordinamento (agenti di p.s.) sia, tanto più, se considerata in rapporto a categorie diverse (dipendenti civili, funzionari di p.s.): il tutto in difetto di quei criteri di omogeneità di situazione, che caratterizzano l'ambito di applicazione dell'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 124 - Pres. Chiarelli - Rel. Capalozza - Canova Gelli (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Giorgio Azzariti).

Procedimento penale - Formula di proscioglimento per insufficienza di prove - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 27, secondo comma; c.p.p. art. 479, terzo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato, la questione relativa all'art. 479, terzo comma, codice procedura penale sulla formula di proscioglimento per insufficienza di prove (1).

(*Omissis*). — Il pretore di Dolo dubita che la formula di assoluzione per insufficienza di prove (in giudizio: art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale) sia in contrasto con l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

La questione non è fondata.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 13 aprile 1970 dal pretore di Dolo (*Gazzetta Uff.* n. 286 dell'11 novembre 1970).

Per richiami dottrinali, *Foro it.* 1972 I, 1897; in giurisprudenza cfr. Corte Cost. 14 luglio 1971, n. 175 in questa *Rassegna*, 1971, I, 1, 1298 e Cass. 19 novembre 1971, in *Foro it.* 1972, II, 121 (nota di M. BOSCHI).

Questa Corte ha avuto occasione di affermare (sia pure a fini diversi da quello che viene oggi in questione) che la disposizione dell'art. 27, secondo comma, Cost., nel dichiarare che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, vuol garantirgli la esclusione della presunzione di colpevolezza durante tutto lo svolgimento del rapporto processuale (sent. n. 107 del 1957; vedasi anche sent. n. 115 del 1964): la condizione giuridica di imputato — è stato osservato — si ricollega al processo, mentre la condizione giuridica di condannato, cioè di colpevole, segue il processo.

E ciò, sia alla stregua del concetto stesso di colpevolezza (*lato sensu*), che per la dottrina generale del reato è comunemente intesa come presupposto indispensabile per l'applicazione della pena; sia in conformità alla espressione testuale usata dall'Assemblea Costituente, che, nel contrasto delle opinioni, non ha sancito la presunzione di innocenza, ma, con l'emendare l'originaria proposta della I Sottocommissione, ha voluto presumibilmente asserire che durante il processo non esiste un colpevole, bensì soltanto un imputato.

1. - Nel nostro sistema e nella terminologia corrente, dunque, la condizione di non colpevole non sembra identificarsi con quella di innocente: chi, durante il processo, è non colpevole può essere giudicato, con la sentenza definitiva, innocente oppure colpevole.

Se fosse vero il contrario, sarebbe illegittima ogni misura di carcerazione preventiva, che è, invece, ammessa dall'ultimo comma dell'art. 13 Cost. (vedasi la sent. n. 64 del 1970 di questa Corte), e, al limite, sarebbe illegittima — contrariamente a quanto dichiarato da questa Corte con sentenza n. 78 del 1969 — l'applicazione provvisoria di pene accessorie ex artt. 140 del codice penale e 301 del codice di procedura penale.

3. - Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'assoluzione per insufficienza di prove presuppone una serie incompleta di elementi di responsabilità, ovvero la sussistenza di elementi probatori di accusa che possono di per se stessi giustificare un'affermazione di colpevolezza e, insieme, quella di altri elementi favorevoli che, pur senza svalutare i primi, sono tali da legittimare l'incertezza. La quale rispecchia, nel giudice di merito, l'impossibilità a vincere gli ostacoli che la realtà processuale frappone alla scoperta e alla ricostruzione della verità.

Orbene, se il presidio costituzionale della presunzione di non colpevolezza importa che non sia la mancanza di prove di innocenza, ma la presenza di pertinenti e concludenti prove a carico a giustificare una sentenza di condanna (sent. n. 175 del 1970 di questa Corte); non va dimenticato che, nella realtà, l'insufficienza di prove può riguardare una vasta gamma di situazioni (la sussistenza del fatto materiale; la commissione o la partecipazione al fatto; l'elemento psicologico; i presupposti del

reato; le condizioni di punibilità; le cause di esclusione del reato o di esenzione dalla penalità. E l'assoluzione per insufficienza di prove, la quale — come ha giustamente posto in rilievo l'Avvocatura generale dello Stato — è il risultato concreto di un giudizio, che non sempre può superare la perplessità — manifestazione di raziocinio e momento ineliminabile del pensiero —, lungi dal confliggere col principio di non colpevolezza, apertamente lo convalida, dappoichè tutte le sentenze di proscioglimento, nella molteplicità delle formule adottate nel dispositivo, hanno in comune il riconoscimento della non fondatezza dell'azione penale.

4. - Vi è, poi, da tener conto della imprescindibilità della motivazione (art. 111 Cost.), che, come è noto, è il maggior impegno del giudice, perchè deve contenere la ricostruzione logica e critica delle prove, per dare ragione della fondatezza della pronuncia e soddisfare le esigenze di giustizia dei consociati (e la contraddittorietà e la mancanza, in un'accezione non restrittiva, della motivazione sono censurabili in Cassazione: art. 475, n. 3, cod. proc. pen.): la valutazione e la enunciazione della insufficienza delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con formula dubitativa.

5. - L'Avvocatura dello Stato afferma che le stesse considerazioni fatte per l'art. 27, secondo comma, Cost., valgono a dimostrare che la disposizione impugnata non contrasta neppure con l'art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848), il quale reca: « Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata ».

Si apre qui un problema di interpretazione e di coordinamento affidato al giudice ordinario: problema che parrebbe debba risolversi nel senso della identità sostanziale di significato delle dizioni dell'art. 27, secondo comma, Cost., e di detto art. 6, paragrafo 2, e di un allineamento di questo a quello, dato che la Convenzione contiene norme sulla carcerazione preventiva (art. 5, lett. b e c), che sembrano incompatibili con la presunzione di innocenza, ma conciliabili con la presunzione di non colpevolezza.

6. - È indiscutibile, per altro, che il proscioglimento per non provata reità rende possibile che l'imputato, quantunque assolto, subisca conseguenze a lui sfavorevoli, che discendono anche da disposizioni di legge: art. 604 cod. proc. pen. (vedasi pure l'art. 606 dello stesso codice); art. 64, primo comma, disp. att. cod. proc. pen. 28 maggio 1931, n. 602. Ma codeste disposizioni non sono oggetto della dedotta impugnativa. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 125 - Pres. Chiarelli - Rel. Reale - Torrini (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Procedimento civile - Compenso al consulente tecnico - Liquidazione senza contraddittorio e senza motivazione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24, III; r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, art. 24, primo comma).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa ed all'obbligo di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368) sulla liquidazione del compenso al consulente tecnico (1).

(*Omissis*). — Nell'art. 24, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (approvate col r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368) è stabilito che la liquidazione del compenso al consulente tecnico è fatta con decreto del giudice che lo ha nominato. Il decreto costituisce titolo esecutivo contro la parte a carico della quale è posto il pagamento.

Nel secondo comma è previsto che il compenso è commisurato alle difficoltà e durata delle indagini, tenuto conto della partecipazione del consulente alle udienze e dell'entità della materia controversa ed osservate le tariffe esistenti approvate dalla legge.

Dopo aver richiamato l'art. 135, terzo comma, del codice di procedura civile, nel quale è disposto che il decreto non è motivato salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge, il pretore di Orvieto, ha denunciato l'illegittimità della norma di attuazione sopramenzionata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione: sotto un primo profilo, in quanto la norma non stabilisce che il decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico sia pronunciato in contraddittorio con il soggetto a carico del quale è posto il relativo obbligo di pagamento, mentre allo stesso non è data potestà di contestare la pretesa del consulente in successive fasi di

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 2 maggio 1970 dal pretore di Orvieto (*Gazzetta Uff.* n. 235 del 16 settembre 1970).

Per la giurisprudenza della Cassazione alla quale si riferisce il giudice costituzionale in motivazione, cfr. Cass. 9 giugno 1969, n. 2016, *Foro it. rep.* 1969, *Cons. tecnico*, n. 87.

procedimento o in sede di impugnazione; sotto un secondo profilo, inoltre, nella parte in cui non viene disposto espressamente che il decreto predetto sia motivato.

Le questioni non sono fondate.

2. - Sono noti i contrasti che la disposizione in esame ha suscitato fra gli interpreti impegnati nella ricerca volta a delineare, così sul piano dogmatico come su quello applicativo, la configurazione giuridica del procedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, i requisiti formali del decreto, i rimedi riservati alla parte condannata alla prestazione.

Ma è noto altresì che, anche sulla base di orientamenti dottrinali, la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, con argomentazioni giuridiche alle quali si ritiene di aderire, ha ricondotto il decreto in esame fra i provvedimenti speciali a carattere monitorio, emessi dal giudice in via provvisoria e senza preventiva contestazione della domanda.

Nell'ambito di questa categoria, ha precisato ancora la Corte di cassazione, detto decreto deve assimilarsi al decreto ingiuntivo disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile nel titolo concernente i procedimenti sommari.

Ad esso si è ritenuto, in particolare, applicabile, con opportuni adattamenti procedurali, la normativa concernente l'opposizione degli interessati, ammettendosi contro il predetto decreto un mezzo di impugnazione idoneo ad introdurre un giudizio ordinario di cognizione anche sul merito della domanda creditoria, con l'osservanza della regola del contraddittorio.

3. - Considerata, quindi, in siffatta più ampia prospettiva sistematica la disposizione impugnata, deve ammettersi che essa non preclude il contraddittorio, ma ne differisce l'attuazione alla fase processuale di opposizione, nella quale appunto può realizzarsi la piena cognizione del giudice sulle domande e sulle difese delle parti. In questa fase trova congrua applicazione la garanzia del diritto di difesa preveduta dall'articolo 24, primo e secondo comma, della Costituzione, la quale, come più volte affermato da questa Corte, esige che siano assicurati effettivamente lo scopo e la funzione dialettica del processo, per l'attuazione dell'ordinamento giuridico secondo il principio di parità delle parti. Ma il diritto di difesa non resta infirmato dalla legge che ne adegua le modalità di esercizio alle speciali caratteristiche di struttura dei singoli procedimenti.

4. - Alla stregua dei criteri interpretativi sopra esposti deve ritenersi priva di fondamento altresì la questione sollevata dal giudice *a quo* in riferimento all'art. 111, primo comma, della Costituzione.

L'obbligo della enunciazione, da parte del giudice, delle argomentazioni di fatto e di diritto che sorreggono il decreto medesimo, assoggettato come sopra detto alla disciplina monitoria, deriva ovviamente dalla natura giurisdizionale e dalle finalità decisorie di esso nonchè dall'esigenza che attraverso la motivazione possa svolgersi concretamente, in sede di opposizione, il sindacato sul merito della decisione con speciale riguardo alle circostanze ed agli elementi di cui il giudice deve tener conto ai fini della determinazione del compenso.

Ciò toglie congruenza al collegamento che il giudice del merito ha inteso ravvisare fra la norma impugnata e l'art. 135 del codice di procedura civile e fa ritenere adeguata la norma stessa al dettato costituzionale. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1972, n. 126 - *Pres. Chiarelli - Rel. Rossi - Verna* (n. c.) e *Presidente Consiglio dei Ministri* (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Procedimento penale - Arresto in flagranza - Reato di ubriachezza - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 13; c.p.p., art. 236, ultimo comma; c.p., art. 688).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, ed è manifestamente infondata con riferimento alla tutela della libertà personale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, codice di procedura penale, che consente l'arresto per chi sia colto in flagranza del reato di ubriachezza (1).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, c.p.p. è sollevata di ufficio dal pretore di Genova sotto due profili:

a) se la norma impugnata non contrasti con il principio della uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.) in quanto prevede l'arresto facoltativo per il reato di ubriachezza semplice (arti-

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 4 luglio 1970 dal pretore di Genova (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 7 ottobre 1970).

Il Giudice costituzionale ha pienamente condiviso la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato. Secondo un consolidato indirizzo dottrinario, l'ubriachezza è uno dei fattori criminogeni più insidiosi ed incontrollabili, talchè la sua intrinseca pericolosità sociale rende indispensabile l'adozione di opportuni mezzi di prevenzione. Pertanto la previsione contenuta nella norma impugnata, essendo fondata su una valutazione discrezionale del legislatore, non arbitraria e ponderata, non contrasta con l'art. 3 della

colo 688, primo comma, c.p.), mentre non lo prevede per altre contravvenzioni punite più gravemente, come la somministrazione di bevande alcoliche a persona già ubriaca (art. 691 c.p.), o l'esercizio di giuochi d'azzardo (art. 718 c.p.);

b) se la norma stessa non contrasti con l'art. 13 della Costituzione in quanto lo stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico non rientrerebbe in quei « casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge » per cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisorie di limitazione della libertà personale.

Entrambi i rilievi sono infondati.

A) Non vi è lesione del principio di uguaglianza. Se il legislatore ha ritenuto di dover prevedere l'arresto facoltativo di colui che viene colto in stato di manifesta ubriachezza e non di altri che siano sorpresi mentre commettono reati puniti con pena uguale ed eventualmente superiore a quella prevista dall'art. 688 c.p., ciò ha fatto perchè l'ubriachezza non può considerarsi alla stregua delle altre contravvenzioni. Essa costituisce un fattore di pericolosità specifica, ancora in atto durante il permanere dell'etilismo, indipendentemente dalla gravità del reato già consumato.

L'ubriachezza è una delle cause criminogene più comuni, tanto che nel nostro sistema penale, come del resto avviene in tutti i paesi civili, essa viene considerata in una complessa serie di norme particolari: norma particolare, del tutto razionale e non confliggente col principio d'uguaglianza, è anche la previsione dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale. L'arresto in flagranza dell'individuo colto in condizioni di manifesta ubriachezza è una misura di pubblica cautela che può anche salvare l'incolumità della stesso arrestato e metterlo al riparo da eventuali responsabilità penali e civili.

B) Quanto alla prospettata ipotesi di una violazione dell'art. 13, terzo comma, Cost., questa Corte con sentenza n. 173 del 1971 dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale. Successivamente la Corte, ancora investita

Costituzione. Le medesime considerazioni valgono ad escludere la violazione dell'art. 13 della Costituzione poichè dimostrano che il legislatore ha ravvisato, nell'ipotesi prevista dalla norma impugnata, uno dei casi in cui è necessario ed urgente permettere misure restrittive al fine di evitare il pericolo che può nascere per la collettività dalla libertà dell'ubriaco. D'altronde le misure consentite all'autorità di pubblica sicurezza — in casi tassativamente indicati — sono provvisorie e soggette ad immediato controllo dell'autorità giudiziaria.

Per alcuni precedenti giurisprudenziali, cfr. *Foro it.*, 1972, I, 2725.

della questione proprio con riferimento a persona assoggettata a giudizio direttissimo perchè colta in flagranza del reato di cui all'art. 688 c.p., ha emesso ordinanza di manifesta infondatezza (n. 107 del 1972), riaffermando che l'ebrietà può determinare, nei termini dell'art. 236, ultimo comma, c.p.p., la necessità e l'urgenza di un intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, intervento che è previsto dalla legge con l'autorizzazione all'arresto in flagranza. E poichè non sono proposti motivi nuovi, la Corte non può che confermare le proprie decisioni. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 128 - *Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - Ghisoni* (avv. Biamonti) Amministrazione Finanze dello Stato e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Imposta di registro - Contratti verbali di appalto - Registrazione di ufficio - Esclusione della prova testimoniale contraria - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 24; r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, art. 6, primo comma).

È fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 6 r. d. l. 15 novembre 1937, n. 1924, nella parte in cui esclude la prova testimoniale per vincere la presunzione legale dell'esistenza di un contratto di appalto (1).

(Omissis). — L'ordinanza del tribunale di Genova denuncia, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, il primo comma dell'art. 6 del r. d. l. 15 novembre 1937, n. 1924, che, in merito al pagamento dell'imposta di registro sui contratti di appalto di lavori

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 10 luglio 1970 dal Tribunale di Genova (*Gazzetta Uff.* n. 286 dell'11 novembre 1970).

In giurisprudenza, Cass. 7 settembre 1970, n. 1249, *Foro it. rep.* 1971, Registro n. 192; per la prova nel processo tributario, « U. GARGIULO, « Sull'ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario, con riguardo all'applicazione, riduzione o esenzione, dell'imposta di registro », nota a Cass. 30 giugno 1971, n. 2053 in questa *Rassegna*, 1971, I, pag. 914.

in caso di mancata presentazione della prescritta denuncia, dispone che, per procedere di ufficio, è sufficiente che l'esecuzione del contratto risulti « da fatti, da atti o da scritti, o da ogni altro elemento informativo adeguato che facciano presumere il negozio giuridico », ma, per il contribuente, pur ammettendo la prova contraria, esclude quella testimoniale. Deriverebbe da ciò una ingiustificata discriminazione fra la pubblica Amministrazione ed il contribuente rispetto ai mezzi di prova ammessi in giudizio.

La Corte non può aderire alla tesi sostenuta dall'Avvocatura generale dello Stato che la presunzione della esistenza di un contratto di appalto, essendo prevista e regolata da una norma di legge, rientri nella categoria delle presunzioni legali, la cui legittimità in materia fiscale è stata riconosciuta da varie sentenze di questa Corte. Ed invero, la norma impugnata, che vuol stabilire in quali casi l'ufficio può procedere per la riscossione dell'imposta di registro, indica alcune circostanze che possono avere un effetto dimostrativo senza voler dare ad esse effetto probatorio assoluto. Anche, quindi, a volere ammettere che il termine « si presumono » non sia usato impropriamente, si può trattare di una presunzione semplice, onde esattamente l'ordinanza di rimessione richiama l'art. 2729 del codice civile, per cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per se stesso violazione del diritto di difesa. In molti casi, e specie nella materia contrattuale (artt. 2721, 2722, 2723 c. c.), la prova per testimoni è guardata con disfavore e, perciò, esclusa o limitata per motivi, che il legislatore può apprezzare in piena discrezionalità. Ma, nel caso in esame, l'illegittimità deriva dal trattamento differenziato fatto alle parti in giudizio: alla pubblica Amministrazione è consentito di provare l'esistenza di un contratto di appalto con qualsiasi mezzo, compreso ogni elemento informativo adeguato, e quindi compresa la prova testimoniale, mentre al contribuente non è concesso di provarne con testimoni la inesistenza. Di fronte alla ampia tutela giurisdizionale accordata alla pubblica Amministrazione sta la limitazione della stessa tutela per il contribuente, limitazione che appare tanto più grave in quanto nella varietà dei rapporti contrattuali, nei quali una delle prestazioni consiste nella esecuzione di un lavoro, l'accertamento del fatto obiettivo dell'adempimento di siffatta prestazione non porta necessariamente alla conseguenza di dover ritenere che sia stato stipulato e realizzato un contratto di appalto.

La distinzione fra le parti, che dinanzi al giudice dovrebbero trovarsi in condizioni di perfetta uguaglianza, non appare giustificata dall'interesse generale della pubblica Amministrazione nella riscossione dei tributi contro ogni tentativo di evasione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 129 - Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti - Brondi (n. c.), INPS (avv. Giorgi) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Privilegio - Privilegio speciale dell'I.N.P.S. - Modifica dell'ordine di prelazione - Applicazione nei procedimenti in corso - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 24; l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 66, quinto comma).

È costituzionalmente illegittimo, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di difesa, l'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non prevede che i titolari di crediti privilegiati, ammessi al passivo fallimentare in data anteriore all'entrata in vigore di detta legge, possano contestare i crediti che, per effetto della nuova disciplina, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio (1).

3. - È noto che l'applicazione dell'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle procedure fallimentari in cui sia stato già approvato lo stato passivo, ma non sia ancora divenuto definitivo il piano di riparto, ha dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, a valutazioni e decisioni contrastanti. Secondo l'orientamento, divenuto prevalente dopo le decisioni emesse dalla Corte di cassazione, l'approvazione dello stato passivo, non esaurendo la procedura fallimentare, non preclude l'applicazione della nuova disciplina. Ciò sul presupposto che, nel processo fallimentare, l'accertamento del privilegio che assiste il credito ammesso al passivo si svolge in due fasi: nella prima, di verifica dello stato passivo, l'indagine è limitata alla esistenza delle cause di prelazione in sé considerate, senza alcuna comparazione con i privilegi che assistono i crediti concorrenti; nella seconda, di ripartizione dell'attivo, in cui si procede invece alla graduazione dei privilegi e alla conseguente reciproca collocazione dei crediti, secondo il grado spettante a ciascuno di essi.

4. - Con riferimento alla articolazione di tale accertamento in due fasi, e alla efficacia comunemente attribuita al decreto di approvazione dello stato passivo (art. 96 l.f.), che preclude ogni contestazione sulla

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 12 febbraio 1970 dal Tribunale di Genova (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 dell'8 luglio 1970).

esistenza del credito e delle cause di prelazione che lo assistono, la difesa dell'INPS sostiene che, se un creditore concorrente non ha esercitato tempestivamente in quella sede il diritto di impugnazione nei confronti dei crediti ammessi, deve subire le conseguenze della sua inattività, ivi comprese quelle prodotte da una modificazione legislativa concernente il grado dei privilegi, che intervenga prima che si concluda la fase di ripartizione dell'attivo.

Tale rilievo, se è valido per quei creditori che pur avendone interesse, non si sono opposti all'ammissione di determinati crediti, non è pertinente per quegli altri creditori che, in rapporto a quei crediti la cui ammissione non pregiudicava la soddisfazione della loro pretesa, tale interesse non avevano. Il che appunto si verifica nel caso dei creditori privilegiati che, per carenza di interesse, non possono contestare crediti chirografari né crediti privilegiati assistiti da un privilegio di grado inferiore.

5. - Solo che si tengano presenti l'orientamento giurisprudenziale sulla applicazione dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969, e i principi generali sopra ricordati sull'interesse ad agire, risulta evidente il contrasto della norma impugnata con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione.

Quella norma, infatti, nel disporre che la modifica del grado dei privilegi si applica anche nelle procedure ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, altera sostanzialmente, quando sia già intervenuto il decreto di esecutività dello stato passivo, il meccanismo del processo fallimentare, perchè, pur incidendo in modo tanto rilevante sulla situazione anteriore, non propone alcun rimedio per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella disposizione, non potevano opporsi all'ammissione dei crediti previsti dall'art. 66, preclusioni che, irrimediabilmente, incidono sulla loro posizione processuale. Il che determina una situazione che è in contrasto con la garanzia di un regolare e normale svolgimento del contraddittorio.

Pertanto la norma impugnata non assicura ai creditori, cui più volte si è fatto riferimento, il diritto di difesa in modo adeguato ed effettivo e crea altresì una disparità di trattamento fra i suddetti creditori e tutti gli altri che fin da principio erano collocati posteriormente a quelli cui la legge ha ora conferito un privilegio di grado inferiore.

Deve, quindi, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non prevede, nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del privilegio a contestare i crediti fruanti prima di un privilegio inferiore. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 130 - Pres. Chiarelli - Rel. Fragali - Soc. Pilla (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Procedimento civile - Esecuzione mobiliare - Vendita con incanto senza nuova determinazione del prezzo base - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.p.c., art. 538, secondo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538, secondo comma, codice di procedura civile che ammette, per i beni mobili, i successivi incanti senza prefissione di un prezzo base minimo (1).

(Omissis). — Nell'art. 538, secondo comma, del codice di procedura civile non v'è quella lesione del principio di uguaglianza che il pretore denuncia.

Nella vendita mobiliare l'incanto posteriore al primo viene disposto senza nuova determinazione di un prezzo di base, necessaria invece nella vendita immobiliare (art. 591, secondo comma), perchè è più ridotto il valore dei beni mobili, cosicchè già nel provvedimento di cui all'art. 535, secondo comma, è determinata una base di incanto corrispondente alla minima stima. Così essendo, la fissazione di un altro prezzo irriducibile per le offerte potrebbe agevolare una nuova diserzione dall'incanto con pregiudizio dello stesso debitore che verrebbe gravato dell'aumento del costo dell'esecuzione talora in modo sproporzionato all'entità del debito. Il giusto prezzo non si raggiunge nemmeno

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 3 luglio 1970 dal pretore di Orvieto (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 16 settembre 1970).

Nel corso del giudizio era stato posto in risalto dalla difesa dello Stato che, se nelle disposizioni normative previste dal codice di rito effettivamente è diversa la previsione per la esecuzione mobiliare rispetto a quella immobiliare, ciò non comporta necessariamente una disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il principio di eguaglianza deve assicurare ad ognuno parità di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono, ma è consentito adeguare la disciplina giuridica delle situazioni agli svariati aspetti della vita sociale, distinguendo situazione da situazione, sì da rendere effettivo, e non meramente formale, il principio di eguaglianza.

Nella specie, la diversità oggettiva fra le due normative può rinvenirsi nel minore e più ridotto valore dei beni mobili rispetto agli immobili, nella tutela che anche in tema di esecuzione mobiliare esiste per particolari beni (arg. ex art. 539 c.p.c.), nella particolare onerosità del

attraverso la ripetizione dell'incanto senza base fissa, se intervengono turbative; contro le quali, a parte la vigilanza dell'ufficiale procedente, valgono le sanzioni apprestate dal codice penale.

Quanto all'altro profilo di illegittimità costituzionale addotto dal pretore, che cioè il sistema non garantisce al debitore il suo diritto di proprietà, perchè egli rimane esposto al rischio di perdere i propri beni senza adeguato corrispettivo, è agevole obiettare che il debitore ha nel suo patrimonio l'importo integrale del credito per realizzare il quale si è proceduto, e pertanto non può ritenersi depauperato se i beni pignorati, nell'incanto successivo al primo, non vengono aggiudicati o vengono aggiudicati ad un prezzo inferiore alla stima originaria. Per giunta, quando l'asta rimanesse deserta e non avesse altri beni assoggettabili all'esecuzione, egli riavrebbe i beni pignorati, pur mantenendo nel suo patrimonio l'importo del credito rimasto insoddisfatto. — (*Omissis*).

processo esecutivo anche per la realizzazione di modesti crediti: ciò giustifica pertanto la previsione di una normativa diversa fra la esecuzione mobiliare e quella immobiliare.

In relazione al profilo di costituzionalità previsto dall'art. 42 Cost. era stato anche avvertito che la fissazione della prima asta al prezzo stabilito in sede di pignoramento e la fissazione del secondo incanto ad un qualsiasi prezzo, tutelano a sufficienza il debitore che, proprio dall'esperienza dell'asta pubblica, ha la garanzia di poter ottenere il prezzo giusto di mercato dall'alienazione forzata dei suoi beni.

La possibilità che, in concreto, possano intervenire fattori estranei che alterino il risultato dell'asta, consentendo di acquistare a prezzo vile i beni pignorati, è un fatto che attiene alla patologia dell'istituto e non anche al suo normale svolgimento; comunque tale anomalia, proprio perchè illecita anche penalmente, non attiene alla legittimità della norma sotto il profilo costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 131 - Pres. Chiarelli - Rel. Benedetti - Lodigiani (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Imposte doganali - Imposte di fabbricazione - Qualità del prodotto difforme dal dichiarato - Accertamento nei laboratori chimici dell'Amministrazione - Illegittimità costituzionale - Inammissibilità della questione.

(Cost., art. 24; r.d. 21 settembre 1896, n. 497, art. 3; r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 3).

È inammissibile, perchè avente ad oggetto norma regolamentare, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

r.d. 21 settembre 1896, n. 457 concernente il « regolamento sul personale dei lavoratori chimici delle gabelle »; mentre è inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali (1).

(Omissis). — 1. - La questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Bergamo nei riguardi dell'art. 3, comma primo, del r.d. 21 settembre 1896, n. 457, deve essere dichiarata inammissibile poichè ha per oggetto una disposizione contenuta in un atto privo di forza di legge e quindi non soggetto a controllo di costituzionalità. La norma impugnata è infatti contenuta in un regio decreto — emanato su proposta del Ministro per le finanze, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri — che ha natura regolamentare e che come « regolamento sul personale dei laboratori chimici delle gabelle » è qualificato nel suo stesso titolo.

2. - Del pari inammissibile, ma per difetto di rilevanza ai fini della decisione della causa dibattuta dinanzi al tribunale, deve essere dichiarata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 (convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739), sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Erroneo è infatti il presupposto dal quale il giudice *a quo* muove nel sollevare detta questione e cioè che nel caso sottoposto al suo giudizio — in cui occorre statuire in ordine al reato di sottrazione al pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali previsto e punito dall'art. 9 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (che modifica l'art. 23 del citato r.d., n. 334 del 1939) — trovi applicazione la norma denunciata la quale, ai fini della definizione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare all'imposta di fabbricazione, richiama la procedura per la risoluzione delle controversie sull'applicazione dei dazi doganali.

Tale procedura, già disciplinata dal t.u. approvato con r.d. 9 aprile 1911, n. 330, ed ora dal decreto legislativo 18 febbraio 1971, n. 18, è un mezzo amministrativo apprestato dal legislatore per addivenire

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 18 marzo 1970 dal tribunale di Bergamo (*Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 2 settembre 1970).

Per l'inammissibilità del sindacato costituzionale di norme regolamentari, v. Cass. 19 novembre 1971, n. 3331 in questa *Rassegna*, 1971, VI, 1519; cfr. anche Corte cost. 4 maggio 1970, n. 67, *id.* 1970, I, 374.

all'accertamento dell'obbligazione tributaria in contraddittorio fra il contribuente e l'Amministrazione. Il presupposto di tale procedimento è la divergenza manifestatasi tra contribuente e ufficio impositore in ordine alla qualificazione della merce da assoggettare all'imposta; allorchè infatti il proprietario ritiene che la classificazione richiesta dall'ufficio non sia rispondente alla natura della merce presentata alla verifica e sostiene per contro che essa, per le sue caratteristiche, debba essere compresa sotto una diversa denominazione della tariffa doganale, può promuovere la controversia per la qualificazione.

Secondo le disposizioni contenute nel t.u. del 1911, il contribuente poteva chiedere che la controversia fosse decisa dalla Camera di commercio, la quale di regola sentiva una commissione di periti da essa nominata. Qualora il contribuente non avesse chiesto il giudizio della Camera di commercio ovvero la dogana o il contribuente non ritenessero di accettare il giudizio emesso dalla Camera, la decisione veniva emessa dal Ministro per le finanze, il quale normalmente sentiva il parere del Collegio consultivo dei periti doganali.

Secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 18 del 1971, la controversia è invece decisa in prima istanza dal capo del Compartimento doganale previo parere del Collegio consultivo compartimentale dei periti doganali e, in seconda istanza, dal Ministro per le finanze, previo parere del Collegio consultivo centrale dei periti doganali. Con la decisione del Ministro l'accertamento si intende definito.

Alla stregua di siffatta disciplina è quindi evidente che il procedimento di cui trattasi può promuoversi quando la merce oggetto di accertamento si trovi sugli spazi doganali e che non possa quindi sollevarsi controversia di qualità per merce già ritirata dalla dogana.

Queste precisazioni valgono a chiarire le modalità e il momento di applicazione di siffatta procedura in tema di risoluzione delle controversie sulla qualificazione dei prodotti da assoggettare ad imposta di fabbricazione. Poichè oggetto di questa imposta è la fabbricazione del prodotto, l'accertamento della qualità e quantità di esso e la conseguente liquidazione del tributo avvengono di regola una volta ultimato il processo di produzione e prima che il prodotto esca dallo stabilimento o dai depositi per essere immesso al consumo. Ora è chiaro che anche nel caso in esame le controversie sulla qualificazione assolvono il compito di comporre amministrativamente dissidi tra produttore e uffici fiscali, ineriscono alla fase di accertamento del tributo e riguardano merce ancora presente nel luogo di produzione.

La controversia di qualificazione del prodotto non può essere sollevata in un momento diverso da quello attinente alla fase di accertamento.

Nel caso sottoposto all'esame del tribunale, in cui occorre pronunciare sulla sussistenza o meno di una frode fiscale, ossia sulla evasione

dell'imposta di fabbricazione su un prodotto già uscito dal luogo di produzione e immesso al consumo, non può quindi in alcun modo trovare applicazione la disposizione denunciata.

La questione proposta non ha pertanto carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito e deve quindi essere dichiarata inammissibile. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 132 - Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - INA (avv. Amato, Formai), Istituto romano beni stabili (avv. Nardone) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Locazione - Proroga relativamente agli immobili urbani - Collegamento con i dati dell'imposta complementare - Illegittimità costituzionale - Altre ipotesi - Infondatezza.

(Cost., artt. 3, 24; l. 26 novembre 1969, n. 833, artt. 1, 3, 6, modif. da art. 56 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745).

Sono costituzionalmente illegittime, con riferimento al principio di eguaglianza e di diritto di difesa, gli artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma e 6, secondo comma, della legge 26 novembre 1969, n. 833 relativa alle locazioni degli immobili urbani, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante dai ruoli dell'imposta complementare per il 1969 e negano rilevanza alle successive variazioni: mentre sono non fondate le altre questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 1, secondo comma, della stessa legge (1).

(*Omissis*). — 2. - L'art. 1, comma secondo, della legge 26 novembre 1969, n. 833, viene denunciato, per violazione del principio di uguaglianza dell'art. 3 Cost., dal pretore di Torre del Greco.

La questione non è fondata.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse: il 23 giugno 1970 dal pretore di Torre del Greco (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 7 ottobre 1970); il 29 gennaio 1971 dal pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 28 aprile 1971); il 15 marzo 1971 dal pretore di Roma e l'8 giugno 1971 dal pretore di Poggio Mirteto (*Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 15 settembre 1971); il 1° giugno 1971 dal pretore di Brescia (*Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 22 settembre 1971); il 4 marzo 1971 dal pretore di Brescia (*Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 13 settembre 1971);

Il legislatore ha voluto proteggere le categorie di cittadini meritevoli di particolare tutela sotto il punto di vista sociale, concedendo soltanto a costoro il beneficio della proroga di legge dei contratti di locazione, ed all'uopo ha disciplinato la materia con una norma di carattere generale facendo riferimento ai proventi dei conduttori o subconduttori e dei componenti la famiglia anagrafica, non superiori complessivamente a lire 150.000 mensili. La posizione economica del locatore non poteva essere presa in considerazione da una norma che vuol creare, per fini sociali, una differenziazione fra conduttori che hanno diritto alla proroga e conduttori che tale diritto non hanno.

Comunque, il caso del proprietario a reddito fisso, titolare di un appartamento acquistato col piccolo risparmio, e costretto talvolta a pagare, per la sua abitazione, un canone di locazione superiore a quello a lui corrisposto dal suo inquilino, a parte la eccezionalità non valida ad infirmare la legge, non è motivo di irrazionale differenziazione. Ed invero, esaminando la questione sotto il riflesso dell'interesse del locatore, va considerato che questo interesse si compendia nell'ottenere la disponibilità dell'appartamento o per riaffittarlo ad altri, oppure per adibirlo ad abitazione propria o per i familiari. Ma, nell'attuale regime di blocco dei canoni di locazione, applicabile anche quando il contratto di locazione è rinnovato con altro conduttore, viene meno qualsiasi interesse del locatore a fare cessare la proroga dell'attuale conduttore. Se invece il locatore ha necessità di riottenere l'appartamento per abitarlo, può far cessare la proroga avvalendosi della disposizione dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, applicabile anche nelle ipotesi previste dalla norma impugnata, come sarà dimostrato esaminando la ordinanza del tribunale di Venezia.

Queste considerazioni valgono a dimostrare l'infondatezza della questione sollevata in termini identici dalle ordinanze del pretore di Milano 29 gennaio 1971 e del pretore di Poggio Mirteto dell'8 giugno 1971 per l'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, che ha modificato il secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969.

3. - L'art. 1, secondo comma, della legge n. 833 del 1969, così come modificato dal menzionato art. 56, viene denunziato — sempre per violazione dell'art. 3 Cost. — sotto due diversi profili, rispettivamente,

il 18 maggio 1971 dal tribunale di Venezia (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 24 novembre 1971); il 14 giugno 1971 dal pretore di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 22 dicembre 1971); il 7 agosto 1971 dal pretore di Milano (*Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 9 dicembre 1971); il 20 ottobre 1971 dal pretore di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 23 febbraio 1972); il 16 e il 23 novembre 1971 dal pretore di Roma (*Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 5 aprile 1972).

Per riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, cfr. *Foro it.*, 1972, I, 2722.

dal tribunale di Venezia con ordinanza 18 maggio 1971 e dal pretore di Brescia con ordinanze 4 marzo e 1° giugno 1971.

Il tribunale di Venezia denuncia la differente disciplina fra i contratti di locazione previsti dal primo comma e quelli previsti dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 833 del 1969: ai primi sarebbe applicabile la norma dell'art. 4 della legge n. 253 del 1950, secondo la quale il locatore può far cessare la proroga nei casi in cui deve adibire l'immobile ad abitazione propria o dei familiari; mentre ai secondi la stessa norma non sarebbe applicabile.

Non vi è dubbio che, se la interpretazione della norma di legge fosse esatta, chiaro sarebbe il trattamento differenziato e non giustificato fatto ai conduttori solo sulla base della data di inizio della locazione. Ma l'interpretazione dei giudici di merito non sempre coincide con quella data dal tribunale di Venezia, e, nella difformità di giudicati su questioni opinabili, la Corte ritiene di preferire quella che ragionevolmente si conforma ai principi costituzionali.

Si possono addurre, a sostegno della tesi del differente trattamento, argomenti interpretativi, o contrapposizioni terminologiche o lacune della legge, ma è difficile ammettere che la proroga delle locazioni disposta dal secondo comma non sia entrata a far parte del cosiddetto regime vincolistico, che, come riconosce anche l'ordinanza del tribunale, è termine generico, comprendente tutte le norme che disciplinano la materia delle locazioni. E svariate leggi che prorogano i contratti di locazione stipulati prima dell'anno 1947 parlano di disciplina delle locazioni e di proroga di esse ed usano talvolta anche il termine « regime vincolistico », ma non per creare differenza fra le proroghe, bensì allo scopo di indicare genericamente i vincoli esistenti sulle locazioni di immobili urbani.

Non sembra pertanto esatto escludere dal regime vincolistico la proroga contemplata dal secondo comma. Comunque, anche a volere considerare la lettera della norma impugnata, è sufficiente tenere presente l'espressione « sono *altresi* prorogati », per dedurre un coordinamento con i contratti prorogati dal primo comma e per sottoporre tutte le proroghe alla medesima disciplina rispetto ai casi in cui il locatore può far cessare la proroga.

Interpretata in tali sensi, la norma impugnata non viola il principio di uguaglianza.

4. - Il pretore di Brescia prospetta una violazione del principio di uguaglianza per il fatto che non sono stati prorogati anche i contratti stipulati successivamente al 1° dicembre 1969. In proposito va rilevato che la situazione dei conduttori che stipularono il contratto anteriormente al 1° dicembre 1969 è obiettivamente diversa ed è stata diversamente valutata dal legislatore. Per i contratti stipulati in epoca suc-

cessiva la situazione economica e di mercato, profondamente diversa da quella esistente al momento in cui vengono prorogati i fitti precedenti, richiedeva una valutazione per sopperire ad altre esigenze, valutazione che implicava una scelta di esclusiva competenza del legislatore. Pertanto, neppure sotto questo profilo, può ritenersi violato l'art. 3 della Costituzione.

5. - In merito al denunciato contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 1, secondo comma, dell'art. 3, terzo comma, e dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 833 del 1969, così come modificati dal ripetuto art. 56, varie ordinanze del pretore di Roma e del pretore di Milano denunciano, in primo luogo, che le norme impugnate attribuiscono al conduttore la possibilità di dimostrare la propria condizione economica mediante la produzione di una certificazione amministrativa insindacabile, mentre negano al locatore la facoltà della prova contraria nelle forme previste dal vigente ordinamento processuale, praticando così in materia di tutela giurisdizionale un trattamento differenziato e non giustificato; ed, in secondo luogo, che l'elemento fondamentale per la decisione di una controversia sul diritto di proroga viene acquisito al di fuori del processo, tramite la certificazione di un organo amministrativo, mentre qualsiasi diritto al contraddittorio viene escluso o gravemente compromesso ed i mezzi di prova si riducono a presunzioni nemmeno rispettose del rigore logico di cui sono circondate nel sistema comune.

La questione è fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato ritiene che l'iscrizione nei ruoli della imposta complementare dell'anno 1969 per un reddito non superiore ai due milioni e mezzo di lire non costituisca un mezzo di prova delle condizioni economiche del conduttore, bensì un fatto previsto dalla legge, al quale viene condizionata la proroga. In giudizio dovrebbe essere provata soltanto la iscrizione nei ruoli della imposta complementare per la somma sopraindicata, senza alcun limite alle parti nel fornire tale prova, ed al giudice nella valutazione di essa.

Siffatta tesi non può essere accolta. Ed invero, sta di fatto che il legislatore — volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale, e volendo evitare le difficoltà di accertamento delle condizioni economiche e rendere facile e spedita la risoluzione di controversie in materia delicata quale quella delle locazioni — ha fatto riferimento ad un dato ritenuto obbiettivo, quale sarebbe quello del reddito imponibile risultante dai ruoli dell'anno 1969. Al riguardo la Corte ritiene che di prova legale non possa trattarsi. Ed invero, l'accertamento fiscale trasferito in un procedimento avente carattere e finalità assai differenti, può avere soltanto valore dimostrativo, e, come tale, va

soggetto all'apprezzamento del giudice. E, se così è, la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dalla ammissione della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia.

La necessità della prova contraria a tutela del diritto di difesa è maggiormente avvalorata dalla considerazione che: a) l'iscrizione a ruolo della imposta complementare è fatta in base alla denuncia del contribuente sui redditi dell'anno precedente e cioè è fatta da chi potrebbe essere indotto a dichiarare un reddito inferiore al vero; b) l'iscrizione è provvisoria e non è normalmente sottoposta ad immediato controllo; c) le controversie di natura tributaria di solito vengono definite con notevole ritardo; d) sono in fatto possibili evasioni fiscali.

La dichiarazione di illegittimità in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., va estesa anche alla parte delle norme che nega rilevanza alle variazioni di redditi sopravvenute alla iscrizione nei ruoli per l'anno 1969, anche allo scopo di evitare irrazionali differenze qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 133 - Pres. Chiarelli - Rel. Benedetti.

Pensioni - Riversibilità delle pensioni ordinarie - Determinazione della nullatenenza in base al reddito non superiore a L. 240.000 annue - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3; l. 15 febbraio 1958, n. 46, art. 12, terzo comma).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, terzo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, limitatamente alla parte in cui considera nullatenenti gli orfani maggiorenni che usufruiscono di un reddito non superiore alle lire 240.000 annue, anziché quelli che risultino non assoggettati per l'ammontare del loro reddito complessivo dell'imposta complementare, ai sensi delle leggi in vigore (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame del Giudice costituzionale con ordinanza emessa il 21 giugno 1971 dalla Corte dei Conti, sez. IV pensioni militare (*Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1972).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 134 - Pres. Chiarelli -
Rel. Capalozza - INAM (avv. Jemolo).

**Assicurazioni - Surrogazione verso il terzo danneggiato - Concorso di
colpa dell'assicurato - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**
(Cost., art. 3; c.c., art. 1916).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916 codice civile, nella parte in cui prevede la surrogazione dell'assicuratore anche nel caso di concorso di colpa dell'assicurato (1).

(*Omissis*). — In ordine al preteso contrasto con l'art. 3 Cost., con sentenza n. 115 del 1970, questa Corte ha escluso la irrazionalità della disposizione *de qua*, stante la diversità di situazioni tra l'ipotesi di colpa esclusiva e quella di colpa concorrente del danneggiato-assicurato.

Per il grado di incidenza patrimoniale a carico dell'assicuratore, stante il trasferimento del rischio, nonchè per il temperamento apportato dalla normativa alla misura dell'incidenza stessa, va richiamato il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 22 del 1967 sui limiti che — in un caso che presenta alcuni aspetti analoghi a quello in esame — sono stati fissati per il raffronto col principio di eguaglianza. In tale sentenza si è osservato che potrebbe sorgere qualche dubbio sul punto se venga a determinarsi una posizione sfavorevole per il lavoratore che subisca una decurtazione dell'ammontare del risarcimento che gli sarebbe dovuto. Tuttavia — ha argomentato la Corte — l'indagine « allo scopo di accertare una eventuale violazione dell'art. 3, richiederebbe una particolareggiata analisi delle varie componenti causali del rischio assicurato e della loro diversa incidenza media sugli infortuni, indagine che esula del tutto dai poteri della Corte ».

A sostegno, poi, dell'assunta violazione dell'art. 35 Cost., l'ordinanza fa richiamo alla legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, assumendo che il contrasto sussisterebbe almeno per il periodo anteriore all'entrata in vigore di essa legge, dappoichè allora, mentre chi fosse stato vittima di un evento dannoso per

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 16 marzo 1970 dal pretore di Bari (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 16 settembre 1970).

Corte cost., 6 luglio 1970, n. 115, citata in motivazione, leggesi in questa *Rassegna*, 1970, I, 729; per Corte cost., 9 marzo 1967, n. 22, id., 1967, I, 198.

colpa di un terzo e non fosse assicurato, avrebbe potuto ottenere dal responsabile l'intero risarcimento, il lavoratore che versasse in analoga condizione, per il solo fatto di essere obbligatoriamente coperto da assicurazione sociale, avrebbe avuto una limitazione del suo diritto a motivo della surrogazione da parte dell'ente mutualistico.

Ma si tratta di un richiamo inconferente, dovendosi, nell'attuale sede, esaminare la situazione assicurativa del danneggiato e non quella del terzo responsabile. D'altro canto, l'art. 1916 si limita a disciplinare il collegamento tra due rapporti obbligatori, di cui uno contrattuale e l'altro nascente da fatto illecito, senza che la soluzione accolta dal legislatore crei problemi d'ordine costituzionale.

E, invero, l'assicurato è garantito, quanto al danno arrecatogli (per gli eventi e nei limiti *ex lege* o *ex contractu*), mediante il trasferimento del rischio sull'assicuratore: e non viola alcun diritto del lavoratore il fatto che l'assicuratore si surroggi a sua volta, sino alla concorrenza dell'indennità corrisposta, negli eventuali diritti del danneggiato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 135 - Pres. Chiarelli - Rel. Capalozza - Strillaci (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Reato - Recupero delle spese di mantenimento in carcere - Applicazione anche per la carcerazione preventiva - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3; c.p., artt. 166, 198; c.p.p., art. 274, primo comma e 488, terzo comma).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 166 e 198 codice penale, nonché degli articoli 274, primo comma, e 488, terzo comma, codice procedura penale, nella parte in cui pongono a carico del condannato a pena condizionatamente sospesa il pagamento immediato alle spese della carcerazione preventiva (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione non è fondata.

L'istituto della carcerazione preventiva (sulla cui legittimità questa Corte ha avuto occasione di pronunciarsi con sentenza n. 64 del 1970)

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 16 dicembre 1969 dal tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 7 ottobre 1970).

Con sentenza 4 maggio 1970, n. 64, in questa *Rassegna* 1970, I, 369, il Giudice costituzionale aveva dichiarato non fondata, con riferimento agli

e quello della sospensione condizionale della pena sono basati su criteri e sono diretti a scopi diversi ed autonomi.

La carcerazione preventiva si inserisce nel processo; la sospensione condizionale, invece, « ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati » (art. 164, primo comma, cod. pen.), attiene alla natura e alle finalità della pena nel suo aspetto rieducativo e, insieme, intimidatorio. La sospensione è rieducativa, perchè confida più nella libertà controllata che nel carcere per la riqualificazione e l'emenda del reo; è intimidatoria, perchè, qualora sopraggiungano fatti che la legge tassativamente prevede come incompatibili col ravvedimento del colpevole — cioè qualora il periodo *de bene vivendo* non decorra utilmente — il condannato perde il diritto alla libertà condizionale, sconta, di regola, la pena per il precedente e per il successivo reato (art. 168 cod. pen.) e viene, comunque, pur se il nuovo reato sia commesso dopo il periodo di prova, escluso dalla reiterazione del beneficio (art. 164, quarto comma, cod. pen., con i temperamenti di cui al quinto comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 24 aprile 1962, n. 191, e con le modifiche discendenti dalla sentenza n. 86 del 1970 di questa Corte; per il reato anteriormente commesso, vedasi la sentenza n. 73 del 1971).

Gli effetti sospensivi della esecuzione della pena si protraggono per il lasso di tempo che il legislatore ha stabilito a prova dell'effettivo ravvedimento del condannato: e la fase di pendenza si chiude con quella particolare estinzione, prevista dall'art. 167 cod. pen. (Rel. Guard. al codice penale, parte I, pag. 218 dell'ed. ufficiale), oppure con la ripresa dell'attività esecutiva sospesa, a seconda che, rispettivamente, l'esperimento si sia felicemente concluso o sia fallito; mentre gli obblighi civili verso lo Stato per le spese di mantenimento in carcere, sofferto anche in via preventiva, rimangono indenni.

È chiaro che le due situazioni si pongono su piani del tutto distinti, che sfuggono ad ogni confronto tra loro e ad ogni rapporto rispetto all'art. 3 della Costituzione.

Non si vede come possa accreditarsi l'assunto di una diversità di trattamento tra coloro che, condannati e trattenuti in carcere dopo essere stati legittimamente sottoposti alla misura della carcerazione preventiva, e coloro che, egualmente condannati dopo un periodo di carcerazione preventiva, abbiano ottenuto dalla discrezionalità del

artt. 13 e 27 della Costituzione la questione di legittimità delle norme del codice di procedura penale (art. 277) o di leggi speciali, che prescrivono l'emissione obbligatoria del mandato o dell'ordine di cattura per delitti di particolare gravità.

Corte cost., 10 giugno 1970, n. 86, con nota di richiami leggesi in questa *Rassegna*, 1970, I, 527.

giudice il rilevante vantaggio della sospensione della (residua) pena irrogata e della (condizionata) aspettativa dell'ulteriore vantaggio che può realizzarsi col compimento del periodo di prova, per il fatto che sia gli uni che gli altri vengano chiamati a soddisfare l'obbligazione civilistica derivante dal reato (art. 198 cod. pen.; artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen.; si vedano anche gli articoli 188 cod. pen. e 612 cod. proc. pen.), che, a mente dell'art. 166 cod. pen., esula dalla sospensione condizionale.

3. - Nè può ravvisarsi ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la custodia preventiva, e chi abbia subito la condanna senza che fosse stata adottata tale cautela processuale. Questa, infatti, come si è accennato sopra, risponde a una sua *ratio*, vuole soddisfare concrete esigenze del processo ed è subordinata alla sussistenza di particolari situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse da quelle che inducono a non assicurare la restrizione in carcere dell'indiziato o dell'imputato.

Quella del pagamento delle spese di mantenimento in carcere è un'obbligazione, che, scaturendo direttamente dalla concomitanza della carcerazione e della condanna, non dipende affatto — come vorrebbe il tribunale di Torino — dall'eventuale revoca della sospensione condizionale (art. 168 cod. pen.) che al condannato fosse stata concessa. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 12 luglio 1972, n. 136 - Pres. Chiarelli - Rel. Crisafulli - Taula (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa).

Procedimento penale - Sentenza della Corte di Cassazione - Inoppugnabilità assoluta - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24; c.p.p., art. 552).

Non è fondata, con riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552 codice procedura penale, che rende inoppugnabili tutte le sentenze della Corte di Cassazione, anche se sia mancato del tutto il contraddittorio (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 9 luglio 1970 dalla Corte d'appello di Cagliari (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 21 ottobre 1970).

Sui precedenti dottrinali relativi al problema dell'ammissibilità di questioni di costituzionalità sollevate in sede di incidente d'esecuzione, v. *Giur. it.*, 1972, I, 1, 1847.

(*Omissis*). — La questione sollevata nel corso di un incidente di esecuzione dalla Corte d'appello di Cagliari muove da un particolarissimo caso di specie, nel quale il ricorso in Cassazione, proposto dall'imputato contro la sentenza di condanna a suo tempo emessa dalla medesima Corte di appello, era stato rigettato senza che l'avviso del giorno fissato per l'udienza di discussione fosse stato notificato al difensore (come prescritto dall'art. 534 del c.p.p.) e senza che la relativa nullità ex art. 185, n. 3, fosse stata rilevata d'ufficio dalla Cassazione. E poichè, com'è noto, a norma dell'art. 552 del codice di procedura penale, « tutti i provvedimenti della Corte di cassazione in materia penale sono... inoppugnabili », e pertanto, in forza del successivo articolo 576, la sentenza di condanna era — nella specie — diventata irrevocabile e quindi eseguibile, la Corte d'appello ha creduto di ravvisare un contrasto tra il detto art. 552, interpretato nel senso che l'inoppugnabilità copra anche le ipotesi di nullità per totale mancanza del contraddittorio, e l'art. 24 Cost., secondo comma, che afferma l'inviolabilità del diritto di difesa.

Ma, così argomentando, l'ordinanza trasferisce sul piano del sindacato di legittimità costituzionale delle norme un caso di concreta inosservanza di norme processuali, dettate a garanzia del diritto di difesa, quali sono appunto quelle dei ricordati artt. 534 e 185, n. 3, nella loro connessione sistematica.

La questione, perciò, contrariamente a quanto assume la difesa dello Stato, è rilevante nel giudizio *a quo*, perchè il dovere della Corte d'appello di dare esecuzione alla propria sentenza, ormai irrevocabile, ha per presupposto la norma dell'art. 552, che stabilisce la inoppugnabilità della sentenza di rigetto della Corte di cassazione, di guisa che, in questo senso, è proprio il giudice dell'esecuzione che era chiamato ad applicarla; ma non è fondata nel merito, perchè la possibilità che una determinata norma risulti — in fatto — disattesa o violata non ne implica la illegittimità costituzionale.

Rimane affidata alla prudente valutazione del legislatore, in sede di riforma dei mezzi di impugnazione straordinaria delle sentenze, la ricerca e l'introduzione — nello spirito del principio dell'art. 24 Costituzione — di opportuni strumenti atti a riparare alle conseguenze del possibile verificarsi di episodi (peraltro rarissimi) come quello che ha dato origine alla presente controversia. Ma di certo non può dirsi imposto dall'art. 24 che eventuali nullità verificatesi per violazione del diritto di difesa debbano poter esser fatte valere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, e pur dopo il formarsi del giudicato.

Lo stesso art. 24, anche letteralmente, vuole assicurata la inviolabilità del diritto di difesa « in ogni stato e grado del procedimento »; nell'interno, cioè, del rapporto processuale, ma senza oltrepassare l'arco complessivo delle varie fasi in cui esso è positivamente articolato.

Ovvie esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, presenti in tutti gli ordinamenti, richiedono d'altronde che — per quanto desiderabilmente larghi ed efficienti siano i controlli ed i mezzi di gravame attribuiti alle parti — ad un certo momento il processo si concluda irrimediabilmente, restando assorbiti nella definitività delle decisioni eventuali vizi in *procedendo* o *in iudicando*. Altrimenti detto, la garanzia del diritto di difesa opera nel processo, finchè questo è in corso di svolgimento, ma non postula anche — in contrasto con le accennate esigenze — che il processo permanga indefinitivamente aperto. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 138 - Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio - Presidente Regione Liguria (avv. Acquarone, Pulvirenti), Presidente Regione Emilia-Romagna (avv. Galgano, Viola), Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di fiere e mercati - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 117, 118, 76, 5, 123, VIII disp. finale; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lett. a e b; 2, 3, 4 e 8).

Non sono fondate, con riferimento alle norme della Costituzione attributive della competenza in materia di fiere e mercati alle Regioni a statuto ordinario, ed alla legge di delega 16 maggio 1970, n. 218, le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con tre ricorsi, rispettivamente della Regione Liguria (24 febbraio 1972, n. 42), della Regione Emilia-Romagna (25 febbraio 1972, n. 44), della Regione Puglia (25 febbraio 1972, n. 45) mediante i quali erano state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, contenente il trasferimento alle Regioni ordinarie delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati.

La difesa dello Stato, nel corso del giudizio, ha insistito sulla necessità di individuazione di un punto centrale comune a tutti i ricorsi; questo consisteva nella esclusione, dalle funzioni trasferite col decreto delegato n. 7 del 1972, della competenza in materia di fiere internazionali, organizzate dagli Enti appositamente riconosciuti giusta il r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454. Come corollario a tale censura principale, veniva poi censurata la

(*Omissis*). — 2. - Le questioni portate all'esame della Corte hanno ad oggetto alcune disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, dalle quali risulta che non tutte le funzioni inerenti alle « fiere » ed ai « mercati » sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario. In particolare, le censure riguardano la riserva allo Stato della competenza relativa alle fiere internazionali organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454 (art. 1, comma secondo, lett. a), alle esposizioni e mostre a carattere internazionale od universale (art. 1, comma secondo, lett. b) ed al riconoscimento degli enti organizzatori di fiere nazionali ed internazionali (art. 2, commi primo, terzo e quarto); la limitazione dei poteri regionali inerenti agli enti organizzatori di fiere internazionali alla sola designazione di due componenti dei consigli di amministrazione (art. 3, comma primo) e l'ingerenza dello Stato negli enti organizzatori delle fiere nazionali, realizzata col conferimento al Presidente del Consiglio del potere di designare tre componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali la Regione è obbligata a scegliere il presidente, e con la designazione da parte del Ministro per l'industria di un componente dei collegi dei revisori dei conti (art. 3, commi terzo e quarto); il potere del Ministro per il tesoro di nominare un componente del collegio dei revisori negli enti operanti nella materia trasferita (art. 4); il potere del Presidente del Consiglio di emanare il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali (art. 8, quarto comma).

In relazione a tali impugnative le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia sostengono che le indicate disposizioni sono in contrasto sia

riserva di competenza allo Stato nel riconoscimento dei predetti Enti, nonché nelle nomine dei relativi consigli di amministrazione ed organi di revisione.

Ciò premesso è stato replicato a siffatte censure che la materia delle fiere internazionali qualificate, cioè quelle organizzate dagli Enti riconosciuti in base al r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454, ha una caratteristica peculiare che la distingue dalla restante materia delle fiere internazionali, trasferita alla competenza regionale: la caratteristica della periodicità.

Infatti, l'art. 2 del citato art. 2 del citato r.d.l. del 1934 prescrive che gli Enti costituiti per l'organizzazione periodica delle fiere, mostre, esposizioni, ecc. devono essere riconosciuti.

In sostanza, l'obbligo del riconoscimento imposto a questi Enti è in funzione della periodicità delle fiere da essi organizzate: possono esistere Enti non riconosciuti, ma solo in quanto organizzino fiere non periodiche, cioè *una tantum*. Per queste ultime fiere, ancorché internazionali, il decreto delegato ha attuato il trasferimento delle funzioni; per quelle internazionali a carattere periodico, invece, non si è disposto il trasferimento.

Le ragioni di siffatta ritenzione di competenza allo Stato consistono nel fatto che non si tratta di materia rientrante nel concetto di fiere e mercati, di cui all'art. 117 Cost.

con le norme costituzionali che alle Regioni attribuiscono la competenza in materia di « fiere e mercati » (artt. 117, 118 e VIII disp. fin. Cost., e, secondo l'assunto della Regione ligure, sotto alcuni aspetti anche con gli artt. 5 e 123 Cost.) sia con la legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, e, conseguentemente, con l'art. 76 Cost.: dal complesso di queste norme di raffronto risulterebbe che tutte le funzioni attinenti alla materia *de qua* andavano trasferite e che lo Stato avrebbe dovuto a sè riservare non già competenze puntuali su singoli settori, sibbene solo una funzione di indirizzo e di coordinamento.

3. - La problematica sollevata dai ricorsi, ancorchè articolata in svariate denunce di illegittimità costituzionale, deve essere esaminata in modo unitario. La sua soluzione, infatti, dipende strettamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della materia « fiere e mercati », assegnata dall'art. 117 Cost. alla competenza legislativa delle Regioni e, con perfetta corrispondenza, dal successivo art. 118, primo comma, anche alla loro competenza amministrativa: ond'è che la decisione del presente giudizio, ancorchè abbia ad oggetto immediato solo la titolarità di funzioni amministrative, esige che sia definita, nella materia *de qua*, l'intera sfera (legislativa ed amministrativa) delle at-

La periodicità delle fiere internazionali, moltiplicate per la loro localizzazione territoriale, pone complessi problemi di spettanza esclusiva dello Stato. Basterà solo enumerare i più appariscenti:

- problemi politici generali di relazioni internazionali con gli Stati di appartenenza degli espositori stranieri;
- problemi valutari e di bilancia dei pagamenti;
- problemi di commercio internazionale e di bilancia commerciale;
- problemi doganali, anche in relazione agli impegni dell'Italia verso gli altri Paesi della Comunità economica europea;
- problemi di tutela di brevetti e di marchi, relativi ai prodotti esposti.

Ora, se il legislatore delegato ha ritenuto che tali problemi non sorgano — o assumano scarso rilievo — nell'ambito delle fiere internazionali organizzate *una tantum*, per cui ha consentito il trasferimento della materia alle Regioni, ciò non significa che gli stessi problemi non si pongano nella loro interezza per le fiere internazionali a carattere periodico. Nè basterebbe la norma di salvaguardia posta nell'art. 6 del decreto, sulla competenza degli organi statali in ordine alle relazioni internazionali, perchè questa riserva vale per le materie trasferite, non per quelle non trasferite e non trasferibili.

La competenza dello Stato per le fiere internazionali qualificate si spiega con l'esigenza di salvaguardare l'interesse delle singole Regioni, eliminando pericolose concorrenze, attraverso un'opera di coordinamento anche temporale, che trova lo strumento operativo nel calendario fieristico, demandato, a sensi dell'art. 8 del decreto delegato, alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

tribuzioni regionali costituzionalmente garantite, a tutela della quale le ricorrenti agiscono.

Ciò posto, la Corte ritiene che molteplici ed univoci argomenti sorreggano la conclusione che in base alle citate norme costituzionali alle Regioni spettino solo poteri inerenti a fiere e mercati di livello (massimo) regionale.

Giova anzitutto ricordare che in seno all'Assemblea costituente (cfr. Atti, vol. III, 5508) un emendamento inteso ad aggiungere ai sostantivi « fiere e mercati » la qualificazione « locali » venne respinto esclusivamente in considerazione della sua non dubitabile superfluità. Orbene, anche se ai lavori preparatori non si può attribuire valore decisivo, neppure è consentito negare ad essi ogni rilevanza, specialmente quando se ne deducano argomenti in armonia col quadro di insieme nel quale le singole norme vanno collocate ed interpretate. A tal proposito va tenuto ben presente che la stessa ragion d'essere dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione, presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, ha disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente estensione territoriale. Dovendosi pertanto le Regioni considerare come enti esponenziali di interessi di livello regionale, è d'uopo ritenere che l'ordinamento costituzionale, come impone che siffatti interessi si soggetti- vizzino nelle Regioni (restando allo Stato, in armonia con l'art. 5 Cost., solo il potere di stabilire i principi fondamentali), così esige, nel quadro di una razionale individuazione delle due sfere di competenza, che allo Stato faccia capo la cura di interessi unitari, tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. E questa affermazione, già di per sé non contestabile, appare avvalorata dal rilievo che altrimenti, non essendo riconosciuto allo Stato il potere di sostituirsi alle Regioni in caso di loro inerzia, fondamentali esigenze dell'intera comunità rischierebbero di restare insoddisfatte.

Non si può affermare, dunque, che per la definizione delle materie elencate nell'art. 117 Cost. sia sempre sufficiente il ricorso a criteri puramente formali e nominalistici. Anche se nel testo costituzionale solo per alcune di esse viene espressamente indicato il presupposto di un sottostante interesse di dimensione regionale, per tutte vale la considerazione che, pur nell'ambito di una stessa espressione linguistica, non è esclusa la possibilità di identificare materie sostanzialmente diverse secondo la diversità degli interessi, regionali o sovraregionali, desumibile dall'esperienza sociale e giuridica.

A ciò non contraddicono nè l'oggetto nè i criteri direttivi della delega contenuta nell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in forza della quale sono stati emanati i vari decreti legislativi di trasferimento delle funzioni e, fra questi, quello intorno al quale qui si controverte. È evidente che una legge ordinaria, facendo espresso rife-

rimento alle competenze regionali elencate nell'art. 117 Cost. (e, dunque, in primo luogo a quelle legislative), non avrebbe potuto attribuire alle Regioni più di quanto è loro riservato dalla norma costituzionale, non essendo ad essa consentito di modificare una sfera di competenza stabilita dalla Costituzione: sicchè, quando dispone (art. 17, lett. b) che il trasferimento debba avvenire « per settori organici di materie », la legge lascia ovviamente impregiudicato il problema attinente alla definizione ed al contenuto di siffatte materie. E si può anche aggiungere che non sembra che al legislatore delegante siffatto problema sia sfuggito: se nel secondo comma dello stesso art. 17 si prendono in considerazione, sia pure in riferimento al passaggio degli uffici, « competenze statali residue » rispetto a quelle da trasferire ai sensi dell'art. 117 Cost. e per esse si prevede, di massima, la delega in base all'art. 118, secondo comma, Cost., ciò vuol dire che i « settori organici di materia » non corrispondono — o possono non corrispondere — alla pura e semplice qualificazione linguistica delle singole voci elencate nella disposizione costituzionale.

Argomento non valido è quello che le Regioni ricorrenti credono si debba trarre, a favore delle loro tesi, dalla connessione fra il trasferimento che, come si è detto, la legge di delega dispone debba avvenire per settori organici di materie e la contestuale riserva allo Stato (art. 17, lett. a) della funzione di indirizzo e di coordinamento. Tale connessione fu già messa in luce da questa Corte nella sentenza n. 39 del 1971, ma va qui precisato che essa va intesa in un senso affatto diverso da quello fatto valere dalle ricorrenti. Una volta accertato, per quanto innanzi si è detto, che la legge delegante ha imposto di trasferire quelle materie che la Costituzione vuole fossero trasferite, ai criteri direttivi della delega si deve assegnare, per quanto riguarda gli aspetti qui rilevanti, lo scopo di predisporre lo strumento col quale si possa evitare il rischio che, nelle materie trasferite, l'esercizio delle corrispondenti potestà regionali comporti un sacrificio delle « esigenze di carattere unitario ». È vero, infatti, che pur in presenza di interessi regionali, che radicano nelle Regioni determinate competenze costituzionali, possono essere mediatamente coinvolti interessi di dimensione ultraregionale: si è voluto che questi ultimi siano salvaguardati non già attraverso una diminuzione qualitativa o quantitativa delle attribuzioni regionali, ma, più correttamente, indirizzando e coordinandone l'esercizio. In tal modo si delinea, come la Corte rilevò nella già citata decisione, un sistema coerente col disegno costituzionale, giacchè, ferme restando le competenze regionali, il rispetto delle esigenze unitarie è garantito dai principi fondamentali stabiliti nelle leggi dello Stato per quanto riguarda la potestà legislativa, dalla funzione statale di indirizzo e di coordinamento per quanto riguarda la potestà amministrativa.

4. - Applicando gli esposti principi all'attuale *thema decidendum*, si deve riconoscere che in base alla Costituzione le attribuzioni legislative e le corrispondenti attribuzioni amministrative della Regione hanno ad oggetto solo fiere e mercati di carattere regionale, giacchè queste manifestazioni, quando abbiano più vasta dimensione, corrispondono ad interessi sostanziali che fanno immediatamente capo alla intera comunità nazionale ed appartengono, conseguentemente, alla competenza dello Stato: col che si vuol dire che siamo fuori delle ipotesi nelle quali le esigenze unitarie, esterne rispetto ad un interesse regionalmente localizzabile, consentono solo interventi di indirizzo e di coordinamento. Non si può infatti ragionevolmente ritenere che per il problema qui in esame possa aver rilevanza la circostanza che una fiera nazionale od internazionale si svolga in questa o in quella parte del territorio nazionale, in questa od in quella Regione. Hanno invece decisiva importanza l'ampiezza dell'area commerciale, industriale o agricola alla quale le fiere ed i mercati si riferiscono e l'estensione del mercato sul quale essi spiegano influenza (fino al punto che, quando si tratti di un mercato internazionale, sorge l'esigenza di coordinare le iniziative dei vari Stati, come è dimostrato dalla Convenzione di Parigi relativa alle esposizioni internazionali del 22 novembre 1928, ratificata dall'Italia con il r.d.l. 13 gennaio 1931, n. 24). Del resto, la distinzione delle fiere e dei mercati secondo il loro diverso carattere, territorialmente qualificato, era già da tempo nota al nostro ordinamento (cfr. r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454) e, quel che più conta, risulta essere stata pacificamente utilizzata nella ripartizione delle competenze fra lo Stato e le Regioni a statuto speciale, nel senso di riconoscere di spettanza di queste ultime — si trattasse di competenza esclusiva o concorrente — solo le manifestazioni di carattere regionale, senza che alcun rilievo abbia mai avuto la circostanza che gli Statuti, proprio come avviene per l'art. 117 Cost., non specificassero il limite della regionalità (cfr. ad es., d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, per la Sardegna; d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, per il Trentino-Alto Adige; d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, per il Friuli-Venezia Giulia).

5. - Le considerazioni fin qui svolte non sono infirmate dal rilievo che l'art. 1, secondo comma, lett. a, dell'impugnato decreto legislativo ha operato il trasferimento alle Regioni anche delle funzioni inerenti a fiere nazionali e perfino internazionali, quando non sia organizzate (con periodicità) dagli enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. n. 454 del 1934.

La Corte osserva in proposito che la legge delegata ha disciplinato il trasferimento di « funzioni amministrative », in ordine alle quali la legge ordinaria — oltre che adempiere all'obbligo costituzionale risul-

tante dal combinato disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, e dell'VIII disp. fin. della Costituzione — può, sulla base di valutazioni discrezionali, affidare alle Regioni (art. 118, secondo comma, Cost.) anche poteri non compresi nella sfera di attribuzioni regionali costituzionalmente garantita. Sicchè — mentre in questa sede non viene in questione se ed in quali limiti il legislatore delegato avesse il potere di provvedere in proposito — si deve concludere che sulla legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, che tutte riguardano poteri riservati allo Stato, nessuna influenza può produrre la circostanza che altre disposizioni dello stesso decreto delegato abbiano trasferito alle Regioni competenze amministrative non comprese nella materia « fiere e mercati » ad esse attribuita dall'art. 117 della Costituzione.

6. - Dovendosi escludere, per gli esposti motivi, che nella materia delle fiere e dei mercati assegnata dalla Costituzione alla potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni debbano essere comprese le manifestazioni a carattere sovraregionale, vanno dichiarate non fondate — senza bisogno di ulteriore, analitico esame — tutte le questioni di legittimità costituzionale proposte dalle Regioni ricorrenti a proposito delle disposizioni, innanzi indicate, che hanno conservato allo Stato poteri inerenti a fiere, mostre, esposizioni nazionali ed internazionali, non risultando violata nessuna delle norme di raffronto invocate nei ricorsi (neppure, per quanto riguarda l'art. 3, terzo comma, gli articoli 5 e 123 Cost., giacchè gli enti ivi menzionati, contrariamente all'assunto della Regione ligure, nè godono di autonomia costituzionalmente rilevante nè, per le cose dette, appartengono all'organizzazione interna regionale).

Resta, perciò, solo da esaminare l'art. 4, denunziato nella parte in cui viene attribuita al Ministro per il tesoro la designazione di un componente dei collegi dei revisori dei conti degli enti operanti nella materia indicata nell'art. 1: poichè, attraverso questo generico rinvio, la disposizione riguarda anche le fiere ed i mercati di livello regionale, sui quali le Regioni hanno competenza in base alla Costituzione, occorre accertare se, limitatamente a questo aspetto, quel potere sia stato legittimamente conferito.

La Corte ritiene che anche quest'ultima questione sia non fondata. Potendo il Ministro per il tesoro provvedere alla designazione solo « in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato », la presenza, nel collegio dei revisori, di un componente di nomina statale è giustificata da uno specifico interesse statale (il cui presupposto, peraltro, le Regioni, se ne valuteranno l'opportunità, potranno rimuovere) e, valutata nel complesso della pienezza dei poteri trasferiti, non può esser considerata come una menomazione delle competenze regionali. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 139 - Prs. Chiarelli - Rel. Crisafulli - Presidente Regione Lombardia (avv. Benvenuti, Elia), Presidente Regione Puglia (avv. Sorrentino), Presidente Regione Emilia-Romagna (avv. Galgano, Viola) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di beneficenza pubblica - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 117, 118, 119, 76, 77; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9; art. 1, lett. A, 3, 4, 8, 9, 13, 14).

Non sono fondate, con riferimento alle norme della Costituzione attributive della competenza in materia di beneficenza pubblica alle Regioni a statuto ordinario, ed alla legge di delega 16 maggio 1970, n. 281, le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e relativo personale (1).

(*Omissis*). — 3. - Complessivamente riguardate, le restanti censure possono suddividersi in due gruppi, a seconda che involgono direttamente questioni relative alla determinazione della materia che, sotto il nome di « beneficenza pubblica », gli artt. 117 e 118 Cost. attribuiscono alla potestà legislativa ed amministrativa delle Regioni a statuto ordinario, ovvero denunciino particolari interferenze statali nell'ambito di quella stessa materia, pur se — come assumono — restrittivamente intesa, di cui il decreto in oggetto ha operato il trasferimento.

E poichè tale decreto è stato adottato sulla base della delega contenuta nell'art. 17 della legge n. 281 del 1970, la quale si limita a riferirsi alle materie di cui all'art. 117 Cost., così come in questo elencate, la maggior parte delle censure mosse dalle Regioni ricorrenti per asserita violazione dell'art. 117, e conseguentemente dell'art. 118 Cost., implicano al tempo stesso un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, per violazione anche della legge di delega (e perciò dell'articolo 76 Cost.) con speciale riguardo al principio, enunciato nel suo art. 17, che il trasferimento delle funzioni avvenga « per settori organici di materie », riservando allo Stato — nelle materie stesse — la

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorsi proposti dalle Regioni Lombardia, Puglia, Emilia-Romagna, notificati il 2 marzo 1972.

funzione di indirizzo e di coordinamento dell'attività delle Regioni che attengano ad esigenze di carattere unitario. Con il che torna a proporsi pregiudizialmente il problema della determinazione della materia costituzionalmente spettante alla competenza regionale, essendo in relazione a questa, come risulta anche testualmente dalla lett. a) dell'art. 17, che indirizzo e coordinamento trovano la loro ragion d'essere.

Una chiara indicazione al riguardo si trae dalla stessa dizione, « beneficenza pubblica », adoperata nell'art. 117 Cost., che trova sostanziale riscontro (nonostante qualche trascurabile oscillazione lessicale) nelle analoghe locuzioni adottate dagli statuti costituzionali delle Regioni ad autonomia differenziata: « assistenza e beneficenza pubblica », secondo la formula degli artt. 4, lett. h), dello Statuto della Sardegna; 3, lett. i) dello Statuto della Valle d'Aosta e 11, n. 25, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1; « pubblica beneficenza ed opere pie », come si legge invece nell'art. 14, lett. m), dello Statuto siciliano; « istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza », come si esprimeva inizialmente l'art. 5, n. 2, dello Statuto del Trentino-Alto Adige e si esprime adesso quello del Friuli-Venezia Giulia, nell'art. 5, n. 6.

A prima vista, anzi, la dizione dell'art. 117 potrebbe persino apparire più restrittiva, richiamando letteralmente l'intitolazione inizialmente propria della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e del relativo regolamento (dove si contiene tuttora la disciplina fondamentale della materia); ma non vi ha dubbio — argomentando anche dalla previsione nel medesimo alinea, accanto alla « beneficenza pubblica », della « assistenza sanitaria ed ospedaliera » — che sia da considerare in realtà equivalente a quella, che più spesso ricorre, come si è ora visto, negli statuti speciali, di « assistenza e beneficenza »: assunta nella nostra legislazione, in luogo della originaria intitolazione della legge del 1890, fin dalla riforma introdotta con il r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841. Con tale formula — per ormai costante tradizione legislativa e dottrinale — si è soliti designare un settore normativo bene individuato, venutosi progressivamente sviluppando sul tronco della menzionata legge del 1890 ed avente ad oggetto un complesso di attività, tra loro sufficientemente omogenee, esplicate in misura prevalente da organi ed enti locali, che non si confondono — pur affiancandovisi ed integrandone, ove necessario, le carenze — con quelle che nel loro insieme danno vita alla « assistenza sociale », strettamente intesa, cui ha riferimento, con specifico riguardo ai cittadini inabili al lavoro, il primo comma dell'art. 38 Cost., che, rimette poi, nel quarto comma, i compiti ad essa inerenti — al pari di quelli relativi alla « previdenza sociale » — ad « organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato ».

La prima è caratterizzata essenzialmente — anche quando, come di regola, l'esercizio ne sia obbligatorio — dalla discrezionalità delle

prestazioni, in denaro o in servizi, erogabili in favore di tutti coloro che — per qualsiasi causa ed a prescindere da particolari *status* e qualifiche — versino in condizione di bisogno: determinante è in essa la considerazione della concreta situazione del singolo individuo, la valutazione della personalità e delle condizioni di vita dell'assistibile, in relazione, peraltro, alle disponibilità materiali dell'ente od organo erogante.

La seconda, invece, specie nei più recenti sviluppi della legislazione, è orientata nel senso di eliminare o ridurre entro limiti rigorosi, ancorandola all'accertamento di dati oggettivi, la discrezionalità degli organi od enti erogatori, così da rendere progressivamente concreto quel « diritto » all'assistenza sociale, che il primo comma dell'art. 38 Cost. vuole sia attribuito ad ogni cittadino « inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ». Preminente è in essa la tipizzazione legislativa di determinate categorie di assistibili, per modo che le prestazioni rispettivamente previste abbiano a spettare a chiunque vi rientri, e per il sol fatto di rientrarvi. E, rispettivamente, anche le prestazioni sono, a loro volta, uniformemente stabilite alla stregua di valutazioni medie, configurandosi — tendenzialmente — come sostitutive od integrative di un reddito da lavoro mancante od insufficiente.

Che si tratti di due diverse forme di assistenza, delle quali soltanto la prima è considerata, a livello costituzionale, come di competenza di tutte le regioni (siano queste di diritto comune o ad autonomia speciale) è ulteriormente confermato dalla circostanza che in alcuni statuti costituzionali risultano altresì disciplinate — separatamente e, per solito, diversamente da quella in materia di assistenza e beneficenza — competenze regionali differenziate (di integrazione e adattamento della legislazione statale) aventi ad oggetto, appunto, la « assistenza sociale », prevista in unico contesto con le analoghe competenze aventi ad oggetto il « lavoro » e la « previdenza sociale »; così, nell'art. 5 lett. b), dello Statuto della Sardegna e nell'art. 6, n. 2, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia; così pure, sostanzialmente, nell'art. 17, lett. f) dello Statuto della Regione siciliana. Ed è ovvio che siffatte previsioni, che ben si accordano con i principi posti dall'art. 38 Cost., non avrebbero senso, ove la « assistenza sociale » già fosse ricompresa in quella « assistenza e beneficenza pubblica », alla quale puntualmente corrisponde, secondo quanto fin qui rilevato, la « beneficenza pubblica » di cui all'art. 117 della Costituzione.

Se questa è la materia che l'art. 117 Cost. prescrive sia trasferita alla potestà legislativa delle Regioni a statuto ordinario (e conseguentemente, alla loro potestà amministrativa), deve soggiungersi che, in conformità al testuale disposto della VIII disposizione transitoria della Costituzione (avente specifico riferimento al passaggio alle regioni delle funzioni « statali » ad esse spettanti, nonchè dei funzionari e di-

pendenti delle amministrazioni anche centrali « dello Stato », l'oggetto della delega conferita al Governo dall'art. 17 è sicuramente circoscritto alle sole competenze per l'innanzi spettanti ad organi statali, come risulta d'altronde confermato dalla successiva disposizione dell'art. 18 concernente le soppressioni o riduzioni da apportare conseguentemente agli stanziamenti previsti « nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti ».

Nè il legislatore delegato avrebbe potuto, senza incorrere in violazione dell'art. 76 Cost., attuare quel riordinamento degli enti a carattere nazionale o interregionale, preannunciato nel primo comma dell'art. 4 e che rientra d'altronde nella più lata previsione della IX disp. trans. Cost., a seguito del quale soltanto potrebbero eventualmente enuclearsi ulteriori settori di materia attribuibili alle regioni.

4. - Alla stregua di tali premesse, risulta la non fondatezza delle censure all'art. 4, poc'anzi richiamato, nella parte in cui — per l'appunto — mantiene ferme le attribuzioni statali concernenti istituti od enti a carattere nazionale o pluriregionale, sino al loro riordinamento. A quanto già osservato in proposito non è superfluo aggiungere il rilievo, di ordine pratico, della inammissibile confusione che si determinerebbe ove enti con finalità, dimensioni e strutture nazionali o comunque eccedenti l'ambito di una singola regione, finchè perdurino con siffatti caratteri, venissero disciplinati, pur nel rispetto dei limiti dei principi e degli interessi stabiliti dall'art. 117 Cost., da una molteplice varietà di distinte e diverse legislazioni, emanate da ciascuna Regione per la sua parte.

Strettamente connessa con l'art. 4 è la questione proposta nei confronti del criterio adottato nell'art. 1, comma secondo, lett. a), per la localizzazione regionale delle istituzioni pubbliche assistenziali, in forza del quale passerebbero alle singole Regioni quelle tra esse « che operano nel territorio regionale »: con la possibile conseguenza — come si assume dalle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna — di sottrarre illegittimamente dal trasferimento le funzioni attualmente esplicate da organi statali in ordine ad istituzioni che, come spesso accade, svolgono la loro attività operativa fuori del territorio della Regione in cui hanno la loro sede.

Ma diverso è il significato che deve correttamente attribuirsi alla disposizione impugnata. L'espressione va, infatti, intesa come avente riferimento a quelle istituzioni che nella Regione hanno la loro sede (e in essa quindi « operano », nel senso che quivi si esplica la loro attività organizzativa e decisionale) e che — da norme di leggi o regolamenti, dagli statuti o dalle tavole di fondazione, e in mancanza alla stregua della prassi costante — risultano al tempo stesso destinate, esclusivamente o prevalentemente, a vantaggio della rispettiva popo-

lazione (ed anche in questo senso, finalistico, « operano » perciò nella Regione). Così interpretata, la disposizione dell'art. 1, comma secondo, lett. a), non è costituzionalmente illegittima.

5. - Discende altresì dalle premesse sopra affermate al punto 3 l'infondatezza delle censure all'art. 3, n. 3, che mantiene ferme le competenze statali in ordine ai comitati di soccorso ed altre istituzioni private di beneficenza operanti nel territorio regionale, « fino a quando la materia non sarà disciplinata con successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972 » (vale a dire entro il biennio prefissato per l'esercizio della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970): giacchè gli enti privati, l'attività esplicata dai quali è oggi ricoperta dalla garanzia dell'ultimo comma dell'art. 38 Cost. (« L'assistenza privata è libera »), non rientrano nella materia della beneficenza pubblica. Chè, anzi, già la legge fondamentale del 1890, nell'art. 2, riferendosi alla fenomenologia del tempo, dichiarava espressamente sottratti alla disciplina da essa dettata i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, in ragione del loro carattere precario; le fondazioni in pro dei membri di famiglie determinate, non soggette a devoluzione alla beneficenza pubblica, a causa della natura particolaristica dei loro scopi; nonché le associazioni e società, regolate dalle disposizioni del codice civile (e cioè, aventi struttura meramente privatistica).

Ed è perciò che, nei confronti degli anzidetti enti assistenziali privati, i poteri attribuiti dalla nostra legislazione alle pubbliche autorità sono diversi, e comunque più tenui, rispetto a quelli esercitabili in ordine alle istituzioni assistenziali pubbliche, come risulta dallo stesso art. 2, commi secondo e terzo, della legge del 1890 e più recentemente dall'art. 4, lett. e), del d.l.lgt. 22 marzo 1945, n. 173, sui comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

L'infondatezza della censura principale coinvolge l'infondatezza anche delle ulteriori questioni sollevate nei confronti della disposizione dell'art. 3, n. 3, poichè queste muovono tutte dal presupposto della appartenenza delle istituzioni private alla materia spettante alle regioni.

6. - Rappresenta ulteriore corollario dei criteri in precedenza enunciati al punto 3 la infondatezza delle censure rivolte al n. 4 dell'art. 3, che riserva allo Stato le attuali competenze in ordine alle pensioni ed assegni « a carattere continuativo », cui hanno diritto, ricorrendo le condizioni rispettivamente stabilite dalle leggi 27 maggio 1970, n. 382, 26 maggio 1970, n. 381, 30 marzo 1971, n. 118, i ciechi, i sordomuti ed i mutilati e invalidi civili; in ordine ai soccorsi, a norma della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni, alle famiglie dei

militari richiamati o trattenuti alle armi; all'assistenza — a norma della legge 12 aprile 1962, n. 185, e successive modificazioni — agli orfani dei caduti per servizio e alle donne uscite dalle sopresse case di tolleranza o che, già avviate alla prostituzione, intendano tornare ad onestà di vita (legge 20 febbraio 1958, n. 75), nonchè — limitatamente alla fase del primo intervento — ai profughi italiani e rimpatriati, di cui alle leggi 19 ottobre 1970, n. 744, e 25 luglio 1971, n. 568. Tutte queste ipotesi, infatti, pur nella varietà delle rispettive discipline, hanno in comune, per un verso, la tipizzazione legislativa, su piano nazionale, di particolari categorie di aventi titolo all'assistenza, l'appartenenza alle quali è accertabile alla stregua di criteri oggettivi; e, per altro verso, la predeterminazione, talora minuziosamente regolata, delle prestazioni ad essi spettanti.

Per quanto concerne, infine, il riferimento dello stesso n. 4 dell'art. 3 « ai profughi stranieri », la competenza statale si giustifica in base al rilievo che si tratta di ottemperare, con misure immediate, ad obblighi internazionali dello Stato (accordo tra Governo italiano e IRO, reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907, e Convenzione di Ginevra, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722), del cui inadempimento, sia pure per un singolo caso, lo Stato medesimo diverrebbe responsabile: di guisa che non sarebbe sufficiente il ricorso a quella funzione di indirizzo e coordinamento cui si richiamano i ricorsi e che, comunque, contrariamente a quanto in essi si afferma, non è prevista dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970 come l'unico modo per fare legittimamente fronte — nelle materie di competenza regionale — agli obblighi internazionalmente assunti dallo Stato.

7. - Infondate sono anche le altre questioni, di ordine più particolare, proposte dalle Regioni ricorrenti.

Da un lato, infatti, l'applicabilità della norma denunciata, come della legge n. 996 nel suo insieme, è condizionata alla ipotesi di calamità naturali che « per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari », secondo il principio affermato nell'art. 1: onde l'esigenza di assicurare — in presenza di eventi che trascendono l'ambito regionale e nel corso della fase operativa — effettiva unità di indirizzo e di azione, accentrandone il compito e la responsabilità nello Stato, quale ente esponenziale dell'intera collettività. D'altro lato, come pure venne messo in rilievo nella menzionata sentenza, gli interventi di competenza statale non incidono sulle normali attribuzioni regionali in materia di assistenza e beneficenza, chè anzi, come risulta da numerose disposizioni della legge n. 996, gli enti territoriali e locali, comprese le pubbliche istituzioni assistenziali, sono chiamati a dare il loro contributo, secondo i programmi predisposti dai comitati regionali per la protezione civile, nei più vari settori, e tra

l'altro proprio nel campo dell'assistenza (testualmente richiamato nell'art. 7 della legge).

Nemmeno possono considerarsi lesivi dell'autonomia regionale nella materia assistenziale gli altri interventi previsti nello stesso n. 2 dell'art. 3, poichè essi hanno carattere aggiuntivo rispetto ai compiti ordinariamente esplicabili dalle Regioni, in relazione a situazioni particolari ed imprevedibili, cui esse non sarebbero in grado di far fronte (o di far fronte con la necessaria tempestività ed efficacia). E non è pertinente, con specifico riguardo agli interventi perequativi, il richiamo al terzo comma dell'art. 119 Cost., che prescrive, bensì, lo strumento della legge, ma per l'assegnazione a singole Regioni di contributi istituzionalizzati, rivolti al conseguimento di scopi permanenti o comunque duraturi nel tempo: che sono cosa diversa da quei bisogni sporadici, che possano manifestarsi qua e là, secondo le circostanze e le condizioni locali, cui si riferisce la disposizione impugnata.

Vanno altresì disattese le doglianze delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna quanto alla riserva allo Stato delle competenze relative alla autorizzazione agli enti assistenziali ad accettare lasciti e ad acquistare immobili (n. 5 dell'art. 3), trattandosi di una particolarissima figura di controlli, oggi disciplinata nell'art. 17 del codice civile e negli artt. 5 e 7 delle rispettive Norme di attuazione, inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche, quali che ne siano la natura e gli scopi istituzionali.

Sono del pari prive di fondamento le censure all'art. 8, che dette norme transitorie per quel che riguarda i procedimenti amministrativi in corso, mantenendo la competenza statale per la definizione di quelli che abbiano comportato l'assunzione di impegni anteriormente alla data del trasferimento delle funzioni o che trovino il proprio finanziamento in somme imputate al conto dei residui del bilancio dello Stato. Il criterio adottato è razionale e, mentre si adegua alle norme generali sulla contabilità di Stato, non contrasta con alcun principio costituzionale nè può dirsi sottraggere frazioni di materia alla competenza regionale o disconosca — come si assume dalle Regioni ricorrenti — il diritto delle stesse, a norma del secondo comma dell'art. 119 Cost., ad avere assicurati i mezzi per assolvere ai loro compiti « normali ». È, infatti, caratteristica naturale delle disposizioni transitorie di dettare una disciplina provvisoria e differenziata, per regolare il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina legislativa di determinati oggetti, com'è il caso, appunto, dei procedimenti in corso previsti dall'art. 8: i quali, proprio perchè in corso al momento dell'inizio dell'attività delle Regioni a statuto ordinario, non rientrano tra i compiti « normali » a questa spettanti,

La non fondatezza delle questioni fin qui prese in esame implica la non fondatezza anche delle censure — prospettate d'altronde come conseguenziali — all'art. 9, che conserva ai comitati provinciali di assi-

stenza e beneficenza le attuali funzioni, ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a statuto ordinario, e gli artt. 13 e 14 che, in connessione al medesimo trasferimento, indicano — rispettivamente — le soppressioni e riduzioni di apportare agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e del tesoro, nonchè i criteri per il computo delle spese aggiuntive, determinandone l'ammontare, per l'anno 1972, in lire 5.733,8 milioni. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 140 - Pres. Chiarelli - Rel. De Marco - Presidente Regione Liguria (avv. Acquarone, Pulvirenti) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 117, 118, 76, VIII disp. trans.; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 6 n. 5, 13 n. 2).

Non sono fondate, con riferimento alle norme della Costituzione attributive della competenza in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera alle Regioni a statuto ordinario, ed alla legge di delega 16 maggio 1970, n. 281, le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (1).

(*Omissis*). — 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, emanato in forza della delega conferita al Governo dall'art. 17 della legge n. 281 del 1970, dispone il trasferimento delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, alle Regioni a statuto ordinario per il rispettivo territorio.

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 18 febbraio 1972. La sentenza Corte cost. 4 marzo 1971, n. 39, leggesi in questa *Rassegna*, 1971, I, 503.

L'art. 1 di tale decreto elenca, poi, dettagliatamente le attribuzioni trasferite e, fra queste, gli artt. 2 e 3 espressamente prevedono le attribuzioni in materia di assistenza ospedaliera nonchè le attribuzioni di vigilanza e tutela in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nella materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Senonchè l'art. 6 elenca ben 23 ordini di attribuzioni per le quali restano ferme le attuali competenze degli organi statali ed, in particolare, al n. 5, quelle relative « all'assistenza sanitaria agli invalidi civili ed agli altri soggetti di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, viene delegato alle Regioni, per il relativo territorio.

Come si è esposto in narrativa, la Regione Liguria ha impugnato i sopra citati artt. 6, n. 5, e 13, n. 2, del d.P.R. n. 4 del 1972 davanti a questa Corte, chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale: a) per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonchè della relativa VIII disposizione transitoria, in quanto tutta la materia dell'assistenza sanitaria è attribuita dai citati articoli della Carta costituzionale alle Regioni e non vi è nè è stato addotto alcun razionale motivo per escludere da tale attribuzione l'assistenza sanitaria agli invalidi civili; b) per eccesso di delega, con violazione dell'art. 76 della Costituzione, sia perchè il trasferimento non è stato effettuato « per settore organico » come prescritto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 281 del 1970, sia perchè lo schema di quello che poi è diventato il d.P.R. n. 4 del 1972, sottoposto al parere della Regione, prescritto dal citato art. 17, non conteneva le norme impuginate, che vennero, quindi, introdotte senza tale parere; c) per contraddittorietà, in quanto la delega alla Regione, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, dell'esercizio di funzioni che lo Stato si è riservato, denuncia chiaramente che quelle funzioni ben possono essere esercitate dalla Regione, *jure proprio* e non per delega.

2. - Poichè, in seguito alla eccezione di inammissibilità del ricorso, per quanto attiene alla difformità tra lo schema del decreto n. 4 del 1972, sul quale è stato chiesto il parere delle Regioni a statuto ordinario, ed il testo definitivo, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, il patrocinio della Regione ha chiarito di aver denunciato quella difformità al solo fine di rafforzare la tesi della violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, con la circostanza di fatto che, in un primo tempo lo stesso Governo non aveva posto, evidentemente perchè ne ammetteva la illegittimità, quei limiti contro i quali la Regione è insorta e di fronte a questo chiarimento l'Avvocatura dello Stato non vi ha insistito, quella eccezione può ritenersi superata sull'accordo delle parti

e si può, quindi, passare all'esame del ricorso, nei termini che risultano da quanto precede.

3. - Prima di procedere a tale esame è necessario richiamare taluni principi che questa Corte ha già affermati con la sentenza n. 39 del 1971 e confermati ulteriormente, chiarendoli e precisandoli, con le sentenze n. 138 e n. 139 del 1972.

Anzitutto si è chiarito (sentenza n. 39 del 1971) quale sia il significato da attribuire alle norme di delega contenute nelle lettere a) e b) dell'art. 17 della legge n. 281 del 1970 e specie al concetto di trasferimento « per settori organici di materia ».

Fermo rimanendo il principio che il trasferimento deve riferirsi alle intere materie contemplate nell'art. 117 della Costituzione, evitando quel frazionamento che è sempre fonte di incertezze e di contestazioni, si è chiarito che si deve, peraltro, assicurare l'unità d'indirizzo che sia di volta in volta richiesta dal prevalere — conforme alla Costituzione — di esigenze unitarie che debbono bensì essere coordinate, ma non sacrificate agli interessi regionali.

Con le sentenze n. 138 e n. 139 del 1972 questi concetti sono stati ulteriormente precisati e possono riassumersi nella formula che il criterio fondamentale di identificazione del « settore organico di materia » sia quello che alle Regioni spettino solo poteri inerenti ad interessi a livello regionale.

Nell'applicazione concreta, peraltro, questa formula, in apparenza tanto chiara, incontra notevoli difficoltà, in quanto presuppone una esatta ricognizione, non sempre agevole, del contenuto sostanziale e funzionale, e non semplicemente nominalistico, delle materie da trasferire.

Se ne ha prova nel decreto in esame che, come sopra si è notato, all'art. 6 contiene l'elencazione di ben 23 ordini di attribuzione, che restano riservate allo Stato e che, in linea generale, sembrerebbero riguardare funzioni effettivamente riferibili ad interessi unitari, non limitabili all'ambito del territorio regionale.

Come se non bastasse, la materia sanitaria nel suo complesso forma oggetto di una vasta riforma, notoriamente in corso, che, indubbiamente, dovrebbe contenere una più razionale e funzionale ripartizione delle sfere di competenza statale e regionale, in relazione ai rispettivi interessi unitari o locali.

Il legislatore delegato si è trovato, quindi, nella necessità di evitare, nei limiti del possibile, sostanziali mutamenti allo *status quo*, suscettibili di essere travolti da quella riforma, all'entrata in vigore della quale, del resto, va limitata la validità delle norme adottate.

In conformità con gli esposti principi e nel quadro della razionale distribuzione che ne deriva, alla stregua di quanto si è premesso, vanno esaminate le questioni che formano oggetto del presente giudizio.

4. - La legge n. 118 del 1971 — che pur è ispirata a tale rispetto delle autonomie regionali da disporre, all'art. 34, che le sue disposizioni, limitatamente alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, cesseranno di avere efficacia in corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime — contiene un complesso organico di norme che, oltre ad interessare le sfere di competenza di ben tre Ministeri (Interno, Lavoro e previdenza sociale, Sanità), in modo non facilmente scindibile, sono tra di loro connesse in guisa tale da costituire un sistema razionalmente articolato e diretto al fine di recuperare ed inserire nella vita sociale gli invalidi civili e le altre persone in essa contemplate, attraverso tutti i mezzi possibili, che vanno da cure sanitarie altamente specializzate e dall'applicazione di sistemi educativi del pari altamente specializzati, fino alla concessione di una particolare pensione.

Anche se la parte attinente all'assistenza sanitaria, contrariamente a quanto assume l'Avvocatura generale dello Stato, ben lungi dall'essere marginale, è forse la più importante, essa presenta, tuttavia, più delle altre, una esigenza di alta specializzazione, che richiede la predisposizione di particolari istituti, attualmente non in tutte le Regioni esistenti, tanto che l'art. 3, primo comma, prevede l'avviamento degli assistiti a centri di recupero di altra Regione viciniora a quella di appartenenza, sia pure soltanto in casi di comprovata necessità.

Dunque, ci si trova di fronte ad una materia della quale lo Stato non soltanto ha riconosciuto un carattere unitario tale da addossarsene, almeno allo stato della legislazione, l'onere finanziario non indifferente, ma che soprattutto, ripetesì, presenta esigenze e caratteristiche tali che non tutte le Regioni attualmente sono in grado di soddisfare.

Tanto, comunque, in base ai principi sopra richiamati, basta ad escludere che le norme impugnate violino gli artt. 117 e 118 della Costituzione e relativa VIII disposizione transitoria, nonchè l'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 17 della legge n. 281 del 1970.

In particolare, per quanto riguarda la denunziata violazione dell'art. 118 della Costituzione, sotto il profilo della contraddittorietà, deve rilevarsi che, una volta riconosciuta la legittimità costituzionale della riserva allo Stato di determinate attribuzioni, il fatto che ne sia stato delegato alla Regione l'esercizio concreto, nell'ambito del territorio regionale, rientra nei limiti della potestà attribuita allo Stato dal secondo comma della norma costituzionale di cui si lamenta la violazione e, ben lungi dal contraddirla, conferma la titolarità statale di quelle attribuzioni.

Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato infondato. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 141 - Pres. Chiarelli - Rel. Trimarchi - Presidente Regione Liguria (avv. Pulvirenti, Acquarone) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., artt. 5, 117, 118, 123, VIII disp. trans.; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 1, 5, 9 n. 2 e 20).

Non sono fondate, con riferimento alle norme della Costituzione attributive della competenza in materia di urbanistica alle Regioni a statuto ordinario ed alla legge di delega 16 maggio 1970, n. 281, le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e del relativo personale (1).

(Omissis). — 1. - Con il ricorso di cui in epigrafe la Regione Liguria solleva in via principale, in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 123 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, penultimo comma, 5, 9, ultimo comma, n. 2, 12 e 20, comma terzo, del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, relativo al trasferimento alle Regioni

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 26 febbraio 1972.

In corso del giudizio di costituzionalità sono state confutate analiticamente le censure della Regione.

In particolare è stato evidenziato, in riferimento all'art. 1, penultimo comma che il trasferimento alle Regioni riguardava *anche* le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della P.I., a sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri.

La censura sulla limitazione posta — per quanto riguarda il Ministero della P.I. — alle sole funzioni da esso esercitate in base alla legge-ponte urbanistica era infondata. Si intende che il richiamo alla legge-ponte urbanistica, che è parzialmente sostitutiva della legge fondamentale urbanistica del 1942, va rapportato a tutto il complesso delle leggi *urbanistiche*, come è fatto chiaro dal primo comma dell'art. 1, ed agli interventi di tutti gli organi dello Stato, a qualsiasi Ministero appartenenti.

Fatta questa precisazione, si appalesava illegittima ogni ulteriore pretesa di allargamento dell'area del trasferimento anche alla materia *non* urbanistica.

I poteri di intervento del Ministero della P.I. in base alle leggi del 1939, nn. 1089 e 1497 sono in funzione della tutela di *beni culturali*,

a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

2. - Si assume, anzitutto, dalla Regione ricorrente che, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, non sarebbero state trasferite tutte le funzioni rientranti oggettivamente nella materia dell'urbanistica ed in particolare quelle attribuite agli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non attinenti alla tutela di beni individuali.

Delle attribuzioni esercitate da detto Ministero a sensi dell'indicata legge sarebbero state, infatti, trasferite solo la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 (così come in effetti disposto dall'ultimo comma dell'articolo in esame) e non anche le altre e così quelle relative all'imposizione di vincoli generici e alla previsione del loro ambito di autorizzazioni a modificare l'aspetto esteriore dei luoghi, che riguarderebbero la tutela del paesaggio sotto un profilo squisitamente urbanistico.

Ed in conclusione, il Governo, pur avendo operato, nell'esercizio della delega, una presa di coscienza della reale natura urbanistica delle funzioni di tutela generica dell'ambiente affidate al detto Ministero dalla citata legge n. 1497, non sarebbe stato interamente conseguente.

3. - Tale prima denuncia di illegittimità costituzionale non è fondata.

Invero, il legislatore delegato era tenuto, in base all'art. 17, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281, a regolare il passaggio alle

che era e resta riservata allo Stato.

Ancorchè la tutela dei beni culturali possa talvolta presentare anche dei risvolti collegati all'urbanistica, la pretesa della Regione costituiva un tentativo di interferenza su materia non propria.

Circa l'art. 5 si trattava di una norma di raccordo e di attesa, che demanda ad una futura legge dello Stato il riordinamento degli Enti ed Istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori delle materie trasferite.

Basti pensare che Enti come l'INCIS, l'ISES, la GESCAL, la Cassa per il Mezzogiorno, ancorchè operanti nelle materie indicate negli artt. 1 e 2 del decreto, non possono essere lasciati all'atomistica amministrazione delle Regioni. La norma impugnata prevede altre leggi, che coordineranno le competenze trasferite alle Regioni con quelle residue allo Stato e, dal punto di vista soggettivo, con la struttura unitaria e nazionale degli Enti stessi.

Circa l'art. 9, ultimo comma, n. 2, si prevedeva il corretto esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento in materia urbanistica, mediante atti collegiali del Governo e su proposta del Ministro dei LL.PP.,

Regioni a statuto ordinario, ai sensi della VIII disposizione transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione stessa, operando il trasferimento « per settori organici di materia »; e si è puntualmente attenuto a codeste norme e disposizioni, ed ha osservato, nell'attuazione della delega, i relativi principi e criteri direttivi.

Ed infatti, con l'art. 1, comma primo, del decreto n. 8 ha disposto con portata generale e onnicomprensiva il trasferimento delle « funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia urbanistica »; con il secondo comma dello stesso articolo, ha proceduto ad una analitica indicazione delle funzioni trasferite, specificando, alla lettera o), che rientrava nel trasferimento « ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato nella materia », relativamente a cui non dovesse valere il disposto dei successivi articoli; anzi, per chiarezza di dettato e di conseguenti rapporti tra lo Stato e le Regioni a statuto ordinario, ha precisato che il trasferimento « riguarda anche le attribuzioni esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri » (terzo comma) ed altresì « la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 147 » (quarto comma).

Manca, in presenza di tale normativa, l'asserita invasione della sfera di competenza regionale, perchè è stato trasferito l'intero settore

per definire gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nei piani territoriali regionali nonché gli *standards* urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici.

La censura della Regione si appuntava principalmente contro gli *standards* urbanistici ed edilizi che, secondo il suo assunto, non avrebbero potuto essere predeterminati dallo Stato, neanche sotto il profilo dell'indirizzo e del coordinamento.

È stato però precisato che si trattava di predeterminazione di *minimi* e di *massimi*, entro i quali la Regione avrebbe goduto di ampio spazio di autonomia.

Gli *standards* edilizi ed urbanistici toccavano in maniera diretta i diritti e gli interessi dei cittadini, con l'utilizzabilità più o meno piena della loro proprietà privata, e pertanto essi erano necessari anche per assicurare il rispetto del principio costituzionale di eguaglianza.

Circa l'art. 12, dopo aver disposto il trasferimento alle Regioni degli Uffici del Genio Civile e dei Provveditorati alle OO.PP. — con le eccezioni quivi previste — era stato disposto che a capo dei rispettivi Uffici restassero gli Ingegneri Capo ed i Provveditori.

Questa disposizione non era lesiva della competenza regionale.

Il testo aveva inteso trasferire — conformemente alla legge di delega — oltre che gli uffici, anche il relativo personale. Sarebbe stato assurdo

organico dell'urbanistica; perchè, solo a causa della inscindibilità esistente tra l'attività urbanistica e la tutela delle bellezze naturali, sono state trasferite alle Regioni le funzioni ed attribuzioni relative alla redazione e all'approvazione dei piani territoriali paesistici, e perchè, in quanto non rientranti nell'urbanistica, non sono state trasferite le (altre) funzioni attinenti alla tutela delle bellezze naturali d'insieme.

L'urbanistica come « materia » è un'attività che concerne « l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati »; risulta delimitata in codesti termini dalle leggi cosiddette urbanistiche e soprattutto dall'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (sentenza n. 50 del 1958); ed è da ritenersi che così sia stata considerata nell'art. 117 della Costituzione, secondo il criterio, ritenuto valido anche per altre materie, che in essa Costituzione si sia voluto far riferimento al significato e alla portata che a ciascuna di dette materie erano riconosciuti nella legislazione e nella pratica.

L'ambito dell'urbanistica, d'altronde, nella disciplina legislativa, non ha subito nel tempo sostanziali modifiche. In particolare, non è stato ampliato, a tal segno che in esso possa rientrare l'assetto dell'intero territorio e quindi dell'ambiente in generale. Anzi, secondo recenti leggi (dalla legge 26 aprile 1964, n. 310, alla legge 6 agosto 1967, n. 765 e alla legge 19 novembre 1968, n. 1187) si è tenuta distinta la disciplina relativa alla tutela del paesaggio.

Per ciò, almeno con riferimento ai contenuti voluti dalla Costituzione, appare consentita la separazione dell'urbanistica in senso proprio, come sopra intesa, dalla problematica concernente la conservazione e valorizzazione delle bellezze naturali d'insieme e cioè di quelle località il cui caratteristico aspetto abbia valore estetico e tradizionale, e delle bellezze panoramiche considerate come quadri naturali nonchè di quei

e praticamente inutile e dannoso, un trasferimento di uffici rimasti senza dirigenti. Quindi da una parte, esisteva una riserva dello Stato di disciplinare la sorte del proprio personale, anche con riguardo alle funzioni statali residue ai Provveditorati ed agli Uffici del Genio Civile; dall'altra, v'era la piena libertà delle Regioni di strutturare gli uffici tecnici trasferiti, secondo le rispettive esigenze, ovviamente nei limiti dei principi delle leggi dello Stato, giusta l'art. 117, prima parte, della Costituzione.

Circa l'art. 20, terzo comma, si prevedevano concorsi di trasferimento per il personale già statale inquadrato nei ruoli regionali.

La Regione deduceva una indebita interferenza dello Stato nel proprio potere autorganizzatorio degli uffici.

Ma la censura era infondata. La disciplina riguardava *ancora* il personale statale, al quale, con la norma in esame, si era voluto evitare il congelamento in perpetuo presso la Regione nel cui territorio prestavano servizio al momento del passaggio delle funzioni. Si trattava, quindi, di una norma dettata da una sostanziale osservanza dell'art. 97 della Costituzione.

punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Le bellezze naturali, ora indicate, sono soggette alle norme di cui alla legge n. 1497 del 1939 a causa del loro notevole interesse pubblico. La loro protezione è attuata, in particolare e tra l'altro, attraverso la compilazione e pubblicazione di elenchi, provincia per provincia, e apportando agli stessi varianti e modifiche; attraverso la redazione e la approvazione di piani territoriali paesistici; mediante l'imposizione di vincoli nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili compresi nei pubblicati elenchi delle località; attraverso l'esercizio di poteri di inibizione e di sospensione di lavori, da parte del Ministero della pubblica istruzione, e del potere di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, riconosciuto al Soprintendente ai monumenti; e, richiedendosi, ai fini della stessa legge, il concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per l'approvazione dei piani regolatori o d'ampliamento.

Le dette bellezze naturali ambientali, siano a rigore riconducibili o meno alla categoria dei beni culturali, sul piano della protezione, vanno tenute distinte dai beni tutelati mediante la disciplina urbanistica.

E tale esigenza trova implicito riconoscimento nel fatto che un collegamento tra le une e gli altri è considerato necessario « la tutela ambientale non essendo che una delle possibili specificazioni degli interessi pubblici connessi al controllo dell'utilizzazione del territorio » (come espressamente afferma nella relazione, la Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, costituita con la citata legge n. 310 del 1964). E trova concreta conferma, da un canto, nel raccordo posto con l'art. 9, ultimo comma, n. 1 del decreto delegato, là ove si dice che, in sede di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, debbono essere identificate le linee fondamentali dell'assetto del territorio, con particolare riferimento (tra l'altro) alla tutela paesistica, relativamente alla quale, per quanto non previsto dal citato art. 1, comma quarto, implicitamente è presupposta la competenza statale; e dall'altro, nel disposto, già richiamato, dell'ultimo comma dell'articolo in esame.

Non è quindi sostenibile — diversamente da quanto assume la Regione ricorrente — che abbiano in realtà natura urbanistica le funzioni di tutela generica dell'ambiente attribuite dalla legge n. 1497 del 1939 al Ministero della pubblica istruzione.

Alle Regioni a statuto ordinario, in conclusione, e in maniera costituzionalmente non illegittima, sono state trasferite solo le funzioni ed attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione previste dalle leggi di disciplina dell'urbanistica, nonchè dall'art. 5 della ripetuta legge n. 1497 del 1939.

4. - Secondo la Regione ricorrente violerebbe altresì la sfera di competenza regionale, garantita dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, la conservazione in capo ad organi statali delle attribuzioni relative agli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia dell'urbanistica ed in quella della viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, conservazione disposta con l'art. 5 del decreto in esame, con il quale si è stabilito che restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti indicati « fino a quando non sarà provveduto al loro riordinamento con legge dello Stato ».

La censura non è fondata.

Dalla corretta premessa che le materie elencate nell'art. 117 della Costituzione debbono essere assegnate per intero alle Regioni a statuto ordinario, non si può dedurre che « in sede di individuazione delle funzioni oggetto di trasferimento, si debba prescindere completamente dal modo attraverso il quale esse erano concretamente espletate prima della effettiva istituzione delle Regioni ».

Codesta conclusione della Regione ricorrente, ulteriormente specificata nel senso che spettano alle Regioni anche le funzioni « attribuite a denti dipendenti dallo Stato (i cosiddetti Enti strumentali) » o esercitate « da figure soggettive pubbliche appartenenti ad enti strumentali dello stesso Stato-ente », non può essere condivisa.

L'art. 5, come si è ricordato, considera « le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli enti » ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nelle materie di cui agli artt. 1 e 2, e mantiene ferme tali attribuzioni degli organi dello Stato fino a quando non sarà provveduto al riordinamento, con legge dello Stato, di quegli enti ed istituti pubblici.

Data la portata della norma non è consentito ritenere che con essa si siano elusi gli artt. 117 e 118 della Costituzione, e l'art. 17 della legge n. 281 del 1970, ed a maggior ragione che ciò possa avvenire in seguito.

È, infatti, presa in esame la situazione in atto esistente (sicuramente non preordinata ad alcuna riserva di attribuzioni allo Stato) ed in piena coerenza con essa viene dettata una disciplina temporanea, nel rispetto delle disposizioni della Costituzione e della delega di cui al citato art. 17.

Il Governo ha disposto così come doveva. Le attribuzioni di cui si tratta, in effetti, sono dello Stato, ma si ricollegano strettamente alla struttura e funzione degli enti ed istituti, che non sono espressione o portatori di interessi propri di singole Regioni.

Da un punto di vista pratico, poi, non sarebbe stato opportuno consentire che enti con finalità, dimensioni e strutture nazionali o comunque eccedenti l'ambito di una singola Regione, conservando tali

caratteristiche, venissero disciplinati, pur nel rispetto dei limiti, dei principi e degli interessi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, da distinte e diverse normative, emanate dalle varie Regioni.

Con la norma di raccordo e di attesa di cui all'art. 5 è segnata una linea di politica legislativa che appare pienamente compatibile con l'VIII disposizione transitoria; anzi, dalle leggi che saranno emanate, potrebbe aversi in favore delle Regioni l'attribuzione di altre funzioni, entro i limiti consentiti dalle competenze statali e regionali nelle materie di cui agli artt. 1 e 2 del decreto delegato n. 8 del 1972.

5. - Il decreto delegato, provvedendosi in particolare in merito alla funzione di indirizzo e di coordinamento, dispone, all'art. 9, ultimo comma, n. 2, che mediante l'esercizio di codesta funzione, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, tra l'altro, « sono definiti gli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali nonchè gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici ».

Tale norma, secondo la Regione ricorrente, in violazione degli artt. 5, 117, 118 e 123 della Costituzione, non garantirebbe alle Regioni a statuto ordinario il potere di dare una autonoma regolamentazione alla propria organizzazione interna ed ai propri uffici, ed avrebbe svuotato la competenza costituzionalmente spettante alle dette Regioni, di provvedere alla politica del territorio con diretta e specifica soddisfazione delle diverse esigenze da ogni singola Regione manifestate.

L'attribuzione al Governo dei sopradetti poteri, però, ad avviso della Corte, non integra la lamentata invasione della sfera di competenza delle Regioni a statuto ordinario.

La definizione degli aspetti metodologici e procedurali da osservare nella formazione dei piani territoriali regionali, infatti, non incide, in quanto compiuta mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, sul potere delle Regioni di dare un'autonoma regolamentazione alla propria organizzazione ed ai propri uffici.

Giova a tal riguardo considerare che nello stesso art. 9 del decreto, al penultimo comma, viene precisato che la detta funzione « si esercita al fine di assicurare anche unitarietà e coordinamento all'attività di pianificazione urbanistica ai vari livelli di circoscrizione territoriale », e che, al n. 1 dell'ultimo comma, è disposto che sempre mediante l'esercizio della ripetuta funzione « sono identificate le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale » e « viene verificata periodicamente la coerenza di tali linee con gli obiettivi della programmazione economica nazionale ».

L'attribuzione di cui si sta valutando la conformità al dettato costituzionale, rientra, per ciò, in un più ampio contesto relativamente al

quale la ricorrente non ha ravvisato esistenti ragioni di illegittimità costituzionale.

Essa risponde certamente alla necessità che vengano indirizzate e coordinate le attività amministrative delle Regioni che attengano ad esigenze di carattere unitario. Non sarebbe, infatti, coerente con tale necessità una formazione di piani territoriali regionali svincolata dal rispetto di metodi e procedure comuni a tutte le Regioni.

Comunque, il limite alla regolamentazione dell'organizzazione interna e degli uffici di cui si lamenta la Regione, potrebbe in pratica essere di assai scarso rilievo, e trova ampia e piena giustificazione nel soddisfacimento di interessi unitari e generali a cui anche le Regioni a statuto ordinario non possono non mirare.

Non è, d'altra parte, invasiva della sfera di competenza regionale la riserva allo Stato del potere di definire, nella sede e nei modi già indicati, gli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi e massimo inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici.

Con codesta attribuzione, infatti, non risulta svuotata la competenza regionale di provvedere alla politica del territorio e in particolare negata la possibilità che siano in maniera diretta e specifica soddisfatte le esigenze, eventualmente diverse, manifestate da ogni singola Regione.

La definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi e massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione dei piani urbanistici non comporta ovviamente di per sé lo svuotamento della competenza regionale in materia. La sopra richiamata previsione e indicazione delle funzioni trasferite a sensi dell'art. 1 del decreto alle Regioni (a prescindere da quanto disposto con precedenti leggi tra cui la n. 855 del 1971, art. 7), è infatti sufficiente a fornire un segno sicuro dell'ampiezza e della portata della competenza regionale nella materia dell'urbanistica, e ad escludere che con la norma denunciata si sia verificato il temuto svuotamento.

Potrebbe, ad ogni modo, mancare per le Regioni la possibilità di tenere presenti e tutelare le specifiche esigenze proprie di ciascuna di esse.

Senonchè una eventualità del genere deve in realtà ritenersi esclusa solo che si mettano in rilievo i modi di definizione dei detti standard.

Di fronte alla diversità, da Regione a Regione, delle ripetute esigenze (e la ricorrente ha cura di segnalare le particolari caratteristiche del suo territorio, che imporrebbero l'adozione di speciali standard), la fissazione degli standard non può che avvenire, allo stato della legislazione ordinaria, « per zone territoriali omogenee » siccome disposto con l'ultimo comma dell'art. 41 *quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e, in sede di prima applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, con il d.m. 2 aprile 1968.

Il fatto che codesto criterio, nella sua pratica attuazione, abbia potuto (come lamenta la Regione ligure) o possa non rispondere alle aspettative delle singole Regioni, non significa che esso non meriti conferma; e soprattutto da quella considerazione non può inferirsi che la norma che riserva allo Stato, in sede di esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, la definizione degli standard, sia costituzionalmente illegittima.

All'inconveniente che possa non aversi una esatta corrispondenza tra le esigenze localmente avvertibili e gli atti di esercizio della detta funzione, si può ovviare, e non c'è dubbio che, nei limiti della ragionevolezza, lo Stato in concreto ovvierà, dando largo spazio anche in questo specifico campo alle intese con le Regioni (per altro, previste al quarto comma dell'articolo in esame).

Di modo che è consentito augurarsi e prevedere che alla omogeneità delle zone territoriali si faccia ricorso nel modo più appropriato possibile e comunque rispondente alle tipiche necessità locali, nel quadro del rispetto e della migliore tutela delle esigenze di carattere unitario.

Alle Regioni in definitiva, con la corretta applicazione della norma oggetto della denuncia, non viene impedito di operare, con gli strumenti urbanistici, una autonoma e responsabile politica del territorio: la loro attività al riguardo non è ridotta, in molti casi, come sostiene la ricorrente, ad una mera applicazione di decisioni che trovano *aliunde* la loro fonte.

La prefissione, in sede centrale, degli standard è quindi materia suscettibile d'essere disciplinata attraverso l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento.

E non vale, in contrario, il rilievo che almeno in un caso limite (e cioè quando si fissino minimi tali da ledere il contenuto essenziale del diritto di proprietà che è costituzionalmente garantito) si versa in una materia che attiene ai principi fondamentali dell'ordinamento e la cui disciplina è coperta da riserva di legge, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, della Costituzione. E ciò, per escludere che sulla stessa materia lo Stato possa esercitare la funzione di indirizzo e di coordinamento.

Per lo Stato, la possibilità che con atto avente forza di legge si disciplini una data materia o se ne fissino i principi generali, non esclude che sul terreno dell'attività amministrativa, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto ordinario, sia attraverso l'esercizio della ripetuta funzione, legittimamente perseguita la tutela dell'interesse unitario che, come si è già ricordato, rappresenta il limite di quella competenza ed il risvolto di esso.

6. - Ad avviso della Regione ricorrente la competenza regionale sarebbe anche invasa a mezzo della disposizione dell'art. 12 del decreto

in esame con la quale, trasferiti alla Regione i provveditorati alle opere pubbliche e gli uffici provinciali del Genio civile, si è stabilito in ordine alla titolarità di detti organi, la permanenza della preposizione esistente all'atto del trasferimento.

L'illegittimità costituzionale di detto articolo verrebbe in rilievo sotto un duplice profilo: per ciò che sarebbe stata unilateralmente stabilita la codipendenza di un organo da più enti e sarebbe stato, sempre unilateralmente, addossato l'intero carico finanziario alla Regione.

Con la norma oggetto di censura, in effetti, sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario i detti uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, con esclusione di date sezioni e servizi dei provveditorati; e si è disposto che i provveditori alle opere pubbliche e gli ingegneri capi continuassero ad essere preposti ai rispettivi uffici, nonchè alle sezioni, servizi ed uffici speciali esclusi dal trasferimento.

Solo della seconda delle due norme, come si è visto, si lamenta in sostanza la Regione ricorrente, e, ad avviso della Corte, non fondatamente.

Indubbiamente, al trasferimento delle funzioni non poteva non accompagnarsi quello del personale preposto agli uffici dello Stato e che quelle funzioni esercitava. Una differente soluzione del problema sarebbe stata oltre tutto illogica e avrebbe determinato una temporanea difficoltà nella vita amministrativa delle Regioni.

D'altra parte non appare ingiustificato o irrazionale che i funzionari preposti ai provveditorati e agli uffici provinciali del Genio civile mantengano, quali organi dello Stato, la preposizione agli uffici non trasferiti.

Tale situazione è prevista come temporanea, fino al riordinamento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ed in quanto tale, è del tutto ammissibile.

Come lo Stato provvederà a disciplinare la sorte del proprio personale, così sin d'ora alle Regioni è consentito ampia facoltà di strutturare gli uffici tecnici trasferiti, secondo le rispettive esigenze, ovviamente nei limiti dei principi delle leggi dello Stato, giusta l'art. 117, prima parte della Costituzione.

Siffatte possibilità, ammesse dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, concorrono a che sia considerata inconsistente la lamentata denuncia dell'art. 12.

La regolamentazione del trasferimento e dello stato giuridico ed economico del personale fino alla istituzione dei ruoli regionali ed alla copertura dei relativi posti con il personale trasferito, non poteva non essere disposta dal legislatore statale, data l'importanza dei relativi problemi, e per il rispetto egualitario dei diritti e delle legittime aspettative del personale trasferito. E per quanto sopra detto, non

compromette la libertà delle Regioni di strutturare gli uffici trasferiti secondo le esigenze organizzative di ciascuna di esse: la continuata preposizione a detti uffici dei provveditori e degli ingegneri capi non presuppone e non comporta, infatti, che gli uffici (trasferiti) debbano mantenere l'attuale strutturazione.

Ed infine, come è ammissibile che dati funzionari dipendano e dalla Regione e dallo Stato (per l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici riservati), così non è censurabile la disposta disciplina in ordine all'incidenza del trattamento economico spettante al personale trasferito. Tutt'al più si sarebbe potuto prevedere una ripartizione dell'onere relativo, ma, come è facile osservare, le funzioni trasferite sono di gran lunga più numerose e più impegnative di quelle riservate, e quindi l'accolta soluzione potrebbe apparire, soprattutto perchè temporanea, del tutto equa e non lesiva del potere di organizzazione degli uffici e del connesso dovere di sopportarne gli oneri anche per il personale.

7. - Infine, secondo la Regione ricorrente, sarebbe stato violato l'art. 117 della Costituzione, per cui la Regione è competente in tema di organizzazione dei propri uffici, quando, con l'art. 20, comma terzo, del d.P.R. n. 8 del 1972, si è stabilita una regolamentazione per l'attribuzione dei posti risultati vacanti nei ruoli regionali dopo il primo inquadramento del personale statale trasferito.

Senonchè, l'aver previsto che sino ad un anno dall'entrata in vigore delle singole leggi regionali sui ruoli organici, la metà dei posti disponibili dopo l'inquadramento del personale statale trasferito, debba essere conferita nelle singole qualifiche di tali ruoli, per mezzo di concorsi di trasferimento riservati al personale di pari qualifica e di ruoli corrispondenti già trasferito ad altra Regione ai sensi del detto decreto, non integra una disposizione invasiva della competenza regionale, violando il potere di autorganizzazione spettante alle Regioni in relazione ai rispettivi uffici.

Non giova osservare, come fa la Regione ricorrente, che l'invasione c'è perchè con il terzo comma dell'art. 20 si detta una disciplina per un personale che proprio per effetto dell'avvenuto inquadramento, non è più statale ma regionale. Non va trascurato, in contrario, che la norma *de qua* è dettata per un personale statale, che diverrà regionale solo dopo l'inquadramento nei ruoli, ed è destinata ad operare per un breve periodo (e cioè per l'anno immediatamente successivo alla entrata in vigore delle leggi regionali istitutive dei ruoli regionali) e solo per la copertura di metà dei posti a quel tempo ancora disponibili, ed in fatto opererà se ed in quanto verranno dalle Regioni banditi entro quel periodo i previsti concorsi.

E per ciò non può non essere riconosciuto il conveniente peso all'esigenza di salvaguardia delle posizioni del personale trasferito, per cui la tutela di tali posizioni non si deve esaurire con il primo inquadramento ma va opportunamente mantenuta sino a quando, nei tempi e con le forme di cui al comma in esame, il personale già statale sia messo in grado di conseguire la sua definitiva sistemazione nei ruoli regionali. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 142 - Pres. Chiarelli - Rel. Mortati - Presidente Regione Emilia-Romagna (avv. Galgano), Presidente Regione Lombardia (avv. Benvenuti, Elia), Presidente Regione Lombardia (avv. Benvenuti, Elia), Presidente Regione Umbria (avv. Piras, Cervati) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Regione - Regioni a statuto ordinario - Trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 117, 118, 119, 135, 76, VIII disp. trans.; l. 16 maggio 1970, n. 281, artt. 17, 18; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, artt. 2, 3, 4 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19).

Non sono fondate, con riferimento alle norme della Costituzione attributive della competenza in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca alle Regioni a statuto ordinario, ed alla legge di delega 16 maggio 1970, n. 281, le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statale in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, nelle acque interne, e del relativo personale (1).

(Omissis). — 2. - Le censure rivolte a molte disposizioni del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con cui sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, riguardano per la più gran parte la riserva disposta a favore dello Stato di settori che si assumono rientranti nella materia

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ricorsi proposti dalla Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Umbria notificati rispettivamente il 16, 17 e 20 marzo 1972.

Corte Cost. 18 febbraio 1970, n. 20, citata in motivazione, leggesi in questa *Rassegna*, 1970, I, 182; per Corte cost. 3 marzo 1972, n. 40, vedi id., I, 185.

stessa e pertanto da affidare alla competenza regionale, e ciò in contrasto con gli artt. 117 e 118 nonché con l'art. 76 Cost., per l'incorsa inosservanza dei principi contenuti nell'art. 17 della legge di delega 16 maggio 1970, n. 281. Si censurano poi le disposizioni le quali hanno ad oggetto o la delegazione alle Regioni di materie che non sono da considerare di competenza statale in contemporaneità al passaggio degli uffici, o l'invasione della competenza regionale da parte di disposizioni concernenti il trattamento del personale trasferito, o infine l'affidamento allo Stato, in via transitoria, di provvedimenti amministrativi che abbiano importato precedenti assunzioni di impegni nel bilancio statale.

3. - Per potere valutare la fondatezza dei cennati motivi di impugnativa occorre determinare l'esatta portata dell'art. 17 della legge di delegazione, della quale si assume la violazione da parte dei provvedimenti denunciati. Non appare dubbio che detto articolo, come risulta dalla sua dizione letterale e dal richiamo da esso fatto all'VIII disposizione transitoria, ha disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni amministrative che, per una parte, risultino inerenti alle materie elencate nell'art. 117 Cost., e siano contenute nel limite degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni, e, per l'altra parte, esercitate all'atto del trasferimento, da organi centrali o periferici dello Stato. Sicchè dovevano rimanere fuori dell'obbligo del trasferimento tanto le competenze non rientranti nella materia, obiettivamente considerata, quanto le altre che, se pure ad essa riconducibili, riguardassero interessi trascendenti la sfera regionale, e infine quelle estranee alla competenza dell'organizzazione diretta, centrale o periferica, dello Stato.

È solo nell'ambito delle materie in tali limiti suscettibili di trasferimento che l'art. 17, mentre, ha da un lato voluto tutelare le esigenze di carattere unitario attribuendo allo Stato la funzione di indirizzare e di coordinare l'attività amministrativa oggetto del trasferimento tutte le volte che essa lo richiedesse, ha poi, dall'altro, curato di assicurare, per quanto possibile, l'organicità nell'esercizio della medesima, assegnando alla Regione, a titolo di delegazione, compiti statali quando essi venissero a costituire un residuo rispetto a quelli prevalenti oggetto del trasferimento.

Risulta perciò chiaro che l'art. 17 nel richiedere che il passaggio di attribuzioni dovesse avvenire per « settori organici di materie » non ha inteso, nè avrebbe potuto, influire sulla determinazione delle materie stesse, ed anzi, prevedendo la delegabilità di competenze statali « residue », ha dato per ammessa possibilità di una non perfetta coincidenza della parte trasferibile con quella argomentabile da una generica loro qualificazione.

4. - Passando ora all'analisi, alla stregua dei principi enunciati, delle singole censure fatte valere, è da escludere la fondatezza di quella rivolta avverso l'art. 2, secondo comma, che, in via transitoria e cioè « fino a quando non si procederà al loro riordinamento », affida allo Stato ogni competenza in ordine agli enti pubblici in agricoltura a carattere nazionale o pluriregionale. L'Emilia-Romagna e l'Umbria fanno rilevare che il rinvio a tempo indeterminato del riordinamento che avrebbe dovuto regionalizzare gli enti di cui si tratta costituirebbe inadempimento della delega ex art. 17 citato, secondo cui si sarebbe dovuto, entro il biennio ivi previsto, adottare ogni specie di provvedimento necessario ad investire le Regioni della pienezza delle loro funzioni.

A contestare l'esattezza di tali asserzioni basta richiamarsi a quanto si è detto sull'esclusione dell'obbligo del trasferimento delle funzioni non esercitate dallo Stato, sicchè nessun fondamento può riconoscersi all'invocato rispetto del termine del biennio, trattandosi di settori di attività ai quali esso non si riferisce.

Eguale infondata è poi la censura mossa all'art. 3 che si limita a riprodurre il disposto dell'VIII disp. trans. e finale della Costituzione.

5. - Non suscettibili di trasferimento devono considerarsi anche quelle materie che non possono ricondursi al settore dell'agricoltura. Settore che, per la sua complessità e disorganicità, appare di non agevole delimitazione. Ad essa non si può pervenire avendo riguardo al fatto dell'attribuzione dei compiti affidati al Ministero dell'agricoltura, poichè ad essa si è a volte provveduto per considerazioni di opportunità politica che hanno condotto ad accentrare nel medesimo una serie di funzioni che solo in via generica e senza un nesso diretto possono farsi rientrare nella cura degli interessi connessi ai prodotti del suolo. È chiaro invece che a quest'ultima specie di interessi occorre aver riguardo per la determinazione dell'ambito della materia dell'agricoltura di cui l'art. 117 ha disposto il trasferimento. Da tale premessa è facile argomentare l'assoluta estraneità ad essa dell'oggetto considerato alla lettera i) dell'art. 4 relativo all'ordinamento del credito agrario, che, come settore particolare di un'attività più generale, comprensiva di ogni specie di operazione bancaria, si deve uniformare alla regolamentazione ad essa indirizzata. Ciò può risultare comprovato, oltre che dal confronto con gli Statuti speciali, i quali, quando attribuiscono competenze riguardanti il credito, lo fanno differenziandole da quelle dell'agricoltura, anche dai lavori preparatori della Costituzione dai quali risulta che la proposta che era stata formulata di attribuire competenza in materia di credito alle Regioni a statuto ordinario teneva distinta quest'ultima da quella dell'agricoltura. Proposta che

venne respinta nella considerazione che la disciplina del credito non potesse avvenire altrimenti che a livello nazionale per la stretta correlazione con l'intera politica economica e monetaria. Al che può aggiungersi anche il rilievo che gli aspetti privatistici dell'attività creditizia la rendono incompatibile con l'intervento delle Regioni. Un'ulteriore riprova dell'esattezza delle precedenti considerazioni può trarsi dalle stesse deduzioni di parte che, per rivendicare alle Regioni la materia del credito, fanno ricorso ad un criterio finalistico che dovrebbe presiedere alla ripartizione delle competenze, e così condurre ad assegnare agli enti regionali quelle fra esse che, pur non proprie dell'agricoltura, vi dovrebbero essere ricondotte perchè strumentali alle altre, e quindi necessarie all'integrale soddisfazione di tutti gli interessi in essa convergenti. La Corte ha già statuito in senso contrario con la sentenza n. 20 del 1970, secondo cui la determinazione della materia regionale deve farsi in modo obiettivo senza riferimento al risultato da conseguire, cioè senza riguardo all'influenza che su essa può derivare dall'esercizio di poteri appartenenti a sfere diverse.

Può ammettersi che sussista un indubbio interesse di queste ultime all'incremento di misure creditizie corrispondenti alle esigenze di sviluppo e di potenziamento della produzione agricola, ma esso deve ritenersi sufficientemente soddisfatto con gli interventi loro consentiti dalla lettera *m*) dell'art. 1, indirizzati allo scopo di agevolare l'accesso al credito (ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito), effettuabili con l'erogazione di sussidi in conto capitale, con il concorso nel pagamento degli interessi, cui fa riferimento l'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e simili.

Ugualmente estranea alle competenze delle Regioni, perchè trascendente l'ambito della materia dell'agricoltura, è quella dell'alimentazione di cui alla lettera *o*) dell'art. 4, che la Regione Umbria ha impugnato, senza tuttavia addurre alcun motivo a sostegno.

6. - Esulante dalla materia dell'agricoltura deve considerarsi anche quella riguardante i parchi nazionali, per i quali la lettera *s*) dispone una riserva a favore dello Stato, impugnata dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria. Infatti la formazione di tali parchi vuole soddisfare l'interesse di conservare integro, preservandolo dal pericolo di alterazione o di manomissione, un insieme paesistico dotato di una sua organicità e caratterizzato da valori estetici, scientifici, ecologici di raro pregio, quali possono presentarsi anche in confronto a territori privi di vegetazione o comunque, pur quando questa sussista, destinata a rimanere esclusa da quelle utilizzazioni produttive che costituiscono l'oggetto specifico dell'attività agricola.

7. - Un motivo analogo al precedente può essere invocato per giustificare la riserva statale riguardante il reclutamento e l'addestramento

del corpo forestale e le scuole istituite a tale scopo considerate dalla lettera t). Si tratta infatti di una attività attinente alla formazione culturale e professionale di un personale destinato all'assunzione di funzioni richiedenti una particolare specializzazione tecnica, non dissimile da quella che si richiede per l'esercizio di numerose professioni e perciò rientrante nel campo proprio dell'istruzione.

Considerazioni diverse sono da prospettare in ordine all'altra parte della stessa lettera t) che pure essa esclude dal trasferimento alle Regioni quanto attiene all'inquadramento del predetto personale forestale. Come risulta dalla correlazione con l'art. 11, ultimo comma, le Amministrazioni regionali dispongono del personale predetto limitatamente all'impiego del medesimo, il che importa l'attribuzione alle stesse della titolarità di tutti i poteri di supremazia speciale necessari ad assicurare la piena utilizzazione di tale personale e la fedele attuazione delle direttive di politica forestale nel quadro di quella nazionale.

Contrariamente a quanto sostengono le tre Regioni ricorrenti, l'affidamento allo Stato dello stato giuridico degli appartenenti al corpo forestale trova fondamento nella natura delle funzioni ad esso assegnate che comprendono la polizia forestale, cioè una attività che sfugge alle Regioni (cui l'art. 117 conferisce poteri solo per la polizia locale urbana e rurale) ed altresì un'altra serie di compiti pure essi di esclusiva o prevalente competenza statale, come la difesa del suolo, la protezione dell'ambiente naturale, nonchè dei parchi nazionali, la lotta contro gli incendi.

8. - Altre norme limitative della competenza regionale si riferiscono alla disciplina di materie che pur rientrando nell'agricoltura toccano gli interessi di più Regioni. Questo si verifica per l'ipotesi di cui alla lettera f), riguardante la classificazione dei comprensori di bonifica, la determinazione dei bacini montani e delle zone depresse, o l'approvazione dei piani generali di bonifica o di sistemazione di detti bacini o zone, in quanto ricadano nel territorio di due o più Regioni. Quest'ultima circostanza conduce ad escludere che possa riconoscersi ad ognuna delle Regioni cointeressate quella pienezza di poteri in materia di bonifica che l'art. 1, lettera h), riconosce allorchè le opere non sorpassino l'ambito territoriale di ciascuna. Nell'ipotesi contraria l'intervento dello Stato appare necessitato dal difetto nell'attuale diritto positivo degli strumenti organizzatori idonei a rendere possibile la partecipazione di più Regioni nelle deliberazioni da prendere per la gestione degli interessi comuni e per la regolamentazione dei correlativi obblighi e responsabilità. Nè a superare tale situazione potrebbe utilmente farsi ricorso, come le difese sostengono, all'elevamento di conflitti di attribuzione, poichè essi presuppongono una determinazione di distinta sfera di competenza che invece fa difetto.

Può conversi nell'auspicio che intervengano provvedimenti legislativi in tale direzione, essendo esatto quello che le difese delle Regioni fanno valere circa la convenienza di una disciplina dei rapporti interregionali, in considerazione della non corrispondenza a volte riscontrabile tra la configurazione data dall'art. 134 ai nuclei regionali, sulla base di dati storico-statistici, e quella che sono venuti ad assumere sotto l'aspetto socio-economico. Ma, fino a quando non si sarà addivenuto a tale regolamentazione, non potrà prescindersi dall'intervento dello Stato, sicchè per ora le esigenze delle Regioni devono ritenersi sufficientemente soddisfatte dall'obbligo della previa intesa con le medesime, prescritto dalla disposizione in esame.

9. - Considerazioni non diverse, sotto l'aspetto del difetto di un'apposita disciplina, necessaria ad ottenere che la soddisfazione degli interessi connessi all'esercizio di un'attività affidata alla Regione venga in ogni caso assicurata, possono invocarsi nei riguardi dell'impugnativa che si rivolge alla lettera *b*) dell'art. 4 relativa all'applicazione di atti della Comunità economica europea (alla quale può accostarsi l'altra che attiene agli interventi a favore degli organismi associativi di produttori agricoli previsti da regolamenti della CEE, di cui alla successiva lettera *m*). Occorre anzitutto precisare che la censura è ammissibile solo con riferimento agli interventi sulle strutture agricole, rimanendo estranea alla sfera regionale, secondo sarà appresso chiarito, quelli relativi tanto alla politica dei prezzi e dei mercati quanto al commercio dei prodotti agricoli ivi considerati.

A sostegno della impugnativa non è sufficiente richiamarsi all'articolo 189, terzo comma, del Trattato di Roma istitutivo della Comunità, che fa rinvio agli ordinamenti interni degli Stati partecipanti per la disciplina del concreto esercizio delle attività necessarie all'adempimento degli impegni ad essi assunti; ciò perchè ogni distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie che si effettui a favore di enti minori diversi dallo Stato contraente (che assume la responsabilità del buon adempimento di fronte alla Comunità) presuppone il possesso da parte del medesimo degli strumenti idonei a realizzare tale adempimento anche di fronte all'inerzia della Regione che fosse investita della competenza dell'attuazione. Strumenti di tal genere fanno difetto nel nostro ordinamento, e ad essi non potrebbe supplirsi con il potere di indirizzo di cui all'art. 17 della legge di delegazione poichè alla inottemperanza ad esso non si potrebbe in alcun modo porre riparo, non riuscendo allo Stato sostituirsi nell'esercizio della competenza una volta effettuato il suo trasferimento. Pertanto, fino a quando tale situazione non venga modificata con il ricorso alle forme a ciò necessarie, il solo mezzo utilizzabile per fare concorrere le Regioni all'attuazione dei regolamenti comunitari è quello della dele-

gazione di poteri in materia di strutture agrarie, che appunto offre il rimedio della sostituibilità del delegante in caso di inadempimento del delegato.

10. - Un altro gruppo di riserve a favore dello Stato stabilite dall'art. 4 riguarda materie che, mentre attengono all'agricoltura in modo solo marginale, in quanto interferiscono su settori ad essa non riconducibili, trascendono le stesse possibilità di azione consentite alla Regione, e non possono venire congruamente regolate se non sulla base di interventi che ubbidiscano ad una visione unitaria, che altresì possano giovare di strumenti corrispondenti all'ampiezza che devono assumere ove vogliano riuscire efficienti, ed infine siano suscettibili di estendere i loro effetti con eguale efficacia su tutto lo Stato. Per tali materie è l'esigenza del rispetto dell'interesse nazionale quale prevista dall'art. 117 che giustifica la sottrazione, totale o parziale, della loro disciplina all'autonomia regionale, nella sfera legislativa come in quella amministrativa. In questa categoria devono farsi rientrare le fattispecie previste dalle lettere *g*) e *h*) dell'art. 4 riguardanti la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo, la protezione della natura. Esse infatti esigono interventi di difesa dell'ambiente a prevenzione di ogni specie di danni provenienti da eventi, naturali o da opera dell'uomo, atti a comprometterne l'integrità, ed esigono un'attività continuativa e sistematica, esplicantesi con gli interventi più vari spesso sorpassanti i singoli ambiti territoriali. Non è contraddittorio, come assumono le tre Regioni ricorrenti, che le disposizioni denunciate, mentre dispongono la riserva a favore dello Stato, impongono poi, da un lato, che l'esercizio dei suoi poteri venga preceduto dall'audizione del parere delle Regioni interessate, e, dall'altro, fanno salvi gli interventi di queste ultime, in quanto non contrastanti con quelli statali. Infatti la norma impugnata, così disponendo, mentre garantisce lo svolgimento di una politica nazionale ecologica, che non potrebbe riuscire proficua se non poggiasse sulla base di un'organica programmazione valevole per l'intero territorio nazionale, lascia poi all'autonomia delle Regioni margini sufficienti alla tutela di quella parte dell'ambiente più strettamente connesso agli interessi dell'agricoltura e foreste e contenuta entro il territorio di ognuna.

11. - Considerazioni non diverse sono da far valere, e perciò conducono ad escludere la fondatezza delle censure mosse dai ricorsi della Lombardia e dell'Umbria, nei riguardi della lettera *d*) che considera il settore del commercio internazionale di piante, di semi, di bestiame o materiale seminale, o in generale di prodotti agricoli o zootecnici, un'attività cioè evidentemente sorpassante la capacità di azione delle Regioni. Ciò può dirsi anche nei confronti del commercio delle sementi

poichè, pur se si dovesse ritenere che il limite sussista anche quando esso non riguardi l'importazione e l'esportazione, varrebbero vincoli discendenti da regolamenti della Comunità economica europea, pel cui rispetto, come è stato chiarito, si rende necessario sottrarre la materia alla disponibilità delle Regioni.

12. - In ordine al commercio all'interno dello Stato le lettere *m*) e *q*) dell'art. 4, che riguardano, la prima, gli interventi per la regolazione del mercato agricolo e la seconda le ricerche ed informazioni di mercato, la disciplina disposta deve essere messa in correlazione con l'art. 1, lettera *r*), risultando da essa una ripartizione di competenza che appare razionale. Infatti, mentre sono trasferite alle Regioni le ricerche ed informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali, è riservato allo Stato un complesso di altre attività rispetto alle quali le Regioni non potrebbero vantare alcuna pretesa. Ciò appare chiaro nei confronti degli interventi che si esplicano con la realizzazione, a totale carico dello Stato, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli o zootecnici, al fine di regolarne la immissione sul mercato, nonchè la conservazione di scorte. È chiaro infatti che una politica del mercato agricolo, strettamente legata al quadro della programmazione nazionale, cui la stessa disposizione si richiama, non si renderebbe possibile senza una direzione unitaria e senza il sussidio di quei dispositivi tecnici necessari a renderla congrua ai fini da perseguire, mentre gli interessi della Regione riescono salvaguardati dall'obbligo dell'audizione del loro parere in ordine agli impianti da istituire. Di fronte a questa ovvia esigenza la difesa attrice nessun'altra obiezione ha opposto se non l'asserito difetto, fino ad oggi, di una siffatta politica: una circostanza cioè irrilevante sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, cui è qui da limitare l'esame.

A parte altri interventi connessi all'osservanza di regolamenti della Comunità economica europea di cui si è detto (ed a parte anche i marchi e le denominazioni tipiche di prodotti agricoli, pei quali non sembra sia stata formulata esplicita impugnativa), è da osservare, in ordine a quelli che la stessa lettera *m*) prevede con la generica formulazione della « regolazione del mercato agricolo » che essi, se interpretati in correlazione con il ricordato art. 1, lettera *r*), rimangono circoscritti dal fine della tutela d'interessi ultraregionali, e come tali giustamente sottratti al trasferimento.

Connessa alla materia del commercio è quella di cui alla lettera *n*) relativa alla repressione delle frodi nelle sostanze ad uso agrario o di prodotti agrari. Materia che, pel fatto di richiedere, da una parte, un complesso di istituti specializzati di controllo, e dall'altra di un appa-

rato di prevenzione e di repressione, di competenza degli organi statali della polizia giudiziaria e della magistratura, si sottrae agli interventi regionali.

13. - Infondato appare anche il motivo del ricorso proposto dall'Umbria che denuncia la invalidità della lettera c). Infatti sembra chiaro che la ricerca e la sperimentazione scientifica ed il coordinamento metodologico delle medesime quando siano estese, come ivi è previsto, a tutto il territorio nazionale non possono essere sottratte allo Stato, che solo dispone degli ingenti mezzi richiesti e solo può dare vita agli enti o istituti indirizzati a detti fini, differenziandoli per grandi settori, in modo da assicurare la necessaria specializzazione nonché il coordinamento dei compiti ad essi assegnati. Ciò che risulta confermato dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 (secondo piano verde), che alla sperimentazione dedica l'art. 2 e ivi prevede la istituzione di un comitato nazionale di sperimentazione agraria.

Con più forte ragione poi devono considerarsi estranee alle Regioni quelle attività di ricerche e di studio connesse alla programmazione agricola nazionale, cui ha riguardo la lettera r) dell'articolo in esame, le quali non potrebbero essere sottratte agli organi centrali, sia pure con il necessario concorso della Regione alla predisposizione del programma stesso.

Certamente siffatta riserva statale non preclude in alcun modo le iniziative di sperimentazione e di ricerca da parte delle singole Regioni, effettuabili anche — quando ciò si renda possibile — con l'utilizzazione degli istituti statali; così come non esclude l'eventuale delega statale a favore delle medesime di compiti per i quali si palesassero utili iniziative di decentramento.

La stessa garanzia d'uniformità sta alla base del disposto della successiva lettera e) riguardante la tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, quando la unicità sia richiesta per tutto il territorio nazionale.

14. - La Regione Umbria impugna anche l'art. 4, lettera l), che riserva allo Stato il demanio armentizio ed una parte della materia degli usi civici. Per quanto riguarda il demanio armentizio (denominazione che è assunta a qualificare il regime dei « tratturi » di Puglia e delle « trazzere » di Sicilia, quali trovano disciplina nel r.d. delegato 30 dicembre 1923, n. 3244, e nei Regolamenti nn. 2801 del 1927 e 1706 del 1936) si potrebbe osservare come, mancando ogni interesse all'impugnativa della ricorrente Regione Umbria, per il fatto che essa non annovera nel suo territorio beni di tale natura, nè presumibilmente possa costituirne in futuro, se ne dovrebbe dichiarare la inammissibilità. Ma, a prescindere da ciò, le norme richiamate, nel disporre la

conservazione, la alienazione o la trasformazione in strade rotabili delle dette vie di comunicazione (e anche la legittimazione dei possessi abusivi delle aree dell'antico demanio) hanno a loro oggetto un insieme di interessi di cui quelle dell'industria armentizia costituiscono solo un settore, non isolabile dagli altri.

15. - Nei confronti della materia degli usi civici, risulta dalla correlazione fra la lettera l) dell'art. 4 ed il precedente art. 1, u.c., una ripartizione di competenza operata fra Stato e Regione nel senso di mantenere al primo quel complesso di attribuzioni di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, che o rivestono carattere giurisdizionale (e perchè tali pertinenti solo allo Stato) o che, pur avendo indole amministrativa, attengono a rapporti i quali, per la interferenza presentata di aspetti privatistici, esulano dalla competenza regionale. Rientrano in tale categoria i procedimenti per l'accertamento dei diritti di promiscuo godimento delle terre, per la determinazione delle porzioni di terreno da conferire in compenso della liquidazione degli usi civici, per la legittimazione del possesso degli altri terreni sui quali sono stati effettuati sostanziali migliorie con correlativa fissazione del canone enfiteutico a carico del legittimato, e infine per lo scioglimento delle promiscuità. Ed invece si dispone il trasferimento alle Regioni di tutti quei compiti di più evidente indole pubblicistica, come sono (oltre al controllo ed alla vigilanza sulla gestione dei terreni comunali e sugli enti di amministrazione dei beni di uso civico, ed altresì all'approvazione degli Statuti delle associazioni agrarie) quelli connessi all'interesse alla rapida definizione delle operazioni di sistemazione dei beni di uso civico, e gli altri, ancora più rilevanti, del conseguimento del massimo incremento della produzione. Finalità che si realizzano mediante le attività previste dal citato art. 1, e cioè con l'approntamento dei piani di trasformazione e sistemazione fondiaria che devono precedere l'assegnazione delle quote, e soprattutto con la ripartizione dei terreni utilizzabili per la cultura agraria di cui all'art. 13 della legge n. 1766 citata, e con l'assegnazione dei terreni a tale cultura, oppure al bosco o al pascolo (in quanto non se ne autorizzi la vendita ai sensi dell'art. 12) secondo i criteri di contemperamento dei diversi bisogni della popolazione, giusta il disposto del successivo art. 14.

16. - La censura che la Regione Lombardia muove al terzo comma dell'art. 8 del decreto in esame, fondata sul rilievo che le materie ivi considerate sono riconosciute proprie delle Regioni, appare manifestamente infondata. Infatti non è da accogliere l'interpretazione dell'art. 17 secondo cui il potere di indirizzo, da porre in funzione del coordinamento, sarebbe esercitabile solo rispetto ad attività produttive di effetti al di là del territorio regionale. Invece, come già si è detto, la tutela di interessi unitari voluta assicurare da detto articolo

ricorre proprio in confronto a competenze che, pur non riflettendosi su altre Regioni, non potrebbero essere rilasciate all'assoluta discrezionalità dell'ente che ne è titolare senza danno per l'intera collettività nazionale.

17. - La Regione Lombardia impugna anche l'art. 10 perchè, stabilendo una riserva sia pure temporanea a favore dello Stato, contrasterebbe in particolare con l'art. 119 Cost. oltrechè con l'art. 18 legge n. 281. La doglianza non appare fondata, poichè, per quanto riguarda i provvedimenti già in corso di definizione, pei quali era stato assunto il relativo impegno di spesa a carico del bilancio statale prima del trasferimento alle Regioni, sembra che la disposizione si informi al principio della conservazione delle competenze già validamente in corso di espletamento per singoli atti, nonchè dell'integrità degli stanziamenti di bilancio per tutto l'esercizio finanziario in corso. Ciò, contrariamente a quanto si assume, non contrasta con l'art. 119 Cost. poichè non viene in nessun modo contestato il diritto della Regione alla attribuzione di tributi propri o di quote di tributi erariali, e neppure con l'art. 18 della legge finanziaria poichè questo stabilisce che la soppressione o riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei vari ministeri avvenga con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore dei decreti di trasferimento, e quindi lascia del tutto impregiudicata la sorte degli stanziamenti afferenti al precedente bilancio, che, salvo statuizione che espressamente disponga in contrario, seguono la sorte stabilita dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Per quanto poi attiene alla parte dell'art. 10 riguardante le spese pluriennali per le quali la prima annualità era stata messa a carico di esercizi finanziari anteriori al trasferimento, è da ritenere che nessuna lesione da ciò provenga all'interesse delle Regioni alle quali va il beneficio delle erogazioni per tutto il periodo predisposto per lo scaglionamento della spesa. Anche per l'ultima parte dell'art. 10, che fino a tutto il 1973 mantiene allo Stato la definizione dei provvedimenti finanziati con somme mantenute in conto residui, sono da far valere esigenze di carattere contabile, e d'altra parte essa espressamente prevede il trasferimento delle somme non ancora impegnate alla data predetta al « fondo » per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 legge finanziaria.

18. - Un ultimo motivo di impugnativa proposta dalla Regione lombarda si rivolge agli articoli da 15 a 19, tutti ritenuti contrastanti con l'art. 17 legge n. 281 e con l'VIII disposizione transitoria, nella considerazione che, in primo luogo, avrebbero previsto il trasferi-

mento degli uffici statali periferici senza che ad esso si accompagnasse il contemporaneo passaggio del personale addettovi, ed inoltre disposto in materia di ordinamento degli uffici e di trattamento economico del personale trasferito alle Regioni, in contrasto anche con quanto stabilito dalla Corte nella sentenza n. 40 del 1972.

La prima censura trova una smentita nello stesso testo impugnato, poichè da esso e dalle tabelle allegate, le quali fissano il contingente del personale che cessa di far parte dei ruoli statali, risulta la contemporaneità del duplice trasferimento.

Anche la seconda è da rigettare poichè le norme impugunate si limitano o a fissare le modalità del passaggio del personale (artt. 15 e 16), oppure pongono principi diretti a tutelare diritti quesiti, quali sono quelli relativi al trattamento di missione allorchè si dispongano trasferimenti di sede (comma settimo art. 15, u.c. art. 16, art. 17) o al mantenimento delle posizioni economiche e di carriera già godute (art. 18). Nessun elemento in contrario può desumersi dalla invocata sentenza n. 40 che ebbe a dichiarare l'invalidità dell'art. 67 legge n. 62 del 1953 nella parte in cui imponeva il rispetto di semplici norme statali, mentre nella specie, come si è detto, l'obbligo riguarda l'osservanza di principi. Ciò sembra potersi affermare anche nei confronti dell'ultimo comma dell'art. 18 che, in via transitoria, fino ad un anno dall'entrata in vigore delle leggi istitutive dei ruoli regionali, dispone che la metà dei posti disponibili, dopo effettuato l'inquadramento nelle singole qualifiche dei ruoli, siano conferiti mediante trasferimento sulla base di concorsi riservati al personale di uguale qualifica e di ruoli corrispondenti, già trasferiti ad altra Regione. Infatti tale disposizione viene incontro a quelle esigenze di assestamento in relazione ad esigenze personali o familiari dei funzionari, tanto più apprezzabili quando si tenga presente l'automaticità del passaggio alle Regioni del personale addetto agli uffici periferici dello Stato aventi sede nel loro territorio, che viene a privare gli appartenenti ad esso della possibilità dei trasferimenti che erano prima effettuabili, data l'unicità del ruolo statale di cui facevano parte.

19. - La Regione Emilia-Romagna lamenta che l'art. 19 del decreto impugnato, nel determinare le variazioni da apportare agli stati di previsione del Ministero interessato in virtù del trasferimento alle Regioni, abbia disposto la riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 1502 e 5471, mentre, afferendo questi a spese collegate a materie di esclusiva competenza regionale, si sarebbe dovuto disporre la loro soppressione. Per quanto riguarda il capitolo 5471 la censura deve considerarsi assorbita da quanto si è precedentemente statuito circa la validità della riserva allo Stato di cui alla lettera d) dell'art. 4, della regolamentazione dell'immissione sul mercato di prodotti zootecnici.

Infatti la riduzione dello stanziamento trova fondamento nella ripartizione che si verifica fra la detta competenza statale e l'altra trasferita alle Regioni per l'art. 1, lettera b).

Quanto poi al capitolo 1502, che riguarda i compensi per i componenti le commissioni le quali intervengono nel procedimento per l'assegnazione delle terre incolte ai contadini, di cui all'art. 12 della legge 18 aprile 1950, n. 199, è da osservare che trattasi di materia affidata allo Stato in ogni sua parte, nei riguardi della quale nessuna impugnativa è stata proposta. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 luglio 1972, n. 143 - Pres. Chiarelli - Rel. Fragali - Cheli (avv. Piccardi), Auricchio (avv. Guarino) e Ministero Pubblica Istruzione (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

Istruzione pubblica - Istruzione superiore - Concorsi a cattedre universitarie - Illegittimità costituzionale della normativa - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 33, 34, 51, 97, 24, 103, 113; r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 68, 70, 73; d.l. 5 aprile 1945, n. 238, art. 4).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la formazione delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre universitarie ed il procedimento per la formazione delle terne dei candidati (1).

(*Omissis*). — Non è fondata la questione concernente il modo di nomina della commissione giudicatrice dei concorsi per le cattedre universitarie, riportata dal Consiglio di Stato alla necessità di osservare la regola costituzionale del buon andamento dell'amministrazione: la commissione predetta razionalmente viene composta di professori universitari della materia in concorso o di materie affini. Si tratta di considerare la personalità scientifica dei candidati, e il relativo potere non è conferibile a persone estranee alla materia su cui si è formata la preparazione dei concorrenti o a materie non affini alla stessa: si affiderebbe il giudizio sul candidato a chi non ha idoneità a valutare

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 6 dicembre 1971 dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 5 aprile 1972).

In *Foro it.*, 1972, I, 3003 si leggono oltre ai richiami dottrinali, passi della relazione della VI Commissione permanente del Senato sul progetto di riforma dell'Università.

l'attività sulla quale deve esprimere il proprio meditato avviso. Un sistema del genere non garantirebbe quel buon andamento dell'amministrazione di cui il Consiglio di Stato giustamente si preoccupa, perchè non assicurerebbe scelte informate a conoscenza della materia di cui al concorso e del progresso che essa ha potuto far registrare.

Non è violato il principio dell'esigenza di buon ordinamento dell'amministrazione nemmeno dalla norma che affida ad un sistema elettorale la scelta dei membri della commissione giudicatrice del concorso. Il Consiglio di Stato afferma che, in tal modo, la legge viene a proporsi la tutela di interessi di categoria anzichè quello dell'istruzione e degli studi; ma è agevole obiettare che il particolare criterio di nomina dei commissari è coerente a quell'esigenza di far esprimere il giudizio sui candidati a persone che ne abbiano idoneità, della quale si è fatto parola, e questa idoneità soltanto nell'ambito della facoltà o delle facoltà interessate possono essere meglio poste in evidenza. La legge vigente ha adottato il sistema elettivo allo scopo di sottrarre la nomina dei commissari alle scelte discrezionali del ministro, e quindi per adeguare l'ordinamento universitario al principio della libertà dell'insegnamento, che non tollera ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell'insegnamento nei massimi istituti di istruzione. Il sistema denunziato assicura il buon andamento dell'insegnamento universitario, perchè garantisce scelte tecniche per compiti tecnici, attraverso la considerazione della stima scientifica che i commissari riscuotono, meglio accertabile nell'ambito settoriale. Non è esatto nemmeno che il corpo elettorale chiamato alla scelta dei membri della commissione di soccorso è portatore di interessi omogenei e corporativi: è *in re* che le elezioni di quei membri debbono servire a selezioni coerenti al fine per il quale sono promosse, che non sono fini di categoria o di settore, ma coinvolgono la serietà degli studi universitari e la congruità del loro svolgimento, in altre parole l'interesse generale. L'aver trasferito dal ministro al corpo dei professori il potere di scelta dei membri della commissione di concorso, nel rispetto del principio di maggioranza, ha potuto costituire un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell'art. 33, terzo comma, della Costituzione.

3. - Non è viziato di illegittimità neanche il procedimento di formazione delle terne, come invece ritiene il Consiglio di Stato.

Esso ha sempre giudicato che il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione di criteri di massima che autolimitino la discrezionalità della commissione; ed è razionale infatti ritenere che la personalità e l'opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione, nei

concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attività svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non può attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità personali dei singoli candidati. Il buon andamento dell'amministrazione universitaria esige che sia valutata l'opera scientifica del candidato ad una cattedra per quella che è, e non è prevedibile *a priori* quale essa possa essere, così da predisporre criteri ai quali raffrontarla.

Non si dà causa, così opinando, a disparità di trattamento: il principio costituzionale di uguaglianza vuole anzi che nei concorsi a cattedre universitarie appaiano nella loro interezza i caratteri personali dei candidati così da far luogo a quel giudizio di preferenza che ottempera alla regola di uguaglianza. La quale esige, come tante volte la Corte ha deciso, la differenziazione di situazioni non omogenee.

4. - La giurisprudenza non favorisce l'arbitrio quando intende la norma impugnata nel senso che essa non impone alla commissione giudicatrice dei concorsi universitari di autolimitarsi mediante la predeterminazione dei principi direttivi. Il giudizio su ciascun candidato deve essere motivato anche in comparazione con il giudizio espresso per gli altri; e questa motivazione, dovendo dare prevalenza a valutazioni tecniche, ovviamente rende possibile il controllo giurisdizionale dell'attività svolta dalla commissione: lo scrupolo con il quale il Consiglio di Stato ha sempre esercitato la sua funzione assicura in tale controllo l'opportuno rigore.

Non è la categoria dei docenti che, attraverso i commissari, giudica i titoli dei candidati, ma è un organo dello Stato che esprime un giudizio in piena imparzialità e nella considerazione di quegli elementi che siano idonei a formare un giudizio sulle attitudini scientifiche e didattiche di colui che aspira ad insegnare nelle università; ed inoltre, nell'osservanza del principio di uguaglianza, che non risulta leso se il giudizio differenziato sui concorrenti viene espresso con riguardo a dati di diversità fra le qualità di ciascuno, congruamente e razionalmente individuate con motivazione che non riveli eccessi di potere.

La commissione deve operare con imparzialità anche verso coloro che non hanno seguito l'attività scientifica dei commissari e non ne adottino le opinioni; cosicchè non sorge il pericolo paventato dal Consiglio di Stato, che cioè il concorso alle cattedre universitarie si risolva, secondo il sistema vigente, in una cooptazione che favorisce coloro che sono stati vicini ai commissari o sono portatori della loro idea scientifica.

5. - Non sono lese neanche le regole della libertà dell'insegnamento e della destinazione della scuola a vantaggio di tutti, la cui os-

servanza è garantita dal fatto, già rilevato, che la commissione deve operare imparzialmente anche verso coloro che non appartengono alla scuola scientifica alla quale dirigono le loro preferenze i suoi componenti, e che essa non deve giudicare il concorrente a seconda che questi si sia o non si sia adeguato ai loro insegnamenti.

Tutte le considerazioni esposte si possono estendere alle altre questioni, che perciò sono anche esse non fondate. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 149 - Pres. e Rel. Chiarrelli-Fabijanovic (n.c.).

Procedimento penale - Difesa di ufficio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 35, 36; c.p.p., ratt. 128, 131).

Procedimento penale - Diritti del difensore ad estrarre copia degli atti - Pagamenti diritti di cancelleria - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., artt. 3, 24, 38, 53; l. 14 marzo 1968, n. 157, tab. D, punto 13 lett. a, b).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza ed a quello della giusta retribuzione, la questione di legittimità costituzionale dell'istituto della difesa di ufficio, previsto negli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale (1).

Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, a quello di difesa, ed a quello della ripartizione degli oneri sociali sulla collettività, la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono il pagamento dei diritti di cancelleria per il rilascio di copie degli atti processuali penali (2).

(*Omissis*). — 1. - L'ordinanza ripropone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 e 131 del codice di procedura penale, già decisa da questa Corte, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella sentenza n. 114 del 1964 (ricordata nella stessa ordinanza).

Prospetta inoltre un nuovo profilo della questione, in relazione alla legge 14 marzo 1968, n. 157 Tab. D, punto 13, lett. a) e b), e con riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma; 24, primo secondo e terzo comma; 38 e 53 della Costituzione.

2. - In ordine alla prima censura, l'ordinanza ritiene che l'istituto della difesa d'ufficio, che, così come oggi opera, è gratuita per gli indi-

(1-2) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal pretore di Trieste (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1971).

Per precedenti dottrinali e giurisprudenziali, cfr. *Foro it.*, 1972, I, 3001.

genti e quasi sempre rende difficile il recupero delle competenze del difensore negli altri casi, lede il principio di parità dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.) e quello del diritto alla retribuzione (artt. 35 e 36 Cost.).

Ma già nella citata sentenza n. 114 del 1964 questa Corte ha rilevato, per quanto attiene al gratuito patrocinio, che la tutela del lavoro non esclude « che, in base alla legge, possano essere imposte prestazioni gratuite, per ragioni di interesse generale, a norma dell'art. 23 della Costituzione », ed ha affermato che l'obbligo degli esercenti la professione forense di assumere gratuitamente la difesa dei non abbienti, trovando la sua ragione nell'interesse pubblico di fornire l'assistenza giudiziaria a questi ultimi ed avendo carattere saltuario così da non alterare la disciplina economica della professione, non contrasta con i principi costituzionali di eguaglianza dei cittadini e di tutela del lavoro.

Per quanto concerne, poi, l'obbligo più generale dei professionisti forensi di assumere, con il rischio patrimoniale di non essere retribuiti, la difesa di ufficio anche dei cittadini abbienti (che sono tenuti, in base all'art. 4 disp. att. del codice di procedura penale, a corrispondere l'onorario al difensore), questa Corte, con decisione n. 97 del 1970, ha ritenuto che, essendo la difesa dell'imputato, con o senza retribuzione, di interesse pubblico, in quanto attinente alla validità del giudizio, può senz'altro essere imposta a norma dell'art. 23 della Costituzione, senza che ciò comporti, dato il suo carattere occasionale, violazione dell'art. 36.

L'ordinanza di rinvio non contiene argomenti tali da potere indurre questa Corte a mutare opinione, né ha rilevanza, ai fini del giudizio di costituzionalità, la constatazione, con cui la stessa ordinanza giustifica la riproduzione della questione, che il legislatore non abbia ancora accolta il suggerimento, contenuto, *de lege ferenda*, nella sentenza n. 114 del 1964, di creare un sistema d'ufficio. Se, infatti, sussistono tuttora le ragioni per cui è auspicabile una rielaborazione legislativa della materia, il fatto che ad essa non sia stato ancora provveduto non modifica i termini della già esaminata questione di legittimità costituzionale.

3. - Sotto l'altro profilo, ora per la prima volta proposto, l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate deriverebbe dall'obbligo del difensore d'ufficio di corrispondere i cosiddetti « diritti di cancelleria », previsti dalla legge n. 157 del 1968, per il rilascio delle copie di atti processuali necessari alla difesa. Ciò importerebbe una violazione del principio della rispondenza del concorso alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, di cui all'art. 53 della Costituzione; del principio, che deriverebbe dall'art. 38 Cost., secondo cui gli oneri di

assistenza sociale sono a carico di tutta la collettività delle dette copie ostacolerebbe una serie ed efficace attività difensiva; del principio di eguaglianza, in quanto il cittadino meno fortunato si troverebbe in condizione di dover rinunciare a una completa difesa, ove non possa pagare quel tributo.

Ma le censure così dedotte non hanno fondamento.

La legge attribuisce al difensore la facoltà di prendere visione degli atti processuali depositati e di estrarne copia (articoli 201, 304 *quater*, 320, 372, 407, n. 4, 410, 533 c.p.p.). La possibilità, offerta al difensore, di chiederne copia alla cancelleria è un mezzo per agevolare la sua opera, e il versamento dei « diritti di cancelleria » è il corrispettivo di un servizio che il difensore può utilizzare, ove lo ritenga opportuno, secondo le sue libere valutazioni. Resta quindi escluso il raffronto delle norme impugnate, sia con l'art. 53 della Costituzione, di cui, del resto, la Corte ha già ritenuto la non applicabilità agli oneri processuali (sentenze n. 30 del 1964 e n. 23 del 1968), che con l'art. 38 della Costituzione, il quale, d'altra parte, non esclude che oneri di assistenza sociale possono essere posti a carico di determinate categorie e dei loro appartenenti.

Del pari infondato è il denunciato contrasto col diritto di difesa e con il principio di eguaglianza.

La ricordata facoltà del difensore di prendere visione, direttamente o a mezzo di persona di fiducia, degli atti depositati consente di adempiere al mandato con serietà e costanza. I vantaggi che indubbiamente offre, per il professionista, la disponibilità nello studio degli atti processuali non vanno confusi con l'impossibilità di adempiere all'obbligo e all'onere di preparare una adeguata difesa ove non sia fornita dall'ufficio giudiziario copia degli atti.

È da escludere, di conseguenza, che la previsione dei « diritti di cancelleria » per il rilascio di tali copie dia luogo a una disparità di trattamento nell'esercizio del diritto di difesa. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 154 - Pres. Chiarelli - Rel. Bonifacio - Ippolito ed altri (avv. Nicolò, Sangiorgi, Vecchio, Aula) e Presidente Regione Siciliana (avv. Villari).

Sicilia - Legge regionale di applicazione della legge statale sulle enfiteusi - Disciplina dei rapporti privati - Competenza preclusa alle Regioni - Illegittimità costituzionale.

(St. Reg. Sic., art. 14, lett. a; l. reg. 2 luglio 1969, n. 20; l. 22 luglio 1966, n. 607).

Il diritto privato costituisce una materia a sé stante, non compresa, neanche teleologicamente ed eccezionalmente, nelle varie materie che Statuti e Costituzione, in vari gradi e con vari limiti, attri-

buiscono alle potestà regionali: pertanto è costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20 relativa all'applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi e prestazioni fondiariarie perpetue (1).

(Omissis). — 5. - Secondo l'ordine logico nel quale le attuali questioni vanno collocate, occorre anzitutto decidere se la competenza della Regione siciliana in materia di agricoltura (art. 14, lett. a St.) giustifichi una legge, quale è quella in esame, che in quasi tutte le sue disposizioni disciplina rapporti intersoggettivi di indubbia natura privatistica.

La Corte ricorda che la sua costante giurisprudenza ha affermato, in via di principio, che la regolamentazione di siffatti rapporti appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacchè ad essa sottostanno esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponentiale dell'intera collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare norme in proposito: e tale affermazione è stata fatta e ribadita anche in riferimento allo Statuto siciliano, ancorchè questo soltanto in tema di industria e commercio (art. 14, lett. d) esplicitamente escluda la disciplina dei rapporti privati.

Vero è, peraltro, che con numerose pronunzie, pur ribadendosi la piena validità di quel principio, era stato in passato riconosciuto che le Regioni, in presenza di eccezionali situazioni locali ed in vista

(1) La questione era stata sollevata in via incidentale da varie ordinanze di Tribunali e Pretori della Sicilia.

Benchè si tratti di giudizio cui non ha partecipato l'Avvocatura dello Stato, è da segnalare l'estrema importanza di questa sentenza, la quale costituisce l'espressione del più chiaro orientamento della Corte sul problema generale della competenza normativa sui rapporti di diritto privato.

La sentenza ha tenuto a precisare che i principi in essa espressi trovano applicazione nei confronti di tutte le Regioni, che il diritto privato costituisce una materia a sè stante, non ricollegabile, neanche in via finalistica, alle competenze regionali; che tale principio non subisce eccezione — come pure in qualche passata decisione era stato affermato — neanche per far fronte a situazioni particolari e contingenti, dovendo anche in tali evenienze provvedere lo Stato, mentre alle Regioni resta lo strumento giuridico dell'*iniziativa* (e, ovviamente, quelli più propriamente politici).

Una sentenza, quindi, dichiaratamente didascalica, per i nuovi centri di produzione legislativa regionale, ed un passo in avanti sulla via della certezza del diritto nei rapporti Stato-Regioni.

Per le precedenti sentenze richiamate nel testo, cfr. Corte Cost., 1° marzo 1972, n. 35 in questa *Rassegna*, I, 175; Corte Cost. 28 luglio 1959, n. 50, in *Foro it.*, 1959, I, 1249.

M. S.

della soddisfazione di pubblici interessi inerenti alle materie di loro competenza, potessero legiferare in tema di diritto privato purchè con norme temporanee ed in armonia con i criteri informativi della legislazione statale. La Corte ritiene ora di dover riesaminare il problema del fondamento costituzionale di siffatta competenza, eccezionale e derogatoria rispetto al principio generale innanzi ricordato, e ciò anche alla luce dell'intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale, della nuova e più vasta problematica alla quale questo ha dato vita e della avvertita esigenza di una demarcazione quanto più possibile chiara ed inequivoca fra competenze statali e competenze regionali.

In quest'ordine d'idee è da rilevare anzitutto che per il tema qui in esame non sussistono motivi che possano consentire una discriminazione fra Regioni a statuto speciale e Regioni ordinarie (salvo, per le prime, il caso — quale quello esaminato e deciso con la sent. n. 35 del 1972 — dell'esistenza di puntuali norme statutarie, attributive di specifiche competenze): sicchè occorrerebbe ammettere che tutte le Regioni, nelle materie ad esse assegnate, abbiano potestà di legiferare, in presenza di situazioni eccezionali e sia pur nei limiti innanzi ricordati, su rapporti privatistici. Ma di fronte al generalizzarsi di questo tipo di competenza, all'indubbia difficoltà di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di eccezionali situazioni locali, all'estrema elasticità del limite della temporaneità, con l'inevitabile conseguenza che ciascuna Regione potrebbe dettare un regime differenziato (giacchè la diversità dei fatti sociali regionalmente localizzati sarebbe, ad un tempo, giustificazione della potestà legislativa e della varietà delle singole discipline), di fronte a tutto ciò è lecito immaginare che la competenza dello Stato a legiferare in tema di diritto privato inevitabilmente finirebbe col trasformarsi in competenza a porre solo principi fondamentali, mentre per converso la competenza regionale, da eccezionale e temporaneamente derogatoria, tenderebbe ad istituzionalizzarsi in un tipo di competenza concorrente. E con ciò si rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato e solo ad esso spetta la legislazione privatistica; principio che tradotto in termini diversi significa, e non può significare che il diritto privato costituisce una materia a sé stante e non compresa, quindi, nelle varie materie che Statuti e Costituzione in vari gradi e con vari limiti attribuiscono alle potestà regionali.

Le considerazioni fin qui esposte inducono la Corte a portare alle sue logiche e coerenti conseguenze la premessa dell'esclusiva appartenenza allo Stato della potestà legislativa di diritto privato ed a riconoscere che risulta con essa inconciliabile una sia pur settoriale ed eccezionale competenza regionale. Tale inconciliabilità deriva dai principi che presiedono alla distinzione fra la sfera di attribuzioni

statali e la sfera di attribuzioni regionali e dalla inderogabilità delle competenze costituzionali. Sul primo punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato — e di recente ha sostanzialmente ribadito nelle pronunce concernenti alcuni decreti delegati di trasferimento di funzioni alle Regioni ordinarie — che, una volta individuato con criteri obiettivi il contenuto delle singole materie assegnate alle Regioni, la connessione teleologica con la cura degli interessi pubblicistici ad esse inerenti non giustifica un ampliamento della competenza fino a comprendervi materie o settori obiettivamente diversi: ed il diritto privato, come si è detto, è materia ben definita e non già coacervo di materie che possano essere distinte secondo la varia natura dei rapporti disciplinati e, legislativa vuol mediatamente soddisfare. Sul secondo punto, una attenta considerazione del vigente sistema costituzionale induce alla sicura conclusione che, in difetto di puntuali disposizioni costituzionali che lo consentano (quale è quella dell'art. 76, secondo comma, Cost.), l'eccezionalità delle situazioni non giustifica il radicarsi di competenze *extra ordinem* o il trasferimento di competenze da un soggetto ad altro soggetto: il che, se è vero a proposito di ripartizione di attribuzioni fra organi dello stesso ente (come la Corte affermò con sent. n. 50 del 1959), *a fortiori* vale quando le sfere di competenza costituzionalmente definite facciano capo ad enti diversi, quali sono lo Stato e le Regioni.

È ovvio che pervenendosi a queste conclusioni — imposte, giova ripeterlo, dal rispetto di fondamentali principi — non si preclude la possibilità di far fronte ad eccezionali situazioni locali. Se a questo scopo non sono sufficienti interventi di tipo pubblicistico (per i quali le Regioni, nelle materie ad esse assegnate, dispongono di adeguati poteri) e se sono necessarie misure legislative che incidano su rapporti intersoggettivi privati, sarà lo Stato ad adottarle nell'esercizio della sua competenza, giacchè solo allo Stato spetta di valutare, pur nel quadro della fondamentale unità della disciplina privatistica, la sussistenza di situazioni locali che giustifichino un regime razionalmente diversificato. Né le Regioni sono costrette ad un ruolo meramente passivo, disponendo esse di un rilevante potere di iniziativa legislativa (cfr. art. 121, secondo comma, Cost. e, per quanto specificatamente riguarda la Sicilia, art. 18 St.) e, quindi, di uno strumento idoneo a promuovere l'intervento del Parlamento nazionale.

6. - Risultando, per gli esposti motivi, che la Regione siciliana non ha potestà legislativa sui rapporti contemplati e regolati dalla legge 2 luglio 1969, n. 20, questa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 14, lett. a, dello Statuto. Si deve eccettuare il solo art. 6 che, nel comminare in alcune ipotesi la decadenza del concedente dai benefici previsti dal d.l.P.R. 24 febbraio

1948, n. 114, assume a presupposto di tale decadenza l'estinzione del rapporto enfiteutico, ma non regola affatto le vicende di questo e contiene, invece, una disposizione chiaramente attinente a materia di diritto pubblico.

7. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 della legge denunziata rende superfluo accertare se le disposizioni concernenti la determinazione della misura dei canoni incorrano nella violazione dell'art. 42, terzo comma, Cost. per aver ridotto il corrispettivo ad un limite massimo che si assume essere del tutto irrisorio. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 1972, n. 155 - Pres. Chiarelli - Rel. Rocchetti - Sechi (avv. Sandulli, Pinna), Fancellu (avv. Romagnoli e Di Stefano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Sistema di determinazione dei canoni in base al reddito dominicale - Legittimità costituzionale - Insufficienza dei criteri di rivalutazione ed inclusione degli affittuari imprenditori - Illegittimità costituzionale.

(Cost., artt. 3, 42, 44; l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 1, 3, 4).

È costituzionalmente legittimo il sistema introdotto dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 sull'affitto dei fondi rustici, di determinazione del canone, in denaro e con riferimento al reddito dominicale: tuttavia sono costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge che fissano tra 12 e 25 (o eccezionalmente 36) i coefficienti di moltiplicazione di tale reddito dominicale, che non prevedono una periodica rivalutazione per il canone in denaro, e che applicano il sistema anche a favore degli affittuari imprenditori (1).

(*Omissis*). — 2. - Nelle dette ordinanze vengono denunciati gli artt. 1, 3 e 4, comma primo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, avente per oggetto « nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici », perchè ri-

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanze emesse il 17 dicembre 1971 dal Tribunale di Sassari (*Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 22 marzo 1972 e n. 90 del 25 aprile 1972).

In *Giust. it.* 1972, 1841 sono riportati alcuni fra i più significativi riferimenti.

tenuti in contrasto con gli artt. 3, comma primo, 42, commi secondo e terzo, e 44 della Costituzione.

Secondo il giudice *a quo*, la legge impugnata, per aver stabilito che il canone debba essere determinato con riferimento al reddito imponibile del fondo, espresso in catasto con la tariffa formata in base ai prezzi del 1939 (l. 29 giugno 1939, n. 976) e aggiornata con coefficienti di moltiplicazione fissati nel minimo di 15 e nel massimo di 45, violerebbe, tra le altre norme costituzionali richiamate, l'art. 3, comma primo, della Costituzione perchè « mentre si preoccupa di assicurare l'equa remunerazione del fattore della produzione agricola, che è costituito dal lavoro (garantito fin dai principi fondamentali della Costituzione e massimamente degno di tutela), sembra però ignorare le esigenze della proprietà della terra, frutto anch'essa di lavoro e di risparmio, protetta da una norma costituzionale specifica nelle forme piccole e media e fonte, non di rado, di un sostentamento essenziale a favore della persona ».

Secondo questa prima censura, sarebbe dunque illegittimo comprimere, peraltro in modo massiccio, il reddito del proprietario cedente per ampliare corrispondentemente l'utile dell'affittuario.

Accantonando per il momento il problema se la riduzione così operata sul reddito rispetti o no, per la sua entità, il diritto del proprietario a conseguire dalla cosa, anche se utilizzata direttamente da altri, un beneficio, e restringendo l'esame al rilievo concernente lo squilibrio apportato dalla legge nella ripartizione del rendimento della terra, occorre dire che la questione, così proposta, è solo parzialmente fondata.

Essa non è fondata se ad aver vantaggio della comprensione che la legge esercita sul beneficio fondiario sia un affittuario che coltivi direttamente la terra con le forze di lavoro proprie e dei suoi familiari, mentre è invece fondata se di quella comprensione dei diritti dominicali debba lucrare gli utili conseguenti un'affittuario imprenditore che la terra presa in fittò faccia lavorare da altri.

Ciò perchè, mentre l'affittuario coltivatore gode della situazione privilegiata che gli artt. 35 e segg. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore, garantendo, tra l'altro, che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, l'affittuario imprenditore ha a sua tutela solo il principio sancito dall'art. 41 Cost. e relativo alla libertà della iniziativa economica privata.

La legge quindi, nel dettare, negli artt. 3 e 4, primo comma, le nuove norme sulla formazione del canone con riferimento a tutti gli affittuari, siano essi coltivatori diretti, come imprenditori non coltivatori, viola l'art. 3, comma primo, della Costituzione che, nel sancire, tra i principi fondamentali, l'eguaglianza fra i cittadini, postula, come

è stato sempre ritenuto da questa Corte, che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento.

Con ciò, ed in riferimento al caso specifico, non vuol dirsi che la determinazione del canone tra il proprietario concedente e l'affittuario imprenditore debba lasciarsi affidata alle sole regole dell'economia di mercato. Ma vuol dirsi soltanto che tra due forme di attività economiche, più o meno equivalenti sul piano della tutela costituzionale (perchè entrambe fruenti di garanzie generiche), quali appunto l'esercizio dei diritti dominicali sulla terra e la gestione dell'impresa che provvede, con lavoro altrui, alla cultura di essa, il pubblico interesse volto ad assicurare risultati vantaggiosi alla comunità, quali il razionale sfruttamento del suolo, l'abbondanza della produzione, il contenimento del prezzo dei prodotti, ecc., deve utilizzare, perchè il canone di affitto sia equo, altre forme di intervento, che trovino la loro estrinsecazione in un'analisi più approfondita dei dati economici del fenomeno produttivo e non possano limitarsi alla semplice massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l'ampio margine di differenza all'impresa, a copertura delle spese di produzione e alla formazione del profilo.

3. - Le ordinanze deducono poi che il sistema introdotto dalla legge, di determinare il canone assumendo a parametro il reddito imponibile risultante dal catasto, la cui ultima revisione rimonta al 1939, « si presenta *ictu oculi*, ove appena si consideri i rivolgimenti politici, sociali ed economici degli ultimi trent'anni, e la svalutazione monetaria in questo tempo intervenuta, tanto falso e anacronistico che vorrebbe dirsi arbitrario ». Il che, sempre secondo le ordinanze, produrrebbe anche gravi squilibri tra le varie zone agricole del Paese, perchè « l'ancoraggio al reddito dominicale del 1939, nelle regioni che fin da allora avevano conseguito un alto grado di sviluppo e di produzione agricola, non produce effetti così iniqui, e così stridenti con la realtà, come in queste altre regioni » (Italia meridionale e insulare) « in cui il progresso è cominciato da poco ».

La censura investe gli artt. 3 e 4, primo comma, della legge e il riferimento è all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

La questione non sembra fondata.

Per quanto, in linea di massima, gli anzidetti argomenti non possano dirsi privi di consistenza, tuttavia essi appaiono di scarso rilievo se si considera che il legislatore, nella sua discrezionalità, intendeva non instaurare, con quegli accorgimenti che si esaminano tra poco, un metodo di determinazione del canone che abbia il carattere preminente della precisione (impossibile, per altro, a conseguirsi con qualsiasi procedimento di valutazione), ma adoperare un mezzo che serva solo a fissarne i valori in maniera più o meno pros-

sima alla realtà, mediante un sistema semplice e ispirato a un automatismo volto a contenere le contestazioni cui aveva dato luogo la normativa precedente.

Ma tale scopo che il legislatore si è proposto non varrebbe a salvare il sistema dalla censura di irrazionalità se nel contempo non si fosse dato cura, con quegli accorgimenti di cui è fatto cenno, di rendere meno distanti dalla realtà attuale i dati catastali che si riferiscono al lontano anno dell'ultima revisione.

Per conseguire tale accostamento dei vecchi dati alla odierna realtà economica, la legge dispone (art. 3) che, qualora la qualità e classe dei terreni componenti il fondo risultassero mutati si possa chiedere la revisione e il nuovo classamento; e dispone altresì che, nei casi di migliore introdotte (si intende fra il 1939 e l'entrata in vigore della legge) dal proprietario del fondo, e che non giustifichino una modifica della qualità e classe (costituzione di edifici ed altri manufatti, ecc. non tassati in catasto), le Commissioni tecniche provinciali possono stabilire criteri e misure di aumento del canone.

Ottenuto così un certo aggiornamento della consistenza dei dati catastali, il legislatore, tenuto conto che le relative valutazioni, anche in caso di revisione di qualità e classe, sono espresse in moneta del 1939, ha cercato di effettuare una rivalutazione di quei dati sul piano dei valori monetari, mediante coefficienti di moltiplicazione fissati entro il minimo di 12 e il massimo di 45 e stabiliti in 36 nel caso di cui al sesto comma dell'art. 3. Tuttavia tali coefficienti, per quanto si dirà in seguito, risultano inadeguati.

Ma, a questo punto, il discorso sulla utilizzazione in astratto dei dati catastali, ai fini della determinazione del canone può concludersi in senso positivo, stante che non mancano, come si è visto, nella legge, procedimenti che tendano ad aggiornare dati e valori e, se non pervengono a risultati accettabili, non è detto che, con opportune modifiche, non possano conseguire l'effetto.

Per gli stessi motivi non è fondato il rilievo che eccepisce la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione per l'applicazione delle stesse norme denunciate alle zone agrarie del territorio nazionale, senza tener conto del loro vario grado di sviluppo.

4. - Si lamenta poi nelle ordinanze di rimessione che il « pretendere di accertare il reddito dominicale secondo la stima di prima della guerra, significa creare una finzione che può solo condurre, qualunque coefficiente moltiplicatorio voglia congetturarsi, a un canone legale incongruo, elusivo nella sostanza della garanzia costituzionale, che esige un indennizzo serio, anche se non completo, del diritto colpito, e che ha da essere lealmente rispettato ». Dal che deriverebbe la violazione dell'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione.

L'assunto dell'ordinanza, secondo il quale, qualsiasi coefficiente si adottasse, si giungerebbe sempre a un canone incongruo, va precisato nel senso che quelli stabiliti dalla legge sono insufficienti e conducono alla formazione di un canone inaccettabile per la sua distanza dai valori reali.

Quei coefficienti hanno infatti lo scopo di aggiornare i valori monetari per eliminare o ridurre gli effetti della svalutazione, e ragione della loro determinazione fra un minimo ed un massimo è quella di fornire un dato variabile che meglio si adatti alla molteplicità dei casi cui deve aderire, e che è differenziata in rapporto alle modificazioni intervenute nel tempo nella formazione dei prezzi dei prodotti, soprattutto a seguito dei mutamenti tecnologici nella cultura della terra.

Ora, la assoluta inadeguatezza dei coefficienti stabiliti dalla legge risulta innanzi tutto dal loro confronto con l'entità della svalutazione monetaria che, rispetto al 1939, ha, secondo i dati Istat, superato la quota 100. Ma, in modo che appare anche più evidente, risulta dall'ammontare del carico fiscale che, per il solo complesso dei tributi strettamente gravanti sul reddito dominicale dei terreni, ha superato la cifra di lire 1.400 per ogni 100 lire accertate in catasto a seguito della revisione del 1939. Ove si aggiungano a quei tributi gli altri connessi, come l'imposta complementare e quella di famiglia, si vedrà che una larga fascia di canoni, ottenuta con coefficienti di rivalutazione anche superiori al minimo di 12, resta assorbita dalle imposte e che il beneficio fondiario ne risulta annullato. La constatazione resta confermata e non eliminata dal successivo intervento legislativo (l. 4 agosto 1971, n. 592) che ha esentato dal pagamento delle imposte e sovrimposte sui terreni quei proprietari di fondi concessi in affitto il cui reddito dominicale complessivo non superi le lire 8.000 e l'imponibile in complementare non superi lire 1.800.000. Ciò perchè tale intervento, se ha sollevato i minori e i minimi proprietari, non ha modificato la situazione rispetto a tutti gli altri, le cui condizioni economiche meno disagiate, o anche addirittura floride, non autorizzano a privarli di quanto è loro dovuto entro i limiti segnati dalla tutela costituzionale loro spettante.

A conferma della assoluta inadeguatezza dei coefficienti fissati tra 12 e 45 stanno, tra l'altro, altri elementi deducibili da uno studio proveniente dall'Amministrazione del Catasto e pubblicato in calce alle relazioni parlamentari sulla legge in esame. Trattasi del « promemoria dell'Amministrazione del Catasto in data 18 giugno 1969 », in cui si rende noto che, nel primo scorcio degli anni sessanta, in vista di una allora progettata e poi non attuata revisione generale degli estimi catastali, si effettuò, operando, col metodo del campione, su 300 Comuni sparsi in quasi tutte le provincie del territorio nazionale e

su oltre ventimila aziende, la determinazione dei redditi catastali con riferimento alla consistenza e ai valori monetari del triennio 1958-1960. I risultati ottenuti portarono alla conclusione che, rispetto ai dati catastali del 1939, i nuovi si attestavano fra le 25 e le 70 volte quelli anteriori. Pertanto da questi dati, e, con un calcolo assai semplice ma indicativo, applicando ad essi i coefficienti di ulteriore svalutazione della lira 1971 rispetto a quella del 1960, che è di 1,5365 (Istat, costa vita) si ha che ora essi dovrebbero raggiungere i valori di 38 nel minimo e di 105 nel massimo.

La minima misura dei coefficienti, che la legge fissa in cifre tanto lontane da queste, non è giustificata sul piano economico e quindi neppure su quello giuridico-costituzionale.

Dalla assoluta inadeguatezza dei coefficienti consegue infatti una misura del canone tanto esigua da rendere lo stesso privo di ogni valore rappresentativo del reddito che la terra deve pur fornire al proprietario ai sensi delle norme della Costituzione.

Al riguardo, le ordinanze richiamano l'art. 42 nei suoi commi secondo e terzo e l'art. 44. Ora, ai sensi del secondo comma dell'art. 42, la proprietà è riconosciuta e garantita dalla legge la quale, per l'art. 44, primo comma, aiuta la piccola e media proprietà. Entrambi gli articoli indicano poi numerosi limiti che la legge può imporre alla proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale, conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali. Ma è ovvio che tali limiti, se possono comprimere le facoltà che formano la sostanza del diritto di proprietà, non possono mai pervenire ad annullarle. Del che fornisce riprova il disposto del terzo comma dello stesso art. 42 il quale, nel sancire che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale, fa salvo in tal caso per il proprietario il diritto alla corresponsione di un indennizzo. La proprietà non può quindi cedere del tutto, e cioè scomparire, senza che il proprietario ne riceva un corrispettivo, e quindi un utile, persino quando il pubblico interesse ne richieda il sacrificio, perchè anche in tal caso è dovuta la corresponsione di un indennizzo (nei limiti che la pubblica amministrazione è in grado di corrispondere in rapporto all'interesse che persegue), ma che, come questa Corte ha più volte affermato, non sia né simbolico né irrisorio.

Ora, la legge impugnata, rendendo, specie a ragione della insufficienza dei suoi coefficienti di rivalutazione, a volte addirittura onerosa la proprietà della terra, ed a volte determinandone il reddito in misura irrisoria, viola gli artt. 42, secondo comma, e 44, primo comma, della Costituzione perchè incide fortemente, fino ad annullarlo, su di un diritto riconosciuto e garantito, e talvolta addirittura oggetto di una specifica tutela.

Le ordinanze denunciano poi, in rapporto alla stessa fattispecie, anche la violazione del comma terzo dell'art. 42 circa la mancanza di un indennizzo in quella che viene prospettata come una sostanziale espropriazione, attuata mediante la compressione dei diritti dominicali.

Poichè, però, alla dichiarazione di illegittimità delle norme della legge impugnata si perviene di già con riferimento al secondo comma dello stesso articolo, questa ulteriore questione va dichiarata assorbita.

5. - Le ordinanze denunciano infine « l'art. 1 della legge, in rapporto anche all'art. 3, secondo comma, in cui il canone è determinato in danaro, e per un tempo lungo » perchè « allarga ancora la divergenza tra diritto e indennità, a causa della continua svalutazione monetaria e dell'inverso movimento di ascesa dei prodotti agricoli ».

Anche qui il riferimento è all'art. 42, secondo comma, della Costituzione.

La questione è fondata.

È innanzi tutto da premettere che, per l'art. 17 della legge, la durata del contratto di affitto per l'affittuario imprenditore è di anni 15, ma quella durata può essere, a richiesta dell'affittuario, e per effetto dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 22 luglio 1966, n. 606, aumentata di altri 3 anni e, inoltre, può ancora essere, a mezzo di sua iniziativa concretantesi nella esecuzione a sue spese di miglioramenti, accresciuta di almeno altri 12 anni; laddove l'affitto a coltivatore diretto non ha alcuna scadenza (art. 14 l. 15 settembre 1964, n. 756). In sostanza, il contratto, sol che l'affittuario lo voglia, ha una durata superiore in complesso ai trenta anni, quando non ne ha una illimitata, come per l'affittuario coltivatore. Di fronte a una simile lunga o indefinita durata del rapporto, il disposto dell'art. 1 della legge impugnata, stabilendo che « nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in danaro » introduce un nuovo strumento di riduzione del canone, la cui azione è prevedibile come certa se si pensa che la svalutazione monetaria, almeno nei limiti di quella così detta strisciante, è considerata fenomeno naturale e, in certo senso, necessario, dell'economia dei paesi moderni.

Ora, se la corresponsione del canone in danaro costituisce una innovazione che trova ragione nel nuovo sistema di sua formazione ottenuta con riferimento al reddito catastale, che è appunto espresso in danaro, nessuna ragione può trovare la soppressione di ogni forma di ragguaglio al prezzo, di determinati prodotti che era antica regola sancita anche, da ultimo, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567; come nulla può giustificare la mancata introduzione di qualsiasi altra forma di aggiornamento monetario.

Né alcun ausilio può fornire a tal fine la periodicità della determinazione della tabella dei canoni di equo fitto che, per l'art. 3 della legge, la Commissione tecnica provinciale è tenuta ad elaborare ogni

quattro anni, perchè, nel compimento di tale operazione, essa è tenuta a restare entro i limiti dei coefficienti minimi e massimi stabiliti dalla legge. Mentre è ovvio che, determinata che sia la tabella e stabilito poi (art. 4) il canone entro quei limiti, il suo ammontare, se si ammette che un aggiornamento monetario sia necessario, deve essere indipendente dai limiti stessi, potendo anche, ove il calcolo lo comporti, superarli.

Pertanto, la mancata previsione di un qualche strumento di rivalutazione del canone, in ordine alla svalutazione, rappresenta una grave carenza della legge, che appare ancor più evidente ove si tenga presente che, nella disciplina generale della formazione dei prezzi imposti, introdotta dal d.l.lgt. 19 ottobre 1944, n. 347, istitutivo del Comitato interministeriale prezzi e norme successive, la revisione di essi al variare dei presupposti è ritenuta connaturale al sistema, mentre la legge 18 dicembre 1970, n. 1138, contenente nuove norme in materia di enfiteusi, ha stabilito all'art. 6, per quanto concerne le enfiteusi urbane, che « il canone... può essere in ogni caso rivalutato a richiesta della parte interessata, in misura proporzionale al mutato potere di acquisto della lira quale risulta dalle statistiche dell'Istituto Centrale di Statistica ».

In un caso del genere, in cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la legge 167 del 1962 stabiliva che i prezzi dei beni espropriandi nel previsto corso di 10 anni dovevano essere determinati con riferimento a quelli vigenti nei due anni anteriori alla entrata in vigore della legge stessa, la Corte, nella sentenza n. 22 del 1965 riteneva la illegittimità della disposizione, in quanto essa poneva in essere, nei confronti dei proprietari compresi nei piani, una situazione di incertezza o di alea, stante la « possibilità che, nell'intervallo fra l'adozione dei piani e la loro attuazione si verificano eventi perturbatori tali da condurre a una liquidazione dell'indennità in misura irrisoria o addirittura simbolica ».

Onde la Corte concludeva che, con la dichiarazione di illegittimità, non si intendeva « disconoscere la discrezionalità del legislatore di riportare la liquidazione dell'indennità ad una data anteriore a quella dell'espropriazione », la qual cosa non avrebbe dato luogo a rilievi purchè fossero stati nel contempo dalla legge predisposti « anche i necessari temperamenti, così da eliminare la possibilità che l'indennizzo, con il concorso degli elementi di cui si è fatta menzione, possa perdere consistenza, in modo tale da non assolvere più la funzione di garanzia cui si è accennato ».

L'analogia del caso è evidente: esproprio con indennizzo retrodatato, canone da pagarsi in futuro a valori nominali costanti, offrono le stesse alea e determinano gli stessi risultati erosivi della consistenza

reale di un valore che la svalutazione, prevedibile come certa, produce nel tempo.

Si deve, in conclusione, riconoscere che la mancata previsione di una rivalutazione dei canoni in una misura corrispondente alle eventuali mutazioni del potere di acquisto della lira appare lesiva del diritto del proprietario concedente a conservare invariato nel valore di acquisto il canone autoritativamente determinato. Ed è ovvio che ciò è vero sia che si tratti di canone già anteriormente determinato in danaro, sia che si tratti di canone determinato in natura e convertito in danaro per effetto dell'art. 1 della legge.

Dal che la parziale illegittimità dell'art. 1 della legge impugnata per violazione dell'art. 42, secondo comma, Cost., per le stesse ragioni esposte nei numeri precedenti. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 184 - Pres. Mortati - Rel. De Marco - Presidente Regione Sicilia (avv. Silvestri) c. Presidente Consiglio dei Ministri (n.c.).

Sicilia - Potestà tributaria - Imposta sulle società - Esclusione dalla imposta per le imprese armatoriali - Disapplicazione dei relativi decreti regionali - Potere non spettante allo Stato.

(St. Reg. Sic., artt. 17, 20, 36).

Non spetta allo Stato la potestà di disapplicare direttamente i decreti regionali di esenzione dalla imposta sulle società riguardanti imprese armatoriali (1).

(1) La sentenza si pone sulla scia della precedente sentenza della Corte 28 dicembre 1971, n. 207, in questa *Rassegna* 1971, 1336.

In relazione a ciò, non vi era stata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare la pretesa della Regione.

CORTE COSTITUZIONALE, 21 dicembre 1972, n. 186 - Pres. Chiarelli - Rel. Reale - Vicquery ed altri (n.c.), e Presidente Consiglio dei Ministri e Amministrazione Finanze dello Stato (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Imposta di registro - Azione giudiziaria avverso le decisioni delle Commissioni - Decorrenza dalla data di notifica - Scelta esclusiva dell'Amministrazione - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 113; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146).

È fondata, con riferimento all'esercizio del diritto di azione contro la P. A., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 146 della

legge di registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) nella parte in cui non stabilisce che la notificazione in esso prevista, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, possa aver luogo anche ad istanza del contribuente (1).

(*Omissis*). — 3. - L'Avvocatura generale dello Stato assume che la disposizione impugnata non avrebbe altro significato che di limitare la facoltà delle parti, sia pubblica che privata, di adire il giudice ordinario, nel caso in cui, a seguito della pubblicazione della decisione della Commissione tributaria (pubblicazione che, ai sensi dell'art. 34 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, si ha per avvenuta con la comunicazione all'ufficio finanziario che ha partecipato alla contestazione dell'accertamento del tributo), l'ufficio finanziario medesimo abbia proceduto alla notificazione al contribuente della decisione predetta.

E ciò in quanto, dalla data della notificazione decorre il termine semestrale di decadenza dell'esercizio della impugnativa dell'accertamento tributario, nei casi di grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero di mancanza ed insufficienza della determinazione del valore (art. 29, r.d. 7 agosto 1936, n. 1639). Ma non vi sarebbe pregiudizio per il contribuente quando, a seguito della decisione della Commissione fosse, come nella fattispecie in esame, risultata soccombente l'Amministrazione, perciò unica interessata alla notificazione.

L'Avvocatura ammette che il ritardo nel compimento di questo atto possa in qualche modo incidere sulla aspettativa del privato per la definizione della controversia. Ma osserva che la norma in questione, in quanto attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di procedere alla notifica nel tempo che ritiene conveniente ai fini pubblici, non sarebbe incompatibile con l'art. 113 Cost., il quale non vieterebbe che la tutela giurisdizionale nei confronti dell'Amministrazione pubblica sia assoggettata a modalità ed oneri preordinati all'interesse generale.

Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della pubblica Amministrazione è ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama, sul riflesso evidente del principio dell'articolo 24, primo comma, l'inviolabilità del diritto a questa tutela. E, mentre non vieta che la legge ordinaria possa regolare diversamente l'esercizio del diritto alla protezione giurisdizionale, non esige che

(1) La questione era stata sollevata con ordinanze 13 febbraio 1970 del Tribunale di Torino (*Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1970, n. 222) e 1° dicembre 1971 della Corte di Appello di Caltanissetta (*Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1972, n. 158).

Essa è ora superata dall'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, recante la revisione del contenzioso tributario.

questa inerisca, con immediatezza, al sorgere del diritto. Ma la determinazione concreta di modalità ed oneri cui accenna l'Avvocatura non deve, però, neppur rendere la domanda di giustizia difficile o impossibile (come questa Corte ha affermato con la sentenza n. 47 del 4 giugno 1964), ostacolandone la proponibilità fino al punto di pregiudicare o addirittura vanificare il diritto del quale si richiede protezione. E questa evenienza non è estranea alla disciplina dettata dall'art. 146 legge di registro, giacchè consente che l'Amministrazione finanziaria discrezionalmente e senza limite di tempo (salvo quello stabilito per il maturare della prescrizione) possa procrastinare la definitività dell'accertamento del tributo di registro, impedendo quella esplicazione della tutela giurisdizionale che è garantita dalla Costituzione. E ciò in quanto solo alla pubblica Amministrazione, con esclusione di ogni iniziativa del contribuente, con la notificazione della decisione della Commissione tributaria, è dato disporre della decorrenza e in sostanza dell'efficacia del termine semestrale di decadenza dall'impugnativa della decisione.

Non può omettersi di considerare, in ispecie, alla luce della garanzia disposta dall'art. 113 Cost., il pregiudizio che allo stesso contribuente potrebbe derivare in ordine alle prove di cui egli intenda avvalersi davanti al giudice ordinario, al fine di contrastare le pretese dell'Amministrazione finanziaria; prove, di cui il decorso del tempo valga a sminuire o eliminare l'efficacia o la pratica deducibilità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 29 dicembre 1972, n. 200 - Pres. Chiarelli - Rel. Verzi - Marino (n.c.) e Amministrazione delle Finanze dello Stato (Sost. avv. gen. dello Stato Coronas).

Imposta di registro - Imposta sulle sentenze - Riforma della sentenza - Irripetibilità dell'imposta - Illegittimità costituzionale.
(Cost., artt. 3, 53; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12, 14).

Sono costituzionalmente illegittime, in relazione ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva, gli artt. 12 e 14 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 nella parte in cui non prevedono, ai fini della restituzione dell'imposta proporzionale, l'ipotesi che sia stata riformata la sentenza con la quale si attua il trasferimento di un diritto (1).

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza 1° luglio 1971 della Corte di Appello di Messina (*Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1971, n. 273).

Essa ha perduto di attualità, a decorrere dal 1° gennaio 1973, a fronte del nuovo testo dell'imposta di registro (art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972,

(*Omissis*). — 3. - La questione è fondata.

L'Avvocatura generale dello Stato premette che l'imposta, quale imposta di atto, è applicabile indipendentemente dal verificarsi o meno dei suoi effetti, e che le sentenze per le quali — per il loro contenuto obbiettivo — deve essere corrisposto tale tributo al momento della registrazione, non possono sottrarsi alla disciplina degli artt. 12 e 14 della legge sul registro, che fa divieto di restituzione delle tasse pagate, anche nel caso che esse siano annullate in sede di gravame. Ed osserva che la questione deve ritenersi infondata perchè, quando nello stesso procedimento vengono pronunziate più sentenze, il carico complessivo di imposta rappresenta la somma di tributi relativi ad atti diversi, susseguitisi nel tempo e determinati talvolta anche dal comportamento degli interessati. Conseguentemente, l'art. 53 non potrebbe dirsi violato in quanto la capacità contributiva, come idoneità del contribuente a corrispondere la prestazione imposta, deve porsi in relazione non già con la concreta capacità di ciascun contribuente, ma col presupposto al quale la prestazione stessa è collegata e con gli elementi essenziali della obbligazione.

4. - La Corte non può condividere siffatte argomentazioni.

È esatto che le sentenze pronunciate nei vari gradi di uno stesso processo costituiscono altrettanti atti fra loro distinti; ma, ai fini della imposizione tributaria, è rilevante soltanto quell'unico trasferimento, che, nel susseguirsi delle suddette decisioni, risulti effettuato dalla sentenza passata in giudicato. Per l'imposta di atto, dovuta per la sentenza traslativa, la proporzionale, benchè pagata nel momento della registrazione della sentenza, ha carattere autonomo ed indipendente in quanto colpisce soltanto il trasferimento. Pertanto, all'atto della registrazione della sentenza, alla tassa fissa giudiziale si aggiunge quella proporzionale, se ed in quanto sussista il detto trasferimento. Dimostrata la netta distinzione fra i due tributi, appare chiaro che il primo deve essere corrisposto tante volte quante sono le sentenze emesse nelle varie fasi del giudizio, mentre la proporzionale è dovuta soltanto sull'unico trasferimento da tassare.

Sotto il profilo costituzionale non ha rilevanza il fatto che il tributo sia corrisposto all'atto della registrazione di una o più sentenze non ancora passate in giudicato. È rilevante — invece — agli effetti degli artt. 3 e 53 Cost., che le norme impugnate non consentono che la somma versata sia restituita — per intero o proporzionalmente — nel caso in cui dalla sentenza passata in cosa giudicata risulti

n. 634) che ammette il conguaglio o il rimborso dell'imposta corrisposta sulle sentenze, in base agli eventi successivi fino alla formazione della cosa giudicata.

che il trasferimento non esiste — in tutto od in parte — e quindi sia venuto a mancare, totalmente o parzialmente, l'oggetto della imposizione tributaria.

Ed invero, l'art. 12 della legge del registro dispone che le tasse regolarmente percepite non possono essere restituite in caso di riforma, risoluzione, rescissione od anche per effetto di condizione risolutiva, alla quale l'atto o il trasferimento si trovasse vincolato, nè per qualsiasi altro evento ulteriore fuorchè nei casi previsti dalla legge. E fra le eccezioni alla suindicata norma, tassativamente previste dall'art. 14, non è compresa la riforma in sede di gravame della sentenza di primo grado, in base alla quale è stato corrisposto il tributo.

Non si tratta di inconvenienti o disarmonie nella disciplina di un determinato tributo, che possono essere valutate in sede di politica legislativa, come ritiene l'Avvocatura dello Stato, ma di una violazione dei principi della capacità contributiva, che condiziona la misura massima del tributo nel senso che questo non può essere mai fissato ad un livello superiore alla capacità dimostrata dall'atto o dal fatto economico. Ed evidentemente il pagamento di un tributo indebito, che talvolta può superare, attraverso la ripetuta esazione, il valore del bene, oggetto del trasferimento e la impossibilità di rimborso di quanto indebitamente pagato, concretano una violazione del principio costituzionale, anche in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto la discrezionalità legislativa trova sempre un limite nella ragionevolezza delle statuizioni volte a giustificare la disparità di trattamento fra cittadini.

Rimane assorbita la questione in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1972, n. 3060 - Pres. Marletta - Rel. Cusani - P. M. Di Majo (parz. diff.) - Ministero dei LL.PP., Ministero dell'Interno e ANAS (avv. Stato Lancia), contro Chiti e Lenzini (avv. ti Gobbo, Lessona e Marese).

Competenza e giurisdizione - Poteri della P. A. in merito a funzioni di prevenzione e di polizia - Discrezionalità - Insussistenza di diritti soggettivi alla tutela - Difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria.

(c.p.c., artt. 37 e 41; c.c., art. 2043).

Responsabilità civile - Configurabilità di un obbligo della P. A. per evitare danni cagionati da cosa in custodia - Correlativo diritto soggettivo del danneggiato.

(c.c., art. 2051).

Il mancato esercizio da parte della Pubblica Amministrazione di poteri inerenti alle funzioni di prevenzione e di polizia va pur sempre considerato come esplicazione di una pubblica funzione discrezionale, in relazione alla quale l'astratto dovere di provvedere non si concreta in una obbligazione che vincoli l'Amministrazione stessa nei confronti degli altri soggetti onde non sussista un diritto soggettivo di questi ad essere tutelati (uti singuli, anzichè uti cives) dagli effetti dei fenomeni e calamità naturali (o di comportamenti illeciti dei consociati) mediante misure preventive, che la Pubblica Amministrazione ha solo un generico dovere di adottare: risulta da ciò chiaro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte nei confronti delle Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'interno in rapporto ad un tale generico dovere (1).

L'attività di vigilanza e di prevenzione di eventi dannosi costituisce il contenuto di un vero e proprio obbligo posto a carico di chi ha la

(1-2) Sul principio ineccepibile contenuto nella prima massima cfr. Cass., Sez. Un., 30 maggio 1966, n. 1417 in *Rass. Avv. Stato* 1966, I, 1379 ed *ivi* 1380 nota 1 nonché Cass. Sez. Un., 10 giugno 1968, n. 1769 in *Rass. Avv. Stato* 1968, I, 512 ed *ivi* 513 nota 1, entrambe richiamate nella sentenza, di cui si tratta.

disponibilità di una cosa ed a favore degli altri soggetti, la cui posizione soggettiva si configura correlativamente come diritto soggettivo e non già come mero interesse: di qui la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte nei confronti dell'ANAS in rapporto alla funzione di questa rispetto alla strada pubblica anche in quanto bene demaniale e non solo in quanto opera posta a disposizione dei cittadini per l'uso della viabilità (2).

(Omissis). — Premesso che il 24 febbraio 1968 una collina gravante su pubblica strada era franata distruggendo anzitutto il piano viabile e, poi, la loro proprietà immobiliare e mobiliare a questo sottostante, Chiti Gino ed altri citavano dinanzi al tribunale di Firenze il proprietario della collina, Gianni Giannino, il Ministero dell'Interno, il Ministero dei LL. PP., nonché l'ANAS per sentirli condannare al risarcimento dei danni.

Pronunciandosi sull'eccezione pregiudizialmente sollevata dalle amministrazioni convenute, il Tribunale, con sentenza non definitiva in data 17 maggio 1969, ha ritenuto la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria osservando: che l'indagine va effettuata in riferimento al modo di tutela offerto in astratto dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva delle parti, sulla scorta del contenuto sostanziale della domanda attrice con la combinata utilizzazione del *petitum* e della *causa petendi*; che nella fattispecie « non si deduce una mera omissione *sic et simpliciter* ma si afferma una inerzia delle Amministrazioni », le quali, malgrado « una palese situazione di imminente pericolo... non hanno adottato i provvedimenti che rientravano nei loro compiti istituzionali »; che « il cittadino non ha il diritto di esigere che la P. A. operi così come le norme di azione impongono alla stessa ma, se l'amministrazione medesima non opera, trascurando di ovviare ad una situazione di imminente pericolo pur rimediabile viola, nel caso in cui il pericolo diventi danno, la norma di cui all'art. 2043 c.c. e, più particolarmente in relazione alla fattispecie, la norma di relazione che impone l'obbligo di non sacrificare la proprietà altrui »; che alla P. A. non incombono « soltanto doveri pubblicitari »; ma anche, in virtù del citato art. 2043 c.c., « obbligo a contenuto negativo di non operare a danno dei beni primari assoluti » obbligo che può essere violato anche mediante una condotta omissiva.

Ricorrono per regolamento di giurisdizione le amministrazioni convenute. Resistono le controparti con controricorsi illustrati da memoria.

Sul principio di cui alla seconda massima va espressa ogni riserva in quanto attiene alla applicabilità della responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia con riferimento ad una strada pubblica (cfr. sull'argomento Cass. 18 marzo 1968, n. 882 in *Rass. Avv. Stato* 1968, I, 731 e in proposito *I giudizi di costituzionalità ed il contenzioso dello Stato negli anni 1965-1970*, vol. II, p. 257) sebbene le affermazioni fatte ai fini della giurisdizione non possono pregiudicare la soluzione di ogni altra questione attinente al merito della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le Amministrazioni ricorrenti deducono che « prima di affermare la colposità di un comportamento omissivo è necessario esaminarlo in sede causale e che la mera inerzia può essere assunta come causa di un evento soltanto nel concorso della violazione di un obbligo giuridico di impedire l'evento medesimo. Rilevano, poi: a) che l'art. 2043 c.c. non implica un generale ed incondizionato dovere di intervenire a protezione dei diritti assoluti dei terzi, ma impone solo di improntare a cautela le eventuali azioni; b) che non esisteva altra norma che facesse obbligo nella specie alla P. A. di impedire la frana, posto che, nè rispetto al potere di ordinanza del Sindaco (che è di limitazione della posizione soggettiva dei privati), nè rispetto ai poteri di polizia sono ipotizzabili diritti soggettivi.

Il ricorso, nelle sue linee essenziali, è fondato.

La sentenza del Tribunale è basata su di una nozione erronea — o, quanto meno, confusa — dell'omissione e su di una contraddittoria determinazione sia del contenuto dell'obbligo imposto ai consociati dall'articolo 2043 c.c., sia della natura del rapporto tra la P. A. ed i privati in ordine alla funzione di prevenzione di cui la prima è investita. E tali vizi risultano determinanti rispetto alla soluzione adottata in ordine alla giurisdizione.

È anzitutto incongrua la contrapposizione tra « mera omissione » da un lato ed « inerzia » dall'altro. E non è affatto chiaro quale sia la nozione di condotta omissiva che si è inteso accogliere quando si è affermato che « l'obbligo di non operare » ben può essere violato con detto contegno.

Sul primo punto deve rilevarsi che — se, come è noto, l'omissione non implica necessariamente un *non facere* ma può consistere anche in un *non facere quod debetur* onde può essere sia un contegno di inazione sia un comportamento attivo non corrispondente tuttavia all'attività dovuta (*aliud agere*) — il rapporto tra inerzia ed omissione è di *species a genus* e non già di contrapposizione. E — quel che è più — era proprio perchè alle convenute veniva ascritta una inazione piuttosto che un *aliud agere* che il problema circa l'esistenza, la fonte e la natura dell'obbligo, avente come contenuto il comportamento contrario a quello posto in essere, assumeva preminente rilevanza con gli inevitabili riflessi sulla competenza giurisdizionale. Ed invero — mentre nella omissione concernente singole modalità dello svolgimento di una attività, il nesso causale rispetto ad un evento derivato dalle modificazioni del mondo esterno prodotte da questo è fuori discussione, in quanto trova base sul piano naturalistico, onde l'indagine è limitata al controllo dell'osservanza delle cautele necessarie (siano esse generiche, cioè suggerite dalla comune esperienza, ovvero tipizzate, cioè normativamente

specificate) — nell'ipotesi di totale astensione da una qualsiasi attività è lo stesso rapporto di causalità che nel nostro ordinamento (art. 40 c.p.c.) è condizionato all'esistenza di un « obbligo » avente come contenuto l'attività necessaria ad impedire l'evento lamentato, sì che il giudice è, in definitiva, chiamato a tutelare la posizione soggettiva del danneggiato in ordine alla prestazione di detta attività e non soltanto ad accertare un generico connotato di doverosità sociale dell'azione protettiva.

Quanto alla nozione di condotta omissiva, è chiaro che — se, come si è visto, questa può consistere anche in una azione difforme dal comportamento attivo costituente il contenuto di un obbligo (*aliud agere*) — quando si risolve in vera e propria inazione non può certo costituire violazione di un « obbligo », a contenuto negativo, di non operare come, invece, ha ritenuto il Tribunale con riferimento al principio del *neminem laedere* sancito dall'art. 2043 c.c., posto che la prestazione dovuta dal soggetto passivo di un obbligo di *non facere* consiste proprio in un contegno negativo, il quale perciò costituisce adempimento giammai violazione di obblighi di tale genere.

Totalmente irrazionale, infine, è l'affermazione dell'obbligo della P. A. di « ovviare a situazioni di imminente pericolo pur rimediabile » basata sulla constatazione che « il cittadino non ha diritto di esigere che la P. A. operi così come le norme di azione impongono alla stessa ».

A questo proposito, comunque, è sufficiente richiamarsi al fermo orientamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema (ad es. 1417/66 e 1769/68) nel senso che il mancato esercizio da parte della P. A. dei poteri inerenti alle funzioni di prevenzione e di polizia va pur sempre considerato come esplicazione di una pubblica funzione discrezionale, in relazione alla quale l'astratto dovere di provvedere non si concreta in una obbligazione che vincoli l'Amministrazione nei confronti del privato, sì che non sussiste un diritto soggettivo di questo ad essere tutelato (*uti singulus* anziché *uti civis*) dagli effetti dei fenomeni e calamità naturali (o di comportamenti illeciti dei consociati) mediante misure preventive, che la P. A. ha invece solo un dovere generico di adottare.

Risulta con ciò chiaro il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in ordine alle domande proposte nei confronti delle Amministrazioni dei LL.PP. e dell'Interno cui nella specie incombeva quel generico dovere, giacché si è reso evidente che la reale posizione soggettiva dall'ordinamento assegnata agli attori in relazione all'interesse all'intervento protettivo di dette Amministrazioni, fatto valere in sostanza nel presente giudizio, non è configurabile come diritto soggettivo ma è stata erroneamente prospettata come tale e non è, quindi, suscettibile di tutela dinanzi all'Autorità giudiziaria Ordinaria.

Diversa è la situazione per ciò che concerne la domanda proposta contro l'A.N.A.S. Invero alla strada pubblica gli attori hanno fatto rife-

rimento anche nel suo aspetto di bene demaniale e non solo in quello di opera pubblica posta a disposizione dei cittadini per l'uso della viabilità. E deducono pure che i loro beni sono stati distrutti da immissioni franose che comprendevano non soltanto il terriccio staccatosi dalla sovrastante collina ma anche il materiale che costituiva il piano viabile, che era rimasto distrutto per primo ed era rovinato sul sottostante fondo assieme alla frana superiore.

Sotto questo profilo alla P. A. si addebita la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ed entro questi limiti la giurisdizione del giudice ordinario va riconosciuta, posto che l'attività di vigilanza e di prevenzione di eventi dannosi costituisce il contenuto di un vero e proprio obbligo che la norma citata pone a carico di chi ha la disponibilità di una cosa ed a favore dei consociati e che, correlativamente, la posizione soggettiva di questi ultimi si configura come diritto soggettivo e non già come mero interesse.

I resistenti deducono in contrario essenzialmente:

1) dato il limite che l'art. 2043 c.c. pone alla libertà, non può riconoscersi alla P. A. la facoltà di non adottare le « cautele idonee ad evitare danni ai privati »;

2) che, ad ogni modo « trattandosi di esaminare la sussistenza o meno di una fattispecie di illecito civile della P. A. » e di stabilire se si verificano in concreto le condizioni per la tutela invocata, gli argomenti addotti nel ricorso potrebbero condurre a declaratoria di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni in causa ovvero addirittura alla loro assoluzione nel merito, e non già di diniego della giurisdizione del Giudice ordinario.

In proposito conviene osservare quanto segue:

è fuori discussione che, come queste S. U. hanno ripetutamente statuito (cfr. ad es. 2039/66): a) anche la P. A. nell'agire è incondizionatamente soggetta al precetto del *neminem laedere*, che costituisce l'inalicabile limite della discrezionalità ad essa attribuita e la cui inosservanza non potrebbe perciò trovare giammai esimente nelle esigenze dell'interesse pubblico; b) spetta al Giudice ordinario la competenza giurisdizionale in ordine alle domande di risarcimento di danni causati dalla P. A. con attività svolte in violazione di regole di circospezione e cautela suggerite dalla comune esperienza normativamente prescritta a tutela preventiva dei diritti di cui viene lamentata la lesione.

Per altro; nella specie il problema attinente alla giurisdizione si pone in termini diversi, giacché alla P. A. non si imputa di avere compiuto azioni dannose, di avere cioè operato modificazioni del mondo esterno comportanti lesioni di diritti fondamentali dei consociati. Al contrario alle amministrazioni convenute si imputa una mera inazione, in quanto ad esse viene addebitato di essersi astenute dal produrre nel mondo esterno le modificazioni idonee ad impedire che un fenomeno

naturale assumesse sviluppi dannosi per gli attori. Si verte dunque in ipotesi di causalità giuridica od indiretta, la quale — come già si è detto — postula l'inadempimento di un obbligo giuridico di agire a difesa degli altrui beni, obbligo che non va confuso con quello imposto dalla citata norma primaria del *neminem laedere*. Questa — invero, come la Corte Suprema ha già posto in risalto nella sentenza n. 1957/68 — impone soltanto il dovere di improntare le proprie azioni alle regole di circospezione intese ad evitare che esse abbiano risultato pregiudizievoli per i terzi, ma non anche quello di adoperarsi attivamente per proteggere i diritti altrui e per interrompere all'uopo serie causali originate e sviluppantisi al di fuori della propria sfera. Nella citata sentenza si è altresì osservato che non è, quindi, a quel precetto che può farsi riferimento per l'individuazione di un obbligo di intervento la cui inosservanza possa integrare la nozione normativa di causa di un evento lesivo e che, al contrario, si deve caso per caso accertare l'esistenza di un vincolo giuridico — derivante o direttamente dalla legge o da uno specifico rapporto — intercorrente tra il titolare dell'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione per non averla impedita.

La posizione soggettiva di chi prentende il risarcimento di danni per una omissione è, dunque, più complessa di quella di colui che basa la domanda sulla violazione del principio del *neminem laedere* mediante attività antidoverosa. In essa, infatti, assume pregnante rilievo — specie ai fini della individuazione del giudice cui è attribuita la competenza giurisdizionale — la reale posizione soggettiva che all'attore deriva dalla tutela che l'ordinamento concede al suo interesse a che altri si adoperi per impedire eventi per lui pregiudizievoli.

Pertanto, — se è vero che la qualificazione della posizione soggettiva del danneggiato nei confronti del preteso autore del danno vale, in ipotesi di causalità giuridica e non già materiale, a stabilire l'esistenza del nesso di causalità — ciò non toglie che, quando convenuta sia la P. A., essa incide ancor prima sull'indagine preliminare volta a verificare se si tratta oppur no di posizione suscettibile di tutela dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

A quest'ultimo proposito i resistenti hanno osservato che essi non lamentano la mancata adozione « di misure di ordine generale per la prevenzione di frane, perchè è ovvio che di fronte all'astratto e generico dovere della P. A. i cittadini non sono portatori altrochè di un interesse semplice » bensì di quelle specifiche e concrete cautele che erano rese necessarie dal preavvertimento e perciò dalla prevedibilità concreta di quella frana ». Ed aggiungono: a) che — incumbendo al Sindaco ex art. 153 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, l'obbligo di fare i provvedimenti contengibili ed urgenti in materia di sicurezza pubblica — è da imputarsi a colpa del sindaco del Comune in questione (nella sua qualità di ufficiale di governo), « l'aver omesso sia l'adozione che l'esecuzione di

ufficio dell'ordine ai proprietari del terreno di eseguire immediatamente i necessari lavori di contenimento della collina » omissione che si era risolta « nella mancata prevenzione di un grave ed imminente pericolo alla sicurezza pubblica »; b) che analoghe considerazioni valgono per l'Amministrazione dei LL.PP. alla quale — avendo essa una precisa competenza in ordine alla sistemazione di quei terreni — « si potrà addebitare di aver omesso l'attuazione dei compiti ad essa demandati dalla legge ».

Ma si è già rilevato che la posizione del privato in ordine all'esplicazione dei compiti attribuiti alla P. A. e, in particolare, all'astratto dovere di questa di prevenire calamità, è di interesse e non già di diritto perfetto. Si può aggiungere che il maggior grado di prevedibilità di uno specifico evento dannoso — dovuto oppure no ad un « preavvertimento » o ad una istanza di chi si ritenga esposto a pericolo — può valere a differenziare la posizione di questo soggetto rispetto all'interesse collettivo facente capo alla generalità, e, quindi, a qualificarla come interesse legittimo anziché come interesse semplice ma non a trasformare in diretta ed immediata quella protezione che l'ordinamento accorda in via soltanto occasionale e riflessa.

Si rivela perciò arbitrario l'assunto dei resistenti, secondo cui sarebbe da configurarsi come diritto soggettivo la posizione di coloro che si trovano ad essere più direttamente minacciati da una determinata calamità.

Deve dichiararsi pertanto la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nei soli confronti dell'A.N.A.S. e dichiarare, per converso, il difetto di giurisdizione nei confronti delle altre Amministrazioni ricorrenti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1972, n. 3062 - Pres. Pece
Rel. Mirabelli - P. M. Secco (diff.) - Ente Musicale Catanese (avv. Falzea) contro Assessorato regionale turismo della Regione Siciliana (avv. Stato Terranova) e Comune di Catania (avv. Amaduri, Ferri e Silvestri).

Competenza e giurisdizione - Concessioni amministrative e contratti di diritto privato - Distinzione - Effetti sulla giurisdizione.

(c.p.c., art. 37; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4).

Il rapporto, che si pone in essere tra la Pubblica Amministrazione ed il privato per la utilizzazione di un bene patrimoniale indisponibile a fini compatibili con la sua destinazione, va ricondotto al regime della concessione specialmente quando il godimento di un bene non demaniale sia stato conferito per lo svolgimento di un'attività di pubblico interesse ossia per l'attuazione di un servizio a favore della collettività, ma, pure

se si controverte sulla legittimità degli atti che abbiano posto termine a un rapporto di concessione, in riferimento alla lesione di posizioni soggettive sorte in capo al privato con la costituzione del rapporto stesso, viene parzialmente portata in giudizio una questione che rientra nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto da ogni concessione sorgono a favore del privato concessionario posizioni che trovano tutela piena entro i limiti imposti dal pubblico interesse (1).

(Omissis). — In primo luogo va esaminata la questione di giurisdizione, specificamente sollevata con il terzo motivo del ricorso incidentale, proposto dal Comune di Catania, ed implicitamente posta a fondamento anche del primo motivo del ricorso principale; proposto dall'Ente Musicale Catanese.

La sentenza impugnata ha ritenuto che il rapporto instauratosi tra il Comune e l'Ente per la gestione del Teatro Massimo Bellini è da qualificarsi rapporto di concessione; sulla base di tale qualificazione la stessa sentenza, da un canto, ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle pretese dell'Ente, rilevando che questo, nel contestare tale qualificazione e nel sostenere che si sia trattato di un rapporto di diritto privato, ha posto a fondamento delle pretese portate in giudizio la lesione di un proprio diritto soggettivo; ma, dall'altro, ha respinto le pretese medesime in quanto, avendo giudicati legittimi gli atti dell'amministrazione comunale, con cui questa ha posto fine al rapporto e si è assunta la gestione diretta del Teatro, ha negato che sussistesse, in concreto, una lesione di diritti spettanti all'Ente.

Queste statuizioni sono censurate da entrambi i ricorrenti. L'Ente, infatti, insistendo nel contestare che il rapporto rientri nell'ambito del diritto pubblico, approva la sentenza impugnata nel punto in cui questa ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ma la critica nel punto in cui ha negato che vi sia lesione di diritti dell'Ente; il Comune, per contro, mentre concorda nell'attribuire al rapporto la natura di concessione amministrativa, sostiene che, peraltro, la Corte di merito sia caduta in errore nell'affermare la propria giurisdizione, giacché, a suo avviso, venendo in contestazione la legittimità degli atti compiuti da una Pubblica Amministrazione nell'ambito di un rapporto di diritto pubblico, unico giudice della controversia dovrebbe essere ritenuto il giudice amministrativo.

(1) Per i precedenti, ricordati pure nella sentenza di cui si tratta, in quanto riguarda la prima parte della massima cfr. Cass. Sez. Un., 25 maggio 1968, n. 1604 in *Foro it.* 1968, I, 1773 e in *Giust. civ.* 1968, I, 1402 nonché Cass. Sez. Un., 30 ottobre 1969, n. 3587, *ined.*, in quanto riguarda l'ultima parte della massima cfr. Cass. Sez. Un., 24 luglio 1968, n. 2721 in questa *Rassegna* 1968, I, 559 ed *ivi* nota 1 nonché Cass., Sez. Un., 15 ottobre 1968, n. 3292 in questa *Rassegna* 1968, I, 725 ed *ivi* nota 1.

Le censure, però, sono entrambe infondate.

Le ragioni in base alle quali l'Ente contesta che nel rapporto istitutivo tra esso e il Comune possa essere ravvisato un rapporto di concessione concernono sia la forma e l'oggetto dell'atto con cui il rapporto ha avuto inizio, sia la determinazione della durata del rapporto, sia il regolamento del rapporto medesimo.

Risulta, invero, che il rapporto è sorto, non con la formazione di un atto di concessione, nelle forme usuali, ma attraverso un complesso di atti dell'amministrazione comunale, e cioè con una deliberazione del Comune di partecipare alla costituzione dell'Ente Musicale Catanese e con l'effettiva partecipazione di rappresentanti del Comune all'atto costitutivo dell'Ente, nel quale si trova statuito il conferimento del godimento del Teatro, da parte del Comune all'Ente, con l'impegno del Comune stesso a versare un contributo annuo per la gestione.

Si sostiene dall'Ente ricorrente che in tali attività non è ravvisabile un atto di concessione e che, invece, il Comune, così operando, null'altro ha posto in essere che un atto di adesione ad una associazione privata, non avente personalità giuridica, con conferimento del godimento di un proprio bene a titolo di partecipazione alla formazione del patrimonio dell'associazione stessa ossia un'attività di mero diritto privato.

Ma tale deduzione non può essere accolta.

La sentenza impugnata ha precisato, perverso, che la tesi avanzata dal Comune, secondo cui il Teatro Massimo Bellini avrebbe natura di bene demaniale, e come tale non potrebbe essere dato in godimento se non a mezzo di atti di concessione, non è risultata sorretta da prova adeguata ed ha conseguentemente ritenuto che, trattandosi di bene di proprietà del Comune, avente una specifica destinazione a scopi di pubblico interesse, il bene sia da includere nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili; e tale statuizione, sorretta da una motivazione logica e giuridica che questa Corte fa propria, è giustificata dalle risultanze di causa che, trattandosi di questione di giurisdizione, questa Corte medesima può valutare direttamente.

Questa Corte ha, però, già altra volta statuito che il rapporto che si pone in essere tra la Pubblica Amministrazione ed il privato per l'utilizzazione di un bene patrimoniale indisponibile per fini compatibili con la sua destinazione va ricondotto al regime della concessione (Cass. 27 maggio 1968, n. 1604; 30 ottobre 1969, n. 3587).

Ma quand'anche si ammetta che, in ipotesi particolari, il godimento di un bene non demaniale possa essere conferito a mezzo di contratti di diritto privato, e non attraverso atti di concessione, tale, non può essere il caso in cui il conferimento abbia come fine lo svolgimento di una attività di pubblico interesse, che tale sia obiettivamente e come tale sia assunta dall'amministrazione medesima la quale ad essa destini specifici

stanziamenti, curandone particolarmente lo svolgimento; in questa ipotesi, infatti, il conferimento deve ritenersi compiuto, non al mero fine di attribuzione di godimento dietro corrispettivo, ma per l'attuazione di un pubblico servizio, in senso proprio, il rapporto che sorge in questo caso non può essere considerato altrimenti che come rapporto di concessione, giacchè il godimento del bene patrimoniale si pone come elemento per l'attuazione di un servizio a favore della collettività.

A questo riguardo la sentenza impugnata, con dettagliata argomentazione, sostanzialmente neppure contestata dall'Ente ricorrente, ha dato atto che, appunto, il Comune ha adottato la deliberazione di partecipazione all'Ente, di attribuzione del godimento del Teatro e di contribuzione alle spese di gestione, come mezzo al fine di rendere possibile l'attuazione di rappresentazioni liriche da offrire alla cittadinanza, quale contributo al generale incremento culturale.

L'esame degli atti che, ripetesi, queste Sezioni Unite possono compiere direttamente, giustifica la valutazione fatta, sul punto, dalla Corte di Appello di guisa che resta confermato che il contenuto del rapporto è consistito, appunto, nella concessione di godimento di un bene pubblico per lo svolgimento di un pubblico servizio.

L'Ente ricorrente sostiene, peraltro, che alla configurazione del rapporto come concessione amministrativa osti la circostanza che nessun termine di scadenza appariva fissato per il rapporto medesimo.

Contro tale asserzione, però, va rilevato come già fatto, del resto, nella stessa sentenza impugnata, che il termine della concessione del godimento risulta determinato in modo specifico nell'atto costitutivo dell'Ente, con il quale il conferimento viene effettuato, giacchè il godimento era conferito per la durata dell'Ente, che si andava a costituire; poichè questa data a seguito della delibera assembleare di proroga della durata dell'Ente risultò fissata al 30 giugno 1965, logicamente è a dedursene che tale data si poneva anche come termine ultimo di scadenza della concessione.

Al riguardo, l'Ente ricorrente fa rilevare che la durata di esso Ente venne successivamente prorogata, che l'Ente esiste tuttora e che il Comune ha posto in essere gli atti diretti a far cessare concretamente il rapporto, con la reimmissione nella detenzione del bene conferito, in tempo notevolmente posteriore alla data suindicata del 30 giugno 1965: da ciò l'Ente ricorrente vorrebbe dedurne che, in effetti, nessun termine era stato fissato per la durata del godimento, sì che nell'atto di conferimento sarebbe mancante un elemento essenziale per la configurabilità di un atto di concessione.

I rilievi suesposti non possono essere condivisi. Si è già detto perchè doveva intendersi fissato per la concessione un termine finale che scadeva il 30 giugno 1965; può aggiungersi che la persistenza dell'Ente successivamente a tale data, se ha riflessi giuridici di altra natura, non può,

però avere determinata la proroga della concessione dell'uso dei beni di cui è discussione.

Infatti, mentre la durata della concessione era stata collegata alla durata dell'Ente secondo le norme dello Statuto, manca come è giustamente sottolineato dalla Corte d'Appello una delibera assembleare (e, comunque, una delibera antecedente al 30 giugno 1965) che, a termini dell'art. 3 del predetto Statuto, abbia prorogata la prevista durata dell'Ente stesso, sì da potere importare, per *relationem*, anche lo spostamento del termine di scadenza della concessione. Inoltre, il fatto che il Comune solamente a novembre 1965 e cioè dopo 5 mesi dalla scadenza della concessione decise di richiedere la disponibilità dei beni oggetto della concessione stessa importa solamente un ritardo, da parte del Comune, nella realizzazione dei diritti ad esso Comune rivendenti dalla verificatasi scadenza della concessione.

Tale ritardo, però, non poteva importare una proroga della concessione. Infatti, e giusta i principi sulla proroga degli atti amministrativi, una eventuale proroga della concessione, per essere tempestiva, avrebbe dovuto intervenire prima della scadenza del termine finale della concessione e cioè come si è già detto prima del 30 giugno 1965.

L'Ente ricorrente sostiene inoltre che caratteristica del rapporto di concessione sia la predeterminazione delle modalità di comportamento del concessionario e delle sanzioni per la inosservanza dei doveri gravanti a suo carico, ed anche sotto questo aspetto contesta che nel caso in esame possa essere ravvisato un rapporto di concessione, appunto perchè nè nella deliberazione del Comune nè nell'atto costitutivo dell'Ente nè nel conferimento del godimento risultano contenute statuizioni al riguardo.

Neppure questa deduzione può essere, però, ritenuta accettabile.

Il contenuto delle facoltà attribuite al concessionario e dei doveri di questo è da ritenere sufficientemente determinato quando sia fissata, con adeguata precisione ed in modo specifico, l'attività che il concessionario è chiamato a compiere: e nel caso in esame è incontestata la sussistenza di tale determinazione, avendo l'attribuzione del godimento lo scopo specifico della gestione del Teatro per lo svolgimento di spettacoli lirici di adeguato livello. Le sanzioni, se non particolarmente previste, sono quelle proprie della inosservanza dei doveri imposti al privato gestore di pubblico servizio ed il controllo per l'accertamento dell'osservanza di tali doveri deve ritenersi adeguatamente assicurato dalla partecipazione di rappresentanti dell'Ente concedente negli organi dell'Ente concessionario.

Tutte le ragioni sulle quali l'Ente ricorrente ha fondato la contestazione della qualificazione di rapporto di concessione amministrativa, che la sentenza impugnata ha attribuito al rapporto in contestazione, devono, dunque, essere ritenute prive di fondamento, sì che la pronuncia su tale punto deve essere confermata.

La qualificazione del rapporto controverso quale rapporto di concessione amministrativa non sottrae, però, la lite alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, come sostiene il Comune, ricorrente incidentale.

In applicazione del principio c. d. del *petitum* sostanziale, ormai incontestato in dottrina e giurisprudenza (da ultimo, Cass. 24 giugno 1969, n. 2266), quando si controverte se trattasi di rapporto di concessione o di rapporto di diritto privato, viene in discussione la sussistenza, o meno, di posizioni di diritto soggettivo, ossia materia che rientra senza altro nell'ambito di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; ma anche quando si controverte sulla legittimità degli atti che abbiano posto termine ad un rapporto di concessione, in riferimento alla lesione di posizioni soggettive sorte in capo al privato con la costituzione del rapporto stesso, viene parimenti portata in giudizio una questione di diritto soggettivo, giacchè da ogni concessione sorgono a favore del privato concessionario posizioni che trovano tutela piena, entro i limiti imposti dal pubblico interesse (Cass. 29 luglio 1968, n. 2721; 15 ottobre 1968, n. 3292).

La pretesa esercitata dall'Ente ricorrente, quindi, vuoi che la si qualifichi come pretesa fondata sull'affermazione della lesione di un diritto nascente da un rapporto di mero diritto privato, sia che la si consideri come pretesa di riparazione delle pregiudizievoli conseguenze di un illegittimo comportamento della pubblica amministrazione nello svolgimento di un rapporto di concessione, concerne comunque posizioni di diritto soggettivo e rientra, pertanto, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La circostanza che la pretesa sia dichiarata, poi, infondata, per insussistenza, in concreto, della lesione lamentata non ha, ovviamente, alcuna influenza sulla determinazione della competenza giurisdizionale.

L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Catania con il terzo motivo del ricorso incidentale, deve essere, pertanto, respinta, così come vanno respinte le censure mosse con il primo motivo del ricorso principale dall'Ente Musicale Catanese alla qualificazione assegnata dalla sentenza impugnata al rapporto in contestazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 novembre 1972, n. 3348 - Pres. Gionfrida - Rel. Sposato - P. M. Trotta (conf.). - Amministrazione delle Finanze dello Stato (avv. Stato Carafa) contro Medde (avv. Caprifichi).

Competenza e giurisdizione - Concessioni - Giurisdizione dei Tribunali amministrativi regionali - Limiti di applicabilità.

(l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 5 e 38).

Contratti pubblici - Attività della P. A. relativa alla fase di esecuzione dei contratti - Competenza in materia.

(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 117).

Sono devoluti alla competenza dei Tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni e servizi pubblici salva la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e, quindi, sebbene non sia detto esplicitamente, a maggior ragione, per quelle concernenti obblighi risarcitori per inadempienze; d'altra parte, la norma in materia è tra quelle che hanno effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi regionali e per i relativi giudizi promossi anteriormente a quella data rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle leggi in vigore (1).

L'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione, posteriore a quella della stipulazione e della approvazione del contratto, relativa cioè alla fase di esecuzione di questo, è dalle norme in materia assoggettata ad una disciplina distinta da quella dettata per le fasi precedenti: più precisamente, per quanto in via generale si esclude la possibilità di aggiunte o variazioni ai contratti stipulati, tali aggiunte o variazioni nella eventualità che si rendano necessarie (non solo in rapporto ai contratti di fornitura trasporti o lavori, ma anche per tutti gli altri contratti) non possono mandarsi ad effetto se non quando siano autorizzati dall'Autorità competente ad approvare il contratto, ossia dal Ministro o dall'ufficiale all'uopo delegato (2).

(1-2) Sulla prima massima non si rinvencono precedenti ed è ovvio. La elaborazione giurisprudenziale chiarirà poi i molteplici aspetti delle varie questioni che volta per volta si porranno in argomento e che nella specie non evidenziavano particolari problemi.

Sulla seconda massima pure non pare che siano da farsi speciali osservazioni, salvo a chiarire che, nella specie, una nota della Direzione generale del Demanio (nota della quale si era sostenuta l'assoluta inidoneità a porre in essere un vincolo contrattuale, nuovo e diverso da quello precedente, valido nei confronti della Amministrazione finanziaria dello Stato), ritenuta competente a provvedere per l'esecuzione del contratto, avrebbe rappresentato molto meno di un'aggiunta o di una variazione al contratto, un semplice differimento del termine finale della concessione in armonia per le circostanze del caso con il principio della buona fede che deve ispirare l'interpretazione e l'esecuzione del contratto ex artt. 1366 e 1375 c.c.

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 7 luglio 1972, n. 2274 - Pres. Gionfrida - Est. Persico - P. M. Gentile (conf.) - Teocrito (avv. Teocrito) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carafa).

Procedimento civile - Legittimatio ad causam - Eredità giacente - Legittimazione del curatore - Successione dello Stato - Effetti.
(c. c. artt. 529, 586; c.p.c. art. 100).

Amministrazione dello Stato e degli Enti Pubblici - Legittimatio ad processum - Amministrazione competente - Individuazione - Onere limitato ai terzi.
(c.p.c. art. 75; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, mod. con l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1).

Procedimento civile - Ordinanze collegiali - Natura e funzioni - Responsabilità.
(c.p.c. artt. 177, 279).

L'esercizio delle ragioni ereditarie e la risposta alle istanze proposte contro l'eredità giacente, incombono al curatore fino al momento in cui non siano venuti meno gli scopi che attengono all'Ufficio del curatore; pertanto la efficacia retroattiva della devoluzione di diritto della eredità allo Stato, in mancanza di altri successibili, non incide sulla legittimatio ad causam medio tempore esercitata dal curatore (1).

La ripartizione delle competenze tra le varie Amministrazioni dello Stato, mentre impone ai terzi l'onere della precisa individuazione di quella da chiamare in giudizio, non ha rilevanza processuale ove sia

(1) Non constano precedenti in termini, ma la sentenza appare rigorosamente conforme ai principi in materia.

Le funzioni del curatore della eredità giacente, come si desume dalle varie disposizioni oltre che dalla stessa relazione al c.c., sono infatti improntate alla necessità di assicurare l'amministrazione e la gestione del patrimonio, nei casi in cui il chiamato per legge o per testamento, non intenda provvedere, onde i presupposti per farsi luogo alla nomina del curatore consistono nella non accettazione del chiamato e nel non essere costui nel possesso dei beni ereditari - cfr. Cass. 11 giugno 1940, n. 1906 in *Foro It.*, 1940, I, 252.

lo Stato che si faccia attore o proponga impugnazione, in quanto il riferimento agli organi dell'Amministrazione competente ha luogo, ad ogni effetto utile, con attività interna da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, che è l'unico organo cui spetta la rappresentanza e la difesa della P. A. in giudizio (2).

Le ordinanze collegiali, al pari di quelle pronunziate dal G. I., hanno carattere meramente strumentale in dipendenza della loro natura e funzione processuale, e pertanto non possono produrre effetti preclusivi per la decisione della causa e sono sempre revocabili, salvo le previste limitazioni, anche implicitamente con la successiva sentenza (3).

(Omissis). — Col quinto, ottavo e nono motivo dal ricorso, da esaminarsi con precedenza perchè di natura pregiudiziale e contestualmente per l'interferenza delle questioni si denuncia violazione degli art. 105 cpv. 329-99 e 306 c. p. c.

Sostanzialmente il ricorrente assume:

— che il curatore dell'eredità era privo della *legittimatio ad causam* la quale presuppone la titolarità del diritto posto a fondamento della domanda, in quanto il compendio ereditario era stato acquistato dallo Stato *ex tunc*;

— che la diserzione del medesimo dal procedimento di primo grado era stata esattamente configurata dal Tribunale come rinuncia alla domanda, non bisognevole di formali conclusioni a seguito dell'intervenuta acquisizione del compendio da parte dello Stato e spiegante effetti di rigetto nel merito;

— che l'Amministrazione del Demanio non era legittimata *ad processum*, nè poteva, quale parte adiuvatrice, ulteriormente coltivare la domanda rinunziata.

— che l'Amministrazione della Finanza non poteva surrogarsi in appello all'Amministrazione non legittimata, nè subentrare al posto del curatore nel processo ormai estinto per rinuncia, anche perchè carente d'interesse, non avendo alcun bene ereditario da rivendicare;

— che, essendosi formato, per acquiescenza, il giudicato sul capo di pronuncia relativo alla rinuncia alla domanda, era precluso al giudice di appello di diversamente valutare la condotta processuale delle parti; e non rimarrebbe per lo Stato che una azione distinta, volta a chiedere il pagamento della soprattassa.

(2) Giur. costante - cfr. Cass. 19 settembre 1970, n. 1594 in questa *Rassegna* 1970, I, 807 e giurisprudenza *ivi* richiamata.

(3) È pacifico che nel sistema del codice di rito alle ordinanze collegiali viene attribuito lo stesso carattere deliberativo e provvisorio delle ordinanze del giudice istruttore in quanto, come queste, mirano alla continuazione dell'istruzione, senza pregiudicare il merito della causa, sempre riservato alla fase decisoria - cfr. Cass. 15 giugno 1955, n. 1825.

Tutte le censure esposte risultano infondate.

Anzitutto è da chiarire che, se l'esercizio e la promozione delle ragioni ereditarie e la risposta alle istanze proposte contro la medesima (art. 539 c. c.) rientrano tra gli obblighi connessi all'ufficio di curatore dell'eredità giacente, essi devono persistere fino a quando vengano a cessarne gli estremi, conseguentemente, l'efficacia retroattiva dell'accettazione (costruita come onere integrativo della vocazione) o della devoluzione di diritto allo Stato ex art. 586 c. c. (che addirittura prescinde dall'accettazione) mediante la quale si tende ad evitare una vacanza nella titolarità del patrimonio ereditario, non può incidere sulla legittimazione *ad causam medio tempore* esercitata dal curatore, e solo dal momento in cui risultano realizzati gli scopi cui tale legittimazione sostitutiva tende, vengono a cessare di diritto e lo stato di giacenza dell'eredità e l'ufficio del curatore.

Nella specie, però tale momento, come la sentenza impugnata ha incensurabilmente accertato, si è verificato solo in appello (nonostante che già in primo grado si fosse formato il giudicato reiettivo della *petitio hereditatis* degli asserti chiamati) col trasferimento del patrimonio relitto allo Stato il quale, divenuto esclusivo titolare delle posizioni giuridiche sostanziali, ha sostituito nella medesima posizione processuale il curatore (nei cui confronti la pronuncia è da ritenersi, nella sua portata, estromissiva).

Con riguardo alla fase precedente — in cui al detto curatore (titolare di una legittimazione sostitutiva temporanea) si affiancò lo Stato (quale possibile parte sostituita e possibile titolare della legittimazione principale) — non si sarebbe potuto configurare una rinuncia alla domanda non collegata alla cessazione dello stato di giacenza che non integrasse nel contempo una violazione degli obblighi connessi all'ufficio di curatore, nè una diserzione successiva alla cessazione di quello stato riconducibile ad una rinuncia alla domanda in senso proprio (con effetto di reiezione nel merito), attesi gli effetti della cessazione *de jure* dall'ufficio (sia sulla titolarità del rapporto che sulla legittimazione sostanziale) i quali escludono che si pregiudichi la prosecuzione delle istanze nell'ambito del medesimo procedimento.

Ma una tale rinuncia non fu riscontrata in primo grado (salvo che con riguardo alle spese), tant'è che la pronuncia fu resa proprio in favore del curatore, ed il giudice di appello potette (fondatamente, epperò incensurabilmente: sent. 2285/60) riscontrarla aderente alla fattispecie processuale dell'assenza (derivata dalla prevista sollecita immissione in possesso da parte dello Stato (dopo il giudicato reiettivo della suddetta *petitio hereditatis*).

In ogni caso fuor di luogo è il riferimento a preclusioni che, per acquiescenza, avrebbero circoscritto il potere cognitivo del giudice di appello, al quale, viceversa, spetta di valutare la condotta processuale

della parte influente sull'ammissibilità del gravame e sui limiti della devoluzione. Quanto (poi all'asserita mancanza di *legittimatio ad processum* dell'amministrazione del Demanio in primo grado ed alle conseguenze che per la legittimazione all'impugnazione si pretende derivarne per l'amministrazione finanziaria, sarà sufficiente il richiamo alla regola la quale dalla rifrazione delle competenze tra le varie branche dell'unico soggetto giuridico che è lo Stato desume per i soli terzi un onere di precisa individuazione del ramo dell'Amministrazione statale da chiamare in giudizio, mentre ne dichiara l'irrilevanza processuale nel caso che lo Stato si faccia attore od impugnante, e ciò perchè la comunicazione agli organi dell'Amministrazione competente può essere compiuta, ad ogni effetto utile, con attività meramente interna (irrilevante ai fini della validità del rapporto processuale), dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, che è l'unico organo competente per la rappresentanza e la difesa della P. A. in giudizio (sent. 1594/70; 694/63).

Col quarto motivo del ricorso anche esso di carattere pregiudiziale, si denuncia violazione degli artt. 279, n. 2 e 177 in relazione al 360, nn. 3 e 5 cpv.

Il ricorrente lamenta che l'ordinanza collegiale dell'11 giugno 1965 (con la quale, tra altro, era stata data una certa interpretazione del contenuto della domanda in relazione alla tesi della Finanza) sia stata, in sentenza, revocata da un collegio composto da persone fisiche diverse e con una statuizione contraddittoria perchè non giustificata da fatti nuovi sopravvenuti.

La censura è infondata in entrambe le prospettazioni.

Anche se emesse dal collegio, le ordinanze conservano il loro carattere strumentale insito nella natura e funzione processuale, ancorchè involvano questioni attinenti al merito, sicchè, mentre non possono produrre effetti preclusivi od altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa, sono viceversa, sempre modificabili e revocabili, anche per implicito (salve le limitazioni di cui all'art. 177 c. p. c.) mediante la successiva sentenza, la quale rimane tipico e definitivo provvedimento decisorio.

Non è, perciò, configurabile un vizio di contraddittorietà tra questo ultimo provvedimento e la precedente ordinanza, il contrasto risolvendosi in un implicita revoca (sent. 581/71; 509 e 1302/70; 886-1 836 2754/69).

Che poi il potere di revoca debba intendersi attribuito alle stesse persone fisiche che deliberarono l'ordinanza soggetta a revoca, è asserzione errata per inesatta interpretazione della norma.

La locuzione « stesso collegio » usata dal comma 4 dell'art. 279 c. p. c. (estensibile, ex art. 359 c. p. c. al giudizio di appello, con le limitazioni di cui all'art. 357 ultimo comma c. p. c.) va riferita all'organo giurisdizionale cui spetta la deliberazione della decisione, all'economia della quale si correla, come momento logicamente pregiudiziale, il riesame del con-

tenuto ordinario dei provvedimenti dell'istruttore e propri non dichiarati espressamente non impugnabili nè revocabili (art. 177 in relaz. 357 c. p. c.); e la identificazione del collegio va fatta, a norma dell'art. 114 disp. att. c. p. c., con criteri che ne legano la compensazione ad ogni singola udienza.

Col primo e secondo motivo che per interdipendenza delle questioni giova esaminare congiuntamente, si denunzia violazione degli artt. 528-586-532 c. c. nonchè degli artt. 55 e 72 della legge sulle successioni, in relazione agli artt. 12-586 e 532 c. c.

Il ricorrente sostiene che, non essendovi alcun chiamato all'eredità, essa non era giacente bensì vacante, sicchè egli, impropriamente qualificato curatore, non era che un custode dei beni, devoluti fin dall'apertura della successione allo Stato, e non aveva veste per denunziare detta successione; donde l'assoluta inefficacia della tardiva denuncia e del successivo concordato fiscale.

Aggiunge, poi, che, non potendo farlo rientrare nel novero dei curatori ai quali si riferisce l'art. 55 della legge successoria (quelli, cioè, di eredi che non abbiano la libera disponibilità dei beni o che, pur chiamati, non abbiano accettato l'eredità), alla mancanza di un obbligo di denuncia si accompagnerebbe, correlativamente, la mancanza dell'obbligo di corrispondere la soprattassa per ritardata denuncia.

Nella memoria, infine, contestata la legittimità della dicotomia alla stregua del diritto positivo e precisato che è giacente solo l'eredità rispetto alla quale esista un chiamato che ancora non abbia accettato, esclude che la devoluzione *ex lege* allo Stato possa dar luogo ad una situazione di giacenza e ne desume che sul curatore, illegittimamente investito, non graverebbe alcun obbligo.

Anche tali censure non possono attendersi.

Effettivamente, con riguardo al diritto comune, la distinzione tra giacenza e vacanza dell'eredità (costruita sul piano dogmatico in base al carattere interinale e cautelare del primo stato dell'eredità rispetto al secondo, per la mancanza originaria in quest'ultimo di un successibile a titolo testamentario o legittimo quale diaframma tra il patrimonio ereditario relitto e lo Stato tenuto ad acquistarlo) deve ritenersi scevra di conseguenze pratiche; basti pensare alla possibilità di una vacanza apparente alla quale faccia seguito la scoperta di un erede legittimo o testamentario, e, viceversa, di una giacenza che si converta in vacanza per rinuncia alle vacanze testamentarie e legittime (sent. 1754/68).

Inoltre quella distinzione sembra anche claudicante sul piano ontologico, dovendo lo Stato considerarsi vero e proprio successore legittimo del *de cuius* e non acquirente a titolo originario dei beni relitti da questo ultimo (nonostante l'anomalia dell'acquisto *ipso jure*, contro il principio generale dettato dall'art. 459 c. c., il predicato di erede necessario, cui non è consentita la rinuncia; il particolare fondamento razionale, cor-

relato al dovere, d'interesse generale, di impedire che i beni relitti, *vacui possessionis*, siano oggetto di occupazione da parte di chi non vanti su di essi alcun diritto: sent. 1197/63), con la conseguenza, più sopra rilevata, che in entrambi i casi la decorrenza dal momento dell'apertura della successione (quale effetto dell'acquisto *ipso jure* in un caso e della retroattività dell'accettazione nell'altro) soccorre all'unico comune intento di evitare una vacanza nella titolarità del patrimonio ereditario, affidato interinalmente, con finalità cautelari ed eventualmente liquidatorie, al curatore (e della cura ed amministrazione di quel compendio si sostanzia il relativo ufficio, in questo come in ogni altro caso in cui l'asse relitto attenda l'identificazione del proprio titolare.

E proprio nella specie la definitiva certezza in ordine allo stato di vacanza dell'eredità e la materiale acquisizione del compendio ereditario da parte dello Stato si sono avute dopo lungo intervallo per ragioni connesse all'esposta vicenda della petizione di eredità.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1972, n. 2393 - Pres. Giannatasio - Est. Carnevale - P. M. Pedace (conf.) - Pollice (avv. Bagulo e Mattiello) c. Ministero dell'Industria e Commercio (avv. Stato Alibrandi) e Cinicola (avv. Iannarelli) - regolamento di competenza.

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Deposito scritture difensive - Termine ordinatorio.

(c.p.c. art. 47).

Procedimento civile - Impugnazioni - Acquiescenza anteriore alla pubblicazione della sentenza - Inammissibilità.

(c.p.c. art. 329).

Procedimento civile - Regolamento di competenza - Gravame per le spese - Inammissibilità.

(c.p.c. art. 42).

Procedimento civile - Obbligazioni e contratti - Cauzione per la ricerca di sostanze minerali - Contestazione giudiziale - Competenza territoriale - *Forum destinatae solutionis* - Domicilio del debitore.

(r.d. 29 luglio 1927, n. 1443, art. 10; c.c. art. 1182, comma 4°, c.p.c. art. 20).

Il termine di venti giorni previsto dall'art. 47 c. p. c., per il deposito nella cancelleria della Corte di Cassazione di eventuali scritture difensive delle parti cui è stata notificata l'istanza per il regolamento di compe-

tenza o comunicata l'ordinanza con cui ne sia stata fatta richiesta di Ufficio, ha natura ordinatoria e quindi, in mancanza di opposizione del ricorrente, tali scritti ancorchè depositati in ritardo possono essere esaminati (1).

L'acquiescenza espressa o tacita, quale atto od efficacia preclusiva del diritto dell'impugnazione, non può precedere la pubblicazione della sentenza (2).

Le censure estranee alla questione di competenza, come quelle concernenti il capo relativo alle spese giudiziali, non sono ammissibili in sede di regolamento di competenza e pertanto, senza influire sulla regolarità dell'istanza per quanto attiene alla questione di competenza, debbono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnativa (3).

Nelle controversie concernenti la determinazione della cauzione dovuta dal ricercatore al proprietario del fondo soggetto a ricerca di sostanze minerali (art. 10 r. d. 29 luglio 1927, n. 1443), le quali afferiscono ad una obbligazione relativa a somma di denaro da determinarsi giudizialmente, agli effetti della competenza territoriale concorre elettivamente ed alternativamente con il forum obligationis il forum destinatae solutionis, che si identifica con il domicilio del debitore ai sensi del 4° comma dell'art. 1184 c. c. (4).

(Omissis). — La circostanza che il resistente Cinicola abbia depositato in cancelleria la propria scrittura difensiva dopo la scadenza (22 aprile 1971) del termine di venti giorni dalla notificazione del ricorso (24 marzo 1971), stabilito dall'ultimo comma dell'art. 47 c. p. c., non ne impedisce l'esame, in mancanza di opposizione della ricorrente, giacchè, data la natura ordinatoria del detto termine la sua inosservanza non dà luogo ad inammissibilità rilevabile d'ufficio.

(1-4) Per quel che concerne la prima massima, è pacifica nella giurisprudenza la natura meramente ordinatoria del termine di venti giorni per il deposito di scritture difensive, previsto dall'art. 47 u.p. c.p.c., sicchè in difetto di opposizione devesi di esse tener conto, anche agli effetti delle spese (cfr. Cass. 4 marzo 1970, n. 520; 23 gennaio 1961, n. 103 ecc).

La seconda massima costituisce concreta applicazione del generale principio, per cui nel nostro ordinamento non è dato di rinunciare preventivamente ai mezzi di impugnazione che la legge ha disposto onde, in relazione alle singole impugnative, il potere di esercitarle sorge in modo autonomo soltanto al verificarsi di tutti i presupposti fissati dalla legge.

Cfr. Cass. 27 aprile 1953, n. 1125, per la quale l'acquiescenza si concreta in un atteggiamento della parte che ha come logico presupposto la situazione giuridica creata dalla sentenza.

In dottrina cfr. ANDRIOLI, *Commento* 1960, vol. II, p. 383; Minoli e Bergomi in *Enciclopedia del diritto* - voce Acquiescenza, p. 500.

La terza massima è conforme alla giurisprudenza - cfr. Cass. 9 marzo 1966, n. 668.

Deve, quindi, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'istanza di regolamento, sollevata dal Cinicola sotto il duplice profitto della tardività della sua proposizione e della preclusione derivante dall'acquiescenza che la ricorrente avrebbe prestato nel giudizio di merito alla pronuncia di incompetenza emessa dal Tribunale adito, tanto più che ogni questione relativa all'ammissibilità dell'impugnazione, attenendo ad uno dei requisiti di efficacia del mezzo di impugnazione, può essere esaminata d'ufficio.

L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.

In ordine al primo è da osservare che, a norma dell'art. 47, secondo comma, c. p. c., il termine per proporre, mediante notificazione del ricorso alle altre parti, l'istanza di regolamento di competenza è di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza. E, poichè nella specie quest'ultima risulta comunicata dalla cancelleria del Tribunale di Napoli ai procuratori delle parti il 22 febbraio 1971, ed il ricorso è stato notificato ad entrambi i resistenti il 24 marzo successivo, cioè il trentesimo giorno dopo la comunicazione della sentenza, l'istanza è stata proposta tempestivamente.

Riguardo al secondo profilo, deve rilevarsi che la acquiescenza, espressa o tacita, come atto ad effetto preclusivo dell'esercizio del diritto di impugnazione, non può precedere la pubblicazione della sentenza, ma deve essere ad essa successiva, sicchè la circostanza che la Pollice avesse chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, che la causa fosse rimessa al Tribunale di Lucera, cioè ad uno dei due Tribunali che il Cinicola, nel proporre la sua eccezione di competenza *ratione loci* del Tribunale adito, aveva indicato come alternativamente competenti, non poteva precludere, per acquiescenza, la proposizione dell'istanza di regolamento contro la sentenza successiva, con cui il Tribunale di Napoli ha declinato la propria competenza, dichiarando competente il Tribunale di Bari. Né può ritenersi che la situazione prospettata realizzi la fattispecie

In ordine alla quarta massima cfr. Cass. 7 febbraio 1966, n. 391; 1° febbraio 1968, n. 335; 17 aprile 1970, n. 1100 ecc. E' pacifico nella giurisprudenza, che le sole obbligazioni pecuniarie che debbono essere adempiute al domicilio del creditore, secondo la disciplina di cui all'art. 1182, comma terzo c.c., sono quelle che hanno per oggetto somme determinate di denaro, cioè i debiti pecuniari certi e liquidi e quegli altri che possono determinarsi con un semplice calcolo aritmetico in base ad elementi precisi e tassativi. Cass. 10 novembre 1970, n. 2336. Al di fuori di tali ipotesi l'obbligazione, ove non soccorra alcuno dei criteri indicati nel primo comma dello art. 1182 c.c., va adempiuta al domicilio del debitore.

In deroga alle disposizioni della legge comune però, i pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono invece effettuati presso l'Amministrazione cui incombono (artt. 417 e segg. Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato; artt. 325 T.U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge Comunale e Provinciale).

prevista dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 38 c. p. c., dal momento che, come risulta dagli atti, all'indicazione del Tribunale di Lucera come competente a conoscere la controversia non aderì anche l'altro convenuto.

Può procedersi, perciò, all'esame dell'istanza.

È opportuno precisare — anzitutto — che dei due motivi in cui essa si articola, il secondo, avente per oggetto la pronuncia sulle spese del giudizio, è manifestamente inammissibile, essendo noto che le censure estranee alla questione di competenza, come quelle concernenti il capo relativo alle spese giudiziali, non sono ammissibili in sede di regolamento di competenza, ma debbono essere fatte valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, anche se la prospettazione di censure estranee non rende inammissibile l'istanza di regolamento per quanto attiene alla questione di competenza.

Con l'altro motivo — che, investendo per l'appunto quest'ultima questione, può essere esaminato il ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarata la propria incompetenza, in quanto l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta e deve essere eseguita a Napoli, dove è stato notificato il decreto autorizzativo dell'occupazione dei fondi di sua proprietà, essa ricorrente ha la sua residenza e hanno la loro sede il Corpo delle miniere e l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

L'istanza è fondata, anche se le ragioni che giustificano la dichiarazione di competenza del Tribunale di Napoli sono in parte diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.

Deve premettersi che dal principio generale, secondo il quale la competenza si determina unicamente in base alla domanda, quale essa è proposta e indipendentemente dalla sua fondatezza, discende, come evidente corollario, che nessuna rilevanza può riconoscersi, ai fini della determinazione della competenza, all'eccezione del Corpo delle miniere di non essere titolare della posizione soggettiva passiva nascente dal rapporto obbligatorio posto a fondamento della domanda. Conseguentemente, ai fini dell'individuazione del Tribunale competente *ratione loci*, non può non tenersi conto anche della domanda proposta nei confronti del detto convenuto.

È da aggiungere che, nelle cause relative a diritti di obbligazioni — fra le quali deve comprendersi quella in cui il proprietario di un fondo soggetto alla ricerca di sostanze minerali chiedi la determinazione della cauzione prevista dall'art. 10 del r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, in misura più elevata di quella stabilita dall'ingegnere capo del distretto minerario — il *forum obligationis* e il *forum destinatae solutionis* concorrono elettivamente ed alternativamente, con la duplice conseguenza che la scelta dell'uno o dell'altro foro spetta all'attore, il quale può, quindi, liberamente proporre la sua domanda tanto davanti al giudice

del luogo nel quale l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta, quanto davanti al giudice del luogo in cui la stessa obbligazione deve essere eseguita, e che, essendo sufficiente che sussista uno dei due anzidetti momenti di collegamento, l'identificazione nella circoscrizione del giudice adito del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione rende superflua l'indagine volta a stabilire dove la detta obbligazione sia sorta. Trattandosi nella specie di un'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro, da determinarsi giudizialmente mediante indagini diverse dal semplice calcolo aritmetico, ai fini dell'individuazione del *locus solutionis*, deve applicarsi il principio fissato nel quarto comma dell'art. 1182 c. c., secondo cui la obbligazione deve essere adempiuta nel domicilio del debitore. Non può, infatti, trovare applicazione il criterio stabilito nel terzo comma del citato art. 1182 c.c., per il quale l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta nel domicilio del creditore, giacchè, come questa Corte ha costantemente ritenuto, l'applicazione di tale criterio postula che l'obbligazione sia già determinata in virtù di un titolo negoziale o giudiziale, che ne abbia stabilito la misura e la scadenza.

Ora, poichè, vertendosi in un'ipotesi di cumulo soggettivo la causa ai sensi dell'art. 33 c.p.c., poteva essere proposta davanti al giudice competente a conoscere della domanda nei confronti di uno solo dei due convenuti, e uno di essi — il Corpo delle miniere — è un organo decentrato dell'Amministrazione dello Stato avente la sede in Napoli, l'obbligazione dedotta nei confronti del detto convenuto deve eseguirsi nello stesso luogo e, conseguentemente, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2848 - Pres. Caporaso - Est. Leone - P. M. Trotta (conf.) - Mensa Arcivescovile di Bologna (avv. Dallari) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi).

Enti e beni ecclesiastici - Beni soggetti a conversione in virtù della legislazione eversiva - Automatica devoluzione al demanio dello Stato - Presa di possesso da parte dell'Amministrazione - Effetti.

(l. 7 luglio 1866, n. 3036, art. 11; reg.to 21 luglio 1866, n. 3070, art. 61).

Enti e beni ecclesiastici - Leggi eversive - Beni immobili acquisiti al Demanio dello Stato - Successiva legislazione concordataria - Irretroattività.

(l. 27 maggio 1929, n. 810; artt. 29 e 45; l. 27 maggio 1929, n. 848, art. 35).

Il trasferimento al Demanio dello Stato della proprietà dei beni immobili appartenenti ad Enti ecclesiastici soggetti a conversione, si è

verificato per effetto diretto ed automatico delle disposizioni emanate con la legge 7 luglio 1866, n. 3036, indipendentemente dalla effettiva presa di possesso da parte dell'Amministrazione, la quale rileva invece, a termine dell'art. 61 del registro 21 luglio 1866, n. 3070, al solo effetto della decorrenza della rendita a favore dell'Ente.

La nuova disciplina dettata dai patti stipulati tra la Santa Sede e l'Italia nel 1929 non ha abrogato l'intera precedente legislazione in materia ecclesiastica, ma regolato soltanto quanto ha formato oggetto di specifica previsione, sicchè la prevista esclusione di ulteriori provvedimenti eversivi ha effetto soltanto per l'avvenire e non incide sulle conversioni di beni immobili già realizzate in passato con il trasferimento dei beni allo Stato (1).

(*Omissis*). — La Mensa Arcivescovile, che in un primo tempo aveva fondato la domanda sul presupposto che i beni per cui è causa non fossero stati appresi dallo Stato, con regolare presa di possesso, a titolo di conversione in rendita di beni immobili di ente ecclesiastico conservato, dinanzi alla realtà che i beni erano stati trasferiti allo Stato proprio a tale titolo, vorrebbe far dichiarare che tale trasferimento, da avvenire mediante iscrizione della rendita nel libro del debito pubblico, iscrizione non ancora effettuata, non è perfezionato: e dovendosi dare attualmente applicazione all'art. II del r. d. 7 luglio 1866, n. 3036 ed all'art. 61 del relativo regolamento approvato con r. d. 21 luglio 1866, n. 3070, sarebbe possibile invocare su tale provvedimento il controllo di legittimità costituzionale al fine di farli dichiarare costituzionalmente illegittimi.

È sufficiente, quindi, dimostrare che il trasferimento dei beni è avvenuto per effetto stesso del decreto n. 3036 del 1866, a prescindere dalla iscrizione della rendita relativa ai beni a carico dello Stato Italiano, perchè si rilevi l'inconsistenza della costruzione giuridica svolta dalla ricorrente.

Seppure ispirati a prudenza ed a completezza di indagine, non sono quindi rilevanti e giuridicamente conferenti i primi tre motivi del ricorso, con i quali si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'affermare che il d. l. suindicato avrebbe sancito l'incapacità, per gli enti ecclesiastici conservati, di essere proprietari di beni immobili (I motivo) e nel considerare gli istituti della devoluzione dei beni degli enti soppressi e della conversione in rendita dei beni degli enti conservati come aspetto di un unico fenomeno (II motivo), assimilando poi la conversione ora detta alla confisca (III motivo).

(1) Le sentenze della Corte di Cassazione, 11 marzo 1930, n. 803 e 5 marzo 1934, n. 682, richiamate in motivazione, si leggono rispettivamente in *Giur. It.* 1930, I, 1, 475 ed in *Foro It.* 1934, I, 1441.

La Corte d'Appello, sulla spinta delle dissertazioni delle parti, ha richiamato nell'elaborata sentenza il clima storico-politico dell'epoca dell'unificazione dello Stato italiano e delle vicende dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma non può dirsi che, con ciò, abbia inteso accertare la « ratio », delle norme giuridiche che erano state applicate, norme che la Corte ha interpretato con esame diretto del loro testo. Con questo contenuto marginale e di sfondo, rispetto alla ricerca giuridica, l'indagine storico-politica non assume rilievo determinante in questa sede di legittimità. Tuttavia può essere utile precisare:

a) che la Corte d'Appello, contrariamente a quanto assume la Mensa Arcivescovile, non ha confuso devoluzione al Demanio dei beni degli enti ecclesiastici soppressi con la conversione in rendita dei beni immobili degli enti conservati, ma, sottolineata tale distinzione in modo esplicito, ha osservato che la disciplina normativa, ad essa riferibile, poneva poi regole eguali per i due istituti quanto al trasferimento dei diritti reali ed alla presa di possesso dei beni da parte dell'Amministrazione dello Stato: il che è esattissimo come si vedrà;

b) che in effetti la dottrina ha sempre accreditato la tesi che il r. d. n. 3070 del 1866 ha stabilito il principio della incapacità — sia pure non assoluta — degli enti ecclesiastici conservati di essere titolari di diritti reali sugli immobili;

c) che l'accostamento alla confisca della conversione in rendita dei beni immobili è stato fatto dalla Corte d'Appello in via di lata approssimazione, senza trarre da esso alcun apporto di ragionamento essenziale; e ciò ragionevolmente, dato che ispirata allo scopo indiscusso di provvedere, in via eccezionale, a modificare un equilibrio sociale ed economico, turbato dal progressivo accumulo, con mezzi legittimi ma non per questo privi di inconvenienti, di una grande massa di beni immobili nel possesso della Chiesa, la conversione ora detta si presenta come istituto peculiare, eccezionale rispetto alla tipologia giuridica tradizionale: sicchè l'accostamento a questo o a quello dei detti istituti tipici assume valore di approssimazione così generica da non presentare utilità ai fini della interpretazione e dell'applicazione concreta della relativa disciplina normativa.

La Corte di merito invece, come si è accennato, ha opportunamente basato la propria decisione, circa l'immediato effetto traslativo *ope legis* dei beni immobili degli enti ecclesiastici conservati, sull'esame diretto degli artt. 11 e 12 del r. d. 7 luglio 1866, e dell'art. 61 del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070.

La Mensa critica tale punto della sentenza impugnata con i motivi sesto e settimo del ricorso, nei quali sostiene che l'art. 11 suindicato non prevede il trasferimento automatico dei beni degli enti conservati, come stabilito per quello dei beni degli enti soppressi, in quanto per essi

usa il verbo al futuro (saranno convertiti) e stabilisce che la conversione si attua « mediante l'iscrizione della rendita » (sesto motivo).

Sulla base di questa interpretazione, la ricorrente osserva che l'articolo 61 del regolamento non può essere inteso come determinativo della data del trasferimento (altrimenti avrebbe portata innovativa rispetto alla norma primaria) ma stabilisce solo la data della decorrenza della rendita (settimo motivo). L'assunto, però, non ha fondamento giuridico.

Già nel r. d. n. 3036 del 1866, dopo aver stabilito gli istituti della devoluzione e della conversione dei beni, il legislatore ha disposto uniformemente per i due istituti quanto alla presa di possesso dei beni, nel senso che questa sarebbe stata eseguita secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. Ed il regolamento ha stabilito in modo uniforme, disponendo che i beni immobili si intendono trasferiti al demanio dalla data di presa di possesso e da questa epoca decorre la rendita da iscriversi a favore del beneficio o altro ente morale.

Riferita ai beni devoluti al Demanio, questa disposizione, come quella dell'art. 12 del r. d. n. 3036 del 1866, non può regolare che la presa di possesso, dato che per tali beni non sussiste dubbio che il trasferimento al demanio dello Stato sia avvenuto *ope legis*, come automatica è stata la soppressione degli enti ecclesiastici cui i beni stessi appartenevano. Ma, stante l'uniformità di disciplina attuata con le cennate fonti normative, è imprescindibile che la stessa struttura di efficacia automatica deve essere dalla conversione in rendita dei beni immobili degli enti conservati.

È logicamente impossibile, in mancanza di qualsiasi riferimento discriminatorio, interpretare le medesime norme in due modi diversi di operare, secondo che oggetto del trasferimento siano beni devoluti o beni da convertire in rendita. Il contenuto di tali norme, perciò, è il collegamento tra la presa di possesso e la decorrenza della rendita, da iscriversi, nel caso di beni devoluti, come indennizzo, nel caso dei beni immobili degli enti conservati come mezzo di conversione del preesistente diritto reale nella rendita corrispondente con una palese uniformità di disciplina e di effetti in questa fase esecutiva che le cennate fonti normative tendono a regolare.

Questa interpretazione non è in contrasto con la dizione usata nell'art. 11 del r. d. n. 3036 del 1866 là dove dispone che, i beni degli enti soppressi sono devoluti al Demanio, i beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, fatte alcune eccezioni espresse, *saranno pure convertiti* per opera dello Stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali cui appartengono, di una rendita ecc.; l'uso del tempo futuro è riferito alla conversione, non all'effetto del trasferimento del diritto sugli immobili ed è fatto ovvio che la conversione avviene solo con l'iscrizione della rendita, che rende certo, liquido ed esigibile il credito

dell'ente conservato. Ma nella norma ora riportata il collegamento quanto ai diritti sui beni oggetto della conversione non opera nel senso che, prima della conversione in rendita, i beni immobili si debbano considerare ancora di proprietà degli enti, bensì nel senso che l'iscrizione della rendita avrebbe trovato il suo titolo nell'avvenuto trasferimento del diritto reale sui beni stessi. Manca un collegamento condizionante del trasferimento del diritto reale sui beni alla iscrizione della rendita, collegamento che avrebbe comportato una disciplina, in fase esecutiva, di subordinazione necessaria ed essenziale del trasferimento alla iscrizione della rendita: collegamento non solo non emergente dalle fonti normative ma da esse escluso per le osservazioni fatte innanzi circa il loro identico contenuto quanto alla presa di possesso dei beni (devoluti o oggetto di conversione) ed alla decorrenza del diritto alla rendita.

In tali fonti, cioè al verbo convertire non è stato dato significato giuridico rispondente a quello lessicale di far passare una cosa (nella specie, il diritto soggettivo sui beni) da uno stato all'altro, bensì quello tecnico-giuridico di trasferire il diritto reale sui beni immobili allo Stato e di costituire a carico dello Stato ed in favore degli enti ecclesiastici cui i beni appartenevano il diritto di credito alla rendita corrispondente, senza che le due operazioni fossero reciprocamente condizionate.

Così interpretando ed applicando le cennate norme giuridiche, i giudici del merito hanno del resto, seguito l'insegnamento di questa Corte Suprema che nella sentenza n. 803 dell'11 marzo 1930 ebbe appunto a stabilire che il trasferimento a favore del Demanio della proprietà degli immobili appartenenti ad enti ecclesiastici soggetti a conversione si deve ritenere avvenuto fin dal momento della pubblicazione della l. 7 luglio 1866, n. 3036, anche se l'Amministrazione non ne abbia preso immediatamente possesso; nè contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 61 del regolamento 21 luglio 1866, n. 3070, la quale ha inteso determinare soltanto la data di decorrenza della rendita a favore dell'ente, facendo coincidere tale data con la presa di possesso dei beni da parte dell'Amministrazione demaniale.

E, come s'è visto, riesaminata la questione, questo S.C. non ravvisa ragione alcuna per modificare tale sua statuizione. Anzi ritiene palese l'erroneità dell'interpretazione proposta dalla Mensa arcivescovile ricorrente secondo cui lo Stato avrebbe preso possesso dei beni della Mensa ancor prima che essi gli fossero stati trasferiti e, a sua volta, la Mensa avrebbe acquisito il diritto alla rendita a decorrere dalla data della presa di possesso, prima ancora di perdere il diritto reale sui beni oggetto di conversione, diritto che dovrebbe considerarsi tuttora esistente per non essere ancora avvenuta l'iscrizione della rendita competente.

La Corte d'Appello ha ritenuto di rafforzare il suo ragionamento nel suo senso detto innanzi osservando che l'art. 1 del t. u. 1° maggio 1930, n. 695, prevedendo, nel concorso di determinati presupposti la possibilità che gli immobili appresi dal Demanio dello Stato agli effetti della conversione siano retrocessi agli enti ecclesiastici conservati che ne facciano richiesta, ha confermato che si tratta di immobili già trasferiti al Demanio, pur non essendo stata ancora assegnata la corrispondente rendita. Questo argomento rafforzativo — palesemente corretto e conferente — è oggetto di critica da parte della Mensa Arcivescovile nell'ottavo motivo di ricorso. Ma questo S.C. che ha trovato conforme a legge la decisione impugnata sulla base dell'esame delle norme che direttamente concernono la questione in esame, non ha motivo di soffermarsi sulle critiche dell'argomento rafforzativo, critiche che questo Collegio non condivide ma che comunque non potrebbero mai portare ad un mutamento di interpretazione delle norme applicate.

Ciò ritenuto, le rimanenti deduzioni della ricorrente, in particolare quelle svolte nei motivi quarto e quinto rimangono prive della necessaria base logica e giuridica. Poichè il diritto reale sui beni è stato trasferito allo Stato per effetto stesso della norma eversiva e poichè non sussiste interdipendenza condizionante tra iscrizione della rendita ed il trasferimento ora detto, deve escludersi che nella presente controversia possa venire in contestazione la legittimità delle citate fonti legislative alla stregua della vigente costituzione repubblicana, in particolare dell'art. 42 di detta Costituzione, qualunque debba ritenersi essere la natura sostanziale della disciplina normativa da esse realizzata. Non si tratta infatti di dare applicazione attuale alla norma circa il trasferimento allo Stato dei beni immobili degli enti ecclesiastici assoggettati a conversione, bensì di dichiarare che tale trasferimento è stato realizzato per effetto diretto ed automatico delle norme richiamate, le quali, perciò, sui beni per i quali oggi è causa hanno compiutamente realizzato i loro effetti da oltre un secolo. Quindi, da una parte, è esclusa la rilevanza ai fini della decisione della controversia in esame della questione di legittimità costituzionale delle fonti normative ora dette, che nella specie hanno esaurito i loro effetti quanto al trasferimento del diritto dominicale sugli immobili del Monastero di S. Omobono; dall'altra, essendo stato abolito di assoggettare a conversione i beni immobili appartenenti a qualsiasi istituto ecclesiastico (art. 30 del Concordato tra S. Sede e l'Italia), è esclusa anche per questa ragione la possibilità stessa di prospettare un'applicazione attuale delle disposizioni del 1866 circa la conversione ora detta: ed il problema sarebbe solo di dichiarare non più sussistente l'obbligo della Mensa arcivescovile di essere assoggettata attualmente a conversione — se il trasferimento del diritto dominicale non si fosse già realizzato nel 1866 — per effetto

di abrogazione della norma che prevedeva il trasferimento del diritto reale e la conversione di esso in diritto di credito alla rendita. Ma anche su tale questione di abrogazione di legge non assumerebbe rilevanza l'esistenza o meno di contrasto tra le norme del 1866 innanzi specificate e l'art. 42 della vigente costituzione, altra essendo la ragione di perdita di efficacia delle norme.

Nel nono ed ultimo motivo di ricorso, la Mensa arcivescovile denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione e violazione dell'art. 35 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per avere la Corte d'Appello negato il diritto della Mensa ad un indennizzo pari all'attuale valore dell'immobile, ritenendolo sostituito dalla possibilità dell'odierna iscrizione di una rendita rivalutata, dimenticando che l'iscrizione, secondo la ricorrente, non è più effettuabile, dopo la legislazione concordataria, per essere preclusa la conversione dall'art. 35 della legge n. 848 del 1929. La tesi è stata ribadita anche nelle note di udienza. Ma questo S. C. condivide anche su questo punto la decisione adottata dai giudici di merito.

Il richiamo, anche in quest'ultimo motivo, all'art. 42 della Costituzione, fa ritenere che la domanda subordinata in esame ha egualmente per presupposto necessario che il trasferimento dei beni degli enti assoggettati a conversione ricada nell'ambito degli atti espropriativi, che esso per non essere ancora fatto giuridico esaurito debba comportare l'applicazione attuale della disciplina normativa propria di tali atti, infine che alla stregua di tale disciplina debba ritenersi illecita l'apprensione dei beni da parte dello Stato senza la liquidazione della rendita.

Ma una volta ritenuto che il trasferimento allo stato dei beni immobili della Mensa Arcivescovile è avvenuta per effetto diretto del decreto del 1866, e che esso dà titolo solo alla liquidazione della rendita secondo i criteri stabiliti dallo stesso decreto, il ritardo nell'iscrizione della rendita e nella corresponsione della stessa, se fosse imputabile a comportamento colposo delle Amministrazioni dello Stato, potrebbe essere causa di risarcimento ex art. 1224 c. c. ma non darebbe mai diritto alla liquidazione di un indennizzo pari al valore attuale degli immobili trasferiti allo Stato.

Ciò deve affermarsi anche se come sostiene la ricorrente, non fosse più possibile attualmente l'iscrizione della rendita a favore della Mensa per effetto della legislazione concordataria, stante che il pregiudizio che la Mensa potrebbe addurre sarebbe sempre e solo quello della perdita del diritto alla rendita come determinabile in virtù del decreto del 1866; tesi che, però, è stata giustamente disattesa dalla Corte d'Appello, dato che l'art. 35 della l. 27 maggio 1929 n. 848, disponendo l'abrogazione di tutte le disposizioni contrarie alla legge stessa, s'è riferito alle disposizioni specificamente riguardanti la materia regolata in modo diverso

dalla nuova legge (nomine ed uffici e benefici ecclesiastici, riconoscimento agli effetti civili degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto, autorizzazione ad acquisto di beni, tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, amministrazione civile dei patrimoni destinati a fine di culto, organizzazione di uffici statali per gli affari di culto) ma non ha certo abrogato tutta la legislazione precedente in materia ecclesiastica, abrogazione che neppure può essere considerato effetto del Concordato lateranense (Cass. 5 marzo 1934, n. 582); questo all'art. 30 allorchè ha regolato la gestione ordinaria o straordinaria dei beni degli istituti ecclesiastici e delle associazioni religiose, ha disposto che essa abbia luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle autorità della Chiesa, escluso ogni intervento da parte dello Stato e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili, si è riferita, come è regola generale e fondamentale dell'efficacia delle leggi, all'avvenire ha escluso l'ulteriore esercizio del potere di conversione ed ha vincolato lo stesso esercizio, da parte dello Stato Italiano, del potere legislativo a non disporre ulteriori provvedimenti di eversione, ma nulla ha stabilito per le conversioni di beni immobili già realizzate in passato con il trasferimento dei beni allo Stato e per le quali sia residua contestazione in ordine solo al *quantum* della rendita da liquidare. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 ottobre 1972, n. 3090 - Pres. Giannattasio - Est. Boselli - P. M. De Marco (conf.) - Ministero LL.PP. - (Avv. Stato Albisinni) c. Zigarelli (avv. Vocino).

Procedimento civile - Disponibilità delle prove - Fatto notorio - Cognizione tecniche - Non sono tali - Indennità di espropriazione per p. u. - Valutazione - Criteri equitativi - Presupposto.
(c.p.c. art. 115; c.c. artt. 1226, 2056).

Espropriazione per p. u. - Indennità - Determinazione - Deposito presso la Cassa DD.PP.
(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 48).

La nozione di fatto notorio che il giudice può porre a fondamento della decisione senza bisogno di prove, è caratterizzata dalla genericità dei fatti che rientrano nella comune esperienza dell'uomo di media cultura in un determinato tempo e luogo.

Pertanto mentre notorio può considerarsi l'incremento di valore, nel tempo, dei fondi di una determinata zona, tale non può ritenersi invece la percentuale dell'aumento dei prezzi, il cui calcolo richiede cognizioni tecniche particolari sulla base di precisi elementi e che sfugge

altresi ad una valutazione equitativa ove sussista la possibilità di determinarla mediante consulenza tecnica, che costituisce lo strumento probatorio idoneo allo scopo (1).

L'indennità di espropriazione, sia che si tratti di somma offerta dall'espropriante ed accetta dall'espropriato, sia che sia stata determinata a seguito di stima di Ufficio od in sede giurisdizionale in dipendenza di opposizione alla stima, deve essere depositata nei modi di legge presso la Cassa Depositi e Prestiti a garanzia degli eventuali diritti dei terzi (2).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso il Ministero dei LL.PP. denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1226 c. c., nonchè il difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia (ex art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.) e censura la Corte del merito per avere apoditticamente affermato essere circostanza notoria che il valore dei suoli edificatori (posti in agro di Avellino) fosse aumentato nel periodo fra il 1963 ed il 1965 e per avere inoltre valutato la misura di codesto aumento in ragione del 15 % sulla base di criteri equitativi che, a norma dell'art. 1226 c. c., non potevano essere utilizzati nella specie.

Il motivo è fondato.

Per costante insegnamento di dottrina e giurisprudenza, le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza che — a norma del secondo comma dell'art. 115 c. p. c. — il giudice può porre a fondamento della decisione senza bisogno di prova, sono costituite dai c. d. « fatti notori », ossia da quei fatti che un uomo di media cultura, in quel dato tempo ed in quel dato luogo, normalmente conosce, non anche da quelle cognizioni, personali ed incontrollabili, che costituiscono la scienza privata del giudice.

Ora, se può ammettersi che — con riferimento al tempo in cui la impugnata decisione venne pronunciata, fosse circostanza di fatto nota a quanti risiedevano nella zona che i suoli edificatori siti in agro di Avellino, e più precisamente nella zona in cui si trovavano quelli di proprietà dello Zigarelli, avevano subito — a partire dal 1963 — un incre-

(1) In senso conforme cfr. Cass. 17 aprile 1970, n. 1097 - In Dottrina sul concetto di fatto notorio, cfr. SATTA - *Commentario*, 1966, vol. I, p. 460, per il quale, perchè rivestano carattere di notorietà, deve trattarsi non di fatti che si inseriscono nell'orbita di un determinato rapporto giuridico, come costitutivi, modificativi od estintivi di esso, ma di fatti semplici, genericamente rilevanti rispetto al giudizio sul fatto.

Sui limiti del ricorso alla valutazione equitativa del danno cfr. Cass. 18 marzo 1970, n. 721. Circa poi la consulenza tecnica che, al di fuori della disponibilità delle parti e senza costituire un mezzo di prova vero e proprio, viene dal legislatore affidata al criterio discrezionale del giudice, quale rapporto tecnico atto ad illuminarlo, cfr. Cass. 23 ottobre 1959; 11 marzo 1963, n. 596; 21 marzo 1970, n. 761 ecc.

mento di valore, è sicuramente da escludere che codesta notorietà potesse riferirsi anche al valore percentuale di un tale aumento (15%), esorbitando la precisione necessaria ai fini del calcolo dell'incremento concreto da quella « genericità che costituisce il connotato tipico dei fatti che rientrano nella « comune esperienza » e, conseguentemente, il limite entro cui può agire la dispensa dalla prova prevista dalla norma dianzi citata.

Ne fornisce d'altronde conferma sia pure indiretta la stessa sentenza impugnata là dove, per la concreta determinazione di tale aumento, ha ritenuto di potersi avvalere dei criteri equitativi di cui agli artt. 1226 e 2056 c. c., in tal guisa incorrendo in una ulteriore e distinta violazione di legge.

Dispone invero l'art. 1226 c. c., e costituisce costante insegnamento di giurisprudenza a riguardo, che il ricorso alla valutazione equitativa del danno si legittima solo nel caso che questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

E, se è vero che il giudizio sulla necessità del ricorso ad un tale criterio liquidativo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito, è anche vero che esso, in tanto si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto fornisca un'adeguata dimostrazione, sulla base degli elementi acquisiti al processo, della impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare.

Nella specie la motivazione fornita dalla Corte del merito non assolve a tale esigenza. Invero, l'asserita superfluità di una nuova consulenza tecnica, nel mentre implica il riconoscimento dell'esistenza di uno strumento probatorio specificamente idoneo allo scopo, ne esclude tuttavia la utilizzabilità in concreto per ragioni che sono di mera opportunità e non di impossibilità.

Dall'accoglimento del motivo ora esaminato, restano — a rigore — necessariamente assorbite le ulteriori censure mosse alla impugnata sentenza, ed in particolare quella (secondo mezzo) con la quale — denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e segg. della legge generale sulle espropriazioni — il Ministero dei LL.PP. si duole di essere stato condannato a pagare la differenza (in più) liquidata dalla Corte del merito a titolo di indennità espropriativa, direttamente all'espropriato anziché alla Cassa DD. e PP.

Tuttavia, essendosi nel corso della discussione orale palesato il dubbio che, con la recente decisione n. 2630 del 10 dicembre 1970, la giurisprudenza di questa Suprema Corte si sia discostata dal criterio risolutivo già adottato in argomento a Sezioni Unite con le decisioni n. 544 del 17 febbraio 1969 e n. 4020 del 18 dicembre 1968, ragioni di opportunità inducono a precisare che tale supposto mutamento di indirizzo non sussiste, la decisione n. 2630 del 1970 essendo relativa ad una ipotesi diversa, ed a ribadire quindi la costanza del principio secondo cui « l'in-

dennità di espropriazione, sia che si tratti della somma offerta dall'espropriante e accettata dal proprietario o determinata in seguito a stima d'ufficio, sia che si tratti della somma supplementare determinata in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell'espropriato, va, in ogni caso, depositata nei modi di legge, a garanzia di eventuali diritti di terzi, e, quindi, il giudice adito con l'opposizione non può emettere una pronuncia di condanna a carico dell'espropriante in favore dell'espropriato, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1972, n. 3131 - Pres. Rosano - Est. Montanari - P. M. Mililotti (conf.) - Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Bari (avv. Memeo e Tanzarella) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi).

Procedimento civile - Azione risarcitoria - Domande relative a distinti danni determinati da un unico evento - Proposizione in separato giudizio - Ammissibilità.

(c.p.c. art. 112).

Espropriazione per p. u. - Immobile detenuto senza titolo dalla P. A. - Risarcimento del danno - Esecuzione dell'opera pubblica - Effetti.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 alleg. E art. 4; l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 71 e 73; c.c. art. 1224).

Procedimento civile - Appello - Eccezioni non accolte in primo grado - Riproposizione - Forma.

(c.p.c. art. 346).

È ammissibile la proposizione in processi diversi di domande separate di liquidazione relative a distinti capi del danno determinato da un unico evento (nella specie l'Amministrazione finanziaria aveva proposto la domanda per conseguire il risarcimento del danno dalla illegittima occupazione di un suo fondo da parte dell'I.A.C.P., con riserva di richiedere in separata sede il valore dell'immobile su cui era stato costruito l'opera pubblica).

Qualora la P.A. abbia occupato senza titolo un immobile, spetta al proprietario il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene e la mancata percezione dei frutti.

Ove poi l'immobile sia stato trasformato in modo permanente con la costruzione dell'opera pubblica, poichè con il compimento di questa si determina la conversione del diritto di proprietà, non più suscettibile di reintegrazione in forma specifica, nel diritto di credito al risarci-

mento del danno commisurato al valore venale del bene, al proprietario privato definitivamente del fondo non compete ulteriormente l'indennizzo per l'occupazione ma, sulla somma corrispondente al valore del fondo, gli interessi compensativi decorrenti dalla data di ultimazione dell'opera pubblica (1).

La riproposizione espressa in grado di appello delle eccezioni non accolte dal giudice di primo grado, necessaria perchè non si intendano abbandonate, pur non esigendo formule particolari deve tuttavia consentire di desumere in modo non equivoco la intenzione della parte ed a tal fine non è sufficiente un generico richiamo alle deduzioni e conclusioni formulate nel precedente grado di giudizio (2).

(Omissis). — Con il quarto mezzo — che si ritiene di esaminare prima del terzo per la sua priorità logica — il ricorrente deduce la violazione dei principi dell'unità ed unicità del procedimento risarcitorio, affermando che era illegittima la domanda di risarcimento parziale, effettuata dall'Amministrazione con riserva di richiedere in separata sede il valore dell'immobile, non essendo possibile frazionare in più procedimenti le richieste risarcitorie che trovano fondamento in un solo fatto dannoso. L'azione proposta dall'Amministrazione Finanziaria avrebbe perciò dovuto dichiararsi inammissibile ovvero si sarebbe dovuto dichiarare inefficace la riserva di agire in separata sede per l'ulteriore risarcimento.

Il motivo è infondato.

Deve ritenersi consentita la proposizione in separati processi di domande separate di liquidazione relative a capi distinti del danno determinato da un unico evento. L'opinione contraria risulta in contrasto (come ha affermato questo Supremo Collegio con la sentenza

(1) La sentenza riafferma, ulteriormente puntualizzandoli, gli elaborati principi in materia, sottolineando che la conversione del diritto di proprietà in quello di credito al risarcimento del danno si verifica con il compimento dell'opera pubblica, che quindi si pone, agli effetti in esame, su di un piano analogo alla emanazione del decreto di espropriazione. Cfr. Cass. 11 febbraio 1969, n. 461; 23 maggio 1969, n. 2776.

La Corte di Cassazione — cfr. Cass. 23 aprile 1969, n. 1282 — non aveva mancato di precisare come fino alla data del decreto di esproprio per p.u. l'espropriato conserva il diritto al godimento del bene, onde gli compete la relativa indennità di occupazione.

Cfr. altresì Cass. 7 ottobre 1970, n. 1831, in cui si ribadisce che la indennità di occupazione temporanea tiene luogo della mancata utilizzazione del bene da parte del proprietario.

(2) Giurisprudenza pacifica. Come è noto il disposto di cui all'art. 346 c.p.c. non costituisce una sanzione posta a carico della parte ma una preclusione fondata sulla tacita rinuncia. Cfr. Cass. 16 maggio 1968, n. 1549, in *Foro It.* 1968, I, 2159 e giurisprudenza *ivi* richiamata.

n. 109 del 1957, che mutava una precedente giurisprudenza) con il principio dispositivo che informa il nostro vigente ordinamento processuale secondo cui il giudice (art. 112 c. p. c.) non può pronunciare oltre i limiti delle domande delle parti. Affermare, poi, che l'esercizio parziale del credito risarcitorio precluderebbe ogni successiva azione per il conseguimento dell'ulteriore parte del credito stesso significherebbe sostanzialmente creare ed aggiungere una nuova causa estintiva delle obbligazioni rispetto a quelle stabilite dal legislatore nel codice civile. L'argomento, infine, tratto dall'inconveniente che deriverebbe al convenuto autore del fatto dannoso e concretantesi nei maggiori costi processuali qualora egli dovesse subire tante azioni giudiziarie quante sono le voci di danno, esso non ha rilevanza giacchè il convenuto medesimo potrebbe cautelarsi al riguardo proponendo domanda riconvenzionale di accertamento negativo dell'esistenza di ulteriori danni.

Con il terzo mezzo l'Istituto ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 2043 c. c. la violazione degli artt. 1147 e 1148, stesso codice, nonchè l'omesso esame di un punto decisivo. In particolare esso assume che non avrebbe potuto qualificarsi come illecita l'occupazione del suolo da parte sua, essendo essa avvenuta col consenso, almeno tacito, dell'Amministrazione delle Finanze. Il suo possesso non si sarebbe potuto qualificare come di malafede e conseguentemente avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 1148 c. c., secondo cui il possessore di buona fede fa suoi i frutti della cosa fino al giorno della domanda giudiziale. In ogni caso sarebbe stato erroneo il riconoscimento di un risarcimento per il mancato godimento del bene non solo per il primo periodo dell'occupazione, ma anche per quello successivo all'ultimazione dell'opera pubblica costruita sul suolo da esso Istituto. Terminata l'opera pubblica e divenuta così impossibile la restituzione della « res », il diritto del proprietario del bene si sarebbe convertito in un diritto di credito e cioè nel diritto al valore del bene stesso. In quel momento sarebbe cessato il diritto al pagamento di ogni indennizzo per la perdita dei frutti che il bene era capace di produrre, spettando soltanto gli interessi sulla somma non corrisposta e costituente il valore del bene. Tali interessi non sarebbero liquidabili se il creditore omette di chiedere la liquidazione della sorte capitale.

Il motivo è infondato per la prima parte. La Corte di Appello — dopo aver correttamente interpretato la domanda giudiziale come diretta a far valere anzitutto una responsabilità da fatto illecito (giacchè l'azione di arricchimento senza causa era stata proposta soltanto subordinatamente) — ha ritenuto illecita l'occupazione dell'immobile della Amministrazione finanziaria da parte dell'Istituto Autonomo per le case Popolari, avendo previamente accertato, con motivazione adeguata e con insindacabile apprezzamento di fatto, che la predetta occupazione

era avvenuta del tutto arbitrariamente, in quanto attuata al di fuori di qualsiasi accordo con l'ente proprietario del bene (e quindi senza il consenso, neanche tacito, di quest'ultimo), nonchè al di fuori di una qualsiasi previsione di legge o di un esercizio di potestà amministrativa.

Il mezzo di gravame deve invece trovare accoglimento laddove muove censure nei riguardi dell'avvenuto riconoscimento, da parte della Corte d'appello, di un diritto dell'Amministrazione finanziaria a risarcimento del danno per il mancato godimento del bene anche per il tempo successivo alla costruzione dell'opera pubblica (costruzione di alloggi popolari) sul suolo risultante dalla demolizione del magazzino già doganale.

Qualora l'immobile detenuto senza titolo dalla P.A. sia stato trasformato per la costruzione di un'opera pubblica, il diritto di proprietà preesistente non è suscettibile di reintegrazione in forma specifica, per l'impossibilità che sia posta nel nulla l'attività discrezionale della P.A. (sent. n. 461/69). E nel caso in cui non sia possibile la restituzione del bene occupato con opere permanenti dalla P.A., è dovuto, a colui che ha subito l'occupazione, una somma pari al valore venale del bene, calcolato secondo il giusto prezzo che esso avrebbe avuto in una libera contrattazione (sent. n. 2776/69). A seguito e per effetto della costruzione dell'opera pubblica permanente, il proprietario del bene viene, infatti, privato in modo definitivo del godimento e della disponibilità del bene medesimo. Se il proprietario stesso può vantare, fino al momento dell'ultimazione della costruzione dell'opera pubblica, un diritto al risarcimento del danno con riferimento al mancato godimento del bene e alla mancata percezione dei frutti della « res » (e quindi anche con riferimento — come si è regolata la Corte d'Appello con la sentenza impugnata — al canone che si sarebbe potuto conseguire con la concessione in locazione del bene), successivamente al predetto momento — per effetto della conversione del diritto di proprietà nel diritto di credito a un risarcimento del danno commisurato al valore venale della cosa — il proprietario privato definitivamente del bene può far valere in giudizio unicamente il suo diritto alla corresponsione, a titolo di risarcimento, della somma corrispondente al valore venale.

Su tale somma capitale sono dovuti ovviamente, secondo i principi generali, gli interessi compensativi dal giorno dell'evento dannoso (costruzione dell'opera pubblica permanente, che ha comportato effetti equiparabili a quelli della perdita della proprietà del bene), ma la liquidazione di tali interessi non è certamente possibile se non viene chiesta previamente la determinazione o liquidazione giudiziale della predetta somma corrispondente al valore venale del bene.

È infondato, invece, il quinto motivo del ricorso con il quale l'Istituto Autonomo per le Case Popolari lamenta la violazione dell'art. 2948

(o 2946) c. c., deducendo che i giudici del merito hanno omesso di prendere in esame l'eccezione di prescrizione da esso proposta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, conclusioni richiamate anche in grado di appello con la comparsa di risposta.

A norma dell'art. 346 c. p. c. le eccezioni non accolte dai giudici di primo grado si intendono abbandonate, qualora non siano state espressamente riproposte nel giudizio di appello. A questo fine occorre che dal complesso delle ragioni svolte in secondo grado possa desumersi, in modo non equivoco, l'intenzione della parte di sottoporre alla cognizione del giudice di appello anche le suindicate eccezioni, non essendo sufficiente un vago e generico richiamo alle deduzioni e conclusioni di primo grado, come si è verificato invece nella specie, nella quale l'Istituto Autonomo per le Case Popolari si è richiamato del tutto genericamente — nella comparsa di risposta in appello — alle « argomentazioni » svolte in prime cure. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1972, n. 3133 - Pres. Stella Richter - Est. Boselli - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero dell'Interno (Avv. Stato Zagari) c. Cavalera (avv. Stasi) c. P. M. presso la Corte di Appello di Lecce.

Filiazione - Obbligazione alimentare - Vincolo di sangue tra genitore e figlio non riconoscibile nato all'estero - Sentenza straniera di condanna agli alimenti - Dichiarazione di efficacia - Ammissibilità.

(c.c. art. 279; disp. sulla legge in generale, art. 25; c.p.c. art. 797, n. 7).

La sentenza straniera, che per motivi di ordine pubblico non può avere riconoscimento in Italia per quanto attiene alla declaratoria di paternità naturale, può ricevere invece efficacia per il capo afferente alla sola condanna agli alimenti, ed a tal fine la paternità, che si configura come un mero presupposto materiale ai fini esclusivi dell'obbligazione alimentare, può essere accertata incidenter tantum sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il giudice straniero.

Il diritto agli alimenti del figlio naturale non riconosciuto nè riconoscibile esula infatti dall'ambito degli istituti familiari e si pone come una mera obbligazione patrimoniale disciplinata, come tale, dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto (procreazione) dal quale deriva (1).

(1) Giurisprudenza pacifica. Cfr. Cass. 31 maggio 1969, n. 1950 in questa *Rassegna* 1969, I, 649 e sentenze *ivi* menzionate.

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso, il Ministero degli Interni — denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 798 c. p. c. dell'art. 31 delle preleggi; degli artt. 3 e 12 della Convenzione internazionale firmata a New York il 20 giugno 1956 e resa esecutiva in Italia con l. 23 marzo 1958, n. 338, nonché dell'art. 1 e dei principi delle Convenzioni firmate all'Aja il 15 aprile 1958 e rese esecutive in Italia con la l. 4 agosto 1960, n. 918; il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c. — osserva che, una volta riconosciuta la possibilità di una delibazione parziale della sentenza straniera, limitata cioè alla sola condanna agli alimenti, la Corte d'Appello non avrebbe potuto richiamarsi ai principi d'ordine pubblico che investono, nel nostro ordinamento, la disciplina dei rapporti familiari, per negare efficacia nello Stato alla predetta condanna, dal momento che tali principi non restano minimamente vulnerati dalla delibazione della pronuncia del giudice straniero sul limitato punto della sussistenza di un obbligo alimentare, ancorchè derivante dall'accertamento di un rapporto di paternità naturale non riconosciuto nè riconoscibile secondo la nostra legge.

Il motivo è fondato.

Ad essenziale sostegno della impugnata decisione si pone l'affermazione che — essendo nel nostro sistema giuridico paternità, sia pure naturale, ed obbligo degli alimenti istituiti intimamente, collegati in un rapporto di causa ad effetto — non sarebbe possibile una delibazione del capo della sentenza straniera relativo alla obbligazione alimentare che non implicasse, come necessario presupposto, anche il riconoscimento della declaratoria di paternità naturale ad ogni effetto giuridico.

Tale affermazione è erronea.

Invero, per l'ordinamento italiano, il vincolo di sangue che unisce, per il mero fatto della procreazione, il genitore al figlio non riconoscibile, non può dare luogo ad alcun rapporto familiare e si configura come mero presupposto materiale ai fini esclusivi della obbligazione alimentare.

In altri termini, il diritto agli alimenti del figlio naturale non riconosciuto nè riconoscibile esula da ogni istituto familiare, è ristretto alla mera obbligazione patrimoniale ed è regolato conseguentemente, in virtù dell'art. 25 secondo comma delle disposizioni sulla legge in generale, dalla legge del luogo in cui è avvenuto il fatto (procreazione) dal quale deriva l'obbligazione predetta.

A conferma di tale precisazione, va rilevato che la nostra legge civile (art. 279 c. c.) prevede il caso che sul mero fatto della generazione (sia pure risultante indirettamente da una sentenza) può basarsi il credito alimentare, senza che da tale fatto derivi alcun riconoscimento od attribuzione di stato familiare.

Orbene, da tale pacifica premessa la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha costantemente desunto, a guisa di corollari, due affer-

mazioni di principio particolarmente rilevanti per la soluzione del caso di specie.

La prima è che, allorquando il capo della pronuncia straniera relativo alla declaratoria della paternità naturale non può essere riconosciuto in Italia per motivi attinenti all'ordine pubblico, ciò non impedisce che tale paternità possa essere accertata *incidenter tantum*, sulla base delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza straniera, quando si tratti non di conferire al minore uno *status* familiare o di riconoscere i vari effetti morali e patrimoniali che da tale *status* derivano, bensì — come nella specie — di attribuire efficacia in Italia (in esecuzione delle Convenzioni internazionali intese a facilitare al massimo il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari) alla sola condanna agli alimenti che formi oggetto di altro capo della sentenza straniera (Cass. 6 marzo 1970 n. 557; 31 maggio 1969, n. 1950; Id. 24 ottobre 1968, n. 3449).

E la seconda è che le limitazioni di prova stabilite dalla legge italiana ai fini della dimostrazione del fatto materiale (procreazione) dal quale si origina la obbligazione predetta, non assumendo valore sostanziale, si sottraggono ai principi d'ordine pubblico che investono la disciplina dei rapporti familiari e, restando nei limiti della *lex fori*, non vincolano il giudice straniero: sicchè la loro violazione non può esser di ostacolo sotto il profilo di cui all'art. 797 n. 7 c. p. c. — alla deliberazione della sentenza straniera di condanna del cittadino italiano agli alimenti a favore del figlio non riconoscibile nato all'estero (Cass. n. 557, del 1970 e n. 1950 del 1969, cit.).

Tali principi, desumibili — come detto — dal sistema del nostro ordinamento e comunque non modificati dalla Convenzione internazionale firmata a New York il 20 giugno 1956 e resa esecutiva in Italia con la l. 23 marzo 1957, n. 338, sono stati apertamente violati dalla Corte del merito nella soluzione del caso di cui si tratta. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 giugno 1972, n. 501 - Pres. Uccellatore - Est. Iannotta - Pacia (avv. Carbone) c. Sezione Controllo Corte dei Conti e Consigliere delegato controllo atti Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv. Stato Carafa) e Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (n. c.).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Deliberazione di controllo della Corte dei Conti - Deliberazione negativa - È impugnabile.

Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico e privato - Diritti patrimoniali - Diniego con deliberazione negativa di controllo della Corte dei Conti - Giurisdizione del C. d. S.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Notificazione all'Autorità emanante - Deliberazione di controllo della Corte dei Conti su atti della Regione Friuli-Venezia Giulia - Ricorso - Notificazione alla Corte dei Conti.

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Deliberazione di controllo della Corte dei Conti - Deliberazione negativa - Su atto regionale - Ammissibilità del ricorso.

Corte dei Conti - Funzione di controllo - Organo ausiliario del Governo - Conseguenza.

Atto amministrativo - Controllo - Atti regionali - Friuli-Venezia Giulia - Controllo Corte dei Conti - Diniego di visto del Consigliere delegato - Deferimento alla Sezione del controllo - Legittimità.

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Avvocati dello Stato - Comandati presso la Regione Friuli-Venezia Giulia - Proprine - Sono computabili.

Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Diritto - Pensionabilità dell'emolumento - Non occorre - Fattispecie - Avvocato dello Stato comandato presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.

La bilateralità del rapporto obbligatorio non esclude che un terzo estraneo a tale rapporto possa porre in essere una causa di pregiudizio

delle posizioni creditorie, essendo in tale ipotesi possibile che il titolare del diritto di credito si rivolga giudizialmente al terzo per far valere le sue ragioni; pertanto, la posizione di terzo spettante alla Corte dei conti rispetto al rapporto obbligatorio esistente tra un'Amministrazione controllata (nella specie, Regione a statuto speciale) e un suo dipendente non preclude l'ammissibilità del gravame giurisdizionale proposto contro la deliberazione negativa della Sezione del controllo della Corte stessa che costituisca l'elemento impeditivo del soddisfacimento del diritto di credito spettante al dipendente predetto (1).

Rientra nella giurisdizione del Consiglio di Stato la controversia concernente un atto imputabile ad un organo dello Stato (nella specie,

(1-8) Avverso la massimata decisione è stato proposto ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione. le cui argomentazioni qui di seguito si riportano:

Insindacabilità in s. g. degli atti della Corte dei Conti.

(1) *Violazione degli artt. 100, 103 e 113 Cost.; 3, secondo comma, 17 e 26 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; 58 dello Statuto regionale 31 gennaio 1963, n. 1; 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1504, in relazione all'art. 360, n. 1 e 374 c.p.c.*

Il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata, ha escluso che venissero in discussione un provvedimento o il comportamento della Regione, e ha ritenuto, in conformità del resto a quanto era sostenuto nel ricorso, che oggetto del giudizio fosse il diniego di registrazione opposto dalla Corte dei Conti, pervenendo alla conclusione della illegittimità di esso e del riconoscimento, con il diritto del ricorrente, dell'obbligo di registrazione dell'organo di controllo.

La decisione non manca di avvertire che in tale modo essa veniva a discostarsi dal precedente orientamento giurisprudenziale dello stesso giudice amministrativo, confermato del resto dalle SS.UU. (22 gennaio 1957, n. 167, in *Mss. Foro it.*, col. 36), in virtù del quale non è soggetto a sindacato di legittimità il visto di controllo o il diniego di registrazione da parte della Corte dei Conti.

Ma ha giustificato il nuovo orientamento per la diversità delle situazioni, trattandosi nell'un caso di atto dell'amministrazione statale, per il quale è consentito al Governo di chiedere e può quindi imputarsi di non aver chiesto la registrazione con riserva, mentre in questo caso una uguale facoltà non è concessa alla Regione.

Peraltro la spiegazione è inidonea prima ancora che irrilevante.

Il vero è che l'atto di controllo, positivo o negativo, non è soggetto alla giurisdizione amministrativa. L'ipotesi esaminata nel precedente orientamento giurisprudenziale è quello di atto ministeriale, che accoglie le istanze del privato, ma non viene registrato dalla Corte dei Conti. Se tale rifiuto di registrazione fosse sindacabile, sarebbe su di esso, in quanto direttamente lesivo delle aspettative del privato, che in ogni caso si dovrebbe esercitare la giurisdizione amministrativa, e viceversa il precedente orientamento giurisprudenziale ha dovuto escluderlo, appunto in ragione della sua insindacabilità.

deliberazione negativa della Sezione del controllo della Corte dei conti) ed una posizione di credito avente titolo in un rapporto di pubblico impiego (2).

La legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) non dispone alcunchè in ordine alla possibilità per la Regione di chiedere la registrazione con riserva degli atti per i quali la Corte dei conti abbia negato il visto, nè sono state emesse al riguardo specifiche norme, con fonti diverse da quella costituzionale citata; pertanto, poichè il diniego di visto della Corte dei conti, ove non sia seguito da un'adesione dell'Amministrazione regionale e dall'adozione dei congrui provvedimenti ed atti, importa l'impossibilità di identificare un atto positivo o negativo, ovvero un'omissione comunque imputabile alla stessa Amministrazione (che, al massimo, può curare la comunicazione della conclusione del procedimento di controllo), il

Se poi si vogliono precisare i motivi, sui quali riposa l'insindacabilità dell'atto di controllo della Corte dei Conti davanti al Consiglio di Stato, si vedrà che esso non è atto amministrativo nè soggettivamente nè oggettivamente, come invece sarebbe necessario per formare oggetto della giurisdizione amministrativa, secondo la costante giurisprudenza della SS.UU. (15 gennaio 1953, n. 107, in *Mass. Foro it.*, col 26; 8 marzo 1954, n. 668, *Mass. Foro it.*, col 141).

Quanto alla posizione soggettiva, cioè istituzionale della Corte dei Conti, occorre tener presente che la Costituzione, pur ponendola fra gli organi del Governo (titolo III), le assicura però una posizione autonoma e indipendente rispetto all'Amministrazione, sia ponendola fra gli organi ausiliari (Sez. III), distintamente dalla Pubblica Amministrazione (Sez. II), sia assicurandole indipendenza di fronte al Governo (art. 100, ultimo comma), sia prevedendo rapporti diretti con il Parlamento (art. 100, penultimo comma; art. 26 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214). Il che oltre tutto risponde ad un'esigenza logica, non potendosi concepire un'amministrazione, che si controlli da sè e più ancora assicuri essa stessa un siffatto controllo al Parlamento. Volendo definire tale particolare posizione bisogna dire che la Corte dei Conti si trova in un rapporto di intermediazione (o, se si vuole, di equidistanza) fra l'amministrazione e il Parlamento. Tale sua particolare posizione poi dà rilievo all'art. 103 e all'art. 113 della Costituzione, che prevedono l'esercizio della giurisdizione nei confronti soltanto della Pubblica Amministrazione, che — come si è detto — viene considerata distintamente dagli organi ausiliari.

Perciò una corrente dottrinale riconosce alla Corte dei Conti posizione istituzionale di potere giuridico autonomo, in considerazione della rilevanza che tale veste assume ai fini dell'art. 134 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

D'altro canto bisogna aggiungere che non può considerarsi l'atto di controllo come atto (oggettivamente) amministrativo.

Esso infatti non è volto a soddisfare esigenze pratiche, come se la Corte dei Conti sia *parte*, cioè soggetto, del rapporto giuridico sostanziale; ma, avendo la funzione soltanto di far rispettare la legalità in genere e il bilancio in particolare, si distingue e si contrappone all'atto amministrativo, che è invece destinato a soddisfare le esigenze pratiche, allo stesso

ricorso giurisdizionale contro la deliberazione negativa della Sezione del controllo della Corte dei conti è ritualmente notificato alla Corte stessa, dovendosi ravvisare la causa del pregiudizio proprio nell'atto di controllo che, in quanto negativo, è preclusivo dell'efficacia dell'atto sottoposto a controllo e dal quale l'interessato attende dei vantaggi (3).

La possibilità di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale tra Stato e Regione e viceversa non preclude che, non essendo sollevato tale conflitto dai soggetti a ciò legittimati, la persona priva di legittimazione ad agire davanti alla stessa Corte possa ricorrere al giudice amministrativo e dedurre le proprie censure di legittimità che potrebbero essere proposte nel giudizio per conflitto di attribuzione sopra detto; pertanto, nel caso in cui non risulti sollevato conflitto di attribuzione fra Regione a statuto speciale e Stato in ordine

modo come l'istituto si distingue e si contrappone funzionalmente all'Amministrazione attiva.

A conclusione di questa disamina, e volendo sintetizzare i due aspetti — soggettivo ed oggettivo — del problema, si può dire che le deliberazioni della Sezione di controllo sono pronunzie della « magistratura » della Corte dei Conti, in sede non contenziosa, e tuttavia pronunzie *super partes* della magistratura medesima, in quanto tale, rispetto ai soggetti, attivo e passivo, dell'azione amministrativa.

È stato necessario indugiare sul tema dell'insindacabilità dell'atto di controllo e sul fondamento di essa per chiarire come non sia rilevante l'argomento pratico, che dà parvenza di logica e di giustizia alla decisione impugnata, e cioè che l'insindacabilità dell'atto di controllo verrebbe ad escludere un qualsiasi rimedio nei confronti del diniego di registrazione, non essendo consentito alla Regione di chiedere la registrazione con riserva.

Non bisogna invero dimenticare che, secondo l'art. 103 della Costituzione e secondo la ricordata giurisprudenza delle SS.UU. la tutela giurisdizionale, se a questo rimedio si vuole alludere, è concessa contro gli atti della Pubblica Amministrazione, mentre si è visto che tale non può essere considerato l'atto di controllo, tanto meno quando assume contenuto negativo.

È davvero una strana inversione dell'ordine logico quella di voler attribuire natura di atto amministrativo all'atto di controllo allo scopo di assoggettarlo alla giurisdizione amministrativa, là dove è vero invece proprio il contrario, e cioè che una volta stabilito preliminarmente che non si tratta di atto amministrativo, la conseguenza è quella della insindacabilità da parte del giudice di legittimità.

D'altro canto non è esatto che contro il diniego di registrazione l'ordinamento giuridico non conceda alcun rimedio, dal momento che la stessa decisione ha dovuto darsi carico, sulla falsariga dell'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza 13 dicembre 1966, n. 121), che era consentito alla Regione sollevare il conflitto di attribuzioni contro il diniego di registrazione.

È questo un ulteriore profilo del lamentato difetto di giurisdizione, dal momento che il Consiglio di Stato non solo ha ritenuto di assoggettare a giurisdizione amministrativa l'atto di controllo, che invece è insinda-

al rifiuto di visto opposto dalla Corte dei conti rispetto ad un atto dell'Autorità regionale, deve ritenersi proponibile il ricorso al Consiglio di Stato, contro l'atto di controllo negativo, da parte del privato interessato a che l'atto sottoposto al controllo ottenga efficacia (4).

Attesa la sistematica della vigente Costituzione, non può negarsi la natura amministrativa dell'attività della Corte dei conti in sede di controllo che, al pari del Consiglio di Stato in sede consultiva, è organo ausiliario del Governo (art. 100 Cost.), comminando l'efficacia e l'inefficienza di alcune delle più rilevanti manifestazioni amministrative del Governo stesso, in limitati casi anche in modo irreversibile (art. 25, terzo comma t.u. 12 luglio 1934, n. 1214); pertanto, dovendosi esclu-

cabile in quella sede, ma poi si è sostituito al giudice competente che è la Corte Costituzionale.

Non bisogna invero confondere il rapporto fra Corte dei Conti e Regione in ordine alla registrazione e quello di diritto sostanziale fra la Regione e il privato.

Il rapporto fra Corte dei Conti e Regione in ordine alla registrazione è attribuito alla cognizione della Corte Costituzionale, mentre non può pretendersi poi che la Corte dei Conti possa essere chiamata, nel caso di diniego di registrazione, nella controversia sul diritto sostanziale, quasi che sia soggetto di questo rapporto o comunque parte interessata a interferire in esso che viceversa ha come soggetti e contraddittori unicamente Regione e privato. Oltre tutto contrasterebbe con ogni principio giuridico che la Corte dei Conti fosse chiamata alternativamente davanti all'uno o all'altro giudice a seconda dell'atteggiamento e quindi a beneplacito della Regione.

È vero invece che il conflitto di attribuzioni fra Stato e Regione appartiene alla competenza esclusiva della Corte Costituzionale (SS.UU. 12 dicembre 1958, n. 3872, in Massim. Giust. Civ., 1939), e non può essere sottratto a tale giudice.

2) *Violazione art. 56 e 57 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 4 Statuto regionale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; art. 2, primo comma, legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e art. 64 legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, art. 29 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, in relazione agli art 360, n. 1, 374 e 386 c.p.c.*

La decisione ha fondato la giurisdizione del Consiglio di Stato sulla considerazione che si verserebbe in materia di pubblico impiego, dal momento che « la posizione di credito, dedotta nel presente giudizio, ha il suo titolo nella posizione di impiegato pubblico spettante all'avv. Pacia, sia pure comandato presso la Regione », anche se poi ha ritenuto di riconoscere la pretesa creditoria in base non già alla disciplina di un tale rapporto di impiego, ma alla disciplina che al comando avrebbe dato la Regione con norme sue proprie (art. 2, primo comma, legge regionale 21 novembre 1964, n. 3 e art. 64 legge regionale 28 marzo 1968, n. 21).

Ma queste affermazioni prospettano vari profili di difetto di giurisdizione, connessi fra loro e che pertanto vengono trattati con questo stesso motivo di ricorso.

Non è esatto che la disciplina (statale) del rapporto di impiego dell'avv. Pacia e tanto meno le norme regionali assicurano allo stesso una

dere, nell'attuale assetto costituzionale, la riducibilità della Corte dei conti ad organo del Parlamento (tenuto conto dell'espresso disposto dell'art. 55 Cost., in base al quale il Parlamento è costituito solo dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica), debbono ritenersi impugnabili in sede giurisdizionale gli atti di controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti in quanto atti della pubblica Amministrazione (5).

L'art. 58, legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) dispone che il controllo di legittimità degli atti amministrativi della Regione è svolto in conformità

pretesa configurabile come diritto soggettivo di credito, o eventualmente come interesse legittimo, da che deriva l'improponibilità assoluta nei confronti della Pubblica Amministrazione di un'azione diretta a far valere interessi semplici.

Occorre tenere presente che gli artt. 103 e 113 della Costituzione ammettono la tutela giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione per i diritti e gli interessi legittimi, che quindi rappresentano l'oggetto e il limite dell'esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti della Pubblica Amministrazione. Perciò il giudice deve accertare preliminarmente, in sede di ricognizione della propria giurisdizione, se la pretesa fatta valere in giudizio dal cittadino sia configurabile in via generale ed astratta come diritto soggettivo o interesse legittimo, o non piuttosto come interesse semplice, cioè se la legge, considerata in via generale ed astratta, assicuri al cittadino un diritto soggettivo o un interesse legittimo corrispondente alla pretesa fatta valere in giudizio o non piuttosto un interesse semplice: salvo naturalmente a rimettere all'eventuale ulteriore corso del giudizio ogni questione di merito sulla pertinenza del diritto e la proponibilità della domanda (art. 386 c.p.c.).

Non occorre indugiare sulla illustrazione di un tale principio, che è stato recepito dalle S.U. nella fondamentale sentenza 12 gennaio 1966, n. 207 (in *Foro it.*, I, 212), confermata con l'altra 12 luglio 1966, n. 1846.

Ma, posto un tale principio, bisogna dire che nessuna norma, statale o regionale, riconosce una indennità come quella pretesa *ex adverso*, e che ha dato luogo al rifiuto di registrazione del relativo provvedimento di liquidazione.

L'avv. Pacia era impiegato dello Stato, nella qualità di avvocato dello Stato, e si trovava in posizione di fuori ruolo (e non di comando) presso la Regione. La posizione di fuori ruolo o di comando sono disciplinate dall'art. 57 (in relazione all'art. 59 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3), in virtù della quale il rapporto di impiego resta quello originario (in conformità del resto alla giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato) e solo passa a carico dell'Amministrazione o dell'ente, cui l'impiegato viene destinato, la spesa per esso impiegata.

Ma è certo che all'avvocato dello Stato destinato a prestar servizio presso altra amministrazione o ente pubblico non spetta di partecipare alla ripartizione degli onorari di cui all'art. 21 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611. Invero, provenendo i fondi relativi dagli onorari versati dalle parti private per le cause trattate dall'Avvocatura dello Stato, partecipano alla loro ripartizione solo gli avvocati dello Stato (e gli impiegati

delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti; pertanto, dovendosi ritenere estensibili alla Regione in parola, ad esclusione dell'istituto della registrazione con riserva, tutte le altre norme relative al controllo preventivo di legittimità degli atti statali, legittimamente viene deferito un affare alla Sezione del controllo della Corte dei conti, dopo che il Consigliere delegato abbia insistito nel diniego di visto, malgrado le osservazioni formulate dall'Amministrazione regionale, alla quale sono stati mossi i rilievi (6).

Ai sensi dell'art. 2, legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 21 novembre 1964, n. 3 e dell'art. 64, legge Reg. 28 marzo 1968, n. 21, al personale comandato presso la Regione predetta deve essere corrisposto lo stesso trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza, trattamento di cui costituiscono parte le indennità e competenze comunque percepite in modo continuativo, in forza di disposi-

dell'Avvocatura dello Stato), che svolgono attività di istituto. Una conferma è data dallo stesso citato art. 21, che prevede che il riparto sia operato distintamente per l'Avvocatura Generale e le singole Avvocature Distrettuali, in base alle esazioni operate rispettivamente dall'una o dalle singole altre, e inoltre ammette al rispettivo riparto i funzionari in servizio presso gli uffici suddetti (« i propri funzionari », come ivi è detto). E infatti il Regolamento per la ripartizione degli onorari, approvato con d.m. 20 maggio 1924, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 21, espressamente prescrive che « non hanno diritto al riparto per tutto il tempo dell'applicazione coloro che siano chiamati a prestare servizio presso altri uffici dello Stato e presso altre Amministrazioni » (art. 13).

Ciò del resto è riconosciuto indirettamente nella stessa decisione impugnata, che cita la precedente decisione della IV Sezione, 16 maggio 1972, n. 427, relativa proprio alla natura e spettanza della quota onorari, nella quale è affermato il principio che si tratta di indennità speciale dovuta per la particolare natura dell'attività di istituto, e che pertanto non spetta a chi si trovi a non esplicare tale attività. « Le somme — ivi è detto — spettanti al personale dell'Avvocatura dello Stato per il riparto in questione sono quindi irriducibili allo stipendio inteso non solo in senso nominalistico, ma anche nella più lata accezione accolta dall'Adunanza Plenaria con la decisione 1° luglio 1964, n. 16; ma sono identificabili con le indennità per funzioni e servizi di carattere speciale, per le quali non sussiste il diritto alla reintegra (art. 97, primo comma, t.u. 10 gennaio 1957, n. 3) ».

E in definitiva, volendo fare un esempio, se un avvocato dello Stato è collocato fuori ruolo (o in ipotesi comandato) presso altra Amministrazione statale, non può pretendere poi dalla stessa, per l'avvenuto trasferimento della spesa, la quota onorari, tenuto conto sia dell'origine particolare dei fondi relativi sia della particolare attività di istituto cui tali fondi sono destinati.

Il Consiglio di Stato invece, essendo l'avv. Pacia destinato a prestar servizio presso la Regione, si è richiamato alle due leggi regionali 21 novembre 1964, n. 3 e 28 marzo 1968, n. 21, le quali assicurano all'impiegato statale comandato « il trattamento economico complessivo ».

zioni vigenti per l'Amministrazione di appartenenza, epperò anche le indennità che costituiscono la terza fascia retributiva di alcune categorie di pubblici dipendenti; pertanto, ai fini della concessione delle quote onorari ad un Avvocato dello Stato comandato a prestare servizio presso la predetta Regione, nel silenzio delle richiamate norme regionali, non costituiscono motivo ostativo l'assenza della fissità di dette quote onorari e la mancanza di una effettiva prestazione di servizio presso l'Ente di appartenenza (7).

La spettanza di una determinata quota di trattamento economico non è condizionata alla sua pensionabilità, essendo previsti dal vigente ordinamento indennità o compensi in genere a favore di pubblici dipen-

Tali leggi però non aggiungono nulla alla disciplina stabilita dallo Stato, per il trattamento economico complessivo del proprio impiegato, dal momento che con esse la Regione si limita a riconoscere a proprio carico la spesa ad essa trasferita in virtù dell'art. 57 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 10.

Basta perciò questo sommario generale esame della disciplina normativa della materia per togliere alla pretesa dedotta in giudizio ogni parvenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo e suffragare la dedotta improponibilità assoluta.

Se poi si vuole sostenere che la Regione con le due leggi suddette abbia introdotto una sua propria disciplina del trattamento economico del personale statale comandato, distinta e anche diversa da quella dello Stato, quasi che la pretesa avversaria sia in sostanza rivolta ad ottenere il riconoscimento di un'indennità regionale, sostitutiva della quota onorari, allora bisogna trarne talune conclusioni, che configurano anch'esse profili di difetto di giurisdizione.

La prima è quella della illegittimità costituzionale delle norme suddette, per violazione dell'art. 4 dello Statuto speciale (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). La Regione invero ha competenza legislativa per il proprio personale, non per quello statale (per un caso analogo vedasi Corte Cost. 2 luglio 1968, n. 93), specie poi allorchè per questo personale esiste una disciplina legislativa statale, che la Regione non può modificare.

E tale profilo di illegittimità costituzionale ha rilevanza nell'odierno giudizio, poichè da esso dipende la rilevata improponibilità assoluta.

La seconda è che qualsiasi diritto o qualsiasi indennità riconosciuti dalla Regione all'impiegato statale comandato in effetti non sono propri dell'originario rapporto di impiego: semmai sono soltanto con esso connessi, ma sempre distinti e diversi. La indennità controversa, anche se commisurata alla quota onorari, non è certo la quota onorari; e anche se collegata al comando, non fa parte del trattamento economico proprio dell'impiegato statale, restando da esso separato come qualcosa di aggiunto o come un *quid alii*.

La giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, che in materia di diritti è giurisdizione speciale, è contenuta nei limiti del rapporto di impiego statale e della disciplina sua propria, mentre ogni altro diritto differente, anche se connesso, è soggetto alla giurisdizione (generale) del giudice ordinario.

RENATO CARAFA

denti, senza che ne sia stabilita l'inclusione nella base pensionabile; pertanto, è illegittima la deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei conti che nega il visto ad un mandato di pagamento di un'indennità, a titolo di quota-onorari, ad un avvocato dello Stato comandato a prestare servizio presso la Regione speciale Friuli-Venezia Giulia, in forza della irriducibilità della quota onorari (ai sensi dell'art. 21, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611) alla base pensionabile degli avvocati dello Stato (8).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 622 - Pres. Meregazzi - Est. Benvenuto - Ghigi (avv. Barillaro) c. Consiglio nazionale ricerche (avv. Stato Terranova) e Rinelli (n.c.).

Giustizia amministrativa - Ricorso giurisdizionale - Atto impugnabile - Concorso - Bando - Impugnabilità immediata - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Impiego pubblico - Concorso - Concorso per titoli - Limitazione in merito alla pubblicazione - Illegittimità.

Impiego pubblico - Concorso - Criteri di massima - Punteggio unico per voci eterogenee - Illegittimità.

Impiego pubblico - Interesse - In tema di concorso - Valutazione titoli - Fattispecie - Valutazione di titoli anche a favore del ricorrente - Sussiste interesse.

Impiego pubblico - Concorso - Titoli - Valutazione - Pubblicazioni - Lavori in collaborazione - Valutabilità - Limiti.

Impiego pubblico - Concorso per titoli - Valutazione - Pubblicazioni - Lavori in collaborazione - Lavori di un candidato in collaborazione con un Commissario di esame - Non sono valutabili.

Il bando di concorso non è impugnabile ex se nell'ipotesi in cui la lesione dell'interesse giuridico, per la tutela del quale viene adito l'organo giurisdizionale, non sia certa ed immediata conseguenza delle clausole del bando, ma si verifichi solo in seguito a determinati risultati del concorso; pertanto, deve ritenersi tempestiva l'impugnativa in sede di ricorso contro la mancata nomina di un concorrente delle clausole del bando che limitano numericamente le pubblicazioni che ciascun candidato può far valere come titoli di merito, in quanto la lesione dell'interesse sostanziale e finale a conseguire un risultato utile nel concorso diviene certa ed attuale — da virtuale che era — solo se

(e nel momento in cui) si verifica la soccombenza nel concorso o un risultato di merito inferiore a quello sperato (1).

In un concorso per titoli diretto ad acclarare una competenza ad altissimo livello attraverso il vaglio dell'intera personalità tecnico-scientifica dei candidati (nella specie, per la nomina a Direttore di ricerca a contratto presso il Consiglio nazionale delle ricerche), vaglio che per ciascun concorrente deve necessariamente essere condotto sulla scorta, soprattutto, delle pubblicazioni e con riguardo all'intera gamma di esse, è illegittimo il bando che — pur lasciando salva, ovviamente, la potestà della Commissione esaminatrice di avvalersi del criterio di valutare a posteriori le esibite pubblicazioni in base alla qualità, e non già alla quantità, di esse — adotti una prescrizione limitativa (non più di dieci pubblicazioni per candidato) che a priori precluda ai candidati di dimostrare integralmente la loro capacità attraverso l'esibizione di tutte le loro pubblicazioni scientifiche.

In sede di concorso per titoli al posto di Direttore di ricerca a contratto presso il Consiglio nazionale delle ricerche, deve ritenersi del tutto irrazionale il criterio, adottato dal bando e seguito dalla Commissione giudicatrice, di prevedere l'attribuzione di un punteggio unico per tre voci che riguardino titoli (quali, ad esempio, le attività di assistente o incaricato universitario, quelle di ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche e quelle di dirigente industriale presso terzi) caratterizzati da notevoli diversità tra loro, soprattutto sotto il profilo del diverso rilievo come indici sintomatici di idoneità al posto messo a concorso.

Il fatto che, in sede di concorso per titoli, lavori in collaborazione siano stati valutati anche a favore del candidato non vincitore non vale a privare questo dell'interesse a dedurre le censure di violazione dei principi rilevanti per l'ipotesi dei lavori in questione, non potendosi a priori escludere che, in sede di rinnovazione delle operazioni concorsuali conseguente all'eventuale accoglimento delle censure stesse, possa verificarsi — in conseguenza dell'esclusione o della limitazione di valutazione di tali lavori — l'eventualità che il controinteressato risultato vincitore venga a subire una maggiore detrazione di punteggio rispetto al ricorrente.

In sede di concorso per titoli, i lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della Commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere e individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che (secondo il discrezionale apprezzamento della Commissione) sia da riguardarsi

(1) Giurisprudenza costante sul principio generale. Cfr., fra le tante, V Sez. 23 febbraio 1971, n. 121, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 284.

come contributo di detto candidato, spettando alla Commissione l'onere di acclarare, dando conto di tale indagine con adeguata motivazione, quale sia l'apporto dato dal candidato stesso all'opera a cui ha collaborato (2).

In sede di concorso per titoli, deve ritenersi preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un Commissario esaminatore, giacchè in tal caso il relativo giudizio non offre sufficiente garanzia di obiettività (3).

(2-3) Cfr. V Sez. 14 maggio 1965, n. 513 e 5 marzo 1968, n. 216, *ivi*, 1965, I, 929; 1968, I, 591.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 626 - Pres. Merzaggi - Est. Schinaia - D'Aiello (avv. Cioffi) c. Ministero lavori pubblici, Prefetto di Napoli e Giunta regionale della Campania (avv. Stato Freni) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

Giustizia amministrativa - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Sopravvenienza del piano regolatore - Non fa cessare la materia del contendere.

Costituzione della Repubblica - Regioni - Competenza - Passaggio di funzioni statali - Disciplina legislativa - Questione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.

Costituzione della Repubblica - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - L. n. 1902 del 1952 - Contrasto con gli artt. 42 e segg. Cost. - Manifesta infondatezza.

La successiva approvazione del piano regolatore da parte del Comune non fa cessare la materia del contendere sul ricorso proposto contro il provvedimento con il quale il Prefetto, in virtù dei poteri conferitigli — prima del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 — dall'art. 1 legge 3 novembre 1952, n. 1902, abbia adottato la misura di salvaguardia della sospensione dei lavori relativi ad un'opera che, sebbene autorizzata con licenza edilizia, sia in contrasto con le previsioni del piano stesso successivamente adottato dal Comune, non versandosi nell'ipotesi dell'atto impugnato che sia stato eliminato dal mondo giuridico e con effetto ex tunc normalmente mediante altro atto emanato dalla stessa Amministrazione.

Dopo l'istituzione della Regione e la nomina dei suoi organi di Governo, i poteri già esercitati da organi dello Stato e demandati alla Regione dalla Costituzione non devono essere esercitati automatica-

mente e senza alcuna soluzione temporanea ai sensi della VIII Disp. trans. Cost., secondo cui le leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della P.A. il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni; pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme che abbiano disciplinato in via generale quel passaggio (nella specie, art. 17 legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di urbanistica) e quelle che poi, in concreto, lo hanno attuato in virtù della delega contenuta nella citata norma.

Le misure di salvaguardia previste dall'art. 1 legge 3 novembre 1952, n. 1902 sono destinate ad operare in ipotesi determinate, specie per quanto concerne quella che può adottare il Prefetto, in un ambito temporale circoscritto (tre o cinque anni, a seconda dei casi), che non può ritenersi non ragionevole, avuto riguardo alla complessità dell'iter procedurale per l'approvazione di un piano regolatore generale; pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge cit. e successive modificazioni — per un contrasto con gli artt. 42 e segg. Cost. —, nella considerazione che il provvedimento del Prefetto o del Sindaco, adottato in base a detta legge, sottragga temporaneamente e senza indennizzo la disponibilità ed il godimento di immobili da considerarsi edificabili in base all'ordinamento vigente e per i quali sia stata anche concessa autorizzazione ad edificare (1).

(Omissis). — La declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiesta dalla difesa del Comune di Napoli, non può essere pronunciata in quanto non ne ricorrano i presupposti. E per vero per farsi luogo a tanto è necessario che l'atto impugnato sia stato eliminato dal mondo giuridico e con effetto *ex tunc*, normalmente mediante altro atto emanato dalla stessa Amministrazione.

Invece nel caso si pretende di fare infondatamente derivare quell'effetto dall'approvazione del piano regolatore del Comune di Napoli, il quale di certo non elimina con effetti *ex tunc*, il provvedimento con il quale il Prefetto, secondo la legge, abbia adottato la misura di salvaguardia della sospensione dei lavori relativi ad un'opera che, sebbene autorizzata con licenza edilizia, sia in contrasto con le previsioni del piano regolatore medesimo successivamente adottato dal Comune.

Che la anzidetta misura di salvaguardia, come quella adottata dal Sindaco abbia natura c.d. cautelare nel senso che essa dura sino a quando quel piano *in itinere* non giunga alla sua normale destinazione, cioè all'approvazione, e comunque non oltre un certo periodo, in con-

(1) Cfr. Corte cost. 29 maggio 1968, n. 55, in questa *Rassegna* 1968, I, 661. Cfr., altresì, con riferimento agli artt. 1 e segg. legge 10 novembre 1968, n. 1187, IV Sez. 7 dicembre 1971, n. 1118.

formità alla legge, è evidentemente nella natura di quel provvedimento, così come configurata dalla legge che nulla ha da condividere con la diversa vicenda giuridica che conduce alla cessazione della materia del contendere.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto una censura di incompetenza assoluta che in realtà tale potrebbe essere configurata solo se un gruppo di norme venisse dichiarato incostituzionale.

Ed in effetti il ricorrente per sostenere che nella specie il potere del Prefetto era venuto meno, quale organo statale, con la istituzione della Regione e dei suoi organi di governo nella materia in cui questa esercita il suo potere legislativo e fra le quali appunto, secondo l'articolo 117 della Costituzione, la materia urbanistica, afferma, senza ulteriore specificazione, che le norme contenute nella legge n. 62 del 1953 e quelle dell'art. 17 della legge 281 del 1970 siano viziate di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli da 114 a 133 della Costituzione.

L'eccezione di costituzionalità è manifestamente infondata. Invero l'assunto del ricorrente è nel senso che una volta che la Regione sia stata istituita e siano stati nominati i suoi organi di governo automaticamente e senza alcuna soluzione temporanea i poteri per l'innanzi esercitati da organi dello Stato debbano essere invece esercitati dalla Regione, quando si tratti di poteri che, ovviamente, siano stati demandati dalla Costituzione alla Regione.

Senonchè un così drastico assunto è in aperto contrasto con la disposizione transitoria VIII della Costituzione la quale al secondo comma, prescrive che « leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione (e quindi, per quello che interessa, anche per l'urbanistica) il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni ».

Quindi è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità di quelle norme che hanno disciplinato in via generale quel passaggio, tra le quali rientra l'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 28, e quelle che poi, in concreto, lo hanno attuato in virtù della delega contenuta nella citata norma. Ciò posto poichè nel momento in cui fu adottato il provvedimento di salvaguardia ancora non era intervenuta la legge delegata (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), ne deriva che competente a provvedere era, giusta il disposto dell'art. 1, secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902 il Prefetto della provincia e quindi l'asserita incompetenza di detto organo non sussiste.

Anche con il secondo motivo si solleva una questione di legittimità costituzionale: si sostiene precisamente che la l. 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni sia in contrasto con gli articoli 42 e segg. della Costituzione poichè, — traendosi argomento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 29 maggio 1968 — il provve-

dimento del Prefetto o del Sindaco in base ad essa adottato sottrae temporaneamente e senza indennizzo la disponibilità ed il godimento di immobili da considerarsi edificabili in base all'ordinamento vigente e per i quali è stata anche concessa autorizzazione ad edificare.

Questa eccezione, anche se rilevante, è manifestamente infondata. La Sezione, anche se non ha esaminato isolatamente tale questione, ha avuto modo di considerarla in modo indiretto nel contesto cioè degli articoli 1 e successivi della l. 10 novembre 1968 n. 1187, escludendo che la stessa potesse ingenerare alcun dubbio sulla costituzionalità delle norme che prevedano la salvaguardia (conf. 10 luglio 1970 n. 522, 19 ottobre 1971 n. 889 e 7 dicembre 1971 n. 118). Ed è nel solco di tali pronunce e segnatamente della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 1968 richiamata dallo stesso ricorrente che la questione predetta si appalesa manifestamente infondata.

Con quest'ultima pronuncia è stato affermato che la garanzia della proprietà privata è violata quando i singoli diritti ad essa collegati vengono soppressi o compressi, senza indennizzo, mediante atti di imposizione volti a svuotare in modo incisivo la consistenza dei diritti stessi. Però la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo introdurre nella disciplina urbanistica i limiti diretti a dare ordine ed armonia ai centri abitati o quelli, e questo è il punto che interessa nel caso, che stabiliscono un vincolo di immodificabilità di immobili destinati al trasferimento coattivo in vista delle utilizzazioni programmate dal piano, purchè circoscritti nel tempo, e per converso illegittime le sottrazioni delle aree alla loro normale destinazione disposta senza indennizzi per un futuro ed eventuale acquisto coattivo incerto sul « se » e nel « quando »: orbene le misure di salvaguardia sono destinate ad operare in ipotesi determinate, specie per quanto concerne quella che può adottare il Prefetto, in un ambito temporale circoscritto (tre o cinque anni, a seconda dei casi), che non può ritenersi non ragionevole, avuto riguardo alle complessità dell'iter procedurale per l'approvazione di un piano regolatore generale. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 629 - *Pres. Merzaggi - Est. Iannotta - Soc. immobiliare Flegrea (avv. Sorrentino) c. Ministero Lavori Pubblici e Prefetto di Napoli (avv. Stato Freni) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).*

Giustizia amministrativa - Cessazione della materia del contendere - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Impugnazione - Sopravvenienza del piano regolatore - Non fa cessare la materia del contendere.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Presupposti - Approvazione del piano regolatore - Sufficienza - Piani particolareggiati - Non occorrono.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Rapporti con le espropriazioni connesse al piano regolatore - Esclusione.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Tempestività - Accertamento - Momenti di riferimento.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Carattere recettizio - Attualità - Accertamento - Riferimento alla data di notifica.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Parere della Commissione edilizia comunale - Non occorre.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Motivazione - Elementi da valutare - Carezza di motivazione - Illegittimità.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Provvedimento prefettizio - Presupposti - Insostenibilità dell'onere finanziario per l'attuazione del piano - Non occorre.

Edilizia - Licenza di costruzione - Misure di salvaguardia - Momento - Prima dell'inizio del procedimento di approvazione del piano - Legittimità.

Edilizia - Piano regolatore - Sospensione quinquennale ex L. n. 517 del 1966 - Decorrenza quinquennio - Effetti.

La sopravvenuta approvazione del piano regolatore da parte del Comune non importa la cessazione della materia del contendere sul ricorso proposto contro il provvedimento che adotta la misura di salvaguardia della sospensione di lavori edilizi, ai sensi della l. 3 novembre 1952 n. 1902 (1).

Le misure di salvaguardia previste dalla l. 3 novembre 1952 n. 1902 non presuppongono l'approvazione del piano particolareg-

(1-5) Cfr. IV Sez. 4 luglio 1972, n. 626, *retro*, ...; IV Sez. 21 marzo 1972, n. 212 e 18 aprile 1972, n. 297, *Il Consiglio di Stato*, 1972, I, 333 e 563.

giato, ma ben possono essere adottate in rapporto alla sola deliberazione di approvazione del piano regolatore generale, dal quale discendono vincoli di zonizzazione e di localizzazione.

Le misure di salvaguardia previste dalla l. 3 novembre 1952 n. 1902 possono essere preordinate anche al fine di evitare l'alterazione di una determinata situazione urbanistica, in modo da assicurare l'attuazione dei criteri di zonizzazione fissati dal piano regolatore; pertanto, l'adozione di tali misure non è subordinata alla possibilità di espropriazione di un immobile da acquisire da parte dell'Amministrazione e, del pari, non è impedita da eventuali provvedimenti espropriativi necessari per realizzare i vincoli fissati dal piano (2).

I provvedimenti prefettizi di salvaguardia in materia edilizia, previsti dalla l. 3 novembre 1952 n. 1902, devono essere emessi in rapporto a situazioni concrete, dalle quali non possono desumersi pregiudizi all'attuazione di previsioni urbanistiche, situazioni che non sono tutte coeve, nè si delineano in egual misura ai tempi identici, decorrenti dalla deliberazione del piano regolatore generale; pertanto, la tempestività ed urgenza delle misure di salvaguardia vanno accertate in relazione a tali circostanze e non con riferimento alla data di deliberazione del piano regolatore.

Il provvedimento prefettizio di salvaguardia in materia urbanistica ha carattere recettizio e, pertanto, la sua attualità, rispetto alle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, deve essere identificata con riferimento alla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori.

Il provvedimento prefettizio di salvaguardia in materia urbanistica non deve essere preceduto dal parere della Commissione edilizia comunale, previsto solo per il provvedimento di sospensione di ogni determinazione del Sindaco.

È illegittimo il provvedimento prefettizio di salvaguardia in materia urbanistica ove non contenga l'indicazione di precise circostanze dalle quali possano desumersi in contrasto tra immobile progettato e piano regolatore deliberato dal Comune e la maggiore compromissione od onerosità che deriverebbe all'attuazione del piano regolatore per effetto della prosecuzione dell'opera a suo tempo autorizzata con la licenza edilizia (3).

L'articolo unico secondo comma l. 3 novembre 1952 n. 1902 dispone nel senso della maggiore onerosità come presupposto, alternativo alla compromissione, legittimante il provvedimento di salvaguardia adottato in materia urbanistica dal Prefetto; pertanto, l'adozione di tale provvedimento non postula la insostenibilità dell'onere finanziario per l'attuazione del piano (4).

Le misure di salvaguardia in materia urbanistica possono essere adottate anche prima dell'inizio del procedimento di approvazione del piano regolatore.

Ai sensi dell'art. 1 l. 5 luglio 1966 n. 517, la sospensione quinquennale dei lavori edilizi come misura di salvaguardia postula la presentazione del piano regolatore generale per l'approvazione entro il termine di un anno dalla sua pubblicazione; pertanto, ove detto termine sia decorso, la sospensione dei lavori non può essere disposta per un periodo superiore al triennio dalla data di deliberazione del piano (5).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 luglio 1972, n. 636 - Pres. Uccellatore - Est. Vaiano - Montanari (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero Difesa (avv. Stato Ferri).

Atto amministrativo - Atti confermativi - Reiezione di nuova istanza basata su elementi diversi - Non è atto confermativo - Impugnativa - Ammissibilità.

Una volta individuata nella reiezione di una nuova istanza fondata su nuovi importanti elementi, che sia stata motivata con l'esistenza di una precedente pronuncia, la natura di un nuovo provvedimento di contenuto autonomo, e non già di un mero atto confermativo, deve ritenersi che la volontà dell'Amministrazione, affrettatamente quanto ostinatamente rivolta alla reiezione, si sia formata in modo viziato, per non aver proceduto a quell'accertamento dei presupposti di fatto che costituisce condizione sempre imprescindibile per l'esercizio del potere di provvedere; pertanto, illegittimamente l'Amministrazione respinge la nuova istanza intesa alla ricostruzione della carriera (in relazione alla precedente dispensa dal servizio che si assume dall'interessato disposta per motivi politici), ove, di fronte all'allegazione di nuovi importanti elementi (il riconoscimento della qualità di perseguitato politico, motivato proprio nel fatto della dispensa di servizio), essa abbia omesso un adeguato esame della nuova situazione di fatto, che andava accertata con opportuna istruttoria, limitandosi a dichiarare di aver già provveduto con precedente pronuncia (1).

(*Omissis*). — Il primo motivo contiene una censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria sostanzialmente rivolta avverso la determinazione, in data 15 febbraio 1945, di reiezione dell'istanza presentata dal ricorrente e diretta ad ottenere il riconoscimento che la dispensa dal servizio, di cui al provvedimento 12 aprile 1933, fu determinata da motivi politici.

Come ha rilevato la difesa dell'amministrazione, la censura è tardiva, nè l'aver indirizzato formalmente il ricorso contro la determi-

(1) In senso contrario, cfr. Sez. IV, 28 marzo 1972, n. 237, *Foro amm.*, 1972, I, 2, 234.

nazione 11 marzo 1970, con la quale l'amministrazione afferma che non è possibile accogliere l'istanza di revisione « essendo stato già accertato che la cessazione del s.p.e. non fu determinata da cause politiche, vale a salvarla dalla manifesta irricevibilità.

Quest'ultimo provvedimento è però investito direttamente dal secondo motivo con il quale si denunciano vizi propri. Viene censurata, infatti immediatamente la determinazione dell'amministrazione di respingere l'istanza di revisione senza disporre quell'istruttoria che era resa necessaria dai nuovi elementi offerti costituiti dalla sopravvenienza dell'atto di riconoscimento della qualità di perseguitato politico antifascista da parte di un pubblico organo amministrativo quale la Commissione per le provvidenze a perseguitati dal fascismo, istituita ai sensi dell'art. 8 della l. 10 marzo 1955 n. 96.

La censura è questa volta ammissibile. Occorre, in proposito, precisare che la regola giurisprudenziale, che esclude l'impugnabilità dell'atto confermativo costituisce immediato corollario del carattere perentorio del termine per ricorrere, ed è diretta alla tutela delle decadenze già verificate, la cui efficacia preclusiva si tenta di impedire attraverso l'impugnazione dell'atto confermativo.

Ne consegue che l'inammissibilità della impugnazione dell'atto confermativo si risolve sostanzialmente nella irricevibilità di quei motivi che sono rivolti contro l'atto confermativo e che sono quindi tardivi rispetto alla conoscenza effettiva o presunta di quest'ultimo, pur essendo tempestivi rispetto alla dichiarazione di conferma.

Quando, invece, come nel caso, viene proposta una censura che investe direttamente la nuova determinazione dell'Amministrazione non sussiste più l'ostacolo dell'irricevibilità che, non trovando più giustificazione nell'elusione della perentorietà del termine, verrebbe a porsi in contrasto con il principio, riconosciuto dall'art. 113 della nostra Costituzione, della tendenziale impugnabilità degli atti della pubblica amministrazione.

La non impugnabilità dell'atto, può però, derivare per altro verso dalla inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse. Ciò avviene quando l'amministrazione non abbia emesso un nuovo provvedimento con il quale abbia mostrato di voler tuttora la regolamentazione di interessi già disposta con il precedente, ma si sia limitata a dichiarare il fatto di avere già provveduto. In quest'ultima ipotesi, infatti, non può essere riconosciuto, l'interesse a ricorrere che è escluso dalla incapacità di siffatta dichiarazione, il cui contenuto è meramente acclarativo dell'esistenza, quale fatto storico, del precedente provvedimento, di incidere sugli interessi implicati nella fattispecie.

Di qui l'importanza di osservare il contenuto dell'atto per accertare se esprime la mera dichiarazione di cui innanzi ovvero un auten-

tico nuovo provvedimento che, pur avendo l'effetto di mantenere immutata la situazione effettuale prodotta dal precedente, abbia però un contenuto autonomo rispetto a quest'ultimo.

Questa affermazione è in linea con la giurisprudenza di questo Consiglio che ha spesso riconosciuto il nuovo provvedimento rilevandolo sintomaticamente dalla espressione di nuovi motivi, ovvero dall'espletamento di una nuova istruttoria.

La conseguente necessaria indagine in fatto deve però essere condotta, prescindendo dalle intenzioni dichiarate dall'amministrazione, sugli elementi oggettivi della fattispecie, in modo da ricavare la volontà effettivamente attuata.

Diversamente, si verrebbe, infatti, a subordinare l'impugnabilità dell'atto alla formula usata ed in definitiva alla volontà dell'amministrazione.

Ciò significa pure che non basta osservare la sola pronuncia, ma occorre tener conto anche dell'istanza del privato e dei motivi da quest'ultimo esposti.

Solo così può dirsi che si è esaminata la fattispecie nel suo complesso.

Applicando quest'ordine di concetti al caso venuto all'esame della Sezione deve riconoscersi che la reiezione dell'istanza del privato che adduceva nuovi importanti elementi (il riconoscimento della qualità di perseguitato politico, motivato proprio nel fatto della dispensa dal servizio) non può essere avvenuta senza una effettiva, anche se non esplicita, considerazione delle ragioni addotte peraltro menzionate nella lettera di comunicazione del ricorso.

Nell'accertamento del fatto, il collegio riconosce, invero, che la estrema importanza dei nuovi elementi addotti, dai quali risulta sussistere un aperto contrasto di provvedimenti, non può essere sfuggita all'amministrazione, onde la reiezione dell'istanza, motivata sulla esistenza di una precedente pronuncia, dev'essere considerata come la soluzione, ritenuta dall'amministrazione la più cauta e comoda, alla questione insorta con la denuncia del privato. Ma ciò implica pure che il provvedimento è significativo di una volontà dell'amministrazione di conservare la regolamentazione di interessi disposta con il precedente provvedimento, vale a dire che non si tratta di un mero atto confermativo ma di un nuovo provvedimento di contenuto autonomo, poichè emesso in considerazione di nuovi elementi.

Questa conclusione, che, per quanto detto, comporta il riconoscimento dell'ammissibilità dell'impugnazione, rende pure evidente la fondatezza della proposta censura di difetto di istruttoria.

Infatti, una volta individuata nella reiezione in esame la natura di nuovo provvedimento, deve essere considerato che l'iter formativo della volontà dell'amministrazione — che poteva poi liberamente con-

cludersi anche nel senso della reiezione dell'istanza, riconoscendosi la correttezza e legittimità del precedente provvedimento — doveva comprendere un adeguato esame della nuova situazione di fatto, che di conseguenza andava accertata con opportuna istruttoria.

Questo esame è mancato, onde va dichiarato che la volontà della amministrazione, affrettatamente quanto ostinatamente rivolta alla reiezione, si è formata in modo viziato per non avere proceduto a quell'accertamento dei presupposti di fatto che costituisce condizione sempre imprescindibile per l'esercizio del potere di provvedere.

Il ricorso in esame deve, quindi, nella parte ritenuta ammissibile, essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento in data 11 marzo 1970 di reiezione dell'istanza rivolta dal ricorrente all'amministrazione in data 10 gennaio 1970. — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 11 luglio 1972, n. 702 - Pres. Meragatti - Est. Quaranta - Stankewitsch (avv. Gottardi) c. Commissione vigilanza edilizia popolare ed economica (avv. Stato Petroni) e Coop. edil. Fanoikia ed altri (n.c.).

Edilizia popolare ed economica - Cooperativa edilizia - Soci - Cooperative fra dipendenti pubblici e Cooperative promiscue - Cittadinanza italiana - È prescritta solo per le prime.

Il t.u. 28 aprile 1938 n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, al Titolo VI, prevede due tipi ben distinti di Cooperative edilizie che possono essere ammesse al beneficio del contributo statale, e cioè, da un lato, le Cooperative (art. 91 t.u. cit., modificato dalla l. 1° marzo 1952 n. 113) che possono essere costituite esclusivamente con dipendenti o pensionati dello Stato o di Enti pubblici e, dall'altro, le Cooperative (art. 90 dello stesso t.u.) che possono essere costituite da soci i quali appartengono alle categorie impiegate indicate nell'art. 91 e da soci i quali non appartengono a tali categorie, e cioè da impiegati privati o autonomi prestatori di opera intellettuale; pertanto, mentre per le Cooperative del primo tipo la necessità del requisito della cittadinanza italiana dei soci assegnatari si ricava per implicito dall'appartenenza a determinate categorie di pubblici dipendenti, per le Cooperative del secondo tipo (c.d. promiscue) i soggetti che vi possono essere legittimamente ammessi (dipendenti da Enti privati, autonomi prestatori d'opera) possono anche non essere cittadini italiani, posto che il legislatore, quando ha inteso richiedere come requisito necessario per l'assegnazione di alloggi popolari ed economici il possesso della cittadinanza italiana, lo ha previsto specificamente.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 luglio 1972, n. 767 - Pres. Uccellatore - Est. Quaranta - Mariano (avv. Cannada Bartoli) c. Ministero grazia e giustizia e Consiglio superiore magistratura (avv. Stato Ciardulli) e Bonati (avv. Gianoglio).

Consiglio superiore della magistratura - Magistrato - Conferimento di uffici direttivi - Autolimitazione del Consiglio superiore - Inosservanza - Illegittimità - Fattispecie.

Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura, ai sensi degli artt. 4 e 5 l. 25 luglio 1966, n. 570, abbia precisato (con una circolare del Comitato di presidenza) che per il conferimento degli uffici direttivi vacanti ai magistrati di Corte d'appello debbono essere applicati soltanto i parametri delle attitudini e dell'anzianità, con prevalenza del primo sul secondo, la predeterminazione di un tale criterio implica una concreta ed effettiva comparazione dei vari aspiranti all'ufficio vacante e delimita il potere di scelta, vincolandolo ai due parametri indicati ed al rapporto tra questi stabilito; pertanto, poichè il potere stesso incide su posizioni giuridiche individuali, è illegittimo il conferimento di un ufficio direttivo (nella specie, di Presidente di tribunale) ove la scelta non risulti neppure sinteticamente motivata in modo da far constatare che, per ciascun aspirante, sono state tenute presenti sia le attitudini che l'anzianità (specie ove risulti che, in relazione al parametro dell'anzianità, gli aspiranti si trovano in posizione identica) e che la valutazione comparativa si è svolta in conformità del criterio predeterminato, risultando dal verbale della seduta del Consiglio superiore soltanto che sono stati presi in esame le posizioni ed i fascicoli personali degli aspiranti al conferimento dell'ufficio direttivo in parola (1).

(1) Cfr. Sez. IV, 5 novembre 1971, n. 943, *Il Consiglio di Stato*, 1971, I, 2058.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 agosto 1972, n. 768 - Pres. Uccellatore - Est. Vaiano - Grazioli (avv. Sandulli) c. Ministero trasporti e aviazione civile, Azienda autonoma FF.SS. e Prefetto di Roma (avv. Stato Gentile) e Consorzio Sacopo-Moviter-Girola (avv. Palottino).

Opere pubbliche - Rapporti col piano regolatore - Armonizzazione - Criterio - Fattispecie - Ferrovia Roma-Firenze - Contrasto col piano regolatore di Roma - Non sussiste.

**Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione - Linea ferroviaria
- Mancanza delle autorizzazioni per cavalcavia e ponti - Irrilevanza.**

L'opera pubblica non può porsi in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale del Comune nel quale deve essere realizzata, con la conseguenza che, ove sussista contrasto, questo deve essere eliminato attraverso la rinuncia dello Stato alla realizzazione dell'opera, ovvero attraverso una variante del piano; pertanto, è illegittimo il decreto del Ministro per i trasporti che approva il progetto per la costruzione della ferrovia direttissima Roma-Firenze, in quanto, pur mancando nel piano regolatore generale della Città di Roma una espressa statuizione in ordine alla nuova linea ferroviaria (che peraltro non poteva essere prevista siccome risultante da un progetto a carattere ultra-locale di pertinenza ministeriale), non può riconoscersi incompatibilità tra la destinazione a zona agricola (contenuta nel piano) e l'attraversamento ferroviario della stessa zona, che quella destinazione non modifichi e non turbi (come sarebbe stato evidente se la destinazione della zona fosse stata, a titolo di esempio, ad edilizia residenziale).

La mancanza delle autorizzazioni da parte delle Amministrazioni che, a norma dell'art. 99 r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, debbono concedere i permessi per l'esecuzione di cavalcavia, ponti ed opere sui fiumi ai fini della costruzione di una nuova linea ferroviaria, non incide sulla legittimità della procedura espropriativa indirizzata all'esecuzione di tale opera pubblica, attenendo le autorizzazioni stesse soltanto alla fase dell'esecuzione dell'opera.

FATTO. — Il ricorso è diretto contro vari provvedimenti relativi alla costruzione della ferrovia direttissima Roma-Firenze.

(Omissis). — Il primo motivo del ricorso, con il quale viene dedotta l'illegittimità dei decreti di approvazione del progetto e relativa variante per contrasto con il P.R.G. della città di Roma che non contempla l'opera ferroviaria di cui trattasi, (art. 7 n. 1 legge urbanistica come modificato dalla legge 19 novembre 1968, n. 1187) deve essere esaminato assieme ai motivi aggiunti che deducono la stessa illegittimità in via alternativa o per il mancato riscontro della conformità al piano da parte del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Comune (art. 10 legge n. 765 del 1967), ovvero per la mancanza della necessaria licenza edilizia (art. 31 legge urbanistica). Le tre censure hanno infatti in comune il profilo attinente ai rapporti tra urbanistica ed opere pubbliche.

Al riguardo va tenuto presente che la necessità che l'opera pubblica non si ponga in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale del Comune nel quale deve essere realizzata è stata ripetuta-

mente affermata dalla giurisprudenza di questo Consiglio (da ultimo: IV Sez., 30 novembre 1971, n. 1087). Risulta poi legislativamente determinata (art. 10 della legge n. 765 del 1967) la procedura e la competenza ad effettuare il relativo accertamento.

Il primo principio comporta però soltanto che l'opera pubblica debba essere compatibile con le statuizioni del piano, con la conseguenza che ove sussista contrasto esso debba essere eliminato attraverso la rinuncia dello Stato alla risoluzione dell'opera, ovvero attraverso una variante del piano. Nel caso però, pur mancando nel piano una espressa statuizione in ordine alla nuova linea ferroviaria, che peraltro non poteva essere prevista siccome risultante da un progetto a carattere ultra-locale di pertinenza ministeriale, non si riscontra il denunciato contrasto. Non può infatti riconoscersi incompatibilità tra la destinazione a zona agricola e l'attraversamento ferroviario della stessa zona, che quella destinazione non modifica e non turba; incompatibilità che invece sarebbe stata evidente se la destinazione della zona fosse stata ad esempio ad edilizia residenziale.

In particolare va pure tenuto presente che nella stessa zona a distanza di poche decine di metri già corre la linea auto stradale Roma-Firenze.

Circa le successive censure relative alla mancanza, dedotta in alternativa, della licenza edilizia o dell'accertamento del Ministero dei LL.PP. circa la conformità al piano dell'opera pubblica, va anzitutto rilevato che esse riguardano essenzialmente la successiva fase della realizzazione del progetto. In tal senso la loro mancanza non influisce di regola sull'effetto dichiarativo della pubblica utilità che è connesso per legge, all'approvazione del progetto e neppure sul decreto di occupazione di urgenza che pure è precedente e preordinato alla realizzazione dell'opera. Peraltro dalle norme fondamentali che regolano tuttora la materia delle opere pubbliche eseguite dalle Amministrazioni statali su terreni non demaniali (art. 29 e 32 legge n. 1150 del 1942) emerge in modo indubbio che l'accertamento spettante al Ministero dei lavori pubblici della non difformità dell'opera pubblica statale rispetto al piano regolatore è imposto nell'interesse del Comune per cui è attribuita al rappresentante di questo la facoltà di denunciare al Ministero predetto l'eventuale inosservanza del piano sulle costruzioni già eseguite.

Nella specie, però, come si è detto, tale inosservanza, a giudizio del Collegio non esiste, almeno allo stato degli atti e ciò, probabilmente, spiega il perchè l'ufficio del Genio civile per il Tevere che pure ebbe conoscenza sia pure parziale del progetto ai fini della compatibilità col regime del fiume, si astenne da ogni intervento in riferimento al piano regolatore.

Tutte le altre censure sono del pari infondate o inammissibili. Non è esatto infatti che il progetto approvato costituisca una mera proposta

di variante. Il progetto esibito agli atti è infatti esecutivo nel senso richiesto dalla legge (r.d. 8 febbraio 1923, n. 422) perchè si possa riconoscere la pubblica utilità dell'opera; a tal fine è infatti sufficiente che siano state sviluppate tutte le opere che in fase di progettazione vengono in rilievo. Ciò naturalmente non esclude eventuali rinvii di decisioni a livello esecutivo che non possono essere prese se non nel corso della pratica realizzazione delle opere. Si tratta ovviamente però di insopprimibili esigenze di ordine tecnico che non escludono il carattere esecutivo del progetto. In quest'ambito vanno collocate le prove geognostiche e penetrometriche ancora da espletarsi.

Neppure sembra esatta la denunciata mancanza dei termini ex art. 13 della legge n. 2359 del 1865. I decreti approvati recano sempre i termini per l'inizio ed il completamento delle opere e della procedura espropriativa.

Nè sussiste il vizio di eccesso di potere in alcuno dei profili denunciati. In particolare non può essere considerata illogica la previsione di risparmio in mancanza degli accertamenti geognostici, proprio per il carattere di previsione che è connaturale al progetto; le precedenti affermazioni in ordine alle qualità della soluzione dapprima prescelta non vincolano la diversa soluzione adottata con la variante che è stata ampiamente motivata; il motivo di evitare difficoltà per le espropriazioni, non è esclusivo e comunque il relativo apprezzamento costituisce merito del provvedimento. E così pure non sono ammissibili le altre censure con le quali in sostanza si chiede a questo collegio di valutare direttamente gli interessi coinvolti nel provvedimento, valutazione riservata in via esclusiva al giudizio di merito dell'amministrazione.

Il quinto motivo non è ammissibile siccome manca l'interesse nel ricorrente a dedurre la censura dal momento che l'accostamento della costruenda strada ferroviaria alla autostrada del sole non avviene mai neppure in prossimità dell'area di proprietà del ricorrente. Con l'ulteriore conseguenza che un'eventuale modifica del tracciato non può avvantaggiarlo.

I motivi indicati con i numeri 6) e 7) non contengono censure autonome ma soltanto delle conclusioni circa l'estensione dei vizi precedentemente dedotti, che non possono essere accolte ostandovi il rigetto delle premesse.

In relazione alla censura contenuta nell'ottavo motivo, a parte la sua infondatezza in fatto dimostrata dalle lettere che l'amministrazione dei trasporti ha rivolto all'apposito ufficio dell'Amministrazione dei lavori pubblici — ufficio del genio civile per il Tevere, possono ripetersi le cose già dette a proposito dei motivi aggiunti. L'attuale mancanza infatti delle autorizzazioni in esame non incide sulla legit-

timità della procedura espropriativa, attinendo soltanto alla fase dell'esecuzione dell'opera.

Neppure sussiste violazione dell'art. 71 della legge fondamentale sulle espropriazioni in ordine all'incarico per la redazione dello stato di consistenza, dato dal Prefetto ai tecnici del Consorzio. Al riguardo, va, infatti, considerato, che per l'art. 20 della convenzione tra l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ed il Consorzio SACOP-MOVITER, questo ultimo è stato investito dal provvedimento di concessione anche dell'esercizio di una pubblica funzione, con l'obbligo di imparzialità e le garanzie ad esso connesse proprie di tale qualità.

Infondata è pure l'ultima censura, ripetuta nei motivi aggiunti, in ordine alla mancata individuazione delle aree da occupare. Nel decreto di autorizzazione all'occupazione le indicazioni dei dati catastali sono completate con riferimento alla planimetria allegata. E la mancata alligazione (peraltro non provata), può eventualmente viziare la sola notifica, che però costituisce atto diverso e strutturalmente autonomo, non il provvedimento notificato.

Il ricorso deve quindi essere respinto, mentre le spese possono essere compensate, siccome sussistono giusti motivi.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 settembre 1972, n. 328 - Pres. Uccellatore - Est. Iannotta - Pino (avv. Piccardi) c. Ministeri sanità e interno (avv. Stato Cosentino) e Regione Puglia (avv. Sorrentino e Lecciso).

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Ente ospedaliero - Consiglio di amministrazione - Composizione - Decreto del Presidente della Repubblica - Prima del passaggio della competenza alla Regione - Legittimità.

Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza - Ente ospedaliero - Consiglio di amministrazione - Composizione - Sostituzione dei membri non eletti con quelli eletti dalla Regione - Legittimità.

La competenza delle Regioni a statuto ordinario è condizionata, tra l'altro, anche dal trasferimento delle materie, rientranti in quelle fissate dall'art. 117 Cost., dallo Stato alle Regioni, ovvero dal compimento del biennio dalla data di entrata in vigore della l. 16 maggio 1970, n. 281; pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica modifica la composizione del Consiglio di amministrazione di un Ente pubblico ospedaliero, allorché, alla data di emanazione del decreto, la Regione non poteva attuare le proprie competenze

in materia di assistenza ospedaliera, in mancanza del trasferimento delle relative competenze dallo Stato alle Regioni (1).

Gli Enti pubblici ospedalieri costituiscono organismi erogatori dell'assistenza sanitaria ospedaliera, nelle varie forme indicate dall'art. 2 l. 12 febbraio 1968, n. 132, ausiliari rispetto alla Regione a statuto ordinario, alla quale compete, giusta l'art. 117 Cost., la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera; pertanto, non essendo conforme alla organizzazione del servizio pubblico ospedaliero, quale delineato dalla legge, il permanere in carica di componenti del Consiglio di amministrazione dell'ospedale regionale non scelti dal Consiglio regionale, legittimamente, a seguito della istituzione delle Regioni a statuto ordinario e prima del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle relative competenze, il Presidente della Repubblica modifica la composizione del Consiglio di amministrazione di un Ente regionale ospedaliero, sostituendo ai componenti non eletti dal Consiglio regionale un analogo numero di membri eletti da tale Consiglio.

(Omissis). — 1. - Si può prescindere dalla complessa indagine circa l'ammissibilità e ricevibilità del ricorso in esame, attesa la sua infondatezza.

2. - La censura di incompetenza, dedotta in riferimento al d.P.R. 7 novembre 1970, n. 1360 (*Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1971, n. 54, p. 1148), è stata prospettata nel senso della contestualità fra costituzione della Regione Puglia ed estinzione delle competenze dell'Amministrazione sanitaria statale circa l'organizzazione degli enti pubblici ospedalieri.

Il presupposto sul quale si fonda la censura, così com'è stata prospettata dai ricorrenti, non è esatto.

Infatti all'epoca della emanazione del citato decreto presidenziale la Regione Puglia, unitamente del resto alle altre Regioni a statuto ordinario, non poteva attuare le proprie competenze in materia di assistenza ospedaliera, in quanto ancora non era stato disposto alcun trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in tema di assistenza sanitaria e ospedaliera.

Tale trasferimento ha avuto luogo, per settori di competenza sanitaria e ospedaliera, con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

Ne era trascorso il biennio dalla entrata in vigore della l. 16 maggio 1970, n. 281 (art. 17).

La competenza regionale è condizionata, tra l'altro, anche al trasferimento delle materie, rientranti in quelle fissate dall'art. 117 Cost.,

(1) Cfr. Corte cost., 4 marzo 1971, n. 39 e 9 giugno 1971, n. 119, in questa *Rassegna*, 1971, I, 503, 749.

dallo Stato alla Regione, ovvero al compimento del biennio suindicato, come ha avuto modo di riconoscere la Corte costituzionale, con le sent. n. 39, 119, 120 e 121 del 1971.

Tali rilievi sono sufficienti a respingere la censura di incompetenza del decreto presidenziale.

3. - Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Invero è inattendibile la tesi, prospettata con il motivo in esame, secondo la quale i consiglieri eletti dal Consiglio provinciale, in luogo di quello regionale, durano in carica 5 anni indipendentemente dalla sopravvenienza della Regione.

La elezione da parte del Consiglio provinciale dei 6 componenti del Consiglio di amministrazione dell'ente pubblico ospedaliero regionale, previsti dall'art. 9 n. 1 l. 12 febbraio 1968, n. 132, è disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge citata, in rapporto alla necessità di assicurare il funzionamento degli enti pubblici ospedalieri, malgrado l'assenza delle Regioni a statuto ordinario, notoriamente non ancora costituite, all'epoca dell'entrata in vigore della legge suindicata.

Questa attribuzione temporanea di competenza ai Consigli provinciali corrisponde anche alla temporaneità della preposizione all'ufficio, di componente del Consiglio di amministrazione ospedaliero, conseguente alla elezione da parte del Consiglio provinciale.

Al riguardo si deve precisare che gli enti pubblici ospedalieri costituiscono organismi erogatori dell'assistenza sanitaria ospedaliera, nelle varie forme indicate dall'art. 2 l. 12 febbraio 1968, n. 132.

Questi organismi sono ausiliari rispetto alla Regione a statuto ordinario alla quale compete, giusta l'art. 117 Cost., la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera.

Tale rapporto di ausiliarità è desumibile sia dalla indispensabilità, sul piano operativo, dell'ente pubblico ospedaliero rispetto alla materia suindicata, sia dalla vigente normativa, che attribuisce alla Regione la competenza a programmare i propri interventi, entro limiti precisi, nel settore dell'assistenza ospedaliera (art. 29 e 31 l. 12 febbraio 1968, n. 132).

La stessa Regione ha poteri di tutela e controllo sugli organi degli Enti pubblici ospedalieri (artt. 16 e 17 legge citata).

Tale ausiliarità è particolarmente sottolineata, per quanto riguarda gli ospedali regionali, al punto che la stessa gestione amministrativa dell'ente pubblico ospedaliero è condizionabile, dalla presenza di componenti del Consiglio di amministrazione, eletti dallo stesso Consiglio regionale, art. 9, n. 1 legge citata.

Questo rapporto di ausiliarità, irriducibile ovviamente ad una unione personale tra Consiglio regionale e Consiglio di amministrazione (art. 9 citato, quarto comma) o ad un mero vincolo di esecutività del

secondo organo rispetto al primo (art. 17 legge citata), postula un rapporto di fiducia tra gli amministratori regionali e quelli ospedalieri. Pertanto non appare conforme alla organizzazione del servizio pubblico ospedaliero, quale è delineato dalla l. 12 febbraio 1968, n. 132, il permanere in carica di componenti del Consiglio di amministrazione dell'ospedale regionale, non scelti dalla stessa Regione (Consiglio regionale).

La scelta della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'ente pubblico ospedaliero regionale da parte del Consiglio provinciale è giustificata dall'assenza dell'ente regione; ma dopo la formazione di quest'ultimo la permanenza degli effetti di quella scelta, dovuta ad esigenze di efficienza amministrativa, non è ulteriormente giustificabile.

Altrimenti sarebbero pregiudicati i legami funzionali tra Regione ed ente pubblico ospedaliero dalla stessa vigilati.

4. - Infondato è il terzo motivo di ricorso. Invero il presidente della Regione Puglia, con decreto 27 settembre 1971, ha proceduto alla costituzione integrale del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero « Vito Fazzi » di Lecce.

Con tale decreto si è disposto sia nel senso della estinzione del precedente Consiglio di amministrazione, sia in quello della ricomposizione, con efficacia *ex nunc*, detto stesso organo.

Il fatto che il presidente della Regione Puglia abbia emesso il decreto suindicato esclude che nel Consiglio di amministrazione dell'ospedale Fazzi facciano parte componenti con distinte decorrenze.

Invero per tutte le persone, nominate con il decreto in questione, la preposizione al rispettivo ufficio decorre dal 27 settembre 1971, giorno di emissione dello stesso decreto, ed ha la durata quinquennale, giusta il testuale disposto dell'art. 9, ottavo comma, l. 12 febbraio 1958, n. 132.

Questa conclusione non è esclusa dalla circostanza che dal Consiglio di amministrazione, quale risulta dal decreto 27 settembre 1971, facciano parte alcune persone, già componenti del precedente Consiglio di amministrazione.

Tale circostanza, indica solamente che per alcune persone è avvenuta una « riconferma » nell'ufficio consiliare, per un periodo di tempo (quinquennio decorrente dal 27 settembre 1971) distinto da quello corrispondente alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, quale fu composto in base alla disciplina provvisoria anteriore all'attuazione dell'ordinamento regionale. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 febbraio 1971, n. 360 - Pres. Caporaso - Est. Milano - P. M. Cutrupia (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Belloni (avv. Petrucci).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Avviso di accertamento - Funzione di *provocatio ad opponendum* - Termine per l'impugnativa - Decorrenza - Decadenza dal « diritto di contestare il valore notificato » - Successiva ingiunzione di pagamento - Inammissibilità di ulteriore sindacato non solo sul valore accertato, ma anche sulla legittimità dei criteri di valutazione e della procedura di accertamento.

Poiché l'avviso di accertamento tributario, nell'enunciare i presupposti per l'applicazione del tributo, il procedimento di valutazione eseguito e la concreta determinazione della somma da corrispondersi a titolo d'imposta, svolge anche una funzione di provocatio ad opponendum, e, se non impugnato entro il termine di cui all'art. 21 l.r., la decadenza si verifica non solo dal diritto di contestare il valore accertato, ma anche dal diritto di contestare la legittimità dei criteri di valutazione e della procedura di accertamento, dovendosi l'espressione del citato articolo (decade dal diritto di contestare il valore notificatogli) intendere come acquiescenza al provvedimento amministrativo così come formato in seguito, dinanzi al giudice ordinario solo la inesistenza del diritto dell'accertamento, con la possibilità, per il contribuente, di far valere, anche in seguito, dinanzi al giudice ordinario solo la inesistenza del diritto della Finanza di percepire il tributo. Ne consegue che il contribuente, verificatasi la indicata decadenza, non ha più neanche la possibilità di impugnare la successiva ingiunzione di pagamento per motivi che attengono alla legittimità dei criteri di valutazione e della procedura di accertamento (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 16 ottobre 1971, n. 2926 - Pres. Stella Richter - Est. Boselli - P. M. Trotta (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella) c. Cerasoni (n. c.).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Controversie in tema di valutazione e controversie in tema di applicazione della legge - Procedimento e decisione delle une e delle altre - Questione pregiudiziale alla valutazione - Procedimento e decisione (fattispecie in tema di accessione ex art. 47 l. r.).

In materia di imposte indirette, le controversie sulla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalla Commissione distrettuale e in secondo grado dalla Commissione provinciale; le controversie « relative alla applicazione delle leggi », ossia quelle riguardanti questioni di diritto, sono decise in primo grado dalla Sezione speciale della Commissione provinciale e in secondo grado dalla Commissione centrale. Tale separazione di competenza resta ferma anche quando davanti alle Commissioni di valutazione sia stata sollevata una questione di diritto la cui soluzione rivesta carattere pregiudiziale rispetto alla valutazione, dovendosi in tale caso il giudizio di valore sospendere in attesa che si abbia sulla questione di diritto una decisione definitiva (2).

È questione pregiudiziale alla valutazione quella che concerne la applicabilità della presunzione ex art. 47 l. r., e cioè se nella vendita del suolo debba ritenersi compreso anche l'accessione (edificio); e perciò la Commissione provinciale (Sezione di valutazione) deve rimettere la decisione della questione alla Sezione speciale ed attendere la relativa pronuncia prima di esaminare la valutazione (fattispecie in tema di valutazione eseguita con un unico accertamento ma con distinte indicazioni di valore per il suolo e per il fabbricato) (3).

III

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 marzo 1972, n. 647 - Pres. Pece - Est. Iannetti - P. M. Tavolaro (conf.) - Pallavicino c. Ministero delle Finanze (avv. Baccari).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Questioni di valutazione e questioni relative all'applicazione della legge - Procedimento e decisione delle une e delle altre - Questione pregiudiziale alla valutazione - Nozione - Fattispecie.

Nelle imposte indirette le controversie in tema di valutazione sono decise dalla Commissione di valutazione salvo il ricorso all'A.G.O. per

grave errore di apprezzamento o per mancanza di calcolo, mentre le controversie relative alla applicazione della legge sono decise dalle Commissioni di diritto (Sezione speciale e Commissione centrale) e l'azione giudiziaria non è subordinata all'esperienza del procedimento dinanzi dette Commissioni, senza che abbia rilevanza assumere che la questione di diritto sia destinata a riflettersi sulla estimazione del cespite perchè l'esposta disciplina processuale non contempla altra distinzione da quella tra le questioni sulla determinazione del valore e « tutte le altre »; locuzione, questa, che, per la sua genericità, comprende ogni questione di diritto attinente all'imposizione tributaria nei trasferimenti di ricchezza, anche se influente sulla valutazione (fattispecie in tema di individuazione della data cui, nei contratti sottoposti ad approvazione, va riferita la valutazione, se è quella della stipula o quella della approvazione) (4).

IV

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 luglio 1972, n. 2349 - Pres. Gionfrida - Est. Moscone - P. M. Trotta (conf.) - Kiniger (avv. Marucchi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Questioni di diritto pregiudiziali alla valutazione - Nozione - Procedimento e decisione delle questioni pregiudiziali e delle questioni scindibili - Ammissibilità, per le questioni scindibili dell'azione giudiziaria in autonomo giudizio nonostante sia intervenuta la decisione definitiva sulla valutazione e possibilità di caducazione pro parte di tale decisione - Fattispecie.

In materia di imposte indirette, sono questioni di diritto pregiudiziali alla valutazione non tutte le questioni sollevabili a proposito di uno stesso atto di accertamento: lo sono le questioni strettamente pregiudiziali per effettuare in concreto la valutazione, le quali vanno decise dalle apposite Commissioni (Sezione speciale di diritto e Commissione Centrale) e non dalla Commissione di valutazione, la cui decisione, se risolve tali questioni, può essere impugnata solo col ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; non lo sono le questioni che incidono sui presupposti e sull'ambito della valutazione, le quali ben possono farsi valere per la prima volta dinanzi l'A.G.O. (in quanto la possibilità dell'azione ordinaria non è subordinata all'esperienza del procedimento avanti le Commissioni) e nonostante che, sulla valutazione, sia intervenuta una pronuncia definitiva della Commissione, che, risolta

la questione in senso favorevole al contribuente, può essere caducata pro parte (fattispecie in tema di valutazione eseguita con un unico accertamento, ma con distinte indicazioni di valore dell'area e del fabbricato) (5).

V

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 agosto 1972, n. 2654 - Pres. Icardi - Est. Branaccio - P. M. Mililotti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Abbignente) c. Capriata (n.c.).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Questioni di valutazione e questioni di diritto pregiudiziali alla valutazione - Procedimento e decisione - Nozione di questione pregiudiziale - Fattispecie.

Le questioni di valutazione che rientrano nella competenza delle Commissioni di valutazione (distrettuale e provinciale) sono quelle che, fermi i presupposti concernenti gli elementi di fatto e di diritto che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria, riguardano esclusivamente l'accertamento del valore del bene; per converso, le questioni di diritto, pregiudiziali alla valutazione, che, importando un accertamento incidentale, rientrano nella competenza delle Commissioni di diritto (Sezione speciale e Commissione centrale), sono tutte quelle che incidono su quei presupposti, e tale incidenza si può avere, oltre che per il dubbio sulla interpretazione di una legge, anche quando si tratti di accertare solo le condizioni per l'applicazione della legge, perchè in questa ipotesi, la statuizione afferisce ad un momento precedente la valutazione, e quindi non ad essa, ma a un suo presupposto, comportando sempre il collegamento tra le situazioni di fatto accertate e l'inquadramento di esse in una fattispecie normativa (fattispecie in tema di appartenenza delle scorte agli acquirenti e perciò esclusione delle medesime dalla compravendita oggetto dell'imposizione, con disapplicazione dell'art. 47 l.r., contenente la presunzione del trasferimento delle pertinenze contestualmente a quella della proprietà del fondo) (6).

I

(Omissis). — Con l'unico motivo del ricorso, l'Amministrazione finanziaria, denunciando la violazione del primo e secondo capoverso dell'art. 21 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, lamenta che la Corte d'appello abbia affermato l'ammissibilità dell'opposizione alla ingiunzione fiscale pro-

posta dagli eredi Belloni, pur essendo l'accertamento tributario divenuto definitivo perchè non impugnato nel termine stabilito dall'art. 21 del citato decreto, per aver erroneamente ritenuto che la preclusione stabilita dall'ultimo comma della medesima disposizione si riferisce esclusivamente al diritto del contribuente di contestare il valore notificatogli dall'Ufficio e non pregiudichi invece le questioni di diritto con cui si contesta la legittimità del procedimento stesso di valutazione, mentre la detta preclusione riguarda tutte le questioni, di fatto o di diritto, che possono sollevarsi in relazione al procedimento di accertamento del valore imponibile.

La censura è fondata.

È indubbio che l'accertamento tributario rappresenti, anche nello schema delle imposte indirette, un momento essenziale dello svolgimento del rapporto giuridico d'imposta, in quanto enuncia in concreto i concorrenti presupposti per l'applicazione del tributo, il procedimento di valutazione eseguito e la concreta determinazione della somma che il contribuente deve corrispondere a titolo d'imposta: ciò come manifestazione dell'attività amministrativa di imposizione tributaria.

Ai fini, poi, della sua definitività, l'avviso di accertamento assume aspetti processuali del pari evidenti; con esso, cioè, l'Amministrazione

(1-5) Le questioni pregiudiziali alla valutazione nelle imposte indirette: procedimento e decisione.

1. - Queste sentenze esaminano e distinguono, in materia di imposte indirette, le questioni di valutazione dalle questioni di diritto, indicando, per le une e per le altre, il procedimento e gli organi competenti per deciderle. Come rilevasi, in particolare, dalle sentenze n. 2654 e n. 647, l'orientamento della giurisprudenza è pacifico sia sulla indicazione del procedimento, sia sulla designazione degli organi competenti.

Il contrasto, invece, sorge laddove la giurisprudenza, sia pure in fattispecie diverse, si accinge ad individuare le « questioni di diritto pregiudiziali alla valutazione » e a indicare il procedimento e gli organi competenti per la loro decisione, insieme con le decadenze che si verificano per la mancata impugnativa dell'avviso di accertamento. Talvolta la giurisprudenza le ha delimitate in modo ampio fino a comprendervi tutte le questioni inerenti alla legittimità dei criteri di valutazione e della procedura di accertamento (sentenza n. 360) per devolverne la decisione agli organi appositamente designati (Commissioni di diritto: Sezione speciale e Commissione centrale (sentenza n. 647); talvolta ha tentato una delimitazione più ristretta, ma è caduta in contraddizioni, poichè o le ha indicate come le questioni che incidono sui presupposti di fatto e di diritto, e cioè sulle condizioni che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria (sentenza n. 2654) oppure come le questioni strettamente pregiudiziali per effettuare in concreto la valutazione escludendo quelle che incidono sui presupposti o sull'ambito della valutazione (sentenza n. 2349).

A mio avviso, la nozione di questione pregiudiziale va intesa nel senso più ampio, e cioè comprende qualsiasi controversia di diritto, sostanziale o formale, che, comunque, possa incidere sulla valutazione, ad es. la

afferma la propria pretesa tributaria, come determinata in concreto dall'avviso medesimo perchè il contribuente possa accettarla, anche tacitamente, o possa impugnarla se illegittima. I due aspetti, quello sostanziale e quello processuale dell'avviso di accertamento sono interdipendenti, posto che il detto avviso svolge una funzione di *provocatio ad opponendum* e dalla mancata proposizione dei mezzi di ricorso dalla legge predisposti deriva, con la definitività, l'efficacia sostanziale sua propria.

Se, infatti, l'avviso non è impugnato nei trenta giorni dalla notificazione — ed esso per legge (art. 21 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) deve contenere tale avvertenza, la quale si pone come elemento costitutivo dell'avviso di accertamento, la cui mancanza ne è causa di nullità (Cass. 6 novembre 1968, n. 3661) — diviene esecutivo, perchè non può più essere discusso dal contribuente, il quale, se ritiene leso un suo interesse o un suo diritto a vantaggio dell'Amministrazione (in quanto si effettuerebbe dal suo patrimonio un prelevamento eccessivo) non ha altro mezzo — se non riesce ad accordarsi con l'Amministrazione — che di ricorrere nel termine perentorio fissato dalla legge contro l'accertamento innanzi alle commissioni tributarie.

individuazione della data del contratto da tassare, cui riferire la valutazione; la consistenza del cespite per comprendervi o escludervi il fabbricato in virtù della presunzione ex art. 47 l.r.; la applicabilità o meno della presunzione al trasferimento delle pertinenze insieme con l'immobile venduto, l'accertamento del carattere traslativo della divisione ereditaria, la validità o meno dell'accertamento d'imposta (Cass. 13 dicembre 1972, n. 3586).

Ma le incertezze della giurisprudenza sono più complesse, e di conseguenze più gravi, se si esamina il procedimento indicato per decidere le questioni pregiudiziali, perchè, fermo restando che gli organi competenti sono le Commissioni di diritto (Sezione Speciale, Commissione Centrale) e l'a.g.o., talvolta si ammette che l'azione giudiziaria deve essere promossa prima che diviene definitiva la pronuncia sulla valutazione, talvolta si riconosce che la stessa azione può essere promossa anche dopo la definitività della pronuncia sulla valutazione. Nella seconda ipotesi non si riesce a comprendere, una volta passata in giudicato la pronuncia sulla valutazione, come l'ufficio possa procedere a nuova valutazione se il termine per procedervi è già decorso o come il contribuente possa impugnare l'accertamento se il termine è pure decorso.

2. - Per chiarire le incertezze nelle quali la giurisprudenza si dibatte, occorre precisare il sistema del contenzioso tributario che è previsto, in particolare per la proposizione e la decisione delle questioni pregiudiziali.

A tal fine è utile richiamare la funzione dell'avviso di accertamento, le impugnative che vi sono predisposte per le questioni di valutazione e per le questioni di diritto a questa pregiudiziali con le conseguenti conclusioni.

Occorre, poi, chiarire gli effetti che sull'accertamento discendono dalla decisione pronunciata sul ricorso proposto avverso di esso, e cioè in quali limiti le questioni, di valutazione e di diritto, e le questioni pre-

In proposito la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 21 del citato decreto secondo cui, decorso inutilmente il termine, il contribuente « decade dal diritto di contestare il valore notificatogli » è assolutamente chiara e non può dare luogo a dubbi di sorta, risultando da tale disposizione che la mancata opposizione all'avviso di accertamento comporta l'acquiescenza del contribuente al provvedimento amministrativo così formato e non consente alcun ulteriore e diverso sindacato sull'imponibile determinato dall'Amministrazione tramite il provvedimento medesimo.

La contraria tesi della sentenza impugnata secondo cui tale acquiescenza riguarderebbe unicamente le questioni influenti sulla determinazione del valore accertato e rimasto definitivo perchè non impugnato, e non anche quelle concernenti la legittimità dei criteri di valutazione e della stessa procedura seguita dall'Ufficio nell'accertamento del valore, non può essere condivisa perchè in contrasto sia con l'ampia e generica locuzione usata nella ricordata disposizione, sia con la suaccennata funzione dell'avviso di accertamento.

Non può, infatti, fondatamente porsi in dubbio che la legge, nel prevedere, senza alcuna precisazione, la decadenza del contribuente dal diritto di contestare il valore notificatogli comprenda qualsiasi contestazione riguardante i valori accertati sia in linea di fatto sia in linea di

giudiziali, restano, in seguito alla decisione, pregiudicate dalla mancata loro proposizione nel ricorso.

3. - L'accertamento tributario è un momento essenziale dello svolgimento del rapporto giuridico d'imposta, attuando l'esigenza che si sia verificato in concreto il concorso dei presupposti di applicazione del tributo, che siano valutati gli elementi di fatto, che sia enunciato il procedimento di valutazione e determinata la somma dovuta dal contribuente a titolo di imposta.

Ai fini della sua definitività, « l'avviso di accertamento assume aspetti processuali del pari evidenti: con esso, cioè, la p.a. afferma la propria pretesa tributaria come determinata dall'avviso perchè il contribuente possa accettarla, oppure impugnarla se illegittima » così (v. Cass. 3 ottobre 1968 n. 3068, *Rass. Avv. Stato* 1968, I, 1023).

I due aspetti, quello sostanziale e quello processuale, sono interdipendenti, posto che l'avviso svolge una funzione di *provocatio ad opponendum*, e dalla mancata proposizione dei mezzi di ricorso dalla legge previsti deriva, con la definitività, l'efficacia sostanziale sua propria. Se, infatti, l'avviso non è impugnato nei trenta giorni dalla notificazione (art. 21 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639), esso diviene esecutivo e non può essere discusso dal contribuente, il quale « decade dal diritto di contestare il valore notificatogli ».

La decadenza — ha insegnato la Cassazione — comprende, data la formula ampia adoperata dalla legge, « qualsiasi contestazione riguardante i valori accertati sia in linea di fatto sia in linea di diritto, restando definitivamente pregiudicate tutte le questioni influenti sulla determinazione della base imponibile, tanto di diritto come di mera estimazione, e quindi

diritto, attribuendo al comportamento del contribuente che ometta l'impugnazione un inequivoco significato di adesione all'operato dell'Amministrazione.

D'altro canto se, come si è accennato, l'avviso di accertamento, nella struttura che assume nella disciplina del nostro diritto positivo, svolge, nell'enunciare i presupposti del tributo ed il procedimento di valutazione seguito, una funzione di *provocatio ad opponendum* strumentalmente insostituibile ai fini della definitività dell'accertamento, non si vede come la mancata proposizione dei mezzi di ricorso predisposti dalla legge, mentre importa la decadenza dal diritto di contestare il valore accertato, non precluda invece al contribuente la possibilità di contestare in ogni momento la legittimità del procedimento con cui quel valore è stato accertato.

Al contrario è senz'altro da ritenere che dall'inutile decorso del termine di cui all'art. 21 restino definitivamente pregiudicate tutte le questioni influenti sulla determinazione della base imponibile, tanto di diritto come di mera estimazione e, quindi, anche quelle concernenti la legittimità dei criteri e della procedura seguita dall'Ufficio nell'accertamento dei valori.

Questa conclusione, del resto, risponde al principio ben fermo nel nostro ordinamento amministrativo per il quale l'atto illegittimo è ese-

anche quelle concernenti la legittimità dei criteri e della procedura seguita dall'ufficio nell'accertamento dei valori » (sentenza n. 360); e ciò in dipendenza della funzione di *provocatio ad opponendum* strumentalmente insostituibile ai fini della definitività dell'accertamento la quale se preclude al contribuente la possibilità di contestare il valore accertato, non può non precludere anche, e nel contempo, attesa la unitarietà di quella funzione, la possibilità di contestare in ogni momento la legittimità della tassazione, e cioè dei criteri e del procedimento seguiti per la valutazione.

In conseguenza, il contribuente, se intende impugnare col ricorso alle Commissioni, il valore, deve anche, nello stesso termine di decadenza, impugnare la questione di diritto che sia pregiudiziale alla valutazione.

4. - Vi è infatti, per la risoluzione di tali questioni pregiudiziali un regime particolare per la loro proposizione e per la loro decisione, che si desume dall'ordinamento giuridico, dal sistema del contenzioso tributario.

Il contribuente, cioè, può ricorrere contro l'avviso di accertamento entro trenta giorni dalla notifica, a pena di decadenza, alla Commissione distrettuale, alla quale può con lo stesso ricorso prospettare la questione pregiudiziale di diritto (e la Commissione sospende la pronuncia in attesa che su tale questione venga emessa la decisione definitiva da parte della Commissione Provinciale, Sezione speciale); oppure può ricorrere, entro lo stesso termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, direttamente alla Commissione provinciale (sezione speciale) o contro l'avviso di accertamento (art. 29, ult. comma, d.l. 1639) o contro la decisione della Commissione distrettuale (art. 37 ult. comma r.d. n. 1516), per ottenere una pronuncia sulla questione pregiudiziale.

cutivo e spiega effetti analoghi a quelli che derivano dall'atto legittimo, e trascorsi i termini per l'impugnazione che può provocare il suo eventuale annullamento, diviene inoppugnabile, ossia definitivamente fermo.

Vero è che l'avvenuta definitività dell'accertamento non preclude al contribuente di far valere la lesione del proprio diritto sotto il profilo dell'inesistenza del diritto dell'Amministrazione di percepire il tributo o della mancanza del potere della stessa Amministrazione di imporre quel determinato tributo. Ma è evidente che una simile situazione, prospettata soltanto per completezza d'indagine, esorbita manifestamente dalla fattispecie nella quale si fa questione soltanto in ordine alla legittimità dei criteri e della procedura di accertamento dell'imposta e la controversia, quindi, riguarda le modalità di applicazione dell'imposta, con la conseguenza che devono trovare applicazione le regole del contenzioso tributario, inclusa quella relativa alla preclusione sancita dall'ultimo comma dell'art. 21 del citato decreto.

In conclusione la sentenza denunciata deve essere cassata e la causa va rinviata per nuovo esame al giudice che si uniformerà al principio di diritto secondo cui la mancata impugnazione entro il termine di trenta giorni di cui alla summenzionata disposizione avverso l'avviso di accertamento di valore preclude al contribuente la possibilità

Il contribuente può, altresì, in via autonoma o in prosecuzione del giudizio già intrapreso dinanzi la Sezione Speciale (della Commissione Provinciale e, eventualmente, dinanzi la Commissione centrale) come impugnativa delle relative pronuncie, portare l'esame della questione dinanzi l'a.g.o.

Se l'ordinamento prevede tali diverse possibilità, con appositi termini di decadenza, per proporre una questione pregiudiziale di diritto, ciò vuol dire che le modalità per proporre e decidere tale questione costituiscono un regime particolare, ed altre possibilità, con procedure diverse, con termini diversi, non sono consentite; anzi sono escluse.

E vuol dire altresì che la questione pregiudiziale deve essere risolta con apposita pronuncia della Commissione tributaria o con apposita sentenza dell'a.g.o., *prima che venga emessa la decisione definitiva sulla valutazione dalla Commissione provinciale*, in modo che questa possa uniformarsi; altrimenti, non avrebbe senso l'attribuzione del carattere di definitività espressamente previsto per la predetta decisione (art. 29 cit.).

Di conseguenza, se il contribuente impugna il valore, ponendo così col ricorso alla Commissione solo questioni di valutazione, e non propone anche, secondo le procedure ora esposte, la questione di diritto pregiudiziale alla valutazione, egli incorre, rispetto a tale questione, nella decadenza (per la decorrenza degli indicati termini), e cioè la soluzione ad essa data dall'Ufficio con l'accertamento diviene definitiva, essendosi su di essa verificata la preclusione.

Nella decadenza egli incorre anche se non impugna, nel termine di trenta giorni, la decisione della Commissione distrettuale, come è detto.

E nella decadenza il contribuente incorre altresì se non impugna col ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (il ricorso alla Commissione Centrale è inammissibile: Cass. Sez. Un. 11 luglio 1968, n. 2207,

di impugnare la successiva ingiunzione di pagamento del tributo per motivi che attengono alla legittimità della procedura di accertamento del valore sul quale è stata liquidata l'imposta. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso l'Amministrazione Finanziaria — denunciando violazione degli artt. 28, 29 e 30 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; dell'art. 37 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 e dell'art. 47 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. — lamenta che la Commissione provinciale (Sezione valutazione) abbia deciso, nonostante lo specifico motivo di gravame interposto dall'Ufficio, una questione che, involgendo l'applicazione dell'art. 47 della legge di registro (e cioè se sulla tassazione del trasferimento dovesse comprendersi o meno anche il fabbricato esistente sul terreno), apparteneva alla competenza della Sezione di diritto della Commissione medesima, la quale perciò avrebbe dovuto sospendere la decisione sulla questione valutativa fino a quando sulla questione relativa alla applicabilità dell'art. 47 cit. non si fosse pronunciata la Sezione di diritto, cui la causa doveva essere rinviata.

La censura è fondata.

Deve infatti osservarsi che in materia di imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza (qual'è appunto l'imposta di registro), mentre

Rass. Adv. Stato, 1968, I, 1004) la decisione definitiva della Commissione provinciale, laddove questa decida la valutazione insieme con una questione pregiudiziale, giacchè, in conformità all'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. sentenza 20 luglio 1971 n. 2364 *ivi*, 1972, I, 1439), la pronuncia di una Commissione Provinciale di valutazione che, oltre a decidere il valore dei beni, decida, in senso esplicito o implicito, esorbitando dai limiti della propria competenza, anche una questione di diritto avente carattere pregiudiziale rispetto a quella concernente la determinazione del valore, essa, nonostante che sia stata emessa da organo incompetente, diventa definitiva a tutti gli effetti, e cioè diventa definitiva non solo sulla valutazione ma anche sulla questione pregiudiziale, senza che questa possa essere più riproposta, come impugnativa della decisione o in autonomo giudizio, dinanzi al Tribunale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 12 gennaio 1972, n. 71, *Rass. Adv. Stato*, 1972, I, 437) hanno precisato: « L'art. 29 del r.d. 7 agosto 1936 n. 1639, dopo aver stabilito che le controversie riferentisi alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalla Commissione distrettuale ed in secondo grado dalle Commissioni provinciali, dispone, con l'ultimo comma, che tutte le controversie relative alla applicazione della legge sono decise in primo grado dalle Commissioni provinciali (sezione di diritto) ed in secondo grado dalla Commissione Centrale, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei modi e termini stabiliti dalle leggi vigenti. Nel caso di specie le insorte contestazioni, pur

le controversie relative alla determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni distrettuali e, in secondo grado, dalle Commissioni provinciali, le controversie « relative alla applicazione della legge », ossia quelle che riguardano questioni di diritto, sono decise in primo grado dalla apposita Sezione delle Commissioni provinciali previste dall'art. 30 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e, in secondo grado, dalla Commissione centrale.

Questa separazione di competenza resta ferma anche quando davanti alle Commissioni provinciali delle Imposte, in sede di valutazione, sia stata sollevata una questione di diritto la cui soluzione rivesta carattere pregiudiziale rispetto alla questione concernente la determinazione del valore: poichè in tal caso il giudizio di valore deve essere sospeso fino a quando la questione di diritto non sia stata definitivamente decisa nell'apposita sede, ossia davanti alla Sezione di diritto della Commissione medesima.

Essendosi pertanto nella specie fatta questione circa l'applicabilità della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 47 l.r. — se cioè nella vendita del suolo dovesse ritenersi compresa, ai fini della tassazione, anche l'accessione (edificio) ivi rinvenuta dall'U.T.E. di Bergamo in sede di sopraluogo — la Sezione valutazione della Commissione provinciale, poichè si trattava appunto di una questione pregiudiziale,

investendo la valutazione, si incentrano sulla questione di diritto relativa all'applicabilità della norma di cui all'art. 2704 cod civ., che determina i requisiti della « data certa », ai fini dell'imposizione indiretta sui trasferimenti di ricchezza.

Trattasi di una questione di diritto, che secondo la precisata ripartizione di competenza tra Commissioni tributarie, andava proposta in primo grado dinanzi alla Commissione provinciale (Sezione speciale) come è stato ritualmente fatto ».

In tal senso si sono sempre espresse le Sezioni Unite con altre pronuncie; e così con la sentenza 1° luglio 1968 n. 2207, *ivi*, 1908, I, 1004 (a proposito della natura dichiarativa della divisione ereditaria) e con la sentenza 1° agosto 1968 n. 2737, *ivi*, 1968, I, 1005.

Precisato il regime tributario per i ricorsi in tema di valutazione e di questioni pregiudiziali di diritto, non ha senso ritenere che la questione pregiudiziale può essere proposta in un autonomo giudizio dinanzi al giudice ordinario in ogni tempo, *anche quando sia già intervenuta una decisione definitiva sulla valutazione.*

Non ha senso perchè codesta possibilità non solo è al di fuori del sistema particolare sopra esposto, ma non condurrebbe neanche ad alcun risultato utile, perchè viene a urtare contro le decadenze e le preclusioni ormai verificatesi. E infatti la sentenza del giudice ordinario che decidesse la questione pregiudiziale in modo diverso da quello ritenuto dagli organi tributari competenti (e cioè dall'ufficio con l'accertamento ormai definitivo e dalla Commissione provinciale con la decisione definitiva sulla valutazione), non potrebbe travolgere nè l'accertamento nè la decisione, nè potrebbe legittimare il contribuente a adire, per nuova valutazione,

avrebbe dovuto rimetterne la decisione alla speciale Sezione di diritto ed attendere che la relativa pronuncia fosse divenuta definitiva prima di riprendere in esame la questione di valutazione.

Non essendosi la Commissione provinciale attenuta a tale criterio, l'impugnata decisione deve essere cassata con rinvio alla medesima Sezione (valutazione) della causa per nuovo esame, previa decisione definitiva della questione di diritto da parte della Sezione competente. — (*Omissis*).

III

La motivazione è pubblicata *retro* a pag. 447.

IV

(*Omissis*). — In via preliminare occorre provvedere alla riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato. Ma questo secondo ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proviene da una parte che non aveva alcun interesse a proporlo, nemmeno sotto condizione, essendo risultata pienamente vittoriosa in grado di appello e ben potendo far valere mediante il controricorso le proprie eccezioni, anche se là disattese.

la Commissione stessa (nè potrebbe legittimare l'ufficio a procedere a nuovo accertamento, essendosi verificato nei suoi confronti la decadenza prevista dal 1° comma dell'art. 21): e ciò, perchè, come si è detto, le decadenze nelle varie ipotesi si sono ormai verificate, sia che si tratti di preclusione dall'impugnare l'accertamento, sia che si tratti di preclusione da giudicato (che ha deciso la sola valutazione o ha deciso anche in modo esplicito e implicito la questione pregiudiziale), sia che si tratti di preclusione, per l'ufficio, dal procedere a nuovo accertamento.

La sentenza del giudice ordinario sarebbe *inutiliter data*: non potrebbe superare le decadenze irrimediabilmente verificatesi; non potrebbe travolgere l'accertamento definitivo, nè il giudicato che ha definito la valutazione; non potrebbe cioè consentire una nuova valutazione nè ad istanza del contribuente nè ad istanza dell'ufficio.

Nei vari casi la preclusione è evidente, essendo sanzionata dalla legge (art. 21, 1° e 2° comma).

5. - Ma la preclusione è ancora più evidente se, come talvolta si verifica, essa viene considerata in relazione alla forza del giudicato che acquista la decisione che ha deciso il ricorso inerente alla valutazione.

La preclusione per la decadenza dall'impugnare l'accertamento diviene nel processo tributario preclusione da giudicato che inerisce alla pronuncia che ha deciso il giudizio vertente sulla sola valutazione (o sulla valutazione insieme con una pronuncia sulla questione pregiudiziale).

Se infatti l'accertamento, che è stato impugnato dinanzi la Commissione, si integra, trasferendolo sul piano processuale, con la decisione che

Fra queste eccezioni va subito affrontata quella dell'asserito difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, peraltro rilevabile se del caso anche di ufficio, a proposito della quale l'Amministrazione Finanziaria sostiene che la Corte di merito, di fronte alle questioni di diritto sollevate dal Kiniger, non avrebbe potuto ricorrere alla distinzione fra questioni pregiudiziali e non pregiudiziali rispetto alla valutazione dei beni, e avrebbe dovuto respingere tali deduzioni, in quanto non tempestivamente e ritualmente sollevate avanti alle Commissioni Tributarie, le cui decisioni di valutazione sono definitive, salvo soltanto le possibilità di impugnativa, di cui al terzo comma dell'art. 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, e al secondo comma dell'art. 111 Cost.

Tale eccezione va disattesa.

In materia d'imposte indirette, è vero che le decisioni di valutazione delle Commissioni Tributarie in grado di appello possono essere impugnate avanti al giudice ordinario soltanto per grave ed evidente errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore, e che, d'altra parte, qualora eventuali questioni di diritto aventi carattere strettamente pregiudiziale per effettuare in concreto la valutazione non siano state sottoposte per la previa risoluzione alle apposite Commissioni, non resta che il ricorso per cassazione, ai sensi del citato art. 111 Cost. Ma è altrettanto vero che non tutte le questioni

ha concluso il giudizio, la preclusione per decadenza dall'impugnare (per le questioni pregiudiziali) l'accertamento si risolve nella preclusione da giudicato che copre le stesse questioni; e la decisione costituisce il *titolo dell'imposta* a integrazione dell'accertamento.

L'accertamento esplica la funzione di *verificare la fattispecie tributaria* (nel senso che ogni accertamento non può che riferirsi a quanto, secondo l'ordinamento, deve essersi verificato, nei presupposti di fatto e nei presupposti di diritto). La stessa funzione si manifesta nel processo con la idoneità della decisione a costituire giudicato rispetto alla stessa fattispecie tributaria: l'efficacia (processuale) del giudicato, come l'efficacia (sostanziale) dell'accertamento, resta limitata all'imposta relativamente alla quale è sorta controversia (Cass. Sez. Un. 14 luglio 1962 n. 1873, *Foro it.* 1962, I, 1660), precludendo, rispetto alla controversia stessa, la possibilità di proporre, per aspetti diversi e pregiudiziali, altre impugnative e ponendosi come titolo dell'imposta così definita (nei cui confronti l'ingiunzione ha solo valore di atto di riscossione: Cass. 20 marzo 1972 n. 833, *Rass. Avv. Stato*, 1972, I, 467).

In altri termini, la decisione assume « carattere di definitività e di irrevocabilità, con conseguente immutabilità dell'accertamento in essa contenuto; ed un accertamento immutabile è un accertamento che « fa stato » come si esprime l'art. 2909 c.c. per indicare l'effetto della cosa giudicata, tipico delle decisioni giurisdizionali » (Sez. Un., 20 giugno 1969 n. 2175, *Foro it.* 1969, I, 1416).

E se l'accertamento « fa stato », nessuna impugnativa può essere proposta oltre il termine dinanzi la stessa Commissione, nè alcuna altra impugnativa può essere proposta dinanzi il Tribunale con l'opposizione all'in-

di diritto sollevabili a proposito di uno stesso atto di accertamento hanno necessariamente carattere pregiudiziale per la valutazione nel senso predetto e che, ove invece incidono sui presupposti o sull'ambito della valutazione, ben possono farsi valere avanti al Giudice ordinario per la prima volta e nonostante che, in punto valutazione sia già intervenuta una pronuncia definitiva delle Commissioni tributarie, dato che la proponibilità dell'azione in sede ordinaria non è subordinata all'esperimento del procedimento avanti al giudice amministrativo.

Ora, nella specie, la citazione introduttiva del giudizio avanti al tribunale è stata interpretata dalla corte di Trento (e ciò correttamente, data la sostanza di tale citazione) non soltanto come contenente un'impugnazione ex terzo comma dell'art. 29 d.l. n. 1639 del 1936 della decisione 27 aprile 1967 della Commissione Provinciale di Bolzano, per errore di apprezzamento o insufficienza di calcolo, ma anche come contenente una nuova e autonoma impugnazione dell'atto di accertamento, per ragioni di diritto scindibili dalla questione di valutazione, le quali, se fondate, avrebbero condotto alla dichiarazione d'illegittimità di tale atto, senza incidere sulla valutazione se non nel senso di travolgerla in parte. — (*Omissis*).

V

(*Omissis*). — Col primo mezzo l'Amministrazione ricorrente — denunciando « violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. » — deduce che la Commissione provinciale di Alessandria Sezione valutazione era in-

giunzione, perchè la preclusione del giudicato tributario impedisce anche, come si è detto, la proposizione della questione di diritto dinanzi al Tribunale in un autonomo giudizio (cfr. la sentenza n. 360).

Vero è che l'avvenuta definitività dell'accertamento non preclude al contribuente la possibilità di far valere la lesione del proprio diritto sotto il profilo dell'inesistenza del diritto dell'Amministrazione di percepire il tributo (perchè il tributo non trova corrispondenza nella previsione astratta delle norme) o della mancanza del potere della stessa Amministrazione di imporre quel determinato tributo (perchè il fatto contributivo dell'imposta non esiste) (giurisprudenza pacifica; v., per tutte sentenza Cass. 21 gennaio 1970, n. 132, *Foro, it.*, 1970, I, 2527, con nota). Ma è evidente che una simile situazione, prospettata soltanto per completezza d'indagine, esorbita manifestamente dalla fattispecie nella quale si fa questione soltanto in ordine alla legittimità dei criteri e della procedura di accertamento, e cioè di questione pregiudiziale alla valutazione.

Così ad es., nella specie esaminata dalla sentenza n. 2926 la pregiudizialità della questione risulta dall'unica valutazione globale riferita al terreno ed al fabbricato, contenuto nell'unico avviso di accertamento. Anzi codesta valutazione unica globale conferma il carattere pregiudiziale.

competente a pronunciarsi sulla questione dell'appartenenza delle scorte vive e morte ai Capriota, da costoro sollevata per sostenere l'esclusione delle medesime dalla compravendita oggetto dell'imposizione: tale questione costituirebbe questione di diritto e non di mera valutazione, sotto due concorrenti profili: sia perchè si riferirebbe all'accertamento del diritto di proprietà su quelle scorte, sia perchè codesto accertamento sarebbe condizionato dall'interpretazione e dall'applicazione dell'art. 47 della legge di registro, contenente la presunzione del trasferimento della proprietà delle pertinenze del fondo contestualmente a quello della proprietà del fondo stesso, presunzione vincibile solo in casi tassativi; pertanto essa rientrerebbe nella cognizione della Sezione di diritto della stessa Commissione e a questa Sezione sarebbe dovuta essere rimessa.

Il motivo è fondato.

Come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare con giurisprudenza che può considerarsi consolidata (v., fra le molte altre, le sentenze n. 290 del 5 febbraio 1971 e n. 1674 del 22 settembre 1970), ai sensi degli artt. 29 e 30 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, nell'ambito delle Commissioni chiamate a pronunciarsi in materia di imposte indi-

Occorreva perciò prima decidere la questione dell'accessione e, poi, procedere alla valutazione unitaria del tutto.

In punto di fatto si potrebbe escludere la pregiudizialità se la valutazione fosse stata eseguita con due procedimenti autonomi anche se formalmente contenuti in un'unica decisione (un procedimento per il fabbricato, l'altro per l'area) oppure con un unico accertamento, ma con distinte indicazioni di valore per l'uno e per l'altro bene (per altra specie cfr. Cass. 18 marzo 1972, n. 821, *Riv. leg. fisc.* 1972, 2118).

In tal caso la caducazione, *pro parte*, della decisione sarebbe ipotizzabile (cfr. sentenza n. 2349). Anzi la sua ammissibilità conferma che nel caso di accertamento con valutazione unica, essa deve escludersi.

Nell'ipotesi prospettata la pregiudizialità, *in astratto*, della questione della accessione è stata sempre ammessa dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto che la sua decisione rientri nella competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale, secondo la ripartizione di competenza dinanzi esposta, essendo essa intimamente connessa con la valutazione al punto che non si può decidere questa senza aver prima — esplicitamente o implicitamente — deciso quella: se la valutazione è stata decisa in un certo senso comprendendo anche il fabbricato, vuol dire che l'accessione, sia pure implicitamente, è stata decisa positivamente, Cass. 9 aprile 1970, n. 969; *Riv. leg. fisc.*, 1970, 1873; Sez. Un. 14 dicembre 1970, n. 2665, *Rass. Adv. Stato*, 1971, I, 179; Cass. 5 dicembre 1970, n. 2560, *Foro it. Rep.* 1971, voce *tributi*, n. 449.

Non si comprendono, così, in verità, quelle (isolate) pronunce della Suprema Corte le quali affermano che tutte le questioni di diritto, anche se pregiudiziali alla valutazione, possono essere proposte, in ogni tempo, anche cioè dopo che sia stata emessa una decisione definitiva sulla valutazione, dinanzi l'a.g.o. in un autonomo giudizio (cfr. la sentenza n. 647; *contra* Sez. Un., 12 gennaio 1972, n. 71, *retro*, I, 437).

rette sui trasferimenti di ricchezza, le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise in prima istanza dalla Commissione distrettuale e in seconda istanza da quella provinciale, Sezione valutazione; mentre le controversie relative alla interpretazione ed all'applicazione della legge sono decise in primo grado dalle sezioni di diritto delle Commissioni provinciali ed in secondo grado dalla Commissione centrale. Tale ripartizione di funzioni ha rilevanza giuridica esterna, in quanto sono previsti una diversa composizione ed un ordine processuale specifico, anche per quanto attiene all'*iter* delle impugnazioni. Trattasi cioè di un fenomeno di ripartizione di competenza per materia, onde, se codesta ripartizione venga violata, si ha la nullità della pronuncia. Quando la questione di diritto si presenti pregiudiziale rispetto a quella concernente la determinazione del valore, importando un accertamento di carattere incidentale, è necessario che la Sezione di diritto si pronunci preliminarmente sulla questione giuridica, cosicchè la controversia sul valore, da sospendersi *medio tempore*, può proseguire nella propria sede soltanto dopo che sulla medesima questione sia stata raggiunta, nell'apposita distinta sede, una decisione definitiva.

L'applicazione di questi principi al caso di specie conduce anzitutto a riconoscere che la Commissione provinciale di Alessandria, Sezione valutazione, nel ritenere che i Capriota avevano provato la loro proprietà sulle scorte del valore complessivo di L. 8.000.000, ha manifestamente esorbitato dai limiti della propria competenza, arrogandosi funzioni proprie della Sezione di diritto, perchè ha deciso una controversia

6. - La nozione di questione pregiudiziale di diritto ricorre, insieme con le preclusioni che vi sono connesse, anche nel procedimento dinanzi le Commissioni tributarie e nel giudizio di impugnazione dinanzi la Corte di Appello, entrambi regolati, di recente, col d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, pur dovendosi tener conto del diverso *iter* previsto dal nuovo sistema tributario.

Il processo ha inizio col ricorso alla Commissione di primo grado entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento (art. 16); prosegue con l'appello alla Commissione di secondo grado e (salvo il caso di ricorso alla Commissione Centrale) si conclude, per le sole violazioni di legge e per le questioni di fatto escluse le valutazioni, con l'*impugnazione* della decisione di secondo grado dinanzi la Corte di Appello.

È evidente che nel giudizio di impugnazione dinanzi la Corte possono trattarsi e decidersi (escluse la valutazione estimativa e la misura delle pene pecuniarie) solo le questioni di diritto che siano state proposte entro il termine di decadenza dell'art. 16, dinanzi le Commissioni tributarie, essendo quel giudizio inteso come *impugnazione* della decisione tributaria. Ne consegue che, in applicazione dei principi generali, se una questione pregiudiziale alla valutazione non è stata tempestivamente proposta dinanzi la Commissione, essa non può essere più proposta dinanzi alla Corte di Appello, essendosi su di essa verificata la preclusione per la decorrenza del termine di decadenza.

UGO GARGIULO

nella quale pregiudiziale alla determinazione del valore di quelle scorte era l'accertamento della condizione giuridica delle medesime quanto alla loro appartenenza.

Invero le questioni di valutazione che rientrano nell'ambito della competenza della Sezione di valutazione sono solo quelle, che, fermi i presupposti concernenti gli elementi di fatto e di diritto che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria, riguardano esclusivamente l'accertamento del valore del bene oggetto dell'atto cui si riferisce l'imposta; per converso, le questioni di diritto, estranee a quell'ambito ed incluse nella sfera di competenza della Sezione di diritto, sono tutte quelle che comunque incidono su quei presupposti.

Codesta incidenza si può avere, oltre che per il dubbio che sorga sull'interpretazione di una norma di legge, anche quando in proposito non sussistano incertezze e si tratti soltanto di accertare le condizioni per l'applicazione della legge nel caso concreto, perchè, anche in questa ipotesi, la statuizione afferisce ad un momento precedente la valutazione, e quindi, non ad essa, ma a suo presupposto, e comporta, pur sempre, il collegamento fra la situazione di fatto accertata e l'inquadramento di essa in una fattispecie normativa; e ciò ben è definibile proprio come questione di diritto. Nella specie è evidente che la controversia aveva ad oggetto, anzitutto appunto questioni sostanziali e formali (queste ultime, specificamente, probatorie), dalla cui soluzione dipendeva l'attribuzione alle scorte di una condizione giuridica che era decisiva ai fini della determinazione dei valori ai quali riferire l'imposta di registro, e che pertanto erano tipiche questioni di diritto.

L'errore della Sezione valutazione nel giudicare tali questioni ha come conseguenza la nullità della sua pronuncia.

L'evidente carattere pregiudiziale delle medesime questioni rispetto all'accertamento dei concreti valori imponibili comporta che su di esse si pervenga nella sede competente ad una decisione definitiva e che il giudizio innanzi alla Sezione di valutazione resti nel frattempo sospeso. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 giugno 1972, n. 1804 - Pres. Icardi - Est. Valore - P.M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Ente di Consumo di Carpi (avv. Capaccioli).

Imposte e tasse in genere - Stato contribuente - Imposte erariali - Esclusione - Enti assimilati - Non sono soggetti alle imposte erariali.

Poichè lo Stato non è mai contribuente per le imposte erariali, non possono essere soggetti alle imposte erariali gli altri enti assimilati allo

Stato agli effetti tributari (applicazione specifica in materia di imposta sulle società) (1).

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d. l. n. 90 citato in relazione alle norme ed ai principi giuridici sull'assoggettabilità dello Stato ai tributi erariali ed alla l. 6 agosto 1954, n. 603 (sull'imposta sulle società) in particolare, nonchè in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'Ente di Consumo, godendo del medesimo trattamento tributario dello Stato, sia esente dall'imposta sulle società, e ciò in base alla non esatta premessa che gli organi dello Stato non siano soggetti alle imposte erariali.

Sostiene al riguardo che è principio dominante nel diritto italiano che non solo gli enti pubblici minori, ma anche lo Stato, sono soggetti alle imposte, salvo le numerose e puntuali eccezioni stabilite dal diritto positivo. Pertanto, mancando un'esplicita norma di esonero dello Stato dall'imposta sulle società, esso vi è soggetto e parimenti vi sono soggetti gli Enti ad esso assimilati agli effetti fiscali. Comunque, anche ammesso che lo Stato non possa essere assoggettato a tributi, la sottrazione dello Stato medesimo al pagamento delle imposte dipenderebbe solo dalla impossibilità di essere ad un tempo creditore e debitore per una imposta. Rispetto, però, agli Enti equiparati allo Stato nel trattamento fiscale, in mancanza di specifiche esenzioni espressamente previste, non sussistendo il difetto della duplicità dei soggetti, il debito di imposta non può non sorgere mancando il dato impeditivo suscettibile di operare soltanto per lo Stato.

Il ricorso non è fondato.

(1) In un'altra occasione, discutendosi della soggezione dello Stato ai tributi locali, la S.C. (sent. 6 marzo 1969, n. 725, in questa *Rassegna*, 1969, I, 298) ha affermato che il potere di imposizione degli enti locali deriva dalla legge, e si esercita quindi (salvo espresse eccezioni) anche nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, giacchè anche lo Stato è soggetto alla legge fiscale, come lo è a tutte le leggi dell'ordinamento giuridico, secondo il fondamentale principio dello Stato di diritto. Oggi si segue tutt'altra via per giungere all'affermazione (già fatta con la sent. 26 ottobre 1955, n. 3506, in *Giur. it.*, 1956, I, 1, 416) che mai lo Stato è soggetto passivo delle imposte erariali, nemmeno quando una Amministrazione concretamente paga un'imposta che iscrive nel suo bilancio passivo, perchè il sistema del versamento stabilito nell'art. 123 del Regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, si risolve in una pura finzione contabile.

Indipendentemente da ciò, bisogna però rilevare che il problema proposto consisteva nello stabilire se l'equiparazione agli effetti tributari di enti minori allo Stato possa dar luogo o meno ad una esclusione totale dalla soggezione ai tributi erariali. Una soluzione di carattere globale quale quella proposta nella sentenza in rassegna non sembra accettabile. Come

La questione se lo Stato possa essere soggetto passivo dell'imposizione tributaria ha dato luogo in dottrina a soluzioni contrastanti. I fautori della tesi affermativa hanno rilevato che in tutta la legislazione non si trova sancito il principio che lo Stato, come ente sovrano, non possa essere assoggettato ad imposte, tasse, o tributi in genere, ma sono invece specificati i casi nei quali esso è esentato da tali obblighi; talchè, fuori di questi casi, laddove si tratti di atti o di rapporti economici che lo Stato faccia od assuma come potrebbe farli od assumerli ogni privato, esso è ugualmente tenuto al pagamento dei tributi relativi. Ciò, aggiungono gli autori suddetti, risulta da tutte le leggi che impongono tributi sia a pro dello Stato che di altri Enti sempre trovandosi specificate le esenzioni applicabili allo Stato. Peraltro nessuna esenzione è stata mai sancita per i redditi realizzati dalle varie Amministrazioni dello Stato e, se queste non sono sottoposte al pagamento dell'imposta di R. M. per gli eventuali redditi di ricchezza, ciò è dovuto ad un rilievo di ordine pratico, identificandosi debitore e creditore d'imposta nello stesso soggetto.

A sostegno della tesi negativa, per converso, è stato dedotto che:

a) il potere tributario dello Stato costituisce una esplicazione del suo diritto di sovranità, sicchè il soggetto attivo del diritto di imporre non può contemporaneamente esserne il soggetto passivo, salvo che la legge espressamente disponga in senso diverso;

b) nella sua struttura il rapporto giuridico d'imposta si configura come un vero e proprio rapporto di obbligazione, di cui è soggetto attivo lo Stato o altro Ente impositore o anche la persona cui sia stata conferita tale facoltà, e soggetto passivo è l'Ente o la persona obbligata a corrispondere il tributo. Ora è inconcepibile sia che lo Stato rivolga a se stesso un comando di eseguire una tale prestazione o che comunque esso possa essere giuridicamente rilevante per il terzo, sia che la stessa perso-

vi sono tributi, quali quelli reali, che sono sempre dovuti indipendentemente dalla qualità soggettiva del proprietario (in base all'art. 77 del t.u. sulle imposte dirette sono esenti dall'imposta sui fabbricati le costruzioni del demanio pubblico infruttifero, in quanto obiettivamente incapaci di reddito, mentre sono soggetti all'imposta gli altri fabbricati di proprietà dello Stato), così vi sono altri tributi a cui obiettivamente lo Stato non può essere soggetto.

Sarebbe quindi certamente erroneo dire che gli enti assimilati non sono soggetti alle imposte fondiarie (per questi enti la finzione contabile non può funzionare). Certamente assai più delicata è la questione per l'imposta sulle società dato che la equiparazione degli enti comunali di consumo, che sono da ritenersi aziende comunali, agli organi statali, deve essere riferita alle aziende dello Stato le quali, a norma dell'art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 603, riprodotto nell'art. 151 lett. d) del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sono esenti dalla imposta sulle società.

na fisica e giuridica possa essere soggetto attivo e passivo della medesima obbligazione;

c) se la funzione economica della imposizione è quella di prelevare dal reddito mezzi materiali necessari alla soddisfazione dei pubblici bisogni, è inconcepibile che il tributo possa colpire il reddito di quei beni che, essendo dello Stato, sono essi stessi i mezzi per la soddisfazione di tali bisogni.

Nelle rare occasioni in cui ha avuto occasione di esaminare la questione (Cass. 22 luglio 1938, n. 2676; 26 ottobre 1955, n. 3506) questa Suprema Corte ha escluso che l'Amministrazione dello Stato possa essere soggetto passivo dell'imposizione tributaria e tale orientamento giurisprudenziale va ribadito nel caso in esame, non apparendo valide le contrarie argomentazioni prospettate dalla ricorrente.

Non ha anzitutto rilievo che il principio che lo Stato non possa essere soggetto di imposizione non sia espressamente sancito, in quanto il principio stesso è contenuto nel concetto di « imposizione », cioè di un comando attraverso il quale lo Stato si procura le entrate occorrenti alla attuazione dei suoi fini, comando, come già accennato, che non è concepibile rivolto dallo Stato a sè medesimo. Talchè non era necessaria una enunciazione espressa del principio in questione. Conseguentemente non ha maggior pregio l'assunto che la normale soggezione dello Stato ai suoi tributi dovrebbe desumersi dalla esistenza di numerose norme espresse di esenzione da alcuni di essi, giacchè, una volta accertato che l'Ente pubblico non può essere contribuente di sè stesso, per l'impossibilità di concepirlo assoggettato alla sua stessa potestà sovrana, le norme di esenzione vanno piuttosto riguardate come esternazione, anche se superflua, del principio generale della non soggezione dello Stato ai tributi erariali. Non senza considerare, inoltre, che alcune di tali norme prevedono delle « esenzioni » cui solo impropriamente si attaglia tale qualifica, riguardando ipotesi nelle quali difetta addirittura il presupposto per l'applicazione dell'imposta (art. 2 legge 26 gennaio 1865, n. 2136 e art. 77 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, che escludono dall'imposta sul reddito dei fabbricati, i fabbricati demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze » e le « costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato », cioè beni che non producono per loro stessi alcun reddito suscettibile di tassazione).

Per superare l'impossibilità logica della coesistenza nel medesimo soggetto della qualità di soggetto attivo e passivo dell'obbligazione tributaria, la ricorrente obietta che, al difetto della duplice personalità del creditore e del debitore, supplisce la possibilità ormai generalmente ammessa dalla moderna dottrina amministrativa, di rapporti organici, cioè tra organi del medesimo ente, « ai quali non può essere negato carattere di rapporti giuridici, non solo nell'ordinamento interno dell'Ente stesso, ma anche in seno all'ordinamento generale ». Esempio tipico di tali rap-

porti interorganici, si assume, si ha appunto nel campo tributario, nel caso di imposte dovute dalle varie Amministrazioni dello Stato a quella delle Finanze.

Al riguardo va, anzitutto, osservato che il rapporto interorganico, come relazione che si stabilisce tra due organi dello stesso ente riguardati non nella loro comune funzione di espressione concreta dell'Ente, ma come soggetti distinti, titolari di situazioni giuridiche contrapposte, è sempre un rapporto particolare, chiaramente definito dalla legge e necessariamente corrispondente ad una determinata funzione nell'economia dei fini dell'Ente.

Del pari l'autonomia patrimoniale di un particolare organo o ufficio è sempre limitata entro confini ben precisi, con particolari scopi, che non contraddicano mai alla sostanziale unità patrimoniale dell'Ente.

Vi è poi da considerare che, come questa Suprema Corte ha già messo in rilievo (sentenza n. 3506 del 1955), anche quando un'imposta risulta pagata dall'una all'altra Amministrazione dello Stato (art. 123 del Regolamento 15 settembre 1923 per l'esecuzione del T.U. sulla riscossione delle Imposte Dirette), trattasi di una mera finzione contabile, che non assume alcuna rilevanza giuridica o finanziaria in ogni caso, infatti, i beni che dovrebbero essere colpiti dall'imposta, sono di spettanza dello Stato, se anche, per esigenze di carattere tecnico-economico, all'Amministrazione degli stessi provvedano vari Ministeri; d'altra parte, lo Stato è l'unico Ente fornito di personalità giuridica cui fanno capo le sue varie Amministrazioni suddivise per esigenze di carattere tecnico-amministrativo.

Premesse codeste brevi considerazioni in linea generale e passando ad esaminare la specifica imposta sulle società — che viene generalmente inquadrata nelle imposte sul reddito — appare evidente come alla stessa non possa essere assoggettato lo Stato, il quale, se il tributo venisse applicato, dovrebbe ad un tempo pagare e ricevere, dovrebbe, cioè, percepire, a titolo di imposta, e solo in parte (per le necessarie spese di amministrazione), quel reddito che ad esso già appartiene per intero.

Peraltro, la legislazione non conforta la tesi della ricorrente. Invero, ai sensi degli artt. 3, lett. C, legge 6 agosto 1954, n. 603 e 151 T.U. delle Leggi sulle Imposte Dirette 29 gennaio 1958, n. 645, sono espressamente esentate dall'imposta sulle società, le Regioni, le Provincie, le Camere di Commercio e Aziende dello Stato. Essendo palesamente assurdo che si sia voluto esentare tutti questi Enti (e numerosi altri) e non lo Stato stesso, l'omessa indicazione di quest'ultimo trova logica spiegazione nel principio generale, sopra enunciato, della non ipotizzabilità della figura di un ente pubblico debitore d'imposta a sè medesimo.

Obietta infine l'Amministrazione ricorrente che, anche ammesso che Stato non possa scontare le imposte, da tale premessa non discenderebbe

affatto la conseguenza dell'esonero degli Enti ad esso fiscalmente assimilati, difettando per essi la coincidenza della qualità di soggetto attivo e passivo dell'obbligazione tributaria che, in ordine alle imposte erariali, sussiste solo relativamente allo Stato.

Il rilievo, alla luce delle considerazioni svolte, appare privo di consistenza. Esso si fonda sul presupposto che lo Stato, in mancanza di specifiche esenzioni, rientri nella sfera soggettiva delle imposte. Pertanto, l'assimilazione avrebbe l'unico effetto di estendere ai soggetti assimilati le esenzioni espressamente previste per lo Stato medesimo.

Orbene, una volta ritenuto che, anche in mancanza di una esenzione espressa, non necessaria, lo Stato non può essere assoggettato all'imposta sulle società, la cui struttura organica, peraltro, non consente di comprenderlo nel relativo ambito di applicazione, l'obiezione della ricorrente perde ogni consistenza, onde correttamente la Corte bolognese ha giudicato che agli Enti Comunali di Consumo debba essere assicurato il medesimo regime tributario del quale in concreto godono gli organi statali. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1857 - Pres. Icardi - Est. Milano - P. M. Pandolfelli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini) c. Opera Assistenza Profughi Giuliani (avv. Lanzara).

Imposta di registro - Agevolazioni per la ricostruzione edilizia - Sono limitate alle attività di ricostruzione specificamente regolate nel d. l. 10 aprile 1947, n. 261.

(d.l. 10 aprile 1947, n. 261, art. 93).

L'agevolazione dell'art. 93 del d. l. 10 aprile 1947, n. 261 non è istituita in vista soltanto della qualità soggettiva (persone rimaste senza tetto a causa di eventi bellici) delle persone cui le case sono destinate, ma è invece intesa ad agevolare quella attività di ricostruzione che è eseguita prevalentemente dallo Stato, anche attraverso delega o affidamento ad altri enti, ed eccezionalmente, in ipotesi particolari e sotto precise condizioni, da privati proprietari di edifici distrutti o danneggiati. Non basta pertanto per fruire dell'agevolazione una generica destinazione delle case costruite alle persone rimaste senza tetto, ma è necessario che la ricostruzione si esegua con uno dei procedimenti regolati nel d. l. n. 261 (1).

(1) Decisione esattissima da condividere pienamente.

(*Omissis*). — Preliminare è l'esame del secondo motivo del ricorso che attiene all'applicabilità dal contratto di permuta ed alla conseguente iscrizione ipotecaria dello speciale regime fiscale previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, perchè qualora si dovesse ritenere che l'atto in questione non rientra nelle previsioni del detto decreto, sarebbe superfluo esaminare la questione relativa all'esistenza del nesso oggettivo di connessione tra l'atto stesso ed i fini del decreto, che forma oggetto del primo motivo del ricorso.

Denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del decreto n. 261 del 1947, in relazione agli artt. 1 e 55 del decreto stesso, la ricorrente Amministrazione, con il suddetto secondo motivo, sostiene che, per poter fruire dei benefici tributari concessi con la richiamata disposizione, non è sufficiente, come ritenuto dalla denunciata sentenza, che si tratti di costruzione eseguita per alloggiare persone rimaste senza tetto a seguito degli eventi bellici, ma occorre che si tratti di costruzione o ricostruzione di edifici eseguite dal Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione dei compiti che il citato decreto gli affida e, in casi particolari, da privati possessori di aree singolarmente designate.

Il motivo è fondato.

In proposito giova ricordare che, a norma del decreto n. 261 del 1947, contenente disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato a provvedere alle riparazioni dei fabbricati rimasti danneggiati per eventi bellici, alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per alloggiare i senza tetto, lavori tutti considerati urgenti ed indifferibili (art. 2); che per le riparazioni e le ricostruzioni il Ministero può delegare le proprie attribuzioni ai comuni ed alle provincie (art. 5, n. 1) mentre per esse e per le « nuove costruzioni » ha la facoltà di dare i lavori in concessione agli Istituti autonomi per le case popolari, all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato, a consorzi di proprietari, ad enti provinciali e comunali ed altri « enti riconosciuti idonei a siffatto compito » (art. 5, n. 2); che, agli stessi fini, il Ministero può autorizzare anche la costituzione di consorzi edilizi (artt. 7-12); che gli edifici ricostruiti a totale carico dello Stato sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari e da questi assegnati a particolari categorie di persone (art. 55); che i privati sono ammessi a svolgere « coi benefici contemplati dalla presente legge » i lavori di riparazione o di ricostruzione in quanto proprietari degli edifici danneggiati da eventi bellici (art. 50), mentre le « nuove costruzioni » possono essere eseguite da privati in quanto o « proprietari delle aree ricadenti nella zona di ampliamento », comprese negli elenchi, da compilarli dagli Uffici del Genio Civile, delle aree necessarie per la

ricostruzione dell'aggregato urbano (art. 62, n. 1) ovvero « proprietari di edifici distrutti che non possono essere ricostruiti in sito per effetto di vincolo » (art. 62, n. 2) e sempre a seguito di uno specifico atto di assegnazione delle aree espropriate da parte degli Uffici del Genio Civile.

Non sembra dubbio, pertanto, che trattasi essenzialmente di attività di ricostruzione e di costruzione effettuata da una Pubblica Amministrazione nell'esercizio di compiti istituzionali ad essa affidati e solo in particolari ipotesi, poste sotto precise condizioni, di attività esercitata da privati proprietari di edifici distrutti o danneggiati da eventi bellici.

Ed è del pari indubbio che soltanto tali attività, prevista l'una nel primo capo del decreto e l'altra nel secondo e terzo capo del decreto stesso, possono fruire, in rapporto agli atti occorrenti per il loro espletamento, del trattamento di favore previsto dalla disposizione dell'art. 93, la quale appunto prevede, tra gli altri benefici, la sola tassa fissa di registro ed ipotecaria « per gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto ».

Ciò non ha considerato la sentenza impugnata allorquando, rilevato che il contratto di permuta del 26 novembre 1962 e la relativa garanzia ipotecaria erano in sostanza diretti alla costruzione di alloggi popolari da assegnarsi ad esuli giuliani e dalmati, e, cioè, a persone che, come indicato nell'art. 1 del decreto n. 261 del 1947, sono rimaste prive di abitazione in dipendenza di eventi bellici, ha senz'altro ritenuto che l'atto doveva fruire dell'agevolazione tributaria di cui alla richiamata disposizione.

Se non si può negare, infatti, che gli esuli giuliani e dalmati siano da comprendere tra le persone rimaste « senza tetto » in seguito ad eventi bellici, si deve però riconoscere che non a qualsiasi costruzione, anche se destinata a tale categoria di persone, può essere accordato lo speciale regime fiscale previsto dal decreto in esame, dal momento che questo non si limita a stabilire, nell'art. 1, le categorie di persone a cui favore si applicano le sue disposizioni, ma stabilisce anche precisi tipi di intervento ed i soggetti che possono esplicitarlo.

E nella specie, escluso che il Ministero dei Lavori pubblici avesse assunto in proprio l'esecuzione della costruzione di cui trattasi, la Corte di appello avrebbe dovuto accertare se l'Opera per l'assistenza profughi giuliani e dalmati rientrasse tra gli altri soggetti legittimati, per delega o concessione della Pubblica Amministrazione, ad eseguire la costruzione stessa o, comunque, se ricorresse una delle ipotesi previste dal capo secondo e terzo del citato decreto.

Il ricorso dell'Amministrazione deve essere, quindi, accolto in relazione al secondo motivo, restando così assorbiti sia il primo motivo che il terzo che prospettano questioni subordinate. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1858 - Pres. Giannattasio - Est. Mazzacane - P. M. Cutrupia (conf.) - Vandoni (avv. Piccardi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Gargiulo).

Imposta di registro - Atti sottoposti a condizione sospensiva - Successione di leggi nel tempo - Legge vigente al momento dell'avveramento della condizione - È applicabile.

Per gli atti soggetti a condizione sospensiva, soggetti a registrazione a tassa fissa al momento della stipulazione e alla percezione della imposta progressiva, proporzionale o graduale al momento in cui la condizione si avvera, è applicabile la norma vigente al momento in cui la condizione si avvera anche nel caso in cui al tempo della stipulazione era dovuta, anche per l'atto efficace, la sola imposta fissa (1).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso principale i Vandoni denunciano la violazione dell'art. 11 disp. sulla legge in generale c. c., dei principi generali del t.u. della legge di registro approvato con r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ed in particolare degli artt. 7, 17 e 152 dello stesso testo unico.

Deducono: la Corte di appello ha ritenuto, in base agli artt. 17 e 152 della legge sulla imposta di registro, che l'atto di donazione 1° ottobre 1925, in quanto sottoposto a condizione sospensiva, era soggetto al trattamento tributario stabilito dalla legge in vigore al momento del verificarsi della condizione, e che, essendo venuta meno l'esenzione da imposta di trasferimento prevista per le donazioni fra genitori e figli e fra zii e nipoti per effetto del r. d. l. 30 aprile 1930, n. 431, dopo l'avveramento della condizione, era giustificata la pretesa della Amministra-

(1) Decisione esattissima che fa puntuale applicazione della norma e mette in chiaro anche un particolare aspetto del problema: unica eccezione alla regola che la registrazione è retta dalla norma vigente al momento dell'avveramento della condizione è (art. 152 della legge di registro) il già avvenuto pagamento dell'imposta *proporzionale*; se invece al momento della stipulazione l'atto sia stato registrato con la percezione della imposta fissa, anche se questa era la sola imposta dovuta secondo la legge del tempo per l'atto divenuto efficace, sarà sempre dovuta l'imposta in base alla legge sopravvenuta vigente al momento dell'avveramento. La pronunzia, ricollegando al momento dell'avveramento della condizione la nascita dell'obbligazione tributaria, corregge implicitamente l'affermazione fatta con la sent. 13 luglio 1971, n. 2241 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 1419) che individuava invece il momento essenziale della registrazione nella percezione dell'imposta fissa al tempo della stipulazione dell'atto condizionato. Per altra applicazione del principio ad ipotesi particolari cfr. Cass. 21 luglio 1971, n. 2379 (*ivi*, 1971, I, 1449).

zione finanziaria di esigere, per l'atto suddetto, l'imposta proporzionale di trasferimento. In tal modo, sostengono i ricorrenti, la Corte del merito ha erroneamente assoggettato ad imposta di trasferimento, in virtù di disposizioni sopravvenute e in vigore all'epoca di avveramento della condizione, un atto esente dall'imposta stessa in base alle disposizioni legislative vigenti all'epoca del suo compimento, non avendo considerato che per l'applicazione di un tributo al momento dell'avveramento della condizione occorre che l'atto sia stato fin dall'origine registrato come atto sottoposto a condizione sospensiva, per il quale il pagamento dell'imposta sia differito, mentre siffatta situazione non ricorre nell'ipotesi di atto originariamente esente da imposta.

La censura è infondata.

Deve anzitutto precisarsi che l'atto in questione non era esente dall'imposta fin dall'origine. Infatti, come ha rilevato la sentenza impugnata e come è del resto ammesso dai ricorrenti (p. 18 ricorso), l'atto di donazione 1° ottobre 1925 fu registrato a tassa fissa. Questa, costituendo un minus rispetto alla tassa normale, altro non è che una riduzione di imposta (Cass. 26 luglio 1966; n. 2607); con la conseguenza che essa non precludeva la successiva tassazione, diversa nella misura (non più fissa ma proporzionale) prevista dalla legge vigente al momento del verificarsi della condizione.

Correttamente, pertanto, la Corte del merito ha applicato alla specie l'art. 17 della legge di registro, secondo cui il pagamento della tassa progressiva, proporzionale o graduale per gli atti e trasferimento vincolati a condizione sospensiva è dovuto quando la condizione si verifica (salvo che l'atto o il trasferimento abbia effetto prima che la condizione si avveri) ed in tal caso la tassa è dovuta nella misura stabilita dalla legge in vigore al giorno in cui si intende avverata la condizione; concetto ribadito nell'art. 152 della stessa legge che, con disposizione transitoria, cui si attribuisce generalmente valore di principio di diritto tributario sul punto della successione delle leggi, stabilisce che, ove l'acquisto o il trasferimento a qualunque titolo dipenda da una condizione sospensiva, si applicano, in caso di successione di legge, le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione, eccetto il caso che sia stata già pagata la tassa proporzionale di trasferimento. Le disposizioni citate si ispirano ai criteri fondamentali sulla origine del debito di imposta. Questo sorge quando si verifica la situazione di fatto stabilita dalla legge come presupposto della imposizione: nell'imposta sul trasferimento oggetto di esso è precisamente il fatto del trasferimento. Gli elementi di tale situazione di fatto, cui la legge collega il debito di imposta possono verificarsi in momenti successivi, come accade quando il presupposto del tributo è costituito da un rapporto giuridico condizionale. In tal caso la legge di registro distingue fra condizione risolutiva e condizione sospensiva: per la prima ipotesi essa dispone che l'obbligazione di imposta sor-

ge immediatamente, nonostante la pendenza della condizione (arg. artt. 12 e 64); per la seconda ipotesi differisce la nascita stessa dell'obbligazione al momento in cui si verificherà (o non si verificherà) la condizione, e nella misura stabilita dalla legge vigente nel detto momento (art. 17). Conseguentemente le disposizioni medesime non sono in contrasto con l'art. 11 disp. prel. c. c. poichè esse non stabiliscono che il diritto alla esazione dell'imposta resta sospeso fino all'accertamento della condizione ma che l'imposta è *dovuta* (cfr. art. 17) solo in quel determinato momento. In altre parole il diritto della Finanza ad esigere il tributo sorge soltanto nel momento in cui la condizione si verifica, ed è quindi logico che l'imposta debba riscuotersi nella misura stabilita dalla legge in vigore in quel momento, nel giorno, cioè, in cui nasce il diritto alla sua esazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 giugno 1972, n. 1861 - Pres. Icardi - Est. Miele - P. M. Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Ponzani (avv. Romualdi).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Valutazione automatica dei fondi rustici - Atti diversi dal trasferimento - Divisione - Inapplicabilità.

(l. 27 maggio 1959, n. 455; l. 22 novembre 1962, n. 1706).

Il criterio di valutazione c. d. automatico dei fondi rustici è dalla legge riferito ai « trasferimenti » in senso proprio per atto tra vivi e non trova quindi applicazione negli atti che non producono effetti traslativi, quale la divisione fuori del caso di attribuzioni di conguaglio (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo la Amministrazione ricorrente, denunziando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, in relazione alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044, afferma che nella specie non poteva procedersi alla valutazione degli immobili assegnati al condividente Bianchi in base ai coefficienti di cui all'art. 1 della citata legge n. 1044 del 1954, in quanto detto sistema di accertamento si applica solo in caso di trasferimenti di beni immobili rustici e non invece alle divisioni di tali beni.

La censura è fondata.

(1) Si può ritenere ormai definitivo l'orientamento della S.C. in argomento (v. Cass. 15 dicembre 1970, n. 2636 in questa *Rassegna*, 1971, I, 181).

Questa suprema Corte, con la sentenza 15 dicembre 1970, n. 2686, ha ritenuto che il sistema della valutazione sulla base dei coefficienti agricoli (stima automatica) non si applica al negozio di divisione che ha natura dichiarativa, fuori del caso di attribuzione del conguaglio. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta graduale, salvo il caso di conguaglio esplicitamente assoggettato dall'art. 48 della legge di registro a tassa di trasferimento, il valore dei beni attribuiti va determinato con applicazione del criterio del valore venale, in applicazione degli artt. 15 e 16 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639.

Invero la legge 27 maggio 1959, n. 355 nell'art. 3 stabilisce che la valutazione automatica dei fondi rustici ha luogo nel caso di trasferimenti per atto tra vivi di tali fondi. Con questa espressione si è inteso far riferimento, in armonia con la legge di registro (art. 48), ai trasferimenti in senso proprio con mutamento della titolarità del bene, non già alle divisioni, le quali, quando sono effettuate nei limiti della quota, non hanno carattere traslativo, ma solo dichiarativo e accertativo della concreta porzione di beni spettante al dividente.

Nè nel termine « trasferimenti » possono farsi ricomprendere anche le divisioni per effetto della legge 22 novembre 1962, n. 1706 (che nella intitolazione reca: Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044 richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 335, ecc.) in quanto tale legge si occupa non già delle categorie di atti ai quali si applica la valutazione automatica, ma stabilisce i casi in cui, anzichè procedersi alla valutazione automatica, che sarebbe altrimenti applicabile, si fa luogo la valutazione sulla base del valore reale del bene. Non può far ritenere che si sia inteso allargare il concetto di « trasferimento » il fatto che in questa legge si usi l'espressione più generica: « atti fra vivi », in quanto tale espressione è solo una indicazione abbreviata della categoria di atti, già precisata nella precedente legge del 1959, ed inoltre tale espressione è contenuta solo in un inciso dell'art. 1 e dell'art. 2, senza rilievo autonomo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 15 giugno 1972, n. 1888 - Pres. Gionfrida - Est. Sposato - P. M. Tavolaro (conf.) - Soc. Alma Parens Frugum c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Pierantozzi).

Imposte e tasse in genere - Accertamento - Natura.

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Accertamento di maggior valore - Motivazione - Requisiti.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21).

Imposte e tasse in genere - Imposta di registro - Decisione Commissione distrettuale - Ingunzione per il pagamento dell'imposta complementare sul valore non definitivamente accertato - Legittimità - Impugnazione di nullità della decisione - Irrilevanza.
(d.l. 5 marzo 1942, n. 186, art. 4).

L'avviso di accertamento non è una semplice proposta rivolta al contribuente per sollecitarne un'adesione o un'opposizione, ma è un atto amministrativo autoritario suscettibile, se non impugnato, d'incidere nella sfera giuridica del destinatario (1).

L'avviso di accertamento, quale atto amministrativo che sacrifica o limita diritti o interessi legittimi e impone prestazioni, deve essere motivato; tuttavia l'obbligo della motivazione, ove particolari norme non impongano una motivazione contestuale ed esplicita, è soddisfatto con il rinvio, anche implicito, ad atti antecedenti, purchè sia assicurato il conseguimento del fine in vista del quale la motivazione è imposta, ossia, che il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi essenziali ai fini di un'efficace contestazione sull'an e sul quantum. In particolare per le imposte indirette l'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando contiene l'indicazione dell'Ufficio impositore, del soggetto obbligato a corrispondere l'imposta, dell'atto sottoposto a tassazione, del bene o dei singoli beni trasferiti con tale atto, del valore dichiarato e di quello che l'Ufficio reputa di attribuire a quei beni o ad alcuni di essi, con l'avvertimento espresso che il contribuente potrà ricorrere entro trenta giorni alla Commissione distrettuale e che decorso inutilmente tale termine non potrà più essere contestato il valore notificato (2).

A norma dell'art. 4 del d. l. 5 marzo 1942, n. 186, l'Ufficio, dopo la decisione della Commissione distrettuale, può procedere alla riscossione della imposta di registro ed accessori sulla base dei valori determinati

(1-3) Le prime due massime sono assai importanti: L'accertamento, si riconferma autorevolmente, è un atto amministrativo in senso proprio col quale si esprime la potestà amministrativa di stabilire di autorità la pretesa tributaria; si tratta quindi di un atto a contenuto prevalentemente sostanziale, sebbene rivesta anche contenuto processuale. Questa definizione conforme alla più valida giurisprudenza (v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 454 e segg.) è importante perchè in qualche pronunzia, anche recente, è comparsa l'affermazione che l'avviso di accertamento sia un atto meramente processuale consistente in una *provocatio ad opponendum* cui segue la determinazione sostanziale del rapporto o per volontà del contribuente (acquiescenza e concordato) o per effetto di decisione giurisdizionale (Cass. 5 febbraio 1971, n. 273, in questa *Rassegna*, 1971, I, 429).

L'accertamento, quale atto amministrativo, deve essere indubbiamente motivato. Bisogna però esattamente intendere il concetto di motivazione che

dalla commissione, anche quando la decisione sia impugnata e se ne deduca la nullità, a meno che la decisione non sia giuridicamente inesistente (3).

(*Omissis*). — Denunziando la violazione e la falsa applicazione, in connessione con gli artt. 4, 5 e 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, degli artt. 16, 20 e 21 del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 136 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione agli artt. 3, 23, 24 e 97 della Costituzione ed agli artt. 2, 3, 16 e 31 del t. u. 14 aprile 1910, n. 630, la società ricorrente deduce che erroneamente i giudici di merito hanno disatteso l'eccezione di prescrizione del diritto della Finanza alla riscossione dell'imposta complementare. Alla data dell'ingiunzione erano, infatti, trascorsi i tre anni di cui all'art. 136 della legge organica di registro e, secondo la ricorrente, l'avviso di accertamento, notificato il 29 settembre 1959, cioè entro l'anno di cui all'art. 21 d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, era improduttivo di effetti perchè nullo, mancando in esso l'indicazione degli elementi ritenuti dall'Ufficio accertante come qualificativi del valore venale dell'immobile venduto secondo i criteri stabiliti dagli artt. 16 e 20 del citato d. l. del 1936. Secondo la ricorrente l'indicazione specifica e dettagliata dei predetti elementi è resa necessaria dal fine cui l'avviso di accertamento è preordinato — che è quello di porre il contribuente in grado di far valere le sue ragioni contro la pretesa della Pubblica Amministrazione — e la sua indispensabilità è confermata dall'art. 37 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, che sancisce la nullità

non è un abito formale dell'atto, ma un requisito che deve rispondere ad una concreta utilità. E' esatissimo, ed è pacifico, che la motivazione deve servire a far conoscere al contribuente tutti gli elementi della pretesa tributaria e di metterlo nella condizione di poter efficacemente esercitare il suo diritto di difesa; il che non significa, però, che il contribuente abbia il diritto di trovar ricapitolati nell'accertamento tutti gli elementi della controversia in modo da essere esonerato dalla consultazione degli atti (cosa che non si pretende nemmeno per gli atti di impugnazione del processo ordinario); ne consegue la legittimità della motivazione che, anche implicitamente, è in relazione ai precedenti ed agli altri atti del procedimento.

Per le imposte indirette la motivazione dell'avviso di accertamento si riduce al minimo, cioè, oltre alle ovvie identificazioni delle parti, dell'atto tassato e del bene trasferito, alla dichiarazione del valore che l'Ufficio ritiene di attribuire « in contrapposto » a quello dichiarato; l'avvertimento al contribuente dei mezzi e dei termini per l'impugnazione è un requisito formale dell'atto, ma non attiene alla motivazione. Se per le imposte indirette il minimo di motivazione richiesto è assai più modesto che per le imposte dirette, ciò è dovuto non solo alla diversità della norma ma soprattutto alla radicale diversità dell'oggetto dei due accertamenti. Per le imposte indirette l'accertamento riguarda sempre la determinazione del valore di beni, chiaramente già individuati; quando si dichiara questo valore si è raggiunto lo scopo di far conoscere al contribuente gli elementi

dell'avviso di accertamento non analiticamente motivato; per cui, ove il citato art. 21 dovesse interpretarsi nel senso dell'esclusione della necessità della motivazione analitica dell'avviso di accertamento e dovesse, quindi, ritenersi che il contribuente ha in sede d'imposte indirette garanzie minori di quelle che la legge gli offre in sede di imposte dirette, sorgerebbe una questione d'illegittimità costituzionale del detto art. 21 che sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che garantisce l'egualianza dei cittadini davanti alla legge.

Il motivo è privo di fondamento e manifestamente infondata, oltre che irrilevante, è la questione di legittimità costituzionale con esso subordinatamente proposta.

L'avviso con il quale si conchiude la procedura di accertamento tributario davanti agli organi dell'amministrazione attiva non è — come talvolta si è ritenuto — una semplice proposta rivolta al contribuente per sollecitarne un'adesione o un'opposizione che dia luogo ad una valutazione imparziale delle commissioni tributarie, ma è una manifestazione dell'attività amministrativa d'imposizione tributaria (v. Cass. 12 dicembre 1971, n. 360). Come tale, ossia come atto autoritativo suscettibile, se non impugnato, di acquistare efficacia definitiva nella sfera giuridica del destinatario, non può essere privo di motivazione. È, difatti, principio comunemente riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina quello dell'obbligatorietà della motivazione per gli atti amministrativi che sacrificino diritti o interessi legittimi od impongano limitazioni o prestazioni. Non è, però, necessario, ove una particolare disposizione di legge non lo richieda, che la motivazione degli atti amministrativi, anche se obbligatoria, sia contestuale od esplicita. È sufficiente il rinvio, anche implicito, agli atti preparatori o ad altri atti antecedenti purchè tale rinvio basti ad assicurare il conseguimento dello scopo in vista del quale l'obbligo della motivazione è imposto. In applicazione di tale criterio — pure

essenziali della pretesa e di metterlo nella condizione di difendersi; non è ovviamente necessario spiegare i motivi tecnici di stima in base ai quali si è formulato il giudizio sul valore che è per sua natura inevitabilmente sintetico. La sola analisi che è richiesta per l'avviso di accertamento è, quando più siano i beni, l'indicazione separata del valore di ognuno, ma ciò soltanto se il contribuente abbia indicato prezzi o valori distinti (Cass. 4 ottobre 1971, n. 2719, in questa *Rassegna*, 1972, I, 88).

La diversa esigenza di motivazione dell'avviso nelle imposte dirette, e in particolare in quelle personali, si spiega perchè non esiste una predeterminazione delle fonti del reddito e l'accertamento ha per l'appunto lo scopo di individuare, analiticamente, gli elementi che producono il reddito da accertare che possono essere molteplici e di diversa natura. Ma questa esigenza di analisi non si pone quando, nelle imposte indirette, è solo necessario individuare un valore che è già incorporato obiettivamente in un bene determinato.

La terza massima è di evidente esattezza.

esso generalmente accettato — deve ritenersi che l'obbligo della motivazione dell'avviso di accertamento d'imposta, salvo che in casi particolari apposite norme richiedano un'esposizione contestuale ed analitica dei motivi, è soddisfatto sempre che il contribuente sia posto in condizioni di conoscere la pretesa fiscale in tutti i suoi elementi essenziali, ai fini di un'efficace contestazione sull'*an* e sul *quantum debeatur* (v. in tal senso: Cass. 15 marzo 1969, n. 827); e che, per quanto specificamente riguarda l'avviso di accertamento di maggior valore agli effetti dell'imposta di registro, ad integrarne la motivazione siano sufficienti le indicazioni previste dall'art. 21 d. l. 7 agosto 1936, n. 1639 e relative all'ufficio impositore, al soggetto obbligato a corrispondere l'imposta, all'atto sottoposto a tassazione, al bene, o ai singoli beni trasferiti con tale atto, al valore dichiarato ed a quello che l'Ufficio reputa, invece, che si debba attribuire a quei beni, o ad alcuni di essi, con l'avvertimento, espresso, che il contribuente potrà ricorrere, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso, alla Commissione Distrettuale delle imposte, e che decorso tale termine senza che egli abbia ricorso, decade dal diritto di contestare il valore notificatogli, e con il riferimento, implicito, agli elementi in possesso dei quali l'ufficio ha reputato di dover determinare il maggior valore secondo i criteri valutativi dettati dagli artt. 16 e 20 del citato decreto. La mancata esposizione dei detti elementi, e degli apprezzamenti che l'Amministrazione ha ritenuto di fondarvi, non comporta veruna menomazione delle possibilità di efficace contestazione da parte del contribuente, giacchè le norme che regolano il procedimento davanti alla Commissione distrettuale — davanti alla quale, per l'appunto, la contestazione sull'*an* e sul *quantum* della pretesa fiscale deve essere fatta valere, gli danno il diritto di consultare, presso la segreteria della Commissione, il rapporto dell'ufficio e gli atti ad esso allegati e di depositare note e documenti, dopo averli consultati (art. 24 r. d. 8 luglio 1937, n. 1516). Nè può, d'altra parte, fondatamente sostenersi che anche indipendentemente dall'esigenza di porre il contribuente in grado di contrastare efficacemente la pretesa dell'Amministrazione, un obbligo di motivare contestualmente ed analiticamente gli avvisi di accertamento, sia stato introdotto, in via generale, nell'ordinamento tributario dall'art I della legge 5 gennaio 1956, n. 1, ora trasfuso nell'art. 37 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette, nè, di conseguenza, che tali nuove norme abbiano modificato l'art. 21 del decreto del 1936 nel senso che analiticamente motivati debbano essere anche gli avvisi di accertamento in materia d'imposte sui trasferimenti della ricchezza. L'obbligo della motivazione analitica non è imposto dalle nuove norme in via generale neppure nel settore delle imposte dirette, ma è imposto soltanto nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia, a sua volta, nella dichiarazione annuale dei redditi, analiticamente indicato gli elementi attivi e passivi dai quali risulti l'ammontare dei medesimi. D'altra parte, trattandosi di una disposizione

particolare, dettata in considerazione di una situazione particolare — che può non verificarsi neppure nell'ambito dell'imposizione diretta e che normalmente non si verifica in quello delle imposte sui trasferimenti della ricchezza — non hanno ragione d'essere i rilievi della ricorrente circa una pretesa disparità di trattamento legislativo fra i contribuenti assoggettati alle imposte dirette e quelli tenuti a corrispondere i tributi indiretti. Se sussistesse, la disparità si verificherebbe anche fra gli stessi obbligati al pagamento delle imposte dirette, a seconda che essi abbiano, oppure no, compilato la loro dichiarazione in maniera analitica; ma non sussiste perchè il principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge non implica, anzi esclude, che situazioni diverse siano regolate da una normativa identica. Pertanto la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in subordine, dalla ricorrente è, sotto ogni profilo, manifestamente infondata. È appena il caso di aggiungere che essa, e lo stesso assunto della ricorrente in ordine alla portata dell'art. 37, sono privi di rilevanza ai fini del decidere. Ove, difatti, della validità dell'avviso d'accertamento dovesse giudicarsi a norma del citato art. 27, la ricorrente, non avendola eccepita davanti alla Commissione distrettuale, non potrebbe più far valere la nullità comminata dal primo capoverso di detto articolo.

Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso in considerazione il suo assunto relativo ad una pretesa illegittimità dell'ingiunzione fiscale, illegittimità conseguente dalla nullità della decisione della Commissione distrettuale, sulla quale l'ingiunzione è fondata. Secondo la ricorrente la detta decisione è nulla sia perchè carente di motivazione (2° motivo con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 16 e 31 d. l. 14 aprile 1910, n. 639, in relazione all'art. III Cost. e in relazione agli artt. 16, 20, 29 d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, 42 d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, 4, 5 e 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, ed è denunciata l'omessa motivazione sul punto decisivo della controversia), sia perchè pronunciata a contraddittorio non integro, non essendo stato notificato, nè ad essa ricorrente nè all'acquirente Sommi, l'avviso di fissazione d'udienza (3° motivo con il quale si denunziano omissione di motivazione su altro punto decisivo della controversia e violazione degli artt. 24 e 28 d. l. 8 luglio 1937, n. 1516, 50 l. 5 gennaio 1956, n. 1 e 4, 5, 6 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E).

L'infondatezza dei due motivi è resa evidente dalla considerazione che l'ufficio impositore non avrebbe potuto procedere a norma dell'art. 4 del d. l. 5 marzo 1942, n. 186, se la decisione della Commissione distrettuale fosse stata giuridicamente inesistente, e che, invece, i vizi della detta decisione, indicati dalla ricorrente, ne avrebbero, se sussistenti, determinato non la giuridica inesistenza, ma la nullità. Come queste Sezioni Unite (v. sentenza 20 gennaio 1970, n. 111) hanno avuto modo

di affermare, oltre quello espressamente previsto dall'art. 161, 2° comma c. p. c., gli altri casi di giuridica inesistenza delle sentenze e, in genere, delle decisioni degli organi giurisdizionali a quello equiparati dall'elaborazione giurisprudenziale, debbono sempre ricondursi ad un tale difetto di requisiti essenziali da rendere l'atto inidoneo a produrre alcuno degli effetti giuridici che gli sono propri. Alla luce di codesto criterio è chiaro che inesistente sarebbe una decisione della Commissione tributaria che fosse pronunciata nei confronti di un soggetto immaginario, o che non contenesse la determinazione in concreto del valore imponibile, e che, invece, la mancata integrazione del contraddittorio (anche ammesso che a costituirlo sia necessario, oltre all'atto di opposizione del contribuente, anche l'avviso di fissazione d'udienza) e i difetti di motivazione costituiscono cause di nullità che si convertono in motivi di impugnazione. Ma l'impugnazione della decisione della Commissione distrettuale davanti alla Commissione provinciale non determina la sospensione dell'obbligo del contribuente al pagamento delle imposte, disponendo, al contrario, il citato art. 4 del decreto n. 186 del 1942 che egli è obbligato al pagamento dell'imposta di registro, delle relative imposte ipotecarie e dei diritti accessori che risultano dovuti in base ai valori determinati con la decisione della Commissione distrettuale, anche quando tale decisione sia gravata di appello dal contribuente stesso o dall'Ufficio, salve, una volta divenuta definitiva la decisione di secondo grado, la restituzione o la riscossione delle imposte o dei diritti che saranno per risultare pagati in più o in meno. Pertanto non può essere contestato il diritto dell'Amministrazione finanziaria ad ingiungere il pagamento delle imposte e degli accessori in base alla decisione della Commissione di primo grado, ancorchè questa sia impugnabile ed effettivamente sia impugnata, per vizi procedurali o sostanziali, davanti alla Commissione di secondo grado. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 giugno 1972, n. 2042 - Pres. Rosano - Est. Boselli - P. M. Mililotti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin) c. Talarico.

Imposta di registro - Lavoro autonomo - Prestazione di attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione - È assimilabile all'appalto.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 55, tariffa A artt. 33 e 52, tabella D art. 47; l. 19 luglio 1941, n. 771 art. 1; c.c. art. 2222).

Il contratto di locazione d'opera, che in nessun caso può essere ricondotto alla norma dell'art. 47 tabella D della legge di registro, è soggetto alla disciplina dell'art. 33 tariffa A, ma quando ha per oggetto la prestazione di attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione è considerato come appalto secondo quanto dispone l'art. 1

della legge 19 luglio 1941, n. 771, ed è soggetto a registrazione a termine fisso in conformità degli art. 55 della legge di registro e 52 della tariffa A (1).

(*Omissis*). — Con i due motivi del ricorso — che per la loro connessione conviene trattare congiuntamente — l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della tariffa all. D, alla Legge di Registro, dell'art. 55 di detta legge, dell'art. 1, quarto comma, della l. 19 luglio 1941, n. 771 e dell'art. 52 della Tariffa all. A alla L. R. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c.) e censura la Corte di merito per avere erroneamente ritenuto che ai contratti con i quali — come nella specie — taluno si impegna a compiere una opera od un servizio senza vincolo di subordinazione e valendosi della collaborazione di altre persone, sia applicabile — ai fini della imposta di registro — il trattamento che l'art. 47 della tariffa all. D alla Legge di Registro riserva ai contratti di lavoro subordinato, anzichè (in forza dell'art. 1, quarto comma, della l. n. 771 del 1941) quello previsto per gli appalti dall'art. 52 della tariffa all. A della legge predetta.

La censura è fondata.

Pacifica essendo in causa la qualificazione attribuita dalla Corte del merito al rapporto dedotto in giudizio come rapporto di « locatio operis » in senso stretto (art. 2222 c. c.), il quesito che si pone a questa Suprema Corte consiste nello stabilire se ad un rapporto del genere sia applicabile l'art. 47 della tariffa all. D oppure l'art. 52 della tariffa all. A alla legge organica di registro.

La prima delle alternative ora accennate è da escludere sul riflesso che l'art. 47 della Tariffa all. D esenta da registrazione, salvo il caso d'uso, i soli contratti di lavoro subordinato e più precisamente i contratti di *lavoro manuale* (il riferimento è fatto invero agli « operai ») fra imprese e loro dipendenti.

Per quanto concerne invece la « locatio operis », sottoposta — in via generale — al regime di cui all'art. 33 della tariffa all. A (tassa proporzionale per i contratti dipendenti da « arti liberali o professioni » o di « servizi personali » ed « altre opere »), l'art. 1, quarto comma, della legge 19 luglio 1941 n. 771, ha introdotto un ulteriore criterio di discriminazione in seno alla categoria, avendo stabilito che il contratto d'opera è assimilato all'appalto — agli effetti della imposta di registro — ed è quindi soggetto al regime di cui agli artt. 55 della Legge di Registro e 52 della tariffa all. A alla legge medesima (registrazione in termine fisso) allorché abbia ad oggetto la prestazione dell'attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo. — (*Omissis*).

(1) Massima esatta; non constano precedenti specifici.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 giugno 1972, n. 2091 - Pres. Giannattasio - Est. Longo - P. M. Gentile (conf) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Saltini) c. Kahil Inns.

Imposta di registro - Imposta speciale sulle automobili nuove - Prima immatricolazione di automobili acquistate anteriormente all'estero - Si estende.

(d.l. 23 febbraio 1964, n. 26; l. 12 aprile 1964, n. 190).

Per effetto della legge di conversione (12 aprile 1964, n. 190) del d. l. 23 febbraio 1964 n. 26, per automobili nuove, soggette alla speciale imposta, devono intendersi quelle che vengono iscritte per la prima volta al P.R.A. e quindi anche quelle acquistate all'estero anteriormente ma immatricolate in Italia successivamente all'entrata in vigore della norma istitutiva del tributo (1).

(Omissis). — Nel denunciare la violazione degli art. 1 della legge 12 aprile 1964, n. 190 (di conversione del d. l. 23 febbraio 1964, n. 26) e 12 delle disposizioni sulla legge in generale, l'Amministrazione ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe errato ravvisando il presupposto dell'imposta nell'acquisto di un'autovettura nuova (da considerarsi tale, anche se usata, in quanto iscritta per la prima volta al P.R.A.) e negando quindi che il tributo fosse applicabile in caso di prima immatricolazione non conseguente ad acquisto effettuato nel vigore delle nuove disposizioni. I giudici di merito non avrebbero considerato che la portata della legge di conversione implicava appunto una presunzione *iuris et de iure* secondo cui la circostanza della prima iscrizione comportava, ai fini della tassabilità, la sussistenza del presupposto, dovendosene necessariamente inferire l'avvenuto acquisto dell'autovettura.

Il ricorso è fondato.

Per vero, la questione ch'esso propone si è già recentemente presentata all'esame di questa Suprema Corte, che l'ha decisa (con sent. n. 1753, dell'11 giugno 1971) nel senso che ai fini dell'applicazione dell'imposta speciale prevista dal d. l. 23 febbraio 1964, n. 26, come modificato con la legge di conversione 12 aprile 1964, n. 190 devono intendersi equiparate alle autovetture nuove, come tali immatricolate, le altre che, pur essendo state acquistate all'estero anteriormente all'istituzione del tributo, vengano tuttavia iscritte per la prima volta al pubblico registro automobilistico dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Siffatta equiparazione questo Supremo Collegio ha desunto dal rilievo che, anche se il predetto decreto aveva istituito un'imposta speciale

(1) Viene confermata, e può dirsi che la questione sia così esaurita, l'esatta pronunzia 11 giugno 1971, n. 1753, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1164.

« sugli acquisti », all'art. 1 del decreto stesso, con riguardo agli acquisti delle autovetture « nuove », la legge di conversione ha aggiunto un comma in base al quale, agli effetti delle disposizioni in esame, « per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel pubblico registro automobilistico ».

Dall'orientamento espresso nella su richiamata decisione questa Suprema Corte non trova motivo per discostarsi nella presente controversia.

È bensì vero, come la stessa sentenza denunziata riconosce, che in base ad un confronto fra le disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione qualche perplessità può sorgere circa l'atto che la nuova imposta speciale intende colpire; e che al fine di un necessario chiarimento è indispensabile il ricorso alla *ratio legis*.

Ma appunto quest'ultima sembra convincere dell'esattezza della soluzione opposta a quella adottata dalla pronuncia di merito.

Come essa ha esattamente affermato, finalità della legge (tenuto conto, fra l'altro, delle relazioni parlamentari) era quella di attuare una limitazione degli acquisti di autovetture e imbarcazioni da diporto, nel quadro di una politica volta a contenere l'eccessivo sviluppo della spesa del Paese, evitando il consumo di alcuni prodotti considerati non di prima necessità.

Proprio nell'ambito di tale finalità doveva indubbiamente essere compreso anche l'intento di prevenire evasioni derivanti da fittizi acquisti anteriori, la cui finzione (con particolare riferimento al caso di vetture estere) non era facilmente individuabile in sede di immatricolazione, considerata la natura dei documenti che l'art. 6 del r. d. 29 luglio 1927, n. 1814 (richiamato dalle norme sulla nuova imposta) ritiene sufficienti per l'iscrizione al P.R.A.

E il predetto intento doveva servire da guida al fine di risolvere le perplessità dianzi indicate, decidendo, in sede di interpretazione, se con l'aggiunta apportata dalla legge di conversione il legislatore, anche per le vetture non effettivamente « nuove » ma tali da presumere *ex lege*, avesse pur sempre voluto in ogni caso considerare l'acquisto come presupposto dell'imposizione ovvero, ponendo l'accento sulla prima immatricolazione, avesse adottato quest'ultima come atto determinante il sorgere del diritto di tributo.

La scelta della seconda alternativa è suffragata, oltre che dalle considerazioni innanzi svolte, anche dal rilievo che per l'art. 2, così del decreto come della legge di conversione, l'imposta si corrisponde all'atto della registrazione dei documenti da produrre (in forza del ricordato r. d. n. 1814 del 1927) al P.R.A. per la prima iscrizione, documenti fra i quali non è necessariamente compreso l'atto di acquisto.

Nè infine può attribuirsi rilevanza — nell'ambito della questione sottoposta a questo Supremo Collegio — alla deduzione della resistente, riguardante la circostanza che la richiesta di nazionalizzazione del veicolo

era stata registrata prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, anche se dopo il decreto-legge. La deduzione si rivela inconferente ai fini della decisione sul tema di controversia, giacchè la legge di conversione espressamente ha sancito (art. 2) che le modificazioni da essa apportate al decreto (fra le quali rientra appunto quella interessante il caso di specie) « hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1972, n. 2561 - Pres. Giannatasio - Est. Della Valle - P. M. Cutrupia (conf.) - Soc. SACAIE (avv. Paleani) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella).

Imposta di registro - Decreto ingiuntivo - Percezione dell'imposta graduale quando diviene esecutivo - Omissione - Atto non registrato - Prescrizione ventennale.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 137 e 138; d.l. 7 agosto 1936, n. 1531, art. 32).

Nella tassazione del decreto ingiuntivo (soggetto alla tassa fissa immediata e alla tassa graduale dopo essere diventato esecutivo) le due imposte costituiscono due diversi tributi autonomi e tra loro distinti, corrispondenti ai diversi contenuti e ai diversi effetti riferibili nei due momenti allo stesso atto. Ne consegue che il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per il quale fu percetta all'origine la sola tassa fissa, è da considerare come un atto non registrato agli effetti della prescrizione e quindi ad esso è applicabile il termine ventennale dell'art. 138 (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo dedotto la ricorrente S.A.C.A.I.E., denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 137 e 138 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., si duole che la Corte di merito, pure avendo esattamente rilevato che ai fini della determinazione del termine di prescrizione (triennale o

(1) Decisione esatissima. Non solo agli effetti della prescrizione, ma a tutti gli altri effetti, la registrazione a tassa fissa non può riguardare altro che il decreto nella prima fase; il decreto divenuto esecutivo che non ha scontato l'imposta graduale si trova nella stessa condizione di quello mai registrato nemmeno con l'imposta fissa.

ventennale) dell'azione dell'Amministrazione dello Stato per la riscossione dell'imposta di registro occorre distinguere tra atto « presentato » ed atto « non presentato alla registrazione », e pure avendo dato atto che il decreto ingiuntivo di cui trattasi era a suo tempo pervenuto regolarmente all'ufficio del Registro « Atti giudiziari » che aveva riscosso la dovuta tassa fissa in L. 1.714, abbia poi ritenuto tuttavia che, una volta divenuto esecutivo per mancanza di opposizione, il decreto stesso dovesse essere considerato come « non registrato » e quindi non compreso tra gli atti contemplati nell'art. 138 L.R. per avere omesso essa società ricorrente di notificare all'ufficio finanziario che il decreto non era stato da lei opposto.

In particolare la ricorrente, sul rilievo che la legge non fa alcun obbligo alla parte di procedere a tale notifica e che, pertanto, l'atto, « così come si presentava », si sarebbe dovuto considerare « come già registrato » (intendendosi per tale l'atto che, pervenuto al competente ufficio, sia stato da questo « annotato nei suoi registri con l'indicazione del numero, del volume e della serie, e con la liquidazione dell'importo della seconda tassa », nella specie riportata anche « sul retro dell'originale del decreto »), sostiene che, trattandosi di atto rispetto al quale il pagamento della tassa graduale era sottoposto all'avveramento di una condizione sospensiva (e cioè all'esecutorietà del decreto per mancata o non proseguita opposizione), avrebbe dovuto la Corte di merito dichiarare applicabile la prescrizione triennale di cui all'art. 137 L.R., e, dato atto del verificatosi decorso del triennio non solo dal giorno in cui il decreto era divenuto esecutivo per mancata opposizione (9 marzo 1958) ma anche da quello in cui l'Ufficio del Registro aveva invitato essa ricorrente, con la raccomandata prodotta in causa, a pagare detta tassa, dichiarare di conseguenza prescritto il diritto della Finanza ed illegittima perciò l'ingiunzione con cui tale diritto era stato fatto valere.

La doglianza non è fondata.

Per una più agevole soluzione del problema giova prendere le mosse dal testo letterale di quell'art. 28 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1531, che costituisce tuttora la disciplina tributaria del procedimento monitorio.

Dopo aver stabilito che i decreti d'ingiunzione emessi dal Pretore o dal Presidente del Collegio a sensi del d.l. 7 agosto 1936, n. 1531 « sono soggetti ad imposta fissa », detto articolo prosegue avvertendo che « è però dovuta l'imposta graduale contemplata dall'art. 114 della tariffa all. A sui decreti immediatamente esecutivi, ai sensi del detto decreto legge, ovvero non impugnabili, giusta l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 22 del medesimo decreto »; che la medesima imposta è « pure dovuta sui decreti d'ingiunzione assoggettati ad imposta fissa, ed indipendentemente da questa, quando dei decreti stessi sia ordinata dall'autorità giudiziaria l'esecutorietà, anche provvisoria »; che in tal caso

il decreto « deve essere dal cancelliere trasmesso all'ufficio del Registro per il pagamento dell'imposta graduale suddetta, la quale è dovuta entro il termine di venti giorni dalla data dell'ordine di esecutorietà »; che qualora contro il decreto notificato non sia stata fatta opposizione entro il termine stabilito, « il decreto stesso, entro venti giorni dalla scadenza del detto termine, è soggetto all'imposta sopraindicata, a cura e a carico delle parti, mediante esibizione di una copia in carta semplice all'ufficio del Registro. Detta imposta sarà riscossa con rilascio di bolletta di cui sarà fatta annotazione a piedi del decreto originale »; e infine che « del pari, nel caso che sia fatta opposizione, qualora la causa non sia stata iscritta a ruolo, o l'opponente non compaia all'udienza fissata, il decreto stesso è soggetto all'imposta graduale soprarichiamata, nel termine di venti giorni da quello della mancata comparizione, a cura ed a carico delle parti con le modalità stabilite nel comma precedente ».

Nel sistema della legge, quale risulta dall'insieme delle disposizioni surriportate, il decreto ingiuntivo viene — come si vede — diversamente disciplinato sotto il profilo fiscale a seconda che lo si prenda in considerazione nella sua fase iniziale, come semplice atto di intimazione non ancora esecutivo, o nella sua fase successiva, come pronuncia avente valore di vera e propria sentenza, e perciò munito, come tale, dell'autorità del giudicato, o comunque come titolo esecutivo.

Considerato nella sua prima fase, esso viene assoggettato a registrazione con pagamento della sola « imposta fissa », in quanto non si sa ancora, a quel momento, se ed in qual modo reagirà il debitore all'intimazione con esso fattagli; mentre, considerato nella successiva fase, quando, cioè, in forza della provvisoria esecutorietà di cui è stato eventualmente munito, o della definitiva esecutorietà conseguente al passaggio in giudicato, costituisce per il creditore titolo idoneo ad aggredire il patrimonio del debitore, esso, in quanto parificato sostanzialmente, se non formalmente, ad un'ordinaria sentenza esecutiva, viene assoggettato all'imposta « graduale » (proporzionalmente commisurata, cioè, all'ammontare del credito riconosciuto nell'ingiunzione), come al tipo d'imposta che risulta ad esso applicabile in considerazione del suo contenuto e delle sue caratteristiche sostanziali.

Le due imposte — quella « fissa » e quella « graduale » — non costituiscono quindi (come talvolta è stato, viceversa, affermato, in dottrina) i due successivi momenti di un'unica tassazione applicata in via progressiva ad un medesimo atto giudiziario, ma sono due diversi tributi, autonomi e distinti tra loro, ciascuno corrispondente alla diversa fisionomia che l'atto, nonostante la sua unicità ontologica formale e documentale, viene di fatto ad assumere nell'una fase rispetto all'altra in via del diverso suo contenuto e dei diversi effetti spiegati nei confronti del debitore, e sul di lui patrimonio.

L'applicazione dell'imposta fissa serve, cioè, soltanto a stabilire un rapporto di collegamento tra il provvedimento giurisdizionale ed il sistema tributario, lasciando peraltro integro ed impregiudicato il poterdovere del Fisco di accertare più a fondo, in prosieguo di tempo, in quella che si è detto essere la seconda fase, il contenuto sostanziale ed effettuale del provvedimento stesso onde applicare l'imposta in funzione (d'onde la gradualità) di tale contenuto e degli effetti che ne possono derivare.

E che l'assoggettamento all'imposta fissa non abbia altro scopo ed altro significato, e non esaurisca, in particolare, l'adempimento della formalità della registrazione agli effetti di cui all'art. 137 sopracitato, risulta, del resto, evidente da ciò, che, nonostante l'obbligo già imposto al cancelliere di trasmettere, all'origine, all'Ufficio del Registro una (prima) copia del decreto, la legge, al fine di mettere il Fisco in condizione di avere tempestiva conoscenza dei nuovi e diversi effetti che a seguito delle successive vicende processuali (mancata opposizione, con conseguente acquisto del carattere di definitività) il provvedimento è destinato a spiegare, e di procedere di conseguenza alla prescritta applicazione dell'imposta graduale, fa obbligo alla parte interessata (analogamente a quanto dispone, di regola, a carico del contribuente generico che abbia a sue mani un atto da registrare in termine fisso) di esibire a detto ufficio una (seconda) copia del decreto con l'annotazione della mancata opposizione.

Senza, dire, poi, che un'ulteriore riprova della esattezza di quanto sopra rilevato circa la giuridica impossibilità di considerare come « registrato », agli effetti del termine prescrizionale, il decreto ingiuntivo per il solo fatto di essere stata per esso assolta la prevista imposta fissa è data, sia pure in forma indiretta, dalla norma che sancisce la non detraibilità dell'ammontare di tale imposta dalla maggior somma dovuta a titolo di imposta graduale.

Quanto sopra detto porta a ritenere che a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per l'opposizione il decreto non opposto deve essere considerato come un atto non registrato in precedenza, e perciò da registrare in via principale, e che, conseguentemente (a parte che in ogni caso il termine prescrizionale dovrebbe decorrere, ancorchè fosse applicabile la prescrizione triennale, non dalla data della registrazione ad imposta fissa ma da quella dell'adempimento delle formalità stabilite tassativamente dal citato art. 28 del d. l. n. 1531 del 1936, e perciò non suscettibili di sostituzione con equipollenti), la prescrizione per il pagamento dell'imposta graduale e delle relative penalità è quella ventennale di cui all'art. 138 e non quella triennale di cui all'art. 137 l. r. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 luglio 1972, n. 2566 - Pres. Rosano - Est. Arienzo - P. M. Mililotti (conf.). - SIAE (avv. Sorrentino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di ricchezza mobile - Presupposto del tributo - Provvigioni a favore della S.I.A.E. sui proventi riscossi - Costituiscono reddito tassabile.

Imposta di ricchezza mobile - Spese pluriennali - Detraibilità in più esercizi - Accantonamento di somme per costituire un fondo pensioni - Ripartizione dell'accantonamento in più esercizi - Detrazione della spesa nello stesso numero di esercizi.

Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile è la percezione di un reddito mobiliare netto da parte di qualunque soggetto, anche se realizzato da enti pubblici con un'attività non avente scopo di lucro, semprechè non vi sia per determinazione legislativa coincidenza necessaria tra il provento di una data attività e la spesa occorrente al suo esercizio. Conseguentemente è colpito dall'imposta di ricchezza mobile il reddito realizzato dalla SIAE con le provvigioni percentuali sulle somme riscosse per conto degli iscritti (1).

Gli accantonamenti necessari per costituire una riserva matematica del fondo pensioni non costituiscono spesa incidente nell'esercizio in cui la costituzione della riserva è deliberata, ma gravano sugli esercizi nei quali viene ripartito l'effettivo versamento, con il solo limite massimo che l'ammontare sia adeguato alla situazione giuridica dei dipendenti in ciascun periodo (2).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il cui esame è pregiudiziale in quanto, tendendo a negare la tassabilità degli avanzi di gestione comporterebbe l'assorbimento della questione relativa alla tassabilità delle somme accantonate per la riserva matematica del fondo

(1-2) La prima massima riconferma un principio generale esatto e pacifico, che poi applica al reddito conseguito dalla S.I.A.E. attraverso la percezione di provvigioni percentuali sulle somme riscosse per conto degli associati. Degna di nota è l'affermazione che la norma dell'art. 62 del Regolamento 11 luglio 1907, n. 560 non è stata riprodotta nel t.u. del 1958 per la sua superfluità e che in conseguenza anche i contributi associativi (del che non si discuteva) darebbero luogo a reddito tassabile in mancanza di una norma di esenzione.

Il principio di cui alla seconda massima era già stato affermato con la sentenza 30 novembre 1968, n. 3859 (*ivi*, 1968, I, 1091).

pensione, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 4, 7, 13 bis, 42 e 43 dello Statuto della S.I.A.E., 2697 c. c. e 360 nn. 3 e 5 c. p. c. e, premesso che la S.I.A.E. ha carattere associativo e che i contributi versati dai soci costituiscono il mezzo per il raggiungimento dei fini dell'ente, sostiene la intassabilità, ai sensi dell'art. 62 Regolamento 11 luglio 1907, n. 560, dei residui attivi non potendo essere considerato corrispettivo o provvigione la spesa sostenuta dai soci per la produzione del proprio reddito tassato a lor carico, tanto più che gli avanzi di gestione non erano stati investiti in atti speculativi.

La doglianza è infondata.

La sentenza impugnata ha respinto la tesi della S.I.A.E., riprodotta col presente ricorso, ritenendo che le somme percentuali incamerate dalla ricorrente sui proventi riscossi per conto degli iscritti non hanno natura di contribuzioni, nel senso previsto dal citato art. 62, perchè esse hanno carattere di vere e proprie provvigioni in quanto rappresentano il corrispettivo di prestazioni rese ai soci.

Tali conclusioni sono ineccepibili perchè alla stregua delle norme che disciplinano l'imposta di R. M., il presupposto per l'assoggettabilità di un reddito al tributo mobiliare è la produzione del reddito stesso da parte di qualunque soggetto passivo di imposta, anche di un ente che, pur non avendo scopo di lucro, consegua utili da operazioni rivolte a produrre reddito. Invero, il r. d. 24 agosto 1877, n. 4021 non definiva il reddito di R. M. ma esaminava i fatti giuridici ed economici attraverso i quali poteva determinarsi se vi fosse o meno reddito assoggettabile ad imposta, comprendendo nella nozione di reddito, fra l'altro, i redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi o professioni esercitate nello Stato (art. 3 lett. d) e facendo salva, in ossequio al c. d. principio della redditualità, l'applicazione dell'imposta « su ogni specie di reddito non fondiario che si produca nello Stato o che sia dovuto da persone domiciliate o residenti nello stato » (lett. f). Nel precisare il principio così enunciato, il successivo art. 8 comprendeva nell'ambito dei redditi tassabili « non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche quelli variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di qualsiasi professione, industria ed occupazione manifatturiera o mercantile, materiale od intellettuale ». Ai fini della sussistenza di un reddito tassabile non era posto, quindi, un riferimento limitativo alle attività commerciali o industriali aventi finalità speculativa, come evidenziato dall'art. 3 l. 8 giugno 1936, n. 1231, che considerava redditi anche « quelli occasionali comunque prodotti », ed, ora, dal primo comma dell'art. 81 t. u. 1958, n. 645 per il quale « presupposto dell'imposta (di R. M.) è la produzione di un reddito netto, in danaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna

delle imposte previste nei titoli secondo, terzo e quarto » (imposta sui terreni, sui redditi agrari e sui fabbricati).

Il reddito mobiliare tassabile sussiste, cioè, per il fatto obiettivo dell'incremento di valore concretamente determinabile in danaro che si verifichi nel patrimonio di una persona o di un ente, nel periodo stabilito dalla legge, in dipendenza del capitale o dell'attività umana, che ne costituiscono i presupposti. Infatti, il 2° comma dell'art. 81 t. u. 1958, n. 645 richiede l'esistenza dell'intento speculativo soltanto nel caso della realizzazione di plusvalenze da parte di chiunque, con implicito riferimento a tutti i soggetti non organizzati per l'esercizio di una determinata attività. Pertanto, i presupposti per la tassabilità del reddito mobiliare sono la nuova ricchezza e la sua derivazione da una fonte produttiva. In armonia con le disposizioni legislative è pacifico in giurisprudenza che è assoggettabile all'imposizione di R. M. ogni reddito mobiliare netto, inteso come l'incremento verificatosi nel patrimonio di una persona in conseguenza di un introito depurato dalle spese di produzione, e che l'applicazione dell'imposta è esclusa quando, per determinazione legislativa, vi sia coincidenza necessaria tra il provento di una data attività e le spese occorrenti al suo esercizio.

Alla stregua di questo principio deve essere esaminato il secondo comma dell'art. 62 Reg. 11 luglio 1907 n. 560, non più riprodotto nell'attuale testo unico per la sua superfluità. La citata norma escludeva dalla imposizione le società costituite senza scopo industriale, le cui fonti di sostentamento sono unicamente le contribuzioni dei soci, che si limitano ad erogare tali contribuzioni in opere o atti filantropici, scientifici, letterari o di mero consumo o diletto e, in generale, in operazioni non produttive di reddito, riaffermandone, al tempo stesso, l'assoggettabilità ad imposta « qualora posseggano o producano redditi derivanti sia da capitale contribuito, sia da qualunque altra origine in qualunque forma o con qualunque destinazione ». In tale ampia formula rientrano anche i redditi aventi la loro origine in una norma di legge pur se non destinati ad incremento del patrimonio o ai fini speculativi.

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio la tassabilità delle somme percentuali incamerate dalla S.I.A.E. sui proventi riscossi per conto degli iscritti. Tali somme sono dovute alla S.I.A.E. per l'attività che svolge per la tutela delle opere dell'ingegno e dei redditi connessi nell'interesse dei soci e degli iscritti (art. 4 dello Statuto), i quali sono tenuti a corrispondere, oltre le quote annue di associazione, anche, mediante trattenute, « provvigioni » sulle somme riscosse dalla Società nell'espletamento dei suddetti compiti (art. 12 dello Statuto). I proventi dalla S.I.A.E. sono costituiti, quindi, dai « contributi » dovuti dai soci, enti o singoli, dalle « rendite » da qualunque somma spettante per la propria attività, e « dalle provvigioni sui servizi » (art. 55 dello Sta-

tuto). Orbene, contrariamente all'assunto della ricorrente, come è reso palese anche dalla terminologia delle citate norme dello Statuto della S.I.A.E. e dalla natura stessa di corrispettivo per un servizio reso ai soci, le percentuali riscosse dalla Società non possono considerarsi quote associative o volontarie elargizioni dei soci, che, peraltro, in mancanza di una norma di esenzione oggettiva e soggettiva dell'ente sarebbero tassabili depurate delle spese, ma debbono qualificarsi, sul piano economico giuridico, come corrispettivo della prestazione dei servizi individualmente resa a ciascun socio rispetto alla quale sono in diretto e proporzionale rapporto sinallagmatico. Tali provvigioni, inoltre, non possono ritenersi spesa sostenuta dai soci per la produzione del reddito atteso che, nei confronti della SIAE, si pongono come corrispettivo della prestazione della sua opera, e, quindi, l'eccedenza dell'incasso rispetto alle spese, costituisce, a sensi dei principi sopra enunciati, reddito tassabile ricorrendone i presupposti di nuova ricchezza e di derivazione da attività produttiva e non sussistendo alcun obbligo a carico della SIAE di far coincidere le entrate con le spese anche mediante il trasferimento degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti nei bilanci di quelli successivi.

Deve affermarsi, quindi, il principio che il presupposto dell'assoggettabilità al tributo di R. M. è la produzione di un reddito da parte di qualunque soggetto passivo di imposta, anche da parte di un ente che, pur non avendo scopo di lucro, consegua utili da operazioni rivolte a produrre un reddito. Pertanto, le eccedenze dell'incasso rispetto alle spese, delle somme incamerate dalla SIAE come provvigioni sui servizi individualmente resi ai soci per la tutela delle opere dell'impegno e dei diritti ad esse connesse, sono assoggettabili al tributo di R. M.

Con i due motivi del ricorso principale, l'Amministrazione delle Finanze, sotto il profilo della violazione degli artt. 32 t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, 8 giugno 1936, n. 1231, 18 gennaio 1942, n. 5 convertita nella l. 2 ottobre 1942, n. 1251, 97 t. u. 29 gennaio 1958, nn. 645 e 360 nn. 3 e 5 c. c., sostiene che la sentenza impugnata abbia errato; 1) nel ritenere detraibili le somme di L. 60.000.000 e 106.000.000 erogate, oltre le annualità di L. 108.000.000, rispettivamente per il 1951 e il 1952 per la costituzione della riserva matematica del fondo pensione assumendo che dette maggiori somme dovevano essere escluse dalla detrazione perchè non comprese nelle quote annuali; 2) nel far riferimento alle norme dello Statuto del Fondo Pensione e nel fraintendere l'assunto dell'Amministrazione circa la regolarità delle riserve per i dipendenti in ruolo dopo il 1951.

Le doglianze sono infondate. La sentenza impugnata ha rilevato che in tema di spese pluriennali sussiste il principio, non contestato dalla ricorrente, che l'esenzione è concessa, in base alla regola dell'autonomia dei bilanci, nei limiti delle quote imputabili a ciascuno

degli esercizi finanziari interessati. Ed ha aggiunto che tale regola subisce deroga (art. 8, comma secondo, r. d. l. 8 gennaio 1942, n. 5) nel caso in cui l'impegno pluriennale di spesa concerna esercizi finanziari precedenti a quello nel corso del quale sorge la relativa obbligazione. Nel caso di specie, allorchè nel 1951 fu istituito il fondo pensione lo Statuto regolò, ai fini interni dell'ente, la costituzione delle riserve matematiche necessarie. Orbene, su tali premesse di fatto, che non possono censurarsi in questa sede nel merito, ineccepibili sono le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, di ritenere detraibili, oltre alla quota annua di L. 108.400.000, anche le altre somme versate in eccedenza al fondo, atteso che l'art. 30 dello Statuto, che aveva distribuito gli accantonamenti in uno spazio di tempo, non poteva comportare un ripristino dell'autonomia dei bilanci a favore della Finanza riferendosi gli accantonamenti al personale già in servizio. In tal senso ha deciso, in analoga fattispecie questo S. C. (Cass. 30 novembre 1968, n. 3858) affermando che gli accantonamenti necessari per adeguare il fondo speciale di pensione ad una nuova situazione giuridica ed economica del personale non costituiscono spesa incidente nell'esercizio in cui la modificazione ha luogo, ma vanno riferite a tutti i successivi esercizi nei quali viene ripartito dall'imprenditore l'onere relativo con il solo limite massimo, ai fini dell'imposizione di R. M., che l'ammontare sia adeguato alla situazione giuridica dei dipendenti in ciascun esercizio.

Nel caso in esame, sussistendo tutti i presupposti di merito per il versamento delle suddette somme eccedenti la quota annuale, non poteva essere contestata la loro detrazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 luglio 1972, n. 2567 - Pres. Rosano - Est. Montanari Visco - P. M. Caccioppoli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Galleani) c. Banco di Sicilia (avv. Ferri).

Imposta di registro - Privilegio - Priorità sulle ipoteche - Ipoteche iscritte anteriormente - Esclusione.

Il privilegio che assiste il credito dello Stato per l'imposta di registro non prevale sulle ipoteche anteriormente iscritte, in quanto fra i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente sugli immobili che a norma dell'art. 2772 non sono pregiudicati dal privilegio speciale, sono compresi anche i diritti reali di garanzia (1).

(1) Decisione in netto contrasto con l'altra, pur recente, 14 dicembre 1971, n. 3637 (in questa *Rassegna*, 1972, I, 134), la motivazione della quale sembra più convincente.

(*Omissis*). — L'Amministrazione ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2748 c. c., 2772 c. c., 2808 c. c., 2741 c. c. 97 r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro) e 12 l. 25 giugno 1943, n. 540 sulle imposte ipotecarie (art. 360 n. 3 c. p. c.).

In particolare la ricorrente assume che è errata l'interpretazione del Tribunale di Palermo secondo cui tra i diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili e in pregiudizio dei quali non può esercitarsi, a norma dell'art. 2772 c. c., il privilegio fiscale possono essere comprese anche le ipoteche.

Il vigente Codice civile configurerebbe l'ipoteca non già come diritto reale o diritto sulla cosa, bensì soltanto come causa legittima di prelazione. All'espressione « diritti acquistati dai terzi » sugli immobili dovrebbe attribuirsi il significato di veri diritti reali e cioè aventi ad oggetto un bene.

Si deve pregiudizialmente esaminare l'eccezione del controricorrente Banco di Sicilia, secondo cui il ricorso in esame sarebbe intempestivo e quindi inammissibile, essendo stato proposto oltre il termine di 30 giorni dal deposito del piano di riparto in sede fallimentare.

L'eccezione non può trovare accoglimento in quanto questa Suprema Corte ha già affermato (cfr. sent. n. 605 del 1970) che il termine per proporre il ricorso per cassazione a sensi dell'art. 111 della Costituzione contro il decreto, che il Tribunale fallimentare pronuncia sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, è quello ordinario di giorni sessanta, a decorrere dalla pubblicazione del decreto stesso.

Passando all'esame del ricorso, si deve rilevare che l'unico motivo con esso dedotto è infondato.

L'art. 2748, secondo comma cod. civ. stabilisce espressamente che i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari soltanto se la legge non dispone diversamente. Esattamente nella motivazione del provvedimento impugnato è stato affermato che un'eccezione al principio generale della prevalenza del privilegio speciale immobiliare sull'ipoteca è contenuta nel primo comma dell'art. 2772 c. c., laddove stabilisce che il privilegio, che assiste i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce, non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili. Non può, invero, fondatamente negarsi che l'ipoteca abbia, anche secondo il vigente codice civile, carattere reale. Per quanto l'istituto in questione abbia trovato una collocazione sistematica tra le cause di prelazione dei crediti e benchè l'art. 2741, secondo comma, c. c. definisca l'ipoteca quale causa legittima di prelazione, accanto al pegno e ai privilegi, deve considerarsi che l'art. 2808, nel disciplinare il contenuto e gli effetti del diritto che si costituisce in favore del creditore con l'ipoteca, sancisce espressamente che sui beni assoggettati ad ipoteca sorge un vincolo a garanzia

dei crediti e stabilisce inoltre che il diritto del creditore di espropriare il bene vincolato è attribuito anche in confronto del terzo acquirente. Sussistono pertanto, in modo evidente, i connotati di inerenza al bene e di assolutezza, tipici dei diritti reali.

Si deve aggiungere che l'art. 2772, primo comma, c. c., nel fare riferimento ai diritti acquistati anteriormente dai terzi sugli immobili e nell'escludere per essi la normale prevalenza del privilegio immobiliare, non distingue tra diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. Non si ravvisa una particolare « ratio », tale da giustificare sul piano logico la discriminazione prospettata dall'Amministrazione delle Finanze.

Neppure può trarsi argomento, ai fini di un'interpretazione contraria, dal secondo comma del citato art. 2772, il quale dispone che il privilegio immobiliare dello Stato, per quanto riguarda l'imposta di successione, non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui. Trattasi di una disposizione eccezionale che, per il caso particolare e nei limiti sopra indicati, sancisce addirittura una prevalenza della ipoteca anche rispetto a un privilegio sorto anteriormente all'iscrizione di essa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 luglio 1972, n. 2577 - Pres. Giannattasio - Est. Granata - P. M. De Marco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Banca Rasini (avv. Bianchi).

Imposta di registro - Società per azioni - Unico azionista - Trasferimento del pacchetto azionario - Imposta di trasferimento sui beni della società - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 88 e 108).

Il trasferimento delle azioni è sempre soggetto al trattamento tributario previsto dall'art. 108 tariffa A della legge di registro, anche quando riguarda il trasferimento dell'intero pacchetto azionario ad un unico azionista (1).

(1) La decisione non esita a dichiarare che l'unicità dell'azionista non modifica in alcun modo il regime tributario del trasferimento delle azioni. Invero qualche dubbio potrebbe pur nascere perchè la società con unico azionista, anche se può esistere per la legge civile, è indubbiamente una società particolare (art. 2362 c.c.) senza un'assemblea, nella quale la distinzione tra ente sociale e persona del socio è meno netta.

E' indubbiamente esatta la considerazione che se per l'art. 88 della tariffa A della legge di registro l'assegnazione ai soci di beni a seguito di scioglimento delle società per azioni è soggetta alla imposta proporzionale di

(*Omissis*). — Con l'unico complesso motivo di ricorso, l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, denunciando violazione degli artt. 8, 11, 12, 46, 48 della l. 30 dicembre 1923, n. 3269 sull'imposta di registro e 1, 4, 11 della l. 25 giugno 1943, n. 540 sulle imposte ipotecarie, nonché deficienza di motivazione su punti decisivi della controversia, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha escluso l'assoggettabilità degli atti in questione alle imposte di registro e di trascrizione riguardanti i trasferimenti dei cespiti immobiliari.

E deduce, in particolare, a conforto di tale assunto: a) che il principio civilistico secondo cui la cessione del pacchetto azionario non equivale a trasferimento del patrimonio sociale non può trovare applicazione in materia di imposte di registro e ipotecarie, giacché nelle relative leggi il socio è considerato, potenzialmente, proprietario di una quota parte del patrimonio della società e quando (come nella specie) sia unico socio è potenzialmente considerato unico proprietario del patrimonio stesso; b) che, ai sensi dell'art. 8 della legge di registro, la Corte del merito avrebbe dovuto tener conto della efficacia strumentale degli atti e quindi della effettiva possibilità di conseguire con essi, il trasferimento del patrimonio sociale; c) che la Corte stessa non ha esattamente interpretato la clausola n. 5 degli atti in contestazione, con la quale si dà atto del trasferimento alla Banca cessionaria « di tutti gli elementi attivi e passivi della Società afferenti alle azioni acquistate ».

Tali censure sono prive di fondamento.

Invero, mentre deve tenersi per fermo, come la stessa ricorrente riconosce, che secondo i principi di diritto comune il trasferimento delle

trasferimento, si deve escludere, diversamente da quanto accade nelle società di persone, che i soci possano considerarsi come proprietari, anche potenziali, del patrimonio sociale; e del pari esatta è l'ulteriore considerazione dell'altra sentenza 11 novembre 1969, n. 3672 (*Riv. leg. fisc.*, 1969, 601) che la concentrazione delle azioni in un unico socio non esclude che il successivo atto con cui si concentrano nello stesso unico socio i beni del patrimonio (cioè l'atto di assegnazione di beni a seguito di scoglimento) sia soggetto ad autonoma tassazione come atto di trasferimento.

Ciò tuttavia non esaurisce il problema. L'atto di assegnazione dei beni può non intervenire e la società con unico socio può sopravvivere a tempo indefinito e l'intero pacchetto azionario può essere trasferito più volte sempre in favore di una sola persona; questi trasferimenti producono l'effetto sostanziale di un trasferimento di beni in una maniera non molto dissimile dal trasferimento della quota di società di persone; la posizione del socio unico azionista con responsabilità illimitata non è molto diversa dalla posizione del socio di società di persone che ha egualmente una autonomia patrimoniale rispetto alla quale la responsabilità del socio è sussidiaria.

Le considerazioni fatte sull'art. 88 della tariffa A sono in ogni caso utili per l'altro problema, che si pone in modo esattamente inverso, del

azioni o delle quote di una società di capitali non implica il trasferimento del patrimonio sociale (che rimane di proprietà della Società), si deve escludere, in riguardo alla prima censura, che dalle leggi sulle imposte di registro e ipotecarie possa ricavarsi un diverso principio, applicabile in materia tributaria.

In primo luogo, difatti, è da osservare che l'art. 108 della Tariffa (all. A) della Legge di Registro, nello stabilire per gli atti pubblici e per le scritture private di negoziazione di azioni di società una determinata imposta, riconosce esplicitamente, con ciò stesso, una autonomia individualità a siffatti negozi giuridici. E l'art. 88 della stessa Tariffa, stabilendo particolari aliquote per gli atti di assegnazione ai soci di beni mobili o immobili in seguito a scioglimento e liquidazione delle società, porta ad escludere che i soci stessi siano considerati, in materia fiscale, proprietari originari del patrimonio sociale.

Nè tali principi (applicabili, per quanto si è detto, sia nei rapporti di diritto privato sia in materia tributaria) trovano deroga nella ipotesi di alienazione dell'intero pacchetto azionario, giacchè, come questa Corte ha costantemente rilevato (cfr. Cass. 19 luglio 1950 n. 1983 e, da ult. 11 novembre 1969 n. 3672), con tale alienazione si trasferiscono pur sempre dei diritti di partecipazione e non già dei diritti reali sul patrimonio sociale, per il quale i poteri di disposizione restano all'ente sociale; ed è manifesto che, diversamente opinando, si configurerebbe, con evidente sovvertimento di indiscussi principi, la possibilità che l'ente sociale resti privo del proprio patrimonio o si annullerebbe la necessaria separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dell'azionista unico.

Per quanto riflette, poi, la seconda censura, non può essere condiviso l'assunto secondo cui, per valutare la fondatezza della pretesa fiscale, si dovrebbe tener conto, in applicazione dell'art. 8 della Legge di Registro, del risultato economico raggiunto dai contraenti, consistente

trasferimento di quote di società di persone; a questo proposito la più recente giurisprudenza ragiona diversamente e tende ad assimilare la quota sociale all'azione (facendo leva sul principio della autonomia patrimoniale delle società e della responsabilità solo sussidiaria del socio) per concludere che la quota sociale va tassata secondo il valore netto « che rispecchia la situazione economica della società e quindi esprime un valore concreto al netto degli oneri » (v. C. BAFILE, *Le quote di società di persone nell'imposta di registro*, in questa *Rassegna* 1971, I, 649). Se si compie uno sforzo per avvicinare la quota delle società di persone all'azione, bisogna compierlo anche, all'inverso, per avvicinare la posizione dell'unico azionista al socio di società di persone; se invece esiste una nettissima separazione tra i due tipi di società, ed a ciò si fa ricorso quando si ragiona della società per azioni, non bisognerebbe dimenticarlo quando si discute della società di persone.

C. BAFILE

nell'effettivo trapasso del patrimonio sociale. Invero, secondo la costante giurisprudenza in questa Corte, che deve essere anche ora, ribadita, in mancanza di elementi che inducano a un diverso indirizzo (cfr. da ult. sent. 8 ottobre 1970, n. 1850), il processo di imposizione dei tributi di cui trattasi (per quanto essi siano diretti a colpire taluni atteggiamenti della ricchezza e costituiscano quindi fenomeni essenzialmente economici) è disciplinato in modo da svolgersi e attuarsi sopra atti giuridici, onde la imposta incide bensì sugli effetti economici dell'atto, ma in quanto essi abbiano carattere di effetti giuridici.

E, nella specie, si deve escludere, per quanto si è detto, che tra gli effetti giuridici dell'alienazione del pacchetto azionario possa essere annoverato il trasferimento del patrimonio sociale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 luglio 1972, n. 2578 - Pres. Favara - Est. Della Valle - P.M. Pedace (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Comune di Chianciano Terme (avv. Fanti).

Imposte e tasse in genere - Concetto di tributo - Canone corrisposto al Comune di Chianciano dalla Società concessionaria delle terme demaniali - Non ha natura tributaria.

Imposta di ricchezza mobile - Canone corrisposto al Comune di Chianciano dalla Società concessionaria delle terme demaniali - Entrata di diritto pubblico - Non è tassabile.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81 e 85).

I proventi che il Comune di Chianciano percepisce dalla Società Terme di Chianciano (trattasi dell'onere assunto dalla Società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, proprietaria concedente della stazione termale, di corrispondere una parte degli utili al Comune affinché questo provveda a perfezionare e mantenere in efficacia i suoi servizi) non hanno natura di entrata tributaria, non trovando essi la loro fonte nella legge (1).

(1-2) La decisione ricalca fedelmente l'altra delle Sez. unite 11 giugno 1971, n. 1745 (in questa *Rassegna* 1971, I, 1157) pronunciata riguardo ai proventi del Comune di S. Remo per l'esercizio della casa da gioco. Sulla prima massima non vi è nulla da osservare. Sulla seconda invece, l'enunciazione, che si presta anche a generalizzazioni, desta perplessità. La natura pubblicistica dell'entrata, destinata, come tutte le entrate degli enti pubblici, a soddisfacimento di bisogni pubblici, non basta da sola ad escludere l'imposizione col tributo di ricchezza mobile; non sembra nemmeno accettabile l'affermazione che l'imposta colpisca soltanto l'aumento di ricchezza

I detti proventi, tuttavia, costituendo una entrata pubblicistica soggetta al controllo dello Stato a destinazione vincolata (concorso nella spesa di valorizzazione del complesso termale), non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile in quanto non determinano un reddito tassabile, da intendere come un aumento di ricchezza proveniente da energie e forze produttive identificabili nel capitale e nel lavoro, separatamente o congiuntamente operanti (2).

(*Omissis*). — Con un unico complesso motivo l'Amministrazione ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 2, 3 e 5 t. u. 24 agosto 1877, n. 4021, nonchè del d.l.c.p.s. 18 settembre 1947, n. 1612 (ratificato con legge 28 dicembre 1952, n. 4417) in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., si duole che la Corte di Firenze abbia escluso l'imponibilità di R.M. sulle somme percepite dal Comune di Chianciano Terme in forza della convenzione 19 dicembre 1946 approvata con d.c.p.s. del 18 febbraio 1947, n. 1612, sull'erroneo presupposto che si tratti di entrata di natura tributaria come che prevista da una convenzione tradotta successivamente in un formale provvedimento legislativo.

All'uopo, richiamata la distinzione esistente, agli effetti della applicazione della imposta di R.M. ai Comuni, alle Province ed agli altri Enti pubblici, tra le « entrate tributarie » (imposte, tasse e contributi o tributi speciali) e le « entrate patrimoniali », e premesso che solo queste ultime sono soggette al tributo mobiliare mancando nelle altre il richiesto carattere di « reddito », la ricorrente osserva che per distinguere in modo sicuro le « entrate tributarie » (e cioè le prestazioni patrimoniali che sono stabilite in virtù del potere d'imperio dello Stato, o degli altri Enti territoriali o istituzionali cui è concesso il medesimo potere, e che, in quanto trovano nella legge la loro unica fonte, non costituiscono, quanto meno in via esclusiva, il corrispettivo di una prestazione resa al privato ma sono dovute, per il solo obiettivo verificarsi dello stato di fatto dalla legge stessa ipotizzato ai fini dell'imposizione, da coloro che si trovano con tale stato nella relazione prevista) — dai « proventi » e dai « corrispettivi di un'attività economica del Comune, della Provincia o del-

promanante da energie e forze produttive, cioè da capitale e lavoro separatamente o congiuntamente operanti.

E' proprio la S.C. che con sentenza quasi coeva (27 luglio 1972, n. 2566, in questo fascicolo, *retro*) ha insegnato che presupposto del tributo non è soltanto il più tipico reddito derivante da capitale e lavoro, ma anche ogni altro reddito netto non soggetto ad altra imposta diretta realizzato da qualunque soggetto, anche pubblico ed anche con attività non avente scopo di lucro. Nella questione di specie, del tutto particolare, molte ragioni potevano essere adottate per l'una o per l'altra tesi, ma non sembra che la soluzione potesse ricercarsi in un principio più generale che escluderebbe la tassabilità degli incrementi di ricchezza derivanti da una fonte diversa da capitale e lavoro.

l'Ente pubblico » è necessario esaminare « l'entrata » sotto il duplice aspetto « strutturale » e « finalistico », solo allora potendosi parlare di « entrata tributaria », quando, da una parte, — sotto il profilo strutturale — il rapporto da cui essa deriva, in quanto trova nella legge il suo unico fondamento e prescinde dall'esistenza di una qualsiasi « situazione negoziale » tra l'obbligato e l'Ente beneficiario della prestazione, si presenti con le caratteristiche proprie che si collegano all'esercizio della potestà di imperio, anche e soprattutto per ciò che attiene alla esecutività della pretesa dell'Ente, e, dall'altra, — sotto il profilo finalistico, — essa entrata sia rivolta alla soddisfazione di esigenze pubbliche generali (« imposta ») o all'esplicazione di servizi pubblici indivisibili (« tributi speciali o contributi »), ancorchè destinati talvolta a giovare più specialmente a particolari soggetti (« tasse »).

E sulla base di tale distinzione e dei criteri di discriminazione indicati sostiene che nella entrata di cui si discute manca del tutto l'aspetto strutturale che è proprio del rapporto tributario, a nulla rilevando che la convenzione del 1946 sia stata ad altri fini — (per rimuovere cioè eventuali impedimenti alla validità dell'impegno da parte dello Stato) — approvata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, e risultando, per converso, evidente dalle « disposizioni » e dalla « premessa » di detta convenzione che la pretesa del Comune e gli obblighi della società Terme di Chianciano e dello Stato (proprietario della Stazione Termale) trovano titolo entrambi in un rapporto obbligatorio di diritto comune, quale è indubbiamente la pattuizione a favore del terzo (Comune di Chianciano Terme) inserita nella convenzione concernente la concessione della gestione dell'azienda patrimoniale dello Stato.

A conclusione negativa l'Amministrazione ricorrente previene anche per quanto concerne il profilo finalistico dell'entrata, risultando, a suo avviso, dalla « premessa » della convenzione che il riconoscimento al Comune della « compartecipazione agli utili di gestione » fu suggerito, più che dalla « necessità di potenziare ed incrementare i servizi pubblici di interesse generale », dalla « opportunità e convenienza » di mettere il Comune stesso in condizioni di « realizzare tutte quelle provvidenze che fossero apparse rispondenti alle effettive necessità della stazione di cura ».

All'argomento della Corte di Firenze secondo cui gli introiti in oggetto non costituirebbero redditi imponibili in quanto non deriverebbero da « un'attività produttiva svolta dal Comune », la ricorrente oppone poi:

1) che in base al disposto degli artt. 3 e 5 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, all'epoca vigente, — così come in base ai corrispondenti artt. 81, 85 e 86 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 —, deve ritenersi compresa nel concetto di « reddito » qualsiasi entrata anche non derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro;

2) che gli introiti di cui trattasi, in quanto non hanno natura tributaria, non derivano da una partecipazione del Comune al capitale della s.p.az. Terme di Chianciano e non hanno luogo « nell'ambito di un sinallagma (opere contro corrispettivo monetario) » ma sono effettuati, nei limiti della durata della convenzione e delle sue eventuali proroghe, in virtù di una pattuizione a favore di terzo inserita, in posizione accessoria, in un regolamento convenzionale dei rapporti tra Stato e società Terme di Chianciano, « subordinatamente peraltro all'adempimento da parte del Comune di un preciso onere (un certo impiego delle somme ricevute) », debbono essere inclusi tra i « redditi temporali misti », assoggettabili come tali all'imposizione tributaria, stante la loro innegabile affinità a quelli derivanti da una « rendita temporanea » costituita da due soggetti a favore di un terzo in vista del loro interesse a che tale terzo beneficiario compia determinate attività.

Come ultimo argomento a sostegno della tesi propugnata aggiunge infine che un'ulteriore prova dell'irrilevanza del « momento della attività economica produttiva » sulla fattispecie costitutiva del credito d'imposta è agevolmente desumibile dal fatto che in realtà l'imposizione diretta non colpisce la produzione in sé considerata ma colpisce l'aumento della capacità contributiva derivante dal conseguimento di una ricchezza comunque ottenuto.

La doglianza non può essere accolta.

Tralasciando questi ultimi tre rilievi, la cui inaccettabilità appare manifesta soltanto che si consideri, quanto al primo, che, col sostituire alla classica espressione (« reddito prodotto ») usata nell'art. 3 della legge fondamentale 24 agosto 1877, n. 4021 la nuova espressione « produzione di reddito », l'art. 81 del t.u.i.d. 29 gennaio 1958, n. 645, lungi dall'eliminare ogni e qualsiasi riferimento al « reddito prodotto », ha inteso soltanto — come risulta dai lavori preparatori e come è stato osservato dalla più recente dottrina — subiettivare, per così dire, il momento della « produzione del reddito », estendendo poi il concetto di reddito imponibile a taluni incrementi patrimoniali dovuti alla presenza di fatti tassativamente indicati (le cosiddette « plusvalenze », ritenute assoggettabili all'imposizione tributaria in vista dell'intento speculativo da cui è mosso il soggetto che le realizza); quanto al secondo, che il fatto di trovare la loro fonte genetica in un regolamento convenzionale intervenuto « inter alios » — (lo Stato e la società Terme di Chianciano) — per disciplinare i loro reciproci rapporti non è per sé sufficiente a fare ritenere assimilabili le entrate di cui trattasi ad una « rendita temporanea » costituita da due soggetti a favore di un terzo in vista del loro interesse a che quest'ultimo compia determinate attività; e quanto al terzo, infine, che se è vero che l'imposizione diretta colpisce in sostanza, l'aumento della capacità contributiva derivato dagli incrementi patrimoniali verificatisi

nell'economia di un determinato soggetto non è tuttavia meno vero che la imposta di R.M. ha pur sempre come suo presupposto imprescindibile la esigenza di definire il « reddito » formante oggetto del tributo attraverso la identificazione e l'accertamento di quei particolari fatti e situazioni che ne rendono legittima l'applicazione; non è infatti seriamente sostenibile che le somme erogate dalla società Terme al Comune di Chianciano debbano essere ricondotte, nonostante la singolarità degli elementi genetici e funzionali che le caratterizzano, nell'ambito di quei « proventi diversi » che i Comuni e le Provincie percepiscono in taluni casi come corrispettivo di un prestazione data al privato o, comunque, più genericamente, di un'attività economica svolta.

Già altre volte questa Suprema Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla natura giuridica dei versamenti che i concessionari di determinate attività imprenditoriali sono tenuti ad effettuare sotto le forme più varie (contributo fisso annuo, canone mensile, compartecipazione sugli utili, ecc.) ai Comuni in ottemperanza all'obbligo fattogliene dallo Stato nel decreto di concessione.

In allora si è trattato, per vero, di stabilire quale trattamento fiscale dovesse essere fatto ai versamenti periodici effettuati al Comune di Sanremo dalla Società concessionaria dell'esercizio della locale casa da gioco; ma la sostanziale analogia con la fattispecie formante oggetto del presente giudizio rende utile richiamare le argomentazioni addotte da questa Suprema Corte a sostegno delle pronunce emesse.

Dopo avere, in una lontana sentenza del 1936, dichiarato che, agli effetti della registrazione dell'atto di concessione, il canone dovuto al Comune dalla società concessionaria dell'esercizio della casa da gioco, « ha, nel suo intrinseco, natura tributaria » in quanto si ricollega ad un servizio assunto in regime chiaramente monopolistico (Cass. 7 febbraio 1936, n. 462), e dopo avere, in una successiva sentenza del 1953, ribadito la validità di tale affermazione, negando peraltro che carattere tributario potesse essere invece riconosciuto ai proventi percepiti dal Comune dall'esercizio diretto del gioco » (Cass. 17 ottobre 1953, n. 3419), questa Suprema Corte, riprendendo recentemente in esame — con sentenza 11 giugno 1971, n. 1745 — il problema sotto il profilo dell'applicabilità della imposta di R.M. a detto « canone », è andata in diverso avviso, rilevando che a « porre in dubbio » la già ritenuta natura tributaria sta la mancanza di una legge che, in applicazione dell'art. 23 della Costituzione, preveda un siffatto tributo, non potendosi ritenere tale nè il r.d.m. 22 dicembre 1927, n. 2448, col quale fu esplicitamente data facoltà al ministro per l'interno di autorizzare, in termini volutamente generici, il Comune di Sanremo ad adottare « i provvedimenti necessari all'assetto del proprio bilancio, anche in deroga alle leggi vigenti », senza accennare minimamente all'esercizio del gioco d'azzardo, nè i

successivi decreti ministeriali 4 gennaio 1928 e 9 gennaio 1932, nei quali, oltre alla autorizzazione all'esercizio del gioco d'azzardo nel Casinò Municipale, null'altro si rinviene che possa fare fondatamente pensare che in effetti con essi — (aventi peraltro natura di atti amministrativi o, tutto al più, di regolamenti delegati) — si sia voluto istituire un tributo in senso proprio e se ne sia voluto anche dettare la disciplina.

Ha ancora aggiunto questa Corte che la convenzione relativa al contratto intervenuto tra il Comune e la società concessionaria, pure traendo la sua ragion d'essere da provvedimenti governativi e legislativi, non è tuttavia essa stessa una legge; che a nulla rileva che nel contratto si parli di «tassa di concessione», non potendosi ovviamente equiparare la volontà dei paciscenti a quella del legislatore, stante soprattutto l'inegabile singolarità, in materia tributaria, di una pattuizione che pone a carico del concessionario l'obbligo di corrispondere un canone minimo, già per sè particolarmente gravoso, anche nell'ipotesi di un'entrata inferiore a quella prevista; e che del pari irrilevante è, infine, che nella relazione che accompagna il decreto di autorizzazione si parli di «tributo locale» e che lo stesso Ministero delle Finanze abbia in passato riconosciuto a tali proventi natura tributaria, non costituendo nè la relazione ministeriale nè il parere espresso dal Ministero in ordine al contenuto normativo ed all'applicazione da farsi in concreto di una determinata legge interpretazione autentica della legge stessa.

Sulla base di tali considerazioni questa Corte ha escluso pertanto che i proventi di cui trattasi abbiano natura tributaria; ma sul rilievo che essi (come risulta dalla stessa struttura della disciplina «legislativa ed amministrativa in forza della quale è stato stipulato il contratto che li prevede») costituiscano innegabilmente un'entrata di natura pubblicistica che viene assicurata al Comune a titolo di contribuzione per le maggiori spese richieste per soddisfare le sempre crescenti esigenze dei frequentatori di quella nota località, li ha dichiarati tuttavia *non soggetti all'imposta di R.M.*, che è il tributo tipico degli incrementi patrimoniali di natura privatistica risultanti dall'impiego di capitale o di lavoro o dell'uno e dell'altro insieme.

Al lume dei suesposti principi — dai quali non c'è motivo alcuno di discostarsi, e la cui applicabilità al caso che ne occupa non può essere seriamente contestata, stante la già rilevata affinità esistente tra la fattispecie in oggetto e quella esaminata dalla succitata sentenza n. 1745 del 1971 — le ragioni addotte dall'Amministrazione finanziaria ricorrente a sostegno della proposta censura si rivelano prive di consistenza giuridica, e perciò inaccoglibili.

Dalla convenzione aggiuntiva intervenuta tra l'Amministrazione dello Stato e la società Terme di Chianciano il 19 dicembre 1946 ed appro-

vata con d.l. 18 settembre 1947, n. 1612 risulta (artt. 13, 14 e 15) che l'attribuzione al Comune di una limitata parte degli utili della gestione delle Terme — (da fissare, giova notararlo, di volta in volta nel loro ammontare dal Ministero delle Finanze, esclusa qualsiasi ingerenza, da parte del Comune, nella gestione dell'azienda e qualsiasi potere di controllo sugli introiti da questa conseguiti) — fu disposta al dichiarato scopo di rimborsare il Comune delle spese sostenute e da sostenere per « trasformare, perfezionare e sviluppare i propri servizi pubblici e mantenerli in piena efficienza », costituendo essi un necessario presupposto di quella « azione di propulsione e di valorizzazione del complesso aziendale » che lo Stato erasi impegnato a svolgere con la convenzione stipulata con la società delle Terme il 24 giugno 1941, e che l'utilizzazione delle somme ottenute nell'anno precedente è stato concretamente fatto: così come la loro disponibilità è subordinata, anno per anno, alla documentazione — da darsi attraverso una relazione confermata dal prefetto ed il benestare rilasciato dal Ministero delle Finanze — dell'impiego che delle somme ottenute nell'anno precedente è stato concretamente fatto: il che dimostra che, pur non potendosi, per le considerazioni dianzi svolte — (e segnatamente per la mancanza di una norma legislativa che espressamente attribuisca qualifica tributaria a tali proventi, come è stato fatto con la legge 2 marzo 1935, n. 201, per la casa da gioco esistente nel Comune di Campione, molto probabilmente per motivi di politica internazionale suggeriti o imposti dal fatto di essere tale località una « enclave » italiana situata in territorio elvetico) —, ravvisare una vera e propria « imposizione tributaria » nell'obbligo fatto alla società concessionaria della gestione delle Terme di corrispondere annualmente al Comune di Chianciano una parte degli utili, e considerare, di conseguenza, « entrata tributaria » quella in tal modo realizzata dal Comune — (e ciò contrariamente a quanto ha ritenuto, in proposito, la Corte di merito, la cui sentenza va pertanto, sul punto, modificata nella parte motiva, a norma dell'art. 348, comma 2, c.p.c.) — i proventi in oggetto, per la fonte da cui derivano — (che non è, giova rilevarlo, l'attività produttiva aziendale, cui il Comune rimane del tutto estraneo, ma è la clausola contenuta nella convenzione aggiuntiva del 19 dicembre 1946, approvata, come si è detto, con formale provvedimento legislativo) —, per le finalità di pubblico interesse cui sono inderogabilmente destinati per legge, nonchè infine per il fatto stesso di essere in parte (nella misura del 2 %) costituiti dalla quota di utili già di spettanza dello Stato, che ha ad essa implicitamente rinunciato per venire incontro alle riconosciute aumentate necessità del Comune, non possono tuttavia, d'altra parte, ritenersi compresi in quel particolare « incremento patrimoniale » che nel t.u.i.d. va sotto il nome di « reddito » (artt. 81 e 85), e che nella comune accezione tributaristica postula un aumento di ricchezza proma-

nante da energie e forze produttive, identificabili nel capitale e nel lavoro, separatamente o congiuntamente operanti.

Detti proventi, vanno, cioè, considerati come un'entrata speciale o straordinaria di natura spiccatamente pubblicistica, che, in quanto non costituisce, per i motivi suesposti, « reddito imponibile », si sottrae alla imposizione tributaria, rendendo, di conseguenza illegittima — come ha, conclusivamente, ritenuto la Corte di merito, — la pretesa azionata dall'Amministrazione ricorrente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 luglio 1972, n. 2583 - Pres. Favara - Est. Valore - P. M. Antoci (conf.) - Massotto c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Aree inedificabili destinate a strade - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Aree soggette a limitazioni urbanistiche - L. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter - Efficacia retroattiva - Esclusione.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter).

Nell'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, che concerne le aree edificabili, non possono mai rientrare gli acquisti di suoli destinati a strade pubbliche; la parte del suolo non eccedente il doppio dell'area coperta rientra nell'agevolazione quando sia in astratto edificabile ma in essa non può essere compresa la superficie delle strade che non ha alcun collegamento diretto di complementarietà funzionale con la costruzione (1).

La norma dell'art. 6 ter legge 7 febbraio 1968, n. 26, che per i comuni dotati di strumenti urbanistici estende l'agevolazione a tutta l'area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme urbanistiche, non ha efficacia retroattiva (2).

(1-2) Esatta ed importante la prima massima: la parte di area assolutamente inedificabile non può mai godere dell'agevolazione, anche se non superiore al doppio dell'area coperta.

Sull'argomento della seconda massima la S.C. aveva risolto il contrasto sorto nel senso della esclusione del valore retroattivo della legge n. 26 del 1968. E' però sopravvenuto l'art. 2 del d.l. 30 giugno 1972, n. 285 che espressamente dichiara applicabile la norma della legge del 1968 agli atti stipulati anteriormente.

(*Omissis*). — I ricorrenti — denunciando la violazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e dell'art. 5 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) — ripropongono la questione della individuazione delle aree fabbricabili meritevoli delle agevolazioni previste dalle suddette norme e sostengono che la sentenza impugnata a torto ha escluso da detti benefici le parti di area destinate a strada.

La censura non ha fondamento.

L'art. 14 della legge n. 408 del 1949, disciplinando la concessione di agevolazioni fiscali alle « aree fabbricabili », stabilisce, al secondo comma, che « sulla parte del suolo attiguo al fabbricato, la quale ecceda il doppio dell'area coperta, è dovuta, a costruzione ultimata, l'imposta ordinaria di registro ed ipotecaria.

Da tale disposizione i ricorrenti deducono che la legge in questione riconosce le agevolazioni fiscali anche alle aree non fabbricabili, purchè non eccedano la metà dell'intero suolo acquistato, indipendentemente dalla loro destinazione.

Tale tesi non può ricevere consenso, giacchè è di tutta evidenza, come questa Suprema Corte ha già affermato (Cass. 29 marzo 1969, n. 1029) che l'edificabilità dell'intera area acquistata costituisce il presupposto per la concessione del beneficio fiscale, mentre la norma del capoverso del citato art. 14 non rappresenta integrazione della nozione di edificabilità, bensì indica soltanto le condizioni per la conservazione del beneficio stesso.

Ciò posto, la Corte del merito ha correttamente argomentato che se è vero che, in considerazione del rapporto che, in base ai regolamenti comunali, deve sussistere tra l'intera area e la parte di essa che può essere ricoperta da costruzione, si considera edificabile, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione tributaria, l'intera area, purchè la parte scoperta di essa non superi in estensione il suddetto limite quantitativo, è del pari evidente che la ragione della norma sta nell'interesse perseguito dal legislatore che, cioè, gli edifici siano corredati da aree libere da adibirsi a giardino o cortile a servizio degli edifici medesimi. Talchè, essendo in facoltà dell'acquirente dell'area scegliere la parte di essa sulla quale erigere la costruzione, l'intera area è in astratto edificabile.

Ben diverso è, invece, il caso in cui — come nella specie — vincoli di piano regolatore prevedano la destinazione di parte del suolo a strada pubblica. In questa ipotesi, tale parte non è suscettibile di essere ricoperta da costruzioni, nè sussiste, rispetto al costruendo edificio alcun collegamento diretto di complementarietà funzionale, attesa la destinazione all'uso pubblico. Pertanto, poichè l'area è solo parzialmente edificabile, il beneficio fiscale è dovuto solo per la parte di suolo non soggetta a vincolo di strada, o, addirittura, destinata a strada, e sempre che la parte non soggetta sia stata coperta da costruzioni nella misura richiesta dal capoverso dell'art. 14 (sentenza citata n. 1029/1969).

L'edificabilità del suolo acquistato deve inoltre sussistere al momento della stipulazione del contratto e tale presupposto per la concessione dei benefici va valutato obiettivamente, a prescindere dal modo come le parti hanno considerato il suolo medesimo. Nella specie, peraltro, dallo stesso atto pubblico emerge che le parti di area in discussione vennero acquistate per essere, a suo tempo, « dismesse quale sedime stradale » delle vie Baltimora e Gorizia, il che porta ad escludere che, anche nella previsione degli acquirenti, le aree medesime fossero destinate alla edificazione.

Sostengono ancora i ricorrenti l'illegittimità dell'imposizione suppletiva in base alla sopravvenuta legge 7 febbraio 1968, n. 26, che ha convertito in legge il d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, in virtù del quale a tutta l'area compravenduta col rogito Gancia dovrebbero ritenersi applicabili i benefici invocati.

Assumono in proposito che l'art. 6 *ter* di detta legge (« nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione i benefici di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme e prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali »), ha portata prevalentemente interpretativa del previgente art. 14 e quindi retroattiva, onde la nuova normativa dovrebbe ritenersi applicabile al rapporto tributario in esame.

L'assunto non può dirsi fondato, in quanto, anche a prescindere dalle considerazioni sopra svolte, devesi, comunque, rilevare che, con la norma dell'art. 14, il legislatore, con propria valutazione aprioristica ed oggettiva, ha fissato direttamente i limiti dell'area rimasta ineditata (rapporlandoli proporzionalmente alla parte edificata) alla quale debbono ugualmente applicarsi i benefici, non lasciando all'interprete alcuna possibilità di discriminazione in ordine alle ragioni per le quali l'area acquistata in eccedenza sia poi rimasta ineditata oltre la predeterminata misura. Appare, pertanto, indiscutibile il carattere innovativo del citato art. 6 *ter* che, discriminando certe situazioni, stabilisce per esse un diverso criterio, non più riferito al comune parametro meramente dimensionale della superficie coperta, bensì a quello particolare e complesso risultante dal rapporto tra volumi fabbricabili e prescrizioni urbanistiche di piano, con rinvio quindi alle prescrizioni urbanistiche locali per l'applicazione concreta.

Nè è sostenibile una efficacia retroattiva della norma che, pur non dovendo risultare necessariamente da una disposizione espressa, è necessario tuttavia emerga in modo chiaro ed inequivoco, anche se per implicito, dal testo legislativo; il che non è dato affatto rilevare nella norma in discussione.

Infine, non potrebbe neppur sostenersi l'applicabilità della norma in base ai normali principi in tema di successione di leggi nel tempo in

quanto una legge nuova può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, solo quando la norma innovatrice incida su detti effetti, ma non sul fatto o sull'atto generatore del rapporto. La norma in esame invece, stabilendo quale trasferimento di area edificatoria resti colpito, e quale esente, con la normale aliquota di imposta di registro, incide direttamente sulla determinazione del fatto generatore del rapporto di imposta ordinaria. Pertanto, poichè alla data di entrata in vigore della nuova legge il fatto generatore del rapporto *de quo* si era già compiuto (sia come atto di trasferimento — col rogito Gancia 29 marzo 1961 — sia come successivo evento determinativo dell'oggetto definitivo del rapporto tributario ordinario — con l'ultimazione della costruzione), gli effetti restano regolati dalla precedente normativa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 agosto 1972, n. 2644 - Pres. Favara - Est. Montanari Visco - P.M. Cutrupia (conf.) - Soc. Montedison (avv. Micheli e Menegazzi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposta di registro - Agevolazioni per la fusione di società ex elettriche - Limite - Capitale della società risultante dalla fusione non superiore al doppio del capitale delle società ex elettriche - Criteri di determinazione.

(l. 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 9).

Ai fini dell'agevolazione per la fusione di società ex elettriche disposta con l'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il limite del doppio del capitale delle società ex elettriche va calcolato in riferimento al capitale che risulterà a seguito della fusione, sia nell'ipotesi di fusione per unione sia nell'ipotesi di fusione per incorporazione, ed anche quando la società incorporante non sia ex elettrica. Ove tale eccedenza si verifichi la fusione segue le regole normali (1).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo del ricorso la Società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, assumendo che come termine della operazione di comparazione, ai fini dell'agevolazione fiscale in discussione, nel caso di fu-

(1) La regola che la fusione di società sia soggetta allo stesso regime tributario nelle diverse ipotesi della unione e della concentrazione era già stata enunciata sia ai fini della norma in questione (Cass. 6 luglio 1971,

sione per incorporazione, non dovrebbe considerarsi il capitale della società incorporante, aumentato per effetto della fusione, ma dovrebbe invece farsi riferimento unicamente all'aumento del capitale di detta società incorporante e cioè alla differenza in più rispetto al capitale preesistente alla fusione. L'agevolazione di cui trattasi per ciò non spetterebbe soltanto nell'ipotesi che l'aumento del capitale della società incorporante fosse maggiore del doppio del capitale complessivo delle società ex elettriche incorporate.

Il motivo è infondato.

Si deve premettere che la disposizione di cui all'art. 9, comma 5° della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nel disporre l'applicazione di una tassa fissa di registro (in luogo di quella proporzionale) per gli atti di fusione a cui partecipino una o più società già esercenti industrie elettriche e assoggettate a trasferimento a norma della stessa legge, indubbiamente ricomprende nella previsione del beneficio sia gli atti di fusione per unione, che quelli di fusione per incorporazione. Si tratta di due forme di fusione accomunate in un'unica previsione normativa e disciplina dagli artt. 2501 e segg. cod. civ. nè vi è ragione alcuna di distinguere nella materia in discussione, dato che lo scopo del beneficio fiscale di cui trattasi è stato — come si legge anche nella relazione al disegno di legge — quello di consentire e favorire la conversione delle attività e delle strutture delle società elettriche assoggettate a trasferimento, per un loro rapido reinserimento nell'attività produttiva.

Ciò premesso, si tratta di determinare la precisa portata della condizione che la lettera a) del comma quinto dell'art. 9 citato pone per l'operatività del beneficio fiscale e cioè della condizione che « il capitale della società risultante dalla fusione non superi il doppio del capitale complessivo delle società assoggettate a trasferimento », che hanno partecipato all'operazione.

Il valore della dizione « capitale della società risultante dalla fusione » non può essere diverso a seconda che le forme di fusione siano attuate mediante costituzione di una società nuova oppure mediante incorporazione di una o più società in un'altra. A ritenere ciò induce anzitutto il chiaro significato letterale delle parole usate dal legislatore (significato proprio delle parole determinato dalla connessione di esse), secondo il dettato dell'art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale.

È vero che il senso delle leggi, nel procedimento ermeneutico, deve essere desunto anche dall'intenzione del legislatore (a norma dell'art. 12

n. 2103, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1400) sia ai fini delle agevolazioni per il mezzogiorno (Cass. 10 novembre 1971, n. 3186, *ivi*, 1972, I, 106); essa risulta poi chiarissima dalla norma specifica. Su questa premessa la soluzione della controversia non poteva essere che quella adottata.

citato), ma si deve appunto rilevare che nel caso della disposizione legislativa in esame la « ratio » della condizione limitativa del beneficio fiscale consiste indubbiamente nello sfavore legislativo sempre dimostrato per le concentrazioni monopolistiche e le unità imprenditoriali limitatrici della concorrenza.

La ricorrente, a sostegno dell'interpretazione da essa pretesa, fa riferimento a una parte dei lavori preparatori della legge in questione, dai quali si desumerebbe che si intendeva avere riguardo, nel caso delle fusioni per incorporazione, soltanto all'aumento di capitale della società incorporante. Deve però osservarsi, in contrario, che un simile concetto non è stato trasfuso nel testo legislativo definitivamente approvato. E ciò a prescindere dal rilievo generale che i lavori preparatori possono fornire soltanto qualche elemento, ma non possono mai avere valore determinante nell'interpretazione della legge, dovendo in ogni caso prevalere la volontà del legislatore obiettivata nella norma.

La società Montecatini Edison assume anche che con un'interpretazione contraria a quella da essa sostenuta si giungerebbe a conseguenze aberranti: considerato che l'art. 9, quinto comma lett. a) della legge n. 1643 del 1962 dispone che l'eccedenza del capitale (rispetto al limite del doppio del capitale complessivo delle società assoggettate a trasferimento) è soggetta al tributo nel modo e nelle misure normali, si avrebbe — nel caso di società (non elettrica) incorporante di imponente capitale e di società (già elettrica) incorporata di capitale modesto — l'assoggettamento a nuovo tributo della quasi totalità del capitale della società incorporante, il cui patrimonio è stato già tassato all'atto della costituzione della società stessa e quindi con una duplicazione d'imposta assolutamente ingiustificata, dato che l'imposta di registro può colpire unicamente il trasferimento di ricchezza.

L'argomento non ha valore giacché, come ha ritenuto esattamente la sentenza impugnata, nel caso della non ricorrenza della condizione stabilita per l'agevolazione fiscale, il tributo si deve applicare nei modi e nelle misure normali (con applicazione, per la determinazione dell'aliquota della imposta di registro, dell'art. 49 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), fungendo l'eccedenza del capitale (rispetto al limite del doppio nei sensi sopra riportati) soltanto come un limite massimo per la tassazione.

Si deve quindi concludere che la norma riguardante la condizione stabilita per l'operatività dell'agevolazione fiscale in esame fa riferimento — per gli atti di fusione mediante incorporazione — non già al solo aumento di capitale effettuato in relazione alla fusione, ma al nuovo capitale totale, costituito dalla somma del capitale preesistente e del capitale apportato in aumento. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 agosto 1972, n. 2667 - Pres. Rossano - Est. Novelli - P. M. Caristo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Pacobelli.

Imposte e tasse in genere - Condanna dell'Amministrazione alle spese - Imposta Generale sull'Entrata - Rinuncia alla pretesa entro il novantesimo giorno - Esclusione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3268, art. 148).

Il principio stabilito nell'art. 148 della legge di registro è di portata generale e valido quindi anche in materia di imposta sull'entrata; pertanto l'Amministrazione non può essere condannata alle spese se, notificata la citazione, abbia rinunciato alla pretesa tributaria entro 90 giorni (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 giugno 1972, n. 1959 - Pres. Icardi - Est. Elia - P. M. Mililotti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. Immobiliare Cabor (avv. Vitali).

Imposte e tasse in genere - Condanna dell'Amministrazione alle spese - Imposta di registro - Imposta suppletiva - Inapplicabilità della regola dell'art. 148 legge di registro.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 148).

La regola dell'art. 148 della legge di registro, secondo la quale l'Amministrazione non può essere condannata alle spese prima che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda o dalla notifica della citazione, non si applica alle imposte suppletive, quando la citazione sia stata intimata entro 30 giorni dalla notifica della prima ingiunzione (2).

(1-2) La prima pronunzia certamente esatta e conforme a numerosi precedenti esclude in ogni caso la condanna alle spese dell'Amministrazione che abbia riconosciuto fondata l'opposizione del contribuente entro 90 giorni dalla notifica della citazione; e ciò è stato riaffermato esplicitamente nonostante che, in materia di imposta sull'entrata accertata con il procedimento della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non solo non esista nel si-

I

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo di impugnazione, l'Amministrazione delle Finanze deduce la violazione, mancata e falsa applicazione dell'articolo 148 legge di registro r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269; degli artt. 144 e 145 stessa legge; dell'art. 31 t.u. n. 639/1910; degli artt. 56 e segg. della legge 7 gennaio 1929, n. 4; dell'art. 52 della legge organica sull'I.G.E.

Dette norme sono indicate dalla ricorrente per censurare la mancata compensazione da parte della Corte di merito delle spese giudiziali nella presente causa di opposizione ad ingiunzione fiscale, sul presupposto che detta compensazione, dovuta, qualora ne sussistono le condizioni, in materia di imposta di registro, non lo sia in materia di Imposta Generale sull'Entrata.

Orbene questa Corte ha più volte ripetuto che il principio espresso dall'art. 148 della legge di registro, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria non può essere condannata al pagamento delle spese giudiziali, in caso di soccombenza, qualora il contribuente abbia proposta domanda giudiziaria senza che sia stato presentato ricorso in via amministrativa o prima che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione, si applica anche in materia di I.G.E. (tra le altre Cass. 25 gennaio 1971, n. 155; 24 novembre 1970, n. 2479; 8 ottobre 1970, n. 1858).

Per quanto riguarda l'opposizione ad ingiunzione, seguita da revoca del decreto da parte dell'Amministrazione finanziaria, questa Corte ha più volte affermato che la opposizione, pur essendo rivolta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale, è diretta all'Amministrazione e contro un atto di imposizione tributaria, sicchè non può non comprendere in sè l'effetto cui tende la domanda in via amministrativa.

stema una domanda in via amministrativa proponibile prima dell'azione ordinaria, ma anzi l'azione ordinaria sia il solo rimedio ammesso per impugnare l'atto (ordinanza dell'intendente o decreto del Ministro) che se non gravato entro un termine perentorio diventa titolo esecutivo. Tuttavia bene a ragione si dice che la tempestività del provvedimento di revoca adottato dall'Amministrazione è sempre sufficiente ad escludere la sua condanna alle spese.

Ben diversamente si ragiona nella seconda sentenza, anch'essa conforme ad un ormai costante orientamento; sol perchè l'opposizione proposta entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione sospende l'esecuzione per le imposte suppletive, deve consentirsi al contribuente di adire entro questo termine il giudice ordinario per conseguire il rimedio della sospensione e senza perdere il diritto alla condanna alle spese del soccombente.

L'utilità della domanda ai soli fini della sospensione dell'esecuzione è qualcosa di assai meno della necessità della domanda per evitare la decadenza; eppure le conseguenze che se ne traggono nelle due sentenze in rassegna sono assai diverse. Il sol fatto che la proposizione della domanda da parte del contribuente sia giustificata non dovrebbe bastare ad escludere l'applicazione di un principio posto a tutela di un interesse generale (Corte

Pertanto, poichè nel caso in esame l'Amministrazione, chiamata in giudizio con citazione del 3 giugno 1965, provvide subito a revocare il decreto errato e il 22 luglio successivo notificò nuova ingiunzione per la minor somma dovuta al contribuente, consegue che, non poteva essere condannata al pagamento delle spese giudiziali.

Anche se si aderisce alla tesi che il ricorso amministrativo in materia di I.G.E. è ammesso soltanto nell'ipotesi di I.G.E. in abbonamento, e che quindi la mancata proposizione del ricorso da parte del contribuente era giustificata dal meccanismo delle impugnazioni previste in materia, la condanna non poteva pronunciarsi per la tempestività del provvedimento di revoca da parte della Amministrazione. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso, la ricorrente Amministrazione denuncia violazione degli artt. 7 e 148 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 e dell'art. 9 l. 6 ottobre 1962, n. 1493, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che l'imposta richiesta con l'ingiunzione fosse da considerarsi imposta suppletiva, mentre era, invece, una imposta complementare, onde non poteva essere negata l'applicabilità dell'art. 148 della legge di registro, e la Finanza non poteva essere condannata alle spese.

La censura è infondata.

L'art. 148 della legge di registro dispone che quando l'azione giudiziaria sia promossa senza che sia stata presentata domanda in via amministrativa, o prima che siano trascorsi novanta giorni dalla presentazione della istanza amministrativa, l'Amministrazione non può essere condan-

Cost. 6 luglio 1970, n. 116 in questa *Rassegna*, 1970, I, 730); cadono in conflitto due interessi egualmente apprezzabili e protetti dalla legge ma nulla autorizza a sacrificarne uno a vantaggio dell'altro.

Sarebbe allora più logico tornare all'insegnamento di una pronuncia delle Sezioni Unite che stranamente non ha avuto seguito (16 dicembre 1966, n. 2939, *Riv. leg. fisc.*, 1967, 745): l'imposta suppletiva, si disse allora, può giustificare l'omissione del ricorso amministrativo che farebbe perdere la sospensione, ma dopo la notifica della citazione sia per l'imposta suppletiva che per quella principale si presenta la stessa situazione e quindi se entro 90 giorni l'Amministrazione ha rivisto la sua pretesa, la condanna alle spese non può essere pronunciata; solo dopo il decorso di questo termine e perdurando l'insistenza nella pretesa di imposta varranno i principi della soccombenza ordinaria, si tratti o non di imposta suppletiva.

E' chiaro che l'esigenza di consentire all'Amministrazione un riesame, riconosciuta dall'art. 148 della legge di registro, ha la sua ragion d'essere anche, anzi soprattutto, per l'imposta suppletiva; soprattutto per la duplice

nata alle spese, neanche in ipotesi di soccombenza. La norma ha il fine di consentire alla Amministrazione di accertare e correggere eventuali errori (Cass. 30 novembre 1967, n. 2852). Ma se si tratta di imposta suppletiva e l'opposizione alla ingiunzione sia stata proposta entro trenta giorni dalla notifica dell'atto ingiuntivo fiscale, e l'ingiunzione stessa non sia stata revocata prima della scadenza di detto termine, l'art. 148 è inapplicabile e l'Amministrazione può essere condannata alle spese secondo i principi della soccombenza.

Infatti, ai sensi dell'art. 145 della stessa legge di registro, l'esecuzione dell'ingiunzione concernente imposta suppletiva resta sospesa se il contribuente propone opposizione nel predetto termine di trenta giorni dalla notifica della ingiunzione medesima, onde, se per le imposte suppletive fosse applicabile l'art. 148, il contribuente verrebbe a trovarsi nella alternativa di perdere il rimedio della sospensione, o di perdere il diritto alle spese giudiziali nei confronti dell'Amministrazione soccombenza (Cass. 21 febbraio 1966, n. 538). Pertanto, la norma di esonerazione dalle spese di cui al citato art. 148, non trova luogo se si tratti di opposizione ad imposta suppletiva, proposta entro trenta giorni dalla notifica di una ingiunzione fiscale, e l'ingiunzione non sia stata revocata entro tale termine (Cass. 5 gennaio 1967, n. 34). — (*Omissis*).

considerazione che l'imposta suppletiva è quella che (involgendo solitamente questioni di diritto) più richiede una meditazione a seguito delle contestazioni mosse dal contribuente, ed è anche quella che costituisce l'oggetto di gran parte delle controversie innanzi al giudice ordinario.

Se quindi, per le imposte suppletive, si ammette che non possa imporsi al contribuente la rinuncia al diritto di conseguire la sospensione dell'esecuzione, dovrebbe anche ammettersi che non possa imporsi all'Amministrazione la rinuncia al diritto di rivedere la sua pretesa dopo l'instaurazione del giudizio. Sarebbe cioè più corretto applicare per le imposte di registro e di successione, la stessa regola che senza difficoltà si applica per l'imposta sull'entrata.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 agosto 1972, n. 2683 - Pres. Caporaso - Est. Santosuosso - P. M. Trotta (conf.) - Sinz (avv. Moschella) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta di successione - Presunzione per mobili, denaro e gioielli - Inventario - Requisiti - Contestazione da parte dell'Amministrazione - Ammissibilità.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31).

**Imposta di successione - Presunzione per mobili, denaro e gioielli -
Inventario - Beni esistenti nella casa dell'autore della successione -
Esclusione di alcuni di essi - Invalidità dell'inventario.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; c.p.c. artt. 621 e 775).

L'inventario compiuto per la eredità beneficiata è idoneo a vincere la presunzione dell'art. 31 della legge sulle successioni solo quando sia pienamente rispondente ai requisiti prescritti dalla legge ordinaria. La Amministrazione finanziaria ha il potere di contestare la regolarità dell'inventario anche quando non sia stato impugnato dagli interessati (1).

L'inventario deve comprendere tutti i beni che si trovano nella casa dell'autore della successione e che si presumono di sua proprietà, salvo a menzionare le osservazioni o istanze di altre parti che ne contestano l'appartenenza; è inefficace l'inventario che abbia escluso alcuni beni rinvenuti nell'abitazione del defunto ritenendoli di proprietà aliena (2).

(Omissis). — Denunciando la violazione degli articoli 1 e segg. ed in particolare l'art. 31 della legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), dell'art. 12 disp. sulla legge in gen., degli artt. 484, 494, 2697 c.c. nonché degli artt. 112, 113, 115, 775 c.p.c. e 192 disp. att., le ricorrenti muovono alla sentenza impugnata una complessa censura che può così puntualizzarsi: a) erroneamente è stata contemplata la inopponibilità alla Finanza dello Stato, al fine di vincere la presunzione ex articolo 31 legge succ., di un verbale di inventario valido agli effetti civili del beneficio; b) erroneamente la Corte ha ritenuto che, per la regolarità di detto verbale, devono essere inventariati tutti i beni che si trovano nella dimora del *de cuius*, mentre in realtà la legge richiede che siano inclusi nell'inventario solo i beni caduti in successione; c) ritenendo la Corte necessaria la prova sull'appartenenza dei beni non inclusi nell'inventario ma esistenti nell'abitazione del defunto, avrebbe dovuto ammettere la prova testimoniale all'uopo dedotta.

Il motivo non può essere accolto.

(1-2) Decisione esattissima. E' giurisprudenza pacifica che l'inventario idoneo a vincere la presunzione è soltanto quello efficace a produrre gli effetti a cui è diretto secondo la legge ordinaria (Cass. 10 febbraio 1971, n. 343, in questa *Rassegna*, 1971, I, 617). Utile è tuttavia la precisazione che la Finanza ha sempre il potere di contestare la validità dell'inventario non impugnato dagli interessati. La seconda massima è assai importante sia nella parte in cui afferma la presunzione di appartenenza all'autore della successione dei mobili rinvenuti nella sua casa in analogia a quanto dispone l'art. 621 c.p.c., sia nella parte in cui dichiara invalido l'inventario nel quale senza contraddittorio sia stata accolta l'istanza di reclamo di proprietà avanzata da terzi escludendo dall'elencazione parte dei beni.

Deve anzitutto osservarsi che un inventario — non impugnato, per motivi vari agli effetti civilistici del beneficio — non costituisce automaticamente strumento idoneo a vincere la presunzione prevista dall'art. 31 della legge tributaria sulle successioni. Questa norma ha fatto riferimento agli inventari (di tutela o di eredità beneficiata o fallimentare o fatti in seguito ad apposizione di suggelli) perchè essi costituiscono utili mezzi di prova dell'effettiva entità dei beni mobili del *de cuius*, sempre però se dagli stessi « risultati » incontestabilmente provato un valore minore o maggiore di quello presunto o l'inesistenza assoluta di gioielli, denaro o mobilia. La legge, cioè, non ha escluso che, ad evitare evasioni fiscali mediante lo strumento formale dell'inventario, l'Amministrazione tributaria possa contestare la regolarità, la completezza e la veridicità dell'inventario stesso.

Diversamente opinando, assurde conseguenze deriverebbero dalla privazione di ogni facoltà di contestazione della Finanza nei casi di inventari compilati senza controinteressati.

La vicenda che forma oggetto di questa causa è quanto mai significativa circa la verificabilità di queste conseguenze, poichè, seguendo la tesi delle ricorrenti, nessun soggetto, per ragioni di fatto o di diritto avrebbe rilevato che l'inventario *de quo* fu in realtà compilato in violazione dell'ultimo comma dell'art. 775 c.p.c., secondo la quale norma « se alcuno degli interessati contesta l'inopportunità d'inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti ».

Ed invero, la presunzione di proprietà sui mobili rinvenuti in alcuni ambienti, a favore del proprietario o del possessore di questi, è un principio affermato da questa Suprema Corte (sent. n. 2789 del 1970) e valevole anche nel caso dell'ufficiale che si reca per procedere all'inventario dei mobili nell'abitazione del defunto.

Ove gli eredi o altri abitanti dello stesso immobile intendano far escludere dall'inventario alcuni oggetti in contrasto con detta presunzione, devono esporre le loro ragioni all'ufficiale precedente, e questi ha il dovere, non solo di fare menzione delle osservazioni e delle istanze delle parti, ma di « descrivere » nel processo verbale gli oggetti contestati.

Tale obbligo non sussiste soltanto nella ipotesi in cui siano presenti alle operazioni di inventario più parti che non concordino tra loro sull'opportunità di inventariare qualche oggetto, bensì anche nell'ipotesi in cui il conflitto, in quel momento solo potenziale fra eventuali controinteressati, sia già manifesto per il contrasto fra la presunzione di proprietà di tutti i mobili esistenti nell'abitazione del *de cuius* e l'istanza di esclusione di qualche oggetto dall'inventario.

La conferma dell'esattezza di questa interpretazione si evince dalla comparazione con altre disposizioni di legge. Se, invero, il legislatore (nell'art. 621 c.p.c.) pone rigorosi limiti alla prova testimoniale del diritto

del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, non può — a maggior ragione — bastare la mera affermazione di cui si oppone all'inventario di oggetti rinvenuti nell'abitazione del defunto per vincere la presunzione di proprietà degli oggetti stessi e vincere, per conseguenza, anche la presunzione prevista dalla legge tributaria.

Esattamente, quindi, è stato ritenuto che nella specie l'inventario non era stato compiuto in modo regolare e completo, e che la mancata elencazione di tutto ciò che si trovava nell'abitazione del *de cuius* aveva reso impossibile un controllo di veridicità ed una prova concreta ed efficiente circa il numero, la natura e appartenenza dei beni non inventariati. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 agosto 1972, n. 2713 - Pres. Favara - Est. Lipari - P. M. Secco (conf.) - ENEL (avv. Cogliati Dezza) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari).

Imposta di registro - Concessione di pubblico servizio - Acqua, gas e energia elettrica - Somma pagata dal concedente *una tantum* per spese di impianto - Tassazione ex art. 28 tariffa A legge di registro - Esclusione - Costituisce corrispettivo della concessione tassabile.

(d.l. 15 novembre 1936, n. 1924; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 9 e 56 e tariffa A art. 28; r.d. 15 novembre 1937, n. 1924).

Nella concessione del servizio di illuminazione pubblica la clausola con cui il concedente si impegna a pagare una tantum una somma quale contributo nella spesa di impianto, ove non sia estranea al sinallagma contrattuale, costituisce il corrispettivo della concessione ed è soggetta, al pari del canone, all'imposta di favore di cui al r.d. 15 novembre 1937, n. 1924, anziché all'imposta prevista nell'art. 28 tariffa A della legge di registro (1).

(*Omissis*). — Con i due motivi del ricorso che, attesa la loro connessione, possono essere presi in esame congiuntamente, l'ENEL sostiene che

(1) Le precedenti sentenze, citate nel testo, 27 marzo 1970, n. 846, 22 settembre 1970, n. 1679 e 24 ottobre 1970, n. 2129 sono pubblicate in *Riv. Leg. Fisc.*, 1970, 1586 e 1971, 287, 704.

l'atto di concessione del servizio di pubblica illuminazione delle strade comunali deve essere tassato con l'aliquota dello 0,30 % prevista dal r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, anche relativamente al contributo *una tantum* versato dal Comune per concorrere alle spese dell'impianto da considerare quale corrispettivo della concessione.

Avrebbe errato, perciò, la Corte napoletana ritenendo che l'obbligazione assunta dal Comune di rimborsare alla società concessionaria parte delle spese sostenute per la costruzione (l'ampliamento e la manutenzione) della rete di trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica costituisca una obbligazione autonoma rispetto alla concessione del servizio, tassabile, ai sensi dell'art. 28 della tariffa all. A, violando l'art. 56 della legge di registro, per l'estrapolazione dalla concessione di una parte del corrispettivo, e falsamente applicando l'art. 28 cit. della tariffa (avvalendosi nei confronti di una obbligazione non autonoma, o fine a se stessa, ma che costituisce il sinallagma di altra prestazione e che dà vita ad un negozio espressamente previsto dalla legge e dalla tariffa), e gli artt. 1362 e 1363 cod. civ. (I motivo).

Comunque, la registrazione di favore spetterebbe anche se si dovesse escludere che il contributo costituisca « corrispettivo della concessione », alla stregua dei principi per cui il trattamento agevolato nella specie, quello riservato alle concessioni di pubblici servizi concernenti acqua, gas ed energia elettrica, deve estendersi a tutti gli atti che, pur non rientrando fra quelli nei cui confronti è espressamente dettata una disciplina fiscale di favore, si trovino con essi in rapporto di mezzo a fine, senza però integrare il nesso intimo e stretto richiesto dalla previsione normativa dell'art. 9 della legge di registro. Al riguardo la Corte sarebbe incorsa nel vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (II motivo).

Il ricorso è fondato e va accolto.

La questione di fondo che con esso viene sollevata e già stata sottoposta all'esame di questa Suprema Corte, e nè le peculiarità del caso di specie, nè le argomentazioni della difesa dello Stato sono tali da indurre il Collegio a modificare il proprio orientamento.

Con le sentenze 27 marzo 1970, n. 846, 22 settembre 1970, n. 1679, sorrette da identica motivazione, nonchè con la sentenza 24 ottobre 1970, n. 2129, è stato ritenuto che la concessione del servizio di pubblica illuminazione delle strade comunali la quale prevede, fra l'altro, il versamento di un corrispettivo *una tantum* da parte del Comune concedente quale contributo per le spese di impianto della rete elettrica, oltre al canone annuo dovuto dalla società concessionaria per tutta la durata del rapporto, va sottoposta al tributo di registro, ai sensi del r.d.l. 15 novembre 1937, n. 1924, (che ha modificato il r.d.l. 1° luglio 1925, n. 1157), con l'aliquota dello 0,30 % stabilita per i contratti di concessione con-

cernenti acqua, gas ed energia elettrica, sull'intero ammontare sia del canone che del contributo, da considerarsi conglobati nell'imponibile commisurato, ai sensi dell'art. 56 della legge di registro, « sui corrispettivi convenuti e sui proventi lordi dell'esercizio » del servizio stesso, sempre che dall'interpretazione dell'atto risulti che tale contributo è stato considerato dalle parti nella unitaria valutazione del rapporto di concessione, quale imprescindibile componente della controprestazione a carico del concedente.

Per la verifica dell'esattezza dell'enunciato di diritto occorre prendere le mosse dall'esegesi della disposizione dell'art. 56 della legge di registro, il quale, pur essendo stato sottoposto a critiche per la sua formulazione, che si riflettono sul piano dello *ius condendum, de iure condito*, e secondo la giurisprudenza univoca di questa Suprema Corte, pone la nozione lata di base imponibile per la tassazione delle concessioni-contratto su cui si fonda l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, non condiviso dalla Corte napoletana e dall'Amministrazione finanziaria.

Secondo l'art. 56 del vigente t.u. della legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) gli atti di concessione di servizi pubblici sono equiparati agli appalti e la tassa si applica sui corrispettivi e sui proventi lordi dell'esercizio dei servizi stessi.

Il precedente t.u. in materia di tasse di registro, come è noto, non contemplava specificatamente tali concessioni e l'orientamento della giurisprudenza era nel senso di equipararle ai contratti di appalto, commisurando l'aliquota all'imponibile rappresentato dal costo delle opere necessarie per dar corso al contratto. Tale soluzione si spiegava considerando che le concessioni di servizi del tempo riguardavano soprattutto l'illuminazione a gas, le tramvie, e gli acquedotti, e che in esse usualmente si stabiliva che il concessionario avrebbe costruito gli impianti necessari, i quali sarebbero passati, gratuitamente o contro corrispettivo, in proprietà del concedente. Si riteneva, cioè, che con la concessione-contratto il concessionario si obbligasse, come un comune appaltatore, a costruire un impianto, mentre il concedente pagava *l'opus*, anzichè con danaro, concedendo l'esclusiva del servizio.

Successivamente, però, la prassi negoziale si staccò da tale schema ed i Comuni pretesero non solo la devoluzione dell'impianto, ma anche il pagamento di un canone, o una compartecipazione agli utili di gestione.

In tale situazione la Cassazione (8 marzo 1915 in *Foro It.* 1915, I, 905), aderendo ad un'autorevole opinione della dottrina dell'epoca, osservava che oggetto della concessione non è veramente la costruzione, la quale, eventualmente, costituisce solo il mezzo per raggiungere il fine di assicurare lo svolgimento del pubblico servizio, da ciò deduceva che la tassa doveva essere applicata non sul lucro dell'amministrazione concedente, ma su ciò che il concessionario ritraeva dalla concessione.

Tale opinione, quale che fosse la sua rispondenza alla legge del tempo, venne ricevuta nell'art. 56 della vigente legge organica del registro in base al quale, in sostanza, tutte le somme, comunque incassate o dal concedente o dal concessionario, per effetto della concessione concorrono a formare la base imponibile della tassa di registro.

Correlativamente non possono essere escluse dall'imponibile somme comunque corrisposte, o versate, in relazione alla concessione.

Ne consegue che, in linea di principio, anche i versamenti effettuati dai Comuni a titolo di contributo totale o parziale delle spese di installazione degli impianti di trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica (volti cioè a porre in essere gli strumenti materiali necessari per l'attuazione del pubblico servizio oggetto della concessione) vanno inclusi nel concetto di « corrispettivo ».

Per contrastare questa conclusione si afferma che la tassazione riguarda solo i proventi della concessione, mentre le somme destinate a concorrere alla costruzione degli impianti non possono essere inquadrate fra tali proventi, integrando una obbligazione autonoma rispetto alla concessione, per la cui tassazione sono invocabili i principi di cui all'art. 9 della legge di registro comportanti nella specie, l'autonoma sottoposizione alla tassa del contributo quale obbligazione di somma, non essendo ipotizzabile la concessione necessaria di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Ma la tesi, che mira a scindere il momento della costruzione degli impianti dal contesto della concessione-contratto riguardante il servizio pubblico, non è sostenibile.

A parte il richiamo alla genesi dell'attuale disposizione dell'art. 56, da cui emerge che il profilo della costruzione e della devoluzione degli impianti si presentò nell'esperienza giuridica con carattere di centralità per la soluzione del problema della tassazione di tali concessioni, non può non sottolinearsi, anche alla stregua della più recente elaborazione dell'istituto della concessione di servizi, che rappresenta tipica ed essenziale obbligazione del concessionario quella di provvedere alla costruzione degli impianti costituenti (ove non già preesistenti) il necessario presupposto, l'imprescindibile strumento per l'esercizio della concessione, per assicurare il buon funzionamento del servizio assunto.

Quindi non è esatto che la costruzione dell'impianto sia estranea all'oggetto della concessione, ma è vero all'opposto che nella fattispecie della concessione di servizi rientra normalmente (o quanto meno può rientrarvi, senza contrastare con le linee portanti all'istituto) la costruzione delle opere necessarie, ponendosi come oggetto della concessione medesima (Cass. 15 gnaio 1947 n. 34).

Ma una volta riconosciuta la congruenza della predisposizione degli impianti con l'oggetto della concessione-contratto, per escludere l'uni-

taria tassazione in base all'aliquota dello 0,30 % prevista per la concessione del servizio elettrico bisognerebbe, attraverso un puntuale procedimento ermeneutico, dimostrare che, nonostante l'astratta possibilità di una fattispecie di concessione in cui assume determinante funzione la previsione di un contributo del genere, in concreto le parti non hanno voluto inserire la suddetta obbligazione nel quadro globale delle reciproche obbligazioni, configurandola separatamente, e positivamente escludendola dal sinallagma negoziale.

La lettura delle norme dell'art. 1 del r. d. l. 1° luglio 1926 n. 1157 e dell'art. 56 della legge di registro proposta dall'Avvocatura nel senso che la materia imponibile per le concessioni aventi per oggetto l'esercizio di servizi pubblici dovrebbe essere costituita dai soli proventi e dai soli corrispettivi ricavati (direttamente ed immediatamente) dall'espletamento del servizio non regge in quanto la norma considera separatamente, se pur cumulativamente, due fonti di ricavo: i corrispettivi convenuti per la concessione del servizio (che sono o possono essere, come si è visto, sia a carico del concedente che del concessionario) ed i proventi lordi dell'esercizio della concessione (che vanno a esclusivo favore del concessionario e che sono i soli commisurati allo svolgimento del servizio, mentre il corrispettivo si riconnette al mero fatto della concessione ed alla esclusiva che essa comporta). Non vi sono quindi ostacoli concettuali od esegetici per collegare il corrispettivo, ad un vantaggio economico assicurato al concessionario onde consentirgli di esercitare il servizio, apprestando i mezzi necessari per l'esercizio medesimo.

Nulla vieta in principio che, per la sua natura, il contributo *una tantum* venga sussunto nella base imponibile dell'imposta di registro dovuta sulla concessione-contratto riguardante il servizio pubblico, e si tratta solo di accertare, caso per caso, se tale contributo sia stato effettivamente inserito nel regolamento negoziale.

Nè al riguardo questo S.C. incontra l'ostacolo della incensurabilità della interpretazione della concessione-contratto effettuata dalla Corte del merito, in quanto nel caso in esame detta Corte non ha ricostruito la *questio voluntatis* attraverso un processo di analisi delle singole clausole nella prospettiva dell'intento negoziale soggettivamente perseguito, ma ha escluso aprioristicamente, ed in via del tutto apodittica, che il tipo negoziale considerato fosse suscettibile di integrare nel sinallagma il contributo *una tantum*.

Ma anche se volesse ravvisarsi una duplice linea argomentativa nella sentenza denunciata implicante la coesistenza di un'affermazione (erronea) di principio circa la impossibilità di ravvisare un nesso sinallagmatico fra contributo del Comune concedente e prestazioni della società concessionaria con una constatazione di fatto che nel caso con-

creto tale nesso non sussisteva, perchè gli impianti erano stati costruiti nel solo interesse della Società elettrica come si desumeva dalla circostanza che essi sarebbero rimasti di sua proprietà, il relativo apprezzamento non si sottrarrebbe al sindacato di questo Supremo Collegio, stante l'errore di diritto puntualmente denunciato dall'ENEL che travaglia la premessa maggiore del sillogismo cui la Corte di Appello affida la propria tesi interpretativa.

Può, inoltre, soggiungersi che, come esattamente osserva al riguardo la difesa dell'ENEL., se la società concessionaria in aggiunta all'impegno di fornire l'energia elettrica avesse assunto anche la distinta obbligazione di trasferire al Comune concedente gli impianti, sarebbe stato forse possibile sostenere che trattavasi di due distinte obbligazioni, per ciascuna delle quali era previsto un separato corrispettivo per compensare rispettivamente la fornitura della energia e la cessione, o costruzione, per conto dello stesso Comune degli impianti, ma, poichè nella specie l'obbligazione assunta dalla società elettrica era soltanto quella di fornire la energia elettrica, avvalendosi di impianti all'uopo costruiti e destinati a rimanere di sua proprietà, non è consentito scindere il corrispettivo a carico del concedente in due parti l'una volta a compensare il servizio e l'altra a concorrere nella spesa dell'impianto, la prima inserita nel sinallagma negoziale e l'altra esclusa da tale nesso. Essendo unica la obbligazione della SEDAC, ed essendo unico il risultato che si voleva perseguire, di assicurare l'illuminazione pubblica di determinate località, portandovi la corrente elettrica mediante la costruzione degli appositi impianti, non pare possibile ritenere la provvista della rete di trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica estranea all'oggetto della concessione-contratto che, pur non esaurendosi nella costruzione della rete elettrica, considerava tale costruzione come mezzo al fine perseguito di assicurare il servizio di pubblica illuminazione, all'unitarietà di quel fine corrispondono rispettivamente l'unitarietà dell'obbligazione della società elettrica e l'unitarietà del corrispettivo del Comune concedente, nonostante l'articolazione in due componenti, che attengono l'una al momento genetico della concessione del servizio (realizzazione degli impianti all'uopo necessari) e l'altra a quello di normale erogazione del servizio di illuminazione.

Proprio la non riferibilità del contributo alla proprietà dell'impianto fa ritenere che esso sia stato considerato corrispettivo del servizio (Cass. 24 ottobre 1970 n. 2129 cit.).

In effetti sul piano economico, il medesimo risultato potrebbe realizzarsi eliminando il contributo e maggiorando il canone, ma questa interazione ulteriormente conferma che, a prescindere dalla eventuale molteplicità delle componenti, sul piano del sinallagma, tutto il corrispettivo concorre a determinare nella specie il complesso delle presta-

zioni che nella struttura del negozio stanno a carico del Comune concedente.

Le considerazioni che precedono portano ad escludere che nella specie possa farsi questione dell'applicazione dell'art. 9 comma 2° della legge di registro, dal momento che l'obbligazione relativa al contributo non dà luogo ad un separato negozio, contenuto accanto alla concessione-contratto, nell'unico atto della cui tassazione si controverte.

In effetti l'art. 56 della legge di registro non esclude l'applicazione dell'art. 9 della stessa legge, ove l'atto di concessione contenga altri negozi giuridici separatamente tassabili (Cass. 6 febbraio 1970 n. 252). Ma presupposto della disciplina di cui alla suddetta norma è l'esistenza di più negozi inscindibilmente connessi che siano contenuti in unico documento (Cass. 26 novembre 1971 n. 3447). E correlativamente in tanto può ritenersi che un atto, o documento, contenga un'unica disposizione in quanto sia unico il negozio giuridico contenuto dell'atto (anche se articolato in una pluralità di clausole e pattuizioni determinanti gli obblighi delle parti; Cass. 10 novembre 1971 n. 3197).

Ed, invero, l'espressione « disposizione » contenuta nell'art. 9 della legge organica va intesa nel senso di negozio giuridico o atto tassabile (Cass. 29 ottobre 1970 n. 2221; Cass. S.U. 24 marzo 1969 n. 933).

Se quindi in un solo documento sono consacrati più negozi giuridici inscindibilmente connessi per volontà di legge, o per la loro intrinseca natura, ci si trova davanti ad una ipotesi in cui anzichè procedere ad una distinta tassazione per ogni negozio, si opera la tassazione unica in deroga ai principi. La unicità della tassazione è la regola che non patisce eccezioni quando viene in esame un negozio giuridico unico (che può anche regolare un rapporto ad obbligazioni molteplici). Se i negozi sono più di uno, anche se contenuti in un solo documento, di norma, la tassazione li colpisce separatamente e distintamente, salva la sussistenza della connessione prevista dall'art. 9 comma 2°. Pertanto la tassazione dell'atto contenente un solo negozio giuridico si effettua senza alcuna interferenza con la disposizione contenuta nell'art. 9 comma 2° della legge di registro riguardante l'atto racchiudente una pluralità di negozi (almeno due).

Nel caso in esame si è giunti alla conclusione che le obbligazioni contenute nell'atto da tassare (ivi compreso il contributo *una tantum*) fanno capo ad un solo negozio giuridico restando unificate nel nesso sinallagmatico.

Non occorre, quindi, prendere specificamente in esame il secondo motivo che comporta la formulazione di una ulteriore *ratio decidendi* per pervenire alla soluzione che questa S.C. giudica conforme al diritto per una ragione giuridica di carattere assorbente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2851 - Pres. Rosano - Est. Novelli - P. M. Secco (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. CONI (avv. Marani) e RAI (avv. Cogliati-Dezza e Sequi).

Imposte e tasse in genere - Diritti erariali sugli spettacoli - Spettacoli sportivi - Compensi pagati dalla RAI per la ripresa di manifestazioni - Non vi sono soggetti.

(l. 26 novembre 1955, n. 1109, artt. 1 e 2).

Poichè l'imposta sui diritti erariali sugli spettacoli sportivi colpisce le entrate riferibili a biglietti di ingresso, abbonamenti, sussidi e dotazioni, non sono soggetti all'imposta i compensi pagati dalla RAI al CONI o alle sue federazioni per la ripresa radiotelevisiva di manifestazioni sportive (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1, 4, 11 d. l. 30 novembre 1923 n. 3276 e 1, 2 e seguenti della l. 26 novembre 1955 n. 1109 e annesse tabelle. Con esso l'Amministrazione delle Finanze deduce che la Corte di merito ha erroneamente tratto il suo assunto — secondo cui ai sensi della tabella B della l. n. 1109 del 1955 è prevista l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli sportivi soltanto sull'importo del prezzo dei biglietti d'ingresso — in quanto il principio della tassabilità di tutti gli introiti, comunque acquisiti dall'organizzatore, e quindi anche di quelli in discussione eseguiti dalla RAI-TV al CONI o alle sue federazioni per le riprese radiotelevisive di avvenimenti sportivi, doveva desumersi dall'intero testo dell'art. 1 della legge. E la divergenza di formulazione contenuta nel testo, con rinvio alla tabella A per alcuni spettacoli e alla tabella B per gli spettacoli sportivi, doveva ritenersi giustificata soltanto in ragione delle diverse aliquote. Alla stessa conclusione doveva poi comunque arriversi, sia pure con interpretazione estensiva, con riferimento all'art. 2 che prevede la tassazione anche degli abbonamenti ed altre dotazioni o sussidi.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione delle stesse norme con riferimento all'affermazione della Corte di merito, secondo cui l'analisi della ratio delle disposizioni della legge del 1955 induce a concludere che la RAI-TV, non potendosi qualificare consumatore, non può essere tributaria di una imposta di consumo quale è quella sui pubblici spettacoli.

(1) Non constano precedenti.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente. In sostanza la ricorrente censura l'interpretazione della l. 26 novembre 1955 n. 1109 concernente provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli anche se richiama, con essa, disposizioni del r. d. 30 dicembre 1923 n. 3276 superate dalla l. del 1955. Le censure si estendono a tutti gli aspetti dell'approfondita analisi delle norme eseguita dal giudice di merito; peraltro esse non possono essere condivise.

È indubbio che per quanto riguarda l'elemento letterale e logico dell'interpretazione la fattispecie in esame non rientra nelle entrate soggette a tassazione, le quali sono espressamente indicate nei biglietti d'ingresso (tab. B) e abbonamenti, sussidi e dotazioni (art. 2). L'Amministrazione richiama anche l'art. 1 in cui è detto che la tassazione si opera sull'introito lordo totale. Epperò — a prescindere che l'espressione non riguarda tutti gli spettacoli, ma soltanto quelli indicati nella tabella A e quindi non gli spettacoli sportivi, per i quali vi è, in un distinto capoverso, il semplice richiamo alla tabella B — l'espressione non può significare altro che dall'importo delle voci anzidette, biglietti e abbonamenti, sussidi, dotazioni, non debbono essere detratte le spese.

Proprio l'indicazione, in apposita norma, degli abbonamenti, chiaramente sostitutivi dei biglietti d'ingresso, così come i sussidi e le dotazioni, esclude che l'espressione « introito lordo totale » possa costituire il principio della tassabilità globale di ogni entrata. L'Amministrazione si duole inoltre che la Corte di merito non abbia interpretato, in modo estensivo l'art. 2, assumendo che i versamenti della RAI-TV, non prevedibili quanto ad importanza, nel 1955, possono essere compresi nella norma sopraindicata, doglianza contestata dai resistenti che ritengono di contenuto analogico un risultato interpretativo che giungesse ad accoglierla.

Questo Collegio, anche con riferimento a tale questione, ritiene non fondata la pretesa della Finanza per due considerazioni sufficienti a escludere la possibilità che possa qualificarsi estensiva l'interpretazione richiesta. Innanzitutto i versamenti eseguiti dalla RAI-TV, quanto anche a favore di società o enti sportivi, in quanto corrispettivi, non possono parificarsi al prezzo dei biglietti di uno spettacolo o alle altre particolari entrate indicate nell'art. 2, ma devono essere inquadrati nelle spese che la RAI sopporta per l'allestimento della propria produzione radiotelevisiva. La circostanza che lo spettacolo sportivo sia organizzato non in vista dell'utilizzazione esclusiva della RAI non altera la natura del sinallagma, che resta di utilità di natura economica non soltanto per il CONI, ma anche per la RAI. Nè può farsi riferimento, e ciò costituisce la seconda considerazione, ad una sorta di rappresentanza degli spettatori televisivi assunta dalla RAI, verso gli organizzatori, perchè il contratto di abbonamento degli utenti RAI non contiene, neppure per implicito, un siffatto mandato. Del resto situazioni analoghe, escluse

dalla regolamentazione della l. n. 1109 del 1955, sono facilmente ipotizzabili; valga per tutte quella posta in essere con gli eseguiti versamenti a titolo di corrispettivo del permesso di svolgere pubblicità negli stadi. Tutto ciò porta a riconoscere l'esattezza della considerazione conclusiva della Corte di merito secondo cui, la natura di imposta di consumo dei diritti erariali sugli spettacoli, impedisce in ogni caso la tassazione dei versamenti RAI. Tale considerazione generale di fatto attinente al substrato economico preso in considerazione dal legislatore, impedirebbe anche il ricorso all'analogia, chiaramente esclusa dal carattere fiscale del provvedimento in discussione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2853 - Pres. Icardi - Est. Leone - P. M. Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Di Renzo (avv. Uckmar).

Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova contraria della provenienza del prezzo e del suo impiego - Necessità.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo pagato risultante dall'atto - Prova della provenienza del prezzo in relazione al maggior valore del bene accertato successivamente - Non è richiesta.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5).

Imposta di registro - Vendita fra parenti - Presunzione di liberalità - Prova della provenienza del prezzo pagato - Liberalità rispetto al maggior valore del bene - Negozio misto - Ammissibilità - Requisiti.

(d.l. 8 marzo 1945, n. 90, art. 5; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8 e 42).

Per vincere la presunzione di trasferimento gratuito fra parenti di cui all'art. 5 del d. l. 8 marzo 1945 n. 90 è necessario che con atti idonei sia data la prova non soltanto della disponibilità della somma corrispondente al prezzo da parte del compratore, ma anche dell'effettivo impiego di questa somma nel pagamento del prezzo stesso (1).

(1-3) Decisione di molto interesse che tocca tutte le facce del complesso problema della vendita fra parenti.

Sulla prima massima la giurisprudenza è pacifica, anche se ancora aperto è il problema dei mezzi attraverso i quali può essere data la prova, specie in relazione alle certificazioni bancarie (Cass. 12 maggio

La prova della provenienza del prezzo che deve essere data per vincere la presunzione di trasferimento gratuito fra parenti, deve aver riguardo al prezzo che risulta dall'atto e non al valore del bene trasferito accertato successivamente (2).

Nella vendita fra parenti l'Amministrazione, come può impugnare di simulazione l'atto di vendita per far dichiarare che esso è atto di liberalità in tutto o per la parte corrispondente al maggior valore che supera il prezzo pagato, così può, in applicazione degli artt. 8 e 42 della legge di registro, qualificare l'atto come negotium mixtum cum donatione, semprechè risulti, anche da elementi presuntivi, l'intento di liberalità (3).

(Omissis). — L'Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 d. l. l. 8 marzo 1945 n. 90, in relazione agli artt. 1 e 3 dello stesso decreto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto la Corte di Genova avrebbe ritenuto, da un lato, che l'art. 5 suindicato prevede soltanto l'onere della prova della disponibilità, presso il compratore, della somma corrispondente al prezzo e non anche della destinazione effettiva di essa a quel determinato acquisto oggetto di imposizione tributaria, e, dall'altro, che il prezzo di cui deve essere provata la provenienza, ai fini del superamento della presunzione di liberalità, è il prezzo dichiarato nell'atto come pattuito e non quello effettivamente stabilito dalle parti o ricavabile dal maggior valore accertato o concordato agli effetti dell'imposta di registro.

La censura è fondata nella sua prima parte.

1971, n. 1364, in questa *Rassegna*, 1971, I, 899 e 13 luglio 1971, n. 2667, *ivi*, 1429, con note di richiami).

Sulla seconda massima, sostanzialmente pacifica, è stato già affermato con maggior precisione che la prova contraria deve concernere il prezzo realmente pagato e che questo (salvo prova contraria) è quello risultante dall'atto (Cass. 23 luglio 1969, n. 2755 e 2777, *ivi* 1969, I, 914 e 917). Va altresì precisato che se la prova contraria non è data, il trasferimento si considera a titolo gratuito nella sua interezza, sia per il valore dichiarato che per il maggior valore accertato (Cass. 25 febbraio 1971, n. 483, *ivi*, 1971, I, 623).

L'ultima massima riassume il problema del *negotium mixtum cum donatione* in ordine al quale è ormai pacificamente ammesso che, una volta data la prova della provenienza del prezzo pagato, possa tuttavia considerarsi trasferimento gratuito quello concernente la parte del valore del bene trasferito che supera il prezzo (Cass. 23 luglio 1969, n. 2755 e 2777 già citate e precedenti richiami). Riguardo al procedimento sembrerebbe che la sentenza in rassegna voglia fissare la regola che mentre per l'impugnazione di simulazione per l'intero o per la parte corrispondente al maggior valore accertato la Finanza debba proporre un'azione

La lunga e contrastata elaborazione giurisprudenziale circa l'interpretazione da darsi al disposto dell'art. 5 del d. l. l. 8 marzo 1945 n. 90, secondo cui le trasmissioni di immobili a titolo oneroso fra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta di registro, quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del codice civile e sempre che l'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito, è giunta da qualche tempo al punto di arrivo definitivo, alla stregua del quale il fatto da dimostrare con titoli di data certa comprende non soltanto l'antecedente disponibilità da parte dell'acquirente di una somma corrispondente al prezzo della vendita ma anche l'effettivo impiego di essa nel pagamento di tale prezzo (Cass. 6 maggio 1969 n. 1530, 13 dicembre 1969 n. 3942, 12 maggio 1971 n. 3643).

Invero la norma è diretta a neutralizzare i tentativi di frode tributaria volti ad assoggettare l'atto di liberalità alla minore imposta di registro che sia stabilita per il trasferimento a titolo di vendita, facendo apparire come tale il trasferimento *donandi causa*. Di conseguenza il punto centrale della dimostrazione, diretta a vincere la presunzione di legge ora detta, consiste proprio nella realtà del pagamento del prezzo con la somma che il compratore deve dimostrare di possedere mentre l'antecedente disponibilità di detta somma non assume significato, a tal fine, se non è messa in relazione all'effettivo impiego della somma stessa nel pagamento del prezzo.

Così interpretando la norma in esame, non si aggiunge ad essa qualche cosa che la stessa non dica, ma si sviluppa secondo un fondamento di stretta logica e di tecnica giuridica il significato della norma in considerazione dello scopo che essa univocamente persegue.

È certamente esatto il rilievo che anche con tale interpretazione non è resa inattuabile la malizia dei soggetti rivolta alla frode tributaria, ma quanto meno la disciplina normativa acquista significazione razionale e certamente, rendendo più complesso e difficile l'onere probatorio dei soggetti medesimi, si scoraggia il comportamento illegittimo, tendente a sfuggire alla giusta imposizione tributaria.

ordinaria preliminare alla liquidazione dell'imposta, per « prospettare la esigenza » del *negotium mixtum cum donatione* possa direttamente qualificare tale l'atto in sede di registrazione a norma dell'art. 8. Questo complesso problema è però soltanto sfiorato; in merito v. C. BAFILE, *Ancora sull'azione riconvenzionale alla Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale* (ivi, 1969, I, 916; v. anche Cass. 10 febbraio 1971, n. 338 e 27 febbraio 1971, n. 493, ivi, 1971, 599, con annotazione).

Questa Corte, perciò, non ha motivo di riaprire il contrasto di opinioni, verificatosi in passato, circa l'esatto significato della norme in esame.

Ma è da respingere anche il tentativo di riaprire tale contrasto sull'altro punto di contestazione, se cioè si debba tener conto, ai fini della prova contraria alla presunzione legale suindicata, del prezzo risultante dall'atto o del maggior prezzo che possa ritenersi sia stato pattuito dalle parti.

L'Amministrazione ricorrente si dà carico della corrente giurisprudenziale contraria, alimentata da ripetute decisioni di questa Suprema Corte, che ha stabilito che per prezzo pagato si deve intendere quello risultante dall'atto presentato per la registrazione, fatta salva all'Amministrazione la facoltà di far dichiarare, con azione autonoma, la simulazione relativa in ordine al prezzo (Cass. 8 novembre 1967, 7 gennaio 1967 n. 65); ma sostiene che con tale interpretazione la norma in esame diventa inoperante, potendo le parti far figurare un prezzo minimo ed irrisorio per poter più agevolmente soddisfare la prova della disponibilità della somma per pagare tale prezzo. Indubbiamente la possibilità di siffatto comportamento sussiste. Ma questo Supremo Collegio deve ribadire che, disponendo la norma del citato art. 5 d. l. l. n. 90 del 1945 che per vincere la presunzione di liberalità la prova deve riguardare « la provenienza del prezzo pagato » e dovendo tale prova ricavarsi dall'atto sottoposto a registrazione, il prezzo cui si riferisce la norma non può essere che quello risultante dall'atto come pattuito: sicchè non viene minimamente in considerazione, nell'interpretazione della norma, l'elemento sopravvenuto dell'accertamento di maggior valore dei beni trasferiti, elemento che potrà risultare solo a posteriori e che di per sé non è prova di pattuizione di un maggior prezzo, non sussistendo necessaria corrispondenza tra valore venale dei beni e prezzo di vendita degli stessi.

D'altra parte l'Amministrazione Finanziaria non è priva di mezzi di tutela nei confronti dei cennati comportamenti illegittimi. Le sentenze richiamate hanno ammesso che l'Amministrazione possa agire per

Riconfermando precedenti pronunzie, si precisa che per la configurabilità del trasferimento gratuito della parte del valore del bene non coperta dal prezzo deve esser data la prova dell'intento di liberalità; importante è però l'affermazione che la prova, può consistere in elementi presuntivi (grave sproporzione tra prezzo pagato e valore del bene, stretto rapporto di parentela, età del venditore mancanza di esigenza del venditore di realizzare una somma elevata), essendo questi i soli mezzi cui solitamente il terzo può far ricorso.

far dichiarare la simulazione dell'atto, simulazione che pregiudica il suo diritto di credito alla percezione dell'esatto tributo: e la tutela è pienamente idonea potendo l'Amministrazione far valere la simulazione circa l'intrinseca natura dell'atto, dimostrando la *causa donandi* del trasferimento, che, di conseguenza verrà assoggettato alla disciplina tributaria delle liberalità a tutti gli effetti. È stato pure ritenuto nelle sentenze indicate innanzi che la disposizione dell'art. 5 qui in esame prende in considerazione anche il *negotium mixtum cum donatione*, consentendo di applicare ad ognuna delle diverse parti del rapporto (risultanti direttamente dall'atto o a seguito di accertamento giudiziale di simulazione) la relativa aliquota.

Per questa seconda parte, pertanto, le censure contenute nel primo motivo di ricorso risultano prive di giuridico fondamento.

Nel secondo motivo di ricorso l'Amministrazione Finanziaria sostiene che sono stati violati gli artt. 8 e 42 della legge di registro e 5 del d. l. 1. 8 marzo 1945 n. 90, avendo la Corte d'Appello con motivazione insufficiente e contraddittoria escluso che nella specie fosse configurabile l'ipotesi di un negozio *mixtum cum donatione* e che comunque fosse applicabile l'art. 42 della legge di registro.

La censura è fondata. Come s'è detto or ora, deve ammettersi la facoltà dell'Amministrazione, creditrice del tributo « secondo l'intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente » (art. 8 legge reg.), di impugnare di simulazione l'atto di vendita presentato per la registrazione e per il quale non operi la presunzione stabilita dal cennato art. 5, al fine di far dichiarare che esso è *in toto* un atto di liberalità o che lo è solo per il maggior valore dei beni trasferiti rispetto al prezzo che risulta pagato: con applicazione in tal caso del disposto dell'art. 42 della legge di registro, secondo cui, se un contratto o per i patti che contiene o per gli effetti che produce risulta in parte gratuito ed in parte oneroso è tassato come contenente due distinti contratti, l'uno a titolo gratuito, l'altro a titolo oneroso. Fuori dell'ipotesi della simulazione, l'Amministrazione può, sulla base dell'effettiva obiettiva proporzione tra prezzo e valore venale in comune commercio dei beni trasferiti, prospettare l'esistenza del cosiddetto *negotium mixtum cum donatione*: con applicazione anche in tal caso del cennato art. 42 della legge di registro.

La Corte d'Appello ha rilevato che detto negozio è per lo più qualificato dalla dottrina come negozio indiretto, in quanto il fine di liberalità sarebbe solo lo scopo pratico raggiunto dalle parti della compravendita e sulla base di una decisione di questa Corte Suprema (Cass. 6 febbraio 1969 n. 288) riguardante una particolare fattispecie, diversa da quella attuale, ha affermato che detto negozio rientra appunto nella

categoria dei negozi indiretti, tassabili in relazione al loro effettivo contenuto ed all'intrinseca natura, quali risultano dall'atto e non in base alla finalità indiretta che esso mira a conseguire.

Ma è noto quanto sia incerta la dottrina circa la struttura del negozio misto con donazione, nel quale alcuni hanno ravvisato due negozi distinti anche se contestuali, altri un contratto unico ad effetti distinti e diversi. Comunque l'ordinamento giuridico non accorda, in genere, protezione ad atti negoziali messi in essere per un intento di frode a norme tributarie (necessariamente imperative). In più è stato rilevato che nel negozio di vendita misto con donazione l'intento di liberalità assume rilevanza giuridica sia pure a determinati effetti (collazione del donato, incompatibilità a disporre o ricevere donazioni, ecc.), rilevanza che ovviamente si presenta determinante quando l'intento di liberalità appare essere del tutto prevalente per l'entità della sproporzione tra prezzo e valore dei beni trasferiti. Non si comprende, quindi, perché non si debba dare rilievo a tale intento di liberalità ai fini tributari, riguardo ai quali altrimenti il negozio assumerebbe aspetti di aperta frode: il che è da ritenere particolarmente nel caso di vendite tra parenti nel grado indicato nell'art. 5 d. l. l. n. 90 del 1945, norma che ha inteso appunto contrastare in modo specifico la frode presunta dei contraenti.

Pertanto, anche in conformità alla disciplina del *negotium mixtum cum donatione* quale negozio indiretto deve ammettersi che, per quanto concerne il di più di valore che s'è voluto donare, il negozio è tassabile come liberalità in considerazione degli effetti dell'atto (art. 8 e 42 l. reg.).

È naturalmente necessario che l'atto sia animato dall'intento di liberalità e nella specie la Corte d'Appello ha escluso che sia stata data prova di tale ragione. Ma sul punto la motivazione della sentenza impugnata è veramente manchevole, essendosi la Corte limitata ad affermare che tale requisito « non risulta dal contenuto dell'atto ». Con ciò la Corte d'Appello ha trascurato concrete essenziali circostanze di fatto: la sproporzione enorme, superiore ad ogni limite di serietà, tra prezzo pagato (L. 20 milioni) e valore dei beni concordato dai contraenti agli effetti tributari (oltre 271 milioni di lire), il rapporto strettissimo di parentela tra i contraenti (madre e figli), l'età della venditrice, la mancanza di concrete, verificate esigenze di un così ingente realizzo: elementi questi che, se considerati nella loro portata complessiva, avrebbero potuto portare i giudici del merito a considerare raggiunta quella prova presuntiva, che, in fattispecie del genere, è di solito l'unica prova che i terzi possono fornire circa la reale finalità di un negozio giuridico intercorso fra altri. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ottobre 1972, n. 2941 - Pres. Caporaso - Est. Miele - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Gaudenzi (avv. Cassola).

Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Ambulatorio - Si estende.

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; l. 19 luglio 1961, n. 659, art. 1; r.d. 21 giugno 1938, n. 1094, art. 2).

Fra gli edifici assimilati alle case di abitazione in forza dell'art. 1 della l. 19 luglio 1961 n. 659 in relazione all'art. 2 del r. d. 21 giugno 1938 n. 1094 vanno ricompresi gli ambulatori, attesa la loro funzione di provvedere ai servizi sociali necessari per una civile convivenza (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della l. 19 luglio 1961 n. 659; 2, 2° comma, del r. d. l. 21 giugno 1938 n. 1094; 12 e 14 delle disposizioni della legge in generale, difetto e contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ed afferma che l'interpretazione dell'art. 2 comma 2° del r. d. l. cit. adottata dalla Corte di merito è erronea in quanto la Corte non ha tenuto conto che gli edifici ivi menzionati sono destinati ad accogliere pluralità di persone, ancorchè fluttuante nella sua composizione e ciò come presupposto della prestazione del servizio specificatamente espletato nell'edificio. La Corte di merito, secondo la ricorrente amministrazione, ha invece al tutto trascurato tale indispensabile elemento della ospitalità, basandosi solo sull'aspetto funzionale.

La censura è infondata. Invero gli edifici menzionati nell'art. 2 comma 2° del r. d. l. 21 giugno 1938 n. 1094 (convertito nella l. 5 gennaio 1939 n. 35) richiamato dall'art. 1 della l. 19 luglio 1961 n. 659, non hanno,

(1) La sentenza suscita serie perplessità. E bensì vero che nell'elencazione dell'art. 2 del r.d. 21 giugno 1938, n. 1094 non tutti gli edifici ivi contemplati hanno una destinazione abitativa o ricettiva, sebbene questo carattere si riveli in misura decisamente preponderante; ma è altresì vero che non può dalla norma enuclearsi la regola che siano da ricomprendere nell'elencazione tutti gli edifici che rispondono all'esigenza di approntare « i servizi sociali indispensabili per una civile convivenza » e nemmeno quelli più specificamente rispondenti a « finalità di istruzione, di cura e di

contrariamente a quanto sostiene la ricorrente Amministrazione, tutti egualmente, come destinazione principale, l'abitazione, ma solo alcuni, come i collegi, le caserme, gli orfanotrofi, gli altri invece, come gli edifici scolastici, gli ospedali, le case di cura, gli asili infantili, non hanno finalità abitative, ma costituiscono il mezzo per lo svolgimento di altre attività a carattere sociale quale l'istruzione, la cura delle persone, l'assistenza (cfr. Cass. 7 dicembre 1970 n. 2581). Pertanto il criterio di similitudine, in base al quale si deve operare la estensione dei benefici fiscali, secondo il citato comma 2° dell'art. 2 del r. d. l. n. 1094 del 1938, va tratto non da un carattere comune, che manca, agli edifici elencati in detto comma, ma dalle singole e specifiche destinazioni degli edifici, costituite da un lato dal fine abitativo, dall'altro da fini di istruzione di cura delle persone, di assistenza.

In questi ultimi casi l'edificio è solo il mezzo per l'attuazione del servizio di interesse sociale che ivi si esplica e non occorre che le persone che lo frequentino vi siano ospitate nel senso proprio del termine, come avviene invece per gli edifici destinati ad abitazione.

Quindi, nel primo caso il beneficio è concesso con riguardo alla destinazione abitativa dell'edificio, ancorchè esso sia destinato ad ospitare non già nuclei familiari ma comunità in genere o gruppi di persone, negli altri casi, invece, il beneficio trae causa dalle specifiche finalità di istruzione, di cura o di assistenza che nell'edificio trova esplicazione. Pertanto, ai fini della estensione dei benefici fiscali, va accertato, caso per caso, se ricorre una delle finalità sopra menzionate.

A ben considerare, sia gli uni che gli altri edifici rispondono alla esigenza sociale, tenuta presente dalle leggi agevolative in materia, di sviluppare l'edilizia abitativa e quella che, pur non essendo riservata esclusivamente all'abitazione, permette l'esplicazione dei servizi sociali indispensabili per una civile convivenza e che hanno, quindi, funzione strumentale rispetto alla primaria destinazione abitativa degli edifici.

Pertanto la Corte di merito ha esattamente applicata la disposizione di legge all'edificio destinato ad ambulatorio e il ricorso, essendo infondato, va rigettato. — (*Omissis*).

assistenza ». Nel campo specifico delle finalità di cura rientrano nella previsione legislativa soltanto gli ospedali, le case di cura e tutt'al più le colonie climatiche, che hanno una indubbia destinazione abitativa o ricettiva, ma non anche tutti gli altri possibili impianti quali studi professionali, farmacie e ambulatori, i quali vanno ripartiti, con ben maggiore similitudine, nella categoria di uffici o negozi espressamente previsti dalla legge numero 408.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ottobre 1972, n. 2949 - Pres. Icardi - Est. Granata - P. M. Minetti (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani) c. Minutoli (avv. Capaccioli).

Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Successioni - Dichiarazione suppletiva di valore contenuta nel ricorso alla commissione distrettuale - Non è idonea ad escludere l'obbligo degli interessi sulla parte dell'imposta afferente al valore dichiarato.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. 43 e 72; l. 12 giugno 1930, n. 742, art. 12; l. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1, 2 e 3; l. 28 marzo 1962, n. 147).

Poichè la dichiarazione suppletiva di valore (valida a norma dell'art. 12 della l. 12 giugno 1930 n. 742 per escludere l'applicazione della sopratassa sulla differenza tra valore accertato e valore dichiarato) per essere efficace, oltre ad essere diretta all'ufficio e ad avere determinati requisiti di forma, deve essere presentata entro un termine che certamente scade anteriormente all'istaurazione del procedimento in sede contenziosa, nessuna rilevanza ha ai fini dell'obbligo degli interessi la dichiarazione di riconoscimento di un maggior valore contenuta nel ricorso alla commissione distrettuale (1).

(1) Decisione esatissima che risolve solo in parte il problema; si lascia volutamente nell'ombra la questione se la dichiarazione di maggior valore sia sempre irrilevante fino a quando non è seguita dal pagamento della relativa imposta e non si precisa quale sia il termine, certamente anteriore alla presentazione del ricorso, entro il quale la dichiarazione potrebbe eventualmente esser fatta. Comunque la maggior parte delle controversie, ed anche quelle riferentesi a successioni apertes prima dell'entrata in vigore della legge 26 gennaio 1961, n. 29, può dirsi risolta.

Il problema può presentarsi con qualche differenza per le imposte di registro; mentre infatti per l'imposta di successione la dichiarazione suppletiva deve avere gli stessi requisiti di forma della denuncia originaria e deve essere presentata nel termine stabilito per il pagamento della tassa (art. 43 e 72 della legge fondamentale), per l'imposta di registro non si prevedono nè forme nè termini particolari di denuncia, dato che di norma la dichiarazione di valore è contenuta nell'atto registrato e solo eccezionalmente il contribuente può essere invitato a fare la dichiarazione estimativa (art. 17 e 18 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639); bisogna quindi far ricorso esclusivamente all'art. 40 della legge di registro e all'art. 12 della legge 12 giugno 1930, n. 742 ed individuare, nel sistema attuale del procedimento, il momento corrispondente alla notifica della richiesta della stima da parte del contribuente; ciò, beninteso, qualora non si risolva il problema più a monte ritenendo in ogni caso inefficace una dichiarazione di valore non seguita dal pagamento dell'imposta e riflettente soltanto una parte del debito.

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 l. 26 gennaio 1961 n. 29, della l. 28 marzo 1962 n. 147, dell'art. 43 r. d. 30 dicembre 1923 n. 3270, dell'art. 12 l. 12 giugno 1930 n. 742 e degli artt. 1181 e 1208 c. c., in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la dichiarazione suppletiva ex art. 12 l. 12 giugno 1930 n. 742 sia in principio idonea a far venire meno i presupposti della decorrenza degli interessi.

Secondo la ricorrente, invero, deve escludersi che prima del pagamento possa influire sulla produzione degli interessi la dichiarazione integrativa. Ciò perchè, innanzi tutto, in base ai principi generali una offerta del debitore, per essere idonea a far cessare la decorrenza degli interessi, deve comprendere la totalità del dovuto (art. 1208 n. 3 c. c.), mentre di fronte ad un accertamento tributario di maggior valore la somma dovuta dal contribuente, fino a che tale accertamento non sia posto nel nulla, è soltanto quella che da esso risulta, senza che alcun rilievo *ex post* possa in proposito riconoscersi all'esito del definitivo accertamento. Poi perchè, con più specifico riguardo al diritto tributario, la dichiarazione suppletiva non fa sorgere nell'Amministrazione l'obbligo di procedere, sulla base del valore con essa dichiarato, ad una nuova liquidazione provvisoria in pendenza del giudizio di valutazione. Infine perchè le stesse norme che specificatamente regolano la dichiarazione suppletiva non offrono fondamento alcuno alla tesi accolta dalla sentenza impugnata, esse limitando la (possibilità di) incidenza della dichiarazione suppletiva soltanto agli effetti (oltre che dell'accollo delle spese del giudizio di stima) della commisurazione delle sovratasse, già prevista dagli artt. 43 e 72 della legge tributaria delle successioni, abolita dal d. l. 10 aprile 1927 n. 502 e poi ripristinata con la l. 12 giugno 1930 n. 742.

Mentre le l. del 1961 e del 1962 sulla decorrenza degli interessi, prosegue la ricorrente, fissano soltanto il criterio per la determinazione del *dies a quo*, ma non regolano il *dies ad quem*, la Corte fiorentina invece, pur se in via soltanto implicita, ha operato la trasposizione di quel criterio anche al termine, finale, sottintendendo il principio che pur di fronte all'ipotesi di denuncia colposamente infedele sarebbe necessario, affinchè l'obbligazione degli interessi, una volta sorta, resti in vita, che permanga la situazione di discordanza fra valore denunziato e valore imponibile. Si tratta però di un principio sicuramente errato perchè l'ordinamento giuridico tributario richiede, agli effetti degli interessi, che una dichiarazione completa e fedele sussista inizialmente, cioè nel momento in cui tale dichiarazione deve essere presentata.

Inoltre con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 l. 26 gennaio 1961 n. 29, della l. 28 marzo 1962

n. 147, dell'art. 12 l. 12 giugno 1930 n. 742, in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., nonché omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo ai sensi dell'art. 360 n. 5 c. p. c., l'Amministrazione ricorrente — per l'ipotesi che sia respinta la precedente censura circa la inidoneità in principio della dichiarazione suppletiva ad influire sul decorso degli interessi — critica la sentenza impugnata per avere disatteso, senza congrua motivazione, le deduzioni con cui in sede di merito si era negato che la dichiarazione nel caso concreto resa dai contribuenti corrispondesse allo schema legale della dichiarazione suppletiva, sia per essere essa stata resa non all'Ufficio ma alla Commissione distrettuale in pendenza del ricorso e quindi non prima della notifica della richiesta di stima, come preteso dell'art. 12 della l. n. 742 del 1930, sia per non essere stata registrata entro il termine prescritto dall'art. 72 della legge tributaria sulle successioni.

Con il terzo motivo, infine, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. 26 gennaio 1961 n. 29, della l. 28 marzo 1962 n. 147, in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c. p. c., l'Amministrazione ripropone, da un lato, la tesi concorrente circa la configurabilità, comunque, della obbligazione per interessi in relazione al ritardo con cui i Minutoli Tegrini riferirono all'Ufficio impostore le precise vicende successorie concernenti parte dei beni oggetto della tassazione e, dall'altro, la tesi subordinata volta a far riconoscere dovuti gli interessi con decorrenza, quanto meno, dalla liquidazione di imposta notificata il 5 marzo 1962.

Fondata e, atteso il suo rilievo assorbente, risolutiva è la censura proposta con il secondo motivo.

La Corte di merito, infatti, non ha tratto le dovute conseguenze giuridiche dalla circostanza, pacifica in punto di fatto, che i contribuenti, dopo aver fornito in sede di denuncia di successione una indicazione di valore largamente infedele, soltanto nel ricorso successivamente proposta alla competente Commissione tributaria di primo grado avverso l'accertamento di maggior valore compiuto dall'Amministrazione indicarono, per i beni caduti nella successione, il valore poi riconosciuto definitivamente congruo dalla Commissione stessa.

Orbene, come questa Corte Suprema ha già affermato (Cass. 6 ottobre 1972 n. 2865) in relazione ad analoga fattispecie ed agli stessi effetti qui considerati, deve escludersi che possa valere come dichiarazione suppletiva l'indicazione successiva, da parte del contribuente, di un valore dell'asse ereditario maggiore di quello esposto nella denuncia originaria quando la dichiarazione che tale rettifica contiene, oltre che essere diretta non all'Ufficio impostore, ma ad un'autorità diversa, quale appunto la Commissione distrettuale, sia resa senza l'osservanza della formalità

di cui all'art. 72 comma 4° della legge tributaria sulle successioni, che ne impone la registrazione entro un determinato tempo, e dopo la scadenza del termine di cui all'art. 12 comma 3° della l. 12 giugno 1930 n. 742, che eleva a requisito di rilevanza della dichiarazione suppletiva la presentazione di essa prima della notifica della richiesta di stima da parte del contribuente.

Nè, per quanto concerne quest'ultimo profilo formale, può condividersi il rilievo svolto nella discussione orale dall'abile difesa dei resistenti, secondo il quale il relativo precetto normativo sarebbe divenuto inapplicabile per effetto delle radicali innovazioni successivamente apportate al procedimento per l'accertamento del valore dei beni. Posto, invero, che la *ratio* della norma in esame si sostanzia, da un lato, nella esigenza di porre quanto più presto possibile l'Amministrazione in grado di avvalersi, ove lo voglia (Cass. 21 marzo 1963 n. 682), della facoltà di acquisire immediatamente all'imposizione l'ulteriore ammontare del tributo sulla base delle indicazioni integrative fornite dal contribuente, e, dall'altro, nella (valutazione della) opportunità che ciò non avvenga oltre l'avvio del procedimento volto a dirimere, nel contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio impositore, il contrasto apertosi tra la dichiarazione (infedele o omessa) del primo e l'accertamento del secondo, ne segue che il mutamento intervenuto nella struttura del procedimento comporta per l'interprete unicamente la necessità di adattare quel precetto, facendone salva la *ratio*, al nuovo contesto normativo in cui deve operare: cioè di sostituire al momento puntualmente considerato dalla norma in relazione al sistema previgente, il momento di valore equivalente nel quadro del sistema successivamente introdotto.

Orbene, poichè in quest'ultimo il momento di riferimento non può essere successivo a quello in cui, con la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria, si instaura direttamente quel contraddittorio giudiziale, che nel sistema previsto dagli artt. 37 e ss. della legge tributaria sulle successioni era invece (oltre che eventuale) soltanto successivo al c. d. giudizio di stima a mezzo di periti, la richiesta del quale da parte del contribuente costituiva già di per sè, secondo la fattispecie legale originaria dell'art. 12 comma 3° citato, il momento preclusivo dell'efficacia sanante della dichiarazione suppletiva, deve ritenersi che attualmente tale dichiarazione non può essere utilmente resa se non prima della proposizione del ricorso alla Commissione tributaria di primo grado.

Posto, dunque, che nel caso concreto non esiste un atto del contribuente riconducibile allo schema normativo della dichiarazione suppletiva, diviene superfluo l'esame della questione — oggetto del primo motivo di ricorso — se, in principio, tale dichiarazione sia idonea o meno ad esplicare effetti impeditivi (o estintivi) rispetto alla obbligazione per

interessi moratori, regolata dalla l. 26 gennaio 1961 n. 29, autenticamente interpretata dalla l. 28 marzo 1962 n. 147. Non può invero essere condivisa l'obiezione dei resistenti, secondo cui la impostazione della questione nei termini accennati sarebbe erronea perchè il fatto imputabile al contribuente, la cui mancanza giuoca il ruolo di elemento impeditivo della responsabilità per interessi relativamente al periodo precedente alla liquidazione, potrebbe essere escluso non solo da una dichiarazione suppletiva conforme al modello legale del tipo di atto, ma anche da una qualunque altra dichiarazione atipica, con cui il contribuente rettifichi il valore originariamente denunziato. Ad avviso della Corte, per cogliere la infondatezza della obiezione non occorre prendere posizione sulla questione se, quanto alle successioni apertesì come quella in causa prima dell'entrata in vigore della l. n. 29 del 1961 citata, l'obbligazione per interessi si ricollegli al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria che si protrae nel tempo ancora al momento dell'entrata in vigore della legge nuova (Cass. 23 novembre 1971 n. 3396), ovvero trovi titolo nell'inadempimento, pur esso ancora in atto a quel medesimo momento, del diverso obbligo che il contribuente avrebbe di rettificare il valore infedele pur dopo la presentazione della denuncia originaria (Cass. 8 marzo 1972 n. 655). Invero, proprio in ragione del predicato di rigida tipicità normativa che, come conviene la stessa difesa dei resistenti, contraddistingue il procedimento tributario nella fase sia di accertamento che di attuazione, deve ammettersi che, come la prima delle due soluzioni ipotizzate conduce a ravvisare nel pagamento il solo fatto giuridico idoneo a far cessare la mora, e con essa l'obbligazione dei relativi interessi, così la seconda, a sua volta, non può non pervenire a limitare al solo atto tipico di rettifica (del valore infedele originariamente denunziato) conosciuto dall'ordinamento, e cioè alla dichiarazione suppletiva in tutto conforme al modello legale, l'effetto sanante di cui qui si discute. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 ottobre 1972, n. 3024 - Pres. Icardi - Est. Falletti - P. M. De Majo (diff.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Angelini Rota) c. Marrani (avv. Spada).

Imposta di registro - Simulazione - Atto dissimulato - Irrilevanza ai fini della tassazione - Impugnazione della Finanza - Difetto di legittimazione.

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8; c.c. art. 1415).

L'essenziale correlazione tra l'atto da registrare e l'imposta di registro non consente di ricercare fuori dell'atto stesso gli elementi della

sua identificazione e l'ambito della sua portata, si che l'atto dissimulato è irrilevante ai fini della tassazione a meno che esso non risulti dallo stesso documento al di là delle apparenze; ne consegue che l'Amministrazione non ha legittimazione a dedurre la simulazione ex articolo 1415 c. c. (1).

(*Omissis*). — Con atto notificato l'11 luglio 1966 l'Amministrazione delle Finanze conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Firenze Piera Marrani, esponendo che con atto notarile 4 maggio 1961 Gian Lamberto Lamberti aveva venduto alla Marrani la nuda proprietà di un appartamento, sito a Firenze in via delle Mantellate 9; che il 23 luglio 1961 il Lamberti era deceduto; che la Marrani veniva sottoposta a giudizio penale, imputata di circonvenzione di incapace ai danni del Lamberti, per averlo indotto alla vendita fittizia dell'appartamento; che con sentenza 6 marzo 1964, passata in giudicato, la Corte d'Appello di Firenze assolveva la Marrani per insussistenza del fatto, accertando però che la vendita era stata simulata, al fine di evitare alla Marrani il pagamento delle tasse di successione. L'attrice chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse simulata la vendita e dissimulata una donazione; in subordine dichiarasse la simulazione assoluta dell'atto; con l'obbligo conseguente e rispettivo dell'imposta sulla donazione o sulla successione. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di legittimazione attiva ex art. 1415 c. c., e la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 13 febbraio 1970, confermava la pronuncia. Osservava la Corte che per l'accertamento del

(1) Decisione in aperto contrasto con consolidata giurisprudenza. Se sono esatte in termini generali le premesse circa la tassazione dell'atto secondo la sua intrinseca natura risultante dal documento e con esclusione di elementi estrinseci, tutto ciò ha un diverso valore quando cada in questione il negozio simulato, o indiretto o collegato o comunque in frode alla legge fiscale. Con la quasi coeva sentenza (6 ottobre 1972, n. 2853 in questo fascicolo, *retro*) la stessa Sezione della S.C. ha affermato che l'Amministrazione non solo ha il potere di impugnare l'atto per farne dichiarare la simulazione, anche quando la simulazione concerna una parte soltanto dell'atto (*negotium mixtum cum donazione*), ma può altresì qualificare l'atto direttamente in sede di registrazione secondo il suo contenuto dissimulato; ciò perchè non può ammettersi una evidente ed aperta frode alla legge fiscale contro la quale non sia data alla Finanza possibilità di tutela.

E' quindi da non condividersi l'affermazione che l'Amministrazione non sia legittimata a proporre l'impugnazione di simulazione, pur dopo che la simulazione era stata dichiarata in un giudicato penale, in quanto non potrebbe mai giungersi a tassare il negozio dissimulato. In tale situazione, la Finanza poteva certamente non solo proporre l'impugnazione ma addirittura liquidare direttamente l'imposta sull'atto dissimulato.

« quod gestum » in contrasto con il « quod scriptum » non era consentito al fisco di attingere elementi da fatti estranei al documento; che il negozio dissimulato, non risultando dall'atto stesso, era del tutto irrilevante ai fini della tassazione di registro; che relativamente all'imposta di successione l'Ufficio era bensì legittimato, ex art. 1415 c. c., a far valere la simulazione assoluta nei confronti delle parti, ma nella specie il negozio di cui al rogito 4 maggio 1961 non era affetto da simulazione assoluta, ma da simulazione relativa.

Con atto 8 maggio 1970 l'Amministrazione delle Finanze proponeva ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resisteva la Marrani con controricorso e successiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, che per connessione d'oggetto possono esaminarsi insieme, l'Amministrazione delle Finanze svolge le seguenti censure:

1) La Corte d'Appello, pur avendo ritenuto che le parti, sotto l'apparenza di una compravendita, avevano dissimulato una donazione, ha tuttavia negato che la Finanza potesse far valere tale simulazione perchè « la struttura dell'imposta di registro esclude un diritto di imposizione sul negozio dissimulato e non risultante dallo stesso atto »: l'affermazione è sicuramente erronea ed anzi assurda, non potendosi pretendere che l'atto simulato, se questa è appunto la sua qualità, manifesti contestualmente il negozio dissimulato (violazione degli artt. 1414 e 1415 c. c., e dell'art. 8 r. d. 30 dicembre 1923 n. 3269).

2) In ogni modo, la Corte d'Appello non ha considerato che secondo l'art. 72 della legge di registro la stessa sentenza nella quale sia contenuta la dichiarazione giudiziale di simulazione relativa costituisce il titolo per la tassazione dell'atto dissimulato (violazione dell'art. 72 cit.).

Queste censure non sono fondate. L'Amministrazione finanziaria, come la Corte d'Appello ha rilevato, chiese in via principale che fosse dichiarata la simulazione della compravendita stipulata con il rogito notarile 5 maggio 1961, e che « fosse dichiarato conseguentemente che con l'atto medesimo le parti avevano inteso porre in essere una donazione ». Non era dunque una domanda che, nei termini di cui all'art. 8 della legge di registro, proponesse al giudice di interpretare e qualificare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, quali si potevano desumere dall'oggettività espressa del suo contenuto e dalla ricognizione positiva del suo significato. Ma era la domanda di un'indagine rivolta a scoprire sotto e contro l'apparenza del negozio dichiarato la realtà dissimulata di un diverso negozio: non quindi un'interpretazione

dell'atto per l'applicazione dell'imposta ad esso pertinente (art. 8 cit.), ma la ricerca di una volontà neppure documentata e tenuta anzi nascosta dalle parti: la sostituzione insomma di un atto ad un altro atto.

Correttamente perciò e in puntuale aderenza ai principi giurisprudenziali più volte espressi da questo Supremo Collegio, la Corte d'Appello ha osservato che l'essenziale correlazione tra l'atto da registrare e l'imposta di registro non consente di ricercare fuori dell'atto stesso gli elementi della sua identificazione e l'ambito della sua portata, cosicchè l'ipotesi dell'atto dissimulato è a tal fine irrilevante (salvo il caso che esso risulti dallo stesso documento, al di là delle sue apparenze). Infatti il contenuto e la natura dell'atto da registrare devono ricavarsi esclusivamente dalle clausole di esso, senza possibilità di integrarne i risultati in virtù di elementi « aliunde » desunti: l'imposta di registro, invero, colpisce, l'atto per quello che esso dichiara, a prescindere dalla corrispondenza o meno delle dichiarazioni alla reale volontà dei dichiaranti, a prescindere perfino dalla concreta idoneità dell'atto a produrre gli effetti giuridici perseguiti dalle parti (cfr. Cass. 1969, n. 3993; id. 1970, n. 881; id. 1971, n. 493).

E quindi, mancando nella specie il presupposto di un diritto d'imposizione riconoscibile oltre i limiti anzidetti, la Corte d'Appello ha preliminarmente negato la legittimazione della Finanza, ex art. 1415 c. c., a dedurre la simulazione. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2858 - Pres. Icardi - Est. Sandulli - P. M. Pedace (conf.) - Lo Presti Seminerio (avv. Salvago, Lo Presti Seminerio).

Acque pubbliche ed elettricità - Occupazione di fondi per l'esecuzione o manutenzione di opere destinate a regolare il regime delle acque pubbliche - Controversie - Competenza dei Tribunali regionali delle acque - Sussiste.

(t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. d).

Sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque le controversie originate da occupazioni di fondi per l'esecuzione o manutenzione di opere destinate a regolare il regime delle acque pubbliche, senza distinzione tra occupazione legittima ed abusiva, sempre che tali occupazioni siano determinate dall'esecuzione di opere attinenti alla bonifica o alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche (applicazione al caso di occupazione per la costruzione di una condotta idrica) (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente si duole il Tribunale abbia declinato la competenza in favore del giudice specializzato, sebbene la controversia dedotta in giudizio non possa ricondursi alla previsione della lettera d) dell'art. 140 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, non costituendo la costruzione di una condotta di collegamento fra due serbatoi idrici comunali opera di derivazione di acque pubbliche nè opera idraulica.

La censura non è fondata.

La previsione della lettera d) dell'art. 140 del citato t. u. n. 1775 del 1933 sulle acque pubbliche riserva alla cognizione del Tribunale regionale delle acque le controversie di qualunque natura riguardanti l'occu-

(1) Giurisprudenza consolidata: v., di recente, Cass., 7 aprile 1972, n. 1047, in questa *Rassegna*, 1972, I, 357, ed *ivi* ulteriori riferimenti in nota 1.

pazione (totale o parziale, permanente o temporanea) di fondi e le indennità previste dalla l. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e di derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche.

A tal fine non è richiesto che l'opera che abbia determinato l'occupazione dei fondi sia un'opera idraulica, intesa secondo l'accezione tecnico-giuridica emergente dalla disciplina del t. u. 25 luglio 1904, n. 523, per la quale si esige il compimento di un'opera intorno ad un corso di acqua, ma è sufficiente che l'opera attenga comunque alla derivazione ed alla utilizzazione di acque pubbliche.

E, poichè per opera di derivazione deve intendersi quella effettuata mediante l'innesto in una preesistente condotta di una nuova condotta, che permetta la diretta utilizzazione delle acque, deve ritenersi che appartenga alla sfera di competenza del giudice specializzato la controversia relativa alla determinazione della indennità spettante per l'occupazione ed il permanente asservimento dei terreni destinati all'esecuzione di una condotta di collegamento tra due serbatoi idrici comunali, trattandosi di un'opera, che, pur perfezionando la struttura dell'acquedotto comunale, è sempre intesa, oltre che alla derivazione, alla utilizzazione di acque, appartenenti al demanio idrico, da parte della pubblica Amministrazione.

Ed in tal senso si è già espressa questa Corte, con sentenza 30 gennaio 1970, n. 208, la quale ha ricondotto alla stessa previsione del citato art. 140 lett. d) la controversia concernente l'indennità di occupazione di terreni per la « costruzione di una condotta di collegamento di alcune frazioni abitate ad un preesistente acquedotto », ravvisando anche in tale ipotesi il requisito della utilizzazione diretta dell'acqua da parte della pubblica amministrazione.

A conforto della linea seguita sta l'ampia portata assegnata alla sfera di applicazione della disposizione normativa dell'art. 140 lett. d) dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sent. 10 febbraio 1971, n. 360; sent. 17 dicembre 1970, n. 2700).

Va, dunque, ribadito il consolidato criterio direttivo, secondo cui sono devolute alla competenza del Tribunale regionale delle acque le controversie originate da occupazioni di fondi per l'esecuzione o manutenzione di opere destinate a regolare il regime delle acque pubbliche, senza distinzione tra occupazione legittima ed abusiva, sempre che tali occupazioni siano determinate dall'esecuzione di opere attinenti alla bonifica o alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche.

Nel caso di specie, trattandosi dell'impugnazione dell'indennità dovuta per l'occupazione permanente dei fondi occorsi per la costruzione di una condotta di acqua pubblica, deve ritenersi che competente a conoscere della contestazione sia il Tribunale regionale delle acque pubbliche. — (*Omissis*).

LODO ARBITRALE, 29 aprile 1972, n. 23 (Roma) - Pres. Santaniello - Est. Minniti - Fallimento Impresa De Luca Giorgio (avv. Ambrosio D.) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Carusi).

Arbitrato - Appalto - Appalto di opere militari - Natura processuale del termine previsto per la proposizione della domanda di arbitrato - Sussiste - Applicabilità della sospensione per il periodo feriale dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, prevista dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742 - Sussiste.

(r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 54; l. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1, 3).

Appalto - Appalto di opere militari - Decisioni dell'Amministrazione sulle riserve dell'appaltatore - Obbligo dell'Amministrazione di motivare le decisioni di rigetto - Insussistenza.

(r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 50).

Appalto - Appalto di opere militari - Pretese dell'appaltatore a maggiori compensi o indennizzi per fatti accertabili in ogni tempo - Onere della tempestiva riserva - Sussiste.

(r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 50).

I Collegi arbitrali previsti dai Capitolati d'appalto di opere dello Stato sono organi della giurisdizione ordinaria ed il termine per proporre la domanda di arbitrato ha natura processuale, onde anche ad esso si applica la sospensione per il periodo feriale prevista dalla l. 7 ottobre 1969, n. 742 (1).

L'Amministrazione appaltante non è tenuta a motivare i provvedimenti di reiezione delle riserve dell'appaltatore, da comunicare al medesimo (2).

(1) Sulla prima parte della massima, v. Cass., 18 febbraio 1963, n. 365, *Giur. it.*, Mass., 1963, 121, sub 4, con ulteriori riferimenti in nota (2); 22 dicembre 1969, n. 4022, in questa *Rassegna*, 1969, I, 1182, sub 1; v. anche Cass. 13 dicembre 1966, n. 2919, *Giur. it.*, Mass., 1966, 1273 sub. b, nonchè, sul valore di sentenza del lodo, Cass., 18 aprile 1966, n. 969, *ivi*, 430, sub b. Sull'ovvia natura processuale del termine per l'impugnazione del lodo — con applicabilità pur ad esso, *a fortiori*, della sospensione feriale di cui alla l. n. 742 del 1969 — e sulle caratteristiche di tale impugnazione, v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960, in questa *Rassegna*, 1972, I, 862.

(2) Cfr. Cass., Sez. Un., 8 maggio 1969, n. 1563, citata nel testo del lodo; v. anche Cass., 7 settembre 1970, n. 1274, in questa *Rassegna*, 1970, I, 967, nella motiv., ove si ribadisce che l'obbligo dell'Amministrazione è quello di comunicare all'appaltatore « il risultato del suo esame » delle riserve.

Anche per i fatti accertabili in ogni tempo sussiste l'onere della rituale riserva da parte dell'appaltatore (3).

(*Omissis*). — Pregiudiziale rispetto ad ogni altra è la questione relativa alla tempestività della domanda d'arbitrato, tempestività, che, pur senza essere oggetto di formale eccezione, è tuttavia messa in dubbio dall'Amministrazione, che, con la prima memoria, sollecita il Collegio a controllare se la domanda sia stata proposta nei termini di cui all'articolo 54 delle Condizioni generali di appalto per i lavori del Genio Militare, approvate con r. d. 17 marzo 1932, n. 366.

Dispone l'art. 54 citato, al III comma, che « per la risoluzione delle vertenze dopo il collaudo, la domanda di arbitrato deve essere proposta nel termine di giorni 30 da quello in cui furono notificate all'appaltatore le decisioni prese dall'Amministrazione in via amministrativa sulle vertenze medesime in seguito al collaudo ».

« Trascorso detto termine, senza che sia stata fatta domanda per l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione si intendono accettate definitivamente dall'appaltatore, che decade da qualsiasi diritto d'impugnarle ».

Nella specie, la decisione dell'Amministrazione sulle riserve è stata emessa il 3 marzo 1970 e risulta notificata all'Impresa in data 2 settembre 1970, mentre la domanda d'arbitrato è stata notificata ben 40 giorni dopo, ossia il 12 ottobre successivo. Ciò, tuttavia, non comporta la decadenza dell'Impresa dal diritto di proporre la domanda d'arbitrato.

Invero, a' sensi della l. 7 ottobre 1969, n. 742, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Precisa ancora l'art. 1 della cennata legge che « ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ».

Ora, è pacifico che anche i Collegi arbitrali previsti dai Capitolati per gli appalti di opere dipendenti dallo Stato, nella quale categoria rientra sicuramente il presente Collegio, non sono giurisdizioni speciali, bensì organi della giurisdizione ordinaria (v., in tal senso, Cass., 18 febbraio 1963, n. 365, 18 novembre 1969, n. 3404 e numerose altre conformi). Nè può dubitarsi che il termine per proporre la domanda di arbitrato, essendo diretto a disciplinare l'esercizio dell'azione e la proposizione dell'atto introduttivo della lite, abbia natura processuale.

Sicchè può ritenersi applicabile la legge citata anche alla domanda d'arbitrato in questione, onde l'inizio della decorrenza del termine posto

(3) Sul generale onere della riserva dell'appaltatore, v. Cass., Sez. Un., 20 giugno 1972, n. 1960, citata a nota 1.

dall'art. 54 delle Condizioni generali è rimasto differito al 16 settembre 1970. E, poichè la notifica è avvenuta il 12 ottobre, la medesima resta largamente compresa nel termine anzidetto.

Nè gioverebbe obiettare che, trattandosi di giudizio arbitrale, per sua stessa natura, quindi, di carattere urgente e tale da doversi considerare compreso tra quelli elencati nell'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario, l'art. 1 della l. 742 del 1969 non sarebbe applicabile, per l'esplicita esclusione disposta dal successivo art. 3. Invero, trattandosi di giudizio, per il quale sarebbe rilevabile solo il requisito del grave pregiudizio alle parti per la ritardata trattazione, avrebbe dovuto esser provocato, onde potersi disapplicare la norma della sospensione dei termini, il decreto presidenziale previsto dall'ultimo comma dell'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario.

Preliminare, nel merito, è poi la questione, appena accennata dal Fallimento (v. II memoria in data 7 dicembre 1971), che, ponendo in rilievo che la decisione amministrativa sulle sue riserve è estremamente generica, osserva che sarebbe piuttosto necessaria — e non solo nel caso concreto, ma in generale — un'adeguata, seppur succinta motivazione, e ciò al fine di porre in condizione gli appaltatori di conoscere le ragioni del rigetto, e di evitare, quindi, ove ne restassero persuasi, di instaurare liti giudiziarie.

L'Amministrazione oppone che non è dato vedere in base a quale norma sarebbe ravvisabile un obbligo a suo carico di motivare la decisione amministrativa di rigetto e si richiama all'art. 50 del r. d. 17 marzo 1932, n. 366.

Ad avviso del Collegio è, anzitutto, opinabile che possa configurarsi un obbligo dell'Amministrazione di motivare la decisione di rigetto delle riserve dell'Impresa, poichè, da una parte, un obbligo siffatto non è sancito espressamente dalla normativa vigente (artt. 50 e 54 del r. d. 17 marzo 1932, n. 366) e, dall'altra, non lo si può nemmeno desumere, per implicito, dalla natura del provvedimento o da altre circostanze, dovendosi considerare che il procedimento, che sfocia nella decisione sulle riserve, consta di una serie di atti interni, tutti incidenti nell'ambito della formazione della volontà dell'Amministrazione, svincolati da qualsiasi schema legale obbligatorio ed ampiamente, se non esclusivamente, influenzati da fattori discrezionali (convenienza economica del rigetto o dell'accettazione della riserva) e tecnici (valutazioni tecniche affidate alla competenza del Direttore dei lavori e del collaudatore), sicchè non è dato vedere perchè il motivo della decisione, fatto meramente interno, dovrebbe trovare estrinsecazione all'esterno ed esser comunicato alla controparte.

In tali sensi sembra essere orientata anche la Corte di Cassazione, che, nella sentenza a Sezioni Unite 8 maggio 1969, n. 1563, ha in moti-

vazione affermato che l'Amministrazione ha il dovere di comunicare all'appaltatore « il risultato » del suo esame della fondatezza delle riserve, dando così segno di ritenere sufficiente la notificazione della sola decisione e non anche della motivazione di questa.

Ma, pur da ciò prescindendo e quand'anche in via meramente ipotetica si volesse dar per ammesso un siffatto obbligo, tuttavia un'eventuale violazione di esso non sortirebbe alcun pratico e giuridico effetto.

Invero, la mancanza di motivazione, ove necessaria, si risolverebbe in una causa di nullità o addirittura di inesistenza dell'atto.

L'Amministrazione notificerebbe perciò un atto nullo o inesistente, con la sola conseguenza che il termine di 30 giorni, comminato dall'art. 54 r. d. 17 marzo 1932, n. 366 all'appaltatore per proporre la domanda d'arbitrato, non inizierebbe affatto il suo decorso, circostanza questa di cui lo stesso appaltatore non ha ragione di dolersi, contribuendo anzi ad evitargli di incorrere in una decadenza.

Nè sarebbe ravvisabile pregiudizio nel fatto che, mancando la determinazione amministrativa sulle riserve, resterebbe impedito all'appaltatore di ricorrere alla tutela giurisdizionale dei propri diritti.

La Corte di Cassazione, con giurisprudenza ormai consolidata (vedi Cass., 7 settembre 1970, n. 1274; 8 maggio 1969, n. 1563 a Sez. Un. e 7 luglio 1969, n. 2498 a Sez. Un.), ha affermato che « ove la P. A. non emetta alcun provvedimento sulle riserve formulate dall'appaltatore, malgrado il decorso di congruo termine da questo assegnatole od anche quando sia decorso un tempo tanto lungo da denunciare il rifiuto della stessa Amministrazione di provvedere, l'appaltatore può proporre domanda di arbitrato, senza l'onere di sperimentare previamente il procedimento di cui all'art. 1183 c. c. ».

Si può, pertanto, concludere con il ritenere del tutto ininfluenza la mancanza di motivazione della decisione amministrativa sulle riserve.

La seconda questione preliminare riguarda l'eccezione, proposta dall'Amministrazione, di decadenza dell'Impresa da quasi tutte le riserve e precisamente da quelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, per non essere state tempestivamente iscritte ed esplicate nel libretto delle misure.

Osserva l'Amministrazione che tutte le anzidette riserve si riferiscono a pretese, erronee contabilizzazioni con prezzi di elenco che si assumono inapplicabili alle specie di lavoro eseguite. E, poichè l'Impresa oppone che trattasi di fatti continuativi, accertabili in ogni tempo, per i quali, attesa la funzione della decadenza, così come puntualizzata da ultimo nella sentenza della Cass. 13 maggio 1971, n. 1384, la riserva può essere formulata anche in sede di conto finale e collaudo, ribadisce, anzitutto, che si tratta di asserite, erronee contabilizzazioni e non di fatti continuativi e replica che, anche ove ciò fosse, la riserva, a' sensi del-

l'art. 50 r. d. 17 marzo 1932, n. 366, non avrebbe potuto essere efficacemente formulata solo in sede di redazione del conto finale. Così brevemente riassunte le opposte tesi delle parti, ritiene opportuno premettere il Collegio che la normativa relativa all'iscrizione delle riserve per i lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione della Difesa e soggetti alle Condizioni generali d'appalto di cui al r. d. 17 marzo 1932, n. 366 è contenuta negli artt. 32, 33, 41 e 50 cennato r. d.

L'art. 32 disciplina la misurazione e contabilizzazione dei lavori e delle provviste, che vanno annotate in un libretto delle misure. Tale libretto, per tutte le misurazioni compiute sotto una medesima data, deve essere presentato alla firma dell'appaltatore. Ultimati i lavori e le misurazioni, deve essere compilato il conto di liquidazione finale di cui all'art. 41.

L'art. 33 recita testualmente: « Se l'appaltatore firma il libretto delle misure con riserva, deve, entro il termine di 10 giorni da quello della firma, sviluppare le ragioni con richiamo alla riserva inserita nel libretto stesso, indicando in cifre i compensi ai quali crede di avere diritto. Trascorso inutilmente tale termine s'intende che abbia rinunciato ad ogni riserva ed accettata l'eseguita contabilizzazione ».

L'art. 41 prevede che l'appaltatore ha facoltà di firmare il conto finale con riserva, ma che non potrà fare domande diverse da quelle formulate durante lo svolgimento dei lavori o iscritte nel libretto delle misure, salvo quelle che si riferiscono a fatti nuovi risultanti esclusivamente dal conto finale stesso.

L'art. 50, infine, prevede che le riserve iscritte nei documenti contabili « anche quando gli elementi delle questioni che involgono possono essere accertati successivamente ed anche dopo l'ultimazione dei lavori, saranno preliminarmente esaminati in via amministrativa ».

Dal coordinamento delle cennate norme, che sono sostanzialmente identiche a quelle contenute negli artt. 52, 53, 54 e 64 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con r. d. 25 maggio 1895, n. 350, il che consente di utilizzare anche i precedenti dottrinari e giurisprudenziali, di gran lunga più numerosi, relativi alle riserve per lavori soggetti a tale regolamento, si può desumere agevolmente l'esistenza dell'obbligo per l'impresa di inserire nel libretto delle misure le proprie riserve circa pretesi maggiori compensi e di svilupparle, quantificandole, entro 10 giorni dalla firma con riserva. In difetto, opera la decadenza comminata dall'art. 41, che esclude che l'appaltatore possa far valere, in sede di firma con riserva del conto finale, domande diverse da quelle iscritte nel libretto delle misure, eccetto che non si tratti di fatti nuovi, risultanti esclusivamente dal conto finale stesso.

Tuttavia, tali rilievi non risolvono completamente la dibattuta questione, circa i termini e modi di proposizione delle riserve, restando pur sempre da stabilire:

a) quali domande dell'appaltatore debbano essere iscritte nel registro;

b) entro quale termine l'iscrizione delle riserve nel registro debba essere compiuta.

La giurisprudenza, al riguardo, è tuttora in fase di evoluzione, giacchè, mentre quella arbitrale era, almeno fino a qualche tempo fa, orientata in prevalenza nel senso di ritenere che l'onere dell'iscrizione della riserva non sussistesse per i fatti accertabili in ogni tempo e che, comunque, per taluni altri fatti, riguardanti la generalità dell'appalto o di carattere continuativo, bastava che la riserva fosse iscritta alla chiusura del registro di contabilità, la giurisprudenza delle magistrature di merito ed in particolare quella della Corte d'Appello di Roma (v. sentenze 19 aprile 1966; 30 novembre 1968; 23 gennaio 1969; 6 maggio 1969 e, da ultimo, 13 marzo 1970, in *Giust. civ.*, 1970, I, 1946) prevalentemente ritiene che l'onere per l'appaltatore di denunciare, mediante, iscrizione di apposita riserva, i fatti o le situazioni giuridiche oggetto di proprie domande per maggiori compensi, ha carattere generale e che tale onere diventa attuale e la riserva va iscritta « nel momento in cui l'incidenza del fatto sul costo delle singole unità di lavoro e quindi la sua rilevanza causale rispetto alla spesa che viene a gravare sull'Amministrazione committente si rende obiettivamente apprezzabile, alla stregua di una valutazione condotta con media diligenza e secondo buona fede ».

Nella giurisprudenza della Suprema Corte si nota, invece, una progressiva rielaborazione dei precedenti orientamenti. Invero, mentre con sentenza 29 marzo 1943, n. 719 era stata affermata l'inderogabilità dell'onere di iscrizione di tempestiva riserva per le domande aventi ad oggetto fatti continuativi, con sentenza 28 ottobre 1965, n. 2290 si ritenne che le richieste dell'appaltatore di rivalsa dell'IGE e dell'imposta di registro non andavano iscritte come riserve, in quanto estranee alla finalità del registro di contabilità, preordinato a dimostrare « cronologicamente l'opera nel suo iter esecutivo ». E, nonostante alcuni rilievi da parte della dottrina, la Suprema Corte continuò ed affermare, con la sentenza 29 dicembre 1969, n. 2035, che non sussiste l'onere della riserva per richieste di danni (interessi moratori) dipendenti da ritardi ingiustificati dell'Amministrazione e, con sentenze 4 dicembre 1967, numero 2869 e 30 giugno 1969, n. 2393, che l'onere della riserva per i fatti comportanti una maggiorazione del compenso si pone non al loro inizio, ma solo allorchè, essendosi esauriti, l'appaltatore dispone di tutti gli elementi necessari per indicare l'importo del compenso richiesto.

Con più recente pronuncia, del 29 dicembre 1969, n. 4046, la Suprema Corte ha modificato in parte il precedente indirizzo, ponendo in rilievo che « l'onere di denuncia di fatti o situazioni che causino aumento di spesa nell'esecuzione delle opere è generale e nessuna ragione di compenso pretermessa nella contabilità può ritenersi sottratta ».

Infine, con sentenza 13 maggio 1971, n. 1384, la stessa Corte di Cassazione sembra esser ritornata ai principi affermati con le sentenze precedenti, avendo stabilito che « negli atti contabili... debbono essere inserite obbligatoriamente soltanto le annotazioni e le riserve riguardanti i fatti che attengono direttamente e strettamente all'esecuzione dell'opera, quali le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non pure quelle che abbiano altro oggetto del tutto estraneo allo scopo di documentare cronologicamente l'iter dell'opera e di consentire opportuni e tempestivi interventi alla P. A., al fine di assicurare la prova delle sue ragioni per contestare le pretese della controparte in relazione all'esecuzione dell'opera ».

Così brevemente riassunto lo stato della giurisprudenza, sembra al Collegio che la soluzione del quesito di cui sub a), almeno in relazione ai limiti del presente giudizio, non presenti particolari difficoltà. Invero, anche a non tener conto del contrasto tra le due ultime pronunce della Corte di Cassazione, quella n. 4046 del 1969 e quella n. 1384 del 1971, ed a voler aderire all'opinione meno rigorosa di quest'ultima, che si limita a ritenere soggetti all'onere della tempestiva riserva solo i fatti che attengono direttamente all'esecuzione dell'opera, quali le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non sembra potersi dubitare che gran parte delle riserve oggetto del presente giudizio, riguardando proprio partite di lavoro eseguite e somministrazioni fatte, siano da considerare soggette all'onere della riserva.

Resta da risolvere il quesito di cui sub b), quello cioè attinente al termine entro il quale le riserve debbono essere iscritte.

Ad avviso del Collegio, restando nel solco degli indirizzi giurisprudenziali in precedenza richiamati, può ritenersi, in linea generale, che l'onere della riserva scatti, e l'appaltatore sia quindi tenuto ad iscriverla nei documenti contabili, nel momento in cui la partita di lavoro, in ordine alla quale egli ritiene di aver diritto ad un maggior compenso, sia stata allibrata.

È da escludersi invece che un simile onere non sussista, come pretenderebbe il Fallimento, per quei fatti accertabili in ogni tempo.

Tale principio non è affatto desumibile dalla sentenza della Cassazione n. 1384 del 1971, che ribadisce anzi l'obbligo della riserva per tutti i fatti che attengono direttamente e strettamente all'esecuzione dell'opera, siano essi o meno accertabili in ogni tempo e che proprio in

relazione a tale enunciazione di principio ha escluso l'obbligo di denunciare, mediante apposita riserva, il comportamento doloso o colposo tenuto da organi della P.A. nell'eseguire adempimenti amministrativi, quando non incida direttamente nell'esecuzione dell'opera.

Peraltro, per quanto riguarda i lavori soggetti alle Condizioni generali di cui al r.d. 17 marzo 1932, n. 366, la questione sembra trovare testuale soluzione nell'art. 50, che, prescrivendo che le riserve o domande dell'Impresa iscritte nei documenti contabili « saranno preliminarmente esaminate in via amministrativa ».... « anche quando gli elementi delle questioni che involgono possano essere accertate successivamente ed anche dopo la ultimazione dei lavori », lascia chiaramente intendere che anche per i fatti accertabili in ogni tempo sussiste l'onere della riserva (v., in senso conforme, L. Arbitrale 8 luglio 1970, n. 74, in *Rass. Avv. Stato*, 1970, I, 1179, sub. 6). Nè è necessario al Collegio stabilire se ed entro quale termine scatti l'onere dell'iscrizione della riserva per i fatti cosiddetti continuativi, che, si noti, concettualmente differiscono dai fatti accertabili in ogni tempo, potendo constare questi di un solo fatto verificatosi istantaneamente, ma tuttavia sempre accertabile e dovendosi ravvisare invece i fatti continuativi in quegli eventi causativi di maggiori spese per l'Impresa, che o si protraggono per una parte o per tutta la durata dei lavori, o manifestano la loro esatta incidenza di spesa e possono quindi essere quantificati, avendo esaurito i loro effetti, solo a distanza di tempo dal momento in cui sono avvenuti e talvolta unicamente alla fine dell'opera.

Un simile accertamento, ripetesi, non è necessario, posto che, come appresso si avrà agio di dire in sede di esame dei singoli quesiti e quindi delle relative riserve, non v'è alcuna di queste che riguardi fatti continuativi secondo la nozione dianzi datane. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 novembre 1971, n. 2690 - Pres.
Straniero - Rel. Neri - P. M. (conf.) - Ric. Andracchio.

Sequestro - Sequestro penale - Finalità.

(Cod. pen., artt. 189, 240; cod. proc. pen. art. 337).

Edilizia - Costruzione edilizia - Licenza di costruzione - Edificio illegittimamente costruito - Sequestro - Ammissibilità.

(Cod. pen. art. 189; cod. proc. pen., art. 337; l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31).

Il sequestro penale ha finalità più ampie di quelle meramente probatorie, atteso che nel sistema della legge l'istituto è preordinato anche a consentire l'eventuale provvedimento di confisca ex art. 240 cod. pen. oltre che alla conversione nelle misure cautelari a garanzia dei crediti di cui all'art. 189 cod. pen. (1).

È ammissibile il sequestro penale di edificio illegittimamente costruito, senza licenza o in difformità da questa, al fine di assicurare le prove dell'illecito attraverso la indisponibilità delle cose sulle quali il reato si è concretato (2).

Il Pretore con la citata ordinanza ha respinto l'istanza di revoca del sequestro e avverso la medesima ordinanza la Andracchio ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) Erronea interpretazione della legge penale; 2) Esercizio da parte del giudice ordinario di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi.

Il ricorso è infondato sia sotto l'uno che l'altro dei profili di diritto. Invero, come si è osservato dal P.G. nella sua requisitoria, il sequestro penale ha finalità più ampie di quelle meramente probatorie, atteso che nel sistema della legge l'istituto è preordinato anche a consentire lo eventuale provvedimento di confisca ex art. 240 c.p. oltre che alla con-

(1-2) La decisione della Suprema Corte è ineccepibile, sia per quanto concerne la prima massima (l'interpretazione restrittiva che del sequestro penale era stata prospettata dalla difesa è infatti contrastata dalla più corretta interpretazione dottrinarie e giurisprudenziale), sia per quanto concerne la seconda. La difesa aveva infatti sostenuto una violazione dei principi contenuti nell'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, perchè il pretore di Roma, avendo sottoposto a sequestro penale un immobile abusivamente costruito nella zona vincolata dell'Appia Antica, avrebbe in tal modo ritardato l'esecuzione dell'eventuale atto amministrativo spettante al Sindaco.

versione nelle misure cautelari a garanzia dei crediti di cui all'art. 189 c.p. Tuttavia nell'ambito delle finalità probatorie proprie e tipiche del sequestro, in quanto diretto ad assicurare con vincolo di indisponibilità le cose occorrenti per l'accertamento dell'illecito penale, non si vede quali ragioni si oppongano nella specifica materia (costruzione di edificio illegittima perchè senza licenza da parte dell'autorità amministrativa competente o in difformità dalla licenza concessa) alla adozione del sequestro penale (che può cadere sia su cose mobili che immobili) al fine precipuo di assicurare le prove dell'illecito attraverso la indisponibilità delle cose in cui addirittura si è concretato o che hanno concorso a concretare il reato.

L'apprezzamento compiuto dal giudice sulla opportunità di procedere al sequestro si sottrae, come giudizio di puro merito, ad ogni sindacato in questa sede, una volta accertata la conformità del provvedimento alle sue finalità istituzionali e quindi escluso che attraverso il medesimo si sia compiuta una violazione di legge anche sotto il profilo del mantenimento del sequestro, che, essendo il procedimento penale tuttora in corso, è ugualmente rimesso al potere discrezionale del giudice ai sensi dell'art. 622, 1° comma c.p.p.

Nè potrebbe ravvisarsi violazione di legge per esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi, poichè, operando l'autorità giudiziaria e quella amministrativa in virtù di poteri e per finalità ben distinte, nessun conflitto o usurpazione di poteri da parte della autorità giudiziaria, che disponga il sequestro dell'edificio illegittimamente costruito, sarebbe mai ravvisabile: la pendenza del procedimento giudiziale diretto all'accertamento del reato in cui si concreta la illegittima costruzione, proprio in virtù del principio della divisione dei poteri è evento che di per sè impedisce fino alla formazione del giudicato penale l'attuazione concreta degli eventuali provvedimenti (come quello di demolizione) riservati dalla legge alla competenza dell'autorità amministrativa, fino a quando si ritenga ai fini istruttori opportuno il mantenimento del sequestro (mantenimento che non ostacola l'esercizio dei poteri per così dire cautelari emessi dall'autorità amministrativa nel frattempo, quale l'ordine di sospensione dei lavori).

Una volta escluso quindi che nella soggetta materia possa ravvisarsi una usurpazione di poteri spettanti alla P.A. da parte dell'autorità giudiziaria, va osservato che il disposto sequestro, non può non assolvere alla finalità di consentire alla P.A. la concreta attuazione dei provvedimenti che alla stessa competono nell'ambito dell'esercizio dei poteri discrezionali per legge spettantile, quale la concreta eliminazione dell'illecito amministrativo.

Il ricorso, sulle conformi conclusioni del P.G. deve essere pertanto rigettato con la condanna della ricorrente alla spesa.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 19 febbraio 1972, n. 879 - Pres. Leone - Rel. Fornari - P.M. Padoin (conf.) - Ric. Marcaccino ed altro.

Procedimento penale - Relazione tra la sentenza e l'accusa contestata - In genere - Contestazione di truffa aggravata - Condanna per frodi in pubbliche forniture - Legittimità.

(c.p., artt. 356 e 640; c.p.p., art. 477).

Non ogni modificazione dei particolari del fatto contestato costituisce mutazione tale da stabilire difetto di correlazione fra la sentenza e l'accusa, ma solo quella che apportando un rilevante mutamento degli elementi essenziali, determini incertezze sull'oggetto dell'imputazione con concreto pregiudizio dei diritti della difesa. Non vi è pertanto violazione dell'art. 477 c.p.p. quando quella stessa attività per la quale era stato contestato il reato di truffa, venga in sentenza individuata come reato di frode in pubbliche forniture (1).

(*Omissis*). — A seguito delle indagini compiute dapprima dal Commissariato di P.S. di Senigallia e poi del Nucleo di polizia tributaria di Ancona, veniva denunciato che, nel corso degli anni 1960, 1961 e 1962, era stata effettuata dal commerciante Marcaccini Bruno da Fano, col concorso del proprio dipendente Serafini Sandro e di tale Puliti Gino da Falconara e con la compiacente opera dei veterinari comunali di Senigallia, dott. Sartini Ennio, e di Falconara, dott. Serantoni Didimo, l'illecita fornitura alle FF.AA. di stanza a Fano, a Falconara, a Pesaro e ad Ancona, di carne bovina perchè, invece di carne di ottima qualità e proveniente da animali in ottimo stato di nutrizione e di ingrassamento, come per contratto, era stata consegnata carne di bassa macelleria in quanto proveniente da bestie magre, ammalate e macellate d'urgenza, ed erano stati inoltre consegnati 565 quarti anteriori di bestiame di fronte a soli 122 quarti posteriori, nonchè, due partite di carne refrigerata che provenivano dall'Argentina e dall'Uruguay anzichè dal mercato nazionale, come era stabilito dalle condizioni d'appalto.

Veniva riferito che, per le parziali ammissioni del Serafini, del Puliti e del dott. Serantoni, per la confessione di due ufficiali delle FF.AA. ed in base ai rilievi effettuati presso i pubblici uffici civili e militari, nonchè in base al sequestro di vari documenti presso l'azienda del Marcaccini, l'anzidetta attività illecita e la frode in ordine all'in-

(1) La giurisprudenza della Cassazione conferma l'indirizzo che ravvisa la ratio dell'art. 477 c.p.p. nella necessità di garantire il diritto della difesa. Vedi per una breve rassegna di giurisprudenza in tema di correlazione fra accusa e sentenza, questa *Rassegna*, 1972, I, 361.

giusto profitto conseguito per il preteso pagamento dei tributi erariali inerenti al rapporto di fornitura erano state poste in essere attraverso false certificazioni sanitarie militari, l'uso abusivo di sigilli dell'Amministrazione militare, la consegna di danaro a scopo di corruzione, l'omissione delle operazioni di collaudo delle carni costituenti l'oggetto del rapporto contrattuale e varie attività collusive negli incanti per l'appalto delle forniture militari.

Procedutosi col rito formale a carico di tutti i denunciati, gli imputati Marcaccini, Serafini, Puliti, Sartini e Serantoni venivano rinviati a giudizio per rispondere dei reati di corruzione continuata e di truffa aggravata continuata in danno dell'Amministrazione militare per l'irregolare fornitura, al fine di trarne profitto, di Kg. 10.212 di carne bovina di bassa macelleria, di 565 quarti anteriori di bestiame rispetto a 112 quarti posteriori, nonché di Kg. 23.375 e 12.130 di carne refrigerata, provenienti rispettivamente dall'Argentina e dall'Uruguay.

Gli imputati Marcaccini, Serafini e Puliti per rispondere altresì dei reati di falsità continuata in certificazioni sanitarie militari, di uso abusivo continuato di sigilli dell'Amministrazione militare e di truffa aggravata continuata in danno di tale Amministrazione in relazione alla somma di L. 1.368.400 per tributi erariali sulle forniture di Kg. 24.639,40 di carne.

Il Tribunale di Ancona, modificando la contestata imputazione di truffa aggravata, dichiarava il Marcaccini e il Serafini colpevoli, in concorso fra loro, del reato di frode continuata nella pubblica fornitura di carne bovina, ai sensi dell'art. 356 c.p., con l'aggravante di cui al secondo comma n. 1 dell'art. 355 stesso codice, mentre mandava assolto il Puliti da tale reato per insufficienza di prove sul dolo; riguardo alle altre imputazioni lo stesso Tribunale pronunciava sentenze di assoluzione con formula piena, tranne che per quelle di falsità aggravata continuata in certificati sanitari militari e di uso abusivo continuato di pubblici sigilli, ascritte al Marcaccini e al Serafini, in ordine alle quali dichiarava l'estinzione dei relativi reati per effetto della sopravvenuta amnistia concessa con decreto presidenziale 24 gennaio 1963, n. 5.

Proposta impugnazione degli imputati Marcaccini, Serafini e Puliti per asseriti errori di rito e di merito in cui sarebbe incorso il primo Giudice, la Corte d'Appello di Ancona, dopo aver ammesso la perizia contabile invocata dagli appellanti per verificare la rispondenza tra i dati contenuti in due riepiloghi prodotti in prime cure circa l'esecuzione della pubblica fornitura di carne e il contenuto degli atti esistenti presso i competenti uffici comunali delle imposte di consumo, disattendeva i motivi di gravame.

Riteneva la Corte del merito che sussisteva la materialità del reato di frode nella pubblica fornitura per le ammissioni, sia pure parziali, degli imputati Serafini e Puliti, per le dichiarazioni degli ufficiali del-

l'Esercito preposti alle operazioni di collaudo, per la falsificazione dei certificati sanitari dell'Autorità militare e per l'uso abusivo di pubblici sigilli, nonchè in base alla documentazione sequestrata presso l'azienda del Marcaccini ed ai rilievi eseguiti dagli organi di polizia sugli atti dei pubblici uffici civili e militari, respingendo la tesi del vizio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il tribunale si era limitato ad attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato anche rispetto a quei quantitativi di carne che erano stati consegnati senza che fosse stato preventivamente eseguito il prescritto collaudo.

Riguardo poi all'elemento intenzionale del reato la stessa Corte del merito ne confermava tanto la sussistenza nei confronti degli imputati Marcaccini e Serafini quanto le ragioni di dubbio già manifestate sul conto dell'imputato Puliti.

Avverso tale sentenza di secondo grado gli imputati Marcaccini e Serafini, tenuto conto anche dei motivi aggiunti presentati nel termine prescritto, hanno sostanzialmente rivolto le seguenti censure.

Si lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 477 c.p.p., essendo stati gli imputati condannati per fatti non contestati col capo d'imputazione in spreto al principio della correlazione tra accusa e sentenza, segnatamente in ordine al fatto mai contestato della fornitura di 19 capi di bestiame senza che fosse intervenuto il preventivo collaudo delle competenti autorità sanitarie militari: il quale fatto, peraltro, è stato erroneamente ritenuto, nel difetto di ogni prova, come elemento inducente la mancanza di qualità dell'oggetto del contratto, mentre si sarebbe potuto tutt'al più dedurne la violazione di un obbligo contrattuale inerente alla verifica dell'oggetto stesso, ma mai la sussistenza di una fraudolenta esecuzione del rapporto di fornitura.

La doglianza è priva di fondamento, avendo il Giudice del merito correttamente ritenuto, alla stregua del principio ormai consolidato in giurisprudenza, che non ogni modificazione dei particolari del fatto contestato costituisce mutazione tale da stabilire difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata ai fini dell'art. 477 c.p.p., ma solamente quella che, apportando un rilevante mutamento degli elementi essenziali, determina incertezza sull'oggetto dell'imputazione con concreto pregiudizio dei diritti della difesa.

Nel caso in esame, infatti, è stato all'esito del dibattimento ritenuto che la stessa attività riguardante la fraudolenta consegna di carne non collaudata, di qualità deteriore e di carne refrigerata proveniente dal mercato estero anzichè di quello interno, che era stata enunciata nella sentenza di rinvio a giudizio ai fini della contestata sussistenza del reato di truffa aggravata in danno dell'Amministrazione militare, integrava più esattamente gli estremi dell'ipotesi delittuosa di frode ai sensi dell'art. 356 c.p., la quale, indipendentemente da ogni malizia od espediente con cui l'obbligato si sottrae dolosamente all'esatto adempimento

degli obblighi contrattuali verso l'ente pubblico, consiste sia nella dolosa consegna di cose di qualità diversa da quella prevista nel contratto di fornitura sia nella consegna di cose diverse da quelle che dovevano formare oggetto del contratto, anche se da ciò eventualmente non derivi un danno effettivo alla pubblica amministrazione contraente.

Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell'art. 477 c.p.p., essendosi il Giudice limitato ad attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica, col porre esattamente in rilievo che gli artifici e raggiri indicati nell'originaria imputazione di truffa non erano affatto incompatibili con la nozione del reato di frode ai sensi dell'art. 356 c.p., la cui essenza è costituita appunto dal doloso inadempimento degli obblighi inerenti ad un rapporto di pubblica fornitura di cose o di opere. Né, contrariamente a quanto soggiungono i ricorrenti, è mancata la contestazione del fatto riguardante la dolosa consegna di quantitativi di carne non collaudati preventivamente, in base al capitolato d'oneri, dalle competenti commissioni militari sia perchè il fatto stesso era stato chiaramente indicato, in relazione a 19 capi di bestiame, nell'originario capo d'imputazione sia perchè su di esso, come più chiaramente si evince dalla sentenza di secondo grado (veggansi pagg. 19, 20 e 21) si era ampiamente dibattuto con riferimento agli accertamenti degli organi di polizia e alle ammissioni degli imputati Serantoni e Puliti, anche se quest'ultimo aveva in un secondo tempo cercato di dire, in contrasto con ogni criterio di verosimiglianza, che la carne prelevata dal frigorifero di Fano e non sottoposta a collaudo era stata interamente consegnata alle mense degli ufficiali e dei sottufficiali del C.A.R. di Falconara, per il cui fabbisogno facevasi ricorso al mercato libero e senza alcuna osservanza delle condizioni del rapporto di fornitura militare. L'impugnata sentenza viene quindi denunciata per difetto e contraddittorietà di motivazione in ordine alle prove poste a base della ritenuta consegna alle FF.AA. di carne di qualità diversa da quella pattuita e si sostiene a tale riguardo che il giudice del merito, omettendo, per un verso, ogni esame degli elementi probatori favorevoli agli imputati circa l'esatta esecuzione della pubblica fornitura (deposizioni degli ufficiali dei reparti militari di Falconara e di Fano e del Presidio di Ancona), e prospettando, per altro verso, l'ipotesi che, nonostante le operazioni di collaudo, gli imputati abbiano avuto la possibilità di consegnare dolosamente carne di qualità deteriore, sarebbe pervenuto alla pronuncia di condanna attraverso argomentazioni prive di nesso logico. Viene altresì specificamente censurata la ritenuta inefficienza delle operazioni di collaudo, per essere state tali operazioni eseguite mediante un esame meramente macroscopico delle carni già macellate, perchè tale giudizio sarebbe in contrasto con la logica e con il sistema di controllo previsto dalle norme regolamentari, in materia, mentre generica censura viene rivolta alle affermazioni contenute nella pronuncia di con-

danna circa la fornitura di carne proveniente dalla mattazione di 43 capi di bovini magri, ammalati e macellati d'urgenza, nonché circa la fornitura di quarti anteriori del bestiame mattato, sproporzionati in eccedenza rispetto ai quarti posteriori più pregiati, e la fornitura di carne refrigerata proveniente dal mercato estero anziché da quello interno.

Senonché, anche tale complessa censura non ha pregio perché le deduzioni dei ricorrenti si risolvono, in buona sostanza, nella invocazione di una valutazione probatoria diversa da quella compiuta dal Giudice di merito quando ciò, che attiene all'esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove, non è consentito in sede di legittimità, senza che venga peraltro offerta la possibilità di cogliere, nelle deduzioni medesime, gli estremi di alcun vizio inficiante la sentenza impugnata in uno dei suoi elementi costitutivi, tanto sotto il profilo della mancanza di motivazione, che sussiste allorché dal processo logico del Giudice non possono desumersi le ragioni che lo hanno determinato ad emettere quella anziché altra o diversa statuizione, quanto sotto il profilo della contraddittorietà di motivazione, che si verifica nel caso che vi sia contraddizione logica fra l'una e l'altra affermazione della pronuncia. Il Giudice di merito ha spiegato infatti le ragioni del proprio convincimento attraverso l'esame degli elementi probatori acquisiti agli atti che andavano dalle ammissioni, sia pure parziali, dello stesso coimputato Serafini al risultato, perfettamente concordante, delle indagini sia del Commissariato di P.S. che del Nucleo di P.T., delle rilevazioni compiute sugli atti degli uffici delle imposte di consumo dei vari comuni interessati e dal contenuto della corrispondenza e dei documenti sequestrati presso l'azienda del Marcaccini alle accertate falsificazioni dei certificati sanitari dell'Autorità militare, nonché all'uso abusivo di pubblici sigilli, dalle deposizioni degli ufficiali della specialità veterinaria e degli altri reparti militari a quelle dei testi che erano a conoscenza sia dell'incetta, da parte dell'imputato Marcaccini, di capi di bestiame traumatizzati, malati o mattati d'urgenza, sia dell'acquisto, da parte del medesimo, di quantitativi di carne refrigerata di provenienza estera, ritenendo, con argomentazioni affatto contrastanti col senso comune e con i limiti di una plausibile attendibilità di apprezzamento, che la dolosa consegna di notevoli quantitativi di carne bovina di qualità diversa da quella prevista dal rapporto di pubblica fornitura aveva effettivamente riguardato carne non sottoposta a preventivo collaudo, carne di c.d. bassa macelleria e carne refrigerata proveniente dai mercati esteri, nonché quarti anteriori di bestiame bovino che erano sproporzionati in sensibile eccedenza rispetto ai quarti posteriori, e ciò anche quando, a seguito del collaudo, le operazioni di controllo, data l'entità e per le modalità delle varie consegne, non potevano sempre assicurare

che la carne corrispondeva, per qualità, a quella prevista dal capitolato d'oneri della pubblica fornitura.

Ne è esatto sostenere, come fanno i ricorrenti, che il Giudice debba essere tenuto a compiere un'analisi particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel procedimento, essendo invece sufficiente che egli spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, come si è precisamente verificato nella specie. Altro motivo di doglianza riguarda il difetto assoluto di motivazione in ordine alle prove documentali prodotte dagli imputati in prime cure a loro difesa, in relazione alle quali il Giudice di secondo grado aveva ravvisato la necessità di disporre una perizia contabile per verificare la corrispondenza o meno dei dati risultanti dagli accertamenti di polizia alle indicazioni contenute negli atti esistenti presso gli uffici delle imposte di consumo dei vari comuni interessati. Ma anche questo motivo di gravame deve essere disatteso. È bensì vero, infatti, che la Corte del merito ha ritenuto di ammettere, di fronte al prodotto specchio riassuntivo delle consegne di carne effettuate dal fornitore Marcaccini ai reparti militari di stanza a Falconara, Ancona, Pesaro e Fano dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1960, un'indagine peritale per acquisire elementi di comparazione tra i dati degli illeciti concordemente rilevati dal Commissariato di P.S. e dal Nucleo di P.T. e la documentazione esistente presso gli uffici delle imposte di consumo che riferivasi alle macellazioni eseguite nei vari comuni, ma è anche vero che il perito di ufficio non è stato in grado di compiere detta indagine per la sopravvenuta impossibilità, dato il tempo trascorso, di sequestrare presso i competenti uffici delle imposte di consumo tanto le bollette di accompagnamento e di introduzione della carne macellata quanto quelle di riscossione della dovuta imposta, tutte indispensabili ai fini dell'accertamento in questione, e che, in conseguenza di ciò, la stessa Corte del merito ha pronunciato un'ordinanza dibattimentale con cui stabilito che ogni ulteriore istanza di accertamento peritale appariva superflua e che era peraltro acquisita agli atti la documentazione recante i dati sui quali il collegio giudicante, cui in definitiva spettava di decidere, doveva portare il proprio esame. Sicchè, a parte la mancanza di una specifica e separata impugnazione della succitata ordinanza, la quale è peraltro congruamente motivata ed è immune da vizi logici e da errori di diritto, è ovvio come la Corte del merito abbia dovuto formare il proprio convincimento in base all'esame di quei dati che, in relazione alla documentazione apprestata da entrambi gli organi di polizia e alla documentazione sequestrata presso l'azienda del Marcaccini, era di per sè tale da fornire sufficienti elementi di giudizio. Non senza dimenticare che la Corte medesima ha portato altresì il suo esame su quegli altri elementi probatori, quali, soprattutto, le ripetute falsificazioni dei certificati sanitari, l'uso abusivo di pubblici sigilli, le depo-

sizioni testimoniali e le parziali ammissioni degli stessi imputati, che, pur di fronte ad eventuali discordanze circa l'iter della mattazione dei numerosi capi di bestiame, sono stati ritenuti di rilevanza decisiva per la sussistenza della frode nella fornitura della carne ai vari reparti delle FF.AA.

Ed infine i ricorrenti lamentano che sia stata ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Ancona in base all'apodittica affermazione che l'ultima irregolare consegna di carne era stata effettuata presso il C.A.R. di Falconara.

Tale eccezione, però, essendo stata sollevata per la prima volta nel giudizio di secondo grado, non solo è stata disattesa dalla Corte d'Appello nella corretta applicazione dell'art. 43 c.p.p., ma è stata anche dalla Corte stessa motivatamente confutata nel merito in consistenza del fatto che, trattandosi di reato continuato, bene era stata radicata la competenza presso il Tribunale di Ancona perchè era risultato, in base alle indagini di polizia ed alle ammissioni degli imputati, che l'ultima consegna di carne era stata effettuata presso il 6° C.A.R. di Falconara.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato, come ogni conseguenza di legge a carico dei ricorrenti. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 10 agosto 1972, n. 368 - Pres. Colonnese - Rel. De Falco - P. M. Vallaro (conf.) - Ric. e P. M. e Pozzi.

Reato - Truffa - Atto di disposizione patrimoniale - Può avere carattere omissivo.

Truffa - Artifici e raggiri diretti a conseguire abbuoni dell'imposta di fabbricazione - Sussistenza del reato.

(Cod. pen., art. 640 c.p.).

Nel delitto di truffa, la disposizione patrimoniale può avere anche carattere omissivo (1).

Costituisce delitto di truffa il fatto di procurarsi, a danno dello Stato ed inducendo in errore gli organi dello stesso mediante artifici o raggiri (facendo apparire, a mezzo della falsificazione della prescritta documentazione, l'irregolare rilascio o l'uso della documentazione falsificata, che il vino impiegato nella distillazione dello spirito e della acquavite era stato acquistato presso produttori-viticoltori a prezzo di imperio), l'ingiusto profitto costituito dal conseguimento degli abbuoni

(1-2) La Corte di Cassazione conferma l'indirizzo già altre volte espresso e di cui si è data notizia: v. in questa *Rassegna* 1971, pag. 1530, Cass. 20 gennaio 1971 n. 140.

dell'imposta di fabbricazione concessi con le leggi 1° luglio 1959, n. 458 e 30 luglio 1959, n. 560, nonchè dal d.l. 20 aprile 1960, n. 342, convertito in l. 24 giugno 1960, n. 584 (2).

Allo scopo di sostenere il mercato viti-vinicolo, con leggi 1° luglio 1959, n. 458 e 30 luglio 1959, n. 560, nonchè con d.l. 28 aprile 1960, n. 342 (conv. in l. 24 giugno 1960, n. 584) venivano concesse agevolazioni fiscali temporanee ed eccezionali consistenti in rilevanti abbuoni dall'80 al 98 % dell'imposta di fabbricazione sullo spirito e sulla acquavite ottenuti dalla distillazione del vino, alla triplice condizione che questo fosse stato acquistato presso produttori viticoltori ed al prezzo (rispettivamente di 390 e 380 lire per ettogrado, franco cantina) e nei limiti di tempo stabiliti dai provvedimenti legislativi; successivamente, venivano precisati gli adempimenti e le formalità necessari per usufruire delle agevolazioni, e cioè l'emissione delle bollette di accompagnamento da parte dei locali uffici comunali delle imposte di consumo e la compilazione di fatture — convalidate dei competenti ispettorati della agricoltura — contenenti le indicazioni relative alla qualità del venditore di produttore-coltivatore ed al prezzo nonchè alla qualità delle partite di vino fatturate, oppure, nella ipotesi di distillazione eseguita nell'interesse e per conto di viticoltori-produttori, l'esibizione, da parte del distillatore, di una dichiarazione, rilasciata dal detto ispettorato, relativa alla qualità del proprietario-produttore ed alle caratteristiche del vino. In esito al controllo di tali adempimenti, i funzionari dell'U.T.I.F. autorizzavano l'introduzione del vino in distilleria in esenzione e la presa in carico mediante annotazione su di apposito registro.

Nel 1965 il Nucleo di Polizia tributaria di Taranto accertava che la Società Tipan di Brindisi aveva impiegato, per la distillazione di spirito ed acquavite, principalmente per sè ed in minor misura per conto terzi (S.A.S. Grandi Marche Associate, Ditta Giovanni Polizzotto e C.P.A. Vinal), ingenti quantitativi di vino (rispettivamente 40.247,85 e 39.103,36 quintali) acquistati presso industriali e commercianti grossisti ed a prezzo inferiore a quello di imperio e che era stata prodotta documentazione falsificata od artefatta allo scopo di far figurare gli acquisti eseguiti nell'osservanza delle prescrizioni e condizioni stabilite dai detti provvedimenti legislativi — e cioè a prezzo legale presso produttori viticoltori — usufruendo così indebitamente degli abbuoni.

Veniva quindi iniziato procedimento penale a carico del ricorrente Mario Pozzi, amministratore delegato della Tipan, nonchè di altri diciotto imputati (legali rappresentanti delle società G.M.A. e Vinal, titolare della ditta Polizzotto nonchè mediatori, commercianti e produttori di prodotti vinosi) per i seguenti reati: a) concorso nel delitto previsto dagli art. 61, n. 2, c.p. e 42 t.u. 8 luglio 1924 sull'imposta di fab-

bricazione degli spiriti, per avere il primo acquistato e gli altri venduto vino per la distillazione a prezzo di mercato, facendo apparire, contrariamente al vero, mediante false fatture e le bollette di accompagnamento, che gli acquisti erano avvenuti presso viticoltori ed a prezzo di imperio, usufruendo così indebitamente delle agevolazioni fiscali concesse con le leggi del 1959 e del 1960; b) di concorso nel delitto di falsità aggravata e continuata in scrittura privata, artt. 61, n. 2, 81, 110 e 485 c.p.) per avere, al fine di commettere il precedente reato, falsificato le fatture e le bollette di accompagnamento; c) di concorso nel delitto di truffa continuata (artt. 81, 110 e 640, secondo comma, n. 1, c.p.) per avere, facendo apparire contrariamente al vero, che gli acquisti di vino erano stati fatti presso viticoltori a prezzo di imperio, usufruito delle anzidette agevolazioni fiscali.

Nel corso dell'istruzione risultava, tra l'altro, la discordanza fra quasi tutti i nominativi indicati nelle bollette di accompagnamento e quelli delle fatture, la falsificazione di quasi tutte le firme apposte in queste ultime o l'indicazione di nominativi inesistenti; solo per alcune firme era possibile accertare che la falsificazione era stata eseguita da uno dei coimputati.

All'esito della formale istruzione, il g.i. proscioglieva tutti gli imputati dal delitto sub *a*) perchè il fatto non costituiva reato (nessuna incriminazione era prevista dalle leggi del 1959 e del 1960 per la violazione delle relative disposizioni, mentre i fatti non erano compresi nelle ipotesi criminose previste dall'art. 42 del t.u. del 1924) e da quella sub *b*), esclusa l'aggravante contestata, perchè il reato era estinto per amnistia; proscioglieva tutti gli imputati, ad eccezione del Pozzi, di Angelo Delle Molle e Giovanni Polizzotto, dalla imputazione di concorso nel delitto di truffa per non aver commesso il fatto; ordinava il rinvio al giudizio del Tribunale di Brindisi del Pozzi, del Delle Molle e del Polizzotto per rispondere di concorso nel delitto di truffa aggravata e continuata (artt. 81, 110, 640, 2° comma, n. 1, c.p.) per avere, facendo apparire, contrariamente al vero, mediante false fatture e bollette di accompagnamento, che gli acquisti di vino per la produzione di alcool ed acquavite, erano avvenuti presso viticoltori ed a prezzo di imperio, usufruito delle agevolazioni fiscali di cui alle leggi del 1959 e del 1960, procurandosi un ingiusto profitto a danno dello Stato per abbuoni dell'imposta di fabbricazione indebitamente conseguiti (pari, per il Pozzi, a 145.714.416 lire), così precisata l'imputazione di cui sub *a*) in rubrica.

Con sentenza 4 luglio 1970, il tribunale assolveva il Delle Molle ed il Polizzotto per non avere commesso il fatto ed il Pozzi perchè il fatto non costituiva reato.

La Corte di appello di Lecce, con sentenza 9 luglio 1971, ha dichiarato inammissibile l'appello del Pozzi ed ha confermato la sentenza

del tribunale, appellata dal p.m. nei confronti di questo ultimo imputato soltanto.

Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce ed il Pozzi.

L'amministrazione finanziaria ha insistito nella costituzione di parte civile; la difesa dell'imputato ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte di merito, premesso che, nel delitto di truffa, la disposizione patrimoniale, produttiva di danno, può consistere anche nella privazione di una concreta aspettativa fondata su di una situazione di diritto soggettivo e che tale privazione può essere determinata anche da un comportamento omissivo del soggetto passivo, ha escluso, però, nella specie, la sussistenza del contestato delitto di truffa, in quanto l'azione fraudolenta dell'obbligato al tributo realizza un'ipotesi di frode fiscale, che trova la sua repressione non nelle comuni sanzioni penali bensì in quelle di ordine finanziario; ha quindi confermato, sia pure per altra via, la decisione del tribunale, che aveva escluso il reato per insussistenza di un danno patrimoniale.

Il ricorrente p.m., sul presupposto che la sentenza impugnata abbia affermato anche che l'indebita percezione degli abbuoni — concessi con le leggi del 1959 e 1960 — dell'imposta di fabbricazione rientri nelle ipotesi di contrabbando previste e punite dall'art. 42 del t.u. 8 luglio 1924 sull'imposta di fabbricazione degli spiriti (e, quindi, implicitamente, la sussistenza di un concorso di norme penali, regolato dall'art. 15 c.p.) e ritenuto, invece, che il fatto ascritto al Pozzi non rientri in queste ipotesi nè in quelle previste da altre disposizioni dello stesso t.u. o da successive leggi, lamenta ad ogni modo la violazione dell'art. 15 c.p. e 55 del t.u., non avendo la Corte d'appello considerato che quest'ultima norma dispone che l'applicazione delle pene stabilite dalla legge speciale non pregiudica quella, ove sia il caso, della norma penale generale, e cioè, con riferimento al caso di specie, dell'articolo 640 c.p.

Il ricorso del p.m., che è in sostanza fondato, ripropone ancora una volta una questione affrontata e risolta, anche di recente, da questa Corte suprema nel senso prospettato dal ricorrente (Cass. Sez. II, 30 gennaio 1971, Palma, in *Riv. Pen.*, 1971, pp. 737-739; Cass. Sez. II, 7 febbraio 1972, P. M. in c. Lombardo; e, per un rifer., in motiv., Cass. Sez. II, 19 dicembre 1971, Cafferata); nè vengono esposte ragioni idonee ad indurre il Collegio a discostarsi da questo deciso orientamento, non rilevando a tal fine le parzialmente difformi e non recenti decisioni di questa stessa Corte (Cass. Sez. III, 11 novembre 1959, Agostinelli, in

G.P. 1960, p. 2°, col 808 e seg.; Cass. Sez. II, 4 dicembre 1961, P. M. in c. Fiorino, ivi 1969, p. 2°, col. 454 e seg., la prima delle quali citata anche dalla sentenza impugnata), relative a fatti e situazioni del tutto diverse.

Ciò posto, va osservato che, con l'accusa precisata nel capo di imputazione della sentenza di rinvio a giudizio, al Pozzi è stato ascritto il fatto di essersi procurato, a danno dello Stato, l'ingiusto profitto di 145.714.416 lire per abbuono sull'imposta di fabbricazione dello spirito e dell'acquavite, indebitamente usufruito inducendo in errore, con artifici e raggiri (facendo apparire, contrariamente al vero, che il vino per la distillazione era stato acquistato presso produttori viticoltori a prezzo di imperio), gli organi dello Stato in ordine alla sussistenza delle condizioni stabilite dalle citate leggi del 1959 e 1960 per godere delle agevolazioni fiscali; in particolare, sempre secondo l'accusa contestata in istruttoria e nel giudizio di primo grado, al Pozzi è stato addebitato di avere falsificato, fatto falsificare od usato la documentazione per prospettare una situazione di fatto (acquisti presso viticoltori a prezzo legale) diversa da quella reale (acquisti presso industriali e grossisti o presso viticoltori ma a prezzo inferiore a quello di imperio, oppure apparentemente tale ma in effetti inferiore, facendo gravare sui venditori le spese di mediazione, trasporto e simili), determinando così l'errore del soggetto passivo sul diritto all'abbuono ed il conseguente danno patrimoniale, con il corrispondente ingiusto profitto per l'imputato, pari all'importo degli abbuoni conseguiti.

Orbene, non può dubitarsi che il fatto ascritto realizza tutti gli elementi costitutivi — materiale, psicologico ed eziologico — del contestato delitto di truffa; il conseguimento di un ingiusto profitto mediante artifici aventi efficacia causale nell'induzione in errore del soggetto passivo e nella determinazione alla attuazione di una disposizione patrimoniale produttiva di danno per l'offeso.

Su quest'ultimo punto la decisione impugnata sembra conforme al citato orientamento di questa Corte in ordine al contenuto ed al carattere della disposizione patrimoniale; ma la sussistenza, denunciata dal p.m., di aspetti contraddittori nella motivazione della sentenza, impone di precisare ancora una volta i principi già enunciati da questa Corte suprema.

È pacifico che, atteso l'oggetto primario, l'interesse specifico della tutela penale dell'art. 640 c.p., il danno, nel delitto di truffa, deve avere contenuto patrimoniale; deve cioè concretarsi in un pregiudizio patrimoniale, in un detrimento del patrimonio (inteso come complesso di diritti, rapporti e situazioni giuridiche a contenuto patrimoniale) del soggetto passivo. Non può quindi essere ricondotta nella previsione legislativa la violazione di una mera aspettativa fondata su di una astrat-

ta situazione giuridica ipotizzata dalla legge; ma quando vengono a verificarsi le condizioni stabilite affinché la situazione giuridica astrattamente considerata sia resa operante nei confronti di un determinato soggetto, l'aspettativa diventa concreta e dà luogo al sorgere di un interesse munito di tutela giuridica e, come tale, se di contenuto patrimoniale, rientrante (sotto il duplice ed alternativo aspetto di acquisizione materiale avvenuta o futura) nel patrimonio del soggetto e suscettibile della tutela penale dell'art. 640 c.p.

Ne consegue che, nel delitto di truffa, il danno può essere realizzato, anzitutto, mediante un atto positivo di disposizione patrimoniale (compiuto dalla vittima per effetto dell'errore ingenerato in lei dagli artifici o raggiri), consistente nel trasferimento di un bene o di un diritto dal patrimonio proprio a quello dell'agente; ma l'atto di disposizione patrimoniale può avere anche carattere omissivo, nel senso che il pregiudizio per il patrimonio dell'offeso può consistere anche nel mancato acquisto di una concreta utilità economica, alla quale il soggetto passivo ha diritto, e può realizzarsi mediante un comportamento in virtù del quale la vittima impedisce che un determinato bene entri a far parte del proprio patrimonio, rimanendo acquisito a quello dell'agente.

Con riferimento, quindi, alla materia oggetto del presente giudizio può affermarsi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che non è comunque riconducibile sotto la fattispecie criminosa in esame la generica rinuncia (a volerne ammettere la concreta configurabilità) da parte dello Stato al suo diritto di imposizione tributaria astrattamente considerato, nei rapporti di determinate situazioni giuridiche; ma quando, per effetto del verificarsi dei presupposti di fatto — oggettivi e soggettivi — stabiliti dalla legge per il sorgere dell'obbligazione tributaria in rapporto alla situazione giuridica di un determinato soggetto, il generale diritto (o potere) di imposizione tributaria, astrattamente ipotizzato dal legislatore, si è concretamente determinato, ha luogo il sorgere di un diritto a contenuto patrimoniale, entrato a far parte del patrimonio (in senso lato) dello Stato sotto l'aspetto di un credito di imposta munito di piena tutela, quanto alla sua riscossione, cui corrisponde il debito (di imposta) del contribuente, di guisa che la rinuncia al tributo (in tutto od in parte) realizza un atto di disposizione patrimoniale.

Nel caso concreto, per effetto dell'introduzione del vino nello stabilimento del Pozzi e della sua distillazione, l'obbligazione tributaria era sorta e si era perfezionata, nella sua esistenza e nel suo ammontare, nei riguardi di un soggetto determinato ed ad essa faceva riscontro il corrispondente diritto di credito di imposta (esigibile al momento stabilito) dello Stato nei rapporti del contribuente; la concessione dell'ab-

buono (causata dai raggiri adoperati per fare apparire verificate le condizioni di legge per usufruire delle agevolazioni) dell'imposta di fabbricazione in favore del distillatore ha realizzato quindi un atto di disposizione patrimoniale (sia pure di carattere omissivo) consistente, in sostanza e sotto un profilo analogico, in una forma di rinuncia dello Stato ad esigere il proprio credito di imposta, con conseguente detrimento del patrimonio dello Stato stesso ed ingiusto profitto del contribuente.

Nè può condividersi l'affermazione della corte di merito che un tale fatto trovi la sua repressione unicamente nelle sanzioni eventualmente comminate dalle leggi speciali, che devono prevalere su quelle comuni, a mezzo delle quali soltanto lo Stato realizza più immediatamente ed efficacemente la tutela dei suoi superiori interessi e l'esazione dei tributi, lesi dalla condotta truffaldina dell'obbligato.

Al riguardo va osservato anzitutto (rettificandosi una inesattezza interpretativa nella quale è incorso il ricorrente p.m. nell'attribuire — sia pure in forma dubitativa — alla sentenza impugnata l'affermazione che il fatto ascritto al Pozzi sia da comprendere nelle ipotesi criminose previste dall'art. 42 del t.u. 8 luglio 1924) che il riferimento all'art. 42 cit. è stato fatto dalla corte forse a titolo semplicemente esemplificativo, come a caso analogo e come argomentazione logica diretta a dimostrare l'abituale ricorso del legislatore a particolare normativa per punire le frodi fiscali e l'inapplicabilità nel caso concreto dell'art. 640 c.p.; nè poteva essere altrimenti a causa della preclusione nascente dal proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato, pronunciato con la sentenza istruttoria non impugnata, del Pozzi e degli altri prevenuti dalla imputazione (lettera « a » dell'originaria rubrica) di concorso nel delitto previsto dal cit. art. 42. E non può non condividersi l'esatta affermazione del giudice istruttore che l'art. 42 del t.u. del 1924 prevede e punisce l'esistenza nella distilleria di materie prime diverse da quelle dichiarate sotto il profilo merceologico e non già in relazione alla loro situazione giuridica; del resto, come giustamente osserva il ricorrente p.m., ogni questione dipendente da un eventuale concorso di norme incriminatrici è testualmente risolta, nell'ambito e nell'osservanza della disciplina dell'art. 15 c.p., dall'art. 55 del t.u., il quale dispone che l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge speciale non pregiudica, ove ne sia il caso, quella delle pene comminate dalla legge penale generale.

La corte del merito, poi, non indica affatto le norme di carattere tributario che, a suo dire, incriminano o comunque sanzionano diversamente il medesimo fatto ascritto al Pozzi a titolo di truffa; ma — a prescindere da ogni questione connessa all'esigenza di una regolare contestazione e pur sotto il profilo della semplice qualificazione giuridica del fatto contestato — non sembra esatta l'affermazione della corte barese.

Le leggi del 1959 e 1960, invero, non contengono alcuna disposizione, sia pure a mezzo del semplice rinvio o riferimento — espressi, però — a precedenti disposizioni legislative in materia, destinata a reprimere e punire, con efficacia esclusiva nei confronti della disciplina penale ordinaria, una condotta fraudolenta diretta ad ottenere l'indebito riconoscimento dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione; nè (a prescindere da ogni questione dipendente dal divieto del ricorso alla analogia e dalle fatte considerazioni in ordine alla disciplina del combinato disposto degli artt. 15 c.p. e 55 del t.u.) può valere il ricorso alle altre disposizioni della legge fondamentale del 1924, che, nella sua minuziosissima e dettagliata disciplina, non prevede nè punisce (nè, del resto, poteva farlo per ragioni di ordine cronologico) un fatto avente i caratteri di quello ascritto al Pozzi a titolo di truffa.

Nel fatto contestato ricorrono quindi i requisiti, gli elementi costitutivi del delitto di truffa e, pertanto, il fatto stesso è punibile a tale titolo; in parziale accoglimento del ricorso del p.m. (respingendosi la censura relativa alla possibilità del concorso di norme incriminatrici e restando assorbito l'esame del penultimo motivo del ricorso dell'imputato, la cui infondatezza discende dall'accoglimento del ricorso del p.m.), la sentenza impugnata va annullata per violazione di legge ed il giudizio va rinviato alla corte del merito, che, nel nuovo riesame, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

a) nel delitto di truffa, la disposizione patrimoniale può avere anche carattere omissivo;

b) costituisce delitto di truffa il fatto di procurarsi, a danno dello Stato ed inducendo in errore gli organi dello stesso mediante artifici o raggiri (facendo apparire, a mezzo della falsificazione della prescritta documentazione, l'irregolare rilascio o l'uso della documentazione falsificata, che il vino impiegato nella distillazione dello spirito e della acquavite era stato acquistato presso produttori-viticoltori a prezzo di imperio), l'ingiusto profitto costituito dal conseguimento dagli abbuoni dell'imposta di fabbricazione concessi con le leggi 1° luglio 1959, n. 453 e 30 luglio 1959, n. 560, nonchè dal d.l. 20 aprile 1960, n. 342, convertito in l. 24 giugno 1960, n. 584.

La delimitazione dei compiti del giudice di rinvio impone l'esame del primo motivo del ricorso dell'imputato.

Al riguardo va osservato che, nella medesima data del 7 luglio 1970 (vol. 2°, fol. 280 e 281), contro la sentenza del tribunale proponevano appello il p.m. e il difensore dell'imputato; la corte del merito ha dichiarato inammissibile l'appello di quest'ultimo perchè costui non poteva proporre tale mezzo di impugnazione, bensì ricorso per cassazione.

Con il primo motivo (pag. 2-5 dell'allegazione) il Pozzi lamenta la violazione dell'art. 514 c.p.p., assumendo in sostanza che l'appello da lui interposto dopo la proposizione di identico mezzo di impugnazione da parte del p.m. — che vi aveva diritto — era valido ed ammissibile in virtù del principio di attuazione stabilito dall'art. 514 c.p.p.

La censura non è meritevole di accoglimento.

È pacifico (art. 513, nn. 2 e 3, c.p.p.) che, contro l'unico capo della sentenza assolutoria del Tribunale di Brindisi, il p.m. e l'imputato erano titolari di due distinti mezzi di impugnazione (rispettivamente l'appello ed il ricorso per cassazione); è noto, poi, che, secondo l'opinione comunemente accolta, il principio di conversione del ricorso in appello (o di attrazione del primo nel secondo) è operante anche nell'ipotesi di sentenza che consti di un unico capo, ricorribile da una delle parti ed appellabile dall'altra; ed infine, risulta dagli atti (per quel che possa valere in funzione dei limiti dell'indagine) che entrambi gli appelli furono proposti nella medesima data.

Ciò posto, va osservato che la norma di attrazione stabilita dall'art. 514 c.p.p. tende a realizzare un principio di economia e di concentrazione processuale, mediante la progressione, nei — medesimi — gradi successivi, dell'intero giudizio, contestualmente, nei confronti di tutte le parti, anche quando ciascuna di queste abbia proposto il mezzo di impugnazione che le è proprio, ma non intende attribuire ad una parte un mezzo di gravame di cui non era titolare; il principio di attrazione, invero, del ricorso nell'appello non introduce una deroga di ordine generale all'altro e fondamentale principio della tassatività dei mezzi di impugnazione (artt. 190, 207, 513, 526 e 527 c.p.p.).

Nè vale invocare l'operatività « ex lege » del principio di attribuzione, poichè tale automaticità non implica necessariamente la deroga anzidetta e poichè non esclude l'obbligo della verifica da parte del giudice dell'impugnazione quanto meno della insussistenza di una causa originaria di inammissibilità dell'appello, di ostacolo all'instaurarsi del relativo procedimento.

Il primo motivo va quindi respinto.

L'esame del secondo motivo (pag. 6-12 dell'allegazione) involge l'indagine di merito relativa all'accertamento dell'imputabilità materiale e psicologica al Pozzi del fatto ascrittogli; esso dipende quindi dalla delimitazione dei compiti del giudice di rinvio nell'ulteriore e definitivo riesame a seguito della pronunzia di annullamento.

A tal fine va osservato che il Tribunale di Brindisi aveva accertato che il vino acquistato dal Pozzi per la distillazione non aveva i requisiti richiesti dalle leggi del 1959 e 1960 — per usufruire degli abbuoni di imposta, che la sussistenza dei requisiti era stata dimostrata a mezzo delle bollette di accompagnamento e di fatture falsificate e

che tali documenti falsi erano stati convalidati dagli organi competenti; aveva affermato che era da escludere che il Pozzi avesse falsificato materialmente le fatture, che mancava la prova sicura (per la presenza di contrastanti elementi, dettagliatamente esaminati, di accusa e a difesa) che lo stesso avesse consapevolmente adoperato le fatture falsificate da altri, che non poteva quindi affermarsi che l'imputato avesse indotto in errore i funzionari e che invece era da ritenere che il Pozzi si fosse soltanto avvantaggiato dell'errore nel quale erano incorsi detti funzionari nell'apporre la convalida sui documenti falsi, conseguendo così le agevolazioni fiscali alle quali non aveva diritto. Premesso, poi, che l'omesso pagamento dell'imposta nella misura dovuta (per effetto dell'indebito godimento degli abbuoni) non rientrava nello schema dell'art. 640 c.p. per difetto di un atto di disposizione patrimoniale, aveva ritenuto che, anche a voler ammettere (cosa di cui mancava la prova sicura) una attività del Pozzi diretta ad indurre in errore la P.A. ed a conseguire l'indebito godimento degli abbuoni (e cioè il pagamento dell'imposta di fabbricazione in misura inferiore a quella poi definitivamente accertata come dovuta), si era sempre in presenza di una frode fiscale e non di una truffa, per mancanza di un atto di disposizione patrimoniale.

L'appello del P.M. ebbe per oggetto la decisione sia per quanto riguardava la qualificazione giuridica del fatto contestato e sia per quanto riguardava la riferibilità materiale e psicologica al Pozzi dell'attività fraudolenta diretta ad indurre in errore i pubblici funzionari e ad ottenere gli abbuoni di imposta.

La corte del merito, nel confermare, sia pure per altra via, come si è detto, la decisione del tribunale, ha pretermesso il riesame relativo al secondo punto del gravame del p.m. ritenendo « assorbita ogni ulteriore questione circa la sussistenza materiale dei fatti contestati, poichè deve dichiararsi che i medesimi non integrano il modello criminoso della truffa ».

Orbene, per effetto dell'annullamento come sopra disposto e dei principi affermati, quell'indagine compiuta dal tribunale nel modo censurato dall'appellante p.m. e non rinnovata dalla corte del merito, nonostante il gravame, a causa dell'assorbente ragione del decidere, deve ovviamente essere svolta dal giudice di rinvio con riferimento all'ambito del motivo di appello del p.m. e nel rispetto di quella parte dell'accertamento dei primi giudici divenuta irrevocabile; e cioè, come si è detto, con riferimento alla riferibilità materiale e psicologica al Pozzi dell'attività fraudolenta diretta ad indurre in errore i pubblici funzionari e ad ottenere gli abbuoni.

E resta quindi assorbito anche il secondo motivo del ricorso dell'imputato (pag. 6-12 dell'allegazione), in quanto il giudice di rinvio,

dinanzi al quale le parti sono rimesse — entro i limiti fissati dalla pronunzia di annullamento — nella medesima situazione esistente anteriormente alla decisione annullata, dovrà tenere conto anche delle argomentazioni e richieste prospettate dall'imputato; ed invero, l'appello del p.m. contro la sentenza di assoluzione ha effetto pienamente devolutivo e rimette automaticamente l'imputato nella fase iniziale del giudizio, con l'effetto di consentirgli di riproporre in secondo grado, pur in mancanza di rituale gravame, tutte le istanze proposte in primo grado, anche se respinte.


E resta assorbito, infine, anche l'ultimo motivo del ricorso dell'imputato, in quanto ogni decisione sull'onere delle spese del giudizio di appello è condizionata all'esito di quello di rinvio.

Con la memoria esibita in questa sede, il difensore dell'imputato solleva, in riferimento al contenuto del ricorso del p.m., una questione relativa ai limiti della contestazione formulata nei suoi confronti, per quanto riguarda la materialità degli artifici e dei raggiri adoperati per indurre in errore i pubblici funzionari.


La questione (che va affrontata fin da ora in considerazione degli effetti della sua soluzione sull'oggetto del giudizio di rinvio) non ha ragion d'essere in quanto fondata sull'originaria formulazione del capo « c » di imputazione e non tiene conto della definitiva formulazione del medesimo — ed ormai unico — capo della sentenza di rinvio a giudizio (vol. 2°, fol. 3), legittimamente precisato in relazione al contenuto delle altre accuse formalmente contestate con il mandato di comparizione, nonchè delle ulteriori contestazioni materialmente oggetto degli interrogatori dell'imputato; contestazione formale e sostanziale avente ad oggetto la materialità dei fatti di raggiro e di artificio sui quali si erano pronunziati i giudici di merito ed ai quali, quindi, correttamente fa riferimento il p.m.

In accoglimento parziale, quindi, del ricorso del p.m., rigettati le ulteriori censure di costui nonchè il primo motivo del ricorso dell'imputato, e restando assorbito l'esame degli altri motivi formulati da questo ultimo, la sentenza impugnata va annullata per violazione di legge, per le ragioni esposte in precedenza, ed il giudizio va rinviato alla corte del merito affinché, uniformandosi ai principi sopra enunciati, proceda, in piena libertà di valutazione e di giudizio, all'ulteriore riesame dei punti indicati in motivazione.

In considerazione dell'interesse della parte civile ad intervenire nel presente grado del giudizio, in relazione alla possibilità di un pregiudizio per i propri diritti in dipendenza di un eventuale accoglimento del gravame dell'imputato, ed atteso l'esito sfavorevole per costui, sostanzialmente soccombente nel presente grado, del gravame stesso, il Pozzi va condannato al pagamento delle spese in favore della costituita parte civile Amministrazione delle finanze.



PARTE SECONDA



LEGISLAZIONE

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice di procedura penale, art. 645, nella parte in cui, nel caso di mancata notifica all'interessato di alcuno degli atti o dei provvedimenti che la legge prevede siano a lui comunicati, stabilisce la facoltà dei giudici di sorveglianza e non l'obbligo di ordinare nuove ricerche, prima di dichiararne la irreperibilità e di disporre il deposito degli atti o provvedimenti in cancelleria con contestuale avviso del deposito stesso al difensore dell'interessato, di fiducia o da nominarsi dall'ufficio.

Sentenza 28 novembre 1972, n. 168, G. U. 6 dicembre 1972, n. 317.

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 146, nella parte in cui non stabilisce che la notificazione in esso prevista, ai fini della decorrenza del termine di decadenza per ricorrere all'autorità giudiziaria, possa avere luogo anche ad istanza del contribuente.

Sentenza 21 dicembre 1972, n. 186, G. U. 27 dicembre 1972, n. 334.

contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956, art. 49, terzo comma, recepito con d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 174, G. U. 20 dicembre 1972, n. 329.

d.P.R. 9 maggio 1961, n. 902, articolo unico, per la parte in cui rende obbligatorie *erga omnes* le clausole 8 e 9 del contratto integrativo di lavoro 25 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese della industria edilizia ed affini della provincia di Padova (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 21 dicembre 1972, n. 185, G. U. 27 dicembre 1972, n. 334.

legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 5, n. 7, nella parte in cui dispone l'ineleggibilità a consigliere regionale per « i capi degli uffici regionali, provinciali e locali dello Stato nella regione, coloro che ne fanno le veci per disposizione di legge o di regolamento ».

Sentenza 28 novembre 1972, n. 166, G. U. 6 dicembre 1972, n. 317.

II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

Codice di procedura civile, art. 648, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione), questione dichiarata inammissibile.

Sentenza 21 dicembre 1972, n. 183, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

codice penale, artt. 102, 109, secondo comma (artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1972, n. 168, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

codice penale, art. 106, prima parte (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1972, n. 163, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

codice penale, art. 216 (artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1972, n. 167, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

codice penale, artt. 341 e 344 (artt. 1, 2, 3, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1972, n. 165, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

codice di procedura penale, art. 169, per quanto riguarda la sua applicazione al procedimento monitorio (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1972, n. 159, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

codice di procedura penale, art. 175 (artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 21 dicembre 1972, n. 187, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

codice di procedura penale, art. 389, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 169, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

codice di procedura penale, art. 498 (art. 24, secondo comma della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 177, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

codice di procedura penale, artt. 502 e 503 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 171, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

codice di procedura penale, art. 509 (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 21 dicembre 1972, n. 189, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

codice di procedura penale, art. 604, secondo comma, relativamente all'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di non doversi procedere per amnistia che abbia fatto seguito a sentenza non irrevocabile di condanna (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Sentenza 21 dicembre 1971, n. 182, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

codice di procedura penale, artt. 636 e 637 (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 28 novembre 1972, n. 168, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 114, primo comma (artt. 3, primo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione).

Sentenza 15 novembre 1972, n. 157, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, secondo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Sentenza 21 dicembre 1972, n. 190, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21, terzo e quarto comma (artt. 3, 21, 24, 25, 33, 104 e 111 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 172, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 21 marzo 1958, n. 447, articolo unico, quarto comma, prima parte (artt. 3 e 47 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 173, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, art. 2, lettera a) (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 173, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 11, ultimo comma (art. 42, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 21 dicembre 1972, n. 188, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 344.

legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 9 (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 12 dicembre 1972, n. 170, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

III - QUESTIONI PROPOSTE

Codice civile, art. 844 (artt. 2, 3, 9, secondo comma, 32, primo comma, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 18 maggio 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

codice civile, art. 1462, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

codice civile, art. 2120 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Firenze, ordinanza 26 aprile 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

codice penale, art. 69, quarto e quinto comma (artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 20 ottobre 1972, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

codice penale, artt. 102, 106 e 109, secondo comma (artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 12 settembre 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

codice penale, art. 120 (artt. 112 e 3 della Costituzione).

Pretore di Codigoro, ordinanza 30 giugno 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

codice penale, art. 290 (art. 21, primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 18 novembre 1971, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

codice penale, art. 341 (artt. 1, 3, 28, 54, 97 e 98 della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 28 giugno 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

Giudice istruttore del tribunale di Pisa, ordinanza 4 luglio 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

Tribunale di Milano, ordinanza 10 luglio 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

codice di procedura penale, art. 93, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Vittoria, ordinanza 26 giugno 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

codice di procedura penale, art. 108, primo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Bitonto, ordinanza 5 giugno 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

codice di procedura penale, art. 510, secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Todi, ordinanza 29 settembre 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

codice di procedura penale, artt. 636, 637 e 642, secondo comma (articoli 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 12 settembre 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

d.lgt. 20 maggio 1917, n. 876, artt. 6, primo comma, e 7, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione, ordinanza 14 maggio 1971, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270 (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Palermo, ordinanza 26 novembre 1971, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 1, 166, 251 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 15 marzo 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, art. 61, primo comma (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 27 aprile 1972, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 25 settembre 1940, n. 1424, artt. 116, primo comma (artt. 3, primo comma, 27, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Varese, ordinanza 26 giugno 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, art. 6 (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 20 aprile 1972, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 41, primo comma, e 43 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 3 luglio 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

Tribunale di Roma, ordinanze 25 luglio 1972 (*G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317) e 7 agosto 1972 (*G. U.* 22 novembre 1972, n. 304).

d.l.C.P.S. 9 novembre 1945, n. 788, art. 16 (artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma, e 27 della Costituzione).

Pretore di Civitavecchia, ordinanza 27 giugno 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

d.lg.lgt. 16 marzo 1946, n. 98, art. 6 (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanza 18 aprile 1970, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

d.lg. 22 gennaio 1948, n. 66, articolo unico (artt. 76 e 77 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanza 18 aprile 1970, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

Giudice istruttore del tribunale di Genova, ordinanza 12 giugno 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 21 (artt. 3, 21, 24 e 111 della Costituzione).

Corte d'assise di Campobasso, ordinanza 1° luglio 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

Tribunale di Potenza, ordinanza 18 settembre 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 7 (artt. 3, primo e secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Latina, ordinanza 22 settembre 1972, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 3 gennaio 1951, n. 27, artt. 1 e 4 (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 8 aprile 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

legge 14 marzo 1952, n. 196, art. 1 (artt. 21 e 43 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 15 marzo 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

legge 26 ottobre 1952, n. 1463, art. 1 (artt. 3 e 34 della Costituzione).

Pretore di La Spezia, ordinanza 12 giugno 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

legge reg. Trentino-Alto Adige, 1° giugno 1954, n. 11, artt. 6 e 7 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, prima sezione, ordinanza 23 maggio 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 82 (artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma, e 27 della Costituzione).

Pretore di Civitavecchia, ordinanza 27 giugno 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

legge 14 ottobre 1957, n. 1203, art. 2 (artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 23 della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 21 aprile 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

legge 15 febbraio 1958, n. 46, artt. 11, secondo comma, e 19 (artt. 3, 29, primo comma, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 2 maggio 1972, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

legge 20 febbraio 1958, n. 75, art. 4, n. 3 (artt. 3 e 29 della Costituzione).

Tribunale di Bologna, ordinanza 16 ottobre 1972, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, lettera b) (art. 36 della Costituzione).

Pretore di Legnano, ordinanza 27 aprile 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma (art. 24 della Costituzione).

Pretore di San Giovanni Rotondo, ordinanza 23 maggio 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

legge 5 marzo 1963, n. 246, art. 25, terzo comma (artt. 53, primo comma, e 136, primo comma, della Costituzione).

Corte di appello di Genova, ordinanza 5 maggio 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 2, secondo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 25 maggio 1972, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanze 4 luglio 1972 (due), *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 5, primo comma (artt. 36 e 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 29 gennaio 1972, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 8 (artt. 1, 4, 35, 42, 43, 44, 46 e 47 della Costituzione).

Pretore di Firenze, ordinanza 4 agosto 1972, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

legge 19 novembre 1968, n. 1187, artt. 1, 2 e 5 (artt. 42, terzo comma, 3 e 136 della Costituzione, nonché art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1).

Consiglio di Stato, quinta sezione, ordinanza 7 aprile 1970, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

legge 26 novembre 1969, n. 833 modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 1 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Latina, ordinanza 22 settembre 1972, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

legge 24 dicembre 1969, n. 921, art. 9 (artt. 3, 23, 38, quarto comma, della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 aprile 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

Pretore di Enna, ordinanza 20 settembre 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, secondo comma (artt. 3 e 24 e 53 della Costituzione).

Pretore di Bitonto, ordinanza 5 giugno 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, secondo comma (art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 13 luglio 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo comma (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 37 (artt. 3, primo comma, 24, 39, 40 e 113 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 11 luglio 1972, *G. U.* 20 dicembre 1972, n. 329.

d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, art. 4, secondo comma (artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 18 aprile 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, quarto comma (artt. 113, 24 e 103 della Costituzione).

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

legge reg. siciliana 31 marzo 1972, n. 19, art. 9, nono comma (artt. 113, 24 e 103 della Costituzione, e artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione siciliana).

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ordinanza 15 giugno 1972, *G. U.* 6 dicembre 1972, n. 317.

legge 4 aprile 1972, n. 218, art. 23 (artt. 3, primo comma, 23, 24, primo comma, e 27 della Costituzione).

Pretore di Civitavecchia, ordinanza 27 giugno 1972, *G. U.* 15 novembre 1972, n. 296.

legge 17 luglio 1972, n. 907, artt. 45 e 73 (artt. 41 e 43 della Costituzione).

Tribunale di Roma, ordinanza 8 aprile 1972, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

legge prov. Bolzano 30 agosto 1972, n. 18, artt. 1, primo e quarto comma, e 10 (art. 11 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1).

Provincia di Trento, ricorso 31 ottobre 1972, n. 56, *G. U.* 22 novembre 1972, n. 304.

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (artt. 76, 117, 118 e 119 della Costituzione).

Regione toscana, ricorso 3 dicembre 1972, *G. U.* 27 dicembre 1972, n. 334.

RECENSIONI

E. ZAMPETTI - G. IPSEVICH, *Burocrazia, mezze maniche e computer*, Pan Editrice, Milano, 1972, pagg. 221.

Il libro va collocato fra i testi di informazione più precisi apparsi, fin'ora, nella letteratura dell'informatica.

Questa nuova disciplina, che conta ormai ben tre Facoltà universitarie (Torino, Pisa, Bari) e una moltitudine di centri culturali e di insegnamento, costituisce lo strumento più moderno e tecnicamente più idoneo per il management in generale.

Non a caso l'informatica ha compiuto i primi passi in Paesi a più elevato sviluppo economico, e dove il principio della informazione costituisce il fondamento per la effettiva realizzazione di un sistema socialmente avanzato della comunità. Gli AA., nell'accennare alle linee dell'assetto burocratico statale italiano, passato e presente, e nel delinearne il « futuribile » nella pubblica Amministrazione, contribuiscono, in modo rilevante, all'opera di « sensibilizzazione » della pubblica opinione, ed, in particolare, di quella degli « addetti » alla pubblica Amministrazione, « sensibilizzazione » necessaria per rendere più sollecito e senza « inutili » remore, il recepimento delle nuove tecniche operative, specie per quanto attiene allo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La puntualità che si riscontra nell'esposizione e la ricchezza dei dati e delle informazioni, pur nell'ambito di un volume di limitate proporzioni tipografiche, costituiscono uno dei non pochi pregi dell'opera, che conduce, in modo piano e gradevole, all'« iniziazione », con sufficiente conoscenza, nel campo dell'informatica.

Il titolo del libro contiene già una presa d'atto del movimento in corso all'interno della pubblica Amministrazione, determinato dall'introduzione delle nuove tecnologie nello svolgimento delle procedure amministrative.

Il sistema burocratico pubblico recepisce, talvolta, con qualche « ritardo », l'opportunità dell'applicazione di nuovi sistemi, (peraltro già adottati largamente nel settore privato) per imprimere un maggior tono di efficienza nel sistema produttivo, e il richiamo posto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nella Prefazione del libro, all'episodio della introduzione delle prime macchine da scrivere negli Uffici statali, è senza dubbio significativo, e dà la prova di quella « naturale vischiosità » che l'ambiente oppone al c.d. progresso tecnologico nella pubblica Amministrazione.

Costituisce un indiscutibile dato « storico » che qualsiasi innovazione nel sistema produttivo amministrativo determina, anzitutto, uno sconvolgimento « psicologico », particolarmente nelle « coscienze amministrative » dei singoli dipendenti.

Il timore per il « nuovo » è l'elemento negativo che occorre mettere in bilancio, laddove si intenda portare avanti il rinnovamento delle strutture per consentire al cittadino di avvalersi dei servizi resi dall'Amministrazione in modo più efficiente.

La burocrazia meno illuminata « teme » il rinnovamento che scaturisce dalla introduzione di nuove tecniche, considerandole come possibile causa di perdita di « competenza »; ma, storicamente, si è sempre verificato esattamente l'opposto.

L'inserimento delle nuove tecniche non ha determinato mai una diminuzione di competenza, e, quindi, una possibile riduzione di personale, ma, produce solo una migliore funzionalità dei servizi, nel senso che il « prodotto amministrativo » risulta reso ai richiedenti e ai destinatari per legge, nel tempo più breve e nel modo più efficiente.

Proprio sulla base di tali considerazioni, che costituiscono il risultato della presa d'atto del problema sotto il profilo sociologico, la parte più avanzata della dirigenza amministrativa ha avvertito, da tempo, la ineluttabile necessità di innovare alle strutture amministrative, avvalendosi dei sistemi offerti dalla tecnica della automazione.

La istituzione delle Facoltà per la scienza della informatica è la prova più evidente che anche il mondo della cultura e l'ambiente universitario hanno ormai recepito, in modo definitivo, le istanze che si sono man mano affacciate nella materia in questi ultimi anni, anche in Italia.

Il libro concede un rapido cenno al procedimento in corso per l'introduzione del sistema automatico del reperimento dei dati e per la relativa elaborazione, sottolineando la *irreversibilità* del movimento verso l'automazione dei servizi.

La irreversibilità non è la risultante di un giudizio di valore basato sulla esperienza italiana, ma trova fondamento nell'entità del processo di automazione rilevabile in quasi tutti gli Stati (v. ad es. USA, URSS, Giappone, Svezia, Comunità economica europea, ecc.).

Il riferimento contenuto nel libro ad alcuni incontri fra esperti ed operatori nella materia, dà la misura della fase avanzata in cui si trova, ormai, l'inserimento dell'automazione nel sistema di gestione amministrativa della cosa pubblica (v. Convegni ISL, INIP, ISTA, Confederazione mondiale su *L'informatica nel sistema di Governo*, Firenze 16-20 ottobre 1972 su iniziativa dell'IBI-UNESCO, ed altri).

E' un dato già acquisito che tale forma di rinnovamento va ascritta all'intuizione di pochi, che, all'interno della pubblica Amministrazione, hanno « sollecitato » i centri decisionali a prendere coscienza del problema, e a consentire l'attuazione delle nuove forme di procedura.

E' del pari dato acquisito, che nei singoli settori dell'Amministrazione statale, l'automazione si è inserita nei vari sistemi organizzativi, solo attraverso l'impegno personale di gruppi di dipendenti, anche al di fuori dei rigidi schemi normativi che, ancora, disciplinano, nonostante le nuove norme sulla « dirigenza » l'assetto organizzativo degli uffici e del personale tecnico dell'Amministrazione statale (v. ad es. invece legge Reg. sic. n. 7 del 1971).

E' noto infatti che la macchina (Hardware, o come si dice ora, « infrastrutture informatiche », di contro al Software o « metastrutture informatiche » v. *Produttività*, n. 12, p. 762, nota, intervento di Luciano Russi), il cui processo di perfezionamento si fa sempre più rapido, non è di per sé risolutrice dei problemi organizzativi, ma si traduce ancora in un mero strumento, seppure di eccezionali prestazioni, posto a disposizione dell'uomo, rendendosi sempre indispensabile la *sollecitazione* dell'uomo, nelle forme sempre più raffinate, per ottenere prestazioni di servizi, un tempo neppure ipotizzabili seppure con la più ampia capacità di previsione.

Siffatte sollecitazioni sui programmi di automazione della macchina producono necessariamente profonde incidenze sull'organizzazione amministrativa, deferminando quel processo di rinnovamento delle strutture che dovrebbe rendere più puntuale la prestazione resa ai cittadini dei pubblici servizi in genere. Non è, infatti, più contestabile che il processo di automazione non si concreta in una mera meccanizzazione delle pro-

cedure in atto (il che veniva realizzato appunto con i sistemi meccanizzati), ma determina invece un « rinnovamento » delle stesse procedure, quale effetto del diverso sistema di elaborazione elettronica dei dati, eliminando inutili duplicazioni, tempi morti e ristagni di dati presso i singoli Uffici, e realizzando un andamento del sistema produttivo dell'Amministrazione in modo più razionale ed efficiente, quale conseguenza immediata e diretta dell'introduzione dell'elaboratore nell'organizzazione amministrativa.

Si inserisce, così, nell'ambito del lavoro il rigorismo logico della programmazione, con il vantaggio dell'immediato controllo della rispondenza funzionale delle singole operazioni.

La presenza dell'elaboratore costituisce, così, la spinta incessante per rendere sempre più efficiente il sistema organizzativo, consentendo, attraverso la « simulazione », di ottenere « in anticipo », quanto è constatabile, normalmente, solo « ex post ».

Infine, va sottolineato un ulteriore effetto di questo nuovo sistema di organizzazione del lavoro: esso si traduce nella verifica, anticipata, della misura di efficienza organizzativa degli Uffici e del personale sulla base dei progettati piani di produzione del servizio.

L'Avvocatura dello Stato ha avvertito, da tempo, l'esigenza di procedere alla automazione dei servizi.

La costituzione di un apposito Comitato è volta al reperimento dei dati occorrenti per la formulazione di un programma di automazione e per la scelta dei sistemi operativi.

Il Comitato si è avvalso, sia dell'apporto di un gruppo di avvocati dello Stato, opportunamente selezionati, sia di esperti nella materia, messi a disposizione da altre Amministrazioni statali, già avanzate nel campo della automazione dei relativi servizi.

L'automazione dei servizi dell'Avvocatura dello Stato riguarderà, oltre i settori comuni alle altre Amministrazioni (gestione del personale ed archivio), la gestione automatica degli affari contenziosi e degli affari consultivi.

La gestione automatica degli affari contenziosi dovrebbe consentire il reperimento automatico « in tempo reale » (cioè con immediatezza) delle informazioni relativa alle controversie che l'Avvocatura Generale dello Stato e le Avvocature Distrettuali dello Stato abbiano avuto o hanno in trattazione in quel dato momento.

Il reperimento automatico « in tempo reale » di qualsiasi dato relativo ad una controversia agevola indubbiamente il lavoro dei singoli avvocati, ed insieme, realizza « in tempo reale » la conoscenza dei necessari elementi tecnici che l'attività « di routine » non riesce ad acquisire anche con l'utilizzazione delle « Relazioni quinquennali » e della « Rassegna ».

L'impiego degli strumenti tradizionali (Repertori, Riviste), attiene a dati non « in atto », e cioè a controversie per le quali sia già intervenuta una decisione, non consentendo di accertare se per una stessa questione, siano attualmente all'esame del Giudice controversie analoghe.

La gestione automatica degli affari consultivi, offre la disponibilità « in tempo reale » dei dati relativi alle questioni per le quali sia intervenuto il parere reso alle Amministrazioni, e per quelle in trattazione.

Il sistema automatico fornisce, nel contempo, la copia degli atti per i quali è formulata la richiesta di acquisizione. L'impiego di terminali video e di stampati veloci realizza lo scambio immediato delle informazioni fra i singoli Uffici dell'Avvocatura e il Centro elaborazione dati, mentre l'impiego di terminali con altri centri di elaborazione dati (Corte di cassa-

zione - Biblioteche - Camera dei deputati e Senato della Repubblica) consente l'acquisizione dei dati relativi alla giurisprudenza, alla dottrina e alla legislazione, realizzando un sistema informativo integrato nel settore dell'informatica giuridica.

L'attuazione di un sistema integrato di informazione fra più Centri di elaborazione dati in materia è stato già legislativamente disposta dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario, che prevede la istituzione presso la Commissione tributaria centrale di un Ufficio del massimario da collegare (art. 13, ult. comma) « col centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione per riceverne, in colloquio a mezzo di terminali ricetrasmittenti, le informazioni sui dati memorizzati relativi alla giurisprudenza, alla bibliografia e alla legislazione per trasmettere a detto centro elettronico le massime giurisprudenziali della Commissione centrale ». Si tratta di un primo avvio, sul piano normativo, dell'attuazione di un sistema integrato di circolazione dei dati, come l'unico che consente « in tempo reale » la conoscenza completa delle informazioni nella materia (v. in *Produttività*, 1971, n 8, pag. 589 e segg., sullo scambio delle informazioni fra le pubbliche Amministrazioni).

ANTONINO TERRANOVA

INDICE BIBLIOGRAFICO

delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato.

- D'ANGELO P.-MAZZANTINI M., *Trattato di tecnica bancaria* (vol. I), 10ª ed., Vallardi, Milano, 1972.
- ANNUNZIATA M., *La legge sulla riforma della casa*, Jovene, Napoli, 1972.
- BONACCORSI P.-LANZARO S., *La legge per la casa*, Pastena Editore, Roma, 1972.
- MANZINI V., *Trattato di diritto processuale penale italiano* (vol. IV), 6ª ed., UTET, Torino, 1972.
- AZZARITI G., *Successioni dei legittimari e successioni dei legittimi*, UTET, Torino, 1972.
- DELL'ORO A., *Dell'emancipazione dei minori affidati alla pubblica o alla privata assistenza e dell'affiliazione* (Art. 390-413) del Commentario al Codice Civile di SCIALOJA-BRANCA, Zanichelli, Bologna, 1972.
- OCCHIUZZI G., *Codice-repertorio dell'edilizia economica e popolare*, ed. PEM, Roma, 1972.
- QUARANTA A., *Lineamenti di diritto amministrativo*, Edizioni PEM, Roma, 1972.
- BUSCHEMA S., *Il Bilancio* (vol. II), Giuffrè, Milano, 1972.
- GENNARO P., *La misura dell'atteggiamento verso il rischio nel comportamento imprenditoriale*, Giuffrè, Milano, 1972.
- SALZARI M., *I ricorsi amministrativi atipici nell'ordinamento dell'istruzione secondaria*, Giuffrè, Milano, 1972.
- SIVINI G., *Partiti e partecipazione politica in Italia*, Giuffrè, Milano, 1972.
- ARDAU G., *Manuale di diritto del lavoro* (voll. 2), Giuffrè, Milano, 1972.
- PIZZETTI F.-ZAGREBELSKY G., « Non manifesta infondatezza » e « Rilevanza » nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Giuffrè, Milano, 1972.
- RUISI-JORIO-MAFFEI ALBERTI-TEDESCHI, *Il fallimento* (voll. 3), UTET, Torino.
- BOSCO G., *Lezioni di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1972.
- ZICCARDI F., *Le norme interpretative speciali*, Giuffrè, Milano, 1972.
- MORTATI C., *Raccolta di Scritti*: vol. I, *Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato*; vol. II, *Scritti sulle fonti del diritto e sull'interpretazione*; vol. III, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale e repubblicana*; vol. IV, *Problemi di politica costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1972.

CONSULTAZIONI

AGRICOLTURA

Agricoltura e foreste - Trasferimento alle Regioni - Rapporti sostanziali pregressi ed esauriti - Titolarità - Procedimento civile - Conseguenze (l. 16 maggio 1970, n. 28; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 c.p.c., art. 111).

Se il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste comporti anche il trasferimento dei rapporti sostanziali esauriti e relativamente ai quali restano da essere definite conseguenze di ordine patrimoniale (n. 68).

Se, nel caso in cui il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste sia ritenuto comprendere anche i rapporti sostanziali esauriti, il processo nel quale si controverte di un credito da tali rapporti nascente prosegue tra le parti originarie o meno (n. 68).

ALBERGHI

Provvidenze alberghiere e turistiche - Contributi e finanziamenti - Mutamento di destinazione - Revoca - Obbligo di restituzione - Interessi - Decorrenza (l. 12 marzo 1968, n. 326, art. 17).

Se gli interessi sulle somme percepite a titolo di finanziamento o contributo, quali provvidenze varie per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, e da restituire allo Stato qualora venga mutata la destinazione specifica in vista della quale il finanziamento o contributo fu concesso, siano dovute dal giorno in cui le somme furono erogate ovvero da quelle in cui è mutata la destinazione specifica (n. 18).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Dopolavori postelegrafonici - Natura - Patrocinio (r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1271).

Se i Dopolavori Postelegrafonici costituiscano organi periferici dello Stato ovvero associazioni di fatto (n. 358).

Se il patrocinio dei Dopolavori Postelegrafonici spetti all'Avvocatura dello Stato (n. 358).

Gestioni governative pubblici servizi ferrotranviari - Natura giuridica (r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 184; d.l. 10 luglio 1947, n. 767, artt. 6 e 7; l. 2 agosto 1952 n. 1221, art. 18; l. 12 dicembre 1954 n. 1178; l. 23 dicembre 1963 n. 1855; l. 18 luglio 1957 n. 614).

Quale natura giuridica sia da riconoscere alle Gestioni governative di pubblici servizi ferrotranviari.

In particolare, alle seguenti:

- 1) Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Padane;
- 2) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Circumetnea;
- 3) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Genova-Casella;
- 4) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Penne-Pescara;
- 5) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Torino-Ceres;
- 6) Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Meridionali-Sardegna;
- 7) Gestione Governativa Ferrovie Calabro-Lucane;
- 8) Gestione Governativa Servizi pubblici di linea di navigazione interna sui laghi Maggiore, di Garda e di Como (n. 359).

ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Demanio storico ed artistico - Demolizione non autorizzata di edificio - Procedimento penale - Procedimento amministrativo per applicazione sanzioni - Rapporti (l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 11, 12, 20 e 59; c.p.p. art. 27; c.p. art. 40, 2° co.).

Se il proprietario di un immobile di interesse storico ed artistico, prosciolto in sede penale « per non aver commesso il fatto » dall'addebito di abusiva demolizione dell'immobile stesso, possa essere sottoposto a procedimento amministrativo per l'applicazione, basata su altri fatti concomitanti, non valutata in sede penale, della sanzione della riduzione in pristino e delle sanzioni pecuniarie (n. 67).

Se il proprietario di un immobile di interesse storico ed artistico, prosciolto in sede penale, per insufficienza di prove sul dolo, dall'addebito di non aver impedito la abusiva demolizione dell'immobile stesso, possa essere sottoposto a procedimento amministrativo per l'applicazione, basata su riesame dell'elemento psicologico dell'incolpazione, della sanzione della riduzione in pristino e delle sanzioni pecuniarie (n. 67).

Ente ecclesiastico - Complesso monumentale sottoposto a vigilanza dello Stato - Lavori di restauro - Contributo erariale - Legittimità (l. 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3; l. 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 14, 15 e 16).

Se sia da ritenere legittima la concessione, a favore di Ente ecclesiastico munito di personalità giuridica, di contributo erariale per lavori di restauro ad un complesso monumentale sottoposto alla vigilanza dell'Amministrazione per la tutela delle antichità e belle arti (n. 68).

APPALTO

Appalto di OO. PP. - Trattativa privata - Revisione prezzo contrattuale - Decorrenza variazioni prezzi correnti.

Se, nei contratti di appalto di opere pubbliche conclusi in trattativa privata, la data di decorrenza delle variazioni dei prezzi correnti, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, vada individuata nel momento della presentazione dell'offerta ovvero in quello della stipulazione del contratto (n. 356).

Appalto lavori Genio militare - Fallimento appaltatore - Poteri della P. A. committente - Danni da inadempimento - Compensazione - Procedimento (condiz. gen. appalto lav. Genio mil. app. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 47 e 48; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 56).

Se, pronunciato lo scioglimento del contratto d'appalto per sopravvenuto fallimento dello appaltatore dei lavori per il Genio militare, ai sensi dell'art. 47 condiz. gen. appalto Genio militare approvato con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, possa l'Amministrazione committente pronunciare la rescissione in danno a causa di pregresse inadempienze ed ai sensi dell'art. 48 condizioni suddette (n. 357).

Se il credito vantato dall'Amministrazione a titolo di risarcimento danni per le pregresse inadempienze dell'appaltatore dei lavori per il Genio militare, dichiarato fallito, possa essere opposto in compensazione al credito vantato dall'appaltatore fallito per lavori eseguiti (n. 357).

Se il credito che l'Amministrazione intende compensare con un proprio debito nei confronti dell'appaltatore fallito debba essere fatto valere nell'ambito della procedura fallimentare (n. 357).

Contratto d'appalto soggetto ad approvazione - Obbligo di registrazione - Decorrenza - Approvazione da parte del Provveditore Regionale OO. PP. - Effetti (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17 e 81; r.d.l. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19).

Se, ai fini di individuare il momento in cui sorge l'obbligo di sottoporre a registrazione i contratti d'appalto stipulati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e soggetti ad approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici, possa esser ritenuta equipollente di tale approvazione quella proveniente dal Provveditore Regionale alle OO.PP. (n. 358).

Fallimento dell'appaltatore-Interruzione della prestazione - Subentro del curatore - Ritardo - Penalità - Risarcimento danni (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72).

Se, nel caso di interruzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore a seguito della sua dichiarazione di fallimento, spettino all'Amministrazione committente, qualora il curatore abbia dichiarato di voler subentrare nel contratto d'appalto, le penali od il risarcimento dei danni relativi al periodo intercorrente tra l'interruzione delle prestazioni ed il subentro (n. 359).

ASSOCIAZIONE

Organismi Rappresentativi Universitari (O.R.U.) - Liquidazione - Contributi di cui alla l. 18 dicembre 1951 n. 1551 - Spettanza (l. 18 dicembre 1951, n. 1551 art. 11).

Se possano essere versati al liquidatore di un Organismo Rappresentativo Universitario i contributi versati dagli studenti per le attività sportive ed assistenziali di cui all'art. 11 l. 18 dicembre 1951, n. 1551 (n. 4).

AUTOVEICOLI

Tasse automobilistiche - Autobus e autoscafi di linea - Servizio postale - Esenzione - Trasporto fuori linea - Sanzione (l.u. 5 febbraio 1953, n. 39, artt. 17, 34 e Tab. all. 2; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 conv. in 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 17, primo comma).

Se la circolazione in esenzione dalla tassa, di autobus ed autoscafi, che effettuano il servizio postale, fuori della linea stabilita per il pubblico servizio concesso, costituisca, ai fini della relativa sanzione, « uso diverso » dell'autobus ed autoscafo ovvero comporti omissione nel pagamento della tassa di circolazione (n. 74).

BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

Piani particolareggiati - Approvazione - Protezione delle bellezze artistiche e naturali - Intervento successivo del Ministero P. I. (l. 18 aprile 1962, n. 167, artt. 6 e 8; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 5; l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7).

Se l'avvenuta approvazione dei piani particolareggiati, che comprendono anche beni soggetti alla legge sulla protezione delle bellezze artistiche e naturali, precluda al Ministero della Pubblica Istruzione l'esercizio dei propri poteri di intervento sui singoli progetti di lavori relativi ai detti beni (n. 27).

BENEFICENZA E ASSISTENZA

Gioventù Italiana - Attività assistenziale - Vigilanza ONMI (l. 23 dicembre 1937, n. 2566, art. 10; r.d. 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 5).

Se l'attività assistenziale che la Gioventù Italiana svolge a favore dei minori, sia soggetta alla vigilanza dell'ONMI (n. 1).

CATASTO

Domande di voltura catastale - Copie degli atti allegati - Imposta di bollo - Esenzione - (d. p. 25 giugno 1953, n. 492).

Se sulle copie degli atti da allegare alla domanda di voltura catastale sia dovuta la imposta di bollo (n. 6).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Illecito amministrativo - Continuazione - Ammissibilità (cod. pen., art. 81; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8).

Se più violazioni di un divieto sanzionato in via amministrativa (nella specie: del divieto posto dall'art. 33 del codice stradale in materia di carichi superiori alla portata degli automezzi), commesse in esecuzione di una medesima risoluzione, possano essere considerate e sanzionate come una sola violazione continuata (n. 34).

Incrocio di strada provinciale con strada statale - Provvedimento di attribuzione di precedenza alla strada provinciale - Ammissibilità (articoli 105 e 3 cod. strad.).

Se sia legittimo il provvedimento che attribuisca il diritto di precedenza ai veicoli percorrenti una strada provinciale nel suo incrocio con una strada statale (n. 35).

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Provvedimento dell'Intendente di Finanza - Impugnativa - Giurisdizione del C.d.S. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 208).

Se il Consiglio di Stato abbia giurisdizione in ordine alla impugnativa di legittimità avverso il provvedimento definitivo emesso dall'Intendente di Finanza, ai sensi dell'art. 208 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, su ricorso proposto dal terzo opponente contro gli atti esecutivi (pignoramento mobiliare) compiuti dall'Esattore su beni esistenti nella casa di abitazione del debitore d'imposta e di cui il ricorrente rivendichi la proprietà (n. 27).

COMUNI E PROVINCE

Sindaco - Sospensione dalle funzioni in caso di rinvio a giudizio o condanna per i reati di omissione o abuso di atti di ufficio (r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 149; r.d. 3 marzo 1934, n. 383 artt. 8, 270; l. 10 novembre 1970, n. 852).

Se, abrogato dalla l. 10 novembre 1970, n. 852, le disposizioni dell'articolo 149, quinto e sesto comma, r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 che sancivano specificamente per i sindaci la sospensione dalle funzioni per alcuni reati tra i quali quelli di omissione ed abuso di atti di ufficio, la detta sospensione possa considerarsi ancora operante in forza di analoghe disposizioni relative più genericamente agli amministratori del Comune contenute negli artt. 8 e 270 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (n. 144).

Strade comunali - Contributi per costruzione - Strada già esistente (l. 21 aprile 1962, n. 18, art. 4). -

Se il contributo che l'art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 18 prevede a carico dello Stato e a favore dei Comuni per la sistemazione, l'ammmodernamento e la costruzione di strade comunali, possa essere concesso per la costruzione di una strada già esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 143).

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Reperazione paste alimentari e prodotti da forno - Importazione grasso a reintegro, in esenzione da prelievo - Posizione soggettiva dell'esportatore - Termine - Natura (l. 9 ottobre 1964, n. 948, art. 1 e 4; Reg. C.R.E. 21 agosto 1967, n. 421, art. 2, n. 1; Seg. C.E.E. 19 giugno 1967, n. 120, art. 12, n. 2).

Se l'esportatore di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche sia titolare di un diritto soggettivo ovvero di

un interesse legittimo all'importazione di una corrispondente quantità di grano a reintegro ed in esenzione da un prelievo (n. 7).

Se il termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche, entro il quale essere esercitato il diritto all'importazione di grano a reintegro in esenzione da prelievo, sia da qualificare termine di prescrizione ovvero di decadenza (n. 7).

Se entro il termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche, è sufficiente che l'esportatore richieda l'autorizzazione ad importare grano a reintegro in esenzione da prelievo, ovvero è necessario che porti a compimento le operazioni di importazione (7).

Se l'autorizzazione ad importare grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nelle paste alimentari e nei prodotti da forno esportati, abbia un termine di validità (n. 7).

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

Beni demaniali - Uso da parte di altra amministrazione o di amministrazione autonoma o di concessionario - Disciplina.

Se nel caso di utilizzazione di bene demaniale dello Stato da parte di un'amministrazione statale diversa da quella che lo ha in gestione ed uso per scopi ed esigenze diverse da quelli propri della destinazione legale del bene, ovvero da parte di un'amministrazione autonoma o di concessionario di bene demaniale (nella specie Società Autostrade) si ponga in essere una concessione amministrativa e debba essere corrisposto il relativo canone (n. 108).

Concessioni di pubblici servizi - Fondi per il conseguimento delle finalità pubbliche - Fallimento del concessionario - Incameramento da parte della P. A.

Se i fondi destinati ad essere utilizzati da concessionario di pubblici servizi per il perseguimento della finalità pubblica propria della loro destinazione (nella specie, fondi di rinnovo per società concessionaria di funivie) possano essere incamerati dallo Stato, e nell'affermativa con quali modalità, quando sopravvenga il fallimento del concessionario (n. 109).

CONCORSI

Concorso - Annullamento - Validità limitata al fine della idoneità dei concorrenti.

Se in presenza di una decisione di annullamento di concorso pubblico, lo stesso possa essere ugualmente condotto a termine al più limitato fine della dichiarazione di idoneità dei concorrenti, cui la legge (nella specie l. 2 aprile 1968, n. 475 sull'assegnazione di sedi farmaceutiche) riconosca determinati effetti (n. 18).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Ciechi civili - Indebita corresponsione di pensione - Recupero - Trattenuta diretta (l. 27 maggio 1970, n. 382, art. 18).

Se per il recupero di quote di pensione indebitamente percepite da ciechi civili cui sia stato revocato il trattamento pensionistico possa provvedersi

mediante trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del trattamento pensionistico o ai suoi aventi causa, giusta il disposto dell'art. 18, 2° comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382 (n. 261).

Mutilati e invalidi civili - Indebita corresponsione di assegni - Recupero - Trattenuta diretta - Annullamento credito - Modalità (l. 30 marzo 1971, n. 118; r.d. 25 marzo 1924, n. 827, artt. 263 e 265).

Se per il recupero di assegni di assistenza indebitamente percepiti da mutilati e invalidi civili sia necessario, ai fini dell'annullamento del relativo credito ai sensi degli artt. 263 lett. e) e 265 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il previo esperimento di un tentativo di riscossione ovvero siano sufficienti le sole informazioni di polizia o di finanza circa le disagiate condizioni economiche dei debitori.

Se per il recupero di quote di assegni di assistenza indebitamente percepite da mutilati, e invalidi civili, cui sia stato revocato il trattamento pensionistico, possa provvedersi mediante trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del trattamento pensionistico o ai suoi aventi causa, giusta il disposto dell'art. 18, 2° comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (n. 262).

Mutilati e invalidi civili - Indebita corresponsione di assegni - Revoca - Effetti (l. 30 marzo 1971, n. 118).

Se i provvedimenti di revoca di pensioni o assegni indebitamente percepiti da mutilati ed invalidi civili, sia quelli adottati dai Comitati Provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica ai sensi dell'art. 21 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a seguito dei mutamenti intervenuti circa i requisiti voluti dalla legge per beneficiare delle provvidenze da essa previste, sia quelli adottati dal Prefetto nei casi in cui l'assegno fosse stato erogato a favore di persona che, essendo titolari di altri trattamenti pensionistici, non ne avevano diritto, abbiano efficacia retroattiva (ex tunc) ovvero solo dal momento della loro emanazione (ex nunc) (n. 263).

Mutilati ed invalidi civili - Indebita corresponsione di assegno di assistenza - Obbligo di recupero (l. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, 2° co. e 13; l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 435, 2° co.).

Se l'Amministrazione sia tenuta, ex art. 435, 2° comma r.d. 23 maggio 1924, n. 827, a procedere al recupero degli assegni di assistenza indebitamente corrisposti a favore di mutilati ed invalidi civili i quali, essendo titolari di altri trattamenti pensionistici, non ne avevano diritto, giusta il combinato disposto degli artt. 12, 2° comma, e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero possa applicarsi alla fattispecie il principio della irripetibilità degli stipendi, assegni o altre indennità indebitamente corrisposti dalla P.A. e percepiti in buona fede (n. 264).

Pignoramento di somme dovute dall'Amministrazione - Fermo amministrativo - Prevalenza (art. 553 c.p.c.; r.d. 8 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

Se nel caso in cui siano state pignorate somme dovute a terzi dall'Amministrazione, quest'ultima possa disporre il fermo amministrativo su tali norme per il recupero di un contrapposto suo credito verso il debitore esecu-

tato o invece debba intervenire nell'esecuzione per partecipare alla assegnazione in concorso con il creditore procedente, soggiacendo alle ordinarie norme sul concorso di più crediti nell'esecuzione (n. 265).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Avviso di accertamento - Ricorso alle Commissioni Tributarie - Termini - Sospensione feriale (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21; l. 14 luglio 1965, n. 818; l. 7 ottobre 1969, n. 742).

Se la sospensione dei termini processuali stabilita dalle leggi 14 luglio 1965, n. 818 e 7 ottobre 1969, n. 742, sia applicabile al termine previsto dall'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per il ricorso alle commissioni tributarie avverso l'avviso di accertamento del valore imponibile (n. 7).

Imposte dirette - Contenzioso tributario - Azioni dirette al rimborso di tributi indebitamente pagati od allo sgravio di tributi non dovuti - Natura - Controversie d'imposta - Limiti (d.l. 7 agosto 1936, n. 1679, art. 22, 4° co.; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 188; l. 28 ottobre 1970, n. 801, art. 8).

Se, in materia d'imposte dirette, siano da ritenere controversie d'imposta — soggette come tali, alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — le controversie relative ai rimborsi ed agli aggravati (n. 8).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — quella nella quale si alleggi la totale o parziale inesistenza dell'obbligazione tributaria, quando le imposte iscritte a ruolo si riferiscano a redditi accertati dall'ufficio ed il relativo atto di accertamento non sia stato impugnato (n. 8).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — nella quale si alleggi un errore materiale commesso dal contribuente e non riparato dall'ufficio, sia nella fase di versamento dell'imposta in tesoreria, sia nella dichiarazione (n. 8).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — quella nella quale, pur in presenza di un riconoscimento del diritto al rimborso o dallo sgravio da parte dell'Amministrazione, si sia prodotto un giudicato di ammissibilità, per tardività, del ricorso proposto dal contribuente alle Commissioni tributarie (n. 8).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — quella in materia di rimborso di ritenute d'acconto su introiti lordi non corrispondenti ad imponibili definitivi (n. 8).

CONTRABBANDO

Reati doganali - Arresto dello straniero - Cittadini greci - Disciplina speciale - Disciplina comune - Compatibilità (l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139; cod. proc. pen., art. 272; l. 4 agosto 1955, n. 848 l. 3 luglio 1950, n. 886; Costituzione, art. 10).

Se la custodia preventiva dell'arrestato per reato doganale, ai sensi dell'art. 139 l. 25 settembre 1940, n. 1424, fermo restando i limiti massimi

in detta norma previsti, possa superare quelli stabiliti nell'art. 272 cod. proc. pen., secondo il testo modificato dalle leggi 18 giugno 1955, n. 517 e 1 luglio 1970, n. 406 (n. 48).

Se la speciale disciplina della custodia preventiva dell'arrestato per reato doganale, prevista dall'art. 139 l. 25 settembre 1940, n. 1424, sia applicabile ai cittadini greci (n. 48).

Se la cauzione imposta allo straniero imputato di reato doganale, come condizione per ottenere la libertà personale, debba essere idonea a garantire il pagamento delle multe o delle ammende, ovvero possa essere determinata con criteri diversi, quali quelli desumibili dal codice di procedura penale (n. 48).

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Ente ecclesiastico - Complesso monumentale sottoposto a vigilanza dello Stato - Lavori di restauro - Contributo erariale - Legittimità (l. 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3; l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14, 15 e 16).

Se sia da ritenere legittima la concessione, a favore di Ente ecclesiastico munito di personalità giuridica, di contributo erariale per lavori di restauro ad un complesso monumentale sottoposto alla vigilanza dell'Amministrazione per la tutela delle antichità e belle arti (n. 104).

Incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno - Applicabilità della nuova disciplina alle imprese di grande estensione - decorrenza (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 10).

Con quale decorrenza la legge 6 ottobre 1971, n. 853, che ha introdotto nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno, debba ritenersi applicabile alle imprese industriali di grandi dimensioni (n. 101).

Provvidenze alberghiere e turistiche - Contributi e finanziamenti - Mutamento di destinazione - Revoca - Obbligo di restituzione - Interessi - Decorrenza (l. 12 marzo 1968, n. 326, art. 17).

Se gli interessi sulle somme percepite a titolo di finanziamento e contributo, quali provvidenze varie per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, e da restituire allo Stato qualora venga mutata la destinazione specifica in vista della quale il finanziamento o contributo fu concesso, siano dovute dal giorno in cui le somme furono erogate ovvero da quello in cui è mutata la destinazione specifica (n. 102).

Strade comunali - Contributi per costruzione - Strada già esistente (l. 21 aprile 1962, n. 181, art. 4).

Se il contributo che l'art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181 prevede a carico dello Stato e a favore dei Comuni per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali, possa essere concesso per la costruzione di una strada già esistente prima dell'entrata in vigore della legge (n. 103).

DAZI DOGANALI

Reperazione paste alimentari e prodotti da forno - Importazione grasso a reintegro, in esenzione da prelievo - Posizione soggettiva dell'esportatore - Termine - Natura (l. 9 ottobre 1964, n. 948, artt. 1 e 4; Reg. C.R.E. 21 agosto 1967, n. 421, art. 2 n. 1; Seg. C.E.E. 19 giugno 1967, n. 120, art. 12, n. 2).

Se l'esportatore di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche sia titolare di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo all'importazione di una corrispondente quantità di grano a reintegro ed in esenzione da un prelievo (n. 64).

Se il termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche, entro il quale essere esercitato il diritto all'importazione di grano a reintegro in esenzione da prelievo, sia da qualificare termine di prescrizione ovvero di decadenza (n. 64).

Se entro il termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche, è sufficiente che l'esportatore richieda l'autorizzazione ad importare grano a reintegro in esenzione da prelievo, ovvero è necessario che porti a compimento le operazioni di importazione (n. 64).

Se l'autorizzazione ad importare grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella paste alimentari e nei prodotti da forno esportati, abbia un termine di validità (n. 64).

Spedizione doganale - Nomina - Patente a validità illimitata - Rilascio - Nuova disciplina - Diritto transitorio (d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, artt. 27 e 125).

Se, per spedizionieri accreditati al 30 giugno 1971, presso le dogane, in favore dei quali l'art. 1 d.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18 prevede il rilascio di diritto della patente con validità illimitata, debbano intendersi soltanto coloro in possesso di patente scaduta dopo il 30 giugno 1971 ovvero coloro i quali, essendo in possesso di patente con scadenza prima del 30 giugno 1971, ne abbiano chiesto il rinnovo prima della scadenza (n. 65).

DEBITO PUBBLICO

Indennità di espropriazione - Richiesta di conversione in titoli del debito pubblico - Competenza (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 49; d.l. 23 marzo 1919, n. 1058, artt. 115 e 116; l. 20 marzo 1968, n. 391).

Se, a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1968, n. 391, la competenza a disporre la conversione in titoli del debito pubblico della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità spetti al prefetto ovvero all'Autorità Giudiziaria (n. 14).

DEMANIO

Beni demaniali - Uso da parte di altra amministrazione o di amministrazione autonoma o di concessionario - Disciplina.

Se nel caso di utilizzazione di bene demaniale dello Stato da parte di un'amministrazione statale diversa da quella che lo ha in gestione ed

uso per scopi ed esigenze diverse da quelli propri della destinazione legale del bene, ovvero da parte di un'amministrazione autonoma o di concessionario di bene demaniale (nella specie Società Austrade) si ponga in essere una concessione amministrativa e debba essere corrisposto il relativo canone (n. 253).

Occupazione ultrabiennale - Condanna dell'Amministrazione al pagamento di somma corrispondente al valore dell'area - Formale acquisizione dell'area - Decreto di espropriazione - Usucapione.

Se, onde procedere alla formale acquisizione al demanio dell'immobile ancora non usucapito, per la illegittima occupazione del quale abbia l'Amministrazione corrisposto somma corrispondente al valore, possa emettersi decreto di espropriazione (n. 252).

DIFESA DELLO STATO

Agricoltura e foreste - Trasferimento alle Regioni - Rapporti sostanziali progressi ed esauriti - Titolarità - Procedimento civile - Conseguenze (l. 16 maggio 1970, n. 281; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; c.p.c. art. 111).

Se il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste comporti anche il trasferimento dei rapporti sostanziali esauriti e relativamente ai quali restano da essere definite conseguenze di ordine patrimoniale (n. 20).

Se, nel caso in cui il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste sia ritenuto comprendere anche i rapporti sostanziali esauriti, il processo nel quale si controverte di un credito da tali rapporti nascente prosegua tra le parti originario o sano (n. 20).

Dopolavori postelegrafonici - Natura - Patrocinio (r.d.l. 9 luglio 1926, n. 1271).

Se i Dopolavori postelegrafonici costituiscano organi periferici dello Stato ovvero associazioni di fatto (n. 21).

Se il patrocinio dei Dopolavori postelegrafonici spetti all'Avvocatura dello Stato (n. 21).

Patronati scolastici - Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43).

Se i Patronati scolastici siano autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 22).

EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

Alloggi economici e popolari - Prezzo di cessione - Determinazione - Commissioni regionali - Competenza - Limiti (l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 6).

Se la competenza delle Commissioni regionali in materia di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi economici e popolari sia limitata a stabilire il valore venale degli alloggi ovvero si estenda sino alla fissazione definitiva del prezzo di cessione (n. 238).

Alloggi economici e popolari - Sgombero per demolizione - Diritto degli assegnatari (t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, artt. 38, 42; d.l. 17 aprile 1948, n. 1029, artt. 1 e segg.; l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 3; d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 12, 15 e 16; d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655).

Se e quali pretese nei confronti dell'Ente proprietario possano avanzare gli assegnatari di alloggi economici e popolari, nel caso di ordine di rilascio degli alloggi medesimi in vista della loro demolizione per pericolo di rovina non imputabile all'Ente medesimo (n. 240).

Se la norma di cui all'art. 18 d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, secondo la quale gli Enti proprietari di alloggio economico e popolare, nel caso in cui debbano procedere allo sgombero degli alloggi, hanno l'obbligo di comunicare alle competenti Commissioni Provinciali l'elenco degli assegnatari che debbono lasciare gli alloggi, formulando proposte per la nuova assegnazione, si applichi soltanto in favore degli assegnatari ovvero anche in favore di coloro che già hanno acquistato la proprietà della cosa (n. 240).

Aree comprese nei piani di zona - Richiesta di edificazione da parte del proprietario - Procedimento - Pendenza - Nuova disciplina - Espropriabilità in favore dei Comuni - Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35; l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 16).

Se la nuova disciplina prevista dall'art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865, secondo la quale le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 sono riservate alla espropriazione da parte del comune, si applichi anche a quelle aree relativamente alle quali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 865/71, era stata richiesta licenza di costruzione da parte del proprietario, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 167/62, ed era stato ottenuto il parere favorevole della commissione comunale (n. 239).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

Ente ecclesiastico - Complesso monumentale sottoposto a vigilanza dello Stato - Lavori di restauro - Contributo erariale - Legittimità (l. 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3; l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14, 15 e 16).

Se sia da ritenere legittima la concessione, a favore di Ente ecclesiastico munito di personalità giuridica, di contributo erariale per lavori di restauro ad un complesso monumentale sottoposto alla vigilanza dell'Amministrazione per la tutela delle antichità e belle arti (n. 48).

ESECUZIONE FISCALE

Esecuzione esattoriale - Fallimento - Concorso - Effetti - Pignoramento - Abitazione del debitore d'imposta fallito - Prescrizione di appartenenza (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 206 e 207, secondo comma lett. b); r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51).

Se, nella ipotesi di concorso tra procedura esecutiva esattoriale e procedura fallimentare, i pignoramenti esattoriali di beni mobili avvenuti anteriormente alla vendita dei beni stessi in sede fallimentare siano resi inefficaci a seguito di detta vendita (n. 86).

Se, nella ipotesi di concorso tra procedura esecutiva esattoriale e procedura fallimentare, i pignoramenti esattoriali di beni mobili avvenuti posteriormente alla vendita dei beni stessi in sede fallimentare siano da ritenere inefficaci per effetto di detta vendita (n. 86).

Se possa trovare applicazione a favore dell'Esattore la presunzione di cui all'art. 207, secondo comma, lett. b) del t.u. n. 645/58, qualora il pignoramento cada su beni mobili tuttora esistenti nella casa di abitazione del debitore di imposta fallito, ma che si asseriscono essere di proprietà del coniuge ovvero di parente affine entro il terzo grado ed acquistati da questi ultimi in sede di precedente vendita fallimentare (n. 86).

Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo - Provvedimento dell'Intendente di Finanza - Impugnativa - Giurisdizione del C.d.S. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 208).

Se il Consiglio di Stato abbia giurisdizione in ordine alla impugnativa di legittimità avverso il provvedimento definitivo emesso dall'Intendente di Finanza, ai sensi dell'art. 208 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, su ricorso proposto dal terzo opponente contro gli atti esecutivi (pignoramento mobiliare) compiuti dall'Esattore su beni esistenti nella casa di abitazione del debitore d'imposta e di cui il ricorrente rivendichi la proprietà (n. 87).

ESECUZIONE FORZATA

Pignoramento di somme dovute dall'Amministrazione - Fermo amministrativo - Prevalenza (art. 553 c.p.c.; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69).

Se nel caso in cui siano state pignorate somme dovute a terzi dall'Amministrazione, quest'ultima possa disporre il fermo amministrativo su tali somme per il recupero di un contrapposto suo credito verso il debitore esecutato o invece debba intervenire nell'esecuzione per partecipare alla assegnazione in concorso con il creditore procedente, soggiacendo alle ordinarie norme sul concorso di più crediti nell'esecuzione (n. 53).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Aree comprese nei piani di zona - Richiesta di edificazione da parte del proprietario - Procedimento - Pendenza - Nuova disciplina - Espropriabilità in favore dei Comuni - Effetti (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35; l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 16).

Se la nuova disciplina prevista dall'art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, secondo la quale le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 sono riservate alla espropriazione da parte del Comune, si applichi anche a quelle aree relativamente alle quali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 865/71, era stata richiesta licenza di costruzione da parte del proprietario, ai sensi dell'art. 16, legge n. 167/62, ed era stato ottenuto il parere favorevole della commissione comunale (n. 309).

Deposito indennità di espropriazione presso la Cassa DD.PP. - Mancanza dell'ordine dell'autorità giudiziaria - Legittimità - Svincolo - Conversione in titoli del debito pubblico (l. 20 marzo 1968, n. 391, art. 3; l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 30, 49, 55).

Se si possa legittimamente procedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di espropriazione prima dell'ordine di depo-

sito emesso dall'autorità giudiziaria a sensi dell'art. 3, legge 20 marzo 1968, n. 391 (n. 313).

Se, nel caso in cui si sia depositata l'indennità di espropriazione senza l'ordine di deposito dell'autorità giudiziaria, si possa da parte degli interessati ottenere lo svincolo delle somme o la loro conversione in titoli del debito pubblico (n. 313).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Interessi - Pagamento - Imposta di R.M.

Se gli interessi corrisposti dall'Amministrazione sulle indennità di espropriazione regolarmente e legittimamente espletate siano soggette ad imposta di ricchezza mobile (n. 310).

Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno - Provvedimento di pagamento o di deposito delle indennità - Competenza (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; l. 20 marzo 1968, n. 391).

Se nelle espropriazioni per pubblica utilità per l'industrializzazione del Mezzogiorno (art. 147 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) la competenza ad emettere il provvedimento di pagamento o di deposito delle indennità sia passata dal Prefetto all'Autorità giudiziaria dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1968, n. 391 (che ha attuato tale spostamento di competenza per le ordinarie procedure di espropriazione) (n. 314).

Indennità di espropriazione - Richiesta di conversione in titoli del debito pubblico - Competenza (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 49; d.l.l. 23 marzo 1919, n. 1058, art. 115 e 116; l. 20 marzo 1968, n. 391).

Se a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1968, n. 391, la competenza a disporre la conversione in titoli del debito pubblico della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di espropriazione per pubblica utilità spetti al Prefetto ovvero all'Autorità giudiziaria (n. 311).

Occupazione ultrabiennale - Condanna dell'Amministrazione al pagamento di somma corrispondente al valore dell'area - Formale acquisizione dell'area - Decreto di espropriazione - Usucapione.

Se, onde procedere alla formale acquisizione al demanio dell'immobile ancora non usucapito, per la illegittima occupazione del quale abbia l'Amministrazione corrisposto somma corrispondente al valore, possa emettersi decreto di espropriazione (n. 312).

FALLIMENTO

Appalto lavori Genio militare - Fallimento appaltatore - Poteri della Pubblica amministrazione committente - Danni da inadempimento - Compensazione - Procedimento (condiz. gen. appalto lav. Genio mil. app. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 47 e 48; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 56).

Se, pronunciato lo scioglimento del contratto d'appalto per sopravvenuto fallimento dell'appaltatore dei lavori per il Genio militare, ai sensi

dell'art. 47 condiz. gen. appalto Genio militare approvato con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, possa l'Amministrazione committente pronunciare la rescissione in danno a causa di pregresse inadempienze ed ai sensi dell'art. 48 condizioni suddette (n. 129).

Se il credito vantato dall'Amministrazione a titolo di risarcimento danni per le pregresse inadempienze dell'appaltatore dei lavori per il Genio militare, dichiarato fallito, possa essere opposto in compensazione al credito vantato dall'appaltatore fallito per lavori eseguiti (n. 129).

Se il credito che l'Amministrazione intenda compensare con un proprio debito nei confronti dell'appaltatore fallito debba essere fatto valere nell'ambito della procedura fallimentare (n. 129).

Concessioni di pubblici servizi - Fondi per il conseguimento delle finalità pubbliche - Fallimento del concessionario - Incameramento da parte della Pubblica amministrazione.

Se i fondi destinati ad essere utilizzati da concessionario di pubblici servizi per il proseguimento della finalità pubblica propria della loro destinazione (nella specie, fondi di rinnovo per società concessionaria di funivie) possano essere incamerati dallo Stato, e nell'affermativa con quali modalità, quando sopravvenga il fallimento del concessionario (n. 132).

Esecuzione esattoriale - Fallimento - Concorso - Effetti - Pignoramento - Abitazione del debitore d'imposta fallito - Prescrizione di appartenenza (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 206 e 207, secondo comma lett. b); r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 51).

Se, nella ipotesi di concorso tra procedura esecutiva esattoriale e procedura fallimentare, i pignoramenti esattoriali di beni mobili avvenuti anteriormente alla vendita dei beni stessi in sede fallimentare siano resi inefficaci a seguito di detta vendita (n. 130).

Se, nella ipotesi di concorso tra procedura esecutiva esattoriale e procedura fallimentare, i pignoramenti esattoriali di beni mobili avvenuti posteriormente alla vendita dei beni stessi in sede fallimentare siano da ritenere inefficaci per effetto di detta vendita (n. 130).

Se possa trovare applicazione a favore dell'Esattore la presunzione di cui all'art. 207, secondo comma, lett. b) del t.u. n. 645/58, qualora il pignoramento cada su beni mobili tuttora esistenti nella casa di abitazione del debitore di imposta fallito, ma che si asseriscono essere di proprietà del coniuge ovvero di parente affine entro il terzo grado ed acquistati da quest'ultimi in sede di precedente vendita fallimentare (n. 130).

Fallimento dell'appaltatore - Interruzione della prestazione - Subentro del curatore - Ritardo - Penalità - Risarcimento danni (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 72).

Se, nel caso di interruzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore a seguito della sua dichiarazione di fallimento, spettino all'Amministrazione committente, qualora il curatore abbia dichiarato di voler subentrare nel contratto d'appalto, le penali od il risarcimento dei danni relativi al periodo intercorrente tra l'interruzione delle prestazioni ed il subentro (n. 131.)

FARMACIE

Concorso - Annullamento - Validità limitata al fine della idoneità dei concorrenti.

Se in presenza di una decisione di annullamento di concorso pubblico, lo stesso possa essere ugualmente condotto a termine al più limitato fine della dichiarazione di idoneità dei concorrenti, cui la legge (nella specie legge 2 aprile 1968, n. 475 sull'assegnazione di sedi farmaceutiche) riconosca determinati effetti (n. 28).

Trasferimento titolarità esercizio - Acquisto altra farmacia - Termine (l. 2 aprile 1968, n. 475, artt. 12 e 18).

Se il farmacista che abbia trasferito la titolarità dell'esercizio della propria farmacia, avvalendosi della speciale deroga di cui all'art. 18 legge 2 aprile 1968, n. 475, sia consentito di acquistare altra farmacia, senza concorso per l'assegnazione, decorso l'anno dal trasferimento (n. 27).

FERROVIE

Ferrovie - Concessioni di viaggio - Ex dipendenti F.S. passati ad altra Amministrazione - Servizio - Computo (l. 21 novembre 1955, n. 1108, art. 20, lett. a).

Se il periodo di dieci anni richiesto dalla legge 21 novembre 1955, n. 1108, art. 20, lett. a) ai fini del rilascio di concessioni ferroviarie di viaggio a favore di dipendenti ferroviari passati ad altra amministrazione debba essere di servizio effettivo, ovvero se possano essere valutati anche periodi non di servizio in senso stretto ma riscattabili a fini pensionistici (ad es. servizio militare, studi universitari ecc.); e se, nel caso debba trattarsi di servizio effettivo se possa essere computato anche il servizio prestato precedentemente presso amministrazione diversa da quella ferroviaria (n. 423).

Ferrovie dello Stato - Transazioni - Stipulazione - Competenza - Limiti di valore (d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 13; l. 31 dicembre 1962, n. 1833, art. 5).

Se gli atti di transazione delle Ferrovie dello Stato, per somme superiori a L. 3.000.000 ma inferiori a L. 15.000.000, debbano essere stipulati dall'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 legge 31 dicembre 1962, n. 1833 oppure dagli organi periferici ai sensi dell'art. 13 d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120 (n. 424).

Gestioni governative pubblici servizi ferrotranviari - Natura giuridica (r.d. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 184; d.l. 10 luglio 1947, n. 767, artt. 6 e 7; l. 2 agosto 1952, n. 1221, art. 18; l. 12 dicembre 1954, n. 1178; l. 23 dicembre 1963, n. 1855; l. 18 luglio 1957, n. 614).

Quale natura giuridica sia da riconoscere alle Gestioni governative di pubblici servizi ferrotranviari.

In particolare, alle seguenti:

- 1) Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Padane;
- 2) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Circumetnea;
- 3) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Genova-Casella;
- 4) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Penne-Pescara;

- 5) Gestione Commissariale Governativa Ferrovia Torino-Ceres;
- 6) Gestione Commissariale Governativa Ferrovie Meridionali-Sardeg;
- 7) Gestione Governativa Ferrovie Calabro-Lucane;
- 8) Gestione Governativa Servizi pubblici di linea di navigazione interna sui laghi Maggiore, di Garda e di Como (n. 422).

Pubblici servizi di trasporto - Personale - Riposo settimanale - Disciplina (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; Corte cost. n. 150/67 e n. 146/71; cod. civ. artt. 2109 e 2126, secondo comma).

Se, in mancanza di specifica disposizione legislativa sul riposo settimanale del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata ovvero da Comuni, provincie e consorzi, la materia, prima che dalle disposizioni comuni del codice civile, possa essere disciplinata da contratti collettivi, da contratti individuali e da regolamenti (n. 425).

GIUDIZIO CIVILE E PENALE

Demanio storico ed artistico - Demolizione non autorizzata di edificio - Procedimento penale - Procedimento amministrativo per applicazione sanzioni - Rapporti (l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 11, 12, 20 e 59; c.p.p. art. 27; c.p. art. 40, secondo comma).

Se il proprietario di un immobile di interesse storico ed artistico, prosciolto in sede penale « per non aver commesso il fatto » dall'addebito di abusiva demolizione dell'immobile stesso, possa essere sottoposto a procedimento amministrativo per l'applicazione, basata su altri fatti concomitanti, non valutata in sede penale, della sanzione della riduzione in pristino e delle sanzioni pecuniarie (n. 6).

Se il proprietario di un immobile di interesse storico ed artistico, prosciolto in sede penale, per insufficienza di prove sul dolo, dall'addebito di non aver impedito la abusiva demolizione dell'immobile stesso, possa essere sottoposto a procedimento amministrativo per l'applicazione basata su riesame dell'elemento psicologico dell'incolpazione, della sanzione della riduzione in pristino e delle sanzioni pecuniarie (n. 6).

IDROCARBURI

Buoni benzina - Mancato utilizzo - Sopravvenienze attive - Spettanza - Imposta fabbricazione (d.m. 1° agosto 1950; d.l. 23 ottobre 1964, n. 988, Tab. B, lett. b, n. 1; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745).

Se le sopravvenienze attive derivanti dal servizio di vendita e distribuzione dei buoni benzina, per mancata utilizzazione e per mancata presentazione al rimborso, spettino allo Stato ovvero agli Enti (E.N.I.T. e A.C.I.) che tale servizio esplicano (n. 5).

Se, relativamente ai buoni benzina acquistati, ma non utilizzati e non presentati per il rimborso, l'Amministrazione possa pretendere il pagamento dell'imposta di fabbricazione (n. 5).

Costruzione ed esercizio nuovi impianti distributori di carburanti - Nuova disciplina legislativa - Efficacia sui procedimenti pendenti (d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16; d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269).

Se la nuova disciplina legislativa in materia di costruzione ed esercizio di nuovi impianti di distribuzione carburanti sia applicabile anche ai pro-

cedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, nonchè ai procedimenti da rinnovare a seguito di avvenuto annullamento delle autorizzazioni accordate in precedenza o dei dinieghi di autorizzazione in precedenza emessi (n. 6).

IGIENE E SANITA

L. 12 febbraio 1968, n. 132 - Trasferimento al nuovo Ente Ospedaliero dei rapporti giuridici - Estensione (l. 12 febbraio 1968, n. 132, art. 5).

Se con l'entrata in vigore della l. 12 febbraio 1968, n. 132 siano stati trasferiti al nuovo Ente Ospedaliero tutti ed indiscriminatamente i rapporti giuridici non definiti inerenti all'organizzazione dell'ospedale, prima facenti capo ai precedenti enti pubblici cui appartenevano gli ospedali (n. 8).

IMPIEGO PRIVATO

Dipendenti di enti pubblici assunti con contratto di diritto privato a termine - Trasformabilità in contratto a tempo indeterminato ex l. 18 aprile 1962, n. 230 (l. 18 aprile 1962, n. 230).

Se, ai sensi della l. 18 aprile 1962, n. 230 i contratti privatistici di lavoro a termine stipulati da un Ente pubblico (nella specie I.C.E.) possano essere trasformati in contratti a tempo indeterminato (n. 45).

IMPIEGO PUBBLICO

Dipendenti pubblici - Assolvimento di mansioni superiori - Passaggio alla categoria superiore in forza dello statuto dei lavoratori - Ammissibilità (art. 2103 c.c.; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13).

Se un dipendente di ente pubblico (nella specie Ufficio Italiano Cambi) adibito di fatto a mansioni superiori a quelle della categoria di appartenenza abbia diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore in forza dell'art. 2103 c.c. come modificato dall'art. 13, l. 20 maggio 1970, n. 300 (n. 741).

Ferrovie - Concessioni di viaggio - Ex dipendenti F.S. passati ad altra Amministrazione - Servizio - Computo (l. 21 novembre 1955, n. 1108, art. 20 lett. a).

Se il periodo di dieci anni richiesto dalla l. 21 novembre 1955, n. 1108 art. 20 lett. a) ai fini del rilascio di concessioni ferroviarie di viaggi a favore di dipendenti ferroviari passati ad altra amministrazione debba essere di servizio effettivo, ovvero se possano essere valutati anche periodi non di servizio in senso stretto ma riscattabili a fini pensionistici (ad es. servizio militare, studi universitari ecc.); e se, nel caso debba trattarsi di servizio effettivo se possa essere computato anche il servizio prestato precedentemente presso l'amministrazione diversa da quella ferroviaria (n. 742).

Impiego pubblico - Impiegati di Enti pubblici - Statuto dei lavoratori - Applicabilità (l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 37).

Se le norme contenute nello Statuto dei lavoratori siano applicabili ai dipendenti di enti pubblici (n. 740).

Publici dependenti - Somme erroneamente percepite a titolo di retribuzione - Ripetibilità.

Se in via generale sia da escludere la possibilità della *repetitio indebiti* della Pubblica Amministrazione per il recupero di somme erroneamente corrisposte ai propri dipendenti a titolo di retribuzione (n. 743).

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE

Esportazione paste alimentari e prodotti da forno - Importazione grano a reintegro, in esenzione da prelievo - Posizione soggettiva dell'esportatore - Termine - Natura (l. 9 ottobre 1964, n. 948, artt. 1 e 4; Reg. C.E.E. 21 agosto 1967, n. 421, art. 2 n. 1; Seg. C.E.E. 19 giugno 1967, n. 120, art. 12, n. 2).

Se l'esportatore di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche sia titolare di un diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo all'importazione di una corrispondente quantità di grano a reintegro ed in esenzione da prelievo (n. 67).

Se il termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche, entro il quale essere esercitato il diritto all'importazione di grano a reintegro in esenzione da prelievo, sia da qualificare termine di prescrizione ovvero di decadenza (n. 67).

Se entro il termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione di paste alimentari e di prodotti da forno aventi determinate caratteristiche, è sufficiente che l'esportatore richieda l'autorizzazione ad importare grano a reintegro in esenzione da prelievo, ovvero è necessario che porti a compimento le operazioni di importazione (n. 67).

Se l'autorizzazione ad importare grano in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nelle paste alimentari e nei prodotti da forno esportati, abbia un termine di validità (n. 67).

IMPOSTA DI BOLLO

Domande di voltura catastale - Copie degli atti allegati - Imposta di bollo - Esenzione (d.p. 25 giugno 1953, n. 492).

Se sulle copie degli atti da allegare alla domanda di voltura catastale sia dovuta la imposta di bollo (n. 46).

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE

Buoni benzina - Mancato utilizzo - Sopravvenienze attive - Spettanza - Imposta Fabbricazione (d.m. 1° agosto 1950; d.l. 23 ottobre 1964, n. 988, Tab. B, lett. b, n. 1; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745).

Se le sopravvenienze attive derivanti dal servizio di vendita e distribuzione dei buoni benzina, per mancata utilizzazione e per mancata presentazione al rimborso, spettino allo Stato ovvero agli Enti (E.N.I.T. e A.C.I.) che tale servizio esplicano (n. 9).

Se, relativamente ai buoni benzina acquistati, ma non utilizzati e non presentati per il rimborso, l'Amministrazione possa pretendere il pagamento dell'imposta di fabbricazione (n. 9).

IMPOSTA DI REGISTRO

Aumenti di capitale sociale - Benefici legge regionale n. 29/1950 - Omessa denuncia di avveramento - Decadenza (l. Reg. Sic. 20 marzo 1950, n. 29).

Se costituisca causa di decadenza dall'agevolazione della registrazione a tassa fissa accordata dalla legge regionale siciliana 20 marzo 1950, n. 29 agli atti di aumento del capitale delle società la mancata denuncia all'ufficio dell'avvenuto aumento di capitale (n. 374).

Contratto d'appalto soggetto ad approvazione - Obbligo di registrazione - Decorrenza - Approvazione da parte del Provveditore Regionale OO. PP. - Effetti (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17 e 81; r.d.l. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19).

Se, ai fini di individuare il momento in cui sorge l'obbligo di sottoporre a registrazione i contratti d'appalto stipulati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e soggetti ad approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, possa esser ritenuta equipollente di tale approvazione quella proveniente dal Provveditore Regionale alle OO.PP. (n. 373).

Erronea registrazione con aliquota ridotta - Riscossione del supplemento - Termine per l'accertamento di maggior valore - Decorrenza (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21).

Se, nel caso in cui l'ufficio abbia per suo errore registrato un atto a tassa fissa e successivamente abbia riscosso il supplemento dell'imposta che sarebbe stata *fin ab* origine dovuta sul valore dichiarato, il termine per l'accertamento del maggior valore decorra dalla data della registrazione o da quella di riscossione del supplemento (n. 375).

Mezzogiorno - Benefici tributari di imposta r.m., registro e ipotecaria - Terreni da sottoporre a radicale trasformazione - Impianto industriale non direttamente utilizzante le coltivazioni (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 110; l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 37).

Se i benefici dell'esenzione decennale della imposta di R.M. e della riduzione e tassa fissa dell'imposta di registro e ipotecaria concessi dall'art. 110 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 per l'acquisto di terreni da sottoporre a radicale trasformazione si applichino anche quando l'acquisto del terreno sia solo indirettamente strumentale all'impianto di uno stabilimento industriale, nel senso che la materia prima da questo lavorata non è direttamente il prodotto della coltivazione (nella specie si tratta di stabilimento per la lavorazione di latte ottenuto da bestiame alimentato con le coltivazioni del fondo acquistato) (n. 376).

Rappresentanze diplomatiche e consolari - Immobili - Ampliamento - Appalto - Imposta registro - I.G.E. - Esenzione (l. 9 agosto 1967, n. 804; Convenzione Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Convenzione Vienna 24 aprile 1963, art. 32).

Se i contratti di appalto per l'ampliamento di immobili destinati a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari

delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, siano esenti dall'imposta di registro e se i relativi corrispettivi siano esenti da I.G.E. (n. 377).

Società - Oggetto - Mutamento - Deliberazione - Tassa proporzionale - Tassa fissa (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, Tar. all. A, artt. 81 e 86).

Se il mutamento della ragione o dell'oggetto sociale (nel caso, da società immobiliare a società industriale) comporti necessariamente la estinzione della precedente società e la costituzione di società nuova, ai fini della tassazione della relativa deliberazione assembleare (n. 378).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Enti Comunali di Consumo - Avanzi di gestione, eccedenze attive di bilancio - Tassabilità.

Se siano soggetti ad imposta di R.M. gli avanzi di gestione ovvero le eccedenze attive di bilancio conseguite da Enti Comunali di Consumo o simili (n. 51).

Espropriazione P.U. - Indennità - Interessi - Pagamento - Imposta R.M.

Se gli interessi corrisposti dall'Amministrazione sulle indennità di espropriazioni regolarmente e legittimamente espletate siano soggette ad imposta di ricchezza mobile (n. 52).

Mezzogiorno - Benefici tributari di imposta R. M., registro e ipotecaria - Terreni da sottoporre a radicale trasformazione - Impianto industriale non direttamente utilizzante le coltivazioni (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 110; l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 37).

Se i benefici dell'esenzione decennale della imposta di R.M. e della riduzione e tassa fissa dell'imposta di registro e ipotecaria concessi dall'articolo 110 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 per l'acquisto di terreni da sottoporre a radicale trasformazione si applichino anche quando l'acquisto del terreno sia solo indirettamente strumentale all'impianto di uno stabilimento industriale, nel senso che la materia prima da questo lavorata non è direttamente il prodotto della coltivazione (nella specie si tratta di stabilimento per la lavorazione di latte ottenuto da bestiame alimentato colle coltivazioni del fondo acquistato) (n. 53).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Enfiteusi rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941 - Base imponibile (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 30; l. 22 luglio 1966, n. 607, art. 1; l. 18 dicembre 1970, n. 1137, art. 1).

Se nelle successioni relative ad enfiteusi rustica costituita dopo il 28 ottobre 1941, le quali si siano aperte dopo l'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607, l'imposta di successione debba essere liquidata su un valore corrispondente a venti volte l'annua prestazione o corrispondente a quindici volte tale prestazione in relazione a quanto disposto dall'art. 1 legge 22 luglio 1966, n. 607 (n. 77).

Imposte di successione - Quota di società di fatto - Criterio di valutazione - Passività - Prova (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15; r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; d.l. 26 settembre 1935, n. 1749, art. 11).

Se, nel valutare — a fini imposta di successione — la quota di partecipazione ad una società di persone, possano essere ammesse in detrazione passività non documentate nei modi previsti dall'art. 45 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270 (n. 76).

Passività detraibili - Assegni bancari sottoscritti dal mandatario del titolare del conto corrente (l. 24 dicembre 1969, n. 1038; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45).

Se costituiscano passività detraibili ai fini della imposta sulle successioni i debiti costituiti dal rilascio di assegni di conto corrente del *de cuius* sottoscritti dal rappresentante di costui senza la spendita del nome del rappresentante (n. 78).

Usufrutto - Determinazione del valore - Detraibilità delle passività ereditarie e delle imposte di successione (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 23).

Se ai fini della determinazione del valore tassabile dell'usufrutto ereditario debbano essere previamente detratte le passività, l'imposta globale di successione e l'imposta sulle singole quote (n. 79).

IMPOSTA GENERALE ENTRATA

Importazione di caffè - Imponibile determinato in base a prezzo ufficiale - Inapplicabilità - Rimborso amministrativo (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 47, quarto comma).

Se sia ammissibile il rimborso in via amministrativa dell'i.g.e. su caffè importato, indebitamente corrisposta sulla base di un prezzo ufficiale non applicabile anziché sulla base delle indicazioni contenute nella bolletta di importazione (n. 142).

Rappresentanze diplomatiche e consolari - Immobili - Ampliamento - Appalto - Imposta registro - I.G.E. - Esenzione (l. 9 agosto 1967, n. 804; Concenz. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32).

Se i contratti di appalto per l'ampliamento di immobili destinati a sede di rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, siano esenti dell'imposta di registro e se i relativi corrispettivi siano esenti da I.G.E. (n. 143).

IMPOSTE DIRETTE

Imposte dirette - Contenzioso tributario - Azioni dirette al rimborso di tributi indebitamente pagati od allo sgravio di tributi non dovuti. Natura - Controversie d'imposta - Limiti (d.l. 7 agosto 1936, n. 1679, art. 22, quarto comma; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 188; l. 28 ottobre 1970, n. 801, art. 8).

Se, in materia d'imposte dirette, siano da ritenere controversie d'imposta — soggette come tali, alla necessaria previa cognizione da parte delle

Commissioni tributarie — le controversie relative ai rimborsi ed agli sgravi (n. 9).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — quella nella quale si alleggi la totale o parziale inesistenza dell'obbligazione tributaria, quando le imposte iscritte a ruolo si riferiscano a redditi accertati dall'ufficio ed il relativo atto di accertamento non sia stato impugnato (n. 9).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — quella nella quale si alleggi un errore materiale commesso dal contribuente e non riparato dall'ufficio, sia nella fase di versamento dell'imposta in Tesoreria, sia nella dichiarazione (n. 9).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — quella nella quale, pur in presenza di un riconoscimento del diritto al rimborso od allo sgravio da parte dell'Amministrazione, si sia prodotto un giudicato di inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto dal contribuente alle Commissioni tributarie (n. 9).

Se, in materia d'imposte dirette, costituisca controversia d'imposta — come tale soggetta alla necessaria previa cognizione da parte delle Commissioni tributarie — quella in materia di rimborso di ritenute d'acconto su introiti lordi non corrispondenti ad imponibili definitivi (n. 9).

IMPOSTE E TASSE

Avviso di accertamento - Ricorso alle Commissioni Tributarie - Termini - Sospensione feriale (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21; l. 14 luglio 1965, n. 818; l. 7 ottobre 1969, n. 742).

Se la sospensione dei termini processuali stabilita dalle leggi 14 luglio 1965, n. 818 e 7 ottobre 1969, n. 742 sia applicabile al termine previsto dall'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 per il ricorso alle commissioni tributarie avverso l'avviso di accertamento del valore imponibile (n. 563).

IMPOSTE IPOTECARIE

Mezzogiorno - Benefici tributari di imposta R.M., registro e ipotecaria - Terreni da sottoporre a radicale trasformazione - Impianto industriale non direttamente utilizzante le coltivazioni (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 110; l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 37).

Se i benefici dell'esenzione decennale della imposta di R.M. e della riduzione e tassa fissa dell'imposta di registro e ipotecaria concessi dall'articolo 110 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 per l'acquisto di terreni da sottoporre a radicale trasformazione si applichino anche quando l'acquisto del terreno sia solo indirettamente strumentale all'impianto di uno stabilimento industriale, nel senso che la materia prima da questo lavorata non è direttamente il prodotto della coltivazione (nella specie si tratta di stabilimento per la lavorazione di latte ottenuto da bestiame alimentato con le coltivazioni del fondo acquistato) (n. 3).

IMPOSTE VARIE

Tasse automobilistiche - Autobus e autoscafi di linea - Servizio postale - Esenzione - Trasporto fuori linea - Sanzione (t.u. 5 febbraio 1953, n. 39, artt. 17, 34 e Tab. all. 2; d.l. 26 ottobre 1970, n. 745 conv. in l. 18 dicembre 1970, n. 1034, art. 17, primo comma).

Se la circolazione, in esenzione dalla tassa, di autobus ed autoscafi, che effettuano il servizio postale, fuori della linea stabilita per il pubblico servizio concesso, costituisca, ai fini della relativa sanzione, « uso diverso » dall'autobus ed autoscafo ovvero comporti omissione nel pagamento della tassa di circolazione (n. 65).

Violazioni tributarie - Pluralità - Pena pecuniaria - Cumulo - Incidenza su natura giuridica delle violazioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278; r.d. 24 settembre 1931, n. 1473).

Se nel caso di più violazioni di una medesima norma tributaria (nella specie violazioni della disciplina tributaria sui contratti di borsa, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278) la somma delle cui penalità superi L. 200, si tratti di illecito amministrativo o di reato (n. 66).

INTERESSI

Depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Ritardato pagamento - Interessi (l. 3 maggio 1967, n. 371; cod. civ. art. 1284).

Se il ritardato pagamento di sanzioni amministrative previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, la quale ha depenalizzato varie infrazioni a disposizioni di legge, comporti o meno l'obbligo di corrispondere agli interessi legali a decorrere dalla scadenza del termine prefissato nella ingiunzione di pagamento (n. 6).

Espropriazione p.u. - Indennità - Interessi - Pagamento - Imposta di R.M.

Se gli interessi corrisposti dall'Amministrazione sulle indennità di espropriazioni regolarmente e legittimamente espletate siano soggette ad imposta di ricchezza mobile (n. 4).

Provvidenze alberghiere e turistiche - Contributi e finanziamenti - Mutamento di destinazione - Revoca - Obbligo di restituzione - Interessi - Decorrenza (l. 12 marzo 1968, n. 326, art. 17).

Se gli interessi sulle somme percepite a titolo di finanziamento e contributo, quali provvidenze varie per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, e da restituire allo Stato qualora venga mutata la destinazione specifica in vista della quale il finanziamento o contributo fu concesso, siano dovute dal giorno in cui le somme furono erogate ovvero da quello in cui è mutata la destinazione specifica (n. 5).

ISTRUZIONE

Organismi Rappresentativi Universitari (O.R.U.) - Liquidazione - Contributi di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 - Spettanza (l. 18 dicembre 1951, n. 1551, art. 11).

Se possano essere versati al liquidatore di un Organismo Rappresentativo Universitario i contributi versati dagli studenti per le attività sportive ed assistenziali di cui all'art. 11 legge 18 dicembre 1951, n. 1551 (n. 26).

LAVORO

Dipendenti pubblici - Assolvimento di mansioni superiori - Passaggio alla categoria superiore in forza dello statuto dei lavoratori - Ammissibilità (art. 2103 c.c.; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13).

Se un dipendente di ente pubblico (nella specie Ufficio Italiano Cambi) adibito di fatto a mansioni superiori a quelle della categoria di appartenenza abbia diritto ad essere inquadrato nella categoria superiore in forza dell'art. 2103 c.c. come modificato dall'art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300 (n. 73).

Dipendenti di enti pubblici assunti con contratto di diritto privato a termine - Trasformabilità in contratto a tempo indeterminato ex legge 18 aprile 1962, n. 230 (l. 18 aprile 1962, n. 230).

Se, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 i contratti privatistici di lavoro a termine stipulati da un Ente pubblico (nella specie I.C.E.) possano essere trasformati in contratti a tempo indeterminato (n. 72).

Impiego pubblico - Impiegati di Enti pubblici - Statuto dei lavoratori - Applicabilità (l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 37).

Se le norme contenute nello Statuto dei lavoratori siano applicabili ai dipendenti di enti pubblici (n. 71).

Pubblici servizi di trasporto - Personale - Riposo settimanale - Disciplina (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; Corte Cost. n. 150/67 e n. 146/71; cod. civ. artt. 2109 e 2126, secondo comma).

Se, in mancanza di specifica disposizione legislativa sul riposo settimanale del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitata dall'industria privata ovvero da Comuni provincie e consorzi, la materia, prima che dalle disposizioni comuni del codice civile, possa essere disciplinata da contratti collettivi, da contratti individuali o da regolamenti (n. 74).

LOTTO E LOTTERIE

Bolletta vincente - Regolare presentazione in termini - Successivo smarrimento - Effetti (r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, artt. 26, 28 e 34).

Se l'Amministrazione debba procedere al pagamento della vincita al lotto ove la bolletta vincente, regolarmente presentata nel termine stabilito, sia andata smarrita quando era già in possesso dell'Amministrazione o di suoi agenti (n. 41).

MEZZOGIORNO

Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno - Provvedimento di pagamento o di deposito delle indennità - Competenza (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; l. 20 marzo 1968, n. 391).

Se nelle espropriazioni per pubblica utilità per l'industrializzazione del Mezzogiorno (art. 147 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) la competenza ad emettere il provvedimento di pagamento o di deposito delle indennità sia passata dal Prefetto all'Autorità giudiziaria dopo l'entrata in vigore della

legge 20 marzo 1968, n. 391 (che ha attuato tale spostamento di competenza per le ordinarie procedure di espropriazione) (n. 53).

Incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno - Applicabilità della nuova disciplina alle imprese di grande estensione - Decorrenza (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 10).

Con quale decorrenza la legge 6 ottobre 1971, n. 853, che ha introdotto nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno, debba ritenersi applicabile alle imprese industriali di grandi dimensioni (n. 52).

Mezzogiorno - Benefici tributari di imposta R.M., registro e ipotecaria - Terreni da sottoporre a radicale trasformazione - Impianto industriale non direttamente utilizzante le coltivazioni (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 110; l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 37).

Se i benefici dell'esenzione decennale dalla imposta di R.M. e della riduzione e tassa fissa dell'imposta di registro e ipotecaria concessi dall'articolo 110 d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 per l'acquisto di terreni da sottoporre a radicale trasformazione si applichino anche quando l'acquisto del terreno sia solo indirettamente strumentale all'impianto di uno stabilimento industriale, nel senso che la materia prima da questo lavorata non è direttamente il prodotto della coltivazione (nella specie si tratta di stabilimento per la lavorazione di latte ottenuto da bestiame alimentato con le coltivazioni del fondo acquistato) (n. 54).

MILITARI

Militare deceduto per causa di servizio - Indennità ex legge 15 dicembre 1967, n. 1261 - Beneficiari - Requisiti (l. 15 dicembre 1967, n. 1261).

Se per l'individuazione dei beneficiari delle elargizioni previste dalla legge 15 dicembre 1967, n. 1261 a favore delle famiglie di militari deceduti per causa di servizio si possa analogicamente far uso dei criteri stabiliti in materia di trattamento pensionistico privilegiato, ordinario e di guerra (legge 25 febbraio 1958, n. 46 e legge 10 agosto 1950, n. 648) e se sia ostativa alla percezione di tale indennità la condotta censurabile del militare deceduto (n. 28).

Veicoli militari cingolati - Circolazione - Danni alla strada - Responsabilità - Divieto di circolazione (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, art. 94).

Se per i veicoli militari cingolati la circolazione sulle strade sia da ritenere libera (n. 27).

Se l'Amministrazione militare possa essere ritenuta responsabile dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli militari cingolati a strade provinciali (n. 27).

Se possa ritenersi legittimo il provvedimento dell'Autorità proprietaria della strada che vieti su di essa (nel caso, strada provinciale) la circolazione ai veicoli militari cingolati (n. 27).

MINIERE

Cava - Disponibilità - Mancanza - Esercizio - Poteri dell'Amministrazione (l. 29 luglio 1927, n. 1443, art. 45; d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, articoli 28 e 672).

Se l'Amministrazione possa ordinare la sospensione dei lavori per l'esercizio della cava e, successivamente, concedere a terzi l'esercizio medesimo,

qualora l'esercizio medesimo venga condotto da chi non è proprietario del suolo o da chi non ha di questo la disponibilità ad altro titolo (n. 22).

PIANI REGOLATORI

Piani particolareggiati - Approvazione - Protezione delle bellezze artistiche e naturali - Intervento successivo del Ministero P. I. (l. 18 aprile 1962, n. 167, artt. 6 e 8; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 5; l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7).

Se l'avvenuta approvazione dei piani particolareggiati, che comprendono anche beni soggetti alla legge sulla protezione delle bellezze artistiche e naturali, precluda al Ministero della Pubblica Istruzione l'esercizio dei propri poteri di intervento sui singoli progetti di lavori relativi ai detti beni (n. 27).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Dopolavori postelegrafonici - Natura - Patrocinio (r.d.l. 9 luglio 1926, numero 1271).

Se i Dopolavori postelegrafonici costituiscano organi periferici dello Stato ovvero associazioni di fatto (n. 138).

Se il patrocinio dei Dopolavori postelegrafonici spetti all'Avvocatura dello Stato (n. 138).

Installazioni private di impianti di comunicazione - Fondi non contigui - Collegamento mediante opere a carattere permanente - Nozione (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, art. 116).

In quale senso debba essere inteso il requisito del collegamento tra più fondi non contigui mediante opere a carattere permanente, cui è condizionata, a norma dell'art. 116, secondo comma, r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, la possibilità per il privato di installare, nell'ambito di detti fondi, impianti di comunicazioni telegrafiche e telefoniche (n. 139).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ciechi civili - Indebita corresponsione di pensione - Recupero - Trattenuta diretta (l. 27 maggio 1970, n. 382, art. 18).

Se per il recupero di quote di pensione indebitamente percepite da ciechi civili cui sia stato revocato il trattamento pensionistico possa provvedersi mediante trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del trattamento pensionistico o ai suoi aventi causa, giusta il disposto dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 maggio 1970, n. 382 (n. 91).

Mutilati e invalidi civili - Indebita corresponsione di assegni - Recupero - Trattenuta diretta - Annullamento credito - Modalità (l. 30 marzo 1971, n. 118; r.d. 25 marzo 1924, n. 827, artt. 263 e 265).

Se per il recupero di assegni di assistenza indebitamente percepiti da mutilati e invalidi civili sia necessario, ai fini dell'annullamento del relativo credito ai sensi degli artt. 263 lett. e) e 265 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, il previo esperimento di un tentativo di riscossione ovvero siano sufficienti

le sole informazioni di polizia o di finanza circa le disagiate condizioni economiche dei debitori (n. 92).

Se per il recupero di quote di assegni di assistenza indebitamente percepite da mutilati e invalidi civili, cui sia stato revocato il trattamento pensionistico, possa provvedersi mediante trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del trattamento pensionistico o ai suoi aventi causa, giusta il disposto dell'art. 18, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (n. 92).

Mutilati e invalidi civili - Indebita corresponsione di assegni - Revoca - Effetti (l. 30 marzo 1971, n. 118).

Se i provvedimenti di revoca di pensioni o assegni indebitamente percepiti da mutilati ed invalidi civili, sia quelli adottati dai Comitati Provinciali di Assistenza e Beneficenza Pubblica ai sensi dell'art. 21 della legge 30 marzo 1971, n. 118 a seguito dei mutamenti intervenuti circa i requisiti voluti dalla legge per beneficiare delle provvidenze da essa previste, sia quelli adottati dal Prefetto nei casi in cui l'assegno fosse stato erogato a favore di persona che, essendo titolari di altri trattamenti pensionistici, non ne avevano diritto, abbiano efficacia retroattiva (*ex tunc*) ovvero solo dal momento della loro emanazione (*ex nunc*) (n. 93).

Mutilati ed invalidi civili - Indebita corresponsione di assegno di assistenza - Obbligo di recupero (l. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12, secondo comma e 13; l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 435, secondo comma).

Se l'Amministrazione sia tenuta, ex art. 435, secondo comma r.d. 23 maggio 1924, n. 827, a procedere al recupero degli assegni di assistenza indebitamente corrisposti a favore di mutilati ed invalidi civili i quali, essendo titolari di altri trattamenti pensionistici, non ne avevano diritto, giusta il combinato disposto degli artt. 12, secondo comma e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 nonchè 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ovvero possa applicarsi alla fattispecie il principio della irripetibilità degli stipendi, assegni o altre indennità indebitamente corrisposti dalla P.A. e percepiti in buona fede (n. 90).

PREZZI

Appalto di OO.PP. - Trattativa privata - Revisione prezzo contrattuale - Decorrenza variazioni prezzi correnti.

Se, nei contratti di appalto di opere pubbliche, conclusi in trattativa privata, la data di decorrenza delle variazioni dei prezzi correnti, ai fini della revisione dei prezzi contrattuali, vada individuata nel momento della presentazione dell'offerta ovvero in quello della stipulazione del contratto (n. 72).

PROCEDIMENTO CIVILE

Agricoltura e foreste - Trasferimento alle Regioni - Rapporti sostanziali pregressi ed esauriti - Titolarità - Procedimento civile - Conseguenze (l. 16 maggio 1970, n. 281; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; c.p.c. art. 111).

Se il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste comporti anche il trasferimento dei rapporti so-

stanziali esauriti e relativamente ai quali restano da essere definite conseguenze di ordine patrimoniale (n. 47).

Se, nel caso in cui il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste sia ritenuto comprendere anche i rapporti sostanziali esauriti, il processo nel quale si controverte di un credito da tali rapporti nascente prosegue tra le parti originario o sano (n. 47).

PROCEDIMENTO PENALE

Indagini contabili di carattere preliminare - Richiesta di partecipazione di consulenti di parte - Diniego - Rimedi (c.p.p. artt. 190, 304, 628 segg.).

Se, avverso l'ordinanza con la quale il Giudice istruttore penale non ammette la partecipazione di consulente di parte ad indagini contabili preliminari, sia esperibile ricorso per cassazione ex art. 190 c.p.p. ovvero incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 628 e segg. c.p.p. (n. 16).

REATI FINANZIARI

Reati doganali - Arresto dello straniero - Cittadini greci - Disciplina speciale - Disciplina comune - Compatibilità (l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139; cod. proc. pen., art. 272; l. 4 agosto 1955, n. 848; l. 3 luglio 1950, n. 886; Costituzione, art. 10).

Se la custodia preventiva dell'arrestato per reato doganale, ai sensi dell'art. 139 legge 25 settembre 1940, n. 1424, fermi restando i limiti massimi in detta norma previsti, possa superare quelli stabiliti nell'art. 272 cod. proc. pen., secondo il testo modificato dalle leggi 18 giugno 1955, n. 517 e 1 luglio 1970, n. 406 (n. 10).

Se la speciale disciplina della custodia preventiva dell'arrestato per reato doganale, prevista dall'art. 139 legge 25 settembre 1940, n. 1424, sia applicabile ai cittadini greci (n. 10).

Se la cauzione imposta allo straniero imputato di reato doganale, come condizione per ottenere la libertà personale, debba essere idonea a garantire il pagamento delle multe o delle ammende, ovvero possa essere determinata con criteri diversi, quali quelli desumibili dal codice di procedura penale (n. 10).

Violazione tributarie - Pluralità - Pena pecuniaria - Cumulo - Incidenza su natura giuridica delle violazioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278; r.d. 24 settembre 1931, n. 1473).

Se nel caso di più violazioni di una medesima norma tributaria (nella specie violazioni della disciplina tributaria sui contratti di borsa, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278) la somma delle cui penalità superi L. 200, si tratti di illecito amministrativo o di reato (n. 11).

REGIONI

Agricoltura e foreste - Trasferimento alle Regioni - Rapporti sostanziali pregressi ed esauriti - Titolarità - Procedimento civile - Conseguenze (l. 16 maggio 1970, n. 281; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11; c.p.c. art. 111).

Se il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste comporti anche il trasferimento dei rapporti sostanziali esauriti e relativamente ai quali restano da essere definite conseguenze di ordine patrimoniale (n. 189).

Se, nel caso in cui il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste sia ritenuto comprendere anche i rapporti sostanziali esauriti, il processo nel quale si controverte di un credito da tali rapporti nascente prosegua tra le parti originario o sano (n. 189).

Controllo sugli atti amministrativi regionali emessi a seguito di funzioni delegate dello Stato.

Se gli atti emanati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni delegate dello Stato siano da assoggettare al controllo proprio degli atti dello Stato (p.e. Corte dei Conti) ovvero al controllo stabilito per gli atti propri delle Regioni (n. 190).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Veicoli militari cingolati - Circolazione - Danni alla strada - Responsabilità - Divieto di circolazione (t.u. 15 giugno 1959, n. 383, art. 94).

Se per i veicoli militari cingolati la circolazione sulle strade sia da ritenere libera (n. 260).

Se l'Amministrazione militare possa essere ritenuta responsabile dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli militari cingolati a strade provinciali (n. 260).

Se possa ritenersi legittimo il provvedimento dell'Autorità proprietaria della strada che vieti su di essa (nel caso, strada provinciale) la circolazione ai veicoli militari cingolati (n. 260).

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Depenalizzazione - Sanzione amministrativa - Ritardato pagamento - Interessi (l. 3 maggio 1967, n. 317; cod. civ. art. 1284).

Se il ritardato pagamento di sanzioni amministrative previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317, la quale ha depenalizzato varie infrazioni a disposizioni di legge, comporti o meno l'obbligo di corrispondere gli interessi legali a decorrere dalla scadenza del termine prefissato nella ingiunzione di pagamento (n. 2).

Illecito amministrativo - Continuazione - Ammissibilità (cod. pen., art. 81; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8).

Se più violazioni di un divieto sanzionato in via amministrativa (nella specie: del divieto posto dall'art. 33 del codice stradale in materia di carichi superiori alla portata degli automezzi), commesse in esecuzione di una medesima risoluzione, possano essere considerate e sanzionate come una sola violazione continuata (n. 1).

SCAMBI E VALUTE

Valuta - Divieto di esportazione - Titoli di credito - Nozione (d.l. 6 giugno 1956, n. 476, art. 6).

Quali siano, e quali requisiti debbano avere, i titoli di credito di cui è vietata l'esportazione in forza della disciplina valutaria di cui al d.l. 6 giugno 1956, n. 476 (n. 23).

SOCIETÀ

Imposta di successione - Quota di società di fatto - Criterio di valutazione - Passività - Prova (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15; r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; d.l. 26 settembre 1935, n. 1749, art. 11).

Se, nel valutare — a fini di imposta di successione — la quota di partecipazione ad una società di persone, possano essere ammesse in detrazione passività non documentate nei modi previsti dall'art. 45 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270 (n. 133).

Società - Oggetto - Mutamento - Deliberazione - Tassa proporzionale - Tassa fissa (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, Tar. all. A, artt. 81 e 86).

Se il mutamento della ragione o dell'oggetto sociale (nel caso, da società immobiliare a società industriale) comporti necessariamente la estinzione della precedente società e la costituzione di società nuova, ai fini della tassazione della relativa deliberazione assembleare (n. 134).

STRADE

Strade comunali - Contributi per costruzione - Strada già esistente (l. 21 aprile 1962, n. 18, art. 4).

Se il contributo che l'art. 4 della legge 21 aprile 1962, n. 18, prevede a carico dello Stato e a favore dei Comuni per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali, possa essere concesso per la costruzione di una strada già esistente prima dell'entrata in vigore della legge (n. 93).

Traverse interne ad abitati con popolazione non superiore a 20.000 abitanti - Distributori di carburante - Autorizzazione - Competenza (l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4; r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 5).

Se, nelle traverse interne degli abitati con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, la competenza a rilasciare autorizzazioni o concessioni (nella specie: autorizzazione all'impianto di distributore di carburante) spetti all'ANAS ovvero al Comune interessato (n. 94).

Veicoli militari cingolati - Circolazione - Danni alla strada - Responsabilità - Divieto di circolazione (t.u. 15 giugno 1959, n. 393, art. 94).

Se per i veicoli militari cingolati la circolazione sulle strade sia da ritenere libera (n. 95).

Se l'Amministrazione militare possa esser ritenuta responsabile dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli militari cingolati a strade provinciali (n. 95).

Se possa ritenersi legittimo il provvedimento dell'Autorità proprietaria della strada che vieti su di essa (nel caso, strada provinciale) la circolazione ai veicoli militari cingolati (n. 95).

TELEFONO

Installazioni private di impianti di comunicazione - Fondi non contigui - Collegamento mediante opere a carattere permanente - Nozione (r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, art. 116).

In quale senso debba essere inteso il requisito del collegamento tra più fondi non contigui mediante opere a carattere permanente, cui è con-

dizionata, a norma dell'art. 116, secondo comma, r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, la possibilità per il privato di installare, nell'ambito di detti fondi, impianti di comunicazioni telegrafiche e telefoniche (n. 30).

TITOLI DI CREDITO

Valuta - Divieto di esportazione - Titoli di credito - Nozione (d.l. 6 giugno 1956, n. 476, art. 6).

Quali siano, e quali requisiti debbano avere, i titoli di credito di cui è vietata l'esportazione in forza della disciplina valutaria di cui al d.l. 6 giugno 1956, n. 476 (n. 19).

TRANSAZIONE

Ferrovie dello Stato - Transazioni - Stipulazione - Competenza - Limiti di valore (d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120, art. 13; l. 31 dicembre 1962, n. 1833, art. 5).

Se gli atti di transazione delle Ferrovie dello Stato, per somme superiori a L. 3 milioni ma inferiori a L. 15 milioni, debbano essere stipulati dall'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 5 legge 31 dicembre 1962, n. 1833 oppure dagli organi periferici ai sensi dell'art. 13 d.m. 20 febbraio 1968, n. 1120 (n. 20).

TRASPORTO

Pubblici servizi di trasporto - Personale - Riposo settimanale - Disciplina (r.d. 8 gennaio 1931, n. 148; Corte Cost. n. 150/67 e n. 146/71; cod. civ. artt. 2109 e 2126, secondo comma).

Se, in mancanza di specifica disposizione legislativa sul riposo settimanale del personale dei pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitata dall'industria privata ovvero da Comuni provincie e consorzi, la materia, prima che dalle disposizioni comuni del codice civile, possa essere disciplinata da contratti collettivi, da contratti individuali o da regolamenti (n. 78).

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Rappresentanze diplomatiche e consolari - Immobili - Ampliamento - Appalto - Imposta registro - I.G.E. - Esenzione (l. 9 agosto 1967, n. 804; Conv. Vienna 18 aprile 1961, art. 23; Conv. Vienna 24 aprile 1963, art. 32).

Se i contratti di appalto per l'ampliamento di immobili destinati a sede di rappresentanze diplomatiche e consolari, di proprietà di Stati firmatari delle Convenzioni di Vienna 18 aprile 1961 e 24 aprile 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, siano esenti dell'imposta di registro e se i relativi corrispettivi siano esenti da I.G.E. (n. 39).

TURISMO E SPORT

Provvidenze alberghiere e turistiche - Contributi e finanziamenti - Mutamento di destinazione - Revoca - Obbligo di restituzione - Interessi - Decorrenza (l. 12 marzo 1968, n. 326, art. 17).

Se gli interessi sulle somme percepite a titolo di finanziamento e contributo, quali provvidenze varie per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, e da restituire allo Stato qualora venga mutata la destinazione specifica in vista della quale il finanziamento o contributo fu concesso, siano dovute dal giorno in cui le somme furono erogate ovvero da quello in cui è mutata la destinazione specifica (n. 22).

VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Violazioni tributarie - Pluralità - Pena pecuniaria - Cumulo - Incidenza su natura giuridica delle violazioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278; r.d. 24 settembre 1931, n. 1473).

Se nel caso di più violazioni di una medesima norma tributaria (nella specie violazioni della disciplina tributaria sui contratti di borsa, di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3278) la somma delle cui penalità superi L. 200, si tratti di illecito amministrativo o di reato (n. 2).

NOTIZIARIO

Si sono svolte recentemente cerimonie di commiato in onore degli avvocati dello Stato Franco Casamassima e Roberto Petroni, collocati a riposo a domanda.

L'Avvocato Franco Casamassima entrò in Avvocatura il 1° dicembre 1947 come aggiunto di procura di 2ª classe, e fu destinato all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia.

Il 1° giugno 1951 fu nominato sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe. Fu trasferito a Roma nel 1954.

Il 1° aprile 1957 fu promosso vice avvocato dello Stato ed il 22 marzo 1963 sostituto avvocato generale dello Stato.

È stato collocato a riposo in data 5 luglio 1972.

L'Avvocato Roberto Petroni fu nominato aggiunto di procura il 1° novembre 1947 e destinato all'Avvocatura Distrettuale di Messina.

Il 1° dicembre 1948 fu trasferito a Napoli dove rimase fino al 1953 anno in cui fu nominato sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe e destinato all'Avvocatura Distrettuale di Ancona.

Fu nuovamente trasferito, per esigenze di servizio, dall'Avvocatura di Ancona a quella di Napoli il 1° maggio 1956 da dove ripartì definitivamente per l'Avvocatura Generale il 1° marzo 1962.

Il 1° novembre 1962 fu promosso Vice avvocato dello Stato ed il 27 dicembre 1971 sostituto avvocato generale dello Stato.

È stato collocato a riposo il 1° dicembre 1972.